

COMITATO SCIENTIFICO

Nicoletta Baldini, *Università Bocconi di Milano*
Andrea Barlucchi, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Didier Boisseuil, *Université François Rabelais - Tours*
William Caferro, *Vanderbilt University*
Stefano Calonaci, *Università di Siena 1240*
Daniele Edigati, *Università degli Studi di Bergamo*
Antoni Furiò, *Universitat de València*
John Henderson, *Birkbeck University of London*
Pär Larson, *CNR - Opera del Vocabolario italiano*
Jean Claude Maire Vigueur, *Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'*
Giuseppe Vittorio Parigino, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Renzo Sabbatini, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Franek Sznura, *Università degli Studi di Firenze*
Francesca Trivellato, *Yale University*
Andrea Zagli, *Università di Siena 1240*

BENI COMUNI
E STRUTTURE DELLA PROPRIETÀ
DINAMICHE E CONFLITTI IN AREA TOSCANA
FRA BASSO MEDIOEVO ED ETÀ CONTEMPORANEA

A cura di
GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO



2017



Stampato con il contributo del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale biblioteche e istituti culturali



Si ringrazia la Brigata di Raggiolo (Arezzo)
per il sostegno e la collaborazione

ISBN 978-88-97826-73-6 (edizione cartacea, editpress)
ISBN 978-88-942319-3-9 (edizione elettronica, Associazione di Studi Storici *Elio Conti*)

Prima edizione: dicembre 2017
Associazione di Studi Storici *Elio Conti*, Firenze, www.asstor.it
In coedizione con: editpress, Firenze, www.editpress.it

Licenza Creative Commons 4



SOMMARIO

GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, Presentazione	Pag.	9
RENZO SABBATINI, Beni comuni e usi civici tra passato e presente: qualche considerazione sui più recenti approcci storiografici	»	15
ALESSANDRO DANI, I beni comuni negli statuti medievali del territorio senese	»	31
GIOVANNI RIGANELLI, La proprietà collettiva del «Chiugi Perugino»: genesi e gestione della comunanza agraria tra XIII e XIV secolo	»	71
ANDREA BARLUCCHI, Strutture produttive industriali di proprietà comunale: fornaci, fabbriche e gualchiere nel contado della Toscana interna (secoli XIII-XV)	»	99
GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, La proprietà invisibile. I beni degli enti ecclesiastici e laici e la formazione del patrimonio immobiliare mediceo	»	131
ANDREA ZAGLI, I boschi comunali nella Toscana dei secoli XVI- XVIII: il caso delle Cerbaie di Fucecchio	»	203
STEFANO CALONACI, «Ma piacque a' comunisti...». Gli usi civici nelle cause tra feudatari e comunità della Toscana moderna (secc. XVI-XVIII)	»	253

ALESSANDRO DANI, La lettura giurisprudenziale dei 'beni comuni' in una decisione della Rota Fiorentina del 1742 . . .	»	279
FRANCESCO MINECCIA, Usi civici e beni comunali nella Toscana del Settecento	»	309
IVO BIAGIANTI, MARINA MARENGO, Le terre comuni dell'Alpe di Catenaia: il caso di Falciano	»	325

PRESENTAZIONE

Giuseppe Vittorio Parigino

È indubbio che, negli ultimi anni, il tema dei beni comuni, nelle sue varie declinazioni, abbia attratto l'attenzione di molti studiosi, probabilmente a causa del fascino di un oggetto sfuggente e polimorfo che si pone al di fuori di un contesto sostanzialmente povero e, di fatto, esclusivamente bipolare, rappresentato dalle attuali forme della proprietà: quella privata e quella dello Stato.

È altrettanto indubbio che, come è stato messo in rilievo da Bonan, ogni qualvolta ci si imbatte in un saggio che tratta questo tema è pressoché impossibile non trovare un preambolo relativo alla «vastità ed eterogeneità [...] dell'argomento»¹, così come onnipresenti sono i riferimenti, divenuti ormai rituali, ai lavori di Hardin e della Ostrom²: se al primo è stato attribuito l'esclusivo ruolo di apripista alla materia, almeno in ambito economico, gli studi della Ostrom potrebbero dare frutti più fecondi se fossero affrontati con un consenso meno acritico³.

¹ GIACOMO BONAN, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e presente», XXIII, 2015, pp. 97-115:97.

² GARRETT JAMES HARDIN, *The tragedy of the commons*, «Science», CLXII, 3859, 1968, pp. 1243-1248; ELINOR OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2006.

³ Il saggio di Hardin ha sì avuto il merito di aprire la discussione sul tema dei beni comuni, tuttavia, l'analisi viene condotta in modo troppo grossolano per assumere una qualche validità, impregnato com'è della dottrina e dei modelli elaborati dagli economisti neoclassici. Analogamente, il saggio della Ostrom, pur criticando l'ingordo *homo oeconomicus* di Hardin attraverso un'indagine più sofisticata, si colloca comunque all'interno di quella linea di pensiero, il neoistituzionalismo, che, nella sostanza, non si discosta poi molto da quella di Hardin. Tale corrente, che non ha legami con il precedente istituzionalismo, è una delle tante ramificazioni dell'ideologia neoclassica che, applicata in questi decenni con pervi-

Vista l'importanza assunta dall'argomento ampio e stimolante, anche i Colloqui di Raggiolo (AR), nella loro XI Giornata di Studi del 19 settembre 2015, hanno voluto darne un contributo. Da quell'incontro è iniziato il necessario lavoro di riflessione e approfondimento documentario e bibliografico da parte degli originali relatori⁴, ai quali, successivamente, se ne sono aggiunti altri due⁵; tutti insieme hanno concorso alla realizzazione del presente volume.

L'approccio utilizzato è di carattere prettamente storico nel senso più ampio, di conseguenza il tema dei beni comuni viene affrontato da prospettive più varie, i cui termini cronologici partono dal basso Medioevo e arrivano fino alla nostra contemporaneità. La molteplicità dei temi e l'ampiezza dell'arco temporale non derivano da alcuna particolare pretesa di completezza, ma sono legittimate dal filo rosso che attraversa tutti i lavori e che attribuisce al loro insieme coerenza e compattezza: il territorio toscano.

La Toscana bassomedievale e moderna, come altri territori italiani ed europei, è stata investita dal fenomeno dei beni comuni, i quali hanno avuto un ruolo importante sia per l'economia in generale, sia per le popolazioni 'periferiche'; nello stesso tempo, però, la semplice esistenza di questa forma di utilizzo delle risorse rappresentava un'allarmante minaccia all'avanzata della piena proprietà privata che, proprio per la sua natura escludente, non ammetteva, e tuttora non ammette, antagonisti. Essendo i beni comuni fondati su un concetto di appartenenza assai diverso e talora opposto a quello della proprietà privata, il conflitto fra i due mondi fu inevitabile.

Se durante il Medioevo tale scontro rimase sostanzialmente confinato ai criteri di gestione, che favorirono ora determinati gruppi sociali ora l'intera popolazione, l'età Moderna costituì la fase conclusiva, seppur ancora informale, del radicale cambiamento di paradigma relativo alla proprietà; un simile mutamento impose sì, su ampia scala, l'individualismo agrario ma, soprattutto, fece emergere l'individualismo proprietario.

Il vero e proprio momento di rottura dell'assetto comunitario della proprietà, riconducibile anche formalmente all'emanazione di leggi che abolirono

cacia ed ottusità, ha causato l'attuale crisi sistemica senza averla saputa prevedere, nonostante il tanto vantato apparato analitico. Il neoinstituzionalismo, in conclusione, costituisce la risposta «[...] al calo di prestigio interdisciplinare che gli eccessi della rappresentazione matematica formale hanno causato all'economia, 'regina' delle scienze sociali» (UGO MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2011, pp. XI).

⁴ Cioè: Andrea Barlucchi, Ivo Biagianti, Stefano Calonaci, Alessandro Dani, Marina Marengo, Giuseppe Vittorio Parigino, Giovanni Riganelli e Andrea Zagli.

⁵ Ovvero Francesco Mineccia e Renzo Sabbatini.

gli usi civici e la gestione collettiva, fu determinato dalla diffusione delle idee illuministe, prima, e dall'emersione dello Stato 'borghese', dopo, generando, in cicli successivi, una vera e propria «accumulazione per spoliazione»⁶.

L'attrazione esercitata dal tema dei beni comuni, però, non si risolve soltanto nell'atipico «modo di possedere», ma anche (soprattutto?) nel portato di carattere sociale, culturale e politico tipico di una società cooperativa: pratiche di democrazia diretta, derivate dal controllo del territorio; riuso ciclico dei beni naturali; libertà di scelta di cosa produrre e di quanto esportare dell'eventuale eccedenza⁷. La natura esclusiva e chiusa della proprietà privata, al contrario, promosse tutt'altre caratteristiche; in una parola, trasformò la società della cooperazione in una società competitiva. La sua gestione accentratrice delle risorse cancellò letteralmente tutte le 'buone pratiche' connesse al possesso collettivo, il quale, per sua natura, costituiva anche un potente freno (e per questo anche un'ulteriore occasione di attrito) all'autoritarismo del mercato che imponeva, ed impone, determinate produzioni e, di converso, specifici consumi.

Molte testimonianze dello stretto rapporto dei 'comunisti' con l'ambiente, dell'uso e del riuso delle risorse a disposizione, si osservano, ad esempio, proprio negli statuti, cioè in quelle regole di base che quasi ogni comunità si dava. Tali formalizzazioni, però, non contemplavano tutti gli aspetti della vita comunitaria, ma si concentravano principalmente sui limiti delle forme di sfruttamento collettivo delle risorse, limiti che garantivano, come si direbbe oggi, una bassissima 'impronta ecologica'⁸ (si veda il primo saggio di Alessandro Dani).

Entra quindi in gioco un fattore importante per salvaguardare la risorsa dall'eccessivo sfruttamento: la sua gestione. L'analisi della comunanza del Chiusi Perugino, un territorio a cavallo fra la Toscana e l'Umbria che corrisponde,

⁶ DAVID HARVEY, *The new imperialism*, New York, Oxford University Press Inc., 2003, in special modo il capitolo 4 *Accumulation by Dispossession*, pp. 137-182. Trovo che il concetto di «accumulation by dispossession», pur essendo stato elaborato per il contesto contemporaneo, si possa applicare senza alcuna difficoltà anche ad alcuni fenomeni del passato.

⁷ Su questi e altri temi: FABIO PARASCANDOLO, *Beni comuni, sistemi comunitari e usi civici: riflessioni a partire da un caso regionale*, «Medea», II, 1, 2016, pp. 1-31, in particolare la parte conclusiva ([09/2017]: <<http://ojs.unica.it/index.php/medea/article/view/2428/2041>>).

⁸ Ricordo che una delle più gravi conseguenze dell'imposizione generalizzata della proprietà privata ha avuto come esito finale un'impronta ecologica globale di ben 1,5. In pratica, l'umanità utilizza la quantità di risorse di un pianeta e mezzo; detto in altro modo, la Terra ha bisogno di un anno e sei mesi per rigenerare tutto ciò che la popolazione mondiale consuma in un anno. Ovviamente, una condizione insostenibile.

grossomodo, alla superficie attualmente occupata dal comune di Castiglione del Lago, offre a questo proposito molti spunti e mostra come un bene comune potesse essere gestito per un lungo periodo di tempo in modo vantaggioso per tutti coloro che vi accedevano (si veda il saggio di Giovanni Riganelli).

Com'è noto, la maggior parte dei beni comuni assumeva la forma di risorse naturali come terreni a coltura, pascoli, boschi, laghi e quant'altro il territorio offriva. Però, il dinamismo delle comunità locali, sia quelle di media grandezza sia quelle piccole e piccolissime, almeno durante il Medioevo, fece sì che anche gli impianti 'industriali' di trasformazione entrassero a far parte del loro patrimonio. Il saggio di Andrea Barlucchi analizza i casi di alcune comunità dei contadi di tre grandi centri: Firenze, Siena e Arezzo. L'analisi condotta ci fa prendere atto di come le comunità non fossero luoghi chiusi e 'arretrati'; al contrario, erano caratterizzate da un'intensa vitalità, espressione di una compagine sociale ancora ricca e diversificata. La volontà di entrare in settori importanti, come la produzione di mattoni, quella del ferro e quella dei panni, indica che molti centri minori colsero l'occasione loro offerta dal contesto generale per rispondere ad esigenze particolari. Infatti, la maggioranza della produzione di questi impianti era destinata alla vendita locale a prezzi calmierati; in definitiva, rappresentava un'ulteriore forma di protezione dei componenti di una comunità.

Col passaggio all'età Moderna, i beni comunali subirono un pesante assalto, condotto sia direttamente dal principe sia, a seguire, dai suoi più stretti sodali, che mirava non solo alla loro consistenza ma anche alla loro gestione. Essendo nato povero, Cosimo I aveva urgente bisogno di costruire un suo patrimonio immobiliare, dato che quello proveniente dalla linea principale dei Medici si era assottigliato e, soprattutto, versava in pessime condizioni. Per di più, esso era conteso da Margherita d'Austria, vedova di Alessandro Medici, e da Caterina di Lorenzo duca di Urbino, moglie di Enrico II re di Francia. La costruzione del patrimonio mediceo non poteva certo passare attraverso la sottrazione di risorse al ceto patrizio, dato che, in questo caso, sarebbe venuto a mancare il sostegno politico di questa parte della società che era in grado di difendere la sua ricchezza. Una delle strade seguite da Cosimo e da sua moglie Eleonora di Toledo (nonché dai loro figli e successori) per arrivare alla costruzione di un patrimonio immobiliare assai esteso fu quella di individuare dei soggetti 'deboli' (enti ecclesiastici ed enti laici, fra cui molte comunità) le cui ricchezze immobiliari potessero essere sottratte loro con facilità (si veda il saggio di Giuseppe V. Parigino).

Un caso fra i tanti, che testimonia lo scontro fra il potere centrale e quello periferico e che porterà ad un graduale e sempre più serrato controllo del

centro sulle istituzioni locali, è rappresentato dalla zona delle Cerbaie di Fucecchio. Con il sopraggiungere del potere del principe, depositario di una forza coercitiva ben maggiore di quella a disposizione della comunità, si ebbe la conseguente sovrapposizione normativa che rese sempre più marginali gli interventi del comune in materia di accesso e di conservazione del patrimonio boschivo, una parte del quale, ricordiamolo, fu sottratto alla comunità per destinarlo all'Arsenale di Pisa (si veda il saggio di Andrea Zagli).

L'accaparramento di risorse ad opera del vertice costituiva un allettante esempio prontamente seguito anche dai consorti medicei. Infatti, all'interno del conflitto generato fra i due «modi di possedere» troviamo un caso molto particolare, cioè il rapporto fra gli usi civici e la giurisdizione feudale⁹. Le zone analizzate sono tre: il litorale livornese, la zona del Monte Amiata, e quella di Saturnia, mentre gli usi civici coinvolti nella contesa fra feudatari e comunità erano principalmente quelli relativi al diritto di pascolo, alla fida dei bestiami e a quello di legnatico (si veda il saggio di Stefano Calonaci).

Con la sentenza della Rota Fiorentina del 1742 si entra nel periodo in cui le nuove istanze economiche e giuridiche cominciavano a fare breccia. La decisione della Rota ebbe origine dalla causa intentata dai comunisti di Tocchi, nel Senese, che reclamavano il diritto di raccogliere castagne selvatiche in un bosco comunale allivellato ad una ricca famiglia di Siena. Il documento offre spunti di interesse che fanno comprendere meglio alcune caratteristiche tipiche dei beni comuni e degli usi civici, come la possibilità di scomporre un bene in funzione delle utilità che poteva offrire, «la possibilità del dominio di un bene [...] in capo ad una comunità di utenti senza la formalizzazione di questa in persona giuridica» e la funzione di tutela da parte del sovrano (si veda il secondo saggio di Dani).

L'arrivo di Leopoldo di Lorena in Toscana mise in moto la stagione riformatrice e il ripensamento globale della struttura dello Stato secondo i dettami 'illuminati'. La riforma comunitativa, con l'abolizione delle servitù e la privatizzazione dei beni comunali, costituiva un tassello importante della complessa opera tentata dai riformatori e mirava a «rifondare il sistema fiscale, non solo nel senso di un suo adeguamento ai nuovi modelli di sviluppo economico attuabili, ma anche come elemento della costruzione di un mercato interno unificato». Nel dibattito complessivo, non mancò nemmeno l'inevitabile campagna mediatica che puntava a convincere i più a considerare la pro-

⁹ *Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci e A. Savelli, numero monografico di «Ricerche storiche», XLIV, 2-3, 2014.

prietà collettiva come un antico retaggio da cancellare, in quanto fonte di abbrutimento sociale e morale (si veda il saggio di Francesco Mineccia).

Infine, si presenta il caso attuale di amministrazione collettiva dell'ASBUC di Falciano-Alpe di Catenaia, all'interno del territorio di Subbiano, nell'Aretino. Il saggio di Marina Marengo e di Ivo Biagianti illustra la storia della concessione, il tormentato periodo di scontro con il comune di Subbiano e l'attuale gestione.

L'ultima segnalazione è relativa alla panoramica bibliografica ad opera di Renzo Sabbatini che apre il volume. Proprio perché gli studi sul tema sono in continua crescita, era necessario un aggiornamento generale su quanto è stato prodotto dalla comunità degli specialisti.

L'interesse per i beni comuni e per le comunità che li gestivano ha obbligato a riprendere la riflessione sulla proprietà, sulle sue forme, sul nesso fra essa e l'organizzazione statale: in definitiva, sui rapporti di forza ad essa sottostanti. Una siffatta attenzione, che in ambito storico si è molto attenuata negli ultimi decenni, da qualche tempo è finalmente ritornata prepotente e urgente.

BENI COMUNI E USI CIVICI TRA PASSATO E PRESENTE: QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI PIÙ RECENTI APPROCCI STORIOGRAFICI

Renzo Sabbatini

È sempre più raro, sfogliando le riviste accademiche, incontrare articoli dedicati al tema dei beni comuni che non partano da un preambolo ormai divenuto quasi obbligatorio riguardo la vastità ed eterogeneità – e, non di rado, anche indefinitezza – dell'argomento [...] Ci si limiterà qui ad alcune considerazioni sui beni comuni tradizionali, cioè quelle risorse naturali che una determinata comunità gode per diritto consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca ecc.)¹.

Anche queste righe² – sfuggendo alle sempre più disorientanti letture ideologiche – sono dedicate esclusivamente ai beni comuni e agli usi civici tradizionali, con alcune osservazioni di carattere storiografico stimulate, oltre che dal Colloquio di Raggiolo, da una Giornata di studio presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università di Napoli³ e da un

¹ GIACOMO BONAN, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e presente», XXXIII, 2015, n. 96, pp. 97-115: 97.

² Ringrazio la collega Marina Marengo per i materiali che mi ha fornito con generosità.

³ *Beni comuni/Common resources. Fattori endogeni di sostenibilità nel tempo, Italia secoli XVIII-XIX*, organizzato da Alessandra Bulgarelli e Luca Mocarelli, Napoli, 11 marzo 2016. Questo il programma dell'incontro: GABRIELLA CORONA, *La questione dei beni comunali in Italia tra passato e presente. Linee generali di interpretazione*; LUCA MOCARELLI, *I commons nell'Italia nord-occidentale tra età moderna e contemporanea: una tragedia annunciata?*; MATTEO DI TULLIO, CLAUDIO LORENZINI, *La sostenibilità delle risorse collettive nell'Italia nord-orientale*; RENZO SABBATINI, *Usi civici: appunti sulla Toscana tra età moderna e contemporanea*; AUGUSTO CIUFFETTI, *Interferenze, attacchi e resistenze. Crisi e consolidamento dei beni collettivi nell'Appennino umbro-marchigiano tra Sette e Ottocento*; ALESSANDRA BULGARELLI, MARIA ROSARIA RESCIGNO, *La gestione dei commons*

Seminario didattico internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo dell'Università di Siena⁴.

Partire dal presente: su queste tematiche – che, con caratteristiche peculiari, interessano ancora oggi aree non secondarie – è davvero necessario e ‘naturale’. Della attuale Amministrazione Separata di Beni di Uso Civico (ASBUC) di Falciano ci parla il contributo di Marina Marengo e Ivo Biagianti; e l'intervento della presidente, Donella Daveri, al ricordato seminario aretino ha presentato, con grande coinvolgimento, il ruolo dell'amministrazione dei beni civici nella vita quotidiana della comunità sottolineandone gli aspetti di coesione sociale, di impegno culturale e di difesa dei prodotti del bosco e dell'eco-sistema. All'esempio di Falciano posso aggiungere, sul versante della montagna lucchese, quello dell'ASBUC della Valle di Soraggio nel comune di Sillano, che gestisce numerose attività: dalla concessione di permessi per la raccolta di funghi e mirtilli o di gestione e accesso alla riserva faunistica alla vendita di legname, alla conduzione di due rifugi e un'area attrezzata per camper e tende⁵.

Già nel 1992 il Dipartimento agricoltura e foreste della Regione Toscana aveva approntato una prima, ancora assai incompleta, Carta degli usi civici e dei demani collettivi⁶. Elenchi successivi – ma non ancora con istrut-

nell'Appennino meridionale. Il caso della Basilicata tra resistenza e sostenibilità (fine '600-inizio '800); ROBERTO ROSSI, La gestione delle acque in Sicilia tra agricoltura e industria (XVIII-XIX secolo); FABIO PARASCANDOLO, Sussistenza, usi civici e beni comuni: le comunità rurali sarde in prospettiva geostorica; BIAGIO SALVEMINI, Considerazioni finali.

⁴ *Gli usi civici: punti di vista ... vicini e lontani*, Arezzo, 10 giugno 2016. La giornata ha visto gli interventi di EDI CAMPOLMI, *La legge regionale toscana sugli usi civici*; PIERRE COUTURIER, *Penser la propriété collective à l'aide du concept de «communs». Réflexions à partir des sectionaux du Massif central*; R. SABBATINI, *Beni comuni e usi civici tra passato e presente: qualche considerazione sui più recenti approcci storiografici*; GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, *I Medici e i beni comunitativi fra '500 e '600*; IVO BIAGIANTI, MARINA MARENGO, *Dai beni comuni dell'Alpe di Catenia all'Asbuc di Falciano*; DONELLA DAVERI, *Che senso ha l'uso civico oggi? L'esempio dell'Asbuc di Falciano*.

⁵ [12/2016]: <<http://www.pro-sillano.it/view.asp?id=155&site=3>>. Interessante è l'ampia relazione presentata alla XII Riunione scientifica sul tema: *Tutela e valorizzazione delle risorse naturali della proprietà collettiva*, tenuta all'Università di Trento per iniziativa del Centro studi e documentazione sui Demani civici e le proprietà collettive nel novembre 2006. Vi si ricostruiscono le vicende storiche, amministrative e giudiziarie che hanno portato al riconoscimento dei beni collettivi della comunità di Soraggio ([12/2016]: <<http://www.pro-sillano.it/view.asp?id=88&site=3>>).

⁶ Ringrazio la dottoressa Claudia Bartoli della Biblioteca giuridico legislativa del Consiglio regionale della Toscana per avermene procurato una copia. Erano ancora moltissimi i

toria completata – segnalano la presenza di usi civici in quattro comuni della provincia di Arezzo, due in quella di Firenze, 17 in quella di Grosseto, cinque a Livorno, 17 in provincia di Lucca, dieci a Massa Carrara, cinque nel Pisano. La rilevanza del fenomeno ha spinto la Regione Toscana a regolamentare la gestione e l'utilizzo dei beni comuni con la legge n. 27 del 23 maggio 2014⁷. Tralasciando gli aspetti meramente giuridici e tecnico-amministrativi⁸, è interessante soffermarci su alcuni punti del Preambolo.

L'originaria funzione della tutela e della disciplina degli usi civici era quella di permettere il permanere delle popolazioni in aree svantaggiate attraverso la possibilità di ricavare integrazione di reddito per mezzo dell'esercizio di diritti d'uso che in Toscana erano, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne. Ancorché attualmente l'esercizio di tali diritti si sia in parte affievolito, soprattutto a causa dei fenomeni migratori delle popolazioni residenti, l'obiettivo principale della tutela dei beni civici resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l'istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali.

A questa considerazione sulla funzione economica che storicamente i beni comuni hanno svolto, e alla realistica presa d'atto di quanto sia drasticamente ridotta ai nostri giorni, il legislatore aggiunge motivazioni culturali, identitarie e ideal-ideologiche.

Per i pochi residenti ancora custodi della memoria degli usi civici, e per i residenti di ritorno, tali aree rappresentano un valore storico identitario che ancora oggi garantisce il persistere di un legame forte con il territorio. Di qui la riscoperta e l'esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

Per giustificare l'assegnazione dei beni alla categoria dei «terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», per i quali la legge del 1927 stabiliva l'amministrazione collettiva⁹, il legislatore moderno rile-

«Comuni per i quali non vi è stata ancora istruttoria demaniale e che comunque ne necessitano».

⁷ *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico*, «Bollettino Ufficiale», n. 23, parte prima, 30/05/2014.

⁸ Sui quali si è soffermata, nel seminario aretino, la dottoressa Edi Campolmi.

⁹ Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, artt. 11 e 12.

va «Le caratteristiche storico ambientali dei beni del demanio collettivo civico esistenti in Toscana, unitamente al dato culturale di una gestione da sempre volutamente e responsabilmente comunitaria da parte delle popolazioni locali» e sottolinea la bontà della scelta di «un regime senza dubbio di maggiore tutela e improntato al mantenimento di una gestione di tipo collettivistico»¹⁰.

Sembra di poter dire che questo approccio sia nato dalla adesione alla linea indicata da Paolo Grossi a partire dal saggio del 1977, e – con radicalità e asprezza polemica – in interventi più recenti:

Dobbiamo temere il legislatore, sia nazionale, sia regionale, giacché è stato sempre portatore di inique incomprensioni. [...] A voi legislatori io chiedo su questo tema degli assetti agrari collettivi una sola legge formata da un solo articolo; e in questo articolo deve esserci una secca previsione, l'unica rispettosa della loro ricchezza storica: Stato, Regione, Province autonome, per la loro regolamentazione, rinviando alla disciplina delle consuetudini immemorabili sedimentate nella lunga durata ed espressione fedele di esperienze plurisecolari.

Guai se il legislatore si impicciasse di queste realtà storiche, magari pretendendo di misurarle con i suoi metri centralistici, il metro – per esempio – dell'Illuminismo giuridico e del Codice civile, fondati su una tradizione, quale quella romana e romanistica, imperniata sulla nozione di proprietà individuale, [...] Qui siamo, invece, di fronte a 'un altro modo di possedere'¹¹.

A questo rispetto non storicizzato della storia sembra proprio ispirarsi la legge regionale della Toscana. Non è questa la sede per esprimere pareri di carattere politico o riserve sull'efficacia di simile legislazione come freno o inversione di tendenza rispetto allo spopolamento di aree ad elevata fragilità; qualche perplessità si può manifestare sul versante storiografico. Come faceva notare Biagio Salvemini in chiusura del citato incontro di Napoli, non è sicuro che le categorie del diritto e la costruzione giuridica siano le più adatte a configurare un oggetto storico. Nel caso dei beni comuni rischiano di sovrapporsi tre elementi dati per 'oggettivi' e che invece avrebbero bisogno di analisi critica: il concetto di comunità locale, la concezione armonicisti-

¹⁰ Legge della Regione Toscana n. 27 del 23 maggio 2014, *Considerazioni iniziali*.

¹¹ PAOLO GROSSI, *Riflessioni conclusive*, in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*, Atti del Convegno (10 settembre 2005), Gruppo di Studi Alta Valle del Reno-Società Pistoiese di Storia Patria, Pistoia, 2007, p. 162. Riferimento ineludibile rimane il suo *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

ca (che vede il rapporto soggetti/spazi in chiave di sostenibilità), l'idea delle vocazioni territoriali (propria della società tradizionale). Ne può emergere una pianificazione territoriale nella quale la scelta politica si auto-limita in nome di beni comuni interpretati – a torto – come beni pubblici¹².

In parallelo con l'attenzione amministrativa e politica per una realtà sopravvissuta ai secoli, ma non sempre riuscendo a stabilire un positivo rapporto dialettico con essa¹³, si sono sviluppate negli ultimi decenni le riflessioni storiografiche, in primo luogo, come si è accennato, quella di carattere giuridico e poi quelle di storia istituzionale, economica e sociale. Nella storiografia tradizionale a suscitare l'attenzione erano state la fase di formazione dei beni comunali (con la discussione tra storici del diritto e storici dell'Alto Medioevo su continuità o rottura rispetto all'età classica) o le fasi della loro dissoluzione e privatizzazione, che vedevano impegnati gli storici del Basso Medioevo, dell'età moderna, gli studiosi dell'Ottocento, gli storici economici e gli economisti. Più di recente è il tema della gestione dei beni comunitari a suscitare il maggiore interesse tra economisti, storici modernisti e contemporaneisti.

Questi ultimi anni sono stati particolarmente ricchi di interventi, sia in ambito internazionale¹⁴ che italiano¹⁵. Ma prima di analizzare gli sviluppi più recenti, cerchiamo di tracciare, in estrema sintesi, la parabola degli approcci storiografici.

¹² Sulla gestione, collettiva ma privatistica dei beni comuni, che prevede precise regole per essere ammessi alla fruizione e stabilisce le esclusioni, ha insistito Luca Mocrelli nel suo intervento al convegno di Napoli.

¹³ Di una mancata connessione tra dibattito pubblico e riflessione storiografica parlava anche Gabriella Corona nella relazione introduttiva all'incontro napoletano.

¹⁴ Basti ricordare i più recenti convegni organizzati dalla International Association for the Study of the Commons (IASC, fondata nel 1989): *Commoners and the changing Commons: livelihoods, environmental security, and shared knowledge* (2013); *From generation to generation. The use of commons in a changing society* (2014); *The Commons amidst complexity and change* (2015); *Commons in a 'glocal' world. Global connections and local responses* (2016); *Practicing the Commons* (in programma per il luglio 2017). A cui si aggiungono i saggi sulla rivista che la IASC pubblica dal 2007, «International Journal of the Commons».

¹⁵ Occorre segnalare l'attività del Centro Studi e Documentazione sui demani civici dell'Università di Trento e ricordare i volumi *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani e R. Rao, Milano, FrancoAngeli, 2011 e *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, a cura di G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocrelli, Milano, FrancoAngeli, 2012. La misura del rinnovato interesse è poi rivelata dai numeri monografici dedicati ai beni comuni e agli usi civici da riviste quali «Proposte e ricerche», 2012 e «Ragion pratica», 2013; oltre che dalla citata rassegna di Giacomo Bonan in «Passato e presente», 2015.

Come sappiamo, il XV e il XVI sono i secoli che hanno visto il drastico ridimensionamento delle proprietà collettive: ondate di recinzioni, di acquisti da parte dei privati, di spartizioni tra i membri della comunità, di usucapioni, di usurpazioni, di appropriazioni violente riducono i beni di uso comune alle terre marginali, in genere boschi, pascoli e terre aride non coltivabili. È la fase che ha tradizionalmente suscitato l'attenzione degli storici del Basso Medioevo e della prima Età moderna, ma che tuttora mantiene interesse alla luce di nuove sensibilità storiografiche, come dimostrano i contributi in questo volume.

Ai casi presi in considerazione potrei aggiungere quello lucchese. L'allarme per la selvaggia e sempre più rapida privatizzazione dei beni comunitari viene lanciato nel 1483. La legge prevede il divieto di vendita dei boschi e dei pascoli e il ritorno nella quota comune dei beni illegittimamente finiti in mano privata, fissando un riscatto monetario per quegli appezzamenti messi a cultura e/o sui quali si fossero costruite case e capanne. Nel corso di Cinquecento, una serie di disposizioni aveva poi cambiato fino al suo rovesciamento la filosofia dell'intervento: era nato con la logica del condono, di fronte alle usurpazioni dei privati, e poi era trascorso da tassa di regolarizzazione a prezzo di vendita; e si era finito con compilare ampi elenchi di beni comuni da vendere, peraltro a prezzi attorno ad un quarto di quelli che diremmo di mercato. Chi si avvantaggia di tale 'svendita'? Certo i nobili-mercanti cittadini, sempre più orientati a investire (o a rifugiarsi) nei campi; certo le più ricche e intraprendenti famiglie locali (alcune delle quali finiranno nei secoli successivi coll'acquistare la cittadinanza lucchese e la nobiltà personale); ma anche – proprio per il basso livello dei prezzi – molte modeste famiglie contadine, come ci rivela l'appello che l'Offizio rivolge al Consiglio generale nel 1581, chiedendo una proroga per il saldo che ancora devono tante «povere famiglie».

Il vecchio atteggiamento paternalistico, ispirato da una logica comunitaria, che aveva sostenuto il decreto del 1483 ha dunque lasciato il posto a una diversa logica, certo non meno paternalistica, indirizzata al sostegno delle «povere famiglie», affinché con la proprietà del pezzo di selva (e non più con il suo uso comune) «non habbino a morire di fame». A questa logica è funzionale il basso prezzo dei beni comuni. In questo passaggio dalla difesa del bene comune alla sua distribuzione-vendita sembra che quasi tutti gli attori abbiano trovato il loro tornaconto; con ogni probabilità la stessa vita sociale delle comunità ne trae giovamento per l'allentarsi della conflittualità dovuta proprio all'uso dei beni collettivi. Non occorre sottolineare, poi, come l'intera comunità – e in questo caso anche le sue componenti più povere ed emarginate – si trova compatta nell'escludere dal godimento dei residui beni comunali

i forestieri e i cosiddetti ‘tramutanti’ (gli immigrati temporanei provenienti da altre zone dello Stato)¹⁶.

Nella riflessione settecentesca beni collettivi e usi civici sono considerati residuali e anacronistici, al pari delle organizzazioni corporative, in molti Stati sciolte e abolite. E il processo di marginalizzazione si accentua con i codici napoleonici. A titolo di esempio si può ricordare il *Codice rurale* emanato da Felice Baciocchi, consorte di Elisa Bonaparte, il 24 luglio 1807¹⁷, improntato al codice civile francese e, con ogni probabilità, sull’onda del fortunato trattato di Jean-Marie Pardessus¹⁸. Il codice lucchese tratta in maniera dettagliata della servitù di «libero corso che porta seco il diritto di vano pascolo», cioè del diritto dei comunitari a far pascolare il bestiame sui terreni privati non coltivati o dopo il raccolto. L’intento è quello di limitare al massimo tale utilizzo collettivo in nome della proprietà individuale:

Il diritto di vano pascolo in una Comune accompagnato, o no, dalla servitù del libero corso non potrà esistere se non in quei luoghi, in cui è fondato sopra un titolo particolare, o autorizzato dalla legge, o per un uso locale immemorabile, e coll’obbligo che il vano pascolo non vi sarà esercitato, che secondo le regole e usi locali, e che non si opponga alle riserve espresse negli articoli seguenti della presente Sezione (art. 12).

Il diritto di chiudere, o aprire i suoi beni risulta essenzialmente da quello di proprietà, e non può essere disputato a verun proprietario. Deroghiamo a qualunque legge e costume, che può contrariare questo Decreto (art.13).

Il diritto di libero corso, e il diritto semplice di vano pascolo non potranno in alcun caso impedire ai proprietari di chiudere i loro beni, e tutto il tempo che uno stabile sarà chiuso nella maniera che sarà determinata dall’Articolo seguente non potrà essere soggetto né all’uno, né all’altro dei sopraccennati diritti (art. 14)¹⁹.

¹⁶ L’analisi di alcuni casi esemplari in R. SABBATINI, *Qualche considerazione sui beni comunali: il caso di Lucca tra Quattro e Cinquecento*, in *Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a cura di D. Balestracci, A. Barlucchi, F. Franceschi, P. Nanni, G. Piccinni, A. Zagli, SeB, Siena, 2012, pp. 257-269.

¹⁷ *Codice rurale per i Principati di Lucca, e Piombino*, Francesco Bertini, Lucca 1807.

¹⁸ JEAN-MARIE PARDESSUS, *Traité des servitudes, suivant les principes du code civil...*, chez Rondonneau, Paris, 1806. L’opera fu molto apprezzata anche in Italia e in particolare nel Regno delle Due Sicilie: *Trattato delle servitù o servizio de’ fondi*, traduzione di R. Mercurio, Tipografia di Angelo Trani, Napoli, 1824 (seconda edizione, Presso il Nuovo Gabinetto Letterario, Napoli, 1832); *Trattato delle servitù prediali*, traduzione di D. Libetta, Presso Luigi Marotta, Napoli, 1830; *Trattato delle servitù prediali*, traduzione di L. Lo Gatto, Stabilimento tipografico Perrotti, Napoli, 1854 (riedito nel 1863).

¹⁹ *Codice rurale* cit. L’articolo 15 stabilisce le varie modalità della chiusura dei fondi: «Uno

La fede liberista che si diffonde nell'Ottocento non può che vedere nei beni comuni l'origine di ogni male sociale. Esemplare di questo «attacco liberale»²⁰, come ha segnalato Bernardino Farolfi²¹, è il trattato di Giovanni Massei²². Il giurista lucchese, a lungo attivo a Bologna, sviluppa un ragionamento organico che prende le mosse dalle posizioni di Thomas Robert Malthus e giunge ad esaltare «la proprietà individuale, l'interesse individuale»:

I *Comunali* sono in diretta opposizione de' principi economici, morali e politici che debbono esser norma e regola di uno Stato; dirò nella prima parte de' mali economici, morali e politici che da essi derivano; nella seconda de' rimedi (p. II). [...] Abbiamo veduto nella prima parte, come il principio che costituisce e quasi informa i comunali sia la proprietà collettiva, l'interesse collettivo: come da tale principio ogni buon seme di lavoro, di produzione, di risparmio, di moralità, di pacifico ed ordinato vivere venga guasto, corrotto, isterilito. Donde la conseguente necessità di sostituire a quel principio l'unico correttivo, l'unico farmaco che abbia virtù di curare il male nella radice: la proprietà individuale, l'interesse individuale» (p. 75).

Se allarghiamo lo sguardo fuori d'Italia, vediamo che nell'Ottocento prosegue, e si accentua, il secolare dibattito sulle *enclosures* inglesi²³. Il filone in-

stabile sarà riputato chiuso allorché sarà circondato da un muro di quattro piedi d'altezza, ossia braccia 2 ½ misura lucchese, con cancello, o porta, o qualora sarà esattamente chiuso e circondato da palizzate, o di grate di legno, di una siepe verde, o di una siepe secca fatta con pali fitti e intrecciata secondo la diversità dei luoghi, o finalmente da un fosso di quattro piedi almeno di larghezza, ossia braccia 2 ½ misura lucchese all'apertura, e di due piedi di fondo». Anche i prati possono essere sottratti agli usi comuni: «Il diritto, di cui gode qualunque proprietario di chiudere i suoi beni ha luogo anche rapporto ai prati in quelle Comuni, ove senza titolo di proprietà, e solamente per uso divengono comuni a tutti gli abitanti [...]» (art. 20).

²⁰ L'espressione è presa in prestito dal volume *Les propriétés collectives face aux attaques libérales. Europe occidentale et Amérique latine*, a cura di M.-D. Demélas e N. Vivier, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2003.

²¹ BERNARDINO FAROLFI, *Usi collettivi e terre comuni nella Legazione di Bologna a metà Ottocento*, in *Studi in onore di Gino Barbieri*, IPEM, Pisa, 1983, pp. 813-852. Di Farolfi è da vedere anche *L'uso e il mercimonio: comunità e beni comuni nella montagna bolognese del '700*, CLUEB, Bologna, 1987.

²² GIOVANNI MASSEI, *Dei comunali. Ragionamento di Giovanni Massei*, Giuseppe Rocchi, Lucca, 1853. Il *Ragionamento* è dedicato «alle reali Accademie di Scienze Lettere ed Arti di Lucca e de' Georgofili di Firenze; alle insigni Società agrarie di Bologna e Torino, a quella Economico-agraria di Perugia». Sul personaggio (Lucca 1798-Bologna 1860) si veda ANTONIO CHIAVISTELLI, *Massei Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 71, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma, 2008.

²³ Una buona ricostruzione in ROBERT C. ALLEN, *Enclosure and the Yeoman. The agricultural development of the South Midlands, 1450-1850*, Clarendon Press, Oxford, 1992.

interpretativo che vi vede gli aspetti positivi di stimolo alla rivoluzione agraria e alla rivoluzione industriale, prendendo spunto dagli scritti di Arthur Young, utilizza poi il saggio di Malthus²⁴ per spiegare – con l'aumento della popolazione in ragione maggiore rispetto all'aumento delle risorse – la diffusa miseria delle campagne inglesi. Una visione *tory* che, come ben sintetizza Bonan, individua proprio nelle chiusure il motore dell'aumento della produttività, sia del suolo che della forza lavoro, e quindi di un incremento della produzione agricola che non avverrebbe al costo sociale di una contrazione dell'occupazione²⁵. Su questa linea – della negatività dell'utilizzo collettivo – si colloca l'allarme lanciato nel 1968 dall'ecologo Garrett Hardin sulla «tragedia» dei beni comuni, destinati al sovrasfruttamento e all'esaurimento perché ciascuno degli aventi diritto ne abusa sottovalutando i problemi della loro conservazione per gli altri e per il futuro²⁶.

L'altro filone interpretativo del fenomeno delle *enclosures* è, come è noto, quello che si fonda sulle considerazioni di Karl Marx, che nel capitolo sulla «cosiddetta accumulazione originaria» utilizza in larga misura la pubbli-

²⁴ THOMAS ROBERT MALTHUS, *Saggio sul principio di popolazione* (1798), Einaudi, Torino, 1977 (dopo l'edizione del 1798, Malthus ne aveva curata una, molto ampliata, nel 1803, ed era infine tornato sul tema nel 1830 con *A Summary View of the Principle of Population*).

²⁵ G. BONAN, *Beni comuni* cit., p. 99.

²⁶ GARRETT JAMES HARDIN, *The tragedy of the commons*, «Science», 162, 1968, n. 3859, pp. 1243-1248. Il pericolo di un utilizzo sconsiderato e distruttivo era già stato paventato da Beccaria a proposito dei boschi, così indispensabili per la vita delle comunità (e che, con i pascoli, rappresentavano la maggioranza degli usi comuni). È un grido d'allarme, questo dell'illuminista lombardo, non esplicitamente indirizzato alle terre collettive e agli usi civici, ma di carattere generale, anche riguardo alle proprietà individuali proprio per le caratteristiche del bosco, non sempre percepito come area di coltivazione specifica. «Può accadere che non basti per conservare i boschi l'interesse del proprietario, massimamente se i trasporti siano difficili e difficilmente si possa togliere questa difficoltà; può accadere, dico, che dove i proprietari non ricavano che uno scarso prodotto netto dalla stentata agricoltura delle proprie terre, ricorrono alla frequente risorsa di tagliare i propri boschi inconsideratamente, per supplire con un capitale pronto alle continue spese d'un lusso che non è in proporzione della loro ricchezza attuale, ma delle pretensioni del loro rango e della emulazione e gara di ostentazione reciproca. [...] Dunque la conservazione de' boschi può essere uno di quegli oggetti che, malgrado il sistema generale di un'assoluta libertà, può essere soggetto a qualche regolamento» (CESARE BECCARIA, *Elementi di economia pubblica*, in *Opere di Cesare Beccaria*, II, Società tipografica dei classici italiani, Milano, 1822, parte seconda, cap. VI, § 69). Su queste tematiche mantengono attualità i saggi raccolti in *Diboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di A. Lazzarini, FrancoAngeli, Milano, 2002.

cistica inglese tardo settecentesca e del primo Ottocento²⁷. In analogia con la liberazione dai vincoli delle corporazioni²⁸, anche la liberazione dai vincoli feudali sulla terra ha comportato pure la perdita di protezioni sociali. Oltre al «furto ai danni dei beni demaniali» Marx analizza quello delle terre collettive:

La proprietà comune – completamente distinta dalla proprietà statale [...] – era una antica istituzione germanica, sopravvissuta sotto l'egida del feudalesimo. Si è visto come l'usurpazione violenta della proprietà comune, per lo più accompagnata dalla trasformazione del terreno arabile in pascolo, cominci alla fine del secolo XV e continui nel secolo XVI. Ma allora il processo si attuò come *azione violenta individuale*, contro la quale la legislazione combatte, invano, per 150 anni. Il progresso del secolo XVIII si manifesta nel fatto che ora la *legge stessa* diventa *veicolo di rapina delle terre del popolo*²⁹.

Non si può certo generalizzare il caso inglese, e del resto negli ultimi decenni svariati apporti storiografici hanno discusso e posto in una dialettica meno rigida il rapporto recinzioni/proletarizzazione e recinzioni/aumento della produttività e della produzione agricola³⁰.

Prima di passare in rassegna le tendenze storiografiche attuali, è il caso di segnalare almeno tre, differenti ma analogamente significativi apporti del secolo trascorso, che tanto hanno inciso nel dibattito storico. Mi riferisco ai grandi studi di Marc Bloch, e soprattutto a *Les caractères originaux de l'histoire rurale française* del 1931³¹; a *The Great Transformation* di Karl Polanyi del 1944³² e ai contributi di Edward Thompson³³.

²⁷ KARL MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, a cura di D. Cantimori, I, 24, Editori Riuniti, Roma 1972⁷, pp. 171-224.

²⁸ «Così il movimento storico che trasforma i produttori in operai salariati si presenta, da un lato, come loro liberazione dalla servitù e dalla coercizione corporativa [...] Ma dall'altro lato questi affrancati diventano venditori di se stessi soltanto dopo essere stati spogliati di tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie per la loro esistenza offerte dalle antiche istituzioni feudali» (K. MARX, *Il capitale* cit., p. 173).

²⁹ K. MARX, *Il capitale* cit., pp. 182-183.

³⁰ Ne dà brevemente conto G. BONAN, *Beni comuni* cit., pp. 100-101.

³¹ MARC BLOCH, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, H. Aschehoug, Oslo, 1931 (trad. it. *I caratteri originali della storia rurale francese*, Einaudi, Torino, 1973).

³² KARL POLANYI, *The Great Transformation*, Farrar & Rinehart, New York, Toronto, 1944 (trad. it. *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974). «L'Inghilterra sopportò senza grave danno la calamità delle recinzioni solo perché i Tudor e i primi Stuart impiegarono il po-

Nuovo impulso agli studi sui beni comuni è venuto dal libro di Elinor Ostrom del 1990 che le è valso il Nobel per l'economia nel 2009³⁴. Criticando radicalmente il paradigma della «tragedia» di Hardin, l'economista statunitense ha rivalutato la redditività dei beni collettivi, interpretandoli non più come residuo di antico regime, ma come possibile fattore di sviluppo.

Il tema centrale del mio studio – scrive – è il modo in cui un gruppo di soggetti economici che si trovano in una situazione di interdipendenza possono auto-organizzarsi per ottenere vantaggi collettivi permanenti, pur essendo tentati di sfruttare le risorse gratuitamente, evadere i contributi o comunque agire in modo opportunistico³⁵.

Nella sua prospettiva, dunque, come hanno notato Alfani e Rao, «il problema del sovrasfruttamento tendenziale delle risorse collettive può trovare soluzione ove esistano istituzioni capaci di regolare il comportamento individuale: vale a dire [...] capaci di prevenire il *free-riding* favorendo invece la cooperazione»³⁶.

Su linea della Ostrom, che pone al centro delle ricerche il governo dei beni collettivi, è andata sviluppandosi un'ondata internazionale di nuovi studi, tra i quali occorre ricordare quelli raccolti da Martina (Tine) De Moor, Leigh Shaw-Taylor e Paul Warde³⁷. L'introduzione al volume costituisce una sorta

tere della corona per rallentare il processo del progresso economico fino a che esso divenisse socialmente tollerabile, impiegando il potere del governo centrale per aiutare le vittime della trasformazione e tentando di canalizzare il processo del cambiamento in modo da renderne il corso meno distruttivo» (pp. 51-52).

³³ In particolare EDWARD PALMER THOMPSON, *Whigs and hunters. The origin of the Black Act*, Allen Lane, London, 1975 (trad. it. *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989); *Customs in common*, Merlin, London, 1991; ma anche la raccolta di saggi curata e acutamente introdotta da Edoardo Grendi *Società patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981.

³⁴ ELINOR OSTROM, *Governing the commons. The evolution of institutions for collective action*, Cambridge University Press, Cambridge 1990 (trad. it. *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006). Seppure con un approccio personale e non totalmente assimilabile, gli studi della Ostrom si inseriscono nel filone dell'impostazione neo-istituzionale di Oliver Williamson (che ha condiviso con lei il Nobel), di Douglass Cecil North (Nobel nel 1993) e di Robert Paul Thomas: i beni collettivi, quindi, anche come agenti di contenimento dei «costi di transazione».

³⁵ E. OSTROM, *Governare i beni collettivi* cit., p. 51.

³⁶ GUIDO ALFANI, RICCARDO RAO, *Introduzione a La gestione delle risorse collettive* cit., p. 7.

³⁷ *The management of common land in North West Europe, c. 1500-1850*, Brepols, Turnhout, 2002.

di manifesto di un approccio che si propone su un arco cronologico ampio e con intenti comparativi tra varie realtà dell'Europa Nord Occidentale. Come ha sintetizzato Bonan, tre sono i nuclei tematici presi in considerazione: le caratteristiche dei beni, i diversi regimi di sfruttamento collettivo e i criteri che lo regolano; l'analisi sociale degli attori e il titolo del diritto, le regole di inclusione/esclusione che determinano il formarsi della comunità dei fruitori; la proiezione istituzionale, cioè l'analisi degli istituti di gestione, dei regolamenti e degli statuti, i meccanismi decisionali, il grado di autonomia nei confronti del potere statale³⁸. Come si vede un arricchimento straordinario delle prospettive di studio rispetto alla vecchia attenzione limitata alle fasi di creazione ed estinzione delle comunanze.

Tralasciando il filone della storia del diritto³⁹, gli studi sui beni comuni e gli usi civici in Italia, pur influenzati – negli ultimi anni⁴⁰ – dal dibattito internazionale hanno seguito linee di indagine peculiari con risultati spesso notevoli. Una prima fase di interesse si è registrata negli anni Ottanta e all'inizio dei Novanta. La funzione di apripista l'ha svolta, nel 1982, il saggio di Marina Caffiero sull'*Erba dei poveri*⁴¹; il tema è quello, classico, della soppressione dei diritti collettivi, nello specifico dei diritti di pascolo nelle campagne laziali. Ma sulla scorta della storiografia francese, e in particolare degli studi di Marc Bloch, la Caffiero lo affronta con sensibilità nuova e vi torna a più riprese – spesso in numeri monografici di rivista – con specifici approfondimenti e con spostamenti di ottica, stabilendo anche un parallelismo tra comunità titolari del diritto di uso e corporazioni⁴². Ho già avuto modo

³⁸ G. BONAN, *Beni comuni* cit., pp. 102.

³⁹ Ho già ricordato il fondamentale saggio di P. GROSSI, 'Un altro modo di possedere' cit. In una vasta letteratura, qui segnalo solo la monografia di ALESSANDRO DANI, *Usi civici nello Stato di Siena in età medicea*, Monduzzi, Bologna, 2003 e i numerosi articoli apparsi sulla rivista «Archivio Scialoja-Bolla».

⁴⁰ Possiamo forse datare il tentativo di inserire la storiografia italiana nell'alveo del dibattito internazionale al 2009, al convegno *La gestione delle risorse collettive in Italia settentrionale (secoli XII-XVIII)* i cui atti sono stati pubblicati nell'omonimo già ricordato volume a cura di Guido Alfani e Riccardo Rao.

⁴¹ MARINA CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982.

⁴² Ricordo, tra gli altri contributi, M. CAFFIERO, *Solidarietà e conflitti. Il sistema agrario consuetudinario tra comunità rurale e potere centrale (Lazio, XVIII-XIX secolo)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age-Temps modernes», C, 1, 1988, pp. 373-99; *Usi e abusi. Comunità rurale e difesa dell'economia tradizionale nello Stato pontificio*, «Passato e presente», IX, 24, 1990, pp. 73-93; *Terre comuni, fortune private. Pratiche e conflitti internotabiliari per il controllo delle*

di citare i lavori di Bernardino Farolfi del 1983 e del 1987⁴³, che da un lato hanno ricostruito l'aspetto ideologico, con il merito di attirare l'attenzione sull'opera di Giovanni Massei, e dall'altro ci hanno dato un'analisi acuta della dialettica sulla montagna bolognese del Settecento.

Sono soprattutto i numeri monografici delle riviste a segnare il nuovo clima. Si pensi ai «Mélanges» che nel 1987 pubblicano *I beni comuni dell'Italia comunale: fonti e studi*⁴⁴; a «Cheiron» che ospita gli atti del convegno di Nonantola su *Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze agrarie emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, a cura di Euride Fregni⁴⁵; ai «Quaderni storici» che, a cura di Diego Moreno e Osvaldo Raggio, si occupano delle *Risorse collettive*⁴⁶. Risorse, scrivono i curatori, «che hanno una posizione cruciale ed ambigua nell'organizzazione di un territorio e nella struttura di un sistema economico, e perciò sono al centro di conflitti». Il tema degli usi civici acquista allora un nuovo autonomo e importante significato e richiede uno specifico impegno storiografico, come hanno con efficacia sintetizzato Alfani e Rao:

Non si trattava dunque di terre residuali sfruttate secondo forme di gestione desuete, come ancora qualche decennio fa venivano interpretate dalla storiografia, ma di beni sottoposti a complesse modalità gestionali: fondi destinati, in base alle esigenze delle amministrazioni locali, alla valorizzazione agraria o pastorale, all'affitto, all'incanto o all'alienazione [...] costantemente al centro dell'attenzione delle politiche comunitarie⁴⁷.

In questa fase degli anni Ottanta e Novanta trovano collocazione anche alcune considerazioni di chi scrive sulle 'vicinanze' degli agri marmiferi di Carrara, che tra Sette e Ottocento sono soggette a un consistente ridimensionamento dei diritti, a favore di un'imprenditoria privata che trova nuovo slancio nel momento dell'epopea napoleonica, che proprio sul marmo lascia la sua impronta⁴⁸. E merita menzione una serie di studi sui beni comunali in area

risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX secolo), «Quaderni storici», XXXVII, 81, 1992, pp. 759-781; *Usi civici e diritti collettivi nel Lazio: problemi di interpretazione*, «Proposte e ricerche», XXXVI, 70, 2013, pp. 102-13.

⁴³ B. FAROLFI, *Usi collettivi e terre comuni nella Legazione di Bologna* cit.; *L'uso e il mercimonio* cit.

⁴⁴ «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age – Temps moderne», XCIX, 1987.

⁴⁵ «Cheiron. materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», VIII, 1990-1991.

⁴⁶ «Quaderni storici», XXXVII, 1992.

⁴⁷ G. ALFANI, R. RAO, *Introduzione* cit., p. 13.

⁴⁸ R. SABBATINI, *Risorse produttive e imprenditorialità nell'Appennino tosco-emiliano (XVII-XIX*

veneta⁴⁹, idealmente coronata dall'impegnativo volume di sintesi sulla repubblica di Venezia di Stefano Barbacetto⁵⁰.

La nuova ondata di studi sugli usi civici è quella che stiamo vivendo in questi anni Dieci e a cui abbiamo già fatto cenno in apertura per mostrare la grande attualità di tali problematiche⁵¹, rilanciate dal già citato volume a cura di Guido Alfani e Riccardo Rao del 2011⁵². Il volume concentra l'attenzione sulla modificazione ed evoluzione delle pratiche gestionali.

Questa prospettiva permette di cogliere alcuni elementi nodali della vita delle comunità, nonché d'identificare trasformazioni economiche e istituzionali particolarmente significative [...]. Le spinte all'agrarizzazione, la diffusione di forme più efficienti di sfruttamento del suolo, la valorizzazione dei redditi provenienti dall'allevamento, assieme alle modifiche negli assetti insediativi furono fattori in grado di determinare nuovi equilibri attorno all'uso delle risorse collettive. Dall'altro lato, tali forme di gestione si svilupparono in stretta connes-

secolo), in *L'economia della montagna interna italiana: un approccio storiografico*, a cura di A. Leonardi e A. Bonoldi, Facoltà di Economia, Trento 1999, pp. 16-47.

⁴⁹ MAURO PITTERI, *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, «Studi Veneziani», n. s., X, 1985, pp. 57-80 (e molti altri attenti studi su specifiche aree venete); *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Contributi al simposio internazionale coordinati da G. C. De Martin (Pieve di Cadore, 15-16 sett. 1986), Giunta regionale del Veneto, Venezia, Padova, CEDAM, 1990; STEFANO BARBACETTO, *Tanto del ricco quanto del povero. Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea*, Lithostampa, Passignano di Prato, 2000; A. DE CILLIA, «Somma afflittione d'animo a tutti i contadini». *Le vicende dei beni comunali nel Friuli "veneto"*, Centro friulano di studi Ippolito Nievo, Udine, 2001; *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva: la consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di P. Nervi, Atti del Convegno (Trento, 14-15 nov. 2002), CEDAM, Padova, 2003; ALMA BIANCHETTI, *Ville friulane e beni comunali in età moderna*, Forum, Udine, 2004.

⁵⁰ S. BARBACETTO, «La più gelosa delle pubbliche regalie»: I «beni comunali» della Repubblica veneta tra dominio della signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2008.

⁵¹ Si può ricordare, oltre i convegni già segnalati, la giornata di studi *Demani collettivi e common resources. Tra ricostruzione storiografica ed accertamento amministrativo e giudiziario*, tenutasi ad Alessandria il 30 aprile 2010.

⁵² *La gestione delle risorse collettive* cit. Tra i numerosi e interessanti saggi, si possono ricordare G. ALFANI, *Le partecipanze: il caso di Nonantola*; R. RAO, *Dal bosco al riso: la gestione delle risorse collettive nella Bassa Veronese fra dinamiche socio-istituzionali e trasformazioni ambientali (secoli XII-XVIII)*; EMANUELE C. COLOMBO, SERGIO MONFERRINI, *Usi civici, impresa e istituzioni locali. L'area della Sesia in età moderna*; MATTEO DI TULLIO, *La gestione dei beni comunali nella pianura lombarda del primo Cinquecento*; MAURIZIO ROMANO, *I beni «comunitativi»: la gestione delle risorse collettive nella Lombardia austriaca della seconda metà del Settecento*.

sione con l'evoluzione istituzionale delle comunità. Pertanto il loro studio permette di seguire i processi di costruzione delle comunità, le contrapposizioni politiche al loro interno, i momenti di definizione dei diritti d'accesso alle risorse collettive così come di esclusione dal [loro] godimento⁵³.

Significativo anche in questi ultimi anni è stato l'apporto di «Proposte e ricerche», che ha ospitato gli Atti del convegno “Spazi e diritti collettivi. Giornata di studi in ricordo di Joyce Lussu”; da segnalare, oltre quello già ricordato di Marina Caffiero, gli interventi di Claudio Canonici, Augusto Ciuffetti e Luca Mocarelli⁵⁴. Nello stesso 2013 anche «Ragion pratica», rivista di Filosofia del diritto, ha una sezione “Beni comuni”: sull'intervento di Angelo Torre e Vittorio Tigrino torneremo brevemente tra poco, ma interessanti anche dal punto di vista della storia generale sono pure gli altri articoli e in particolare la *Presentazione* di Giulio Itzcovich e il contributo di Riccardo Ferrante⁵⁵. Oltre alla più volte citata, utilissima rassegna di Giacomo Bonan su «Passato e presente» del 2015⁵⁶, si può ricordare il saggio di Giulio Ongaro sulla contabilità delle proprietà collettive⁵⁷.

Con approccio microstorico, il saggio di Torre e Tigrino (con qualche sfumatura di differenza tra i co-autori) mostra un certo interesse per l'impo-

⁵³ G. ALFANI, R. RAO, *Introduzione cit.*, p. 13.

⁵⁴ CLAUDIO CANONICI, *Usi civici e spazi collettivi nel Lazio fra Settecento e Ottocento*; AUGUSTO CIUFFETTI, *Spazi e diritti collettivi in Umbria: un percorso storiografico*; L. MOCARELLI, *Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi e Appennini in età moderna*, tutti in «Proposte e ricerche», XXXVI, 70, 2013.

⁵⁵ GIULIO ITZCOVICH, *Presentazione*, pp. 313-318; RICCARDO FERRANTE, *La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio*, pp. 319-332; ANGELO TORRE, VITTORIO TIGRINO, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, pp. 333-346, tutti in «Ragion pratica», II, 41, 2013.

⁵⁶ G. BONAN, *Beni comuni cit.*

⁵⁷ GIULIO ONGARO, *Il problema della contabilità delle proprietà collettive nella repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo: alcuni esempi nel contado vicentino*, «Studi storici Luigi Simeoni», LXVI, 2016, pp. 43-54. L'articolo è frutto di un intervento presentato al convegno dell'European Rural History Organisation, Girona, 7-10 settembre 2015, nell'ambito del panel *Accountable commons. Rural communities and accounting records in historical perspective*, coordinato da José Miguel Lana e Alessandra Bulgarelli. A proposito del contributo spagnolo al dibattito internazionale sui beni comuni, si deve ricordare il convegno *The contribution of the commons. The effect of collective use and management of natural resources on environment and society in European history*, Pamplona-Iruñe, 5-6-7 November 2009, al quale – tra gli altri – ha presentato un intervento V. TIGRINO, *Feudal jurisdiction, common properties and management: an inquiring between historical micromanalysis and field sources (Ligurian Apennines, XVII-XXI)*.

stazione neo-istituzionalista che caratterizza larga parte del dibattito internazionale e in particolare i lavori di Tine De Moor e del gruppo che a lei fa riferimento, se non altro perché – al netto «di una presa di posizione ideologica» – ha il pregio di utilizzare la documentazione storica «per attestare la diversità delle forme di mercato e soprattutto il carattere non naturale della forma mercato idealizzata dai liberisti». Ma la preferenza va ad una «lettura alternativa al tema, a partire da un'esperienza di ricerca storiografica che puntava [punta] l'attenzione sulla dimensione locale di analisi (la microstoria) e sui processi di attivazione delle risorse». In sostanza, per Torre e Tigrino l'impostazione neo-istituzionalista è utile per l'analisi delle limitazioni di accesso ai beni comuni, ma la ricerca deve indagare la 'produzione di località' e concentrarsi su tre aspetti: l'analisi dei gruppi sociali e dei diritti reali sulla terra (con riferimento alla lezione di M. Bloch e agli studi di E. P. Thompson); l'attenzione alle discontinuità, alle dinamiche conflittuali e alle controversie; il legame del tema degli usi collettivi con la storia ambientale⁵⁸.

In chiusura riprendo una considerazione di Marco Armiero in un intervento del 2005, citata da Bonan⁵⁹:

In realtà lo studio della *common property* non è esattamente un tema di ricerca, ma, piuttosto, un punto di vista; tenere conto delle tensioni esistenti tra usi comuni e privatizzazione dei beni, tra comune e individuale, tra pubblico e privato può cambiare la prospettiva con la quale si guarda a più di un tema di ricerca.

Certo, gli ultimi dieci anni hanno contribuito a trasformarlo 'anche' in un tema; ma credo che quell'intuizione rimanga valida. Se lo storico parte da qui, senza concessioni all'ideologia, senza mitizzare lo spirito comunitario dell'antico regime, senza vedervi la critica del presente e la chiave del futuro, lo studio dei beni comuni e degli usi civici – del lontano passato o di ieri – può essere davvero un punto di vista utile e molto produttivo.

⁵⁸ A. TORRE, V. TIGRINO, *Beni comuni e località*, pp. 335, 339 e *passim*.

⁵⁹ G. BONAN, *Beni comuni* cit. p. 98: M. ARMIERO, *L'eredità degli anni cinquanta e sessanta*, in *Alberto Caracciolo uno storico europeo*, a cura di G. Nenci, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 171-72.

I BENI COMUNI NEGLI STATUTI MEDIEVALI DEL TERRITORIO SENESE

Alessandro Dani

I. BENI COMUNI E ANTICHI STATUTI: QUALCHE MOTIVO DI INTERESSE GIURIDICO ATTUALE

Con la locuzione ‘beni comuni’ si farà qui riferimento ai c. d. beni di uso civico o proprietà collettive (indicati nelle fonti anche come *communìa* o *communalìa*): beni e risorse naturali (come pascoli, boschi, terreni, acque) fruiti e gestiti da comunità territoriali più o meno ampie, a diverso titolo giuridico. Com’è noto, talvolta sono rimasti fino ad oggi nella forma dei *demani civici* previsti dalla legge n. 1766 del 1927¹: nel territorio anticamente senese, comprendente grossomodo le Province di Siena e Grosseto² sono presenti demani civici soprattutto nelle aree della Maremma, dell’Amiata e delle Colline Metallifere³. Nella Provincia di Siena non si registrano ad oggi Co-

¹ Per un quadro della normativa vigente si veda FABRIZIO MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano, Giuffrè, 2013; MARIA ATHENA LORIZIO et al., *Usi civici. Ieri e oggi. Studi raccolti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri*, Padova, Cedam, 2007.

² Ma con esclusione dei consistenti centri dell’alta Val d’Elsa di San Gimignano, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa.

³ Può trattarsi sia di capoluoghi comunali che di frazioni; nel secondo caso i demani civici sono gestiti da amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC). Più precisamente, riguardano i Comuni di Campagnatico (ASBUC di Montorsaio), Casteldelpiano (capoluogo), Castell’Azzara (capoluogo ed ASBUC di Selvena), Castiglione della Pescaia (ASBUC di Tirli), Cinigiano (capoluogo, ma in ASBUC, più ASBUC di Poggi del Sasso e ASBUC di Sasso d’Ombrone), Civitella-Paganico (ASBUC di Civitella Marittima), Gavorrano (capoluogo), Grosseto (ASBUC di Batignano, ASBUC di Montepescali e ASBUC di Istia d’Ombrone), Isola del Giglio, Massa Marittima (capoluogo e ASBUC DI Tatti), Montieri (ASBUC di Gerfalco), Orbetello (capoluogo), Rocca-

muni interessati da demani civici e una decina sono ufficialmente destinatarie, a seguito di istruttoria, di un decreto di archiviazione negativo⁴.



Figura 1. Carta dei demani civici attuali nel territorio senese-grossetano

strada (capoluogo, ma in ASBUC, più ASBUC di Sticciano, ASBUC di Montemassi, ASBUC di Tornietta), Santa Fiora (capoluogo), Semproniano (ASBUC di Cellena, ASBUC di Rocchette di Fazio), Sorano (ASBUC di Montevitozzo). I dati sono tratti dall'Allegato G del Piano di Indirizzo Territoriale del 2015 della Regione Toscana.

⁴ Si tratta di quelli di Siena, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Buonconvento, Montalcino, Monticiano, Chiusi, Cetona, Abbadia San Salvatore, Colle di Val d'El-

Ma, in realtà, molti territori comunali, nell'area considerata come nel resto della Toscana e d'Italia, necessitano di istruttorie demaniali oppure esse sono in via di svolgimento. Tali indagini, di competenza regionale, richiedono di regola anche l'analisi degli statuti superstiti, fondamentali per provare l'antico utilizzo collettivo dei beni da parte delle comunità, e dunque per la determinazione della *qualitas soli*.

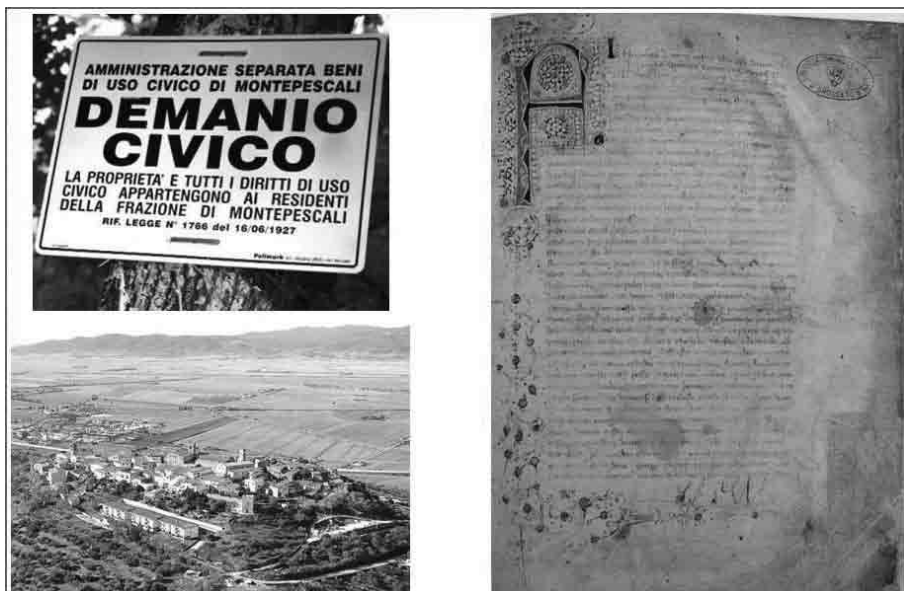


Figura 2. Montepescali e il suo statuto del 1427.

La testimonianza degli statuti può dunque risultare decisiva per riconoscere a certi beni (pascoli, boschi, terreni o acque interne) la natura di demanio civico, con la conseguente ferma tutela assicurata dall'inalienabilità ed inusucapibilità. Tale carattere è stato ribadito, in conformità alla legislazione statale, dalla legge della Regione Toscana n. 27 del 23 maggio 2014, sulla *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico*. Nel preambolo (§ 1) il legislatore toscano afferma che

sa. In Provincia di Grosseto è stata dichiarata l'assenza di usi civici nei Comuni di Follonica, Scarlino, Scansano, Manciano, Pitigliano, Magliano in Toscana. I dati sono ancora tratti dall'Allegato G del Piano di Indirizzo Territoriale del 2015 della Regione Toscana.

l'obiettivo principale della tutela dei beni civici resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l'istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali. [...] Di qui la riscoperta e l'esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

L'amministrazione separata, comunale o frazionale a seconda dei casi, è assicurata da un ente gestore articolato in un'assemblea di utenti, in un comitato di amministrazione e in un presidente del comitato di amministrazione (art. 15). All'assemblea, tra gli altri compiti, spetta di adottare uno *statuto*, da approvarsi dalla Giunta regionale, ed un regolamento per la gestione dei beni (art. 17).

Alle amministrazioni separate la legge regionale toscana attribuisce, sulla scorta della legge nazionale n. 97 del 1994 (art. 3) e della legge forestale della Toscana n. 39 del 2000, personalità giuridica di diritto privato e dunque secondo le regole di quest'ultimo deve avvenire la gestione dei beni in questione. Su questo, come su altri aspetti, è evidente che le necessità del presente hanno prevalso su istanze di un difficile recupero dei caratteri storici, inclinatori a mio avviso più sul versante del 'pubblico' – ovviamente non statalistico, ma locale-comunitario – che non del 'privato'.

La complessa vicenda attuale dei demani civici, non priva anche di aspetti problematici, ben attesta l'ampiezza e l'interesse del fenomeno storico dei beni comuni, che tuttavia sarebbe fuorviante ricondurre entro le figure ed i principi del diritto vigente, in cui emerge uno iato – sconosciuto al Medioevo – tra il Comune come persona giuridica e la comunità di cui era espressione⁵. Inoltre si trattava un tempo di situazioni giuridiche multiformi, non sempre di facile individuazione e qualificazione perché si inserivano in un quadro dei diritti reali diverso dal nostro (pensiamo alla stessa coesistenza di *dominia*). La materia dei 'beni comuni' era ai margini e talora del tutto fuori del diritto romano giustiniano studiato nelle università: per questo fu affrontata dai giuristi più sensibili alla realtà del loro tempo all'insegna di una mediazione tra diritto romano e diritto locale. Si cercò spesso comunque di leggere le situazioni comunitarie sorte dalla prassi rurale, da consuetudini di vil-

⁵ Ho cercato di affrontare questi problemi nell'articolo *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, «Historia et ius», VI, 2014, <<http://www.historiaetius.eu>>, al quale debbo rinviare.

laggio e di castello, alla luce dei concetti, delle categorie e dei termini romanistici e ciò sicuramente ha contribuito a rendere ingarbugliata la materia⁶.

Il recente vivace dibattito sui 'beni comuni' ha infine ulteriormente ampliato e complicato il loro spettro semantico, per indicare beni e servizi estranei all'esperienza medievale (dal servizio idrico al paesaggio ai *new commons* del tipo di Internet). Allora non sarà superfluo ricordare che un tempo si trattava di beni non ad accesso illimitato, puramente inclusivi, ma anche dotati di netti caratteri di esclusività, perché fruiti da ben circoscritte ed individuate comunità locali, con esclusione di regola di ogni tipo di forestieri, termine con cui, com'è noto, già si indicavano gli abitanti di un Comune limitrofo.

Nel Senese, come altrove, si trattava di beni necessari alla vita stessa della comunità insediata in quel particolare territorio e, proprio perché quantitativamente limitati, non potevano che essere prioritariamente ad accesso limitato. Vediamo tuttavia dalle fonti che non di rado, in caso di eccedenza, la comunità titolare poteva discrezionalmente consentirne il godimento, a titolo oneroso, ad altri soggetti.

Oggi questa titolarità ristretta dei beni comuni pre-moderni può apparire una sorta di 'privilegio' all'insegna di un deteriore particolarismo e localismo, come l'idea stessa di una pervasiva comunità che si arrogava estesi poteri organizzativi, normativi, di comando, anche comprimendo la sfera di libertà individuale. In realtà, tanto i beni comuni quanto, più in generale, l'organizzazione comunitaria nel suo complesso rispondevano del tutto coerentemente ai valori, alle necessità quotidiane, al modo di vivere del tempo ed erano – almeno di regola – il portato di una peculiare vicenda storica di antropizzazione del territorio.

La quasi totalità dei Comuni del territorio senese nacque da precedenti signorie di castello, dove la comunità locale aveva faticosamente costruito, dissodato, bonificato, difeso e pacificato il proprio ambiente umano senza nessun aiuto esterno. Il privilegio di godere dei boschi, dei pascoli e degli altri beni comuni inoltre mai era disgiunto da pressanti doveri di collaborazione, di sostegno, di partecipazione ad ogni livello alla vita della propria comunità. Il Comune medievale anzitutto, qui come altrove, imponeva obblighi ai propri membri, esigeva responsabilità e impegno da ciascuno. Il termine stesso *Commune* deriverebbe da *cum muniis*, cioè co-obbligato, nel senso di condivisione di doveri, di cariche. Il contrario è *immunem* (*non munem*), libero da prestazioni, cioè senza doveri. Nella fase iniziale della vita comunale un so-

⁶ *Ibidem*.

lenne giuramento sanciva su base sacrale l'appartenenza al nuovo tipo di istituzione, atto reso necessario proprio dalla novità di simile *societas*⁷.

Vi era poi, sicuramente, un'ideologia di matrice tomistica-aristotelica che esaltava la subordinazione del bene individuale a quello collettivo, che affermava l'imperfezione del singolo di fronte alla perfezione della comunità⁸, di cui si fecero portavoce anche alcuni toscani illustri come Giordano da Pisa e Remigio de' Girolami⁹. Questa peculiare declinazione del pensiero aristotelico, con accentuazione di certi suoi contenuti, fu suggerita da una realtà sociale realmente e capillarmente comunitaria, da mentalità popolari che talora affondavano tenacemente le loro radici nell'epoca longobarda e, nei centri minori, nell'esperienza pre-comunale entro i *castra* signorili.

Ma è tempo di esaminare i nostri statuti, che rappresentano senza dubbio, in questa materia, una fonte imprescindibile, una necessaria base di partenza per ogni ulteriore considerazione.

2. GLI STATUTI MEDIEVALI DEL SENESE

In tutto sono giunti a noi circa una sessantina di statuti comunali medievali del territorio senese, escludendo le copie del medesimo testo, le *chartae libertatis*, gli statuti di consorterie e altri statuti non riferibili a Comuni. La maggior parte, una quarantina, sono del Quattrocento, una dozzina del Trecento e il resto, esiguo del Duecento¹⁰.

⁷ Diciamo per inciso che non si tratta affatto, come credono oggi alcuni critici dei beni comuni, di romanticismo rurale o di suggestioni germanizzanti di cui sarebbe stata succube certa storiografia ottocentesca, ma della pura e semplice realtà in contesti di vita materiale richiedenti necessariamente collaborazione, condivisione e solidarietà.

⁸ Sul pensiero di San Tommaso sul punto, si veda PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2000⁷, pp. 195-196.

⁹ Cfr. GIORDANO DA PISA, *Prediche recitate a Firenze dal 1303 al 1306 ed ora per la prima volta pubblicate*, a cura di C. Moreni, Firenze, Magheri, 1831; MARIA CONSIGLIA DE MATTEIS, *La teologia politica comunale di Remigio de' Girolami*, Bologna, Patron, 1977; CHIARA FRUGONI, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino, Einaudi, 1983.

¹⁰ Per notizie su di essi, con indicazione delle collocazioni archivistiche e delle edizioni debbo rinviare al mio recente libro *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015.



Figura 3. Gli statuti di Magliano del 1356, di Radicondoli del 1411 e Piancastagnaio del 1416.



Figura 4. Statuti medievali nel territorio senese

Il quadro non corrisponde affatto – occorre avvertire – alla reale quantità, né alla scansione cronologica, delle redazioni statutarie un tempo presenti. Da altre fonti, come il Caleffo Vecchio¹¹, sappiamo che molti statuti del Duecento e del Trecento sono andati perduti, che si ebbe in quei secoli un'intensa produzione e che in molti casi, gli statuti quattrocenteschi o di età moderna sopravvissuti fino a noi sono solo delle rielaborazioni aggiornate di testi precedenti. Il vero panorama statuario medievale è dunque andato sommerso per sempre nelle nebbie del tempo ed è oggi solo vagamente intuibile. Basti considerare che ben 27 statuti medievali di Comuni del territorio senese attestano esplicitamente nei loro proemi la presenza di statuti più antichi, oggi perduti.

Gli statuti del Duecento di Comuni del territorio senese giunti a noi sono quelli di Montieri del 1219¹², di Radicofani del 1255¹³, di Montepinzutolo (Monticello Amiata) del 1261¹⁴, di Montefollonico del 1266¹⁵, di Monteagutolo del 1280¹⁶, di Montechiaro e Vico d'Arbia del 1281¹⁷ e quindi quel-

¹¹ Ivi, pp. 98-99.

¹² GIOACCHINO VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, «Maremma. Bollettino della Società storica maremmana», I, 1924, pp. 117-123 = in *Medio Evo italiano*, Firenze, Sansoni, 1961², pp. 408-415. Una traduzione offre SERGIO BALDINACCI, «I breve di Montieri». *Verso l'autonomia della Comunità nel XIII secolo*, Massa Marittima, Comunità montana Colline Metallifere, 1996.

¹³ RENATO PIATTOLI, *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, «Bulettno senese di storia patria», XLII, 1935, pp. 48-65.

¹⁴ ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, «Bulettno senese di storia patria», XLIV, 1937, pp. 3-34 (= in *Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma, La Nazionale, 1971, pp. 39-71); trad.: ODILE REDON, NEDA MECHINI, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano, Amministrazione comunale Cinigiano, 1997, pp. 29-35.

¹⁵ SANDRO DE' COLLI, *Il breve della "societas populi" di Montefollonico*, «Bulettno senese di storia patria», LVI, 1949, pp. 126-129 (introduzione dell'Autore alle pp. 121-126).

¹⁶ FILIPPO LUIGI POLIDORI, *Statuto del Comune di Monteagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1863, pp. 1-66; SIMONA BELLUGI, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari, Editrice "Il mio Amico", 2007.

¹⁷ GIULIO PRUNAI, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, «Bulettno senese di storia patria», L, 1943, pp. 35-46, 69-87, 121-138.

li di fine secolo, di maggiore consistenza, di Chianciano del 1287¹⁸ e di Tintinnano (Rocca d'Orcia) del 1297¹⁹.

La prima fase di redazione statutaria, quella duecentesca, è nel complesso abbastanza avara di attestazioni di beni comuni. Nessuno dei brevi testi statutari anteriori al 1280 contiene norme riguardanti beni di utilizzo collettivo²⁰.

Il dato credo che possa essere spiegato, più che con un'improbabile assenza di tali beni, con la concisione e limitatezza dei primi statuti, che lasciavano in vita, negli aspetti non disciplinati, norme preesistenti di tipo consuetudinario, cioè non fissate per scritto ma di rilievo giuridico a tutti gli effetti. Appare difficile infatti pensare che, in pieno Duecento, non vi fossero regole per la fruizione dei pascoli e dei boschi, o che si ammettessero liberamente forestieri al godimento delle risorse naturali di pertinenza della comunità. Si consideri poi che in materia di usi civici è possibile dimostrare, confrontando fonti diverse, che ancora nella tarda età moderna parte della disciplina poteva non essere fissata nello statuto, ma da consuetudini inveterate²¹.

Lo statuto di Monteagutolo del 1280 è il primo a testimoniare la presenza di beni comunali di vario tipo (pascoli, boschi, terreni) fruiti collettivamente dai paesani²². Il divieto di immettere bestiame forestiero nei pascoli lascia intendere la possibilità ammessa per quello locale²³, il divieto di pascolo

¹⁸ *Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII ora per la prima volta messi in luce*, a cura di L. Fumi, Orvieto, Tipografia Tosini, 1874; *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. Ascheri, Roma, Viella, 1987.

¹⁹ LODOVICO ZDEKAUER, *La Carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano (1207-1297)*, «Bullettino senese di storia patria», III, 1896, pp. 327-376; DONATELLA CIAMPOLI, CHIARA LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena, Betti Editrice, 2006, pp. 25-64.

²⁰ A parte una breve disposizione dello statuto di Montepinzutolo del 1261 (cap. 24), che vieta di immettere ovini nei castagneti dal primo aprile al primo novembre.

²¹ Cfr. il mio *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», I, 2005, pp. 61-84.

²² Cfr. S. BELLUGI, *Monteagutolo cit.*, pp. 77, 108-109, rubrr. 79, 228, 230, oltre a quelle citate appresso.

²³ «Item statuimo che veruno homo di Montegutollo né de la corte non debia mectare neuna bestia forestiera in veruno nostro pascho sença paravola del Camarlengo et del Conseglo et del Vicaro, a pena et bando di x. soldi per ciascheuno di che ve le tenesse» (Ivi, p. 91, rubr. 153 [122]).

nel lecceto del Comune dalle calende di maggio alla festa dell'Assunta di agosto fa supporre la facoltà di far pascolare nel resto dell'anno²⁴, la possibilità di far bandire il proprio bosco o altro possedimento, precludendone l'utilizzo ad altri, indica la presenza di boschi e fondi privati non banditi fruiti collettivamente, magari per certe utilità limitate come l'approvvigionamento di legname secco o il pascolo brado di animali²⁵.

Lo statuto di Chianciano del 1287 contiene una quindicina di rubriche (282-298)²⁶ riguardanti molti beni comunitari, spesso individuando porzioni di territorio comunale o periodi dell'anno sottratti alla fruizione collettiva (legnatico e pascolo), ma lasciando ipotizzare quest'ultima al di fuori dei divieti. Anche qui (rubr. 298)²⁷, come al solito, si proibisce il pascolo al bestiame di forestieri, a meno di un permesso *ad hoc* da parte delle autorità comunali.

La IV distinzione *De dannis datis* dello statuto di Tintinnano/Rocca d'Orcia del 1297 attesta chiaramente la presenza estesa di *bona Communis* boschivi e pascolativi, nel vietarvi ad esempio l'immissione del bestiame in una parte dell'anno²⁸, il taglio da parte dei forestieri²⁹, prevedendo varie limitazioni per la caccia³⁰, la raccolta di erba³¹, il fare pali³².

Passando al primo Trecento, gli statuti di Massa Marittima del 1310 non contengono la parte sui *danni dati*, verosimilmente trattata in un testo a sé. Uno statuto massetano del danno dato giunto a noi risale al 1590 (conservato in copia del 1745)³³, ma il testo si presenta come un insieme di norme stratificate nel tempo, frutto di profonde trasformazioni ambientali verificatesi a partire dalla metà del Trecento, con una nuova centralità dell'alleva-

²⁴ Ivi, p. 94, rubr. 167 [146].

²⁵ «Item statuimo che chiunque del detto Comune volesse fare bandire el suo boscho, el Rettore e 'l Camarlengo sia tenuto esso fare bandire a petitione di chiunque l'adimandasse o altra possessione» (Ivi, p. 71, rubr. 50 [32]).

²⁶ Cfr. *Chianciano 1287* cit., pp. 175-177.

²⁷ Ivi, p. 177.

²⁸ Cfr. D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano* cit., p. 58, IV dist., rubr. 4.

²⁹ Ivi, p. 59, IV dist., rubr. 5.

³⁰ Ivi, p. 59, IV dist., rubr. 8.

³¹ Ivi, p. 60, IV dist., rubr. 10.

³² Ivi, p. 60, IV dist., rubr. 13.

³³ Esso è conservato presso l'Archivio storico del Comune di Massa (Fondo Preunitario, 2), ed è edito in *Statuti del danno dato della Città e Corte di Massa di Maremma*, a cura di G. Caglianone e M. Sozzi, Massa Marittima, s. e., 2004.

mento e dei pascoli conseguente ad un grave calo demografico e delle coltivazioni agricole e minerarie. Difficile dunque dire in che misura il testo possa aver tramandato norme vigenti nel Medioevo. Lo statuto di Massa del 1310 contiene invece, caso unico nel Senese, un'intera distinzione, la quarta (86 rubriche), dedicata alla normativa sull'attività mineraria (*Ordinamenta facta per Commune Masse super arte ramerie et argenterie*)³⁴, che tuttavia, per il lavoro e l'organizzazione che richiedeva, non può considerarsi in regime di uso civico.

Un altro dei pochi statuti di primo Trecento giunto a noi è quello del piccolo Comune signorile di Chiarentana, in Val d'Orcia (1314). Anche qui, come a Monteagutolo, Chianciano e Tintinnano le norme sui beni comuni si indirizzano soprattutto a limitare gli utilizzi collettivi di pascolo e legnatico.

Qui non vige la regola, rimasta in Maremma fino al secondo Settecento, che anche i campi privati coltivati, una volta effettuato il raccolto, fossero soggetti al pascolo *universale*, ma sono invece tutelati in ogni caso. Dell'antica differenza sembra rimanere un ricordo nella graduazione della pena da comminare ai trasgressori del divieto, pena che raddoppia nel caso in cui nel campo vi fosse la biada, nel periodo fissato in via presuntiva dalle calende di maggio a quelle di settembre.³⁵ Ed anche la raccolta di legna è vietata in via generale, sia per i *terrazzani* che per i forestieri, con la sola differenza che i primi pagavano metà pena e potevano ottenere il permesso di tagliare dal signore del luogo³⁶.

Se il piccolo statuto del Comune di Pieve a Molli (del 1338), sulla sommità della Montagnola senese, nulla più ci dice se non dell'esistenza di un bosco del Comune³⁷, lo statuto assai consistente di Montepulciano del 1337 dedica una dozzina di rubriche (*capitula silvarum*) alla tutela dei vari boschi comunali³⁸. Forse a seguito di abusi e nel timore di un depauperamento del

³⁴ Cfr. *Ordinamenta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Masse – Statuto delle miniere d'argento e di rame della Città di Massa*, a cura di F. Bonaini, «Archivio storico italiano», VIII, 1850, Appendice n. 27, pp. 631-699. Cfr. anche SERGIO BALDINACCI, GILBERTO FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, Cantini, 1989, con riproduzione fotografica integrale del testo (pp. 75-104) e traduzione in italiano (pp. 105-149).

³⁵ *Lo statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990, p. 53, rubr. 93.

³⁶ *Ivi*, p. 56, rubr. 100 e 101.

³⁷ Cfr. LUCIANO BANCHI, *Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII*, Siena, Tipografia Mucci, 1866, p. 50.

³⁸ Cfr. *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di U. Morandi, Firenze, Le Monnier, 1966, pp. 242-249, III dist., rubr. 120-131.

prezioso patrimonio arboreo, lo statuto detta ferree e puntigliose norme a tutela di quest'ultimo. Sono presenti, ma ben circoscritti, anche usi civici di legnatico, limitati ad arbusti (come vitalbe) e particolari alberi di minor pregio (acero, carpino), mentre per gli altri occorre una apposita licenza scritta da parte delle autorità comunali³⁹. Per i forestieri era invece proibito ogni sorta di taglio, come era tassativamente proibito portare legname delle selve comunali fuori del distretto comunale, sotto severe pene⁴⁰.

Le poche redazioni statutarie duecentesche e di primo Trecento che ci sono pervenute presentano quindi soprattutto norme volte a tutelare le coltivazioni e pongono invece limiti agli utilizzi collettivi, verosimilmente più diffusi nei secoli precedenti, quando una più bassa pressione demografica incoraggiava uno sfruttamento estensivo del territorio.

Il fattore demografico è essenziale per comprendere meglio le dinamiche di lungo periodo legate ai beni comuni. Com'è noto, il livello di popolazione toccò nel Senese il suo apice tra secondo Duecento e primo Trecento, ponendo necessità alimentari in misura prima sconosciuta⁴¹. Ad esse fu risposto mettendo a coltura nuove zone, intensificando le coltivazioni già esistenti⁴² ed incrementando l'allevamento con prati recinti, con parallela riduzione degli assetti collettivi, compatibili solo con metodi agricoli estensivi⁴³. E questo accadde non solo nel *contado*, ma anche nei pressi di quei centri del *distretto* che ormai avevano una discreta consistenza demografica. In questo periodo (che è quello che coincide con il governo dei Nove in Siena), si registrò molto probabilmente un'accelerazione nella diffusione di una proprietà dai contenuti più pieni, ido-

³⁹ Ivi, p. 244, III dist., rubr. 123.

⁴⁰ Ivi, p. 247, III dist., rubr. 125.

⁴¹ Nel corso del Duecento il numero degli abitanti di Siena aumentò di 4 o 5 volte: cfr. LJUBOV KOTEL'NIKOVA, *Città e campagna nel Medioevo italiano. Mondo contadino e ceti urbani dal V al XV secolo*, Roma, Editori Riuniti, 1986, p. 67.

⁴² Su questi aspetti di tecnica agraria (passaggio dal *maggesi* a *due campi* a quello a *tre campi* etc.) rinviamo a EMILIO SERENI, *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, I: *I caratteri originali*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 175-181, in cui l'Autore sintetizza i caratteri dello sviluppo agricolo collegato alla ripresa demografica bassomedievale.

⁴³ Taluni hanno ravvisato in questi sviluppi una analogia con quelli che interessarono la Toscana nell'ultimo Settecento, quando esigenze produttive consigliarono a Pietro Leopoldo interventi a favore di una proprietà più piena. Cfr. PAOLO PIRILLO, *I beni comuni nelle campagne fiorentine basso medievali: evidenze documentarie ed ipotesi di ricerca*, in *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps modernes», IC, 1987, p. 622.

nea a tutelare le preziose colture cerealicole e arboree: ciò emerge sia dai nostri statuti, sia dallo studio di Andrea Barlucchi sul contado all'epoca dei Nove, che ha utilizzato anche altri tipi di fonti (senesi e notarili)⁴⁴.

Gli usi collettivi, molto probabilmente, si ampliarono invece nuovamente dopo il crollo demografico di metà Trecento dovuto all'ecatombe della peste, in parallelo al favore necessariamente accordato all'allevamento rispetto all'agricoltura. Varie fonti inducono a ritenere che forme di utilizzo collettivo del territorio, nelle zone più distanti da Siena (dunque non interessate dalla mezzadria), tornarono ad ampliarsi, dopo la flessione tra Duecento e primo Trecento dettata dall'incremento delle colture, nell'ultimo periodo medievale, per rimanere poi ben presenti (specie in Maremma, Colline metallifere e Amiata), per tutta l'età moderna.

Da metà Trecento gli statuti, ormai pensati *ab origine* come testi di una certa articolazione e struttura, fatti per durare a lungo, si fanno più prodighi di notizie e particolari anche sui beni comuni e, pur lasciando molto probabilmente ancora in vita regole consuetudinarie per noi difficili da conoscere, rendono possibile delineare un quadro un po' più nitido. Sparsamente negli statuti, ma specialmente nelle distinzioni dei *danni dati* e degli *straordinari*, sono spesso collocate norme sulla tutela e la regolamentazione dei beni comunali, cospicui soprattutto nei Comuni più distanti da Siena e di grande significato per l'economia locale: oltre edifici ed infrastrutture (mulini, frantoi, forni, lavatoi, locande, fondachi e simili), boschi di vario tipo e pregio, pascoli, terreni affittati o concessi in enfiteusi, specchi e corsi d'acqua.

In via generale, i beni comunali possono distinguersi in beni di utilizzo pubblico-comunitario (o beni di uso civico) e beni che la comunità gestiva con criteri 'patrimoniali', affittandoli o concedendoli in vario modo a privati allo scopo di ricavare un reddito per far fronte alle varie esigenze. Questi ultimi erano dunque esclusi dall'utilizzo collettivo, avevano regole di gestione diverse (*in primis* i giuristi non richiedevano per essi la partecipazione amplissima nelle deliberazioni richiesta per gli altri)⁴⁵.

⁴⁴ ANDREA BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, Leo Olschki, 1997, pp. 224-228.

⁴⁵ Sull'argomento debbo rinviare al mio scritto *Tra 'pubblico' e 'privato': i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliioni, Il Mulino – Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2011, pp. 599-638.

Questa *summa divisio* dei beni comunali, ben presente alla dottrina di diritto comune, risaliva alla distinzione del diritto romano, riferita anche ai beni delle città, tra *res in patrimonio populi* (soggette a gestione economica e rapporti patrimoniali ed assimilabili all'attuale patrimonio statale o di altri enti pubblici) e quelle *in publico usu* (lasciate all'utilizzo collettivo, non appropriabili e indisponibili)⁴⁶. Tuttavia, tanto nel diritto romano, come per i giuristi medievali, non vi fu mai una netta separazione fra i due gruppi e tantomeno era possibile stilare un elenco tassativo, a causa delle variazioni da caso a caso, in base a ragioni contingenti ed alla loro destinazione non solo permanente, ma anche temporanea⁴⁷. La categoria romana delle *res universitatis* è importante perché ad essa fecero costantemente riferimento i giuristi di diritto comune per interpretare e qualificare i beni dei Comuni, ma introducendo al contempo anche nuovi principi estranei alla disciplina romanistica e rispondenti invece alla cultura e alle esigenze della nuova epoca. Così, sotto un'apparente continuità, suggerita dall'impiego della stessa terminologia e delle medesime categorie, maturò una realtà nuova e diversa. Vari indizi suggeriscono che la comunità percepisse i beni di utilizzo collettivo come propri, anche al di là della mediazione dell'istituzione comunale formalizzata in persona giuridica e li ritenesse 'beni comuni', richiedenti modalità di gestione diverse dai beni comuni patrimoniali. È l'altra faccia, più arcaica e collettivista, del Comune: l'insieme degli *homines* che lo compongono. Quei beni erano qualcosa di diverso dai beni comunali ordinari: erano beni comunali-comuni, ma forse possiamo correttamente chiamarli *beni comunitari*.

Anche negli statuti del Medioevo più tardo ed anche in quelli più corporativi, i beni comuni continuarono a trovare di regola una disciplina frammentaria, perché erano trattati non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili teorici, ma con la finalità soprattutto di precisare i limiti delle forme di utilizzo collettivo. Gli statuari ritenevano di soffermarsi, cioè, sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità.

A titolo di esempio, a proposito del legnaticeo, lo statuto di Rocca d'Orcia del 1420 prescrive: «Niuno forestieri possa né deba tagliare legna in la

⁴⁶ Cfr. ad es. *Dig.* 18.1.72.1; *Dig.* 50.16.17 pr.; *Dig.* 41.1.14 pr.; *Inst.* 3.19.2.

⁴⁷ GAETANO SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose, Parte prima: Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano, A. Giuffrè, 1945, p. 96.

machia di là da l'Orcia [...]. Et qualunque contrafarà, sia condannato per ciascuna volta in soldi vinti e la mità del detto bando sia del guardiano o d'altri ch'acusarà»⁴⁸.

Spesso è messo a fuoco quanto sta al di fuori degli usi civici, quanto ne costituisce il limite, quanto è sottratto all'utilizzo comune. Ma essi erano radicati nella coscienza collettiva, erano sentiti come uno dei fondamenti stessi della comunità ed erano ben noti a tutti perché indispensabili a far fronte alle esigenze di ogni giorno (sostentare sé ed i propri animali, scaldarsi, costruire manufatti etc.). Per questo, perché basati giuridicamente su consuetudini, spesso non avevano bisogno di essere enunciati negli statuti, che dovevano insistere invece ripetutamente sulla tutela dei possedimenti privati, delle colture, delle bandite di pascolo e dei prati recinti. Così, l'effettivo quadro complessivo dei diritti reali esistenti su un antico territorio comunale solo in parte può essere desunto dalla sola analisi dello statuto del luogo ed occorre quindi utilizzare ogni fonte documentaria disponibile, dalle deliberazioni consiliari agli atti processuali e notarili, agli estimi⁴⁹.

Preziose indicazioni documentali furono raccolte, ormai più di vent'anni fa, con schede Comune per Comune, nel volume *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale. Materiali per una ricerca* (Venezia 1995), curato da Marco Bicchierai ed edito dalla Giunta Regionale Toscana. Il lavoro, coordinato da Giovanni Cherubini e Giuliano Pinto, mirava anche a soddisfare esigenze dell'Ufficio usi civici e demani collettivi e dei tecnici impegnati nelle istruttorie demaniali e costituisce tutt'oggi un valido strumento per ricerche sul nostro tema.

In moltissimi casi, tuttavia, è impossibile conoscere pienamente la consistenza ed il regime giuridico dei beni comuni nel periodo medievale. Per l'età moderna soccorre una maggiore documentazione supersite e nel Senese sono fonda-

⁴⁸ Cfr. D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano* cit., p. 138, IV dist., rubr. 12. Normativa simile si riscontra molto frequentemente negli statuti. Ad esempio, similmente, nello statuto di Chiusdino del 1473 si legge: «Se alcuno forestiero, che non habiti nel castello o corte di Chiusdino taglierà o per qualunque altro modo legnerà ne' terreni del Communo di Chiusdino o d'altri particolari persone ne la detta corte, sia condannato in lire v. di denari, per ciascuno et ciascuna volta, excepto che i pastori, di chi havessero comprato o fidato ne' paschi et ghiandii d'esso Communo possino fare legna per loro fuoco». Cfr. *Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti, Presentazione di D. Ciampoli, Siena, Edizioni Cantagalli, 1998, p. 92, IV dist., rubr. 10.

⁴⁹ Su questi aspetti cfr. A. DANI, *Pluralismo giuridico* cit., pp. 61-84 e, più ampiamente, ID., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003.

mentali al riguardo le visite dei magistrati granducali. Quella dell'uditore Bartolomeo Gherardini del 1676-1677 è particolarmente prodiga di informazioni dettagliate⁵⁰ e non a caso l'avvocato Arturo Pallini, patrocinatore di proprietari terrieri, nel 1930 definiva ironicamente il Gherardini come «l'oracolo delle popolazioni in tutte cause relative agli usi civici»⁵¹.

Già apparirà evidente quindi come in queste pagine non possiamo che limitarci a segnalare alcune caratteristiche di fondo, dei tratti generali, ad avvertire di certi problemi che la fonte statutaria pone, non essendo certo possibile una rassegna esaustiva della normativa. Vedremo perciò alcuni esempi riguardanti i vari tipi di beni di uso civico presenti nel territorio senese nel periodo finale del Medioevo, da secondo Trecento a fine Quattrocento, per il quale la fonte statutaria, come s'è detto, diviene meno avara di informazioni.

Riguardo alla diffusione, gli usi civici si ridussero, anche fino a scomparire del tutto, nel contado ben coltivato, di proprietà di cittadini, prossimo alla capitale, soprattutto nella zona a sud-est, fino a Montalcino e dintorni. Nel resto del territorio rimasero invece abbondanti non solo per tutto il Medioevo ma, grazie alla ridotta pressione demografica ed all'incidenza della pastorizia, per tutta l'età moderna. Corrispondono a queste due aree anche tipi di paesaggio immediatamente percepibili ancor oggi nella loro netta diversità: quello dell'inse-diamento poderele mezzadrile sparso e quello con castelli, nel senso di borghi fortificati, separati anche da vaste estensioni di territorio boscoso e pascoli.

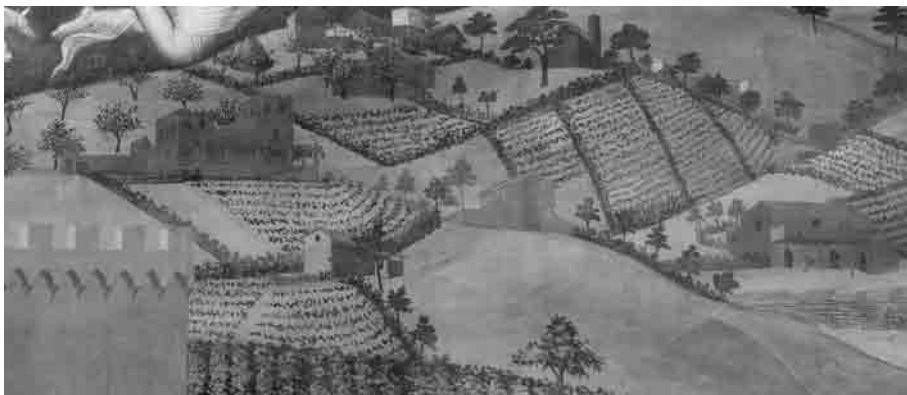


Figura 5. Case coloniche nel celebre affresco del Lorenzetti nel Palazzo comunale di Siena.

⁵⁰ Ho trascritto i passi della *Visita* riguardanti gli usi civici nel volume citato alla nota precedente (pp. 503-571). Il testo della *Visita* è conservato in più copie manoscritte presso l'Archivio di Stato di Siena.

⁵¹ ARTURO PALLINI, *I pretesi usi civici negli antichi territori e corti del Sasso e di Vicarello di Maremma*, Grosseto, Tipografia La Maremma, 1930, p. 141.



Figura 6. La campagna con poderi mezzadrili nella zona delle Crete.



Figura 7. Poderi mezzadrili nella zona delle crete.



Figura 8. Fuori del contado mezzadrile: Gerfalco, nelle Colline Metallifere

3. IL PASCOLO

Il pascolo di uso civico si intrecciava spesso al pascolo di bandita, che trovava negli statuti maggiore attenzione, per i motivi che abbiamo visto. Le bandite comunali erano numerose e minuziosamente regolate soprattutto in Maremma, sull'Amiata, in Val d'Orcia e nella zona collinare ad ovest di Siena (ed invece poche o assenti nel contado circostante la città).

La bandita comunale precludeva, di solito soltanto per un certo periodo dell'anno, il pascolo collettivo dei paesani in una porzione di territorio, affinché esso potesse essere ceduto a privati (poteva trattarsi anche di intermediari-appaltatori), che acquisivano dunque un diritto meramente obbligatorio e temporaneo. Le bandite potevano differenziarsi per il tipo di animali ammessi a pascolarvi, in ragione delle caratteristiche della vegetazione e dell'opportunità di mantenere separate le specie di animali.

L'istituzione di una bandita, di norma decisa dal Consiglio comunale più ampio, secondo quanto prescrivevano sia i giuristi, sia i principii di buon governo comunale, doveva avvenire in modo da garantire il soddisfacimento delle necessità della popolazione locale. La finalità dell'istituzione di una bandita era, in ogni caso, quella di trarne un profitto economico, destinato spesso a soddisfare esigenze locali (servizi ed infrastrutture) ed a pagare le tasse dovute alle autorità centrali. Alla individuazione del concessionario si giungeva di regola mediante pubblico incanto, le cui modalità variarono nel corso del tempo e dei luoghi.

Ma una caratteristica molto ricorrente – direi quasi generale – delle bandite comunali era che, finito il periodo di godimento esclusivo del privato concessionario, esse erano destinate all'utilizzo comune da parte degli abitanti del luogo: tornavano cioè, come si diceva, ad essere 'pascolo universale'. A volte era previsto che i paesani potessero far pascolare il loro bestiame domato da lavoro gratuitamente anche nel tempo in cui la bandita era *riservata*, o che potessero esercitare usi civici di altro genere, come ad esempio il legnatico, che spesso coesisteva con il diritto di pascolo nei boschi da ghian-da, in cui venivano mandati ad alimentarsi i suini. Si può dunque veramente parlare di una 'complementarietà' tra bandita ed uso civico di pascolo: l'una poteva benissimo non escludere l'altro, ed i beni di uso civico potevano essere almeno in parte sottratti all'utilizzo collettivo dal Consiglio della Comunità. Per questo è ragionevole attendersi che il medesimo pascolo subisse nel corso del tempo vari mutamenti di regolamentazione, in relazione a fattori locali non sempre facilmente individuabili (demografici, ambientali, economici etc.).

Talvolta, come negli statuti quattrocenteschi di Grosseto⁵², si prevede esplicitamente che ogni tipo di bestiame al pascolo dovesse sempre essere sorvegliato da un guardiano, sia di giorno che di notte. Ricorrente è la previsione del raddoppio della pena per i danneggiamenti provocati da bestiame forestiero: così, ad esempio, dispone lo statuto di Gavorrano del 1465⁵³.

L'ammissione dei forestieri a fruire dei pascoli sembra avere carattere meramente eventuale e discrezionale. A Magliano lo statuto del 1356 sanciva il divieto di pascolo per le bestie forestiere in tutto il territorio solo nel periodo dalle calende di maggio fino a quelle di novembre, mentre nei *Confini delle vigne* il divieto era perpetuo⁵⁴. Ad Abbazia San Salvatore lo statuto del 1434 stabiliva che «nella corte dell'Abbadia, suo distretto e dominio non si possa accettare et introdurre a pascolare bestie forestiere, né darli alcun commercio, inteso però che le bestie dell'abitatori e terrieri dell'Abbadia volendo pascolarci con esse, possino, e se ci stanno l'inverno raddoppi l'erbatico»⁵⁵. A Pereta (1457) il pascolo ai forestieri era consentito solo se essi avessero beni immobili *allirati* nel Comune⁵⁶. Si tratta dunque di una normativa, come al solito, quanto mai eterogenea, dalla quale solo con somma prudenza possono trarsi regole e conclusioni di carattere generale. E tuttavia si possono scorgere, dietro di essa, consuetudini diffuse, tradizioni e mentalità che conducono spesso a non dissimili soluzioni.

Per quanto riguarda il pascolo, dalla metà del Trecento, poco dopo il gravissimo spopolamento causato dalla peste, il territorio maremmano fu interessato in modo massiccio dal fenomeno della transumanza, organizzato da Siena e fonte per la città di cospicue entrate. Con l'istituzione della *Dogana dei Paschi*⁵⁷, in una considerevole area (comprendente sia suolo pubblico delle Comunità o del Comune di Siena, che privato) la città titolare di *dominium*

⁵² Cfr. *Statuto del Comune di Grosseto del 1421*, a cura di M. Mordini, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1995, p. 210, IV dist., rubr. 18.

⁵³ Cfr. FRANCESCA MONACI, PIERO SIMONETTI, *Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo Statuto del 1465*, Arcidosso, Edizioni Effigi, 2009, pp. 116-117, IV dist., rubr. 30.

⁵⁴ Cfr. Archivio di Stato di Siena (da ora ASSi), *Statuti dello Stato*, 61, IV dist., rubr. 7-8.

⁵⁵ Cfr. *Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, F. Mancuso, Siena, Il Leccio, 1994, p. 340, agg. 117.

⁵⁶ Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 97, f. 30r.

⁵⁷ Il primo statuto della Dogana dei Paschi risale al 1419, ma esso intervenne per regolare una situazione preesistente: cfr. I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 108.

sul territorio si riservò il diritto di pascolo, con la facoltà di concedere, attraverso l'apposito *Uffizio dei Paschi*, lo sfruttamento dei pascoli con contratti di *fida* ai *vergari*, cioè i pastori che portavano a svernare il bestiame nelle pianure maremmane, provenienti dall'Appennino e dal Nord della Toscana, attraversavano vasti territori seguendo certi tracciati detti *strade di dogana*, giungendo infine in Maremma, ove facevano pascolare il bestiame nel periodo da settembre-ottobre a maggio, pagando all'*Uffizio dei Paschi* una certa somma in ragione della quantità e qualità del bestiame. Ciò trova analogie (anche cronologiche) con quanto fecero il governo pontificio e quello napoletano, rispettivamente nell'Agro romano e nel Tavoliere delle Puglie⁵⁸.



Figura 9. Bufali maremmani ad Alberese, presso Grosseto.

Ai membri delle Comunità nei cui territori era stata ritagliata la Dogana⁵⁹ fu tuttavia permesso di far pascolare gratis il proprio bestiame in essa (o meglio nella porzione che insisteva sul suolo di giurisdizione comunale,

⁵⁸ Il primo istituì la *Dogana delle pecore* nel 1402; il secondo creò la *Dogana di Puglia* nel 1443. Cfr. OVIDIO DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», C, 1988, p. 948; ID., *Le Dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto dei sistemi di 'governo' della transumanza in Età moderna*, «Ricerche storiche», XXVI, 1996, 2, pp. 259-303.

⁵⁹ Nello *Statuto dei Paschi* vi è un capitolo (il XIX) indicante «Quali luoghi sono sottoposti a Dogana: per levare ogni dubbio si dichiara che li fidati possano durante il tempo della fida pascare e liberamente ritenere le loro bestie nelle corti infrascritte, così nell'estate come nell'inverno, pagando la debita fida, eccettuando però le bandite tanto della Gran Camera Ducale quanto delle Comunità e persone particolari et ancora li confini stretti ed usi che lo passato non sono soliti andare a dogana. E

privato o pubblico), tanto d'estate che d'inverno. Per questa ragione spesso forestieri proprietari di bestiame fecero pressioni sui Consigli comunali per farsi ammettere surrettiziamente alla cittadinanza locale (cioè tra i membri *pleno iure* della Comunità). È evidente che il fenomeno portava ad un impoverimento dei pascoli locali, che si trovavano a sopportare l'impatto di mandrie numerose in aggiunta e in pregiudizio del consueto utilizzo.

Però, nonostante i Comuni maremmani fossero danneggiati, in misura variabile e talvolta gravemente, dal pascolo doganale, non si deve ritenere che la Dogana abbia cancellato ogni diritto di pascolo delle comunità, né tantomeno che il territorio doganale rappresentasse una piena proprietà demaniale dello Stato senese. Si trattava piuttosto di una situazione in cui il consueto intreccio di diritti reali coesistenti si complicava con l'innesto di un ulteriore tipo di dominio, connesso con quello eminente spettante al titolare della giurisdizione superiore. Così si spiegano le testimonianze di consistenti entrate dei Comuni maremmani derivanti dall'affitto dei pascoli in territori comunali da molto tempo inclusi nelle Dogane⁶⁰. Dal punto di vista del fondamento giuridico, le Dogane, tanto nel Quattrocento quanto ancora in età moderna, sembrano poggiare sulla applicazione estensiva di principi di diritto feudale: i feudatari avevano infatti sul territorio soggetto anche un dominio utile sulle risorse naturali eccedenti al fabbisogno della popolazione, risorse che potevano eventualmente anche concedere in godimento a forestieri, e ciò valeva per il pascolo come per l'acqua, il legname e gli altri beni naturali⁶¹.

L'uso civico di pascolo incontrava limitazioni finalizzate alla tutela delle colture (coltivazioni cerealicole, arboree, di ortaggi, di viti etc.), come anche dei prati recinti destinati alle erbe foraggiere. In questi casi il proprietario di

le terre e luoghi sono questi, cioè: Montenero, Cinigiano, Sasso, Civitella, Campagnatico, Monte Orsaio, Batignano, Monte Pescali, Colle Massari, Monte Massi, Sasso Fortino, Paganico per l'inverno, Grosseto, Istia per la vernata, Roselle per la vernata, Cotone, Montorgiali, Cana, Monteano, Pereta, Saturnia, Monte Merano, Manciano, Samprugnano, Rocchette» (I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 131).

⁶⁰ Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, 2015, ff. 1v, 9v, 20v (*Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena, compilato da Cosimo Acciaiuoli nel 1593*). Sul punto cfr. *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in MARIO ASCHERI, ALESSANDRO DANI, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena, Pascal, 2011, pp. 94-96.

⁶¹ Cfr. ad esempio GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IV: *De servitutibus*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1716 (I ed. Romae 1669), disc. 36, p. 57, n. 4.

regola poteva precludere il proprio fondo al bestiame altrui solo facendolo bandire dalle magistrature locali, nei limiti quantitativi stabiliti (per non pregiudicare il pascolo collettivo) e purché provvedesse a delimitarlo con siepi, fossati o muretti. Ad esempio, lo statuto di Cana del 1486 prevedeva che la *possessione* fatta bandire dal Messo (dopo il pagamento di 5 soldi al Comune) dovesse essere contrassegnata con «un solco intorno intorno, o vero con croci, et altrimenti non ne sia bando»⁶². I prati ed i campi da fieno erano equiparati alle altre colture agricole e si considerava quindi l'erba di questi come *frutto industriale*, capace di escludere il pascolo di uso civico. Da una considerazione complessiva delle norme statutarie si può affermare, come vedremo meglio più avanti, che spesso è il 'fattore-lavoro', ovvero la presenza di colture, che porta ad escludere l'utilizzo collettivo, che invece interessa, di regola, ciò che è prodotto spontaneamente dalla natura.

Nello statuto di Radicofani del 1441, si stabilisce che

tucte le bestie, salvo che i porci, non sienno tenute a pena alcuna si intraranno in prati usitati et culte ghiffate⁶³ po' che el feno serà stato trato d'essi et metuto overo palgliaio facto d'esso, ma volemo el signori d'essi prati delle culte debiano avere tracto el fieno overo aver facto el palgliaio infine a mezo mese de luglio, el quale termine passato non sienno tenute ad alcuna pena se le decte bestie fossero trovate in decti prati⁶⁴.

Lo stesso statuto attesta chiaramente che bandite comunali insistevano, per quanto concerneva l'*utilitas* del pascolo, anche su terreni privati. In esso leggiamo infatti: «Niuna persona venda overo alloche ad alcuna persona alcuni beni i quali havessero in confini delle vigne overo in alcuna delle bandite del Comune per pasturare alcuna bestia senza licentia del Consiglio generale, alla pena de cinque lire per ciascuno contrafaciente ciascuna volta»⁶⁵. E non si trattava di un caso eccezionale: fonti tardo-seicentesche confermano che ancora in età moderna certe bandite comunali di pascolo insistevano su suolo privato⁶⁶.

⁶² Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 24, f. 25v.

⁶³ Cioè contrassegnate. Il termine *ghiffare*, derivato dal longobardo, è presente anche nell'Editto di Liutprando (VI, 95).

⁶⁴ Cfr. *Radicofani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena, Cantagalli, 2004, p. 149, IV dist., rubr. 9.

⁶⁵ Ivi, IV dist., rubr. 14.

⁶⁶ Cfr. A. DANI, *Usi civici cit.*, pp. 209-210.

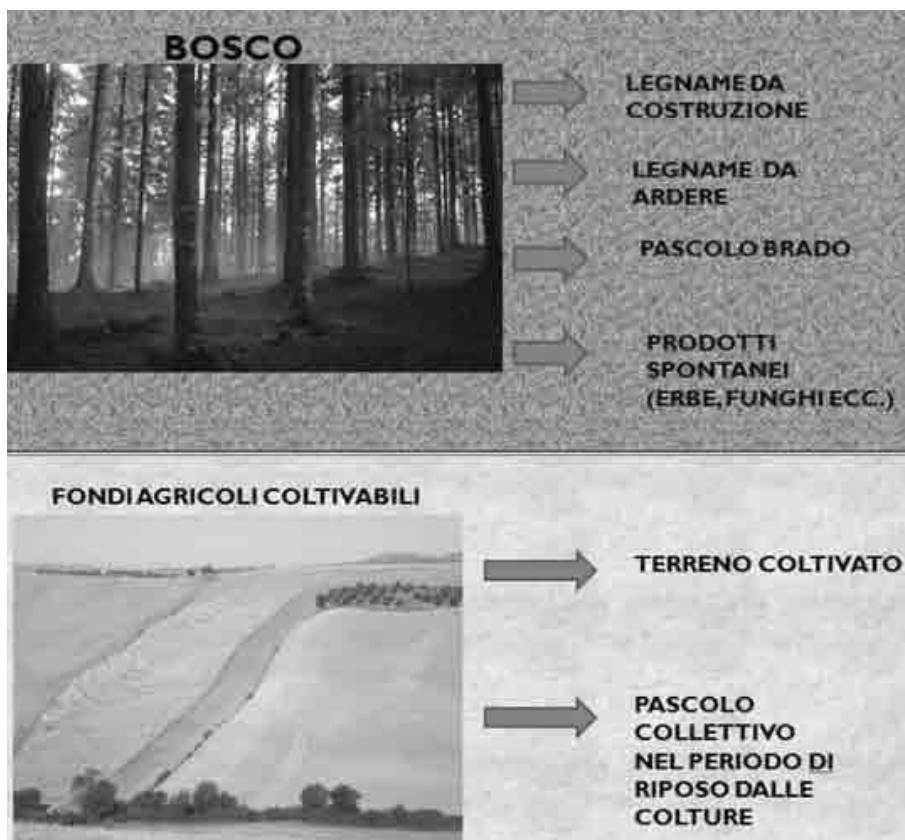


Figura 10. Possibili casi di scomposizione del bene in funzione dell'utilità

Il bene dunque, si scompone giuridicamente in funzione delle *utilitates* offerte all'uomo, a seconda dei tempi. È di godimento individuale – in virtù di un dominio utile o altro diritto più limitato – per le colture e di godimento collettivo per il pascolo nel restante periodo dell'anno.

Un'altra ricorrente limitazione al pascolo collettivo era data da quelle porzioni di pascolo attribuite per privilegio pubblico a determinati soggetti in ragione della loro attività, come i macellai. A Sinalunga lo statuto del 1443⁶⁷ sancisce il privilegio per i *carnaioli* di tenere complessivamente fino a 50 bestie da macello nei pascoli comunali senza pagare gabella, col patto però di

⁶⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 9, f. 42v.

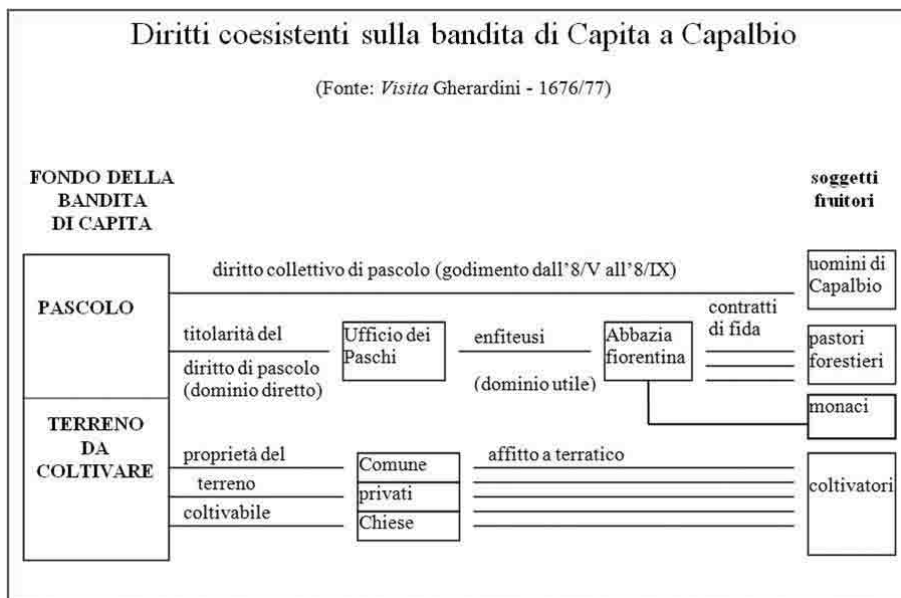


Figura 11. Esempio di scomposizione del bene per utilità e intreccio di diritti sullo stesso.

non venderle fuori del territorio comunale. Lo stesso numero era previsto dagli statuti Monticchiello (1442)⁶⁸ e di Sassofortino (1486)⁶⁹.

4. IL LEGNATICO

Il diritto di far legna, indispensabile nel contesto di vita delle popolazioni del tempo, lo troviamo attestato in molti dei nostri statuti. Esso, come già abbiamo accennato, era attribuito ai membri, originari o acquisiti, della comunità ed era precluso per i forestieri, salvo particolare autorizzazione. Ad esempio, si legge nello statuto di Montepescali: «Senza licenzia de' Priori et del Consiglio, neuno forestiere tagli legna ne la corte di Montepescali per portarle fuore d'essa corte, a la pena di soldi vinti di denari per ogni soma et per ogni volta»⁷⁰.

⁶⁸ ASSi, *Statuti dello Stato*, 88, f. 26v.

⁶⁹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 134, f. 18v.

⁷⁰ *Statuti del Comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. Imberciadori, Siena, R. Deputazione toscana di Storia patria, Sezione di Siena, 1938, p. 87 (III dist., rubr. 119).

Non mancano tuttavia peculiarità normative, anche di dettaglio, che taluni statuti offrono, a differenza di altri. Ad Abbazia San Salvatore (per lo statuto quattrocentesco) si faceva una chiara distinzione tra il legname di pregio da costruzione e la legna da ardere. Mentre quest'ultima poteva essere liberamente presa dai paesani nelle selve comunali, per tagliare alberi adatti a ricavare travi e correnti occorreva apposita licenza del Consiglio Generale⁷¹. Anche nella vicina Arcidosso, per lo statuto del 1550, era richiesta la licenza del Consiglio Generale per il taglio nelle selve comunali delle Viepri, ma mentre per i paesani il limite sembra valesse solo per il legname «di castagno o d'altro arbore domestico», per i forestieri vigeva un divieto assoluto⁷². A Sinalunga, in base allo statuto del 1443, il taglio di legname da costruzione era consentito solo previa licenza dei *massari* eletti dal Consiglio ed era previsto in questo caso il pagamento di una *gabella*⁷³.

A Belforte, per lo statuto del 1382, gli uomini del posto pagavano al Comune, per l'esercizio del legnatice, una certa *gabella* per ogni soma di legname. Il taglio di legna da ardere era invece gratuito per i pastori locali, ed era altresì gratuito quello del legname da costruzione per tutti i paesani, previa però licenza del Consiglio Minore⁷⁴.

A Sarteano, per lo statuto del 1433 volgarizzato nel 1527, spettava ai locali Priori «fidar a far legna» nelle selve comunali, lasciando intendere che il taglio venisse esercitato dietro pagamento, appunto, di una *fida* (cioè di una tassa, verosimilmente esigua)⁷⁵. Ma, si dice in un'altra rubrica, «dal Vallocchio di Pietra Stretta in là» verso il confine di Camporsevoli, Cetona e San Casciano», era lecito «a ciascuna persona di Sarteano o habitatore di Sarteano [...] pasturare, lavorare, seminare e tagliar legna a suo beneplacito e volontà, senza alcuna pena», inteso però che chi seminava doveva pagare il consueto terratico al Comune⁷⁶. Si potrebbe pensare che le due norme si riferissero, oltre che a boschi diversi, a diverse qualità di legname: una di minore ed una di maggior pregio.

⁷¹ Abbazia San Salvatore cit., p. 255, V dist., rubr. 9.

⁷² ASSi, *Statuti dello Stato*, 6, IV dist., rubr. 9, 11, f. 75rv.

⁷³ ASSi, *Statuti dello Stato*, 9, f. 42v.

⁷⁴ ASSi, *Statuti dello Stato*, 12, III dist., rubr. [70-71], ff. 36v- 37r.

⁷⁵ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 189, f. 117r.

⁷⁶ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 258, f. 138v.

5. LA CACCIA E LA PESCA

Anche se gli statuti mostrano, in materia di caccia e pesca, di seguire soluzioni diverse, in relazione ai particolari contesti ambientali e faunistici, possiamo affermare che si coglie in via generale un allontanamento dai principi del diritto romano, per considerare invece anche queste risorse di pertinenza della comunità locale: in sostanza, di regola, usi civici.

Ma seguiamo direttamente alcune normative statutarie.

A Roccalbegna (per lo statuto del 1475) il forestiero non poteva né uccellare, né cacciare (qui esplicito sembra il riferimento anche alla selvaggina di terra), se prima non avesse ottenuto apposita licenza dal Camerlengo del Comune e dai «massari acciò deputati»⁷⁷. A Sarteano (1433) si specifica che «nissun forestiero possi o debbi in alcun modo uccellare nel distretto» della Comunità, e ciascuno poteva legittimamente stracciare le sue reti da uccelli ed appropriarsi di quanto in esse trovato.⁷⁸ A Massa Marittima, in una riforma del 1510 aggiunta al corpo statutario del 1419, si proibisce ai forestieri in via assoluta di entrare a cacciare e uccellare nel territorio di Massa, sotto la pena di 10 ducati⁷⁹.

Una previsione frequentissima nei nostri statuti obbligava i cacciatori a vendere *in loco* la selvaggina catturata, con divieto di commercialarla fuori dal territorio comunale. Ad esempio, a Roccalbegna (sempre per lo statuto del 1475) ogni sorta di cacciagione doveva essere presentata ai competenti ufficiali comunali, che decidevano se comperarla o meno; in caso negativo essa doveva comunque essere portata a vendere nella piazza del paese⁸⁰.

A Sarteano (1433) si proibiva di vendere altrove la selvaggina presa nel territorio comunale, in modo analogo a quanto stabilito per il legname⁸¹. Anche a Piancastagnaio (1432) chiunque avesse preso selvaggina entro il territorio comunale la doveva portare nel castello, sotto pena di 40 soldi. Qui la poteva vendere, al prezzo però stabilito dallo statuto per ciascuna specie di animale⁸². A Civitella (1487) chiunque avesse preso animali selvatici dove-

⁷⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 116, II dist., rubr. 54, f. 25v.

⁷⁸ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 64, f. 89rv.

⁷⁹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 64, f. 162r.

⁸⁰ ASSi, *Statuti dello Stato*, 116, II dist., rubr. 85, f. 30v.

⁸¹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 79, f. 90rv; IV dist., rubr. 70, f. 90v.

⁸² *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena, Il Leccio, 1996, p. 107, V dist., rubr. 60.

va mostrarli al Vicario del luogo, dopodiché venderli in piazza ai prezzi stabiliti dal Comune, a meno che il Vicario non concedesse licenza di vendere altrove⁸³. A Grosseto (1421) la selvaggina doveva essere esposta per un giorno nella piazza principale⁸⁴. A Roccatederighi (1452) chi prendeva cervi, cinghiali e caprioli nel territorio comunale doveva vendere metà della carne nel luogo⁸⁵. A Massa Marittima lo statuto del 1419 proibiva di portar fuori dal distretto cittadino la selvaggina in esso catturata, stabilendo anche espressamente che ogni starna presa doveva essere portata a vendere in Massa⁸⁶.

Queste previsioni confortano ulteriormente nel ritenere che la selvaggina non si considerasse tanto *res nullius* passibile di occupazione, come nel diritto romano, ma piuttosto come prerogativa della comunità territoriale locale.

Considerando infine il problema del rapporto tra diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria, dobbiamo anzitutto tenere presente tutta quella serie di norme che ovunque gli statuari ponevano a tutela delle colture, vietando, ad esempio, di attraversare campi seminati, di tenere cani sciolti nel periodo della vendemmia, di arrecare danno alle messi e ai frutti e così via. Non c'è dubbio che gli statuti considerassero prevalenti i diritti dell'agricoltore (o anche del pastore) su quelli del cacciatore. D'altronde è anche vero che la posizione del proprietario di un fondo non aveva certo quella pienezza di poteri poi prevista dalle codificazioni borghesi ottocentesche. Spesso il contadino non poteva neppure impedire, quando i campi erano vuoti, l'accesso di intere greggi altrui; così tantomeno avrebbe potuto impedire l'ingresso di cacciatori, a meno che non gli fosse stato concesso per privilegio dalla autorità pubblica di chiudere il fondo.

Pur nella diversità di situazioni, possiamo affermare che la cacciagione, al pari dell'erba per il pascolo (escluse le colture prative), del legname morto e selvatico, dei frutti spontanei costituiva un bene che tendenzialmente cadeva al di fuori della disponibilità esclusiva del proprietario o conduttore coltivatore. Si consideri, ad esempio, quanto disponeva lo statuto trecentesco di Batignano in materia di uccellazione con la pania: era vietato impaniare gli alberi altrui solo se fossero stati domestici⁸⁷. Lo statuto di Belforte vietava l'*aucupio* con le reti entro le vigne altrui, ma solo nel periodo dalle ca-

⁸³ ASSi, *Statuti dello Stato*, 38, V dist., rubr. [18], f. 31v.

⁸⁴ *Statuto del Comune di Grosseto cit.*, p. 212, IV dist., rubr. 25.

⁸⁵ ASSi, *Statuti dello Stato*, 120, III dist., rubr. [31], f. 16v.

⁸⁶ ASSi, *Statuti dello Stato*, 64, IV dist., rubr. 134, f. 114r.

⁸⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 11, V dist., rubr. 26, f. 41v.

lende di agosto a quelle d'ottobre, quando cioè poteva essere arrecato danno all'uva⁸⁸. In modo analogo disponeva lo statuto di Gavorrano del 1464, il quale riconosceva espressamente ai «cacciatori ed uccellatori» il diritto di ingresso nei fondi altrui (precisando «con modo però onesto»), eccetto che nelle «vigne piene», cioè in cui era presente l'uva non ancora vendemmiata⁸⁹. È peraltro verosimile che non fosse soltanto il mero ingresso, quanto la dislocazione di trappole nei fondi altrui, a costituire la fonte di maggiori contrasti tra proprietari e cacciatori e per questo tale attività fu talvolta, pur parzialmente, limitata⁹⁰.

Per quanto concerne la pesca, dalle norme degli statuti emerge che i Comuni di regola si comportavano nei confronti delle risorse ittiche dei fiumi e dei laghi posti nel loro territorio non diversamente da quanto facevano nei confronti della selvaggina, come delle altre risorse naturali. Potevano lasciarle al comune godimento, come potevano porle in regime di concessione a privati con pubblico incanto⁹¹, similmente alle bandite di pascolo, con esclusione almeno parziale del diritto dei singoli. Naturalmente la seconda eventualità poteva verificarsi solo ove l'esercizio della pesca offrisse un reddito di un certo rilievo.

Interessante, in proposito, è il modo in cui vari statuti di Comuni regolavano la pesca nel fiume Ombrone (il maggiore dello Stato Senese) nel tratto che attraversava il territorio comunale, in quanto ci mostra come lo sfruttamento in concessione a privati potesse coesistere con la pesca libera. Lo sta-

⁸⁸ ASSi, *Statuti dello Stato*, 12, III dist., rubr. [85], f. 39r.

⁸⁹ F. MONACI, P. SIMONETTI, *Gavorrano alla fine del Medioevo* cit., p. 137, V dist., rubr. 52. Simile è anche la previsione dello statuto di Grosseto del 1421, che escludeva la punibilità di chi si inoltrasse in vigne ed orti altrui «per cacciar bestie che vi fussero entrate dentro» (*Statuto del Comune di Grosseto* cit., p. 206, IV dist., rubr. 5). A Montepulciano era fissato che «nemo venandi causa vel ucellandi pedester vel equester intrare debeat vineas a kalendis martii usque ad kalendas novembris. Item nemo debeat intrare terras bladas alterius, quando ibi fuerint olera». La pena era quella caso per caso normalmente prevista per i danni dati. Cfr. *Statuto del Comune di Montepulciano* cit., p. 262, III dist., rubr. 10.

⁹⁰ Importanti limitazioni all'*aucupio* furono anche poste negli statuti senesi del Campaio del 1337-1361: cfr. ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361)*, Firenze, Tipografia Bruno Coppini & C., 1941, pp. 84-85, III dist., rubr. 14-17.

⁹¹ Negli statuti si parla ora di «allogagione» (ossia di locazione), ora di «vendita», lasciando supporre una vendita di cosa futura. Oggi parleremmo di contratto di appalto.

tuto di Paganico di fine Quattrocento stabiliva che «le canneraie⁹² si mandino ogni anno a bando et diensi a chi più ne darà et coloro che compranno le decte cannoraie sieno tenuti d'arrecare tucto el pesce che pigliaranno ad venderlo in su la piazza di Paganico»⁹³. Dopo aver prescritto quindi a quanto si sarebbero dovute vendere le diverse qualità di pesce, si precisava che «niuno altro possa per alcuno modo pescare nel fiume, excepto che con reti o nasse⁹⁴, socto pena di lire X di denari per ciascheduna volta che contrafacto fusse; et al decto Comune sia lecito di far pescare nel decto fiume per sancta Maria d'agosto come a lui parrà et piacerà»⁹⁵. È evidente come la multa cospicua mirasse a salvaguardare l'interesse del concessionario delle «canneraie», ma si noti che rimaneva lecito a chiunque pescare con «reti o nasse» e per la festa dell'Assunta⁹⁶. Un'altra rubrica del medesimo statuto⁹⁷ interveniva a precisare che si poteva pescare solo dal ponte di Gretano in poi, verso la foce. Nel tratto di fiume a monte, la pesca era invece vietata con ogni mezzo, nasse comprese, «et questo per respecto quando la Comunità accadesse de honorare Potestà o altri cittadini, che per questo caso possa decto Comune potere provvedere de havere alquanto di pescie»⁹⁸. Come nel primo caso, dunque, si motiva e legittima la limitazione con necessità e finalità del Comune, che

⁹² Si trattava di strutture costruite con canne intrecciate e legate, nelle quali rimanevano intrappolati i pesci. Sappiamo che esse erano usate anche in altri fiumi e in laghi, come quello di Chiusi e nel Trasimeno.

⁹³ *Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)*, a cura di S. Cappelli, F. Doccini, Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto, 1993, p. 33, III dist., rubr. 45. L'obbligo di vendita *in loco* del pesce è analogo a quello, già visto, per la selvaggina, e si trova previsto presso altri Comuni.

⁹⁴ Si tratta di attrezzi imbutiformi realizzati con giunchi intrecciati: cfr. PAOLO DE SIMONIS, *La caccia e la pesca*, in *Cultura contadina in Toscana*, I, Firenze, Bonechi Editore, 1989, p. 534.

⁹⁵ *Paganico: statuti della Comunità* cit., p. 33, III dist., rubr. 45.

⁹⁶ Ciò sembra bene collegarsi con quanto notava Giuseppe Mira: «una eccezione notevole al sistema della esclusività dei diritti di pesca [...] è la concessione della libertà assoluta di pesca con l'uso di determinati arnesi», volta a beneficio soprattutto dei più poveri e di quanti si dedicavano alla pesca non di mestiere, ma nel tempo libero da altre occupazioni, come contadini e artigiani. Cfr. GIUSEPPE MIRA, *La pesca nel Medioevo nelle acque interne italiane*, Milano, A. Giuffrè, 1937, pp. 24-25.

⁹⁷ *Paganico: statuti della Comunità* cit., p. 62, V dist., rubr. 19.

⁹⁸ Ivi, p. 62. La pena qui prevista è di 40 denari, ognuno poteva accusare il contravventore, avendo diritto al quarto di essa ed all'anonimato. Come di consueto la pena raddoppiava se il fatto fosse commesso nottetempo.

con pieni poteri ed analogamente ad altri tipi di beni naturali, dispone e regola a suo piacere anche del diritto di pesca.

Delle normative simili a quelle appena viste, giacché anch'esse mostrano la compresenza di usi civici di pesca ed utilizzi privati mediante appalto, riguardano lo stagno di Montepescali. Qui, come si viene a sapere da una rubrica dello statuto del 1427, si «vendeva», cioè si concedeva, a privati la pesca nello stagno locale, tramite il Consiglio e sotto determinate e precise condizioni. In primo luogo doveva essere garantito il rifornimento di pesce al paese, specialmente nel tempo di Quaresima e al venerdì, cioè quando non veniva fatto uso di carne. In altri termini il concessionario doveva vendere *in loco* il pesce pescato ed al prezzo stabilito dai *Soprastanti* del Comune. In secondo luogo il «compratore» della pesca nello stagno non doveva in alcun modo (con chiuse o altro) impedire ad altri la pesca «con bol di reti», inteso però che ognuno che si fosse recato a pescare nello stagno avrebbe dovuto consegnare un pesce ogni tredici pescati a detto «compratore»⁹⁹.

6. RACCOLTA DI PRODOTTI NATURALI SPONTANEI

Sono assai rare nei nostri statuti le norme sulla raccolta dei prodotti spontanei del bosco e possiamo dunque direttamente passare a vedere qualche caso.

Lo statuto di Abbazia San Salvatore stabiliva che i forestieri non potessero cogliere il *nebbio*¹⁰⁰ nel territorio comunale, lasciando così intuire che ai paesani ne fosse di norma consentita la raccolta¹⁰¹. Lo statuto di Campagnatico del 1521 consentiva ad ogni famiglia del luogo di cogliere fino a mezzo staio di pere nella bandita comunale¹⁰².

⁹⁹ *Statuti del Comune di Montepescali* cit., p. 114, IV dist., rubr. 32.

¹⁰⁰ Si tratta forse della *Pianta della nebbia* o *Scotano* o *Sommato* (*Cotinus coggyria*), arbusto produttivo di belle infiorescenze e frutti di uso ornamentale, un tempo usato anche nella conciatura delle pelli.

¹⁰¹ *Abbazia San Salvatore* cit., p. 235, IV dist., rubr. 28, dove si legge: «Della pena de' forestieri che cogliessero il nebbio. Nessun forestiero ardisca o presuma per sé o per altri cogliere o far cogliere et extraere nebbio della corte o distretto dell'Abbazia alla pena di soldi quaranta per ciascuno. E a ciascuno sia lecito accusare et il Podestà possa per inquisitione procedere et habbia la quarta parte della condanna-gione riscossa. E quella medesima pena incorri qualunque terrazzano che porterà nebbio fuore del distretto dell'Abbazia».

¹⁰² ASSi, *Statuti dello Stato*, 21, IV dist., rubr. 36, f. 78v.

A Iesa, per lo statuto del 1535¹⁰³, ciascuno del luogo – ma non il forestiero – poteva liberamente cogliere nei boschi comunali piante spontanee come vischio¹⁰⁴, robbia¹⁰⁵ o cerretta¹⁰⁶. Per ghiande e castagne selvatiche era previsto che se ne consegnasse uno staio ogni quattro al Comune¹⁰⁷.

Non abbiamo riscontrato negli statuti norme sulla raccolta di funghi. In questo e negli altri aspetti non illuminati dalle fonti probabilmente non è fuori luogo supporre un regime di uso civico *ex consuetudine*, almeno per i frutti selvatici ed i prodotti spontanei del bosco¹⁰⁸. Ma ovviamente rimane la possibilità che, in casi di abbondanza o mancanza di interesse, se ne consentisse una raccolta libera, cioè aperta indistintamente anche ai forestieri.

7. L'APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Anche per quanto riguarda il diritto di approvvigionarsi di acqua sorgiva (*ius aquandi*)¹⁰⁹, pochissime sono le testimonianze che ricaviamo dagli statu-

¹⁰³ Cfr. *Statuto del Comune di Iesa (1535)*, a cura di A. Dani, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Ascheri, M. Borracelli, Siena, Cantagalli, 1997, p. 202, rubr. 44: «Ordinoro e statuiro li detti statutari che nissuno forestiero non possa dar danno a cogliere vischio o cerretta né robbia nela corte di Iesa a la pena di soldi xl. per ciascuno e ciascheduna volta. E se nissuno di Iesa andasse con lui o li desse ricetta a quel tale desse danno, sia tenuto di paghare doppia pena se prima non lo riconosce dal Comune e ongniuno lo possi accusare e pengnioreggiare e abine la quarta parte».

¹⁰⁴ Il *Viscum album* trovava vari utilizzi come collagene e nella farmacopea tradizionale.

¹⁰⁵ Dalla *Rubia tinctorum* si ricavava un colore rosso.

¹⁰⁶ La *Serratula tinctoria* era parimenti usata come colorante (giallo) e la medicina popolare le attribuiva proprietà curative delle ferite.

¹⁰⁷ *Statuto del Comune di Iesa* cit., p. 202, rubr. 42. Qui leggiamo: «Anco ordinoro li detti statutari che qualunque persona cogliesse ghiandi o castangnie salvatiche del Comune, sia tenuto di dare e pagare al Comune dele quattro staia l'uno, e chi contra farà paghi soldi xl. per ciascheduna volta al Comune e non se li possa fare gratia».

¹⁰⁸ Poco distante dai nostri confini, vi sono statuti che esplicitamente dispongono in tal senso: in un Comune assai simile a quelli senesi, come Soriano nel Cimino, chiaramente si fissava «che li forestieri non possino cogliere nespole, corgnole, sorbe et altri frutti etiam salvatici, sotto pena di uno scudo per persona e volta», evidentemente consentendo invece liberamente tale attività ai Sorianesi. Così nei *Capitoli de' danni dati* del 1646 (Archivio di Stato di Roma, *Statuti*, 809.10, rubr. 16, pp. 206-207).

¹⁰⁹ Lo *ius aquandi* è da tenere distinto dalla servitù di prendere acqua stabilita a

ti. Uno dei rari esempi ce lo offre lo statuto quattrocentesco di Montisi, il quale prevede che «a ogni persona sia lecito et possa andare sença bando niuno pagare, a ogni fonte altrui per l'acqua in qualunque luogo fusse, andando et passando per li luoghi sença fare danno o cogliare alcune cose di detto luogo»¹¹⁰. Possiamo desumere, anche qui, che molto spesso intervenissero consuetudini a regolare questi aspetti come uso civico. Abbiamo incontrato qualche testimonianza in questa direzione in statuti di Comuni del vicino Stato della Chiesa. A Frascati per gli statuti del 1515 era permesso «che tutti gli huomini et donne del detto castello habbino acqua franca et libera a far orti et macerare lino»¹¹¹.

8. LA CONCESSIONE A *TERRATICO*

I nostri Comuni spesso lasciavano propri terreni a disposizione di chiunque dei propri membri¹¹² (o anche di forestieri, di solito a più gravose condizioni)¹¹³ volesse lavorarli, dietro pagamento di un canone detto *terratico*¹¹⁴. L'ammontare del terratico variava da Comune a Comune, e consisteva in una parte del prodotto, da corrispondere in tempi prestabiliti, in genere d'esta-

favore di un fondo, che esiste in ragione del fondo medesimo e delle sue necessità colturali e non in ragione della cittadinanza del suo proprietario o conduttore.

¹¹⁰ Cfr. *Statuto di Montisi del 1494*, a cura di L. Gatti, Siena, Amministrazione Provinciale Siena, 1994, p. 98, rubr. 153.

¹¹¹ Cfr. ANNIBALE ILARI, *Frascati tra Medioevo e Rinascimento con gli statuti esemplati nel 1515 e altri documenti*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, p. 151, rubr. 9. A Patrica, secondo gli statuti del 1696, era «lecito ad ogni persona di poter andare all'acqua sorgiva dovunque la troverà» (Archivio di Stato di Roma, *Statuti*, 822.12, rubr. 59 f. 6v).

¹¹² A Celle sul Rigo lo statuto del 1471 vietava ai forestieri di lavorare ogni tipo di terreno posto nel territorio comunale, a meno che non fosse proprio o, in caso contrario, non si ottenesse il permesso dal Consiglio generale del Comune. Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 35, f. 71r.

¹¹³ Ad Abbazia San Salvatore lo statuto quattrocentesco prescrive: «nessun forestiere lavori de' terreni del Comune senza licenza de' Priori [...], sotto pena di lire 10 per ciascuno e ciascuna volta. Il qual forestiero paghi per terratico tutto seme», canone doppio a quello applicabile ai paesani. Cfr. *Abbadia San Salvatore* cit., p. 251, V dist., rubr. I.

¹¹⁴ Sul tema si veda in particolare LETIDIO CIARAVELLINI, *Il terratico*, Grosseto, Stem, 1961.

te, per la festa dell'Assunta (come spesso già accadeva per i canoni dovuti al signore)¹¹⁵. Spesso i Comuni prendevano misure volte a far sì che i loro terreni non rimanessero improduttivi, rischiando l'inselvaticimento. Ogni concessione doveva venire annotata in un apposito registro; il tempo di concessione poteva variare (un anno e mezzo, tre anni etc.), anche se era comunque piuttosto breve. Di regola non esisteva sul terreno abitazione o ricovero per il lavoratore, che alla sera rincasava dentro le mura del paese. Talvolta si precisava, ma dobbiamo chiederci in realtà se anche negli altri casi ciò fosse sottinteso, che le calamità naturali (inondazioni, tempeste etc.), le guerre e le epidemie che avessero impedito di trarre frutto dalle colture, avrebbero esentato dal pagamento del *terratico*. La normativa statutaria è spesso lacunosa nel disegnare la figura di questo istituto: se da un lato, infatti, essa definisce, di solito, le modalità di assegnazione, registrazione e pagamento del canone, dall'altro rimette alla disciplina pattizia o alla consuetudine la definizione di altri aspetti del rapporto.

Lo statuto di Montemerano (1489) prevede che il *terratico* al Comune dovesse essere pagato da tutti coloro che avessero lavorato terreni che non risultassero *allirati* a nessuno¹¹⁶. In altri termini bastava il fatto che un terreno non risultasse (dalle scritture del Comune) appartenere ad un privato, perché il Comune stesso potesse esigere il *terratico*, in forza solamente della mera inclusione del fondo nel territorio di sua giurisdizione.

Nel contesto esaminato non sembra di poter considerare, come in altre aree italiane, il *terratico* alla stregua di un uso civico vero e proprio (di semina), ma crediamo che esso debba intendersi come una forma di locazione, o più precisamente, di un contratto (anche tacito) di affitto a breve termine, a canone variabile ed in natura e regolato principalmente dagli statuti e dalla consuetudine. Tuttavia la concessione di terre comunali sembra avvenisse talvolta con la finalità di favorire i più poveri. A Pereta (1457) una riforma allo statuto quattrocentesco prevedeva che «per advenire, per utilità deli po-

¹¹⁵ A Piancastagnaio andava pagato (al Camerlengo) per la festa dell'Assunta: cfr. *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., p. 122, V dist., rubr. 118.

¹¹⁶ «Statuio et anco ordinario e' detti Statutari che se alcuna persona lavorarà o farà lavorare ne la corte et distrecto di Montemerano alcune terre, le quali non fussero a lira d'alcuno, che non riferissero al Comune di Montemerano, che allora el detto lavoratore sia tenuto et debba pagare et dare el *terratico* de la detta terra al Camerlengo del Comune di Montemerano [...] non pregiudicando [...] le ragioni del Comune di Siena». Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 81, f. 43v.

vari homini che non possano fare lavorecci grossi, ad ciascuno di castel di Pereta sia licito lavorare nela bandita de' Petricci et seminare»¹¹⁷. A Chiusdino lo statuto del 1473 riservava alla coltivazione da parte dei poveri del luogo certi orti di proprietà del Comune, concessi dietro pagamento di un fitto (presumibilmente modesto) da corrispondersi per la festa dell'Assunta¹¹⁸.

Negli statuti non è raro incontrare norme ispirate dalla preoccupazione di evitare usurpazioni (che sembra fossero piuttosto consuete) di terreni dati a *terratico*. A Trequanda lo statuto del 1369 punisce chi si appropria di terre comunali estendendo i propri confini¹¹⁹, chi lavora o fa lavorare terreni del Comune senza averli formalmente ricevuti in affitto dai Priori¹²⁰, chi non paga il terratico a tempo debito, per la festa dell'Assunta¹²¹. A Grosseto lo statuto del 1421 prevedeva un apposito collegio di tre *prudentes viri*, tassativamente da nominarsi nel gennaio di ogni anno dai Priori «super dissentis et litibus quae cotidie oriuntur in Grosseto pro dominio terrarum et terraticis»¹²². Inoltre, con cadenza annuale, e sempre nel mese di gennaio, gli stessi Priori avrebbero dovuto designare due cittadini esclusivamente incaricati di recuperare i beni comunali indebitamente occupati¹²³.

9. PER CONCLUDERE: MUTEVOLEZZA DI SOLUZIONI E COSTANZA DI PRINCIPI DI FONDO

Quanto abbiamo visto, pur in un quadro sintetico che certamente ha sacrificato varie peculiarità, credo che mostri comunque l'eterogeneità normativa in materia di beni comuni, riflesso di una *potestas statuendi* e di consuetudini alla base del consueto pluralismo giuridico pre-moderno. D'altro canto, analogamente a quanto avveniva per la stessa forma organizzativa dell'istituzione comunale¹²⁴, dietro la mutevolezza di soluzioni sembrano stagliarsi, anche se inespressi, alcuni principi – diremmo 'costituzionali' – di fondo.

¹¹⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 97, f. 134v.

¹¹⁸ *Lo statuto del Comune di Chiusdino* cit., pp. 63-64, I dist., rubr. 41.

¹¹⁹ *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di D. Ciampoli, P. Turrini, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 92-93, V dist., rubr. 5.

¹²⁰ *Ivi*, p. 93, V dist., rubr. 6.

¹²¹ *Ivi*, p. 93, V dist., rubr. 7.

¹²² *Lo statuto del Comune di Grosseto* cit., p. 198, V dist., rubr. 43.

¹²³ *Ibid.*, pp. 118-119, I dist., rubr. 46.

¹²⁴ Cfr. A. DANI, *Gli statuti dei Comuni* cit., pp. 169-215.

Anzitutto può indicarsi quello che quanto è prodotto spontaneamente dalla natura, senza il lavoro dell'uomo, tendesse ad essere considerato di pertinenza di tutta la comunità locale o del Comune in quanto titolare di potere pubblico sul territorio.

Si tratta di una concezione popolare dalle profonde radici nella cultura contadina europea, per cui è soprattutto il lavoro che legittima l'appropriazione individuale, mentre il bene naturale spontaneo è tendenzialmente considerato di tutti. Tale concezione non trovava però riscontro nel diritto romano giustiniano recuperato dai *doctores legum* – specchio dell'ordine agrario tardo-imperiale dominato dalla grande proprietà aristocratica. Dunque non è certo da meravigliarsi che il giurista, nel caso di fondi ricondotti all'utilizzo collettivo, perché rimasti per certo tempo senza essere coltivati¹²⁵, potesse confortare i proprietari di essere vittime di usurpazioni del tutto illegali. Ma il fatto che le fonti registrino non sporadicamente nelle campagne medievali questo fenomeno di riappropriazione collettiva dell'incolto non è forse privo di significato e rimanda a radicate concezioni del rapporto tra uomo e risorse naturali. Riferendosi in particolare ai diritti germanici, scrive Gurevic:

Si faceva discendere il diritto di possesso dal fatto di lavorare la terra. Perciò il contadino poteva prendere possesso di una parcella dalle terre comuni nella misura in cui era in grado di coltivarla [...]. Al contadino che per lungo tempo aveva coltivato la terra senza che nessuno avanzasse pretese su di essa veniva riconosciuto il diritto di possesso. Viceversa, il proprietario che non aveva sfruttato la terra finiva per perdere i suoi diritti. Il diritto di proprietà non era concepito dai barbari in forma astratta: si considerava proprietà ciò che era lavorato¹²⁶.

L'invasione-migrazione longobarda portò probabilmente con sé anche in Toscana aspetti di questa mentalità del tutto estranea al tardo diritto romano-bizantino. Con il tempo, a contatto con popolazioni e territori di antica tradizione giuridica romana, certamente simili idee si stemperarono, si affievolirono. Ma forse non vennero mai del tutto meno nella coscienza popolare, al di sotto dell'ufficialità, non solo nell'Alto Medioevo, ma, nelle campagne,

¹²⁵ GABRIELLA PICCINNI, *La politica agraria del Comune di Siena*, in ALFIO CORTONESI, GABRIELLA PICCINNI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006, p. 255.

¹²⁶ ARON JA. GUREVIC, *Le categorie della cultura medievale*, trad. it. Torino, Einaudi, 1983 (I ed. 1972), p. 247.

ancora nel tardo Medioevo, nonostante l'ormai completa riesumazione della compilazione giustiniana da parte dei giuristi e la loro opera esegetica intensissima su di essa. Tale concezione era alla base di rapporti agrari come la *colonia perpetua* (dove il rapporto sorgerà tacitamente con l'atto unilaterale, non contestato, della messa a coltura di una terra improduttiva)¹²⁷ e che emerge anche in certi giuristi di primo piano di età moderna, come il De Luca, nella diversa attribuzione dei frutti naturali (spontanei) e dei frutti industriali (ottenuti *cum labore*), ignota al *corpus iuris* giustiniano¹²⁸.

Ciò si collega ad un altro tratto ricorrente, non solo in Toscana ma ovunque in Italia, al quale abbiamo già accennato: la possibilità di una scomposizione del dominio (diretto e utile, più domini utili) e di una separazione tra titolarità e godimento di certi beni¹²⁹: una forma di proprietà lontana tanto dal *dominium* giustiniano, quanto dalla proprietà codicistica attuale: una proprietà non *piena* e *assoluta*, non solo *esclusiva*, ma appunto *divisa* e spesso almeno in parte *inclusiva*¹³⁰.

Emerge poi assai nettamente dagli statuti la possibilità di previsione di limitazioni e condizionamenti di vario tipo alla proprietà privata, in vista di esigenze della comunità (es. divieto di alienazione a forestieri, servitù obbligatorie, imposizione di un calendario per i lavori agricoli, norme suntuarie etc.)¹³¹.

Per quanto riguarda la titolarità di beni comuni e usi civici, nel contesto Senese essa si legava all'appartenenza *pleno iure* alla comunità locale (non solo a livello di Comune, ma anche di semplice villaggio). Nondimeno vediamo dagli statuti che le condizioni di ammissione alla 'cittadinanza locale' pote-

¹²⁷ Cfr. ENRICO BASSANELLI, *Colonia perpetua*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 510-515.

¹²⁸ Cfr. ALESSANDRO DANI, *Frutti naturali e domini comunitari nell'esperienza giuridica di antico regime*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», I, 2006, pp. 113-128.

¹²⁹ Su questi aspetti si veda UGO PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985, a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 518-521.

¹³⁰ Non appare fuori luogo ricordare come oggi, nell'ottica di certe linee di riforma, come ad esempio in quella formulata nel 2007 dalla Commissione Rodotà, il concetto di beni comuni deve essere liberato da un necessario riferimento alla titolarità della proprietà. Cfr. ALBERTO LUCARELLI, *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, Viareggio, Dissensi, 2011, pp. 25 e 38-39. Una proprietà dunque non più 'esclusiva', ma 'inclusiva'.

¹³¹ Sul tema si veda UGO NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani*, Mantova, Tipografia industriale Mantovana, 1937.

vano variare da caso a caso. Sempre godevano di questi beni, anzitutto, gli *originari*, i nati da famiglie del posto, ma di regola ad essi si equiparavano i cittadini acquisiti (*aggregati* o *incolae*), abitanti da un numero prefissato di anni nel luogo ed ammessi dall'assemblea comunale, talora sotto certe condizioni, come l'acquisizione di casa e terra, il giuramento di adempiere alle prestazioni personali e pecuniarie previste. La maggiore chiusura o apertura della comunità verso i nuovi venuti era determinata generalmente dalla disponibilità di sufficienti risorse naturali, dalla consistenza demografica e dal bisogno di forza lavorativa, secondo criteri pragmatici¹³².

L'appartenenza dei beni a comunità locali legittimava e richiedeva anche l'esercizio di poteri organizzativi a livello locale: di qui gli ampi margini di potestà normativa (statuti, patti e consuetudini), pur entro il quadro giuridico più ampio dello *ius commune* (ma con possibilità di deroghe consistenti ad esso). Era in gran parte a livello locale che si definivano le regole per l'uso dei beni comuni, in un contesto dunque di forte pluralismo o particolarismo giuridico.

Altro aspetto di fondo, è la previsione di momenti istituzionali definiti per la gestione dei beni comuni, come assemblee e cariche *ad hoc*, con precisi meccanismi di partecipazione e di deliberazione. Un principio che influenzò anche le normative statutarie e le stesse forme organizzative comunali, è quello del necessario ampio coinvolgimento degli utenti interessati alla gestione dei beni di utilizzo collettivo. Se certamente non vi fu una puntuale applicazione del principio enunciato dai giuristi che *quod omnes tangit ab omnibus debet adprobare*, si dovrà considerare che spesso, e nelle comunità più piccole quasi sempre, erano demandate all'assemblea più ampia, anche di tutti i capifamiglia, la regolamentazione e la disposizione di questo tipo di beni¹³³.

Il principio *quod omnes tangit...*, cioè del consenso unanime, fu dai giuristi estrapolarono dal diritto romano (ma applicato a tutt'altri casi, come la tutela congiunta di minori: *Cod.* 5.59.5). Credo che tale principio applicato alla gestione dei beni comuni si possa leggere come un avallo autorevole a prassi popolari diffuse che, in realtà, non avevano molto a che vedere con il diritto romano o con il diritto canonico, che pure aveva elevato il principio del *quod omnes tangit* alla dignità di *regula iuris* (la XXIX del *Liber Sextus* di Boni-

¹³² Più ampiamente mi sono soffermato sull'argomento in *Gli statuti dei Comuni* cit., pp. 195-205.

¹³³ Di nuovo rinvio al mio già citato scritto *Tra 'pubblico' e 'privato'*.

facio VIII). Si sarebbe trattato, in sostanza, di una trasposizione di prassi popolari entro principi romano-canonistici, verosimilmente allo scopo di garantire loro maggiore stabilità ed autorevolezza. Ma la fonte vera, originaria, del principio fu probabilmente del tutto consuetudinaria, scritta nella mentalità popolare: ciò che viene utilizzato da tutti ed appartiene a tutta la comunità è giusto che sia gestito insieme e trovi tutti d'accordo.

In ultimo, occorre ricordare che ovunque vi era la previsione, per ciascun appartenente alla comunità, di precisi doveri di collaborazione, di prestazioni personali lavorative ed economiche, e non si esitava ad attribuire ampi poteri di comando in capo alle autorità comunali. Non sfuggiva come la dimensione collettiva esigesse ordine, rispetto delle regole e di doveri, lealtà, pena la degenerazione caotica, il proliferare di utilizzi impropri e usurpazione dei beni comuni. In questo senso ben si spiega anche la costante previsione statutaria di meccanismi e figure di controllo (come guardiani) sull'utilizzo dei beni e sanzioni precise, rapidamente ovunque applicate tramite celebri procedure di tipo sommario¹³⁴.

Come i beni comuni di cui trattiamo presentino vari aspetti di interesse attuale emerge ottimamente dalle ricerche di Elinor Ostrom, premio Nobel per l'economia nel 2009¹³⁵. Esse hanno mostrato come l'esperienza pre-moderna suggerisca modelli di rapporto tra uomo e risorse naturali degni oggi di attenzione nella ricerca di soluzioni oltre la pura mercificazione-privatizzazione e la gestione burocratica statalistica. L'economista americana ha indicato le condizioni necessarie per una buona e longeva gestione comunitaria delle risorse nei seguenti elementi: chiara definizione dei soggetti fruitori (dunque circoscrizione della comunità titolare) e delle modalità d'uso; rispondenza delle regole di appropriazione alle condizioni locali; partecipazione ampia alla gestione ed alla determinazione delle regole; controllo attento delle condizioni di utilizzo; presenza di un sistema di sanzioni; presenza di mezzi rapidi, efficienti ed economici, a livello locale, per la risoluzione della controversie; possibilità di auto-regolamentazione senza ingerenze esterne¹³⁶. Si può rimanere sorpresi del forte riscontro che questi criteri, oggi

¹³⁴ Sull'argomento cfr. ancora il mio *Gli statuti dei Comuni* cit., pp. 195-205.

¹³⁵ ELINOR OSTROM, *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia, Marsilio, 2006 (I ed. 1990).

¹³⁶ Varie riflessioni sull'importante analisi della Ostrom si leggono nei contributi del recente volume *Beni comuni e cooperazione*, a cura di L. Sacconi, S. Ottone, Bologna, Il Mulino, 2015, in specie cfr. pp. 18-19, 126-130, 153-156. Ma il dibattito

per la prima volta scientificamente individuati, trovano nell'esperienza storica delle nostre comunità¹³⁷.

Alcuni, spingendosi oltre, ritengono che la causa principale degli attuali preoccupanti squilibri sociali ed ecologici planetari sia da imputare ad un sistema giuridico bloccato nel paradigma individualistico-statalistico, specchio del riduttivismo meccanicista che ha dominato la scienza moderna a partire dal XVII secolo¹³⁸. In quest'ottica il presente richiederebbe una epocale ristrutturazione dell'ordine sociale sulla base di una rete organizzativa comunitaria a vari livelli, con aspetti che richiamano il modello dei beni comuni dell'epoca pre-moderna: senz'altro una vera rivoluzione copernicana nel diritto e nelle istituzioni¹³⁹.

tito sui beni comuni ha visto negli ultimi anni, com'è noto, l'intervento e il confronto di molti studiosi di varie discipline e i contributi sulla materia sono ormai davvero copiosi e consistenti. Tra questi ricordiamo almeno *La società dei beni comuni. Una rassegna*, a cura di P. Cacciari, Roma, Ediesse, 2010; GIOVANNA RICOVERI, *Beni comuni vs. merci*, Milano, Jaca Book, 2010; FILIPPO VALGUARNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Presentazione di B. Bengtsson, Torino, Giappichelli, 2010; MICHAEL HARDT, ANTONIO NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano, Rizzoli, 2010; UGO MATTEI, *Beni comuni. Un nuovo manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2011; *L'Italia dei beni comuni*, a cura di G. Arena, Ch. Iaione, Roma, Carocci, 2012; *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, a cura di S. Chignola, Verona, Ombre Corte, 2012; LAURA PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma, Donzelli, 2012; *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione e cura di M.R. Marella, Postfazione di Stefano Rodotà, Verona, Ombre Corte, 2012; *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, Annali 2010-2012, Roma, Ediesse, 2013.

¹³⁷ E non solo delle nostre: per un quadro più ampio cfr. *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani, R. Rao, Milano, Franco Angeli, 2011, dove una puntuale sintesi di Alessandra Bulgarelli Lukacs riguarda il Meridione (*La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, Ivi, pp. 227-244).

¹³⁸ Cfr. FRITJOF CAPRA, UGO MATTEI, *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, 2015.

¹³⁹ Ivi, p. 12: «This process is urgently needed and overdue. It is as simple and revolutionary as the Copernican revolution, which at the dawn of modernity displaced the Earth from the center of the solar system in favor of the Sun as a result of new knowledge. This process requires that we now, as a consequence of our new ecological knowledge, displace the individual owner from the center of the legal system in favor of the commons. To do this we must rethink the most intimate structure of the law to reflect the basic principles of ecology and the new systemic thinking of con-

Ma lo storico del diritto deve arrestarsi qui, lasciando ad altri il difficile compito di valutare se qualche aspetto della conclusa esperienza del passato possa nuovamente essere valorizzato e recuperato, in armonia con l'ordinamento vigente o attraverso profonde trasformazioni di quest'ultimo. Il compito di chi lavora con le carte che il tempo ha risparmiato non può essere che quello di restituire più fedelmente possibile il volto di un'esperienza che fu il frutto di peculiari concezioni, mentalità, contesti ambientali e sociali.

temporary science: no mechanistic separation between subject and object; no individual atom, but community and relationship as building blocks of the legal order. The reality follows what we collectively think and do». Il libro si legge ora anche in traduzione italiana con il titolo *L'ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, Aboca, 2017.

LA PROPRIETÀ COLLETTIVA DEL «CHIUGI PERUGINO»: GENESI E GESTIONE DELLA COMUNANZA AGRARIA TRA XIII E XIV SECOLO

Giovanni Riganelli

È con grande piacere che ho accettato di partecipare a questa giornata di studio sui beni comuni per parlare di un argomento, quello relativo alla comunanza agraria del Chiugi Perugino, che mi è molto caro: fu oggetto della mia tesi di laurea nel lontano 1981¹. Ne è passato di tempo e in questi anni sono tornato in due occasioni ad occuparmi di questa realtà: nel 1986, quando ho affrontato la questione legata alla genesi di questa proprietà del comune medievale di Perugia², e nel 2002, quando ho cercato di indagare sui rapporti tra la città e la zona del lago Trasimeno dove, oltre a questa, si trovavano altre comunanze³. Queste altre, tra XIII e XIV secolo, erano costituite dai diritti di pesca nel lago, da quella delle isole Maggiore e Polvese, dalle cosiddette «pedate», il terreno rivierasco, di battigia, messo a coltura, da quella di Mon-

¹ GIOVANNI RIGANELLI, *Il "Chiugi" Perugino nel sec. XIII*, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere, Tesi di Laurea in Storia Medievale a. a. 1980-1981, Relatore prof. Vincenzo Nicolini.

² G. RIGANELLI, *Il Chiugi Perugino: genesi di una comunanza agraria*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia», XXIII, n. s. IX, 1985-1986, 2, Studi Storico-Antropologici, pp. 7-32.

³ G. RIGANELLI, *Signora del lago, signora del Chiugi. Perugia e il lago Trasimeno in epoca comunale (prima metà sec. XII – metà sec. XIV)*, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 2002. È il caso di sottolineare subito come la presente relazione sia stata in larga misura presa da questo lavoro. Mi si scuserà, quindi, se la citazione dello stesso potrà risultare eccessiva. Ciò, di fatto, lo si deve alla necessità di snellire quanto più possibile la trattazione dell'argomento, evitando in tal modo di tornare su questioni, anche spinose, già affrontate in quella sede.

talera, da quella di Valiano e altre minori ad ovest e a sud del Trasimeno. Il complesso di questi beni della zona lacustre costituiva per il Comune perugino una risorsa eccezionale, con i proventi del loro appalto, tra XIII e XIV secolo, pari ad oltre il 75% delle entrate derivate da tutto il patrimonio di proprietà comunale. E le entrate da esso derivate, in annate normali, erano tali da coprire la spesa corrente di tutto l'apparato del Comune cittadino. Ciò, per il governo perugino e nei rari anni in cui non vi erano spese impreviste, si traduceva nel trovarsi nella condizione di non imporre tasse ai residenti in città⁴. Ben si comprende, quindi, l'invocazione contenuta nell'iscrizione, in versi latini, che si snoda lungo il bordo inferiore della seconda vasca della Fonte di Piazza di Perugia in cui si chiede la salvaguardia del Chiugi e dei diritti di pesca sul Trasimeno⁵. Ma lasciamo da parte simili considerazioni e approfondiamo la questione relativa alla bibliografia sull'argomento.

Sul Chiugi, oltre a quanto da me pubblicato, vi sono altri due lavori di notevole caratura, entrambi di Massimo Vallerani. Il primo è del 1987 ed è intitolato *Il Liber Terminationum del comune di Perugia*, edito nei «Mélanges de l'École Française de Rome», e l'altro, del 1992, è relativo a *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIV secolo*, edito in «Quaderni storici». Un ulteriore lavoro che intendo ricordare è quello di Rino Fruttini, del 1971, che però riguarda l'intero patrimonio immobiliare di cui disponeva il comune di Perugia nel secolo XV e il titolo è eloquente: *Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV*. Ad esso devo aggiungere, per la fase del definitivo declino della comunanza, quello di Ernesto Petrucci, *La terza parte del fruttato. Amministrazione camerale e ceti locali nel Chiugi perugino (1647-1825)*, edito nel 2005. A questo punto non mi resta che entrare nel vivo del mio argomento ed evidenziare subito come, al fine di meglio organizzare l'esposizione, stante la massa di documentazione a disposizione, ho ritenuto opportuno suddividere il presente lavoro in quattro parti. La prima è relativa alla genesi della comunanza, la seconda ai problemi politici legati alla sua gestione, nella terza si affronteranno quelli inerenti alcune modalità gestionali tra XIII e XIV secolo, mentre nell'ultima si tenterà di comprendere il «grosso affare» costituito dall'aggiudicarsi l'appalto da parte di privati cittadini di questi terreni, tentando anche di capire chi era-

⁴ Ivi, pp. 347-349.

⁵ Ivi, p. 11. Su questa iscrizione si veda anche A. BARTOLI LANGELI, *Sulla Fontana Maggiore di Perugia: questioni aperte*, «Bollettino per i Beni Culturali dell'Umbria», I, 2, 2008, pp. 32-34.

no coloro che se li aggiudicavano. Tuttavia, prima di affrontare le questioni storiche, è il caso di evidenziare come il Chiugi Perugino sia stato quel territorio ad occidente di Castiglione del Lago, compreso tra il Trasimeno e la palude delle Chiane. Esso era delimitato, a nord, dal castello di Valiano, oggi una frazione del comune di Montepulciano, e il confine, grosso modo, corrispondeva a quello attuale tra Umbria e Toscana, mentre a sud era delimitato dal torrente Tresa. In buona sostanza si trattava di un'area territoriale poco più estesa dell'odierno comune di Castiglione del Lago.

I. LA GENESI DELLA COMUNANZA AGRARIA DEL CHIUGI PERUGINO

Come è ormai assodato, nell'antichità il lago Trasimeno non era interamente in territorio perugino: su buona parte della riva settentrionale si affacciava il *municipium* romano di Cortona, sulla riva occidentale e su parte di quella meridionale si estendeva, invece, quello di Chiusi, mentre in quello di Perugia rientrava tutta la riva orientale e le parti rimanenti di quella settentrionale e quella meridionale⁶. L'alto medioevo mutò soltanto in parte questa geografia politica, con Perugia che riuscì ad espandere il proprio territorio su quasi tutta la sponda settentrionale e ad inglobare nella sua giurisdizione le tre isole: la Polvese, la Maggiore e la Minore. Infatti, nel documento dell'817 con cui Ludovico il Pio confermò alla Chiesa le città e i territori ad essa spettanti, è menzionata *Perusiam cum tribus insulis suis, id est Maiorem, et Minorem, Pulvensim*. Nel 997, nel documento con cui Ottone III confermò i beni spettanti al monastero di San Gennaro di Campoleone, attuale Capolona vicino Arezzo, nonostante il Trasimeno appaia come *lacum Perusinum*, l'attuale Castiglione del Lago è indicato come *Castiglionem qui dicitur Clusino* e, ancora, doveva trovarsi nella giurisdizione territoriale di Chiusi⁷. La svolta si avrà tra la fine del secolo XII e l'inizio del successivo, quando Perugia riuscì ad estendere la propria giurisdizione territoriale all'intero bacino lacustre e a tutto il territorio ad occidente dello stesso, fino alla palude delle Chiane. Il confine politico del territorio pertinente alla città assumeva così in quest'area l'andamento di quello attuale e ricalcava, grosso modo, l'odierna li-

⁶ Sulla questione si veda G. RIGANELLI, *Passignano sul Trasimeno tra evo antico e medioevo. Toponomastica e storia della riva settentrionale del Lago Trasimeno*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al bollettino, 15, 1991, pp. 6-11.

⁷ Si veda in proposito Ivi, pp. 35-41; G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 38-45.

nea confinaria tra Umbria e Toscana. Tale processo fu scandito da una serie di vicende belliche e fatti contingenti sfociati in una vera e propria conquista territoriale, nonché nella costituzione della comunanza agraria.

L'intrinseca debolezza di Chiusi nella seconda metà del secolo XII, aveva finito per fare del suo territorio un'area dove le città confinanti, ma soprattutto gli esponenti del ceto magnatizio delle stesse, potevano estendere con relativa facilità la propria influenza. Questo, a maggior ragione, valeva per le parti più periferiche e per quelle, come l'area castiglione, caratterizzate dalla presenza di elementi geografici naturali che le dividevano in maniera netta dalla città. La palude delle Chiane costituiva infatti un elemento di frattura notevole tra il territorio dell'attuale comune di Castiglione del Lago e Chiusi, mentre nessun ostacolo naturale si frapponeva tra l'insediamento lacustre e Cortona. In altre parole l'area territoriale chiusina ad est delle Chiane, per sua natura ma anche per debolezza della città, sembrava quasi fosse destinata a distaccarsi politicamente dal restante territorio ed entrare a far parte, come poi avvenne, dei contadi delle città con essa confinanti. Tuttavia sarebbe errato affrontare la questione relativa al distacco di questa zona come fatto a sé stante, legato soltanto a questioni geografiche. Esso, infatti, fu l'esito di un processo che interessò sia la riva occidentale del Trasimeno che quella settentrionale, in cui furono coinvolti esponenti della nobiltà rurale cortonese e perugina. Costoro, sfruttando appieno la marginalità dell'area di confine tra Chiusi, Arezzo e Perugia, negli anni '60 del secolo XII diedero vita ad una consorteria nobiliare dotata di ampie prerogative signorili. Dal confine meridionale dell'attuale territorio castiglione fino a Cortona, dalla palude delle Chiane a buona parte della riva settentrionale del Trasimeno, comprese Isola Maggiore e Isola Minore, la consorteria finì per costituire un'entità politica che esercitava il pieno controllo della zona e aveva come proprio momento centrale il castello di Castiglione del Lago, allora dipendente dal monastero di San Gennaro di Campoleone in forza delle donazioni effettuate da Ottone III il 13 dicembre 997, da Corrado II nel 1026 e nel 1027, da Enrico III il 3 gennaio 1047 e da Federico I il 1 luglio 1161⁸.

⁸ Ivi, pp. 65-66. In merito ai componenti della consorteria essi, stando alla documentazione reperita erano i cortonesi Panzo e Cacciaguerra, figli di Ugolino di Panzo, Bulgarello di Spagliagrano, della stessa città, e il perugino Griffolo di Betto signore del castello di Passignano sul Trasimeno. Ad essi devono probabilmente aggiungersi altri soggetti, dei quali non si conoscono i nomi, ma che esercitavano signoria su un altro castello, quello di San Savino, nell'attuale territorio del comu-

Fu all'ombra del monastero aretino che, probabilmente, questi nobili diedero vita alla consorzeria, esercitando signoria su Castiglione e sul territorio circostante. Ma le cose erano destinate a cambiare e la fine dell'esperienza consortile era prossima.

Nel gennaio del 1184, l'abate di San Gennaro era in Perugia e, insieme ai soggetti di spicco della consorzeria, sottometteva Castiglione del Lago alla città. Era l'inizio di quella serie di vicende, anche belliche, che non solo alla fine del secolo XII portarono all'allargamento della giurisdizione territoriale di Perugia fino alle Chiane, inglobando anche l'intero lago Trasimeno, ma favorirono pure la nascita della comunanza agraria, derivata dalla confisca dei terreni di cui la consorzeria doveva disporre nella zona⁹. Stando alle concessioni di queste terre operate nel 1252, su cui si tornerà tra poco, il comune di Perugia acquisì ben 10.404 staia di terreno arativo, pari ad oltre 730 ettari¹⁰, che salgono a circa 800 se si considerano altre concessioni precedenti. Ma il Comune, in quello che a partire dalla fine del secolo XII sarà indicato come «Chiugi Perugini», a ricordare non solo l'antica soggezione del territorio a Chiusi, ma anche a rimarcare la conquista da parte di Perugia, non pervenne soltanto all'acquisizione di terre già dissodate e destinate all'arativo; a queste va aggiunto pure del terreno incolto, soprattutto boschi, di proprietà sia dei *consortes* sia delle comunità rurali della zona i cui abitanti parteciparono, forse loro malgrado, alle vicende che scandirono l'espansione perugina. Questi compaiono tra i confinanti con gli appezzamenti locati nel 1252 e, probabilmente, sono gli stessi che si ritrovano nei catasti di alcune comunità locali, nelle assegni del 1361. Stando alle misure catastali questi coprivano, complessivamente, una superficie di ben 581 corbe, 1 mina e 81 tavole, pari ad oltre 1.034 ettari¹¹. Si trattava dunque di un ingente patrimonio terrie-

ne di Magione. Si veda in proposito G. RIGANELLI, *San Savino: una comunità e il suo territorio nell'antichità e nell'età di mezzo*, in *San Savino e il suo territorio nel corso dei secoli*, a cura di Id., San Savino (Magione), 2010, pp. 22-24.

⁹ G. RIGANELLI, *Signora del lago cit.*, pp. 83-97.

¹⁰ Il problema dell'equivalenza tra queste misure e le attuali è abbastanza complesso e, per questo, si rinvia a quanto da me proposto in Ivi, p. 98, nota 93. Invece sulla suddivisione di queste misure in biolche, corbe, mine, staia, tavole e via di seguito – 1 biolca equivaleva a 4 corbe, una corba a 4 mine, 1 mina a 2 staia, 1 staio a 75 tavole –, che però non possono ricondursi a quelle chiusine, si veda ALBERTO GROHMANN, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII – XVI)*, I, Perugia, Volumnia editrice, 1981, p. 24.

¹¹ G. RIGANELLI, *Signora del lago cit.*, pp. 98-99.

ro, intorno ai 1.800 ettari, che il comune di Perugia si trovò a gestire con la volontà di andare anche ad un suo ulteriore incremento, almeno nella seconda metà del secolo XIII e nei primi decenni del XIV.

2. LO SCONTRO POLITICO TRA *MILITES* E *POPULUS* PER LA GESTIONE DELLA COMUNANZA NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIII E LA LOCAZIONE DEL TERRENO COMUNALE DEL 1252

Le vicende politiche che si susseguirono nel corso della prima metà del secolo XIII, probabilmente non permisero alla città di giovare appieno e in maniera costante delle potenzialità economiche offerte dal Trasimeno e dai terreni attorno allo stesso. E ciò nonostante fin dai primi decenni di quel secolo si ha attestazione di tentativi volti al pieno sfruttamento di queste risorse e delle altre comunanze di proprietà del Comune cittadino. Già nel 1214, infatti, pare delinearsi una linea politica coerente, e soprattutto unitaria, poi seguita nella gestione di questi beni. Del resto è sulla scia di tale linea che si raggiunsero alcuni risultati importanti come l'estinzione, nel 1234, del debito comunale¹², da legare in larga misura proprio allo sfruttamento delle comunanze. Ciò nonostante resta comunque la netta sensazione che l'azione del governo cittadino in merito allo sfruttamento di questi beni sia stata debole, almeno politicamente. E questo non tanto per la linea politica seguita quanto, piuttosto, per i termini di attuazione della stessa che finivano, di fatto, per rimettere in gioco gli appetiti dei *milites*, la fazione nobiliare, mai placatisi del tutto, almeno nella prima metà di quel secolo. Insomma, tracciata la linea da seguire, il governo era chiamato al non facile compito di trovare le modalità di percorrerla. Si dovrà attendere la seconda metà del Duecento perché la città giunga ad un sistematico sfruttamento di queste risorse. Sol tanto allora, infatti, i richiami ad alcune questioni di base relative allo scontro politico avutosi attorno alla gestione delle proprietà comuni cittadine, non saranno altro che un'attestazione di problemi lontani e superati in maniera definitiva o quasi.

Fu sul complesso di questi beni, infatti, che si ebbe lo scontro politico tra i *milites* e il *populus* perugini. Del resto non poteva essere altrimenti. Nonostante

¹² ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia*, I, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, Fonti per la storia dell'Umbria, n. 15, 1983, pp. 313-314.

la comunanza agraria del Chiugi sia stata di gran lunga la più consistente del Comune cittadino e in essa, meglio che nelle altre, i diritti di sfruttamento potevano essere trasformati dalla nobiltà nell'esercizio di una signoria di fatto, anche le altre potevano essere soggette a simile destino. È per questo che la gestione delle comunanze si connotava come momento centrale della vita politica cittadina. Non a caso, infatti, fu attorno ad essa che finì per ruotare la fine della vertenza che, all'inizio del Duecento, aveva opposto in Perugia la fazione nobiliare a quella popolare. Nel documento di pacificazione, realizzato tra il 1 maggio e il 19 settembre 1214 con la mediazione del podestà perugino Bobo di Oddo di Bobo e del camerlengo pontificio, il cardinale Stefano da Ceccano, tutto pare convergere sulla questione economica relativa alla gestione delle comunanze e a quella dei proventi derivati dalle stesse, soprattutto in merito al loro impiego. Nel documento il richiamo ad esse è pressoché costante e, nonostante l'atto si connoti come una vittoria della fazione nobiliare in larga misura dovuta alla vicinanza ad essa delle posizioni del pontefice, il *populus* era quanto meno riuscito ad impedire che i *milites* continuassero nella loro politica volta al godimento quasi esclusivo di questi beni. È vero che i privilegi nobiliari in materia di risarcimento delle proprie cavalcature non erano venuti meno, ma è anche vero che tale onere non gravava più in maniera diretta sui cittadini di Perugia. Parimenti le stesse tasse non potevano più imporsi se non in casi particolari e, soprattutto, quando nelle casse comunali non vi erano più i soldi derivati dall'appalto delle comunanze. Quanto stabilito consentiva di fatto all'intero popolo perugino di trarre giovamento dai proventi dei beni comuni, anche se chi ne traeva profitto direttamente finivano per essere i nobili. Simile risoluzione, tuttavia, apriva una nuova prospettiva politica per la fazione popolare che, a partire da questo momento, iniziava a vedere nelle comunanze un punto di forza della propria azione, fino a divenire il fulcro economico di un eventuale governo popolare. Ma perché ciò avvenisse e la prospettiva si fosse trasformata in azione concreta da parte della fazione popolare, era necessario aumentare il controllo sui beni comuni ed escogitare un modo per mettere gli stessi al riparo dagli appetiti della nobiltà. E questo, nei fatti, non era certo facile da attuare¹³.

Nonostante questa risoluzione, appare chiaro come, in base ad un documento del 1218, i *milites* perugini avevano trovato, ancora una volta, il modo per tornare ad esercitare il proprio controllo sulle comunanze e, neanche a dir-

¹³ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 117-120.

lo, il pericolo di più o meno consistenti usurpazioni cui potevano essere soggette continuava a persistere e si faceva ancora più incombente. La concretezza di questo pericolo ben si desume da testimonianze relative alla seconda metà del secolo XIII, quando sono attestati tali tentativi che, a mio avviso, possono considerarsi come residuo di quelli, ben più pericolosi, perpetrati nella prima metà del Duecento, non fosse altro per il periodo in cui furono compiuti. Delle usurpazioni delle terre del Chiugi, si hanno attestazioni nello statuto cittadino del 1279. Nell'articolo inerente la delimitazione dei terreni comunali, titolato *Qualiter et quando bevulcarie seu terre de Clusio debeant apilastrari, et de officialibus eligendis, et de salario eorundem*, si dice che le dette terre, nei mesi di febbraio, marzo e aprile, occorre inventariarle, misurarle e delimitarle *secundum instrumenta facta per syndicum communis nobilibus et clericis*. I pilastri con cui si sarebbe eseguita l'*apilastrazio*, la delimitazione delle terre, dovevano essere alti 5 piedi, circa un metro e ottanta, ed essere realizzati con pietre e calce¹⁴. In realtà già in precedenza si era stabilito di procedere all'*apilastrazio*, nel 1260, nel 1262 e nel 1269 ma, a quanto sembra, la cosa non aveva avuto esito, come nel 1269, oppure era rimasta limitata, come sottolinea Massimo Vallerani, «alla fase propositiva o dispositiva» cioè «alle discussioni consiliari», visto che le notizie di cui si dispone sono limitate a questa. Ma in questo caso, quasi a conferma dei tentativi costanti di usurpazione, l'operazione è accolta a pieno titolo nello statuto cittadino e diviene prassi annuale, almeno attenendosi al contenuto dell'articolo. Si giunge così al 1291, quando si ebbe un'imponente azione volta a «ristabilire i confini legittimi delle proprietà comunali nel Chiugi» e al «rientrare in possesso dei terreni [comunalmente] illegalmente tenuti o usurpati da nobili ed ecclesiastici». Di essa si ha un resoconto dettagliato nel *Liber Terminationum* di quello stesso anno dal quale emergono diversi casi di usurpazione¹⁵.

Al di là delle questioni legate ai tentativi di appropriazione di queste terre da parte dei nobili, è ora il caso di porre l'accento sulle tematiche relative allo sfruttamento dei terreni ma anche, e soprattutto, all'azione volta a legare questo territorio alla città in maniera forte, con un legame che andasse ben oltre le divisioni politiche interne alla stessa. Non c'era governo popolare o governo della nobiltà che tenesse: le proprietà che la città aveva nel Chiugi Perugino non potevano mettersi a rischio. È per questo che, dopo le tra-

¹⁴ Ivi, p. 124.

¹⁵ MASSIMO VALLERANI, *Il Liber Terminationum del comune di Perugia*, «Mélanges de l'École Française de Rome», XCIX, 1987, pp. 653-654 e nota 20.

vagliate vicende legate a Federico II, a cui seguì la conferma della giurisdizione perugina su Castiglione del Lago, operata il 17 aprile 1251 da Guglielmo d'Olanda, e confermata da Innocenzo IV il 23 luglio successivo¹⁶, si provvide alla delimitazione delle terre comunali presenti in quest'area e alla loro assegnazione a privati cittadini.

Tra la primavera del 1251 e l'inizio dell'anno successivo, il comune di Perugia doveva aver fatto misurare e delimitare tutti i terreni comunali presenti nell'area del Chiugi da quattro *tabulatores*, Benevenga di Girgualdo, Bianco, Pepo di Raniero e Pleno¹⁷. Successivamente, se pure non è esplicitato dai documenti di cui si dispone, il governo cittadino doveva aver anche provveduto alla «ricerca e selezione delle persone» a cui concedere questi terreni¹⁸. Infine, a partire dal 25 gennaio 1252, il sindaco del Comune, Tancredo di Omodeo da Rosciano, iniziava ad assegnare le dette terre agli uomini selezionati. Quest'ultima operazione si ebbe in maniera pressoché ininterrotta fino al 25 marzo di quell'anno, ma a quanto sembra non si interruppe in quel giorno e continuò, anche se in maniera abbastanza sporadica. Furono così concessi oltre 722 ettari di terreno arativo, suddivisi in 124 lotti, a ben 370 locatari; 4,69 ettari di terra da destinarsi a vigna suddivisi in 33 appezzamenti tutti ubicati presso l'insediamento di Laviano, nonché 26 aree edificabili nel borgo di Castiglione del Lago a cui si aggiungono altrettanti lotti di terreno da destinarsi ad orto e vigna nell'area pianeggiante ai piedi dell'insediamento per un'estensione complessiva di 4,62 ettari¹⁹. La maggior parte degli oltre 730 ettari di terreno concesso, erano ubicati sulla dorsale collinare ad ovest di Castiglione, e si connota come «una striscia di territorio “di confine” che ha i suoi estremi in Petrignano a nord ... e in Casamaggiore a sud» con Laviano, a ridosso delle Chiane, che ne era il centro. Si trattava di «un rettangolo, più o meno lungo 6-7 chilometri e largo 3-4, per un'estensione di circa 25 chilometri quadrati»²⁰. Un'area molto vasta, dunque, quella su cui si trovavano questi terreni e che assume una valenza ulteriore visto che si tratta di un'area al confine del contado comunale e, per tale ragione, soggetta a tutte quelle «sollecitazioni» che ciò comportava. Ma lasciamo da parte simili questio-

¹⁶ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 113-115.

¹⁷ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, p. 560.

¹⁸ M. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIII secolo*, «Quaderni storici», LXXXI, 1992, *Risorse collettive*, p. 629.

¹⁹ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 127-128.

²⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, pp. 559-560 nota 1.

ni, che ci porterebbero troppo lontano dal ragionamento che si vuol condurre, per approfondire ulteriormente quella delle locazioni, o meglio, della tipologia contrattuale con cui si ebbero.

Come ha già evidenziato Massimo Vallerani, questi contratti rivelano «nei fatti una commistione fra impegni pertinenti all'affitto agrario e alla sottomissione politico-militare tipica di un atto di colonizzazione». Infatti, continua lo stesso autore, «gli affittuari si impegnano a sottomettersi alla giurisdizione cittadina, a coltivare i terreni concessi e a versare un canone annuale di 12 denari per staio»²¹, a cui deve aggiungersi la corresponsione di 3 soldi all'anno per ogni focolare²². L'atipicità di questi contratti è più che evidente e, se pure è vero che questa deve ricercarsi nell'azione colonizzatrice condotta dal Comune cittadino, è anche vero che gli stessi non possono essere accostati ai contratti d'affitto, almeno a mio avviso. Questo contratto, infatti, si connota essenzialmente per la breve durata, mentre qui non sono indicati termini cronologici relativi alla scadenza della concessione che, per tale motivo, ha indotto Attilio Bartoli Langeli a parlare di «locazione perpetua»²³. Si tratta dunque di patti che attingono a diverse tipologie contrattuali, che vanno dalla sottomissione fino a quelle che regolavano i rapporti di produzione agricola. Del resto, se pure in questi patti si ha la corresponsione annuale di somme precise per il terreno acquisito da parte dei locatari, costoro dovevano anche rendere al comune la terza parte di prodotto, come risulta dallo statuto perugino del 1279. In esso, infatti, si specifica che la *tertiam itaque partem fructuum frumenti et bladi comuni Perusii contingentem debeat potestas et capitaneus facere dari emptoribus Clusii*²⁴. Questa clausola, contenuta in un lungo articolo, il 253, titolato *De lignis Clusii non expedantis nec intacandis, et de custodia ipsorum; et de pena contra facientium. Et de emptione terreni Clusii, et quanta pars reddatur communi de fructibus*, oltre che ad informarci del quantitativo di prodotti agricoli da rendere al Comune cittadino, introduce un altro aspetto della comunanza: il suo poter essere appaltata a soggetti privati. E di tale ap-

²¹ M. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi* cit., p. 629.

²² A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, p. 560.

²³ Ivi, p. 557. Sulla breve durata del contratto di affitto si veda GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 142-145.

²⁴ *Statuto del comune di Perugia del 1279*, I, Testo edito da Severino Caprioli con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Fonti per la storia dell'Umbria, 21, 1996, p. 249.

palto, dove si dice espressamente che *omnes et singulos fructus, redditus et proven-tus predicti terreni Clusii, culti et inculti, silvati et non silvati secundum formam et te-norem capitulorum statuti comunis et populi perusini*, si ha una copia del 1276, con-servata nel cartulario più prestigioso del comune di Perugia, quello delle «Som-missioni»²⁵. Un aspetto particolare questo, che a sua volta, introduce delle que-stioni legate alle modalità di gestione di questa comunanza nella seconda metà del secolo XIII.

3. ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNANZA TRA DUE E TRECENTO

Parlare di gestione dell'ingente patrimonio terriero costituito dalla co-munanza del Chiugi Perugino, significa, anzitutto, prendere in esame le nor-me relative ad essa e all'intero territorio di questa parte del contado perugino contenute nello statuto di Perugia del 1279. Queste, come era lecito aspettarsi, sono attinenti a varie questioni e danno disposizioni in merito alla custodia della rocca di Castiglione del Lago, ai lavori da farvisi e alla fi-gura del podestà di quest'area. Vi sono anche le norme che regolano più in dettaglio la gestione della comunanza, che si trovano riassunte in tre arti-coli relativi al terreno agricolo e alle sue modalità d'appalto, all'attività sil-vo-pastorale condotta sui boschi e sull'incolto di proprietà comunale, non-ché alla salvaguardia degli stessi. In merito ad altre questioni, come quella del recupero dei terreni di cui si erano appropriati membri dell'aristocrazia perugina nella seconda metà del Duecento, già presa in esame da Massimo Vallerani nel suo lavoro sul *Liber Terminationum*, credo sia sufficiente in que-sta sede evidenziare che le proprietà recuperate dal Comune nel 1291 am-montano a circa 9 biolche di terra, pari ad oltre 64 ettari, a cui si aggiun-gono delle case e dei terreni, la cui misura non è specificata, ubicati un po' in tutta l'area del Chiugi²⁶. Allo stesso modo non credo sia il caso di pren-dere in esame le questioni relative alla figura del podestà del Chiugi, alla cu-stodia della rocca di Castiglione ed altre legate al fortilizio. Non di meno vi sono aspetti inerenti le nuove acquisizioni di terreno in quest'area che sa-ranno affrontati in seguito.

²⁵ La trascrizione di questo documento, a cui segue una spiegazione di quanto contenuto, si ha in G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 268-273.

²⁶ M. VALLERANI, *Il Liber Terminationum* cit., p. 657.

a) *L'appalto della comunanza, gli obblighi per coloro che vi lavoravano e la tutela del terreno agricolo comunale*

In merito all'appalto di questa comunanza, credo sia importante sottolineare subito come lo stesso non si aveva dietro corresponsione di denaro, ma di precisi quantitativi di grano, e questo per *maiori abundantia habenda in civitate Perusii*. Tuttavia non mancano eccezioni a questa che pure sembra una prassi consolidata alla fine degli anni '70 del secolo XIII e sarà seguita anche nei contratti d'appalto dei primi decenni del Trecento. Una di queste è costituita dall'appalto del 1285, quando la comunanza fu data in gestione per tre anni dietro la corresponsione di 5.000 corbe di grano all'anno, pari ad un quantitativo compreso tra gli 8.445 e i 10.427 quintali²⁷, più la somma di 32.000 lire di denari. Ma torniamo a quella che era la prassi.

Stando a quanto riporta lo statuto, il capitano del popolo, *in principio sui regiminis et officii*, a gennaio, doveva bandire la gara d'appalto e assegnare la comunanza al maggior offerente. Per colui che si era aggiudicato l'appalto vi era l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al trasporto del grano spettante al Comune cittadino in Castiglione del Lago entro il mese di settembre. Cosa fare del grano qui ammassato lo avrebbe poi deciso il consiglio cittadino. Nell'*additio* al capitolo si prevedeva la possibilità per gli appaltatori di permutare l'ottava parte del grano promesso al Comune in orzo e un ottavo in spelta, rispettivamente nella misura del doppio del quantitativo per il primo e del triplo per la seconda. Tale possibilità si allinea con la politica del governo cittadino che, per ragioni annonarie, era tesa al reperimento del maggior quantitativo di cereali possibile. Simile permuta, se applicata alle 4.600 corbe corrisposte dagli appaltatori in base al contratto del 1276, ne trasformava 575 in 1.150 di orzo e in 1.725 di spelta; le corbe di cereali a disposizione della città sarebbero così state 6.325, tra i 10.682 e i 13.190 quintali.

Sempre attenendosi allo statuto cittadino, ai lavoratori delle terre comunali era proibito lavorare quelle che i nobili possedevano in quest'area. Chi avesse infranto questa disposizione sarebbe incorso in un'ammenda di 25 lire

²⁷ La corba, nella Perugia medievale e ancora in età moderna, oltre ad essere un'unità di misura della superficie, lo era anche di peso. Una corba di grano equivaleva a un quantitativo compreso tra i 168,9 e i 208,54 chilogrammi. GIUSEPPE MIRA, *Il fabbisogno di cereali in Perugia e nel suo contado nei secoli XIII-XIV*, in ID., *Scritti scelti di storia economica umbra*, a cura di A. Grohmann, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1990, pp. 127-128, nota 15.

di denari e, se non fosse stato in grado di pagare, sarebbe stato incarcerato. Erano gli uomini degli insediamenti in cui si trovavano le dette terre che dovevano provvedere a catturare l'eventuale colpevole all'atto della denuncia dello stesso da parte del sindaco del nucleo abitato. Se non vi avessero provveduto sarebbero incorsi anch'essi, come comunità, nella detta pena. Questa norma è in parte ribadita anche in seguito, quando si dice che nessuno doveva lavoro o far lavorare terreni che non fossero di proprietà del Comune. Coloro che non osservavano questa disposizione incorrevano in una multa di 10 lire di denari e nella confisca del terreno lavorato. La necessità di non lasciare incolti i terreni della tenuta cittadina, unitamente a quella di isolare quanto più possibile coloro che avrebbero potuto usurpare le terre comunali, premevano in questa direzione. Accanto alla parte del grano da corrispondere al Comune, un terzo, vi era anche l'obbligo per i lavoratori delle terre comunali di consegnare un terzo dell'uva prodotta sui terreni adibiti a vigna concessi, a Castiglione del Lago e a Laviano, con un contratto della durata di ventinove anni in cui si prevedeva la consegna dell'uva soltanto dopo il quarto anno dall'avvenuto impianto del vigneto.

Ancora una norma statutaria stabiliva, per coloro che possedevano terreni in quest'area — anche se non è specificato, credo si sia trattato di quelli di proprietà del Comune che erano stati locati ai privati —, l'obbligo di lavorarli; in caso contrario sarebbero stati confiscati e assegnati ad altri. Chi subiva l'esproprio del terreno incorreva anche in una multa di 100 lire di denari. Ai residenti in Perugia e nel suo contado era vietato lavorare per proprio conto o per conto di privati le terre ubicate nel Chiugi, in riferimento a quelle di proprietà del Comune. La pena prevista nel caso in cui si fosse stipulato un contratto con qualcuno a tale scopo, era anche in questo caso di 100 lire di denari. Accanto a questi divieti di carattere generale ve ne erano anche di particolari che riguardavano singoli individui. Tra questi vi è quello a Favario e Raniero di *domnus* Bono a cui si vietava di lavorare o far lavorare la terra in quest'area nel piano di Castiglione²⁸.

²⁸ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 277-279. In merito alla vicenda dei due fratelli Favario e Raniero di *domnus* Bono, alcuni elementi, legati al primo dei due soggetti, consentono di far luce sul motivo alla base del divieto. Egli deve identificarsi nel Favario che, nel 1269, si oppose alla consegna del *bladum* al comune di Perugia; per tale motivo il consiglio cittadino, nella seduta dell'8 agosto, deliberò di infliggergli una multa di 50 lire di denari e l'ingiunzione di provvedere al trasporto in città di tutto il grano prodotto, tranne quello necessario alla famiglia. L'opposi-

Per quanto concerne la tutela del terreno di proprietà del Comune, occorre rilevare come era vietato a chiunque acquisire o cedere diritti sullo stesso sotto la pena di 200 lire di denari. Un *bonus homo* e un notaio erano tenuti ad indagare due volte all'anno, nel mese di febbraio e in quello di luglio, sulla questione. Nel caso in cui si fosse trovato qualcuno che avesse lavorato abusivamente il terreno comunale, oppure quello di enti religiosi o di privati seminandovi cereali, costui sarebbe stato costretto a vendere il *laboririum* al proprietario della terra e avrebbe percepito soltanto il rimborso della semente. Questo era fissato in 10 soldi di denari per ogni mina di grano seminato, 5 soldi per ogni mina di orzo e 3 soldi per ogni mina di spelta. Circa la raccolta del grano, stando sempre allo statuto, si prevedeva la realizzazione di cinque *domus*, da adibirsi a granai, e della costruzione di una di esse, ubicata presso San Fatucchio, nell'attuale comune di Castiglione del Lago, si è informati per il 1275 quando, nella seduta del consiglio cittadino del 1 luglio, si deliberò di conferire al podestà e al capitano del popolo l'incarico di provvedere alla nomina di un soprastante *ad faciendum fieri domum Sancti Fatuchi quam fieri debet pro reponendo bladum Clusii*.

Al fine di tutelare la produzione cerealicola, si vietava a chiunque di seminare o far seminare guado nelle terre di proprietà del Comune. I contravventori sarebbero incorsi in una multa di 25 lire di denari e nella confisca del guado prodotto. Accanto alla tutela della cerealicoltura deve evidenziarsi anche quella del fieno. Gli stessi cinque *boni homines* che dovevano mensilmente ispezionare il Chiugi, dal mese di maggio alla festa di Onnissanti per vedere se si fossero arrecati danni ai boschi del luogo, avevano anche il compito di rilevare eventuali danni arrecati al fieno. Se questo era stato danneggiato o bruciato la comunità all'interno del cui territorio si era arrecato il danno era multata per 100 lire di denari, salvo nel caso avesse consegnato il malfattore nel mese in cui il danno era stato arrecato; la multa sarebbe stata comminata allo stesso senza che la comunità ne avesse dovuto rispondere.

zione si era avuta in un momento particolare, con la città stretta nella morsa di una forte carestia che indusse il consiglio cittadino, nella seduta dell'11 ottobre, a deliberare l'acquisto di tutto il grano rimasto in mano agli appaltatori della comunanza. Parallelamente si deliberò anche di requisire quello detenuto dai singoli abitanti del contado e dagli enti religiosi dello stesso facendolo poi portare in città. A costoro si lasciava soltanto quello necessario alla semina e al sostentamento. In quello stesso giorno, l'11 ottobre 1269, veniva emanato il divieto nei confronti di Favario e di Raniero come attestato nello stesso statuto. Ivi, pp. 279-280.

A vigilare sul rispetto di queste norme statutarie, ma anche di quelle sulla tutela dei boschi e quanto ad esse si lega, erano deputati dieci dei pastori *qui pascunt bestias in Clusio*. Costoro, nominati dal capitano del popolo insieme ai consoli delle arti, avevano piena facoltà di denunciare *omnes facientes et venientes contra formam istius statuti* e si sarebbe creduto alla parola di due di essi. Quale compenso per la vigilanza prestata, a costoro era accordato un terzo delle pene comminate ai contravventori. Sempre il capitano del popolo e i consoli delle arti dovevano mensilmente nominare un *bonus homo* e un notaio con il compito di recarsi nel Chiugi, a spese del Comune, per raccogliere le denunce fatte da questi custodi. Sulla base delle denunce il capitano e il podestà dovevano condannare tutti i *contra facienti . . . secundum formam penarum in statuto contentarum*²⁹.

b) *La tutela del bosco e dell'incolto*

Non certo minore di quella del terreno destinato all'arativo era la tutela dei boschi e dell'incolto, non tanto a riprova di un improbabile farsi strada fin da questo periodo di una «coscienza ambientalista», nel senso attuale del termine, tra i responsabili del governo cittadino ma, almeno a mio avviso, del notevole valore economico attribuito a questi beni. La norma da cui conviene partire per ricostruire il quadro complessivo relativo a tale questione, è quella che vietava a chiunque di abbattere gli alberi *de silva Clusii*, se non *pro edificio lacus*, ovvero per questioni legate alla pesca, oppure per la costruzione delle *domus* dei *lacosciani* – così erano chiamati gli abitanti della zona del Trasimeno – e di quanti abitavano nel Chiugi, eccettuati coloro a cui *licitum non sit*. Parimenti era vietato intaccare gli alberi, togliere loro la corteccia o inciderli sì da causarne la caduta, oppure appiccare il fuoco nei boschi. I contravventori erano multati in 25 lire di denari. I boschi dovevano essere custoditi dagli uomini degli insediamenti che si trovavano nei pressi degli stessi. L'assegna alle singole comunità delle parti di bosco da custodire dovevano effettuarla, nel trimestre febbraio-aprile, il *bonus homo* e il notaio che, nello stesso periodo, eseguivano la tabulazione, la misurazione, nonché l'*apilastratio* delle terre comunali. L'assegna doveva effettuarsi in base ai *focularia* presenti nei nuclei abitati. Nel caso di danni arrecati al bosco, i singoli insediamenti ne rispondevano direttamente, naturalmente ognuno per la parte loro asse-

²⁹ Ivi, pp. 280-281.

gnata, e ad essi veniva inflitta un'ammenda di 25 lire di denari ai *castra*, e di 10 lire alle *villae*. Non di meno le comunità multate dovevano provvedere ad emendare il danno. Il capitano del popolo era tenuto ad esigere la pena e, se si fosse mostrato negligente nel farlo, sarebbe incorso in una multa simile. Nel caso in cui vi fosse stato qualcuno che, dietro patti stipulati con chi aveva arrecato il danno, avesse ommesso di denunciarlo, anche costui sarebbe stato multato in 25 lire.

Al fine di addivenire ad un controllo più serrato della vigilanza operata dagli uomini dei singoli insediamenti, il capitano del popolo e il podestà dovevano provvedere all'elezione dei già menzionati cinque *boni homines*, uno per ogni porta cittadina, con l'incarico di *revidere Clusium* una volta al mese durante il periodo compreso tra maggio e il 1 novembre. A costoro si delegava anche l'assegna delle parti di bosco che gli uomini dei singoli insediamenti dovevano custodire. I boschi comunali dovevano essere delimitati e nessuno avrebbe potuto lavorare al loro interno. Chi lo avesse fatto incorreva in una pena di 50 lire di denari.

In stretta relazione alla tutela del patrimonio boschivo, è anche il divieto, per gli appaltatori della comunanza, di dare a chicchessia *licentiam lignandi* nelle selve chiugine sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni volta che l'avessero data. Il pieno rispetto di questa disposizione doveva essere giurato dal camerlengo della società appaltatrice, dal notaio della stessa e da dieci uomini degli appaltatori. In funzione della tutela dei boschi locali deve accogliersi la norma inerente il divieto di esportare la legna raccolta negli stessi. Nessuno, infatti, poteva portarla oltre le Chiane, e fuori dal distretto perugino verso Cortona. I contravventori sarebbero incorsi nella confisca della bestia con cui la trasportavano. Di ciò dovevano essere messi al corrente sia i cortonesi che gli abitanti di Chiusi. La punizione per chi contrabbandava la legna era la stessa comminata a chi esportava il grano e gli altri cereali. A vigilare vi erano dei *custodes* che, se avessero trovato qualcuno con buoi o somari intenti a trasportare legna verso Cortona, Chiusi o Città della Pieve, dovevano confiscargli sia l'animale che il carico. Nel caso in cui chi esportava legname ne avesse ricevuto licenza dagli appaltatori della comunanza, a costoro era comminata una multa di 50 lire di denari.

Il controllo cui era soggetto il bosco, deve ricondursi sia all'importanza ad esso attribuita in funzione del legnatico sia, e forse soprattutto, in funzione del pascolo che normalmente doveva svolgersi al suo interno e in prossimità dello stesso, in quelle aree incolte normalmente destinate a quest'attività. Difficile dire quanto ricavavano annualmente gli appaltatori della comunanza dalla concessione dei diritti di pascolo, ma un dato è certo: si trat-

tava di somme notevoli. Di queste si può quanto meno avere un'idea in base ai costi previsti per i privati che conducevano al pascolo i propri animali. Di ciò si ha testimonianza per le comunanze di Monte Malbe e Monte Tezio, nei pressi di Perugia, grazie ad un prezzario realizzato per le stesse sul finire degli anni '60 del secolo XIII. In quel periodo pascolare un paio di buoi costava 10 soldi di denari all'anno, un giovenco o un puledro 5 soldi, un somaro 2 soldi, un porco 12 denari e ogni capo ovino 6 denari. Queste probabilmente erano le stesse somme corrisposte da chi doveva portare le proprie bestie a pascere nel Chiugi; nel contratto d'appalto della comunanza di Monte Malbe del 1285, evidentemente in conseguenza della mancanza di un nuovo prezzario per il pascolo, si rinvia infatti alle somme percepite dagli appaltatori di quella chiugina. Se si considera che in quest'area pascolavano i propri animali uomini residenti nel contado di Arezzo, di Chiusi, di Orvieto, di Cortona e addirittura di Firenze, oltre naturalmente a quelli di Perugia, come attesta sempre lo statuto, l'entità delle somme derivate dai diritti di pascolo agli appaltatori si possono ben definire notevoli, anche perché il numero di animali che vi si conducevano non doveva certo essere esiguo. Una deroga al pagamento dei diritti di pascolo si aveva per i residenti di questo territorio; a costoro era concesso di far pascere gratuitamente un paio di buoi, un cavallo e un'asina. Ciò, probabilmente, era in funzione dell'uso di questi animali nel lavoro dei campi e in quelli collaterali. Altra deroga al pagamento del diritto di pascolo è riscontrabile nel vietare, agli appaltatori della comunanza, di esigere denaro per il pascolo dei nuovi allievi nati entro l'anno. E questo valeva sia per i vitelli che per i bufali, i puledri, i porci, i capretti e gli agnelli in quanto è specificato come gli stessi vivevano di latte e non pascolavano. Nel caso specifico degli abitanti dell'area chiugina, la deroga valeva anche per gli animali che erano tenuti legati nei pressi delle abitazioni³⁰.

c) Nuove acquisizioni di terreni della comunanza

L'importanza attribuita a questi beni comuni nel quadro dell'economia cittadina in questo periodo era tale che da sola è sufficiente a spiegare il perché, nella seconda metà del secolo XIII, gli stessi si connotino come un'azienda in espansione pressoché costante. L'aumento dei quantitativi di grano che venivano corrisposti al Comune cittadino per aggiudicarsela, tra il 1276 e il pri-

³⁰ Ivi, pp. 281-284.

mo trentennio del Trecento, ne sono una chiara attestazione. Vediamoli in base ai dati di cui si dispone.

Nel 1276, lo si è già visto, il quantitativo di grano che gli appaltatori si impegnarono a corrispondere al Comune per l'appalto annuale del Chiugi Perugino fu di 4.600 corbe. Nel 1285, anche in questo caso già è stato detto, la comunanza fu appaltata per un triennio e il prezzo pagato per il suo appalto fu di 5.000 corbe di grano più 10.666 libbre, 6 soldi e 8 denari all'anno corrispondenti, stando al prezzo del grano nel 1280, a 4.740 corbe e 2 mine di grano, per un totale complessivo di 9.740 corbe e mezzo. Le corbe di grano corrisposte per l'appalto nel 1309 furono 9.000. Grazie alla quietanza rilasciata dal sindaco del Comune cittadino, Sensolo di Cristoforo, all'appaltatore della comunanza e ai soci il 30 aprile 1312, si è a conoscenza del quantitativo di grano corrisposto nel 1311, che fu di 5.000 corbe. Nel 1316 la comunanza fu invece appaltata per 9.000 corbe di grano, nel 1318 per 7.500, nel 1319 per 6.106, nel 1320 per 9.000, nel 1321 per 11.000, nel 1322 per 8.050, nel 1323 per 6.000, nel 1325 per 8.500, nel 1326 per 8.400 e nel 1330 per 5.000³¹.

Da una prima analisi di questi dati, emerge un netto incremento dei quantitativi di grano corrisposti tra il 1276 e il 1285 con un successivo attestarsi degli stessi, nel secondo e nel terzo ventennio del secolo XIV, su una media di 7.713 corbe, pari ad un quantitativo compreso tra i 13.027,25 e i 16.084,69 quintali. Anche se occorre evidenziare l'incidenza delle annate agricole sul prezzo d'appalto – nel mese di aprile, quando si celebrava la gara, gli appaltatori già dovevano prevedere in qualche modo quello che sarebbe stato il raccolto –, l'incremento dello stesso mi sembra evidente. Questo, a meno che non si voglia pensare ad un repentino quanto improbabile aumento della produttività dei terreni, deve ricondursi ad un'espansione della comunanza nei nove anni successivi al 1276, ma anche nei venticinque anni che separano il contratto del 1285 da quello del 1309, grazie alla quale si ebbe l'attestarsi del prezzo medio pagato per la stessa sulle 7.713 corbe. Tale espansione si ebbe attraverso l'acquisizione di nuovi terreni e mettendone a coltura degli altri; sia per l'uno sia per l'altro fattore che la determinarono si hanno attestazioni esplicite.

Se ci si attiene a quanto contenuto nello statuto cittadino del 1279, il capitano del popolo doveva provvedere all'acquisto dei terreni ubicati nel Chiugi di proprietà di persone non residenti in Perugia e nel suo contado, anche

³¹ Ivi, pp. 284-285.

ricorrendo alla forza. Ogni biolca doveva pagarsi fino ad un massimo di 300 lire di denari e il denaro necessario doveva prendersi dai proventi della comunanza. Da tale vendita forzata era fatta salva la terra posseduta dalla chiesa di Santa Mustiola di Chiusi, in virtù dei patti intercorsi tra la stessa e il comune di Perugia. In relazione a tali acquisti si specificava, in una norma successiva, che l'ufficiale perugino era tenuto a far comprare, annualmente, 10 biolche di terreno ai *cives et comitatenses* perugini scelti da lui e dai consoli delle arti al prezzo massimo di 400 lire di denari ognuna. Ciò doveva aver-si fintantoché non si fosse acquisito l'intero territorio chiugino. Nella norma seguente si stabilisce anche che il capitano del popolo doveva incontrarsi con il vescovo di Chiusi e l'abate di Santa Maria di Farneta, in Val di Chiana, in merito alle proprietà che essi avevano in questo territorio al fine di addivenirne all'acquisto *pro comuni iusto pretio vel cambio*. Se ora a tali acquisizioni si aggiunge anche il terreno derivato al Comune per confisca, come nel caso relativo alle proprietà dei fratelli Giovanni e Percivalle «Spalliagrani Orlandi Ursi» e di Orlandino «Orlandi Spalliagrani» poi restituite, almeno quelle di Orlandino³², prima del 1285, ci si rende conto di come, in effetti, la comunanza doveva espandersi in maniera consistente da un anno all'altro. Tuttavia rimane difficile da dire se realmente e in quale misura furono rispettate tutte le disposizioni contenute nello statuto cittadino. Al contrario, invece, occorre sottolineare come le norme relative all'acquisto di terreno siano in larga parte da ricondurre ad una prassi già seguita negli anni '60 del secolo XIII e di cui si hanno attestazioni ancora all'inizio degli anni '20 del Trecento.

Nella seduta del 12 marzo 1269, il consiglio cittadino si occupò della questione relativa all'acquisto delle terre che la famiglia dei conti di Sarteano possedeva nel Chiugi. Per un terzo ne era proprietario *dominus* Bulgarello del conte Tancredo, altro terzo era dei suoi fratelli, Rinaldo e Bernardino, mentre l'ultimo spettava a donna Isabella, moglie del defunto conte Raniero. Ai consiglieri si chiedeva di esprimersi sulla petizione avanzata dai proprietari che, in procinto di vendere le dette terre al Comune, chiedevano di conoscere quale parte dei frutti delle stesse sarebbe spettata a coloro che le coltivavano affinché *pars illas quam pertinet dictis masariis nullo modo in Comuni deveniat*. Allo stesso tempo essi chiedevano di riavere la stessa parte data ai contadini in quanto avevano sostenuto le spese necessarie alla coltivazione del terreno. Il consiglio, all'unanimità, deliberò di concedere ai lavoratori del terreno la stessa

³² Su tale restituzione si veda Ivi, p. 272, nota 5.

quantità di prodotto concessa a chi coltivava le terre della comunanza, un terzo, e la stessa parte sarebbe spettata ai vecchi proprietari, con l'ultimo terzo acquisito dal Comune.

Sempre nel 1269, ma nel mese di maggio, il comune di Perugia era in procinto di acquistare altre biolche di terreno nel Chiugi da donna Orabile *comitissa*, forse da identificare in una discendente del conte di Sarteano o dei suoi fratelli. Nella seduta consiliare del 23 maggio si deliberava all'unanimità, sulla scorta di quanto proposto da *dominus* Giacomino di Menazato, di procedere all'acquisto del terreno dalla detta donna o da un suo procuratore *cum omni diligentia et cautella* [sic] *et solemnitate* possibile. Di lì a poco dovette nominarsi il rappresentante negoziale del comune di Perugia che stipulò il contratto di acquisto del terreno. Costui, probabilmente, fu Simone di Ruzolo del quale si ha menzione nella seduta consiliare del 12 novembre di quell'anno in riferimento all'acquisto di certi terreni in quest'area. Simone, a quanto pare, non era stato cauto come dovuto ed erano insorti dei problemi circa l'entrata in possesso dei beni.

Ultima notizia di cui si dispone sull'acquisizione di terreni in questa zona è del 31 marzo del 1323 quando, nella seduta del consiglio cittadino, Lello di Andrueuccio è nominato sindaco e procuratore del Comune al fine di giungere all'acquisto delle *possessiones, terras et bevolcarias specialium personarum secularum sitas in Clusio Perusino*, già stimate da Bernardolo di Sinibaldo e Giovanni di Angelo.

Queste notizie relative all'acquisto di terreni nel Chiugi, sebbene non siano molte, mi paiono comunque sufficienti a mostrare come nella seconda metà del secolo XIII e ancora all'inizio del successivo era in atto un processo tramite il quale si giunse ad un consistente incremento delle proprietà cittadine in quest'area. Ma tuttavia occorre anche rilevare come non tutte le terre acquisite dal Comune entrarono a far parte di questa comunanza. Infatti, in una clausola del contratto d'appalto del 1309, si dice che dallo stesso era incorporato il terreno e le biolche acquistate *per comune Perusii a nobilibus qui habebant possessiones* nella zona.

Per quanto concerne l'ampliamento della comunanza derivato da opere di bonifica e messa a coltura di terreni di proprietà del Comune, si ha un bel l'esempio in quanto stabilito nella seduta del consiglio cittadino del 13 gennaio 1301, quando si discusse la petizione presentata da Pellolo di Pazerano, residente nel rione cittadino di Porta Sole. Costui, stante la presenza di terreno incolto nelle pertinenze di San Fatucchio, al vocabolo *Stagnum*, sul quale ristagnava l'acqua piovana e quindi era terra non utilizzabile per l'attività agricola, chiedeva al governo cittadino di poterlo bonificare a spese proprie

e dei soci. Se ne chiedeva inoltre la locazione venticinquennale e, in cambio, lo avrebbero lavorato realizzando forme per il deflusso dell'acqua stagnante impegnandosi a rendere al Comune quanto reso dagli appaltatori del Chiugi, in proporzione, più 25 lire di denari. Il consiglio, all'unanimità, deliberò quanto era stato richiesto, ma riservandosi di bandire l'*intratura dicti terreni in maiori consilio* all'atto della locazione e concederlo al maggior offerente. Al di là di come andò a finire la cosa, se vi fu o meno l'asta per questo terreno, sembra evidente come anche in quest'area, al pari di tante zone del contado perugino, tra XIII e XIV secolo si ebbe una poderosa azione di bonifica delle zone paludose e delle terre incolte più in generale. E anche questa, se pure in maniera minore, contribuì all'incremento dei terreni di cui era dotata la comunanza nonché, quale conseguenza, all'attestarsi dei proventi derivanti al Comune dal suo appalto su livelli sicuramente notevoli. Volendo tradurre in denaro il quantitativo medio di grano che annualmente veniva corrisposto alla città, che come si è visto ammontava a 7.713 corbe nel periodo compreso tra il 1309 e il 1330, si sarebbe avuto un introito pari a 38.565 lire di denari. Infatti il prezzo corrente del grano, nel 1312, era di 5 lire di denari a corba³³.

4. UN «GROSSO AFFARE»

I dati sopra riportati evidenziano in maniera chiara ed inequivocabile l'entità dell'«affare» costituito dall'«imbarcarsi» nell'impresa della gestione del Chiugi e questo spiega il perché, a fronte dei rischi che ciò comportava, si costituivano delle vere e proprie società appaltatrici. Anche se non si hanno notizie certe in grado di configurare i ricavi ottenuti da tali imprese, è tuttavia verosimile che gli stessi siano stati notevoli. Del resto gli appaltatori ed i loro soci erano soggetti facoltosi che, spesso, finivano per fare dell'appalto delle comunanze, di questa come delle altre di cui disponeva la città, un vero e proprio mestiere che consentiva loro di accumulare ingenti fortune o di consolidare quelle di cui già disponevano. Di seguito si riportano i casi di alcuni soggetti, tutti residenti in città, appaltatori e soci degli stessi nella seconda metà del secolo XIII, a conferma di quanto affermato³⁴.

Dominus Giacomino di Giacomo, appaltatore della comunanza nel 1254, era presente al pronunciamento di bandi il 27 giugno e il 1 luglio 1245 non-

³³ Ivi, pp. 285-288.

³⁴ In merito a questi casi si veda Ivi, pp. 289-317.

ché il 6 marzo 1253. Egli compare nell'elenco «delle dichiarazioni di debito rese a Angelo Donadei camerario di Porta Sant'Angelo» il 10 giugno 1245, dal quale risulta che doveva ad Egidio di Alberto 48 lire di denari quale residuo della somma complessiva di 185. Il 15 dello stesso mese appare debitore verso Bonagiunta di Piero di Guastaferro di 3 lire di denari. Nello stesso giorno Suppolino di Chierico era fideiussore di Giovanni di Arnaldo presso Giacomino. Il 16 dicembre 1259 fu eletto tra i cento consiglieri del rione cittadino di Porta Sant'Angelo mentre, il 1 gennaio dell'anno successivo, era tra i dieci sapienti eletti per la stessa porta e, come tale, partecipò al consiglio indetto l'8 febbraio al fine di deliberare su questioni inerenti gli *hominis* di Cortona intenti alla risistemazione della loro città. Il 6 luglio 1260 era tra i membri aggiunti al consiglio cittadino sempre per Porta Sant'Angelo. Il 12 luglio 1262 era tra i fideiussori di coloro che si impegnavano, a proprie spese, nella custodia di *castrum Aldrovandi*, attuale Castiglione Aldobrandino in territorio eugubino non lontano dal confine con Perugia. Residente nella parrocchia di San Cristoforo di Porta Sant'Angelo, nel 1285 disponeva di un imponibile di 250 lire *ad grossam*³⁵.

Dominus Bianciardo, appaltatore della comunanza nel 1269, deve identificarsi nel soggetto che compare tra i membri della *societas* appaltatrice del Trasimeno nel 1276 e indicato come Bianciardo di *dominus* Maestro. «Presente al lodo di Perugia per la pace tra Todi e Orvieto» del 1257, costui credo sia quel *dominus* Bianciardo che fu consigliere del Comune nel 1259 e nel 1260 eletto per il rione di Porta Eburnea. Il 9 settembre 1260 fu nominato ambasciatore presso Orvieto e, assolto il suo compito in questa città, è presente alla relazione sull'ambasceria che un suo collega, *dominus* Bartolomeo di Aldrovandino di Clara, fece al consiglio cittadino il 17 settembre. Il 2 ottobre dello stesso anno faceva parte dell'ambasciata che il consiglio perugino decise di inviare al pontefice nella seduta di quel giorno. Il 21 aprile 1262 Bianciardo fu chiamato a deporre in occasione del sindacato sulla podesteria di Bernardo da Castelnuovo. Nel 1266 fece parte del gruppo di sapienti, nominato dal podestà e dal capitano del popolo, che deliberò sull'opportunità di addivenire ad una permuta di terreno da parte del Comune cittadino ubicato a Sant'Egidio di Colle con la fonte dei Bagni. Ancora come membro del

³⁵ In merito all'imponibile o reddito catastale, questo derivava dall'estimo delle proprietà detenute. Occorre tuttavia evidenziare come il detto reddito sia espresso in lire *ad grossam*, di un valore dieci volte superiore a quelle con cui erano stimate le singole proprietà immobiliari.

consiglio cittadino lo si ritrova nell'ottobre del 1269, nonostante il 25 settembre di quell'anno si abbia la menzione di *dominus* Bianciardo quale appaltatore del Chiugi. Egli era probabilmente fratello di Andreuccio di *dominus* Maestro che, nello stesso anno, era tra i componenti della *societas* appaltatrice del Chiugi e di Giacomo di *dominus* Maestro, titolare dell'appalto di questa comunanza nel 1279. Nel 1285 egli doveva essere già morto e i suoi eredi, residenti in Porta Eburnea, nella parrocchia di S. Angelo, disponevano di un reddito catastale pari a 1.000 lire *ad grossam*³⁶.

Giacomo di *dominus* Maestro, appaltatore della comunanza nel 1279, era fratello di Andreuccio di *dominus* Maestro, nel 1276 annoverato tra i componenti la *societas* appaltatrice di questa comunanza, e di Bianciardo di *dominus* Maestro, che in quello stesso anno era tra coloro che avevano appaltato la comunanza del Trasimeno. Il 3 giugno 1280 doveva ancora del grano al Comune in base ad accordi presi con il capitano del popolo e i consoli delle arti. Membro del consiglio cittadino nel 1260 tra gli eletti in Porta Eburnea, nella seduta consiliare del 20 marzo di quell'anno fu nominato tra i dieci uomini, due per porta, di cui si componeva l'ambasceria perugina inviata al marchese Guido di Monte Santa Maria. Ancora residente in Porta Eburnea, nella parrocchia di Sant'Angelo, nel 1285 disponeva di un reddito catastale di 400 lire *ad grossam*.

Andreuccio di *dominus* Maestro, socio nell'appalto della comunanza del 1276, come accennato in precedenza era fratello di Giacomo e di Bianciardo. Andreuccio, nel 1285, risiedeva – come gli eredi di Bianciardo e come l'altro fratello – in Porta Eburnea, nella parrocchia di Sant'Angelo, e disponeva di un imponibile pari a 500 lire *ad grossam*.

Andreuccio del Mercante, socio nell'appalto della comunanza del 1276, fu eletto nel consiglio generale cittadino per il rione di Porta San Pietro l'11 dicembre 1259. Egli potrebbe identificarsi anche nell'Andreucciolo di Mercante di Benentende che faceva parte del consiglio dei sapienti riunitosi l'8 febbraio 1260. Residente in Porta San Pietro, nella parrocchia di Santa Maria del Mercato, nel 1285 era dotato di un reddito catastale di 300 lire *ad grossam*.

Armenuccio di *dominus* Uguccione, socio nell'appalto della comunanza del 1276, è da identificare in Armeluccio di *dominus* Uguccione, residente in Porta Eburnea, nella parrocchia di San Biagio e dotato di un imponibile pari a

³⁶ Ivi, pp. 206-207. Su costui si veda anche SARA MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006, pp. 152-155.

2.300 lire *ad grossam*. L'essere dotato dello stesso patronimico, unitamente al risiedere nella stessa porta e parrocchia, alimentano la possibilità che Armeuccio sia stato fratello di Baruncio, anch'egli componente di questa *societas*. È da notare, tuttavia che Baruncio di *dominus* Uguccione disponeva di un imponibile di sole, si fa per dire, 1.200 lire *ad grossam*.

Dominus Bencivenne di Trovalvero, socio nell'appalto del 1276, era un personaggio di rilievo nella Perugia della seconda metà del Duecento. Consigliere nel 1260, il 13 febbraio intervenne in relazione alla proibizione di un gioco con gli scudi praticato in città. Quanto da lui proposto, di proibirlo e di multare coloro che lo praticavano con un'ammenda di 10 lire di denari, fu accolto nella delibera relativa. A distanza di neanche un mese, il 9 marzo, Bencivenne era tra i sapienti del Comune chiamati a decidere su questioni relative alla *libbra*, il catasto degli abitanti del contado perugino. Il 23 giugno era tra gli elettori dei consiglieri di Porta Santa Susanna e, il 6 luglio, fu tra coloro che vennero nominati per integrarlo. Il 15 settembre di questo stesso anno fu notaio in un'ambasceria del Comune inviata a Siena e, il 31 dicembre, fu tra i consiglieri cittadini cui spettava l'elezione del podestà di Foligno. Sempre nel 1260 il notaio Bencivenne, «fungeva da sindaco e procuratore dei Frati Minori di Perugia», mentre il 7 luglio 1262 era uno dei due soggetti chiamati a rappresentare la parrocchia di Santa Croce del rione di Porta Santa Susanna in relazione a certi lavori da farsi alla fonte di *Pilla*, che si trovava nella detta porta. Come riporta Sara Menzinger, «tra il 1276 e il 1277 è presente in 11 riunioni del Consiglio dei Sapienti e, nella documentazione giudiziaria, compare almeno 3 volte con il titolo di *iudex*, rispettivamente nel 1276, nel 1277 e nel 1287. Nel 1284 è uno dei cittadini di Porta Santa Susanna che partecipa alla riunione allargata di 75 *sapientes* per esaminare i patti relativi alla residenza pontificia»³⁷. Residente insieme ai fratelli in Porta S. Susanna, nella già ricordata parrocchia di S. Croce, nel 1285 disponeva insieme ad essi di un reddito patrimoniale di 800 lire *ad grossam*. Costui, come indicato nell'atto d'appalto, era fratello di Farrettello di Trovalvero, anch'egli tra i soci della comunanza.

Da queste informazioni emergono due dati a mio avviso inequivocabili. Il primo è relativo alle consistenti disponibilità finanziarie detenute dagli appaltatori unitamente al godimento, da parte degli stessi, di un certo prestigio nella società cittadina, che in alcuni casi è anche notevole. Erano personaggi di spicco della vita politica, ma anche di quella economica e «impre-

³⁷ S. MENZINGER, *Giuristi e politica* cit., p. 199.

ditoriale», diremmo oggi, che si imbarcavano in un'impresa finanziaria non certo priva di rischi ma che, di fatto, doveva in genere tradursi in guadagni di notevole entità. Insomma, come suol dirsi in certi casi, «il gioco valeva la candela» e non è certo casuale che la comunanza del Chiugi, nonostante il grosso investimento richiesto per l'appalto, continuò ad essere una delle più ambite tra quelle di cui disponeva il Comune, quanto meno fino alla metà del secolo XIV. L'altro dato che emerge da questa indagine, è quello relativo alla presenza degli stessi soggetti in diverse *societates* appaltatrici, di questa e di altre comunanze, nello stesso anno o negli anni successivi. Ciò sta ad indicare come l'aggiudicarsi la gestione di questi beni, così come il far parte delle *societates* che vi provvedevano, in realtà era divenuto una sorta di mestiere. Da un raffronto tra i dati di cui si dispone per le comunanze cittadine del Chiugi Perugino e dei diritti di pesca sul Trasimeno, ci si rende perfettamente conto di come, nel primo trentennio del secolo XIV, diversi erano gli individui impegnati in più appalti, anche di quelle minori³⁸. Questo, è il caso di evidenziarlo, non avveniva solo al fine di cautelarsi dai rischi che la gestione delle comunanze maggiori comportava, ma anche perché in questo periodo tale doveva essere la spinta ai profitti che tutto ciò che li generava finiva per essere sfruttato fino all'estremo. Poco importava, dunque, se si era costretti a risiedere per un certo periodo anche nel piccolo insediamento di Colcello, nel Chiugi, presso il quale vi era una comunanza a se stante³⁹, al fine di provvedere alla sua gestione: l'importante era gestirla e ricavare dalla stessa i profitti che ci si attendeva. Un caso emblematico a riguardo credo sia quello di Bindolo di Monaldolo, non già e non tanto perché nella seconda metà degli anni '20 del secolo XIV lo si vede impegnato nella gestione contemporanea di almeno tre diverse comunanze, quanto perché costui si connota

³⁸ Cfr. G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 209-214 appaltatori e soci della comunanza dei diritti di pesca nel Trasimeno tra il 1310 e il 1326; pp. 296-316 appaltatori e soci della comunanza del Chiugi Perugino tra il 1309 e il 1326.

³⁹ Questa comunanza agraria, ubicata presso l'insediamento omonimo che si trovava nella parte nord occidentale dell'area del Chiugi Perugino, presso l'attuale confine con la Toscana e non lontano da Petrignano (Castiglione del Lago), era costituita da vari terreni, sia coltivati che incolti, che erano stati acquistati nella zona da diversi soggetti tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento. Nel 1325 fu appaltata per 5 anni al prezzo complessivo di 4.400 lire di denari – 880 lire all'anno – e, alla scadenza del contratto si ebbe un nuovo appalto quinquennale per complessive 4.300 lire. Ivi, p. 337.

come uno degli elementi di spicco della vita politica perugina della prima metà del Trecento e non si preoccupa certo di questa sua connotazione⁴⁰. In funzione del profitto costui, nel periodo di gestione dei beni appaltati, sembra allentare la sua attività politica e si dedica pressoché per intero allo sfruttamento di questi. Accanto al tentativo di salvaguardia della forma, cui si può ricondurre il caso di Bindolo, se si analizza la questione ancora più a fondo, non si può fare a meno di rilevare come l'attività politica svolta dai singoli soggetti possa essere stata, di fatto, piegata ai fini della gestione di questi beni.

⁴⁰ Residente in Porta S. Susanna, parrocchia di S. Antonino, il 1 maggio 1326 Bindolo è tra i soci riportati nel contratto d'appalto della comunanza dei diritti di pesca nel Trasimeno. Il 25 luglio dello stesso anno stipulò il contratto d'appalto della comunanza delle pedate di Monte Malbe quale responsabile della *societas* che se l'era aggiudicata per un periodo di dieci anni, ad iniziare dal 6 ottobre, e dietro la corresponsione di 4.300 lire di denari (su questa comunanza agraria costituita da terreni arativi, nella zona di Monte Malbe, tra i comuni di Corciano e Perugia, si veda G. RIGANELLI, *L'economia rurale nel medioevo. Un'indagine sulle comunità dell'attuale territorio di Corciano*, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 1999, p. 290). Ciò avveniva dopo che nel 1325 si era aggiudicato per cinque anni la comunanza di Colcello, dietro il pagamento di 880 lire all'anno, ottenendo poi un rinnovo della concessione ancora per un quinquennio al prezzo annuale di 860 lire. Soggetto di spicco della vita politica e amministrativa del comune di Perugia, nella prima metà del secolo XIV ricoprì a più riprese la carica di priore delle arti e fu membro del consiglio cittadino. Poco prima di entrare a far parte della società che acquisì la comunanza del Trasimeno, nel gennaio del 1325, fu ambasciatore presso la città di Firenze per ottenere la cancellazione di «alcuni provvedimenti ostili agli affittuari del lago». Ancora ambasciatore per conto del Comune nel 1342, lo si ritrova anche in azioni militari quando, nel settembre del 1344, è a capo delle truppe perugine che cingono d'assedio Castiglione Aretino e viene fatto prigioniero da «Pietro Saccone Tarlati, sopraggiunto nel frattempo con un esercito» in soccorso degli assediati. Liberato poco dopo, nel 1351 fu ambasciatore presso Monte San Savino e, nell'aprile dello stesso anno, fu «fideiussore del capitano di Todi». Sempre in quell'anno, ma nel mese di giugno, si recò «a Gubbio come consigliere della taglia e nel dicembre [fu] ambasciatore a Cortona e a Castiglione Aretino». L'ultima notizia relativa alla sua carriera diplomatica è del 1355, quando «il 31 gennaio [...], con altri ambasciatori perugini, viene inviato a Pisa per ossequiare l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo». Da questa missione tornò nel mese di maggio, «dopo aver ottenuto molti privilegi, tra cui uno riguardante lo Studio di Perugia». Iscritto nella matricola dell'Arte della Mercanzia *grossa* nel 1323, lo si ritrova anche in quelle del 1345, del 1350 e del 1356. Egli ricoprì anche la carica di console dei mercanti, nel 1337, nel 1341 e nel 1358. ID., *Signora del lago* cit., pp. 212-213.

Mi rendo conto che questa commistione tra attività politica e sfruttamento dei beni comunali la si coglie soltanto in trasparenza, ma non reputo certo casuale il fatto che molti dei soggetti che appaiono tra i gestori delle comunanze siano anche soggetti «impegnati», si direbbe oggi, sul versante più strettamente politico e istituzionale. Ma di una cosa credo si debba dare atto agli stessi: l'attività politica era svolta, in genere, in periodi in cui non si era impegnati sul versante dello sfruttamento dei beni del Comune cittadino. Non so dire se ciò avveniva perché l'attività politica avrebbe limitato quella di natura economica, oppure per questioni relative a quello che con terminologia attuale si può definire «conflitto d'interessi», ma quanto emerso dalle notizie relative agli appaltatori e ai loro soci sta comunque ad attestare una simile prassi. Soltanto nel caso relativo a Bianciardo di *dominus* Maestro, non so se e quanto isolato, sembra aversi l'impegno contemporaneo sul versante politico e quello di gestione della comunanza. Ma torniamo alle questioni più generali legate alla gestione dei beni comuni del Chiugi Perugino.

Nonostante la consapevolezza dell'importanza della comunanza per l'intera economia del comune di Perugia, a partire dalla metà del Trecento essa inizia una fase di decadenza accelerata che vedrà un vero e proprio crollo della produzione. La grande crisi che investì le campagne di tutta Europa nella seconda metà del Trecento, anche qui mostrò la sua portata. L'alto tasso di mortalità, unitamente agli abbandoni delle terre coltivate che si susseguirono in questo periodo, determinarono una carenza di manodopera agricola che si sarebbe rivelata fatale e, di pari passo, il governo cittadino si dimostrò incapace a porvi rimedio. Emanò, è vero, dei provvedimenti, ma questi si rivelarono del tutto inadeguati e comunque insufficienti a porre un argine ad una crisi che doveva apparire pressoché irreversibile. Se a questo si aggiungono le guerre tra le fazioni cittadine, che in quel periodo insanguinarono la città e il contado unitamente alle scorrerie di eserciti e compagnie di ventura, il quadro è completo ed è sufficiente per spiegare il crollo della produzione. Si passò infatti dalle 7.713 corbe di grano all'anno acquisite in media dal Comune nel primo trentennio del secolo XIV, alle 2.755,5 mediamente incamerate tra il 1351 e il 1384. Ma la parabola discendente non era ancora finita e, stando a quanto riportato da Rino Fruttini, nei registri «degli anni 1410 – 1437, il testo dell'appalto delle comunanze del Chiusi non viene riportato», ed egli ne ascrive la causa alla mancanza di acquirenti. Questi beni, del resto, «aveva[no] dato origine a due nuovi cespiti per l'erario del comune», uno relativo alla «pastura del Chiusci» [sic] e uno relativo alla comunanza agraria, ora indicata come «poste del Chiusi», dalla quale, a partire dalla metà degli anni venti del secolo XV, iniziano ad essere scorporati i beni acquisiti dalla Re-

verenda Camera Apostolica⁴¹, l'organo di governo dello Stato della Chiesa che svolgeva anche funzioni finanziarie. Questo bene comune, che aveva in larga misura contribuito alle fortune di Perugia, si stava dunque avviando alla sua scomparsa definitiva e nel 1424, attenendosi ad Ernesto Petrucci, Martino V «ristabili definitivamente ... il controllo politico ed economico sulla città» mentre, in questo stesso periodo, «comincia[ro]no ... gli interventi della Camera Apostolica sul territorio di Castiglione del Lago tesi a trasformare in entrate camerali, sotto forma di canoni e tributi, i diritti di possesso fondiario detenuti su queste terre». È il preludio al colpo di grazia che giunse nel 1484, sotto il pontificato di Sisto IV, con «il Chiugi e il lago Trasimeno» che «entrarono nel dominio diretto della Santa Sede e quindi sotto il controllo della Reverenda Camera Apostolica»⁴². Quando nel 1550 il territorio chiugino passò ad Ascanio e Fulvio Della Corgna, tramite la loro madre e sorella di Giulio III, Giacoma Ciochi del Monte⁴³, di quella che era stata la ricca comunanza cittadina del Chiugi Perugino era rimasto soltanto il ricordo e, magari, anche qualche rimpianto.

⁴¹ RINO FRUTTINI, *Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV*, «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», LXVIII, 1971, fascicolo II, pp. 26-28.

⁴² ERNESTO PETRUCCI, *La terza parte del fruttato. Amministrazione camerale e ceti locali nel Chiugi perugino (1647-1825)*, Città della Pieve, TP edizioni, 2005, p. 25 e p. 29.

⁴³ Attenendosi ad Irene Polverini Fosi, il Chiugi passò ai Della Corgna il 1 giugno 1550, passaggio sancito a distanza di un semestre, il 18 dicembre (IRENE POLVERINI FOSI, *Della Corgna, Ascanio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma. 1988, p. 763).

STRUTTURE PRODUTTIVE INDUSTRIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNACI, FABBRICHE E GUALCHIERE NEL CONTADO DELLA TOSCANA INTERNA (SECOLI XIII-XV)

Andrea Barlucchi

I. PREMESSA

In questo contributo intendo portare l'attenzione su un segmento particolare all'interno della vasta fenomenologia rappresentata dai beni comunitari, quello delle strutture produttive di carattere industriale. I pascoli, i boschi, gli spazi incolti costituiscono da sempre, si può dire, il cuore e il nucleo del possesso collettivo in mano alle popolazioni rurali, elemento unificante le genti dell'Europa mediterranea e quelle dell'Europa settentrionale, sorta di denominatore comune che consente raffronti e paragoni su scala continentale¹; ma il patrimonio comunitario non si esaurisce in questo, come appare sempre più evidente da una rinnovata stagione di studi sull'argomento, per cui è

¹ Per la Toscana è fondamentale lo studio e il repertorio documentario *Beni comuni e usi civici nella Toscana bassomedievale*, a cura di M. Bicchierai, Venezia, Giunta Regionale toscana – Marsilio, 1994. Studi su aree delimitate: PAOLO PIRILLO, *I beni comuni nelle campagne fiorentine basso medievali: evidenze documentarie ed ipotesi di ricerca*, in *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome», IC, 1987, 2, pp. 621-647; ANDREA BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio fra Due e Trecento*, Firenze, Olschki, 1997, pp. 201-228; *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*, Atti della giornata di studio (Capugnano, 10 settembre 2005), a cura di R. Zagnoni, Gruppo di studi alta valle del Reno – Società pistoiese di storia patria, Bologna, 2007. Riferimenti anche puntuali all'argomento si trovano poi in un buon numero di lavori di storia agraria e locale, ma è ovviamente impossibile in questa sede dare conto di tutti.

opportuno centrare l'attenzione anche su oggetti particolari come sono le strutture produttive di tipo industriale, quali fornaci, fabbriche da ferro e gualchiere. Le strutture di trasformazione, cioè mulini da grano, frantoi, macine da guado, da canapa, da galla..., sono notoriamente molto importanti nell'ottica dell'economia rurale e il loro possesso è ampiamente attestato e conosciuto presso le comunità di gran parte del continente europeo²; meno diffuso invece, anzi direi piuttosto raro, l'investimento delle comunità del contado in impianti industriali e forse proprio questo suo carattere di rarità, 'di nicchia', può offrire chiavi di lettura del fenomeno nuove e interessanti. In altre parole, indagare su queste strutture produttive orientate programmaticamente al profitto dovrebbe chiarire le linee di politica economica di un comune rurale.

La decisione di limitare l'area oggetto di indagine alla Toscana interna, cioè sostanzialmente al territorio controllato da Firenze, Siena e Arezzo, deriva in primo luogo naturalmente dalle competenze di chi scrive, ma possiede anche una sua coerenza interna trattandosi di un contado per l'epoca molto progredito da ogni punto di osservazione, popolato da una compagine sociale stratificata, dedita ad attività produttive diversificate che non si limitavano al settore primario e nella quale non mancavano capitali e capacità imprenditoriale³.

² Mi limito a segnalare, per l'area oggetto di indagine, i contributi più importanti sul tema dei mulini e delle strutture di trasformazione, all'interno dei quali è possibile reperire informazioni anche sugli opifici di proprietà comunale: DUCCIO BALESTRACCI, *Approvvigionamento e distribuzione dei prodotti alimentari a Siena nell'epoca comunale. Mulini, mercati e botteghe*, «Archeologia medievale», VIII, 1981, pp. 127-154; RITA MARIGNANI, *I mulini ad acqua della zona casentinese fino alla metà del secolo XII*, «Argomenti storici», VI-VII, 1981, pp. 22-50; JOHN MUENDEL, *The Distribution of Mills in the Florentine Countryside During the Late Middle Age*, in *Pathways to Medieval Peasant*, a cura di J.A. Raftis, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981, pp. 83-115; ITALO MORETTI, *Il Bisenzio nell'ambiente pratese del Basso Medioevo*, «Ricerche Storiche», XV, 1985, pp. 223-254; PAOLO PIRILLO, *Il fiume come investimento: i mulini e i porti sull'Arno della Badia di Settimo (secc. XIII-XIV)*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XXIX, 1989, pp. 19-45; MARIA ELENA CORTESE, *L'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino Farma-Merse*, Firenze, All'insegna del Giglio, 1997; GLORIA PAPACCIO, *I mulini sulla Pesa nel Medioevo: strutture territoriali, materiali ed economiche*, «Il Chianti. Storia arte cultura territorio», XXI, 2000, pp. 75-91; EAD., *I mulini della Badia di Passignano*, «Il Chianti. Storia arte cultura territorio», XXIII, 2004, pp. 63-89; EAD., *I mulini e i porti sull'Arno a monte di Firenze*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 191-210.

³ GIULIANO PINTO, *La 'borghesia di castello' nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XV). Alcune considerazioni*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo: studi in onore di Ga-*

Oltre a cercare di restituire, in qualche misura, le dimensioni del fenomeno in questione, le domande da farsi saranno essenzialmente sul tipo di produzione che aveva luogo al loro interno e sui criteri di gestione.

Purtroppo come spesso succede le fonti a disposizione non sono soddisfacenti in quanto mancano del tutto, per il periodo considerato, le scritture di amministrazione dei comuni rurali, le sole che potrebbero illuminare esaurientemente l'oggetto della ricerca: dobbiamo quindi accontentarci di ricavare informazioni da documentazione varia e non specifica, in primo luogo dalle imbreviature notarili che ci hanno conservato la memoria dei contratti stipulati in relazione all'utilizzo di queste strutture. In secondo luogo, dagli statuti locali. Sarà inteso dunque che il quadro presentato non potrà avere i caratteri della completezza.

Infine, come ultima premessa bisogna precisare che ancora prima di investire in impianti di questo genere il metodo di supporto più diffuso da parte dei comuni del territorio fu la fornitura a condizioni agevolate dell'energia necessaria: sia con la messa in opera di condutture idrauliche dalla portata sufficiente a muovere le ruote degli impianti, come ad esempio la gora e le steccaie costruire dal comune di Colle già ai primi del Duecento per le gualchiere e le ferriere dei privati e degli enti religiosi, sia con la concessione di taglio del legname dai boschi comunali per il combustibile necessario, come fecero i comuni di Gambassi e San Gimignano in favore delle fornaci da vetro impiantate nel loro territorio⁴. Già questo tipo di supporto appare consistente

briella Rossetti, a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. Vitolo, Napoli, Liguori, 2007, pp. 155-170.

⁴ CURZIO BASTIANONI, *La regolamentazione delle acque di Colle fra Medioevo ed Età Moderna*, in *Colle di Val d'Elsa nell'età dei granduchi medicei: "La Terra in Città et la Collegiata in Cattedrale"*, Firenze, Edifimi, 1992, pp. 57-62. ORETTA MUZZI, *Espansione urbanistica e formazione del comune. Colle Valdelsa tra XII e XIII secolo*, «Miscellanea storica della Valdelsa», CIV, 1998, pp. 81-118, a p. 89; EAD., *Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d'Elsa prima e dopo la conquista fiorentina*, in *La società fiorentina nel basso Medioevo. Per Elio Conti*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1995, pp. 221-253, alle pp. 236-237; RENZO NINCI, *Il mulino "detto il Moro", già cartiera (secc. XIII-XX). Appunti per una storia economica di Colle Val d'Elsa*, Colle di Val d'Elsa, C.G.I. Modernografica, 2001; PAOLO CAMMAROSANO, *Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo*, 3, *Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino. Parte prima: Gli anni ghibellini, 1300-1321*, Trieste, CERM, 2012, pp. 72-75. MARJA MENDERA, *La produzione di vetro nella Toscana bassomedievale. Lo scavo della vetreria di Germagnana in Valdelsa*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1989; EAD., *Storia della produzione del vetro in Valdelsa tra XIII e XVII secolo*, in

ai fini produttivi e al tempo stesso abbastanza lucrativo per l'ente comunale grazie alle tasse di utilizzo⁵. Ma in questa comunicazione ci spingeremo oltre quello che può essere considerato uno stadio preliminare di coinvolgimento per affrontare il caso di «comunità imprenditrici», secondo l'espressione felice di un saggio uscito di recente sulla municipalità di Caravaggio tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento, dove il comune locale impiantò una gualchiera con un sistema che oggi definiremmo di *project financing* cioè coinvolgendo il capitale privato⁶.

2. FORNACI

La crescita nella domanda di laterizi che si ebbe soprattutto a partire dal XIII secolo, in Toscana come un po' ovunque in Italia e in Europa, determinò la nascita di una attività produttiva in qualche misura dal carattere continuativo, per cui fornaci da mattoni e da calcina vennero impiantate non solo ed esclusivamente, come avveniva per il passato, in occasione dell'apertura di

Le vie del vetro. Per una storia tra Valdelsa e Valdarno, Atti del convegno (Empoli, 10 maggio 1997), a cura di S. Ciappi, S. Viti Pagni, Comune di Empoli, 1997, pp. 41-53; ANTONELLA DUCCINI, *La lavorazione del vetro a Gambassi nel XIII secolo*, «Miscellanea storica della Valdelsa», CII, 1996, pp. 7-25; FRANCESCO SALVESTRINI, *Manifattura e attività creditizia in Valdelsa fra XIII e XV secolo*, in *I centri della Valdelsa dal Medioevo a oggi*, Atti del convegno (Colle Val d'Elsa – Castelfiorentino 13-14 febbraio 2004), a cura di I. Moretti, G. Soldani, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 119-151; RUBINA TULLIOZZI, *La produzione vetraria nella bassa Valdelsa: le fonti scritte e archeologiche*, «Ricerche storiche», XXXVIII, 2008, pp. 99-135.

⁵ Si consideri ad esempio che la spesa per il combustibile poteva rappresentare oltre il 60% dei costi di esercizio di una fornace medievale: RICHARD A. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 266. Nel caso poi delle vetrerie valdelsane gli istituti comunali si riservavano un'autorità, e quindi un potere notevole nei confronti dei fornaciai, relativamente alla fornitura del combustibile, limitando l'uso del bosco per preservarne l'integrità: il comune di Gambassi sospese nel 1276 la lavorazione in sei delle otto vetrerie situate all'interno del suo territorio a causa del depauperamento del manto forestale locale (A. DUCCINI, *La lavorazione del vetro cit.*, pp. 16-18).

⁶ MATTEO DI TULLIO, *Una comunità imprenditrice? Azioni pubbliche per lo sviluppo della "quasi città" di Caravaggio (secc. XV-XVI)*, in *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)*, a cura di F. Amatori e A. Colli, Milano, EGEA, 2009, pp. 1437-1455.

grossi cantieri edili: nacquero insomma «mercati stabili capaci di sostenere fornaci attive tutto l'anno»⁷. La Toscana interna, zona particolarmente dotata di terreni argillosi adatti allo sfruttamento industriale e sufficientemente coperta di aree boschive dalle quali ricavare il combustibile, partecipò attivamente a questo nuovo settore economico. Nel contado fiorentino si creò un polo produttivo notevole nella zona del Chianti nord occidentale, lungo il corso dell'Arno e anche intorno a Sesto alle falde della Calvana, mentre il centro di Impruneta si specializzava nella produzione di orci e in genere di contenitori in cotto⁸; affine a questa era l'attività di produzione di vetro, alla quale abbiamo già accennato, che si collocò in Val d'Elsa tra San Gimignano, Montaiione e Gambassi⁹.

Anche il territorio aretino partecipò a questa stagione, soprattutto nel primo Trecento grazie all'intensa attività edilizia promossa dai Tarlati sia in città che nei principali centri del dominio: tuttavia in questa area il vero decollo nella produzione di laterizi sembra avvenuto più tardi, nel XV secolo, trovando la pietra ancora grande impiego un po' dappertutto¹⁰. Comunque in

⁷ ROBERTO PARENTI, JUAN ANTONIO QUIRÒS CASTILLO, *La produzione dei mattoni della Toscana medievale (XII-XVI secolo). Un tentativo di sintesi*, in *La brique antique et médiévale. Production et commercialisation d'un matériau*, Actes du colloque international (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995), a cura di P. Boucheron, H. Broise, Y. Thébert, Rome, École Française de Rome, 2000, pp. 220-235, a p. 226. Vedi anche: R. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale* cit., pp. 250-255. RENATO STOPANI, *Alcune considerazioni sull'attività edilizia nella campagna toscana nel basso Medioevo*, in MAURIZIO CARNASCIALI, GIOVANNI RONCAGLIA, *Antiche fornaci nel Chianti*, Radda in Chianti (Siena), Studium Editrice, 1986, pp. 7-13.

⁸ DAVID HERLIHY, *Santa Maria Impruneta: a rural Commune in the late Middle Ages*, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, a cura di N. Rubinstein, London, Faber and Faber, 1968, pp. 242-276. R. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale* cit., p. 261. G. RONCAGLIA, *Fornaci laterizie postclassiche tra Vin-gone e Arno*, «Rassegna di archeologia», 22B, 2006, pp. 315-334.

⁹ Vedi nota 4.

¹⁰ VITTORIO FRANCHETTI PARDO, *Arezzo*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 62-67. Vedi anche: FRANCO CARPANELLI, *L'Architettura civile del Medioevo in Arezzo*, «Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», n.s., XXXII, 1942-44, pp. 133-156, alle pp. 152-153; FEDERICO CANACCINI, *Città e Contado ad Arezzo al tempo di Guido Tarlati negli atti notarili di Ser Feo di Rodolfo*, «Annali Aretini», X, 2002, pp. 155-170; ID., *Arezzo basso medievale: urbanistica e territorio*, «Ricerche storiche», XXXVIII, 2008, pp. 85-97. In città e nei principali centri dell'area aretina (Cortona, Anghiari, Sansepolcro, Monte San Savino) si segnala una certa produzione ceramica e di vasi

Valdichiana i comuni di Cortona e di Foiano possedettero fornaci da mattoni, fra XIV e XV secolo¹¹.

In area senese, la città stessa almeno dalla metà del Duecento divenne un grande cantiere aperto nel quale l'utilizzo del mattone era generalizzato e ciò determinò l'impianto di fornaci nelle sue immediate vicinanze e poi più in lontananza nella zona delle Crete e in Val d'Arbia, particolarmente favorite dalla natura del sottosuolo¹². Le Crete rappresentarono per l'epoca uno dei poli produttivi toscani più importanti di laterizi e oggetti in terracotta e proprio qui troviamo un gruppo di comuni attivi in prima persona in tale settore: nei primi decenni del Trecento la documentazione ci presenta fornaci per laterizi ad Asciano, Rapolano, e Castelmuzio, da calcina a Montisi. Non si tratta di un fenomeno in sé e per sé eccezionale: pur non avendo condotto una ricerca sistematica, fornaci di proprietà municipale risultano esistere, all'epoca, in grandi città come Venezia, forse Padova, Macerata, in alcune città olandesi, inglesi e spagnole, mentre per le realtà minori queste sono note nel territorio soggetto a Parma e in Piemonte a Casale Monferrato¹³. Sie-

e stoviglie in cotto: ALBERTO DELLA CELLA, *Cortona antica: notizie archeologiche storiche ed artistiche*, Cortona, Tipografia sociale, 1900, p. 290; *L'artigianato in terra di Arezzo. Dagli Etruschi al tempo dei Medici*, a cura di G. Romanelli, Firenze, Le Monnier, 1989, p. 159. A. DEL VITA, *Documenti per la storia dell'arte ceramica aretina*, «Atti e memorie della R. Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti in Arezzo», n.s., V, 1925, pp. 52-82; RICCARDO FRANCOVICH, SAURO GELICHI, *La ceramica medievale nelle raccolte del museo medievale e moderno di Arezzo*, Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 8, Firenze, 1983; VALENTINO MINOCCHI, *Vasai ad Arezzo tra Medioevo e Rinascimento*, «Annali Aretini», X, 2002, pp. 171-202.

¹¹ GIROLAMO MANCINI, *Cortona nel Medio Evo*, Firenze, Tip. G. Carnesecchi e Figli, 1897, p. 152. *Statuto del Comune di Cortona (1325-1380)*, edizione a cura di S. Allegria e V. Capelli, saggi introduttivi di A. Barlucchi, P. Licciardello, L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2014, p. 405. A. BARLUCCHI, *Economia e società a Foiano fra Tre e Quattrocento*, in *Statuto del Comune di Foiano del 1387*, a cura di S. Allegria, Firenze, Associazione di Studi Storici 'Elio Conti', 2017, pp. 39-65, a p. 46.

¹² DUCCIO BALESTRACCI, GABRIELLA PICCINNI, *Siena nel Trecento. Aspetti urbano e strutture edilizie*, Firenze, CLUSF, 1974. *Fornaci e mattoni a Siena. Dal XIII secolo all'azienda Cialfi*, Monteriggioni, Cassa rurale ed artigiana di Monteriggioni, 1991. D. BALESTRACCI, *Produzione e uso del mattone a Siena nel Medioevo*, in *La brique antique et médiévale cit.*, pp. 417-428.

¹³ R. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale cit.*, p. 253. PHILIPPE JANSEN, *Production et contrôle de la production de briques dans les chantiers publics à Macerata (fin XIV^e - milieu XV^e siècle)*, in *La brique antique et médiévale cit.*, pp. 429-442, a p. 434. JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA, TERESA IZQUIERDO ARANDA, *Abastecer la obra gòtica. El mer-*

na stessa sembra aver posseduto per lungo tempo delle fornaci da mattoni¹⁴. L'interesse per il caso rappresentato da queste piccole comunità del contado senese (ma Asciano, come vedremo, tanto piccola non era) deriva semmai dalla precocità temporale delle iniziative, tutte realizzate nel primo Trecento, e dalla loro concentrazione in un'area geografica ristretta¹⁵.

Un primo elemento da considerare è il fatto che le comunità si inseriscono in un settore produttivo importante, in crescita e nel quale il capitale privato è ben presente: capitale non solamente in mano a cittadini, ma anche a facoltosi comitatini, come mostra proprio il caso di Asciano, il centro più importante della zona, dove uno dei principali esponenti della locale 'borghesia di castello', tal Lando Benincase che il catasto del 1320 colloca al sesto posto fra i contribuenti con un imponibile di oltre 3.700 lire, possiede un laboratorio di vasellame in terracotta e una bottega sulla piazza del mercato¹⁶. Rilievi archeologici recenti e tutt'ora in corso stanno mettendo ulteriormente in evidenza la consistenza di questa produzione laterizia e ceramica ascianese¹⁷.

cado de materiales de construcción y de ordenación del territorio en la Valencia bajomedieval, Valencia, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 2013, pp. 126-127. RICCARDO RAO, *Comunia: le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano, LED, 2008, pp. 116-117. Nella seconda metà del XV secolo il Duca di Milano fa realizzare nel suo dominio diverse fornaci, che vanno considerate 'pubbliche': PATRICK BOUCHERON, *Un mode de construction princier: production, réglementation et utilisation de la brique sur les chantiers publics milanais de la fin du Moyen Âge*, in *La brique antique et médiévale* cit., pp. 453-465.

¹⁴ D. BALESTRACCI, *Produzione e uso del mattone*, cit, p. 421.

¹⁵ Al di fuori di questa area risultano proprietari di fornace, nel Duecento, il comune di Monticiano, in *joint-venture* con un privato (Archivio di Stato di Siena, d'ora in avanti ASSi, *Diplomatico, Quattro Conservatori*, 1262, settembre 23), e il comune di Castiglion d'Orcia nel primo Trecento: G. PICCINNI, *Ambiente, produzione, società della Valdorcia nel tardo Medioevo*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno (Pienza, 15-18 settembre 1988), a cura di A. Cortonesi, Roma, Viella, 1990, pp. 33-58, a p. 42. Le problematiche aperte circa l'attività dei fornai nel contado toscano sono esposte in: R. PARENTI, J. A. QUIRÒS CASTILLO, *La produzione dei mattoni* cit., pp. 227-228. Per la collocazione geografica delle località citate nel testo vedi la cartina al termine del saggio.

¹⁶ A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., p. 114. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il caso, ben studiato, dell'Impruneta nel contado fiorentino, dove l'attività di produzione di contenitori e vasellame in terracotta appare monopolizzata da un ceto artigiano locale ben dotato dal punto di vista economico: D. HERLIHY, *Santa Maria Impruneta* cit.

¹⁷ La notizia proviene dalla tesi di dottorato in Archeologia medievale in corso di realizzazione da parte del dott. Francesco Brogi, che qui ringrazio per avermi an-

Ma analizziamo questi rari documenti, tutti imbreviature notarili, da vicino. Quello più antico (1314) riguarda il comune di Castelmuzio ed è definito nella nota marginale «Syndicatus comunis ad locandi fornacem»: nella casa comunale, alla presenza di cinque consiglieri, il notaio Ufficiale nomina un sindaco «ad ponendi famulum et famulos et locandi famulum pro faciendi operam fornacis et omnia faciendi que posset facere comune»¹⁸. Il latino incerto tradisce il carattere inconsueto dell'atto che il notaio sta redigendo, tuttavia non sembrano poterci essere dubbi sul fatto che si intendono ingaggiare operai da impiegare nella conduzione di una fornace di proprietà comunale. La gestione quindi in questo caso sarebbe diretta da parte dell'ente comunale, non mediante concessionario come abitualmente avveniva. Si può pensare ad una struttura costruita sul momento e sul posto per rifornire un cantiere edile importante: il circuito murario da allargare, un ponte da riparare o da costruire ex novo? La fornace potrebbe essere parte integrante e necessaria di un investimento in 'grandi opere' edilizie, analogamente a quanto lo stesso comune di Siena faceva in quegli anni (fatte salve naturalmente le differenze di scala). Purtroppo niente altro è dato sapere dalla documentazione, quindi dobbiamo lasciare la questione in sospeso e arrestarci qui.

Maggiormente articolati e interessanti gli altri documenti. Il secondo in ordine di tempo (1323), quello più completo che ci fornisce il maggior numero di informazioni, appare formalmente dalla nota marginale un accordo fra il comune di Montisi e un personaggio del vicino castello di Montalceto per l'usufrutto di un appezzamento boschivo comunale: «Pacta silve comunis Montis Ghisi quam emit Nerijs Iohannis de Montalceto»¹⁹. Il contraente, il nostro Nero di Giovanni, riconosce al procuratore del comune di Montisi di aver ricevuto in usufrutto per quattro mesi, dietro corresponsione di

ticipato alcuni dei risultati, dal titolo: *Processi di trasformazione insediativa ed edilizia nelle Crete senesi e nella Val d'Asso tra la Tarda Antichità e la fine del Medioevo*. Vedi anche: GIOVANNI MACCHERINI, *Una fornace medievale ad Asciano*, «Accademia dei Rozzi», VI, 1997, pp. 10-12; ID., *La ceramica ascianese*, in *Palazzo Corboli. Museo d'Arte Sacra*, a cura di C. Alessi, Siena, Protagon, 2002, pp. 54-58; FRANCESCO BROGI, *Asciano tra XIII e XV secolo: opifici idraulici e fabbriche di vasellame*, in *Vie d'acqua. Vie di terra. Il percorso dei mulini di Asciano*, Sinalunga (Siena), Amministrazione Comunale di Asciano, 2015, pp. 45-80. Per il periodo successivo: G. PICCINNI, *Per lo studio della produzione di ceramica e vetro nella prima metà del Quattrocento: la committenza del monastero di Monte Oliveto presso Siena*, «Archeologia Medievale», VIII, 1981, pp. 589-600.

¹⁸ ASSi, *Casa della Misericordia*, 4, c. 102v.

¹⁹ ASSi, *Casa della Misericordia*, 7, c. 64v.

50 lire, un piccolo terreno boschivo («*particulam cuiusdam silve dicti comunis*») ritagliato all'interno della più vasta proprietà comunale («*cui particule a capite est silva comunis Montisghisi et ex aliis duabus partibus est dicti comunis*») dal quale ricavare il legname («*ligna de dicta silva elevare et extrahere*») da bruciare nella fornace a calcina che si è impegnato a costruire («*de lignis vero dicte silve tibi promicto in fornace calcine comburere, quam quidem fornacem facere promicto in supradictos confines*»). Anche in questo caso notiamo la difficoltà del notaio (lo stesso dell'atto precedente) a raffigurare un'azione giuridica che gli doveva apparire singolare e che sceglie di inquadrare nella più comoda e sperimentata categoria delle locazioni di porzioni di proprietà comunale, pur nella consapevolezza che il nocciolo vero dell'accordo è la realizzazione della fornace come mostra la ricchezza e complessità delle clausole successive. Proseguendo nella lettura scopriamo infatti che al termine del contratto (di quattro mesi, come già detto, quindi di fatto un intero ciclo lavorativo della struttura) il terreno tornerà nella disponibilità del comune e la fornace entrerà a far parte del patrimonio comunale: «*quam quidem fornacem factam et constructam pro dicto comuni et hominibus tenere et possidere promicto, et in fine remaneat dicta fornax dicto comuni libera et expedita*». Ancora: la calcina prodotta sarà ceduta agli abitanti di Montisi ad un prezzo calmierato, mentre sarà a prezzo di mercato per eventuali altri acquirenti («*hominibus et personis de Monte Ghisi dare promicto modium calcine acense pro xvi sol. den. pro eorum necessitatibus adimplendis videlicet quam eis necessario fuerit pro muramento, et aliter non*»). Infine, il locatario potrà utilizzare, oltre al legname dal quale è partito il contratto, le pietre che riterrà adatte, portarle alla fornace senza alcun aggravio, ingaggiando per questo quanti operai riterrà opportuno: «*michi liceat lapides cavare et ad dictam fornacem reducere, et ire et redire possim et possit inde portitores et operarii ad dictam fornacem libere et expedite pro minori dampno quo ire et redire poterit*». Messo alla prova da un contratto per il quale evidentemente non aveva formulario, il nostro notaio se la cava tutto sommato bene, pur con alcune incertezze grammaticali, nel tratteggiarci quello che oggi definiremmo un *project financing* del tipo già descritto in relazione alla gualchiera della comunità di Caravaggio. Sintetizzando gli accordi, diremo che il comune di Montisi fornisce ai contribuenti calcina a basso prezzo per quattro mesi impiegando legna e pietrisco di un certa proprietà comunale, comunque pagati in contanti dal 'partner privato', e si ritrova titolare di una struttura produttiva da utilizzare in futuro. L'accordo appare dunque vantaggioso per l'istituto comunale. Il guadagno del partner sembra consistere solo nella calcina venduta, e sarà quindi limitato nel caso di acquirenti locali, più consistente in caso di

acquirenti esterni. Notiamo poi la volontà di fornire ai contribuenti ad un prezzo calmierato un prodotto particolare come la calcina, non di pregio ma comunque di vasto impiego per chi ha necessità di costruire, addirittura più importante dei laterizi stessi nel commercio all'ingrosso, secondo certe attestazioni di XVI secolo²⁰. Come per il comune di Castelmuzio infatti tali accordi sembrano iscriversi in un momento di forte impegno edilizio, sia da parte degli enti, laici ed ecclesiastici, che dei privati. Possiamo dire quindi in definitiva che un contratto simile coniuga sapientemente l'apertura al mercato con la volontà di proteggere gli interessi dei membri della comunità.

Il terzo esempio in ordine cronologico (1338) riguarda il comune di Rapolano ed è ancora una volta la costituzione, da parte dei reggenti la municipalità, di un funzionario per quietanzare l'affittuario della fornace comunale della riscossione del canone di tre anni, canone assommante la cifra di diciannove lire e mezzo: «ad confitendum se pro dicto comuni habuisse et recepissee a Iohanne Accorsini de Sciano xviii lib. et x sol. quos dictus Iohannes dicto comuni dare tenetur pro pensione fornacis dicti comunis [...] pro tempore trium annorum proxime preterito»²¹. Niente altro si può dire circa le clausole del contratto ma notiamo la sua durata, tre anni, che configura un'attività di tipo continuativo e non episodico.

L'ultimo documento, relativo al comune di Asciano (1348), necessita anch'esso di attenta valutazione: qui troviamo un certo Giovanni di Tura e il figlio Tura, appaltatori della fornace comunale («fornacem retinemus et conduximus a comuni de Sciano»), impegnarsi per i sei mesi venturi a produrre laterizi e calcina per conto dello spedale dei Gerosolimitani («ad exercendum et faciendum artem et negotiationem laterum sive mactonum, tegularum, canellorum et calcinam pro vobis et vestro nomine») ²². Il contratto si configura come una precisa prestazione di opera («locamus et concedimus nos et operas nostras...et coquere ad modum et usum bonorum magistrorum et artificum») per la quale i due artigiani ricevono in anticipo un compenso di 60 lire; la fornitura del materiale sarà a carico dello spedale («vestris lignis et manualibus») al quale andrà però tutto il guadagno («operam predictam, videlicet mactonum [...], vendere bene et legaliter et pretium et pretia quo sive que ex eis percipiemus seu alius nostrum percepitur ex nunc confitemur tibi

²⁰ R. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale* cit., p. 267.

²¹ ASSi, *Notarile Antecosimiano* (d'ora in avanti semplicemente *Notarile*), 45, c. 87r.

²² ASSi, *Notarile*, 23, c. 18r-v.

reddere»). Lo scopo dichiarato è quindi una produzione di laterizi e calcina per il mercato, anche se è ragionevole pensare che lo spedale avrà in primo luogo prelevato qualcosa per le sue esigenze edilizie e poi venduto il surplus più per ammortizzare le spese che per realizzare un effettivo guadagno.

Notiamo inoltre la mancanza di specializzazione della struttura, per la quale si prevede indifferentemente la produzione di mattoni o di calcina, secondo una prassi non infrequente in età medievale e addirittura codificata nella *Pirotechnia* di Vannoccio Biringucci²³. Ma è opportuno sottolineare soprattutto la continuità operativa dell'impianto, per realizzare appieno la quale il conduttore è costretto a ricercare sempre nuove commesse. L'ente comunale in questo quadro sta semplicemente sullo sfondo quale proprietario e locatore della struttura, dalla quale percepisce evidentemente un reddito che purtroppo non è dato conoscere.

Volendo riassumere quanto emerso dalla documentazione, diremo che elementi unificanti sono la volontà delle comunità locali di sfruttare una risorsa peculiare del territorio inserendosi in un settore produttivo già avviato dal capitale privato. Bisogna tener presente infatti gli alti livelli di popolamento raggiunti dalle comunità del contado nel primo Trecento, livelli mai conosciuti in precedenza che creavano, non diversamente dall'ambito urbano (fatte salve naturalmente le differenze di scala), una consistente domanda di materiali edilizi: a partire dai dati della Tavola delle Possessioni, il grande catasto particellare realizzato negli anni 1316-20, possiamo stimare per Asciano una popolazione di circa 3.500 persone, per gli altri centri, Rapolano, Montisi e Castelmuzio, un numero compreso fra 1.200 e 1.500 ciascuno²⁴.

²³ D. BALESTRACCI, *Produzione e uso del mattone* cit., p. 421. Vedi anche R. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale* cit., pp. 267-268; G. RONCAGLIA, *Medievali fornaci da lavoro nel Chianti*, in M. CARNASCIALI, G. RONCAGLIA, *Antiche fornaci* cit., pp. 17-29, alle pp. 18-19. La specializzazione produttiva si accentuerà in età Moderna: FEDERICO VALACCHI, *Dislocazione delle fornaci e loro continuità d'uso sul territorio dello stato senese tra Medioevo ed età Moderna*, in *Fornaci e mattoni a Siena* cit., pp. 41-52.

²⁴ A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., p. 51. Recentemente è stata proposta una cifra diversa per Asciano sulla base di metodologie di ambito archeologico che privilegiano la superficie occupata dagli edifici, più in particolare il numero di questi moltiplicato per 5: in altri termini, una casa per nucleo familiare e poco più, considerato il classico coefficiente di moltiplicazione di 4,5 unità per fuoco fiscale applicato di regola negli studi di demografia storica. Sulla scorta di tale criterio la popolazione di Asciano al tempo della Tavola delle Possessioni ri-

Sembra di poter dire quindi che la produzione di laterizi sia rivolta in massima parte a soddisfare una domanda interna, locale, ma parlare di 'mercato locale' in un contesto simile non significa affatto attribuirgli dei connotati riduttivi. Oltretutto nell'epoca in questione il governo senese aveva rinunciato ad esercitare un impossibile controllo sui prezzi di vendita dei laterizi, limitandosi ad impedire le speculazioni²⁵, e tale stato di cose apriva il mercato all'iniziativa dei singoli come pure delle comunità.

In questo quadro, la politica economica dei comuni del territorio intende venire incontro anche alle esigenze della popolazione, non necessariamente di quella più povera, ma certamente di quella che aveva bisogno di costruire o ampliare le abitazioni: nell'unico contratto vero e proprio di cui disponiamo, il comune di Montisi si premura che i suoi abitanti possano acquistare calcina a basso prezzo. Non dobbiamo pensare quindi a iniziative volte a fa-

sulterebbe di 'appena' 2.000 abitanti: ROBERTO FARINELLI, MARIA GINATEMPO, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del convegno (Figline Valdarno, 2009), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2013, pp. 137-197, alle pp. 177 e 183. È certamente legittimo sperimentare nuove metodologie di ricerca, ma mi sembra nel caso in questione che l'abbondante mole documentaria a disposizione (una volta tanto) suggerisca chiaramente quale sia la fonte privilegiata. Le numerose abbreviature notarili indicano che ad Asciano, non diversamente rispetto a quanto avveniva nelle realtà toscane maggiori dell'epoca (FRANEK SZNURA, *L'espansione urbana di Firenze nel Duecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pp. 35-39 e 131-141; D. BALESTRACCI, G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., pp. 78 e in nota, 84; CLEMENTE LUPI, *La casa pisana nel Medioevo e i suoi annessi*, I, «Archivio storico italiano», s. V, XXVII, 1901, pp. 264-314, a p. 312), gli edifici sviluppavano in altezza per più piani, e che questi potevano essere affittati a nuclei familiari diversi: ASSI, *Diplomatico, Regia Prefettura*, 1317 settembre 11; *Notarile*, 14, c. 29r; *Notarile*, 15, c. 77r; *Notarile*, 16, cc. 36v-37r, 71v-72r; *Notarile*, 18, cc. 23v-24r, 94r-v; *Notarile*, 19, c. 32r; *Notarile*, 20, c. 69r; *Notarile*, 21, c. 125r; *Notarile*, 22, c. 29r-v; *Casa della Misericordia*, 4, cc. 76r, 83v-84r; *Casa della Misericordia*, 6, cc. 28v, 62r; *Casa della Misericordia*, 8, c. 94r; *Casa della Misericordia*, 10, cc. 38r, 68v; *Casa della Misericordia*, 11, cc. 79v-80r; *Casa della Misericordia*, 13, c. 120r; *Casa della Misericordia*, 15, cc. 65v, 120v; *Casa della Misericordia*, 16, cc. 104v-105r (solo alcuni esempi). La revisione proposta non sembra quindi accettabile, anche perché una stima della popolazione di Asciano a 2.000 unità significherebbe applicare ai 775 fuochi fiscali della Tavola un coefficiente di moltiplicazione di neanche 2,6, chiaramente inadeguato per un'epoca di sovrappopolamento quale è il primo Trecento.

²⁵ ANDREA GIORGI, STEFANO MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale: l'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo*, Munich, Deutscher Kunstverlag, 2005, pp. 194-195.

vorire un artigianato locale, anche perché gli appaltatori in due casi su tre provengono dal di fuori dell'ambito comunitario²⁶. Tra i criteri gestionali prevale assolutamente (tre casi su quattro) l'appalto, non diversamente da quanto vediamo nella più abbondante e studiata documentazione di epoca successiva, ma è proprio quell'unico caso di gestione diretta che più incuriosisce, pur troppo senza possibilità di approfondire.

Prima di chiudere il discorso e abbandonare le Crete dobbiamo almeno accennare ad un altro caso interessante di una municipalità capace di sfruttare in senso imprenditoriale le risorse del territorio: si tratta della comunità di Montalceto, località distante pochi chilometri da Castelmuzio e Montisi, il cui sottosuolo ricco di pietra buona da ricavare ruote da macina attirava cittadini senesi sia per la gestione delle cave che per la compravendita delle macine²⁷. In questo contesto, il comune di Montalceto risulta ai primi del Trecento proprietario di una cava di macine, in compartecipazione con un operatore senese²⁸. Anche in questo caso la gestione è indiretta, cioè appaltata a due scalpellini del posto («magistri molarum»), ma il dato da sottolineare è la volontà e la capacità del comune locale di proiettarsi in prima persona in un ambito economico produttivo.

²⁶ Si tratta in ogni caso di artigiani del mestiere: Giovanni di Tura appartiene ad una famiglia molto attiva nella zona in questo settore produttivo, infatti lo vediamo nel 1326 completare la fornitura di mattoni pattuita ad un senese consegnandogli l'ultimo lotto di 4.000 pezzi (ASSi, *Notarile*, 15, c. 38v), prendere in affitto due botteghe sulla piazza del mercato di Asciano nel 1331 (ASSi, *Notarile*, 18, c. 8r), acquisire mutui e prestare a sua volta denaro (ASSi, *Casa della Misericordia*, 15, c. 122r; *Notarile*, 18, cc. 20v-21r), mentre da un punto di vista sociale la sua numerosa famiglia (è in società con i quattro fratelli) si colloca ad un livello medio-basso avendo nella Tavola delle Possessioni del 1320 un imponibile di 255 lire (ASSi, *Estimo*, 42, c. 919r). Il nipote Sozzino nel 1347 possiede una fornace in una *platea* entro l'abitato di Asciano (ASSi, *Notarile*, 22, c. 29r-v). Poco sappiamo invece di Nero di Giovanni da Montalceto, il quale comunque doveva essere pratico di macchinari e impianti produttivi dal momento che nel 1321 all'atto di prendere in affitto un mulino a Montecalvoli si impegna a potenziarne le capacità realizzandovi un altro palmento (ASSi, *Diplomatico, Archivio Generale*, 1321, agosto 24); da un punto di vista sociale la sua famiglia è di un livello più basso rispetto alla precedente essendo censita per appena 75 lire (ASSi, *Estimo*, 33, c. 277v).

²⁷ ASSi, *Casa della Misericordia*, 5, c. 59v; *Casa della Misericordia*, 6, c. 84v; *Notarile*, 12, c. 22r-v.

²⁸ ASSi, *Casa della Misericordia*, 5, c. 45r: anche questo atto si configura come la quietanza che il camerario del comune rilascia ai due *magistri molarum* impiegati nella cava «quam comune habet cum filiis Memmi Salvani de Senis».

3. FABBRICHE

Con il termine 'fabbrica' (*fabrica/fabricha*) la documentazione toscana, per lo più di provenienza notarile, indica «strutture produttive in cui la lavorazione del ferro avveniva con l'ausilio dell'energia dell'acqua»; incerto, e quindi da valutare volta per volta sulla base di considerazioni diverse, rimane il fatto se tali strutture fossero in grado di effettuare l'intero ciclo produttivo del ferro, cioè la riduzione del minerale e la sua conseguente forgiatura in semilavorati pronti per la manifattura artigiana, oppure si limitassero a quest'ultima operazione, come da approfondire sarebbe la distinzione tra 'fabbrica' e 'fabbrica grossa', pure presente nella documentazione²⁹. L'investimento diretto in questi complessi e costosi impianti, sicuramente molto più impegnativi da ogni punto di vista, anche tecnico, delle fornaci da laterizi, e il coinvolgimento degli istituti comunali nella loro conduzione ci interroga in modo ancora più pressante. La diffusione delle fabbriche nella nostra regione risale alla seconda metà del XIII secolo, quando le perfezionate tecniche di utilizzo dell'energia idraulica, divulgate ovunque nel continente europeo, resero necessario costruire gli impianti di lavorazione del ferro in prossimità di corsi d'acqua dalla portata consistente e di ampie zone boschive dalle quali ricavare il carbone necessario³⁰. Un'area particolarmente dotata da questo punto di vista era quella del Monte Amiata, nel cui sottosuolo si trovavano anche mineralizzazioni ferrose di non eccelsa qualità ma che potevano essere

²⁹ M. E. CORTESE, *Fabbriche ad acqua nella Toscana del secolo XIII: prime applicazioni dell'energia idraulica per la lavorazione del ferro*, in *Energia e macchine. L'uso delle acque nell'Appennino centrale in età moderna e contemporanea*, Atti del convegno (Colfiorito e Pievebovigliana, 2007), a cura di F. Bettoni e A. Ciuffetti, Terni, CRACE, 2010, pp. 115-127, a p. 119; EAD, *L'acqua, il grano, il ferro* cit., pp. 162-170.

³⁰ M. E. CORTESE, R. FRANCOVICH, *La lavorazione del ferro in Toscana nel Medioevo*, «Ricerche storiche», XXV, 1995, pp. 435-457. Per il panorama europeo, che vanta ormai una bibliografia considerevole, si veda almeno: JEAN-FRANÇOIS BELHOSTE, *The origins of direct reduction water-powered ironworks: reflections based on the evolution of terminology*, in *La farga catalana en el marc de l'arqueologia siderúrgica*, Atti del convegno (Ripoll, 1993), a cura di E. Tomas i Morera, Andorra, Minist. d'Afers Socials i Cultura, 1995, pp. 385-398; per l'Italia, oltre al già citato *L'acqua, il grano, il ferro* di Maria Elena Cortese: MANLIO CALEGARI, *Il basso fuoco alla genovese: insediamento, tecnica, fortuna (secoli XIII-XVIII)*, Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del CNR, Genova, 1977.

mischiate con profitto alla ottima vena elbana, di natura più ‘dolce’³¹. Qui la più antica fabbrica documentata, di proprietà dell’abbazia cistercense di San Salvatore e data in gestione ad un privato, risale al 1281, ma il processo di costruzione di impianti simili era in atto almeno da un decennio; in questo clima da ‘febbre del ferro’, di espansione economica trainata dal settore siderurgico grazie alle innovazioni tecniche, si inserisce la comunità di Seggiano che risulta secondo un atto del 1296 proprietaria di due fabbriche, in associazione con dei privati, affittuaria di una terza e in procinto di costruirne una quarta, sempre in *joint venture* con imprenditori locali³². Una delle fabbriche realizzava l’intero ciclo produttivo, dalla vena cioè al semilavorato pronto per l’artigiano, mentre la seconda sembra essere stata solo una forgia idraulica (niente è dato sapere delle altre). Il comune di Seggiano appare quindi un attore protagonista sulla scena di questa congiuntura economica espansiva: egli favorisce l’opera dei *partners* privati garantendo loro l’utilizzo libero del bosco comunale per la legna necessaria agli opifici e vietando ad altri concorrenti di costruire fabbriche entro il territorio comunale; al tempo stesso è attento a salvaguardare gli interessi dei membri della comunità, ai quali i semilavorati in metallo che escono dalle fabbriche sono venduti ad un prezzo calmierato, prezzo che è imposto anche a quelli prodotti da altri impianti della zona in mano a imprenditori privati³³. Pure il vicino comune di Casteldelpiano è interessato al settore siderurgico, tenendo in locazione due fabbriche sul fiume Ente dai conti Aldobrandeschi di Santa Fiora; quando nel 1332 i conti, sconfitti in guerra dal comune di Siena, furono costretti a cedere al governo cittadino i loro opifici idraulici, la comunità di Casteldelpiano pagò l’affitto alla città dominante, proseguendo indisturbata nella sua attività³⁴. Si

³¹ R. FARINELLI, *Le risorse minerarie amiatine e il loro sfruttamento*, in *Carta archeologica della provincia di Siena*, II, *Il Monte Amiata*, a cura di F. Cambi, Siena, Periccioli, 1996, pp. 39-55. Più in generale, sull’Amiata due-trecentesca: *L’Amiata nel Medioevo*, a cura di M. Ascheri, W. Kurze, Roma Viella, 1989.

³² M. E. CORTESE, *Opifici idraulici per la lavorazione del ferro nel comprensorio del Monte Amiata (secc. XIII-XIV)*, in *I mulini nell’Europa medievale*, Atti del convegno (San Quirico d’Orcia, 2000), a cura di P. Galetti, P. Racine, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 329-350, alle pp. 338-339.

³³ Ivi, pp. 340-342.

³⁴ M. E. CORTESE, *Medieval Iron-Working on the Mount Amiata: Technology, Economy, Environments (Siena, Italy, 13th-14th Centuries)*, in *Artisans, industrie – Nouvelles révolutions du Moyen Âge à nos jours*, a cura di N. Coquery, L. Hilaire-Perez, L. Sallmann, C. Verina, Lyon, ENS Editions, 2004, pp. 149-160, a p. 154.

trattava di due impianti che effettuavano l'intero ciclo lavorativo producendo «verghe' o 'spiagge' di ferro martellato, che sarebbero poi state distribuite ai fabbri dell'Amiata e dell'entroterra toscano per la successiva realizzazione dei manufatti»³⁵.

Al di fuori del comprensorio amiatino, ma da esso non molto distante, nel 1322 possiede una fabbrica la comunità di Castelmuzio nella Scialenga, che già abbiamo visto titolare di una fornace: il documento che ce ne parla è, ancora una volta, la quietanza rilasciata al conduttore, un fabbro, del pagamento della prima rata di un prestito quinquennale di cinque lire che egli ha ricevuto dall'istituto comunale stesso³⁶. Purtroppo non sappiamo altro: il prestito potrebbe essere il sussidio erogato dal municipio al fabbrichiere in un momento di difficoltà, ma potrebbe rappresentare anche una compartecipazione dell'ente comunale all'impresa. Neanche riguardo all'impianto possiamo dire qualcosa: la prima impressione è che si tratti una forgia idraulica dove si finivano di lavorare masselli e blume ottenuti altrove, magari proprio nelle non lontane fabbriche amiatine (da Seggiano a Castelmuzio, passando per San Quirico e Corsignano-Pienza, ci sono poco più di 30 chilometri). Ma non si può escludere che vi si effettuasse l'intero ciclo produttivo, essendo presenti nel sottosuolo circostante piriti e altri ossidi ferrosi da mescolare eventualmente con la vena elbana proprio come avveniva sul Monte Amiata³⁷. Più che a spiegazioni deterministiche, per capire il senso di una impresa simile dobbiamo volgere il pensiero al quadro economico e sociale del momento, caratterizzato come già detto da una forte domanda proveniente da una popolazione numerosa impiegata in svariate attività: la domanda riguardava anche i manufatti in ferro, infatti ad Asciano, distante da Castelmuzio circa 15 chilometri, in questo periodo è documentata l'attività di ferraioli (grossisti del ferro), armaioli, spadai, acorai, chiavaioli, e qui erano in funzione almeno due mulini a ferro, mentre altri due erano stati riconvertiti a grano nella prima metà del Trecento³⁸. Il mercato ascianese poi non era limitato alla pur numerosa popolazione delle Crete, ma si allargava alla confinante Val di Chiana e addirittura all'Umbria e all'alto Lazio, un bacino non molto diverso da quello osservato relativamente al ferro prodotto sull'Amiata; infine Castel-

³⁵ R. FARINELLI, *Le risorse minerarie amiatine* cit., p. 46.

³⁶ A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., pp. 210 e 222.

³⁷ *Viaggio secondo per le provincie senesi che forma il seguito del viaggio al Montamiata di Giorgio Santi*, Pisa, Per Ranieri Prosperi Stamp., 1798, pp. 318-325.

³⁸ A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., pp. 86-90.

muzio, esso stesso centro di un mercato locale, si trovava in prossimità dell'antico tracciato della Lauretana, la direttrice che da Siena conduceva all'Umbria e alle Marche transitando per Asciano³⁹.

Questa prima fase di investimenti da parte delle comunità del territorio senese nel settore del ferro, avvenuta tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento, si affievolisce fino ad estenuarsi dopo la pandemia di peste: Seggiano sul finire del secolo perde la proprietà delle sue fabbriche a vantaggio degli imprenditori privati, non abbiamo più notizie della fabbrica di Castelmuzio (la comunità fu quasi annientata dall'epidemia di peste e dalla crisi) e quelle già in concessione al comune di Casteldelpiano risultano successivamente affittate a ferraioli cittadini⁴⁰.

Nel Quattrocento, soprattutto a partire dagli anni '20, assistiamo ad una fase di temporanea ripresa della siderurgia senese: in tale contesto, relativamente al nostro tema dobbiamo registrare nel 1407 la cessione alla comunità di Monticiano di due fabbriche espropriate dal comune di Siena alla famiglia di ferraioli proprietari, dichiarati ribelli⁴¹. Monticiano si trova nelle Colline Metallifere, area geografica profondamente caratterizzata dalla lavorazione del ferro, in prossimità dell'abbazia cistercense di San Galgano che fin dal XIII secolo appare coinvolta nel settore siderurgico⁴². Gli impianti in questione, poi ridotti a uno solo, erano dati in gestione a piccoli imprenditori del luogo; l'esperimento però durò poco e verso la fine del secolo le due strutture appaiono nuovamente di proprietà privata⁴³. Anche Massa Marittima, centro

³⁹ Ivi, pp. 93-102. R. FARINELLI, *Le risorse minerarie amiatine* cit., pp. 47-49. F. BROGI, *Alcune considerazioni sulla viabilità del territorio di Asciano*, in *Vie d'acqua. Vie di terra* cit., pp. 9-14.

⁴⁰ Per i casi di Seggiano e Casteldelpiano vedi i saggi di Maria Elena Cortese citati alle note 29 e 32. Per Castelmuzio: A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., pp. 83-84. Nel Quattrocento Castelmuzio è ormai una microcomunità di poche decine di persone: M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 37n e 141n.

⁴¹ RENATO GIOVAGNOLI, "Sul modo di governare la ferriera di Ruota": Agnolo di Mariano Venturi e la siderurgia senese nel '500, in *Una tradizione senese: dalla Pirotechnia di Vannoccio Biringucci al Museo del Mercurio*, a cura di I. Tognarini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2000, pp. 131-178, a p. 140. Vedi anche: MARIO BORRACELLI, *Siderurgia e imprenditori senesi nel '400 fino all'epoca di Lorenzo il Magnifico*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico: politica, economia, cultura, arte*, Atti del Convegno (1992), Pisa, Pacini, 1995, III, pp. 1197-1225, alle pp. 1202-1203.

⁴² M. E. CORTESE, *L'acqua, il grano, il ferro* cit.

⁴³ M. BORRACELLI, *Siderurgia e imprenditori senesi* cit., p. 1216.

urbano principale delle Colline Metallifere, per un certo periodo ebbe la proprietà di una fabbrica, cioè del famoso *forno* di Valpiana che grande fortuna avrà, ampliato, ristrutturato e convertito al 'metodo indiretto', in età granducale: qui nel 1377 era stata edificata una fabbrica da una compagnia di ferraioli senesi, poi nel 1421 era subentrato nel possesso il municipio che la tenne fino al 1578, dandola in gestione a imprenditori locali con contratti decennali⁴⁴. Sempre nel senese e sempre in questo periodo, un'altra comunità proprietaria di una fabbrica fu quella di Abbadia San Salvatore sull'Amiata: la struttura è documentata negli statuti del 1434, ma sicuramente era più antica dal momento che già gli accordi del 1299 presi con il monastero cistercense intorno al quale il castello era cresciuto ne contemplavano in futuro la costruzione⁴⁵. Anche di questo opificio non sappiamo quasi niente: negli anni '30 del secolo, nel momento, come già accennato, della temporanea ripresa della siderurgia senese, esso dovette essere molto attivo al punto da far preoccupare le autorità per la conservazione del manto boschivo circostante, ma a fine Quattrocento lavorava non in maniera continuativa come risulta dal rinnovo dei patti fra il municipio e il monastero⁴⁶.

Poco al di fuori dell'area oggetto di indagine, in Maremma lungo il corso della Cornia, il comune di Scarlino possedeva alla fine del XV secolo una

⁴⁴ ROMUALDO CARDARELLI, *Le miniere di ferro dell'Elba durante la signoria degli Ap-piano e l'industria siderurgica toscana nel Cinquecento*, in *Miniere e ferro dell'Elba dai tempi etruschi ai giorni nostri*, Roma, 1938, pp. 103-241, alle pp. 113 e 224-225. *Luoghi e vie del ferro nella Toscana granducale. Valpiana e Accesa e la siderurgia nella Val di Pecora*, a cura di T. Arrigoni, C. Saragosa, A. Quattrucci, Grosseto, Amministrazione Provinciale, 1985. M. BORRACELLI, *Siderurgia e imprenditori senesi* cit. p. 1216. Più in generale: IVAN TONGNARINI, *La questione del ferro nella Toscana del XVI secolo*, in *I Medici e lo stato senese. 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma, De Luca, 1980, pp. 239-261.

⁴⁵ ODILE REDON, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena, Amministrazione Provinciale, 1982, pp. 116-119 e Doc. 10 alle pp. 169-174. *Abbadia San Salvatore: una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello Statuto, (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. Ascheri, F. Mancuso, Siena, Il Leccio, 1994, p. 137.

⁴⁶ *Testimonianze medioevali per la storia dei comuni del Monte Amiata*, a cura di N. Barbieri e O. Redon, Roma, Viella, 1989, p. 219. G. PICCINNI, *L'Amiata nel contesto della montagna toscana: ambiente, produzione, società nel tardo Medioevo*, in *L'Amiata nel Medioevo* cit., pp. 197-215, a p. 209. *Abbadia San Salvatore: Comune e Monastero in testi dei secoli XIV-XVIII*, Arcidosso (GR), Comune di Abbadia San Salvatore, 1986, p. 32: «Item che detto misser abbate, monasterio et convento habbino la terza parte di tutti i frutti si cavassero o riceversero delle gualchiere et ferriere del Comune quando lavorassero, altrimenti non» (Capitoli tra il monastero e il comune del 1472).

ferriera, edificata in epoca imprecisata e concessa anch'essa in affitto a privati; pure di questa si perdono successivamente le tracce⁴⁷.

Un altro importante polo di produzione del ferro si sviluppò all'epoca in Casentino, dove almeno dagli ultimi decenni del Duecento erano state impiantate fabbriche basate sulla nuova tecnologia, sia nell'area superiore della vallata gravitante verso Firenze che in quella inferiore nell'orbita aretina. L'iniziativa era partita da imprenditori cittadini (almeno per la parte superiore che è meglio conosciuta) i quali organizzavano il trasporto regolare di vena dall'isola d'Elba su chiatte che risalivano l'Arno e provvedevano alla commercializzazione del prodotto finito: l'esenzione dal pedaggio per il trasporto della vena accordata dai conti Guidi, unita alla facoltà di prelievo di legname per il combustibile e al cointeressamento dei signori appenninici nell'edificazione e gestione delle fabbriche, avevano completato un accordo che consentiva agli imprenditori fiorentini di essere, per la prima volta, competitivi nel settore siderurgico⁴⁸. Di fronte a soggetti simili, l'iniziativa delle comunità locali non poteva che cedere il passo. Ma era comunque cresciuto nella vallata un ceto artigiano e mercantile che, talvolta ponendosi in società con gli operatori economici cittadini, si cimentava nella complessa gestione degli impianti come pure nella lavorazione e commercializzazione del prodotto finito, che oltre a semilavorati comprendeva anche armi e oggetti da taglio⁴⁹. Ed è proprio questo ceto imprenditoriale locale che nel 1320 a Raggiolo, uno dei centri casentinesi maggiormente coinvolti nella lavorazione del ferro, prende in mano la gestione del comune, svincolandosi dalla tutela dei Guidi (era morto senza figli il conte Guido Novello di Raggiolo) e ponendosi sotto l'egida dei Tarlati, nella persona di Guido da Pietramala all'epoca vescovo di Arezzo; nell'atto di accomandigia stipulato il comune appare proprietario di una delle tre fabbriche locali, mentre le altre due dovrebbero

⁴⁷ R. CARDARELLI, *Le miniere di ferro dell'Elba* cit., pp. 125-126.

⁴⁸ A. BARLUCCHI, *La lavorazione del ferro nell'economia casentinese alla fine del Medioevo (tra Campaldino e la battaglia di Angbiari)*, «Annali Aretini», XIV, 2006, pp. 169-200.

⁴⁹ Ivi, pp. 178-180, 191-192; DUCCIO BALDASSINI, «Ad colandum et faciendum ferum et acciaium»: i Grifoni di Antica, industriali del ferro nella Toscana dei secoli XIII-XV, «Annali Aretini», XIX, 2011, pp. 99-122; MARCO BICCHIERAI, *Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 61-62. FEDERIGO MELIS, *Momenti dell'economia del Casentino nei secoli XIV e XV*, in *Industria e commercio nella Toscana medievale*, a cura di B. Dini, Firenze, Le Monnier, 1989, pp. 192-197.

essere rimaste in mano alla vedova del conte, come stabilito nel testamento⁵⁰. Non sappiamo a quanto indietro risalga il possesso dell'impianto né che tipo di gestione fosse in vigore, anche se è abbastanza immediato postulare che si usasse la cessione in appalto, come avveniva per le fabbriche di proprietà del conte. Interessante però è soffermarsi sul documento di accomandigia inquadrandolo nel contesto politico-economico locale: siamo di fronte ad un istituto comunale maturo, sicuro delle proprie prerogative e dotato di un proprio statuto, che tratta prima con gli emissari del Tarlati in Bibbiena, poi con lui in persona ad Arezzo. L'accordo ha luogo con Guido Tarlati in quanto capo della consorteria di Pietramala, non in quanto vescovo aretino, e avrà la durata della vita di Guido; esso prevede l'inserimento organico del castello nei domini dei Pietramalesi, che custodiranno il cassero, ma gli abitanti di Raggiolo saranno esenti da ogni imposta. Il motivo di un così grazioso trattamento risiede (è facile intuirlo) nelle preziose fabbriche dalle quali si ricavano i semilavorati che servono a rifornire gli armaioli locali, quelli della vicina Bibbiena e di Arezzo. Siamo alla vigilia della nomina di Guido a signore generale della città e dell'offensiva da costui lanciata contro lo schieramento guelfo umbro-marchigiano: il bellicoso presule ha premura di assicurarsi preventivamente il rifornimento della materia prima necessaria agli armamenti⁵¹. Dal canto suo, il comune non fa altro che proseguire in prima persona la politica del defunto conte Guido, il quale negli ultimi anni si era avvicinato ad Arezzo concedendo la gestione degli impianti industriali a ferraioli aretini⁵². Anche qui dunque, come già nel contado senese, troviamo comunità mature e una società locale vivace e attenta a cogliere le opportunità che la congiuntura economica, e in questo caso anche politica, mette in essere.

L'esempio di Raggiolo non passò inosservato, al punto da fare scuola ed essere imitato: quando nel 1349 le comunità della vicina valle del Solano passarono dai Guidi alla soggezione a Firenze, la città del giglio concesse loro

⁵⁰ A. BARLUCCHI, *Note sulla signoria aretina del vescovo Guido Tarlati (1321-1327)*, in *Signorie cittadine in Toscana: esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XV)*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 169-193, a p. 173. Vedi anche: M. BICCHIERAI, *Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento*, Montepulciano, Editori del Grifo, 1994, pp. 118-125.

⁵¹ A. BARLUCCHI, *Le istituzioni e la politica trecentesca*, in *Arezzo nel Medioevo*, a cura di G. Cherubini, F. Franceschi, A. Barlucchi, G. Firpo, Roma, Giorgio Bretschneider, 2012, pp. 135-144.

⁵² M. BICCHIERAI, *Il castello di Raggiolo* cit., p. 66.

la titolarità di mulini, fabbriche e gualchiere in precedenza appartenute alla famiglia comitale⁵³. Relativamente alla lavorazione del ferro si trattava di un complesso industriale notevole composto da quattro fabbriche racchiuse in un circuito di appena otto chilometri quadrati, con almeno sette forni, in grado di svolgere l'intero processo produttivo e di provvedere la grande città di Firenze di semilavorati ferrosi praticamente a ciclo continuo⁵⁴.

Dobbiamo però a questo punto registrare una certa differenza tra la situazione fiorentina e quella senese: mentre nel territorio soggetto a Siena l'intero complesso dei beni municipali è chiaramente detenuto dalle comunità in forma patrimonialistica al punto da essere censito nella Tavola delle Possessioni del 1320⁵⁵, nel territorio soggetto a Firenze sembra di capire che la città si riservasse comunque un non ben definito ruolo di preminenza, quasi un 'dominio eminente' in un possesso diviso, pur senza arrivare ad una formulazione esplicita di tale stato di cose. Ciò appare nei successivi patti di soggezione di Raggiolo alla città del giglio, del 1357: in prima battuta si conferma il comune locale nel possesso delle sue fabbriche, unitamente al resto del patrimonio comunitativo; poi si precisa che l'ultima fabbrica di proprietà della sorella del defunto conte Guido Novello, gestita da un ferraio fiorentino, rimarrà nella di lei disposizione vitalizia, per essere inglobata alla sua morte nel patrimonio comunitativo; infine si conclude che per le fabbriche, cedute a Raggiolo dal comune di Firenze, il comune locale dovrà pagare annualmente *in recognitione* 150 lire di fiorini di piccioli, cifra comprendente anche il *subsidium* al cassero⁵⁶. All'atto pratico comunque non sembrano esser-

⁵³ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti: ASFi), *Capitoli, Registri*, XXVII, c.174v: «Item quod omnes et singuli redditus et proventus quarumcumque fabricarum, gualcheriarum et molendinorum ac pedagiorum que sunt et colligi solent in territoriis dictorum castrorum et comunium, vel alicuius eorum, sint et spectent ac pertineant et perveniant ac pervenire et pertinere debeant continue et perpetue ad predicta communia et universitates Vadi, Cietiche et Garliani, ita tamen quod ab aliqua persona de civitatis, comitatus vel districtus Florentie nullum pedagium exigatur vel exigi possit quoquo modo». Vedi anche: MARCO PORCINAI, *Cetica. Storia, vicende e popolazione di una comunità rurale del Pratomagno*, Firenze, Arti Grafiche Cianferoni, 2006, pp. 136-141.

⁵⁴ D. BALDASSINI, «Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium» cit., pp. 105-108.

⁵⁵ A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove* cit., pp. 201-228.

⁵⁶ «In primis quod omnes et singule fabrice, pasqua, nemora, silve, seu res corporales, et ius exactionis pedagii, que hactenus fuerint comunis seu regentium comune castris Raggiuoli predicti, seu ad eos pertinuerunt in dicto castro, seu eius curie vel districtu, intelligantur deinceps perpetuo esse comunis et universitatis de Rag-

ci differenze tra l'area senese e quella fiorentina e le comunità casentinesi non appaiono condizionate nell'amministrazione degli impianti, giungendo perfino a cedere quote parti di essi a imprenditori privati associandoli nella gestione. È il caso della fabbrica di Ortignano, piccolo castello nella valle del Teggina in prossimità di Raggiolo: qui nella seconda metà del Trecento i comuni della cosiddetta Valle Fiorentina, cioè Ortignano stesso, Gogatoio, Gogalto e Civitella Secca, riuniti in consorzio, avevano trasformato un mulino da grano in mulino da ferro, in *joint venture* (ancora una volta) con un ferraiolo del luogo il quale deteneva una quota parte dell'impresa per un valore di 301 fiorini d'oro⁵⁷. Non conosciamo altri particolari su questa struttura, ma già la sola entità del capitale privato investito ce ne fa comprendere l'importanza. Da sottolineare anche l'inedita soluzione del consorzio fra più comuni, non attestata altrove; quando nel 1391 le fabbriche di Raggiolo vennero distrutte a seguito di vicende belliche, per non essere più ricostruite, pure il comune di Raggiolo entrò a far parte del consorzio. I comuni della Valle Fiorentina tennero in funzione la fabbrica, fra alti e bassi, per tutto il XV secolo, ma ai primi del Cinquecento essa risulta di proprietà privata⁵⁸.

giuolo predicto, et per ipsum comune et universitatem possint haberi, teneri, exigi et finctari, seu per alium, seu alios per ipsum comune Raggiuoli ad id semel seu pluries et quotiens deputandos, ut ex ipsorum redditibus possint sibi occursis sumptibus subvenire [...] Et salvo excepto et declarato quod domos, predia et res, que seu quas domina comitissa Altavilla, filia domini comitis Federigi de Mutiliana in Tuscia palatini, habet, tenet seu possidet in dicto castro, seu eius curia vel districtu, liceat sibi comitisse habere, tenere, possidere et usufructare toto tempore vite sue, sine molestia vel contradictione alicuius persone. Qua defuncta, res ipse immobiles ad ipsum comune Raggiuoli pertineant [...] Et salvo, expresse et declarato, quod per predicta, vel infrascripta, vel aliquid ipsorum, nullum preiudicium generetur vel fiat seu fieri possit Nuccino Ghozzi, civi florentino, seu iuribus sibi competentibus, in quadam fabrica seu hedificio vel casolare cuiusdam fabrice posite in curie dicti castri, in loco dicto Canovile sive Candafiume, que appellatur la fabbrica di sotto [...] Item quod comune et homines de Raggiuolo, in recognitione fabricarum predictarum, que eis per comune Florentie dimictuntur, ut dictum est, teneantur et debeant dare et solvere, singulis annis, in futurum, de mense Novembre, camerari camere comunis Florentie, pro comuni Florentie recipiente libr. CL f.p. et pro subsidio custodie cassari iamdicti». Il documento è pubblicato in: M. BICCHIERAI, *Il castello di Raggiolo* cit., pp. 184-197. Vedi anche: ID., *La lunga durata dei beni comuni in una comunità toscana: il caso di Raggiolo in Casentino*, in *Comunità e beni comuni* cit., pp. 45-60.

⁵⁷ D. BALDASSINI, «*Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium*» cit., p. 111. A. BARLUCCHI, *La lavorazione del ferro nell'economia casentinese* cit., p. 178.

⁵⁸ Ivi, p. 174.

Un'altra comunità casentinese titolare di una struttura per la lavorazione del ferro fu quella di Carda, la quale però ne cedette la proprietà alla famiglia fiorentina dei Corbinelli nel 1426⁵⁹.

Riassumendo possiamo qualificare come importante il coinvolgimento dei comuni casentinesi nella proprietà e gestione delle fabbriche da ferro: il fenomeno, iniziato nei primi del Trecento, si è affievolito nel tempo, anche in parallelo con la decadenza della siderurgia casentinese, ed è proseguito in età Moderna per la sola fabbrica di Pagliericcio che ci ha lasciato una documentazione continua a partire dai primi decenni del Cinquecento sulla quale varrebbe la pena di condurre uno studio puntuale⁶⁰.

Infine, la grande estensione del fenomeno impone un confronto con un'altra area geografica nella quale, tra fine Medioevo ed età Moderna, numerose furono le comunità rurali proprietarie di ferriere: le valli prealpine bresciane. Qui però l'uso della tecnica innovativa del 'metodo indiretto' imponeva una rigida organizzazione del lavoro che coinvolgeva l'intera società locale, oltre che ritmi produttivi forsennati se visti con l'ottica del 'metodo diretto'; troppo diverso infine il momento storico e l'ambiente circostante. In definitiva, l'unico elemento di rassomiglianza appare la «formazione di un'élite imprenditoriale capace di operare ben oltre i confini locali»⁶¹.

4. GUALCHIERE

La gualchiera, o mulino per follare, è la più antica macchina ad energia idraulica diffusa nel continente europeo, le cui origini risalgono all'alto Medioevo⁶². Nella nostra zona le prime notizie dell'impianto di gualchiere sono dell'XI secolo, tuttavia a causa delle enormi lacune nella documentazione sap-

⁵⁹ Ivi, pp. 177-178.

⁶⁰ Ivi, pp. 173-174 e 194-197. Vedi anche MARIO DA MONTE, *Storia della comunità di Castel S. Niccolò, Vado, Cetica, Garliano, Arezzo*, Centro studi Casentino, 1985, pp. 75-76.

⁶¹ GIANCARLO MARCHESI, *Donne, attività metallurgiche e gestione delle risorse collettive nel Bresciano: il caso di Bagolino (alta Valle Sabbia)*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani, R. Rao, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 63-75, a p. 65.

⁶² PAOLO MALANIMA, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano, Franco Angeli, 1988, p. 52.

priamo poco al riguardo fino al XIII e anche XIV secolo avanzato⁶³. In questo quadro, l'iniziativa delle comunità del contado sembra muoversi tardi e avere un dinamismo minore rispetto a quanto abbiamo visto in relazione alle fabbriche da ferro, ma ciò può dipendere, banalmente, dalla natura della documentazione superstite. Infatti bisogna considerare che nel settore della lana, a differenza di quanto avveniva in quello del ferro, gli operatori economici cittadini costruivano i loro impianti per la follatura in prossimità delle mura urbane in modo da limitare al massimo i costi di gestione⁶⁴: le gualchiere situate nel territorio hanno dunque patito della maggiore dispersione della documentazione avvenuta per il contado. Quando però nel XV secolo i comuni urbani giungono realmente al controllo e alla direzione del territorio loro soggetto, in una parola a poter realizzare una politica economica degna di questo nome, ecco che cominciamo a disporre di documentazione sufficiente: ciò può causare una distorsione prospettica e indurci a considerare il Quattrocento l'epoca d'oro della gualchiera nel contado e di conseguenza della diffusione di un'arte della lana al di fuori delle mura urbane, mentre tutti gli indicatori economici vanno nella direzione opposta. Si tratta di questioni complesse sulle quali c'è necessità ancora di molta ricerca e riflessione, e che in questa sede possono essere solo accennate. Meglio dunque concentrarsi su

⁶³ A. BARLUCCHI, *L'industrie de la laine dans le territoire florentin, (XII^e-XV^e siècle)*, in *Les industries rurales dans l'Europe médiévale et moderne*, a cura di J-M. Minovez, C. Verina, L. Hilaire-Pérez, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2013, pp. 29-42.

⁶⁴ Così avvenne sia a Firenze che a Siena che ad Arezzo: HIDETOSHI HOSHINO, *Note sulle gualchiere degli Albizi nel basso Medioevo*, in *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di F. Franceschi – S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2001, pp. 41-63; CINZIA COSÌ, *L'attività laniera nel contado fiorentino. Le strutture materiali*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XXXIX, 1999, pp. 57-86; LORENZO FABBRI, «*Opus novarum gualcheriarum*». *Gli Albizi e le origini delle gualchiere di Remole*, «Archivio storico italiano», CLXIII, 2004, pp. 507-560; FRANCO FRANCESCHI, *Un «distretto industriale» fiorentino?*, in *Alle porte di Firenze. Il territorio di Bagno a Ripoli in età medievale*, a cura di P. Pirillo, Roma, Viella, 2008, pp. 213-222. SANDRA TORTOLI, *Per la storia della produzione laniera a Siena nel trecento e nei primi anni del quattrocento*, «Bullettino senese di storia patria», LXXXII-LXXXIII, 1975-76, pp. 220-238. F. FRANCESCHI, *Arezzo all'apogeo dello sviluppo medievale*, in *Petrarca politico*, Atti del convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, pp. 159-182, alle pp. 169-170. GIAN PAOLO G. SCHARF, *Potere e società ad Arezzo nel XII secolo (1214-1312)*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2013, pp. 443 e 585-587.

ciò che sappiamo. Ma è per l'appunto da una rilevazione generale sul contado realizzata dagli ufficiali del fisco fiorentino negli anni 1425-27 che ci giungono le notizie più sicure circa la diffusione nel territorio di gualchiere, alcune delle quali di proprietà comunale⁶⁵. Dal rilevamento risulta che in quegli anni 13 municipalità all'interno del dominio fiorentino tenevano fra i beni comunitari degli impianti ad energia idraulica per follare; bisogna precisare però che in gran parte si trattava di strutture ibride che univano i palmenti del mulino da grano con le pile per la follatura, cioè erano sia mulini che gualchiere, secondo un modello generalizzato nel contado fiorentino a partire dal XIV secolo⁶⁶. Considerato che a quel momento il numero totale delle gualchiere nel territorio soggetto alla città di Dante era di 60, quelle di proprietà comunale rappresentavano il 22% del totale⁶⁷. Il gruppo più numeroso era collocato nella valle appenninica del Santerno, dove i comuni di Cornacchiaia, Rapezzo, Monti, Caburaccia e Novoli detenevano ognuno un mulino da un palmento e un ceppo di gualchiera⁶⁸. Si trattava di insediamenti piccoli e piccolissimi (Novoli non è addirittura identificabile) distanti pochi chilometri l'uno dall'altro, sui quali non sappiamo quasi niente, per cui si pone l'interrogativo circa i motivi che possano aver spinto queste realtà marginali a dotarsi di simili strutture: il pensiero non può non correre al panno cosiddetto Santerinese, cioè prodotto appunto nella valle del Santerno, tessuto di qua-

⁶⁵ ASFi, *Capitani di Parte, Numeri Rossi (CPNR)*, 126. Il registro contiene la rilevazione di tutti i mulini da grano e di tutte le gualchiere esistenti nel territorio soggetto a Firenze, con indicato il proprietario e il numero di palmenti o ceppi per follare, in base ai quali si pagava una tassa. Il prezioso volume ha avuto una vicenda singolarissima: alluvionato nel 1966, fu miracolosamente recuperato grazie all'opera meritoria del Committee to Rescue Italian Art, per cui gli venne assegnato il numero 9772 e con questa provvisoria catalogazione, CRIA 9772, è rimasto per anni consultabile, sia pure con l'ausilio indispensabile della lampada di Wood. Verso la metà degli anni '90 sparì misteriosamente dalla consultazione e quindi fra gli studiosi interessati alla materia cominciarono a circolare appunti ed estratti presi quando il registro era ancora visionabile. Nel 2016, anche su sollecitazione di chi scrive, il registro venne finalmente ritrovato e attualmente è in attesa di restauro (ringrazio la dott.ssa Francesca Klein direttrice della Sala Studio per avermene autorizzata la consultazione, beninteso con le cautele del caso). Vedi anche: J. MUENDEL, *The Distribution of Mills* cit., pp. 99 e 101-102.

⁶⁶ J. MUENDEL, *The "French" mill in medieval Tuscany*, «Journal of Medieval History», X, 1984, pp. 215-247. A. BARLUCCHI, *L'industrie de la laine* cit., pp. 41-42.

⁶⁷ J. MUENDEL, *The Distribution of Mills* cit., p. 99.

⁶⁸ ASFi, *CPNR*, 126, cc. 94r-95v.

lità bassa ma del quale si faceva grande commercio alla fiera annuale di Firenzuola e poi nel resto del territorio fiorentino⁶⁹. Dobbiamo quindi ipotizzare (di più non possiamo fare, non avendo documentazione) che anche in questo caso i comuni rurali abbiano investito in strutture industriali per sostenere quello che era un settore importante dell'economia locale, la produzione di tessuti ottenuti con lane ordinarie del posto. Inoltre il fatto che a fronte di questi insediamenti minuscoli Firenzuola, la «terra nuova» voluta alla fine del Duecento dai Fiorentini per annullare il potere degli Ubaldini, sia priva di simili strutture industriali, dovrebbe attestare l'antecedenza di queste alla fondazione del centro maggiore della vallata: in altri termini, i nostri intraprendenti comunelli appenninici potrebbero aver deciso di investire nelle gualchiere in pieno XIII secolo in concomitanza con la fase migliore dello sviluppo economico medievale. Si tratta, è bene ribadirlo, di ipotesi, che però vanno fatte per cercare di dare una spiegazione a queste apparenti stranezze della documentazione quattrocentesca.

Sempre nell'Appennino e sempre titolari di mulini da un palmento e un ceppo di gualchiera risultano i comuni di Piedimonte e Susinana in val di Senio, di Galliano nel Mugello, di Monte Petroso in Val di Bagno e di Bibbiena in Casentino⁷⁰. Riguardo al Casentino però abbiamo altra documentazione che ci parla di un altro comune proprietario di impianti per la follatura: Pratovecchio, i cui statuti quattrocenteschi menzionano l'esistenza di una gualchiera municipale sull'Arno affittata a privati, sulla quale il comune imponeva il banno, cioè costringeva gli *impannatori* locali a follare lì i panni, non altrove tranne casi di forza maggiore⁷¹. Doveva trattarsi dello stesso impianto che ai primi del Trecento apparteneva al conte Ruggero di Dovadola, passato anch'esso al comune locale a seguito della fine del dominio guidingo in Casentino⁷².

⁶⁹ G. PINTO, *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, Le Lettere, 1993, p. 29. CHARLES MARIE DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 10 e 303-308.

⁷⁰ ASFi, CPNR, 126, cc. 61v, 92r, 97r, 100r.

⁷¹ PIER LUIGI DELLA BORDELLA, *L'arte della lana in Casentino: storia dei lanifici*, Cortona, 1984, p. 132.

⁷² GIOVANNI CHERUBINI, *La signoria del conte Ruggero di Dovadola nel 1332*, in *La lunga storia di una stirpe comitale. I conti Guidi tra Romagna e Toscana*, Atti del Convegno (Modigliana – Poppi, 28-31 agosto 2003), a cura di F. Canaccini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 407-444, a p. 417. Per il passaggio dei beni guidinghi ai comuni locali, vedi sopra alla nota 53.

Ma l'area dove maggiormente troviamo istituti comunali disposti ad investire in queste strutture è sicuramente la Val d'Elsa: qui fin dagli anni 1278-81 il comune di San Gimignano, in società con il monastero cistercense di San Galgano, aveva edificato sull'Elsa una gualchiera da quattro pile, quindi una struttura specializzata e non ibrida come quelle fin'ora considerate, unitamente a due mulini da grano⁷³. L'imponente struttura è documentata, sia pure non in funzione, ancora nella ricognizione fiscale del 1425-27 dalla quale abbiamo preso le mosse, a testimonianza che, quando la documentazione ci sostiene, tocchiamo con mano la precocità della diffusione di simili impianti nel contado⁷⁴. Non lontano doveva trovarsi il complesso delle gualchiere comunali di Poggibonsi, attestate da un punto di vista documentario soltanto negli statuti del 1332 ma sicuramente esistenti da tempo; anche queste non erano strutture ibride ma specializzate, a conferma dell'importanza della produzione tessile valdelsana⁷⁵.

Ai margini del dominio fiorentino, in prossimità del territorio senese, la ricognizione del 1425-27 documenta il mulino da un palmento con un cepo di gualchiera del comune di Montelucio sul torrente Massellone: con ogni probabilità si tratta dell'impianto di proprietà del monastero di Coltibuono già esistente nel 1181, uno dei più antichi della Toscana, evidentemente ristrutturato⁷⁶. Non distante infine abbiamo ancora una struttura ibrida mulino-gualchiera da una pila di proprietà del comune di Badia Agnano in Val d'Ambra: anche per questa possiamo postulare una origine ben più antica risalente almeno agli inizi del Trecento⁷⁷.

Al confronto, nel settore della lana le comunità del territorio senese ci appaiono molto meno intraprendenti, ma forse ciò dipende dalla scarsità di documentazione e di studi mirati. Ancora una volta le notizie vengono principalmente dalla zona amiatina: nel Trecento il comune di Castiglion d'Orcia

⁷³ A. BARLUCCHI, *Il patrimonio fondiario dell'abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizio XIV), Prima parte: consistenza e formazione*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XXXI, 1991, n. 2, pp. 63-107, a p. 91.

⁷⁴ ASFi, CPNR, 126, c. 18v.

⁷⁵ *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, a cura di S. Pucci, Poggibonsi, Lalli, 1995, p. 161.

⁷⁶ ASFi, CPNR, 126, c. 45v. *Regesto di Coltibuono*, a cura di G. Pagliai, Roma, Loescher, 1909, nn. 499 e 500.

⁷⁷ ASFi, CPNR, 126, c. 102v. A. BARLUCCHI, *Note sul sistema economico della Valdambra fra Due e Trecento*, in *La Valdambra nel Medioevo. Territorio, poteri, società*, a cura di L. Tanzini, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 149-173, a p. 166.

possedeva una gualchiera sul Vivo ceduta in gestione a privati, e il comune di Abbadia San Salvatore (che già abbiamo visto impegnato nel settore siderurgico), negli accordi fissati nel 1299 con l'abbazia cistercense locale portava 'in dote' una sua gualchiera a comporre, insieme alle due del monastero, un nuovo ragguardevole complesso industriale di tre impianti detenuti in compartecipazione⁷⁸. Nel XV secolo le tre gualchiere sono ridotte ad una sola, ma gli statuti del periodo ci fanno conoscere il tenore del contratto da stipulare fra l'istituto comunale e l'appaltatore della struttura:

- la manutenzione delle opere in muratura (canale, edificio ospitante i macchinari) come pure delle strutture fisse (ruota, pila, caldaia) spetterà al comune;
- la fornitura della restante strumentazione (aste, mastelli, stanghe, materiali d'uso) spetterà al conduttore;
- la tariffa per la follatura è fissata in tre denari il braccio di panno per il membro della comunità di Badia, il doppio per il pannaiolo forestiero;
- è fatto obbligo ai terrazzani di recarsi a follare alla gualchiera del comune; chi portasse i panni altrove pagherà una tassa dello stesso importo che se si fosse rivolto alla gualchiera comunale;
- i pannaioli forestieri che porteranno i loro panni alla gualchiera comunale saranno esenti da tasse di passaggio e immuni da eventuali rappresaglie (clausola che denuncia l'antichità del testo);
- gli accordi sono a rischio dell'appaltatore, tranne in caso di guerra⁷⁹.

Sempre nell'Amiata, ai primi del Quattrocento il comune di Siena cedette in usufrutto a quello di Piancastagnaio, al momento della stipula dei Capitoli di sottomissione, fra gli altri beni una gualchiera, che il comune locale appalterà a privati dietro pagamento bimestrale di un corrispettivo⁸⁰.

Infine, prima di cercare di tirare le fila di quanto esposto, appare opportuno almeno accennare ad alcune particolari strutture industriali di proprietà comunale presenti nella nostra zona, sebbene in senso stretto al di fuori

⁷⁸ ASSi, Notarile, 131, cc. 55r-56r: i Priori del comune di Castiglion d'Orcia locano «unum molendinum cum gualchiera et duobus palmentis positum in curia Castillionis in loco dicto El Molino del Comune in flumine Vivi», il 4 ottobre 1366. Per Abbadia San Salvatore vedi sopra note 45 e 46.

⁷⁹ *Abbadia San Salvatore: una comunità autonoma cit.*, pp. 347-348.

⁸⁰ *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena, Il Leccio, 1996, pp. XVII-XVIII, XXV e 32.

del fuoco del nostro argomento. Nell'Appennino abbiamo notizia di seghe idrauliche per tagliare i tronchi degli alberi: ne possiedono il comune casentino di San Niccolò a Pagliericcio sul Solano e il comune di Castagno d'Andrea in Val di Sieve sul torrente Dicomano⁸¹. Nell'area aretina dobbiamo menzionare poi il caso del comune di Sansepolcro che nel 1334 finanzia una società di artigiani per l'edificazione di una cartiera: purtroppo anche di questa notevole iniziativa non sappiamo altro, essendo la documentazione relativa ancora una volta confinata alle sole imbreviature notarili che certificano il passaggio del denaro⁸².

5. CONCLUSIONI

In primo luogo notiamo l'ampia e capillare diffusione del fenomeno in questione: minori le attestazioni per il contado aretino, ma ciò dipende, con ogni probabilità, dall'oggettiva arretratezza degli studi su di esso. Fra XIII e XV secolo comunità grandi e piccole, di pianura, collina e montagna, hanno avuto nel loro patrimonio di momento in momento impianti industriali ad energia idraulica, da quelle sulla soglia della dimensione urbana (Colle, Poggibonsi, Asciano, Sansepolcro) ai comunelli appenninici della valle del Santerno. Possiamo indicare come motivazione generalizzata la volontà di sfruttare in una economia fortemente orientata al mercato le potenzialità dell'ambiente circostante, intendendo con questo sia le risorse del sottosuolo (la creta per i laterizi, il minerale per le ferriere) sia le particolari conformazioni pedologiche (i crinali appenninici come pascoli per ottenere la lana e come riserva di legname per il combustibile alle ferriere). L'investimento ha lo scopo di fornire alla comunità manufatti e semilavorati a costo contenuto, sia per il consumo della popolazione intera (i laterizi e la calcina) sia in maniera più mirata per certe categorie artigiane locali (ferro per i fabbri, lana per i pannaioli). In secondo luogo, il reddito prodotto dalla cessione in appalto degli impianti serve alle esigenze generali dell'istituto comunale stesso.

Notiamo poi la capacità dei comuni del contado di cogliere l'opportunità economica rappresentata dall'incremento della domanda (per il materiale

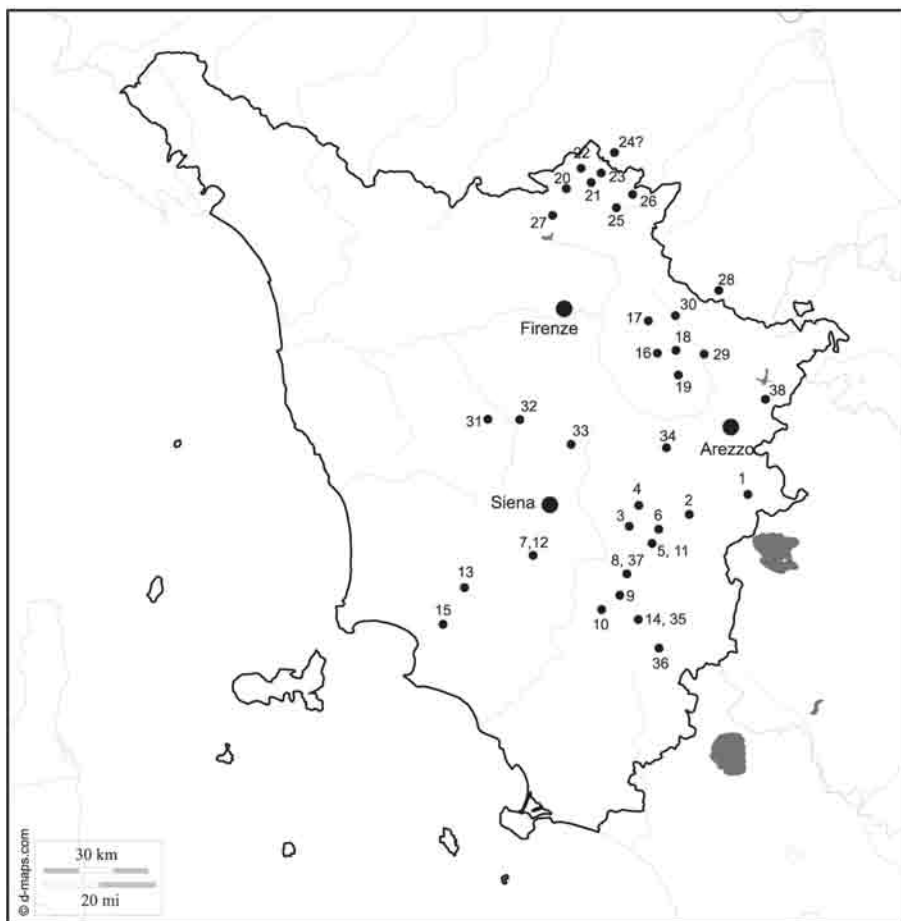
⁸¹ ASFi, CPNR, 126, c. 98v. *Catasto*, 325, c. 576v.

⁸² F. FRANCESCHI, *Economia e società nel tardo Medioevo*, in *La nostra storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro*, I, *Antichità e Medioevo*, a cura di A. Czortek, Sansepolcro, Gruppo Graficonsul, 2010, pp. 357-382, alle pp. 371-372.

da costruzione) e dalle innovazioni tecnologiche che abbassano i costi di produzione (per il ferro), come pure la saggezza nel muoversi sul piano politico (Raggiolo che negozia col vescovo Guido Tarlati); correlato a tutto questo, l'uso consapevole e accorto del *project financing* e della *joint venture* col capitale privato.

C'è infine da considerare l'evoluzione nel tempo di questo fenomeno: almeno per il settore del ferro, quello maggiormente documentato, è evidente che al picco di iniziative compreso nel periodo fine XIII-metà XIV secolo fa seguito il progressivo abbandono degli impianti al capitale privato, a questo punto solo cittadino, e la perdita della capacità di intervento dei comuni fin quasi all'estenuazione. Solo due le ferriere di proprietà comunale ancora attive in epoca Moderna, quelle di Pagliericcio in Casentino e di Abbazia San Salvatore sull'Amiata. Ciò appare in stretta relazione con il processo di impoverimento e livellamento sociale subito dal contado toscano fra XIV e XV secolo, processo che, privando le comunità del loro ceto più elevato e dinamico, le rendeva prive di iniziativa e quindi sostanzialmente incapaci di una politica economica. Questo sembra l'elemento di maggior distanza con le analoghe esperienze delle «comunità imprenditrici» dell'Italia padana tardomedievale.

COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
DI PROPRIETÀ COMUNALE MENZIONATI NEL TESTO



FORNACI

- 1 Cortona
- 2 Foiano
- 3 Asciano
- 4 Rapolano
- 5 Castelmuzio
- 6 Montisi
- 7 Monticiano
- 8 Castiglion d'Orcia

FABBRICHE

- 9 Seggiano
- 10 Casteldelpiano
- 11 Castelmuzio
- 12 Monticiano

- 13 Massa Marittima
- 14 Abbadia San Salvatore
- 15 Scarlino
- 16 Raggiolo
- 17 Castel San Niccolò
- 18 Valle Fiorentina
- 19 Carda

GUALCHIERE

- 20 Cornacchiaia
- 21 Rapezzo
- 22 Caburaccia
- 23 Monti
- 24 Novoli
- 25 Piedimonte

- 26 Susinana
- 27 Galliano
- 28 Monte Petroso
- 29 Bibbiena
- 30 Pratovecchio
- 31 San Gimignano
- 32 Poggibonsi
- 33 Montelupo
- 34 Badia Agnano
- 35 Abbadia San Salvatore
- 36 Piancastagnaio
- 37 Castiglion d'Orcia

CARTIERA

- 38 Sansepolcro

LA PROPRIETÀ INVISIBILE. I BENI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI E LAICI E LA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MEDICEO

Giuseppe Vittorio Parigino *

I. I DOCUMENTI E I DATI

In occasione della pubblicazione del mio lavoro sulla ricchezza dei Medici¹, ho trascurato un elemento che, ad una analisi più attenta, è risultato avere una certa consistenza: il fatto, cioè, che una quota importante del patrimonio mediceo (estesi appezzamenti di terreno, come boschi, pascoli, campi, e molte strutture 'industriali', come mulini e ferriere), provenisse da enti a gestione collettiva. Come si vedrà, l'analisi procederà incrociando contemporaneamente due temi di ricerca che a lungo hanno impegnato gli studiosi: la proprietà ecclesiastica² e quella di enti laici, fra cui le comunità³.

* Com'è noto, l'anno fiorentino seguiva lo stile dell'Incarnazione (25 marzo); le date riportate, quindi, sono state normalizzate secondo l'attuale stile della Circoncisione (1 gennaio).

¹ GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, *Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1999.

² Si veda l'ampia bibliografia citata nella sintesi fatta da ENRICO STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia*, Annali 9, Torino, Einaudi, 1986, pp. 263-290. Per l'ambito europeo: FIORENZO LANDI, *Storia economica del clero in Europa (secoli XV-XIX)*, Roma, Carocci, 2005; MARIO ROSA, *Clero cattolico e società europea*, Bari, Laterza, 2006.

³ Anche la bibliografia sui beni comuni in epoca medievale e moderna è assai vasta; qui basti ricordare le opere di Tine De Moor, Guido Alfani, Riccardo Rao, Paolo Grossi e, per la Toscana, quelle di Alessandro Dani. Una sintesi sui vari temi toc-

Proprio perché consapevoli della peculiarità giuridica di ogni istituzione, i Medici elaborarono adeguate strategie al fine di inglobare molte di queste proprietà nel loro patrimonio. Vedremo, infatti, come essi attinsero abbondantemente da questi serbatoi di risorse, per goderne in forma esclusiva e chiuderne l'accesso attraverso la trasformazione in proprietà privata.

In questo saggio, dunque, verrà analizzato il flusso di risorse che, dalle due categorie di enti (religiosi e civili), si riversò nel patrimonio mediceo. A questo fine, i dati si baseranno non soltanto sui tre volumi conservati nella *Miscellanea Medicea*⁴, ma anche su un altro utilissimo registro reperito nello Scrittoio delle Regie Possessioni⁵.

Quest'ultimo documento raccoglie, se non tutti⁶, la stragrande maggioranza dei livelli passivi sottoscritti dai granduchi, non soltanto con privati

cati dalla ricerca in questi anni è in GIACOMO BONAN, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e Presente», 96, 2015, pp. 97-115.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Miscellanea Medicea*, 578, 579 e 580. L'analisi approfondita di questi tre volumi l'ho fatta in G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe* cit., pp. 11-26. I dati contenuti in questi documenti, interrogati in modo appropriato, si sono dimostrati, ancora una volta, estremamente rivelatori.

⁵ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, Repertorio dei livelli passivi. Il registro riporta i registi dei contratti di livello ed hanno la stessa struttura di quelli contenuti nei volumi conservati nella *Miscellanea Medicea* (si veda la nota 4). È organizzato a rubrica alfabetica, e ciò si rifletterà anche nelle citazioni dei vari contratti; infatti, non sarà riportato il numero di carta (la numerazione manca), ma la lettera alfabetica sotto cui il livello è stato registrato. Questo tipo di organizzazione, inoltre, ha portato l'estensore a registrare più volte lo stesso atto sotto lettere diverse; anche questi casi saranno segnalati nelle citazioni rimandando alle varie lettere della rubrica. Ovviamente, molti livelli sono contemporaneamente presenti sia nei volumi della *Miscellanea Medicea* che in questo dello Scrittoio, mentre alcuni sono presenti soltanto in uno ma non nell'altro; insomma, le due fonti si integrano reciprocamente sia per la quantità di informazioni contenute sia per il numero di registi. Le elaborazioni presentate terranno conto delle ripetizioni e lo stesso atto verrà conteggiato una sola volta, sia che si trovi registrato in entrambi i documenti sia che si trovi sotto due o più lettere del volume dello Scrittoio.

⁶ Anche se i documenti utilizzati presentano una quantità di dati molto ampia, è bene ricordare che essa non va considerata esaustiva. Il motivo di ciò deriva proprio dalla notevole estensione del patrimonio granducale e, quindi, dalla mole di atti conservati negli uffici più disparati, il che rende molto difficile, per non dire impossibile, effettuare un censimento completo. Sempre a proposito di lacune documentarie, va sottolineato che la politica patrimoniale di Cosimo III è registrata nei tre volumi della *Miscellanea Medicea* soltanto in minima parte; essi, infatti, furo-

ma anche con enti ecclesiastici (come arcivescovadi, badie, pievi) e laici (come comunità ed ospedali). Dalla semplice lettura del volume emerge come questo repertorio fosse costantemente aggiornato, man mano che i vari livelli venivano sottoscritti; infatti, le registrazioni arrivano fino ai primissimi anni del secolo XIX, mentre per questo saggio ho utilizzato solo i contratti rogati durante il principato mediceo (fino a Cosimo III compreso), i quali, come si può intuire, costituiscono la parte più corposa del documento.

Il numero di atti sottoscritti dai granduchi, nei quali è coinvolta sia la proprietà ecclesiastica⁷ che laica, ammonta in tutto a 358, di cui 188 relativi alla

no redatti su sua disposizione per stilare una sorta di inventario delle proprietà sopravvissute alla pesante dismissione realizzata da Ferdinando II (si veda la nota 10). Essendo stati redatti alla fine del Seicento, i tre volumi della Miscellanea Medicea comprendono pochi anni del lungo principato di Cosimo III; al contrario, quello conservato nello Scrittoio delle Regie Possessioni riporta 'tutti' i livelli passivi sottoscritti, dato che la registrazione è proseguita anche dopo l'estinzione della dinastia medicea.

⁷ Molti studiosi che hanno trattato il tema della proprietà ecclesiastica hanno anche messo in rilievo l'ambiguità di una tale definizione. Sulla questione si è soffermato anche Pallanti alle cui pagine si rimanda (GIUSEPPE PALLANTI, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado dai primi del Cinquecento alla fine del Seicento*, «Ricerche storiche», XIII, I, 1983, pp. 71-94, in special modo alle pp. 77-78). Gli stessi problemi di identificazione 'certa' si riscontrano nella suddivisione che ho effettuato: se il patrimonio appartenente a chiese, conventi o monasteri si può definire ecclesiastico e quello appartenente alle comunità si può definire laico, molti dubbi lasciano i patrimoni di enti al confine fra le due giurisdizioni. Infatti, molti di questi nacquero come enti laici (o ecclesiastici) e durante la loro lunga vita si sono trasformati in enti ecclesiastici (o laici) (si vedano le riflessioni di CLAUDIO ROTELLI, *La distribuzione della proprietà terriera e delle colture ad Imola nel XVII e XVIII secolo*, Milano, A. Giuffrè, 1966, pp. III-III2 e, più recentemente, di GAETANO GRECO, *La storiografia sulla chiesa toscana in Età moderna*, in *La Toscana in Età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, a cura di M. Ascheri e A. Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 195-198). Un caso esemplare di confusione giurisdizionale è rappresentato dalle Fabbricerie, in cui l'inestricabile intreccio della componente ecclesiastica con quella laica impedisce di inserirle in modo certo nell'una o nell'altra categoria (G. GRECO *Un «luogo» di frontiera: l'Opera del Duomo nella storia della Chiesa locale. Premessa storica sulle Fabbricerie*; VALENTINA GIOMI *Le Fabbricerie in Italia: una realtà giuridica complessa di difficile inquadramento giuridico*, entrambi nella pubblicazione on line *La natura giuridica delle fabbricerie*, [07/2016]: <<http://www.fabbricerieitaliane.it/it/pubblicazioni.html>>). In forza di queste riflessioni, la suddivisione qui fatta tra enti ecclesiastici e laici può essere soggetta a critiche; d'altronde, ciò che maggiormente mi preme non è tanto l'inserimento di un ente nella sua pre-

prima e 170 alla seconda. La maggior parte dei contratti riguarda acquisti di immobili⁸ (167) e livelli passivi (144); il restante è composto da 26 atti che documentano permuta e di altri 21 che includono transazioni di vario genere (*Tabella 3*).

Se si raggruppano i documenti sotto il nome del granduca che li ha sottoscritti, si nota come la grande maggioranza di essi fosse stata rogata prevalentemente dai primi tre (*Grafico 1*). Infatti, la massa di beni immobili che formerà il patrimonio complessivo granducale fu accumulata proprio durante il periodo compreso fra il principato di Cosimo I e quello di Ferdinando I^o, mentre Ferdinando II, a causa delle tensioni internazionali del particolare momento storico, sarà costretto a venderne una grossa quota¹⁰. Prendendo come riferimento il solo numero di atti, anche la collocazione geografica degli immobili provenienti dagli enti laici ed ecclesiastici ricalca quella complessiva di tutto il patrimonio; infatti, il *Grafico 2* mostra come il grosso delle acquisizioni fosse situato proprio nei territori fiorentino e pisano, cioè prevalentemente nello Stato Vecchio¹¹, il che non esclude affatto, come vedremo, un pesante intervento mediceo anche in quello Nuovo.

cisa categoria di appartenenza, quanto fare emergere quel fenomeno che sto studiando da tempo, cioè l'occupazione da parte dei granduchi di spazi economici sempre più estesi, allo scopo di estrarre, per i propri fini, la maggior quantità possibile di risorse naturali, economiche o umane. Segnalo, infine, che le denominazioni degli istituti religiosi sono state riprese, quando è stato possibile, dal database dei *Luoghi della fede* messo a punto dalla Regione Toscana ([12/16]: <<http://web.rete.toscana.it/Fede/ricerca.jsp?lingua=italiano>>) e da quello del SIUSA ([12/16]: <<http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicProgetto=reg-tos>>). Per i nomi di compagnie e ospedali fiorentini mi rifaccio, rispettivamente a JOHN HENDERSON, *Pietà e carità nella Firenze del Basso Medioevo*, Firenze, Le Lettere, 1998, Appendice, pp. 459-493 e a ID., *L'ospedale rinascimentale. La cura del corpo e dell'anima*, Bologna, Odoya, 2016, Appendice, pp. 429-445.

⁸ Si vedrà nel corso della trattazione che il concetto di 'acquisto', in quest'epoca, aveva una valenza diversa da quella a cui oggi si fa riferimento.

⁹ Si vedano i dati presentati in G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe* cit., pp. 183 e ss.

¹⁰ A questo riguardo si vedano G. V. PARIGINO, *Il patrimonio di Ferdinando II de' Medici. Una prima ricognizione*, «Mediterranea Ricerche storiche», VI, 2009, pp. 479-516; ID., *Alcune riflessioni sulla politica patrimoniale di Ferdinando II de' Medici*, «Mediterranea Ricerche storiche», VII, 2010, pp. 279-294.

¹¹ La cartina fuori testo in G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe* cit., fra le pp. 192 e 193, mostra in modo evidente la concentrazione delle varie acquisizioni effettuate prevalentemente nello Stato Vecchio.

La *Tabella 4* e la *Tabella 5* ci aiutano ad entrare un po' più in profondità nei dati raccolti, poiché mostrano, per ogni membro della famiglia, il numero di atti sottoscritti sia con gli enti ecclesiastici, sia con quelli laici; infine, la *Tabella 6* mostra l'ammontare complessivo in scudi¹². Ad esempio, Cosimo I ed Eleonora¹³ spiccano per il maggior numero di atti sottoscritti (98); qualora, invece, si dovesse considerare il valore delle transazioni effettuate, Francesco I risulta il granduca che si è maggiormente impegnato in queste operazioni. Se, infine, si fa riferimento ai soli livelli passivi, vediamo Cosimo I ed Eleonora stipulare ben 42 atti per un valore di oltre 6.400 scudi¹⁴.

Dall'analisi complessiva e particolare della documentazione consultata, scaturisce una serie di elementi degni di attenzione. Ad esempio, i dati scorporati relativi a Cosimo e ad Eleonora sembrano indicare una sorta di divisione dei compiti per quanto attiene all'acquisizione di beni appartenenti a patrimoni di enti ecclesiastici e laici. Infatti, se facciamo riferimento ai primi, vediamo come la somma più alta fu spesa da Cosimo I, mentre, se si prendono in considerazione i secondi, accade l'inverso (*Tabella 4* e *Tabella 5*).

La sistemazione geografica dei dati relativi ai contratti di acquisto e di livello, inoltre, fa risaltare come, a seconda del territorio preso in considerazione, vi fosse una preferenza dell'uno o dell'altro tipo di transazione. Si vede, infatti, in modo chiarissimo come nel Pisano l'allargamento del patrimonio mediceo fosse avvenuto prevalentemente attraverso il livello, mentre nella zona orientale si ricorse, nella maggior parte dei casi, all'acquisto (*Grafico 5*).

Di questi fatti proverò a dare una spiegazione nelle riflessioni conclusive.

¹² Quando indico le somme in scudi, senza ulteriori specificazioni, si intendono di lire 7 per ogni scudo. Spesso nei registi vengono indicati anche gli scudi d'oro, che valevano lire 7:10 per ogni scudo. Per uniformità, gli scudi d'oro sono stati ricalcolati in scudi di lire 7, cioè nella moneta adottata nelle tabelle.

¹³ Anche se i rispettivi dati vengono presentati separatamente, le operazioni effettuate da Cosimo I e dalla moglie Eleonora di Toledo sono da inserire in un'unica politica patrimoniale. Sulle attività commerciali e finanziarie di Eleonora di Toledo: G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe* cit., pp. 90-106; BRUCE L. EDELSTEIN, *Eleonora di Toledo e la gestione dei beni familiari: una strategia economica?*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. Arcangeli e S. Peyronel, Roma, Viella, 2008, pp. 743-764.

¹⁴ La cifra è per difetto perché il pagamento non era sempre soltanto in denaro, ma spesso si aggiungeva una parte del frutto del bene ceduto, come grano, formaggio e pesce; in altri casi, il livello veniva pagato soltanto in natura o con la classica offerta di una libbra di cera.

2. LA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

Come già anticipato, i documenti che testimoniano le acquisizioni di beni appartenenti agli enti ecclesiastici sono in tutto 188, mentre i soggetti coinvolti (89 enti) sono elencati nella *Tabella 1*. I dati raccolti indicano che sono stati sottoscritti 89 atti di livello (per poco più di 7.600 scudi), 78 di acquisto (per poco meno di 56.000 scudi) e 21 per altre transazioni (*Tabella 3*). La *Tabella 8* elenca i tipi di bene che, dagli enti ecclesiastici, confluirono nel patrimonio granducale; prevalgono le risorse naturali (laghi, poderi, boschi, vigne, ecc.), anche se gli edifici occupano comunque una buona fetta di questa ricchezza¹⁵. I dati fanno emergere come, in realtà, non vi fosse un'attenzione particolare verso una specifica categoria di ente religioso; anzi, il bassissimo numero di atti sottoscritto da ognuno di essi e l'alto numero di soggetti stanno ad indicare come le acquisizioni di beni appartenenti ad enti ecclesiastici non procedessero secondo una precisa direzione, se non quella di inglobare case e terre là dove serviva per ottenere una proprietà estesa e non frammentata.

A tal proposito, si può ricordare l'ampia campagna di acquisizioni di terreni effettuata da Eleonora di Toledo nella zona pisana, attuata attraverso i contratti di acquisto e di livello. La maggioranza delle transazioni sottoscritte con gli enti ecclesiastici, infatti, sono relative a terre paludose situate nelle località di Barbaricina e di Campalto che confluirono poi nella fattoria di Casabianca¹⁶ (*Tabella 9 a-b*). L'unione di queste terre al patrimonio fu realizza-

¹⁵ Nella *Tabella 8* compare anche un quadro che Maria Maddalena aveva 'comprato' per 1.000 scudi dal Monastero dei SS. Lorenzo e Onofrio di Gambassi Terme, ma mai pagato; il debito fu saldato soltanto anni dopo da Ferdinando II (G. V. PARIGINO, *Il patrimonio di Ferdinando II de' Medici. Una prima ricognizione* cit., p. 510, n. 152; ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 721r). Il quadro dovrebbe corrispondere alla 'Pala di Gambassi' di Andrea del Sarto raffigurante una *Madonna col Bambino e i Santi Onofrio, Lorenzo, Giovanni Battista, Maddalena, Rocco e Sebastiano* (Andrea del Sarto. *Dipinti e disegni a Firenze*, Catalogo della mostra (Firenze, 8 nov. 1986-1 marzo 1987), Firenze, D'Angeli-Haessler Editore, 1986, scheda XIX, pp. 134-136). La vicenda di questo dipinto è un esempio, non certo raro, del fatto che la famiglia principesca, nei suoi affannosi maneggi che portarono ad ammassare grandi quantità di ricchezza, non trascurasse neanche l'«in-cetta di opere d'arte dal territorio del granducato, [un'iniziativa] promossa in particolare da Maria Maddalena d'Austria» (Ivi, scheda XIX, p. 134).

¹⁶ FRANCESCO MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale nell'età moderna: Antignano, Casabianca, Collesalveti, Nugola, San Regolo e Vecchiano*, in *Agricoltura e*

ta sia con l'acquisto della proprietà piena¹⁷ (eminente e utile), sia con quello della sola proprietà utile¹⁸, sia tramite il livello. Gli enti pisani che sottoscrissero la maggior parte di questi atti furono la Mensa episcopale¹⁹, la Cattedrale di S. Maria e l'Abbazia di S. Michele degli Scalzi. Relativamente ai livelli, va detto che, eccetto in un paio di casi in cui l'ente ecclesiastico affittava direttamente una proprietà²⁰, la duchessa si sostituiva ai vecchi livellari prendendone il posto²¹; nell'uno e nell'altro caso i registi segnalano frequentemente il pagamento di un'entrata o laudemio²².

aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX), a cura di G. Coppola, Milano, FrancoAngeli, 1983, pp. 285-342. L'A. afferma che nelle località confinanti di Barbaricina e Campalto la coppia granducaale acquistò complessivamente circa 10.000 staia di «terre lavorative, paludose e boschive ottenute sia da privati sia da enti ecclesiastici» (p. 291).

¹⁷ «Li frati di S. Caterina di Pisa, padroni diretti, e Bartolomeo Nesi da Casanello, padrone utile, vendono alla duchessa Leonora per sé, suoi eredi e successori staia 23 a Barbaricina, luogo detto a Bocci, incluse nel popolo, podere e beni di detta duchessa per lire 69, che lire 50 furono pagate al detto Bartolomeo e lire 19 a' frati» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 70r, 27 ag. 1549).

¹⁸ «Angelo Setaiolo [vende] un pezzo di terra livellare dell'arcivescovo di staia 15. Item, altro pezzo di staia 50 del detto arcivescovo, per scudi 5 in tutto, pagati» (Ivi, c. 82v, 23 dic. 1544).

¹⁹ In epoca medicea, la rendita prodotta dal patrimonio della Mensa episcopale di Pisa assicurava una delle maggiori entrate beneficali del granducato, e per questo motivo costituiva «una sede particolarmente ambita, punto di arrivo di brillanti carriere ecclesiastiche, compenso a una fedele attività politico-diplomatica o militare al servizio dei granduchi, simbolo eminentissimo del potere raggiunto dalle principali famiglie dell'aristocrazia toscana» (G. GRECO, *Ecclesiastici e benefici in Pisa alla fine dell'antico regime*, «Società e storia», 3, 1980, 299-338:308, n. 8). Sul suo patrimonio immobiliare: ENRICO ROVEDA, *Le proprietà fondiari dell'arcivescovado di Pisa dal XV al XVII secolo*, in *La città e il contado di Pisa nello Stato dei Medici (XV-XVII sec.)*, a cura di M. Mirri, Pisa, Pacini Editore, 2000, pp. 391-420.

²⁰ «Detto arcivescovado [di Pisa] dà a livello perpetuo a donna Eleonora di Toledo un pezzo di terra nella cappella della Chiesa Maggiore di Pisa, luogo detto Campalto, di staia 60 circa per l'annuo canone di una libbra di cera, e di poi da essa rinunciato, e per laudemio scudi 10 d'oro» (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, V, 21 dic. 1551).

²¹ «Il corpo dei cappellani della Chiesa Maggiore di Pisa dà a livello alla duchessa Eleonora un pezzo di terra posto fuori dalle mura di Pisa, luogo detto Campalto, rinunciato dai figli di Bastiano dal Poggio per l'annuo canone di lire 16» (Ivi, C e M, 22 maggio 1552).

²² Questo diritto del concedente è di origine assai antica e veniva rivendicato ogni volta che cambiava il concessionario.

Per quanto riguarda i contratti di acquisto, è da dire che, nella maggioranza dei casi, ciò che si comprava era la sola proprietà utile, restando quella eminente o diretta in mano all'ente ecclesiastico che continuava a percepire il livello dal nuovo affittuario²³. Altre volte, come già accennato, sia il proprietario eminente che quello utile vendettero i loro diritti alla duchessa, come nel caso della transazione con il Convento di S. Caterina d'Alessandria di Pisa, in cui vengono precisate anche le quote percepite dall'uno e dall'altro²⁴, o con l'Arcivescovado di Pisa²⁵.

Eleonora non acquistò dagli enti ecclesiastici soltanto pezzi di terra paludosi, ma anche due vaste tenute con altrettanti contratti di livello: S. Rossore, dai canonici della Cattedrale di Pisa, e la Marsiliana, dal Vescovado di Massa Marittima. L'atto di affitto di S. Rossore²⁶, siglato il 17 giugno 1549, prevedeva il possesso fino alla quarta generazione, un pagamento annuo di 375 scudi ed un'entrata di scudi 317 e lire 1; quello relativo alla Marsiliana²⁷, del 26 agosto 1556, era un livello perpetuo e prevedeva un fitto di 150 scudi.

²³ «Giovanni Stefano Solini livellario dell'arcivescovo vende alla duchessa, salvo il beneplacito dell'arcivescovo di Pisa, un pezzo di terra in detto luogo di Campalto di staiora 63 per scudi 40, con obbligo di pagare il livello» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 85r, 16 dic. 1550).

²⁴ Si veda la nota 17.

²⁵ «Francesco et altri fratelli Samminiatielli, livellari dell'arcivescovo di Pisa, e l'istesso arcivescovo vendono alla duchessa un pezzo di terra in detto luogo di Campalto di staiora 214, per prezzo di scudi 214 da depositarsi in mano di S. E. per rinvestirsi in altri beni» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 84v, 2 maggio 1550).

²⁶ Ivi, c. 95r; ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, C. Successivamente, Cosimo III rinnovò il livello alle stesse condizioni: «Il detto capitolo [di Pisa] rinnova con Cosimo III il suddetto strumento di livello dei 17 giugno 1549 fatto con la duchessa Eleonora, essendo terminata la linea a forma del suddetto strumento, per l'istessa entrata e canone annuo» (Ivi, C, 11 ott. 1684). Un sunto della storia della fattoria di Casabianca e S. Rossore è in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 382r-387r. Molti dati relativi alle proprietà medicee nel Pisano, come le estensioni delle varie fattorie, sono in F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale* cit.

²⁷ «Monsignor Girolamo Vitelli, vescovo di Massa, concede in affitto perpetuo alla duchessa et cuius heredes et successores etc. tutt'i pascoli della Marsiliana, dell'Accesa, di S. Lorenzo e di Porto Buratto nel vescovado di Massa, per annuo canone di scudi 150, salvo il beneplacito apostolico» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 93r, 26 ag. 1556; un sunto dei passaggi di proprietà della Marsiliana è in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 242r-244r). È probabile che anche per questa transazione venisse

La tenuta della Marsiliana fu poi ulteriormente estesa da Ferdinando II grazie ad una corposa concessione fattagli, ancora una volta, dal vescovo di Massa. Il 13 aprile 1658 il granduca prese a livello tre boschi della Mensa episcopale; nel primo vi era anche una ferriera che fu inglobata nell'affitto. Il livello annuo dei boschi ammontava a 975 scudi, mentre quello della ferriera era di 25 scudi²⁸.

I 20 contratti sottoscritti da Cosimo I con gli enti ecclesiastici sono quasi equamente suddivisi fra il territorio fiorentino e quello pisano così come fra acquisti e livelli, anche se le risorse economiche impiegate negli acquisti sono più del doppio di quelle relative ai livelli (*Tabella 4*). Anche in questo caso gli enti coinvolti sono sempre diversi, con l'unica eccezione del Convento di S. Maria Novella che compare due volte²⁹ (*Tabella 10*).

Relativamente ai livelli, segnalo alcuni contratti, come quello del 1543, con cui Cosimo I fece «procurare a pigliar in affitto tutt'i beni et entrate dell'arcivescovo di Pisa per scudi 2.600»³⁰. A quel tempo il seggio episcopale era occupato da Onofrio Bartolini de' Medici, nominato da Leone X e quindi molto vicino al principe; all'ottenimento del fitto, perciò, non

pagato un laudemio, ma il regesto tace a questo proposito. Sulla fattoria si veda anche G. PALLANTI, *Un latifondo della Maremma fra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo: la tenuta granducale di Marsiliana*, in *Valorizzazione della Maremma Toscana. Mostra iconografico-documentaria sulla Maremma. Contributi storiografici e catalogo della mostra*, Firenze, Giunti Barbera, 1982, pp. 15-32.

²⁸ «Avendo il vescovo di Massa 19 kal. febr. 1657 [=1658] conceduto et il granduca ottenuto da papa Alessandro [VII] di dare et alloggiare un bosco chiamato dell'Ancisa con l'officine ferrarie vulgo ferriere, un altro bosco, luogo detto Campo alla Lite, et un altro bosco, luogo detto Marsiliana, nella diocesi di Massa spettanti alla Mensa episcopale, cioè il primo in enfiteusi perpetuo a S. A. *pro se suisque hereditibus et successoribus quibuscumque*, e gli altri in affitto per 30 anni per scudi 975 l'anno e per scudi 25 di livello annuo quanto alle dette ferriere. Il granduca fa procurare in Siena per far eseguire il breve apostolico davanti gli esecutori apostolici» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, 693v, 13 apr. 1658).

²⁹ Con il primo contratto, Cosimo I acquistò una vigna per 525 scudi (Ivi, c. 125v, 3 giugno 1568); col secondo, un edificio nell'ambito della ristrutturazione della chiesa e del convento: «Li frati di S. Maria Novella, in riguardo del dominio diretto, et i fratelli della Compagnia di S. Benedetto che si radunano nel convento di S. Maria Novella, per ragion dell'util dominio, concedono al granduca Cosimo la loro Compagnia per servirsene il granduca per la fabbrica del monasterio per scudi 440:2:8-; che scudi 60, per il dominio utile, che furono pagati in più volte, et il resto nella celebrazione del contratto» (Ivi, c. 13 Iv, 7 maggio 1573).

³⁰ Ivi, c. 17 Ir, 4 marzo 1543.

dovettero essere certo ininfluenti gli stretti rapporti che intercorrevano tra il granduca e il vescovo.

Gli altri due livelli sono relativi a tutti i beni di due badie, quella di S. Stefano a Cintoia³¹ (nell'attuale territorio comunale di Pontedera) e di S. Maria dei XII Apostoli³². Le proprietà concesse il 23 settembre 1553 dalla badia di S. Stefano a Cintoia, per un canone annuo di scudi 65 di lire 7:10 per scudo, confluirono nella vasta fattoria delle Cascine di Bientina³³, mentre quelle di S. Maria dei XII Apostoli, affittate per scudi 75 di lire 7:10 per scudo il 10 gennaio 1554, confluirono nella fattoria di Collesalveti³⁴.

Tra gli acquisti, segnalò quello del 1549, con cui Cosimo I comprò la proprietà utile di una casa con 30 staia di terre dal Monastero di S. Girolamo di Agnano, sostituendosi al precedente livellario³⁵; quello del 1569, con cui acquisì la proprietà piena di quattro pezzi di bosco a Cerreto Guidi³⁶, e

³¹ Ivi, cc. 164v-165r; ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, A e C. Su questo affitto si veda: MAURIZIO BASSETTI, *Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età Moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina nel XVIII secolo*, in *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale* cit., pp. 343-402:348 e n. 13 alla stessa p. L'A. ci informa che le proprietà della badia consistevano di «2.094 stia di boschi di castagni, sugheri e pini e 770 stia di terre lavorative in parte appioppate e vitate» (*Ibidem*).

³² ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, A e C; EMANUELE REPETTI, *Dizionario geografico, fisico e storico della Toscana*, Firenze, Presso l'Autore e Editore, 1833-46, I, p. 187, s. v. 'Badia di Nugola o di Collesalveti'. Le proprietà della Badia erano composte di circa «6.000 stia di terra (di cui circa 2.000 lavorative e 4.000 di boscaglie e sodi)» (F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale* cit., pp. 291-292).

³³ ANNA MARIA PULT QUAGLIA, *Formazione e vicende delle fattorie mediche di Bientina e di Vicopisano*, in *Studi di Storia medievale e moderna su Vicopisano e il suo territorio*, Atti del Convegno (Vicopisano, 27 giugno 1982), Pisa, Pacini, 1985, pp. 87-110.

³⁴ F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale* cit.

³⁵ «Compra da Gherardo Bartolini et altri una casa con staia 30 di terra, luogo detto le Case Bianche nel popolo di S. Marco o S. Remedio del contado di Pisa, beni livellari di S. Girolamo d'Agnano di Val di Calci che pagano staia 90 [di grano], libbre 16 di ... e caci 10 bufalini freschi. Item, un'altra casa, luogo detto Bello, nelle maremme di Pisa nel popolo di Riparella e due altre case in Castagneto per scudi 480 di lire 7:10 l'uno, cioè le Case Bianche per scudi 300, la casa di Bello scudi 100, e l'altre due scudi 800» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 116r, 25 febbraio 1549).

³⁶ «Li canonici della Collegiata di Prato vendono al duca, salvo il beneplacito apostolico, quattro pezzi di bosco nel popolo di S. Lionardo di Cerreto Guidi di staio-

quello del 15 maggio 1571, relativo ad un podere nei pressi di palazzo Pitti, venduto dalle monache di S. Felicità di Firenze per 1.702 scudi³⁷, di cui Cosimo I comprò, anche in questo caso, la proprietà piena.

Questi due ultimi contratti di acquisto della piena proprietà inaugurano la pratica di depositare la somma su un conto del Monte di Pietà di Firenze³⁸ intestato all'ente venditore³⁹. Con i granduchi successivi a Cosimo I tale prassi diventò norma, ma durante il principato di Cosimo, il denaro era quasi sempre consegnato al momento della stipula del contratto, come chiaramente segnalato nei registi⁴⁰.

Se, relativamente alle acquisizioni di beni ecclesiastici, Cosimo I ed Eleonora si distinguono per la maggiore quantità di contratti sottoscritti (43 atti, *Tabella 4*), altrettanto non si può dire circa il loro valore; da questo punto di vista, sono Francesco I e, ancor più, Ferdinando I coloro che impegnarono maggiori risorse economiche, tanto che spesero per gli acquisti rispettivamente circa 10.300 scudi, il primo, e circa 12.100 scudi il secondo, oltre alle altre transazioni (*Tabella 4*).

Gli acquisti di maggior valore effettuati da Francesco I riguardarono edifici⁴¹ e terre appoderate⁴² (*Tabella 11*). Da sottolineare come il ricavato della

ra 89 1/2 et 1/5 per scudi 212 lire 1 che furono depositati sul Monte [di Pietà di Firenze]» (Ivi, c. 128v, 4 febbraio 1569).

³⁷ Ivi, c. 139v, 15 maggio 1571.

³⁸ CAROL BRESNAHAN MENNING, *Charity and State in Late Renaissance Italy. The Monte di Pietà of Florence*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1993.

³⁹ Sul nesso tra la vendita della piena proprietà (eminente e utile) e il deposito del prezzo su un conto del Monte di Pietà rimando alle riflessioni contenute nelle conclusioni.

⁴⁰ Nei registi di acquisto della proprietà diretta di immobili sottoscritti da Cosimo I ed Eleonora di Toledo, infatti, compaiono i termini: «pagato», «pagati», «pagati detto di» [cioè il giorno della stipula del contratto].

⁴¹ «Mons. Alessandro Medici, arcivescovo di Firenze, permuta al granduca una casa grande nel popolo di S. Lorenzo in via Larga et all'incontro S. A. dà e permuta altra casa nel popolo di S. Felicità in via Maggio; e perché la detta casa grande valeva più di quella di via Maggio, S. A. promette di depositare fra 4 giorni nel Monte di Pietà scudi 3.000 per resto della valuta di detta casa grande. Il granduca Francesco ratifica detto instrumento in detto giorno» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 322v, 16 febr. 1577).

⁴² «Le monache di S. Francesco di Firenze vendono a S. A. in proprio un podere nel popolo di S. Iacopo a Pratolino, luogo detto alla Fonte Secca; item, un altro podere in detto popolo, luogo detto le Buianelle, per scudi 2.225 che furono de-

vendita fosse ormai prevalentemente depositato sul Monte di Pietà e solo raramente il granduca pagava in contanti al momento della stipula; ciò avvenne unicamente in tre casi, sui 21 contratti di acquisto complessivi, in occasione dei quali vennero scambiate somme particolarmente basse⁴³.

Quanto ai sette livelli, oltre ai territori concessi in feudo dall'arcivescovo di Pisa alle comunità intorno a Vecchiano, di cui parlerò più oltre, sono da segnalare quello concesso dalle monache di S. Silvestro di Pisa per 100 scudi d'oro (cioè di lire 7:10 per ogni scudo) e 800 libbre di carne porcina, relativo a quattro «tenimenti di terre», tre nel territorio di Nugola e uno in quello di Portopisano, che confluirono nell'enorme fattoria di Collesalveti⁴⁴. Il regesto non specifica la superficie delle terre allivellate, ma il prezzo dell'affitto e del pagamento in natura fa supporre che fosse piuttosto ampia. Un altro livello da segnalare è quello stipulato il 25 novembre 1574, in cui si ricorda che furono affittati altri beni appartenenti al Monastero di S. Girolamo di Agnano nel territorio di S. Regolo, dove si costituì la fattoria omonima. Dopo una 'lite' tra i monaci e il Fisco si arrivò ad un accordo che prevedeva la cessione dell'affitto a don Pietro, il pagamento di lire 100 annue, 40 sacca di grano e 30 libbre di «cacio bufalino»; inoltre, quando i beni fossero passati ai granduchi le sacca di grano sarebbero aumentate a 50⁴⁵.

positati sul Monte Pio, salvo il beneplacito apostolico» (Ivi, c. 316v, 7 nov. 1575).

⁴³ Gli atti sono quelli del 4 apr. 1576 (Ivi, c. 318r) , 11 maggio 1576 (Ivi, c. 319v) e 3 genn. 1579 (Ivi, c. 285v), tutti facilmente individuabili nella *Tabella 11*.

⁴⁴ «Monache di S. Silvestro di Pisa danno a livello tre tenimenti di terre nei confini di Nugola, luogo detto Guastiecia e Acquaviva, e uno nei confini di Portopisano, luogo detto Poggio Sivieri, per annuo canone di scudi 100 d'oro e libbre 800 carne porcina» (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, M, 6 febr. 1579).

⁴⁵ «Il duca Cosimo donò a don Pietro i beni di Montignano e di S. Regolo ne' quali sono compresi i beni della Badia d'Agnano, S. Girolamo di Pisa, ch'erano dati a livello a' Salviati che, per non aver pagato il canone, ricascorno e ne fu preso il possesso dal duca Cosimo; sopra de' quali, essendosi introdotta lite nel Supremo Magistrato fra il Fisco et i monaci, fu fatta una transazione da ratificarsi da don Pietro, per la quale fu data a livello detti beni a don Pietro e suoi figlioli e discendenti maschi legittimi e naturali e, quello e quelli mancati, al granduca Ferdinando suo fratello e suoi discendenti maschi legittimi e naturali e quello o quelli mancati a Francesco granduca e suoi figlioli come sopra, per annuo livello a don Pietro di sacca 40 l'anno di grano, libbre 30 di cacio bufalino e lire 100 l'anno e, quando perverranno a Ferdinando e Francesco e loro discendenti, per sacca 50. Non si possino alienare né vendere né a lungo tempo locare; ogni 29 anni si faccia la rinovazione e, mancando di pagare ogni 3 anni o in tanta somma che faccia 3 annate, ricaschino in det-

Infine, Francesco I permutò alcune sue proprietà con altre terre di ampiezza non specificata, appartenenti alla Chiesa di S. Pietro in Caligarza di Fiesole e situate a Pratolino, evidentemente per la costruzione della fastosa villa omonima⁴⁶. Da segnalare che alcuni beni dati in cambio alla chiesa erano stati in precedenza confiscati dalla Camera e Auditore Fiscale, mentre altri erano dell'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, nei pressi di Firenze.

Come già anticipato, Ferdinando I fu il granduca che spese di più negli acquisti di beni appartenenti ad enti ecclesiastici, impegnando quasi 12.100 scudi, oltre ai livelli, ai censi e alle permutate (*Tabella 4* e *Tabella 12*). Per il terzo granduca si può ripetere quanto già detto per i suoi predecessori; mi preme, però, sottolineare che, ormai, le somme pagate per l'acquisto della piena proprietà dei beni degli enti ecclesiastici venivano, nella stragrande maggioranza dei casi, versate sul Monte di Pietà, definitivamente trasformato in banca del granducato.

Le transazioni dei granduchi successivi (Cosimo II, Ferdinando II e Cosimo III) non presentano particolarità da segnalare poiché i fenomeni registrati sono analoghi a quelli già visti in relazione ai loro predecessori.

3. I BENI DELLE COMUNITÀ E DEGLI ALTRI ENTI LAICI

Gli atti sottoscritti dai granduchi e dai loro familiari con gli enti laici sono in tutto 170, di cui 89 relativi ad acquisti (per poco meno di 105.000 scudi), 55 relativi ai livelli passivi (per più di 4.300 scudi) e 26 per altre transazioni (*Tabella 3*, *Tabella 5* e *Tabella 7*); gli enti coinvolti sono in tutto 86 e sono elencati nella *Tabella 2*.

Se relativamente agli enti ecclesiastici, come s'è visto, non è stato possibile individuare una politica precisa se non quella dell'interesse del momento, altrettanto non si può dire per quelli laici. A tal proposito, la *Tabella 7* è

ti casi; mancate le linee, si rifaccino i miglioramenti» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 280v-282v, 25 nov. 1574).

⁴⁶ «Il rettore della Chiesa di S. Pietro in Caligarza, diocesi di Fiesole, concede al granduca Francesco per via di permuta molti pezzi di terra di detta chiesa vicino al palazzo di Pratolino et in luogo di essi ricevè alcuni beni infiscati che furono di messer Giovanni Angelieri e di Matteo Dolfi nel popolo di S. Colombano e di S. Stefano a Ugnano e dell'Abbazia di Settimo, riservato il beneplacito apostolico, da stimarsi detti beni e rifarsi il sopra più a ciascuna delle parti» (Ivi, c. 283r, 9 febr. 1575).

piuttosto esplicita: degli 86 enti con cui i Medici hanno sottoscritto un qualche accordo, ben 42 sono comunità, ovvero quasi il 50% del totale, con le quali sono stati siglati 63 atti, ovvero quasi il 40% dei 170 complessivamente stipulati. Questi numeri sono assai indicativi del ruolo importante che le proprietà comunitative hanno avuto nella costruzione del patrimonio immobiliare mediceo.

Stabilizzato e radicato il potere, durante il Cinquecento, i Medici organizzarono molte delle loro fattorie non soltanto intorno agli antichi nuclei di proprietà comunali ereditati dal ramo principale della famiglia ma anche intorno a quelle di più recente acquisizione.

La fattoria di Campiglia Marittima nella Maremma pisana, ad esempio, fu organizzata proprio intorno alle proprietà che la comunità omonima concesse in affitto perpetuo ad Eleonora di Toledo per la somma di quasi 800 scudi nel maggio del 1550⁴⁷. Anche se il regesto tace a questo proposito, la somma elevata dell'affitto fa presumere un'estensione ampia delle terre cedute dalla comunità, e dovevano produrre anche una buona rendita: infatti, esse comprendevano non soltanto terreni, ma anche due mulini, un'osteria e un lago⁴⁸. La conferma arriva da un volume delle Regie Possessioni, dove si elencano tutti i beni che la comunità concesse a livello, la cui superficie complessiva ammontava a ben 56.400 staia (circa 3.000 ha), mentre la comunità riservava per i suoi usi solo 3.300 staia di pascoli, dei quali «staia 2.500 di qua da Cornia, cioè di verso Campiglia, et staia 800 di là da Cornia»⁴⁹.

⁴⁷ «La comunità di Campiglia, con il consenso de' Cinque del Contado, concede in affitto perpetuo alla duchessa Leonora, per sé, suoi eredi e successori, tutte le terre che si posseggono dalla detta comunità e tutti li beni che se li potessero acquistare in futuro per scudi 740 d'oro in oro larghi da pagarsi ogni sei mesi la rata, con molti patti a favor della comunità che più largamente dicono nell'istrumento del dì 31 maggio 1550» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 67r). Da altra fonte, sappiamo che erano inclusi anche due mulini e il lago di Rimigliano (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, C e M).

⁴⁸ Dei due mulini, uno era dismesso mentre l'altro veniva affittato a 80 scudi l'anno. L'osteria, invece rendeva 135 lire annue, cioè scudi 19:2:-:- (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 86r, redatto nel 1568). Da un altro documento sappiamo che il lago era in compartecipazione con la Misericordia di Pisa, a cui i Medici pagavano 25 scudi l'anno di affitto, mentre da solo rendeva, ai primi del Seicento, 250 scudi. L'intera fattoria, nello stesso periodo, aveva una rendita netta complessiva di poco più di 2.000 scudi (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 282, ins. 16, c. 19v).

⁴⁹ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 85v-86r. La citazione è a c. 85v.

Come spesso accadeva, una parte dei terreni era impaludata, ma Cosimo I la bonificò e la ridusse a coltura per il suo esclusivo vantaggio⁵⁰; egli, inoltre, acquistò altri terreni per ampliare la proprietà. La fattoria di Campiglia fu ulteriormente ingrandita da Ferdinando II con l'acquisto di nuovi appezzamenti di terra. Alla fine del Seicento, la fattoria rendeva annualmente 1.570 scudi netti⁵¹, ma sappiamo che nei primi decenni dello stesso secolo rendeva di più. Infatti, in un conto che registra la rendita del triennio 1619-21 viene calcolata una media di 2.046 scudi annui, sempre al netto delle spese⁵².

Un'altra zona dove i Medici divennero titolari di ampie proprietà fu quella all'interno del quadrilatero i cui vertici sono rappresentati da Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, Empoli; questi terreni venivano considerati, già alla morte di Cosimo I, come un'unica entità chiamata 'fattoria di Empoli e Cerreto'. Essendo una zona pianeggiante, fertile e vicina all'Arno, i terreni lì ubicati erano particolarmente ambiti. Per questa area sono registrati vari acquisti di terre dalle diverse comunità della zona. Nel 1563, ad esempio, Cosimo I acquistò dalla comunità di Cerreto Guidi 173 staia di terra per 660 scudi⁵³, ma si ha notizia che altre 377 staia di terra furono cedute, non è chiaro se tramite livelli o in altra forma, dalla stessa comunità⁵⁴. Cinque anni dopo, furono comprate dalla comunità di Vinci circa 70 staia di terra in piccoli lotti per 171 scudi⁵⁵ e altre 24 staia in data sconosciuta⁵⁶.

⁵⁰ Nell'elenco delle proprietà appartenenti alla comunità di Campiglia Marittima appare anche quanto segue: «Una presa di terra incolta et da ridurre a coltura di staia 6.000, luogo detto Il padule, quale se ripienò con la Cornia nuova» (Ivi, c. 85v). L'annotazione è stata fatta nel 1568 ed erano passati 18 anni da quando Eleonora prese a livello il patrimonio comunale; evidentemente, nel frattempo, Cosimo I fece deviare il corso del fiume Cornia per «ripienare» i terreni depressi e metterli a coltura.

⁵¹ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 196r-197r.

⁵² ASFi, *Miscellanea Medicea*, 282, ins. 16, c. 19v.

⁵³ «Item, una presa di terre lavorative e boscate di staia 143 nel comune di Cerreto, luogo detto Montauto, e una presa di terra lavorativa e vignata di staia 30, luogo detto Collaiolo, della comunità di Cerreto per scudi 660, per rogo di ser ... apparisce alle decime» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 232v, [senza giorno né mese] 1563).

⁵⁴ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 66r.

⁵⁵ «La comunità di Vinci vende al duca una presa di terre lavorative e seluate nel popolo di S. Lionardo, podesteria di Cerreto Guidi, di staia 31 1/4 e staia 40 3/4 di terra selvata, delle quali staia 10 sono per indiviso dell'[Ospedale degli] Innocenti di Firenze e così in tutto le vendute staia 62 2/5 per lire 13 lo staio-

Non fu solo Cosimo che si interessò a questa zona; infatti, anche Francesco ampliò la proprietà con altre annessioni di terre comunali, come quella del 1575, quando la comunità di Cerreto Guidi gli vendette un vastissimo bosco per 793 scudi⁵⁷.

Il caso di un'ampia quota di Cerbaie⁵⁸, intorno a Fucecchio, illustra in modo esemplare la trasformazione di un bene collettivo in proprietà privata, con una notevole perdita di ricchezza per la comunità e un corrispondente guadagno per il granduca e per il compratore finale. Il 2 luglio 1600 la comunità di Fucecchio diede a livello una parte delle Cerbaie, previa approvazione dell'ufficio dei Nove Conservatori⁵⁹. Il 27 ottobre dello stesso anno, arrivato l'assen-

ro; un campo, luogo detto il Campo della Fonte, di staiora 2 $\frac{2}{3}$ e canne 8 in detto popolo per lire 11 staioro; un campo di staiora 1 $\frac{2}{3}$ e canne 9 in detto popolo, luogo detto il Campo di Valcolle, per lire 7 lo staioro; un campo di staiora 2 in detto popolo, luogo detto del Pannocchio, per lire 7 lo staioro. E così in tutto scudi 171:5:6:- che furono depositati nel Monte di Pietà» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 127r-v, 22 dic. 1568). Se si esegue la somma, non si arriva agli oltre 171 scudi, come riferisce il ms. È probabile che l'estensore si sia dimenticato qualche altro dato, dimenticanza confermata dalla nota a margine, apposta successivamente, relativa al campo in luogo detto Pannocchio.

⁵⁶ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 66r.

⁵⁷ «La comunità di Cerreto vende al granduca Francesco e suoi eredi e successori un tenimento di terra boscata di staiora 365.000 nel comune di Cerreto, luogo detto Poggioni, Poggimezzo, Guardalcesso e Tassinai, nella podesteria di Vinci per scudi 793:-3:4 che furono depositati sul Monte detto giorno» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 315r, 31 maggio 1575). Si veda anche LEONARDO ROMBAI, *Il lago-padule di Fucecchio e la Valdinievole in Età moderna: un ambiente tra vocazioni acquatiche e colonizzazione agricola*, in *Monsummano e la Valdinievole nel XVII secolo: terre, paduli, ville, borghi*, Ospedaletto (Pisa), Pacini Editore, 1993, p. 12, n. 1. In questo regesto spicca l'enorme quantità di terra concessa al granduca, ovvero poco meno di 19.200 ha, ma il manoscritto è chiaro ed è esclusa una lettura sbagliata; se qualche dubbio può nascere, deriva da un eventuale errore di trascrizione del redattore. Da segnalare anche il deposito del prezzo su un conto del Monte di Pietà, che indica la cessione della proprietà piena.

⁵⁸ LUCIA PAPINI, *Le Cerbaie nella legislazione medicea*, «Erba d'Arno», 55, 1994, pp. 34-51; *Le Cerbaie. La natura e la storia*, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 2004.

⁵⁹ Come è noto, fra gli altri compiti, l'ufficio sorvegliava molti aspetti della vita delle comunità, compresa la gestione dei loro beni: PAOLA BENIGNI-CARLO VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di Archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII, 1983, pp. 32-82.

so, la comunità concesse 8.702 staia di bosco (poco meno di 460 ha) a Ferdinando I per un canone annuo di lire 100, riservandosi, però, il diritto di legnatico e di pascolo⁶⁰. Questi boschi furono tenuti in affitto fino al 1651, quando Ferdinando II, costantemente alla ricerca di risorse economiche⁶¹, convinse la comunità ad accettare 700 scudi per il loro affrancamento e, così, assumerne la piena proprietà. I 700 scudi, però, non furono pagati dal granduca ma da Benedetto Guerrini, che figurava anche come prossimo compratore dell'intero appezzamento. Appena gli accordi con la comunità furono definiti, il granduca fece rogare un atto attraverso il quale cedeva le Cerbaie al Guerrini, non per 700 scudi, ma per 1.800, dei quali 1.100 andarono al granduca e i 700 rimanenti alla comunità per l'affrancamento⁶². Si tratta di un caso di vera e propria speculazione effettuata dal granduca a danno della comunità.

Ancora una fattoria fu composta intorno al nucleo di beni sottratti alle comunità intorno a Vecchiano, nella valle del Serchio⁶³. In realtà, il proprie-

⁶⁰ «La comunità di Fucecchio fa procurare a dare a livello al granduca Ferdinando I et a sua linea masculina il bosco delle Cerbaie, luogo detto la Villa di S. Martino per il livello da dichiararsi dal magistrato de' Nove, 2 luglio 1600. Li procuratori di detta comunità danno a livello al granduca Ferdinando I e sua linea masculina staia 872 [8.702] di terre boscate in Cerbaia, luogo detto la Valle di S. Martino per annuo canone di lire 100, con facultà di poter legnare e pasturare alla detta comunità» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 446v, 27 ott. 1600). In questo regesto c'è un errore di trascrizione corretto tra parentesi quadre: il redattore ha dimenticato di scrivere lo zero fra il 7 e il 2. Infatti, in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 274r-276r, c'è l'estensione corretta. Inoltre, nei due documenti, c'è un'oscillazione del nome della località tra Villa e Valle, ma è evidente che il bosco era il medesimo.

⁶¹ Sul momento di crisi attraversato dal granducato durante il principato di Ferdinando II si veda la nota 10.

⁶² «Il granduca Ferdinando I condusse a livello perpetuo dalla comunità di Fucecchio per instrumento rogato ser Vincenzio Forzoni 20 ott. 1600 [così il ms.] le boscaglie dette di S. Martino per annuo canone di lire 100. La comunità di Fucecchio affranca dette boscaglie a S. A. [Ferdinando II] e quelle liberamente vende per scudi 700, quali promette di pagare a detta comunità Benedetto Guerrini, che deve essere il compratore di dette boscaglie con aggiunta di scudi 50. La comunità l'accetta per debitore di detto prezzo e libera S. A. con il pagamento di scudi 5 per cento l'anno. S. A. incontinenti vende a Benedetto Guerrini le suddette boscaglie per prezzo di scudi 1.800, che scudi 1.100 pagati e l'altri scudi 700 ordina che si paghino alla detta comunità per la suddetta affrancazione» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 811r, 13 luglio 1651).

⁶³ Cenni sulla fattoria di Vecchiano sono in F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali nel Pisano occidentale* cit. Sulla storia di questo comune: *Il fiume, la campagna, il mare. Reper-*

tario eminente dei possedimenti gestiti collettivamente era l'Arcivescovado di Pisa che li aveva concessi in feudo alle comunità di Nodica, S. Alessandro, S. Frediano e Avane già verso la metà del Quattrocento⁶⁴. Per questa ragione, il granduca, per poterne entrare in possesso, doveva trattare con tre soggetti: le comunità, l'Arcivescovo di Pisa e la sede papale che doveva concedere la dispensa finale.

Fra il 1576 e il 1578 il granduca Francesco I si fece cedere, con dei contratti di permuta, i beni delle quattro comunità nominate, le quali avrebbero dovuto essere reintegrate con proprietà di uguale rendita. I beni ceduti dalle comunità consistevano in terreni paludosi e in un bosco che si stendeva su tutto il Monte di Vecchiano, monte posseduto per indiviso dalle comunità di S. Alessandro e di S. Frediano per tre quarti e da quella di Nodica per il quarto rimanente⁶⁵.

ti, documenti, immagini per la storia di Vecchiano, a cura di O. Banti, G. Biagioli, S. Ducci, M. A. Giusti, R. Mazzanti, M. Pasquinacci, F. Redi, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1991.

⁶⁴ È probabile che tutte queste comunità avessero ceduto le loro proprietà collettive all'arcivescovo di Pisa durante il Quattrocento, sul modello di numerose donazioni simili, col tacito o esplicito accordo che l'Arcivescovo le avrebbe poi riconcesse alle stesse comunità: «Tutte queste donazioni e riconcessioni sembrano legate al desiderio da parte delle comunità di porre un freno alla penetrazione della proprietà cittadina. È questo l'uso che del contratto 'feudale' o livellario viene fatto nelle campagne pisane: esso diventa un baluardo che si frappone fra i beni comunali e la proprietà cittadina. La protezione arcivescovile poteva così infatti aiutare a preservare i beni comunali» (E. ROVEDA, *Le proprietà fondiarie dell'arcivescovado di Pisa dal XV al XVII secolo* cit., p. 413).

⁶⁵ «La comunità di S. Alessandro e S. Friano di Vecchiano come feudatari di alcuni beni dell'arcivescovo di Pisa, con il consenso di monsignor Giugni, arcipadron diretto, permutano al granduca Francesco un pezzo di terra ch'è padule e si chiama Padule di Vecchiano; item, un altro pezzo di terra ch'è padule vicino alla Barra di Vecchiano luogo detto La Croce; tre parti intere di quattro per indivise di tutto il monte che si chiama il Monte di Vecchiano. All'incontro il granduca promette di dare alla detta comunità et arcivescovo tanti beni immobili liberi nel territorio Pisano che siano d'annua rendita di scudi 41 da pagarsi fra tanto e fino a che non sia fatta tal surroga di scudi 41 alla comunità nella festa di S. Maria d'agosto; e fatta la consegna, li beni come sopra consegnati restino liberi al granduca Francesco e li beni da consegnarsi ora per allora l'arcivescovo li dà in feudo alla detta comunità per il solito canone di lire 70 e l'arcivescovo riceve scudi 41 per l'entrata» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 321r-v, 30 apr. 1576). La stessa struttura hanno i contratti di permuta relativi ai territori di Nodica (Ivi, c. 322r, 30 ag. 1576) e di Avane (Ivi, c. 333r, 9 ag. 1578).

Nel frattempo, le comunità di Vecchiano vendettero al granduca altre quote di terreno su cui, questa volta, vantavano la proprietà eminente: nel 1577, 227 staia di terra per 590 scudi⁶⁶; tre anni dopo, fu la volta di altre 166 staia di terra paludosa per 432 scudi. In quest'ultimo caso, l'appezzamento di terreno era tenuto a livello, ma il granduca si sostituì sia al padrone utile, a cui pagò 235 scudi, sia a quello diretto, ovvero alla comunità di S. Frediano, alla quale fu intestato un credito sul Monte di Pietà di 197 scudi⁶⁷.

Nei documenti consultati vi sono anche 11 contratti d'acquisto di terreni paludosi effettuati da Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I, per oltre 1.500 scudi in cui si ricorda espressamente che dovevano essere destinati alla coltivazione del riso, successivamente abbandonata⁶⁸. Tali piccoli appezzamenti furono venduti sia da privati, che detenevano la piena proprietà, sia da livellari di enti ecclesiastici che rinunciavano al possesso utile in cambio di denaro⁶⁹.

Come ho accennato, i beni ceduti tramite la permuta iniziale dovevano essere sostituiti con altri aventi la stessa rendita; il fatto è che tale sostituzione non fu effettuata in tempi brevi, ma soltanto dopo 75 anni, cioè quando, nel 1651, Ferdinando II si decise a rispettare i contratti sottoscritti da Francesco I. In questa operazione si può scorgere non tanto un risarcimento nei confronti delle comunità, alle quali, almeno teoricamente, il granduca pagava annualmente l'equivalente della rendita (cioè scudi 84 lire 3), quanto la volontà dell'arcivescovo di Pisa di recuperare quella parte di patrimonio che non era stata ancora reintegrata.

L'8 febbraio 1651, perciò, il granduca cedette un prato di 12 moggia (circa 36 ha) che aveva una rendita di 85 scudi, appena superiore a quella calcolata per i terreni ceduti dalle comunità. Il terreno, però, apparteneva ad

⁶⁶ Ivi, c. 330r, 15 apr. 1577.

⁶⁷ Ivi, c. 333v, 14 genn. 1580.

⁶⁸ Sul declino di questa coltura, non soltanto a Vecchiano ma anche a Bientina e a Poggio a Caiano, si vedano le considerazioni di Mineccia: «Con tutta probabilità l'abbandono delle risaie si dovette in pari misura sia alla mancanza di mano d'opera specializzata – era questa una coltura che richiedeva lunghe ed accurate lavorazioni –, sia per la difficoltà di esitare sul mercato il riso allora poco richiesto per il consumo» (F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale nell'età moderna* cit. p. 307, n. 68). Si veda anche: A. M. PULT QUAGLIA, *Le fattorie mediche e dell'Ordine di Santo Stefano*, in *Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici*, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp. 83-90, in particolare p. 84 e p. 89.

⁶⁹ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 489r-491r.

un'altra fattoria granducale, quella di Casabianca, sempre nel Pisano. Con quell'atto⁷⁰, dunque, l'Arcivescovado acquisì la proprietà diretta del prato, il quale fu ceduto «in feudo» alle comunità, le quali, a loro volta, lo affittarono lo stesso giorno al granduca con lo stesso canone che percepivano prima di questa operazione, ma senza potersi avvalere né dello *ius pascendi* né dello *ius lignandi*⁷¹.

Infine, nel 1654, ci fu un tentativo di disseccare completamente le terre acquitrinose della fattoria di Vecchiano e a questo scopo fu temporaneamente ceduta a Pietro Van Der Street⁷²; il progetto, però, che prevedeva l'uso dei mulini a vento, non riuscì a causa della morte dell'olandese⁷³, in seguito alla quale la vendita fu annullata e la fattoria rientrò nel patrimonio mediceo⁷⁴.

La famiglia granducale non sottrasse beni soltanto alle comunità nello Stato Vecchio; difatti, dopo la sua conquista, il territorio di Siena, in particolare modo la Maremma, divenne oggetto di avido saccheggio di risorse, non solo da parte dei Medici ma anche dai loro sostenitori.

La zona di Castiglione della Pescaia⁷⁵ rappresentò un nuovo nucleo intorno al quale si concentrarono altre proprietà comunitative che vennero organizzate

⁷⁰ «Il granduca Ferdinando II, come privata persona, consegna alle dette comunità et all'arcivescovo d'Elci di Pisa, in luogo di detti beni alienati nel granduca Francesco, un pezzo di terra prativa di moggiora 12 nel contado di Pisa nel comune di Bottaio, luogo detto lo Scolo del comune di Bottaio, d'annua rendita di scudi 85 che è della fattoria di Casabianca. Si dichiara che questo prato s'intende surrogato in luogo de' beni alienati e che questo sia feudale e quello libero di S. A. e fu liberato il granduca dall'annuo pagamento delli scudi 84 e lire 3 che pagava alle dette comunità, le quali renunziano al detto *ius pascendi* e *lignandi* con alcune dichiarazioni» (Ivi, c. 689v, 8 febr. 1651).

⁷¹ «Le dette comunità danno in affitto a S. A. le dette terre prative per annuo fitto di scudi 84 lire 3 da ripartirsi fra dette comunità per la loro rata come sopra per anni 5» (Ivi, c. 690r, 8 febr. 1651).

⁷² Ivi, c. 692v, 1 marzo 1654.

⁷³ F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale nell'età moderna* cit., p. 294, n. 35.

⁷⁴ Un sunto dei passaggi di proprietà relativi alla fattoria di Vecchiano è in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 334r-337v.

⁷⁵ Il castello di Castiglione della Pescaia, insieme all'Isola del Giglio, al forte delle Rocchette a Mare e al padule, fu venduto da Indico e Silvia Piccolomini d'Aragona a Eleonora di Toledo nel 1559 per 32.162 scudi. Eretto a marchesato rimasto sempre in mano ai Medici, il territorio fu separato, dal punto di vista giurisdizionale, dallo Stato senese: Ivi, cc. 230r-233v; ELENA FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Così-*

nella 'fattoria' di Castiglione della Pescaia⁷⁶. Nel 1566, ad esempio, la comunità di Castiglione 'donò' al granduca il padronato della Prepositura di S. Giovanni Battista, cioè della chiesa del borgo⁷⁷, mentre qualche anno prima, nel 1561, Eleonora prese a livello perpetuo dalla comunità di Giuncarico tutte le terre, i terratici e il mulino per scudi 267 lire 6 annui e 1.100 scudi di laudemio, beni che furono annessi alla fattoria di Castiglione⁷⁸. Inoltre, dato che la comunità aveva un debito di quasi 1.400 scudi, la duchessa si impegnò a pagarlo di tasca propria pur di mettere le mani sui beni della comunità. A prima vista sembra una transazione piuttosto conveniente per la comunità, sia per la generosa offerta di pagare i debiti sia per l'aumento del canone (dai 200 scudi d'oro della proposta originaria ai 250 scudi d'oro dell'offerta finale). Quando, però, si prende atto dell'estensione dei beni ceduti si comprende meglio l'apparente generosità; infatti, si trattava di ben 300 moggia di terreni (equivalenti a circa 900 ha) dai quali si ricavano ogni anno 420 scudi dai pasco-

mo I, Sansoni, Firenze, 1973, p. 118; DANILO BARSANTI, *Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal XVI al XIX secolo*, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 22-25.

⁷⁶ «Quella di Castiglione è insomma già nel Cinquecento e tale resterà per tutto il Settecento, solo una fattoria per modo di dire. Essa non è una organizzazione combinata dei fattori produttivi terra, lavoro e capitale volta ad ottenere un profitto, ma solo l'occasione per strappare la massima rendita possibile mediante un totale disimpegno o il minimo impegno diretto» (D. BARSANTI, *Castiglione della Pescaia* cit., p. 48).

⁷⁷ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 234r, 30 apr. 1566.

⁷⁸ «La Comunità di Giuncarico concede a livello alla duchessa Leonora e suoi figlioli e descendenti maschi in perpetuo e fino a che durerà la sua discendenza e linea masculina in perpetuo tutti li terratici di Giuncarico attenenti alla detta comunità, che si comprenda in detta conduzione il mulino da pagarsi quella ricompensa che parrà a detti conduttori. La locazione suddetta fu fatta a ragione di scudi 200 [d'oro], che la duchessa paghi il debito che ha la comunità con messer Giovan Battista Salvani scudi 1.306 d'oro in oro e lire 3:1:4 dentro a certo tempo, che la duchessa sia obbligata pagare tutti gli aggravii della comunità et ogni avanzo vadi in estinzione di detti scudi 1.306:3:1:4. Et estinto che verrà il detto debito si devi prima pagare l'incarichi et ogni avanzo alla comunità e, mancando di pagar per tre anni continui il livello, ricaschino alla comunità i terratici con altri capitoli che si contengono nell'istromento de' 20 sett. 1561. La duchessa ratifica detta locazione et aggiugne al livello scudi 50 [d'oro] l'anno di più, sì che in tutto scudi 250 [d'oro]» (Ivi, c. 68v-69v, 6 giugno 1562). La notizia che il fitto fosse in scudi d'oro, di lire 7:10, è in ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 108r, mentre quella della presenza di un laudemio è in ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, G.

li affittati a bandita e 90 moggia di grano (equivalenti ad oltre 400 quintali) dai terratici, grano che poi la duchessa provvedeva ad immettere sul mercato attraverso le sue molte attività commerciali.

La fattoria, compreso il lago, nel 1609 fu valutata 111.219 scudi⁷⁹ e rendeva complessivamente (sommando le rendite delle varie 'tenute', come quella di Giuncarico, di Castiglione e di Piandalma), nella seconda metà del Cinquecento, quasi 3.000 scudi annui⁸⁰, a cui si aggiungeva la rendita del lago che, a fine Seicento, dava ulteriori 2.883 scudi⁸¹.

Non vi furono soltanto acquisizioni effettuate in modo più o meno chiaro, almeno formalmente, ma anche alcune realizzate con modalità decisamente più ambigue, come quella nel Comune di Grosseto, che possedeva il territorio più ampio sottoposto alla Dogana dei Paschi⁸² e, perciò, bramato sia dai Medici che dai loro uomini. Il caso viene descritto dalla Fasano Guarini ed è relativo all'appalto della Banditaccia concesso nel 1573 non direttamente al granduca, ma a Matteo Dal Ponte, un suo prestanome già messo in evidenza in altre operazioni simili⁸³. In zona i Medici erano già usufruttuari delle bandite di Giuncola e di Pontonali, assegnate loro per 200 scudi, non per decisione della comunità ma dell'ufficio dei Quattro Conservatori, a capo del quale era, ovviamente, un uomo del granduca. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti della comunità di Grosseto intervistati dall'ufficiale medico Francesco Rasi, il motivo dell'affitto delle due bandite derivava

⁷⁹ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 263v.

⁸⁰ I dati relativi all'estensione e alla rendita di Giuncarico e di Castiglione della Pescaia sono in ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, cc. 108r e 112v. La rendita è relativa all'anno 1568, cioè l'anno di redazione della fonte.

⁸¹ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, c. 233v.

⁸² Il territorio grossetano sottoposto a Dogana aveva una superficie di ben 4.446 moggia, cioè quasi 14.000 ha (D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana* cit., *Tavola 1*, p. 266).

⁸³ «Le denunce, spesso nominative, illuminano i contorni di alcune di queste figure: di Matteo Dal Ponte, ad esempio, ambiguo "sovrintendente" della Maremma, ed egli stesso grande incettatore di bandite per conto proprio ed altrui, non solo entro i confini dello Stato di Siena, ma oltre questi, nello Stato dei Presidi; parte in causa, forse, nelle lotte di fazione e nel banditismo che nella zona di Capalbio si scatenavano proprio per il controllo delle ricche terre comunali» (E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel granducato mediceo (dalle «visite» e memorie del tardo Cinquecento)*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno (Siena, 11-13 marzo 1977), I, *Dal Medioevo all'Età moderna*, Firenze, Olschki, 1979, pp. 405-472:455).

più dalla necessità di incrementare il bilancio dell'ufficio (e quindi del granduca) che non per soddisfare l'utilità dei comunisti che vedevano sottrarsi un'importante risorsa per le loro bestie⁸⁴. Dato che i Medici, come si è visto, erano già assegnatari di vasti pascoli posti nei comuni di Massa, Giuncarico e Perolla⁸⁵, motivi di opportunità politica imposero l'uso di un prestanome, per non urtare ulteriormente le molte comunità dello Stato Nuovo, che già protestavano contro il massiccio trasferimento di beni collettivi, attuato attraverso le concessioni perpetue, verso la grande proprietà fiorentina e senese.

Anche la bandita posta nella corte di Paganico⁸⁶ costituì il nucleo di un'altra fattoria, quella detta di Paganico, Gello e Colle Massari. Infatti, il pri-

⁸⁴ «Domandati che si potria fare perché il bestiame loro [dei comunisti] havesse da mangiare per poter lavorare, risposero: “Noi non vorremmo altro, che la Bandita Nuova, Banditella, e la Bandita de Pontonali, che sono contigue, che non ci fusse fatta vendere da' Signori Conservatori che ci furono già concesse dalla Repubblica di Siena, e poi confermato da Sua Altezza e pagarne di quella de' Pontonali scudi 30 a' Paschi, e quell'altra haverla con quella condizione di non la poter vendere, e vendendola ne siamo privi, acciò solo serva per i bestiami nostri d'aratro”. Domandati perché causa i Signori Conservatori le faccino vendere e quanto si vendono l'anno tutte due, risposero che “le vendono, per metter quel più a entrata alla Camera, ma gli peggiorono l'anno a migliaia, e si possono vendere l'anno in tutto da 100 a 120 scudi e, che è peggio, questi della fabbrica [della fortezza] allogano a portar legne alla fornace a' molti vetturali, che se elli hanno a andar con 20 bestie ce ne menano cento, e consumano la metà dell'erba”» (ASFi, *Mediceo del Principato*, 2070, cc. 287r-v, *Prima Visita della Maremma con i quattro capitanati*, cioè Sovana, Grosseto, Massa, Casole, 1572-73, effettuata dall'Auditore Fiscale Francesco Rasi di Arezzo, trascrizione di Andrea Zagli consultabile all'indirizzo [03/17]: <http://www.storia.unisi.it/uploads/media/grosseto_1572.pdf>).

⁸⁵ E. FASANO GUARINI, *La Maremma senese nel granducato mediceo* cit., pp. 461-462. Nel 1581 vi fu un ulteriore tentativo del granduca di incamerare altre 1.000 moggia di terre (circa 3.000 ha) a Grosseto tramite un altro prestanome, il cancelliere dei Quattro conservatori Nello Nelli, che, però, trovò notevole ostilità: «Alla resistenza di coloro che temevano nuovi concorrenti nel campo della produzione granaria, si aggiungeva quella di chi difendeva il libero uso dei pascoli, o quello dei beni incolti ad integrazione dell'economia locale» (Ivi, p. 463, n. 123).

⁸⁶ La bandita, dal punto di vista giuridico, costituiva un caso singolare, dato che non apparteneva più alla comunità di Paganico; infatti, nel 1553, quindi poco prima della conquista medicea, la repubblica di Siena effettuò una concessione ventennale delle entrate della comunità a quella di Montalcino, probabilmente in seguito alla pesante crisi demografica che si era abbattuta su Paganico (*Paganico: statuti della co-*

mo passo di Francesco I fu quello di stipulare nel 1581 con la comunità di Montalcino un fitto perpetuo⁸⁷. L'anno successivo, «la Dogana di Paganico e Collemassari, estesa 50 moggia, [fu] soppressa dal granduca e destinata alla coltivazione dei nuovi immigrati»⁸⁸, cioè, di coloro ai quali Francesco I concesse alcuni privilegi per spingerli a stabilirsi nella zona malarica di Paganico⁸⁹. A questo nucleo originario, nel 1583 fu aggiunta la tenuta di Gello⁹⁰ e poi, nel 1586, quella di Collemassari⁹¹, entrambe comprate da privati. Infine, l'intera fattoria venne prima venduta da Ferdinando II per 27.000 scudi⁹² a Giovanni Patrizi di Siena e alcuni giorni dopo elevata a marchesato⁹³.

L'incetta di proprietà collettive non si indirizzava soltanto verso la terra, ma anche verso impianti di trasformazione, come i mulini, e i granduchi, appena le condizioni lo rendevano possibile, prendevano il posto dei precedenti proprietari. Gli esempi sono molti e riguardano mulini che appartenevano a società e a comunità.

Interessante è il caso della graduale acquisizione di quote della Consorteria delle Mulina di Ognissanti di Firenze. Non si conosce molto di questa società che nacque nel 1277 in seguito alla decisione dei frati Umiliati di concedere in enfiteusi alcuni terreni nella zona di Ognissanti sui quali, data

munità (secolo XV), a cura di S. Cappelli e F. Doccini, Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto – Laboratorio di Cartotecnica e Stampa, 1993, p. XXXI; A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, p. 234, n. 230, dove si riporta un brano di un documento dei Quattro Conservatori che descrive i rapporti tra la comunità di Montalcino e la bandita di Paganico).

⁸⁷ «La tenuta di Paganico fu acquistata dal granduca Francesco il quale la prese a censo o fitto perpetuo per scudi 50 l'anno di fitto e con obbligo di far tutte le spese e carichi della detta comunità di Paganico e della comunità di Montalcino che allora l'aveva ad affitto per tenerla ancor 28 anni, per instrumento rogato ser Cristofano Arrighi, 6 nov. 1581. La condotta di Montalcino finì dell'anno 1608. Il pagamento delli scudi 50 annui è cessato per esser mancata la comunità di Paganico» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 337v).

⁸⁸ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana* cit., p. 30.

⁸⁹ GIUSEPPE PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, «Quaderni storici», VII, 19, 1972, pp. 131-186:156, n. 1.

⁹⁰ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 337v, 30 nov. 1583.

⁹¹ Ivi, c. 313r, 21 luglio 1586.

⁹² Ivi, c. 736v, 30 apr. 1630.

⁹³ Ivi, c. 843v, 5 maggio 1630. La costituzione del feudo è in ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 288, cc. 73-74. Un sunto degli acquisti e dei passaggi di proprietà della fattoria è in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 296r-298v.

la vicinanza all'Arno, gli enfiteuti potevano costruire mulini e gualchiere⁹⁴. Dai pochi dati ricavabili dai regesti, sappiamo che la Consortereria era, nel Cinquecento, una società 'a carati'⁹⁵ ed era formata da 46 quote o carati⁹⁶, di cui Cosimo I, fra il 1563 e il 1569, ne comprò circa 11 per 1.249 scudi⁹⁷. Altri due mulini, questa volta con la formula del livello perpetuo, furono acquisiti da Ferdinando I nel 1608 per 249 scudi più altri carichi sotto forma di pesce e grano⁹⁸.

Tante comunità videro sottrarsi ciò che costituiva, per molte di esse, la maggior fonte di entrata, ovvero il mulino. Ad esempio, la comunità di Vinci ne vendette due a Francesco nel 1586: uno, a due palmenti e posto a Stabbia, fu ceduto per 440 scudi, l'altro, sopra al Rio di Vinci, per 280 scudi⁹⁹. Un altro caso è quello di un mulino venduto dalla comunità di Montopoli per 1.280 scudi¹⁰⁰.

Dai regesti, in genere, non emergono i reali motivi di tali vendite che generavano l'effetto di un drastico calo delle entrate comunitative. Una vendita del 1575¹⁰¹, però, ci aiuta capire la ragione che spingeva le comunità ad alienare tali importanti risorse. Con questa vendita la comunità di Castelfranco

⁹⁴ FRANEK SZNURA, *L'espansione urbana di Firenze nel Dugento*, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 79 e n. 150 alla stessa p.

⁹⁵ Per questo tipo di società, nato nell'ambito del commercio marittimo e poi diffuso in settori assai differenti da quello mercantile, si veda JACQUES HEERS, *Genova nel Quattrocento*, Milano, Jaca Book, 1984, pp. 137-141.

⁹⁶ «Antonio Michelozzi vende al duca un carato o rata di 46 carati delle muline d'Ogni Santi per scudi 115 lire 2» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 121r, 22 luglio 1566).

⁹⁷ Gli acquisti delle quote sono in Ivi, cc. 119v, 121r, 125r, 129r, 130r.

⁹⁸ Ivi, c. 447v-408r, 17 luglio 1608. Nella stessa zona e sempre dalla Consortereria, Ferdinando I comprò anche un podere di 288 staia per 5.900 scudi pagati con 59 luoghi di monte non vacabili (Ivi, c. 401v, 14 ag. 1601).

⁹⁹ Entrambe le vendite sono in Ivi, c. 312v, 23 apr. 1586.

¹⁰⁰ Ivi, c. 316r, 6 sett. 1575.

¹⁰¹ «La comunità di Castelfranco di Sotto vende al granduca Francesco in proprio un mulino a quattro palmenti nel popolo di S. Piero di Castelfranco di Sotto, sopra il fiume d'Arno, per scudi 3.009; che scudi 1.747 furono compensati con il debito che detta comunità ha con i Nove [Conservatori] per spese fatte nel Callo per mantenimento di detto mulino, et il restante, scudi 1.256, servino per estinguere l'annua tassa [cioè le 'spese universali', o anche 'getto' e 'chiesto dei Nove'] per la concorrente quantità di scudi 62:5:12 che paga la comunità all'ufficiale di Monte senza pregiudizio del restante della tassa» (*Ibidem*, 12 ott. 1575).

di Sotto cedeva il suo mulino al granduca Francesco, a causa dei debiti accumulati con l'ufficio dei Nove Conservatori per l'impossibilità di pagare la 'tassa universale' che ogni anno veniva imposta¹⁰². Quello dei Nove Conservatori, però, non era l'unico ufficio con cui le comunità rimanevano indebitate; anche il Monte di Pietà rivestiva un ruolo importante in questo senso. A tal proposito, si possono ricordare i casi delle comunità di Castiglion Fiorentino e di Riparbella; la prima concesse a Ferdinando I, attraverso il solito affitto perpetuo, un appezzamento di terra lavorativa per 80 scudi annui¹⁰³; la seconda ripagò il suo debito con la vendita di un mulino del valore di 520 scudi a Cosimo II¹⁰⁴.

Il fenomeno dell'indebitamento delle comunità non era specifico dello Stato Vecchio dato che anche il Senese scontava la pesante ipoteca della conquista medicea. Infatti, un censimento del 1640 riporta come, su 103 comunità, soltanto 24 presentassero un bilancio in attivo, le altre erano indebitate con l'Opera della Cattedrale, con la Biccherna e, soprattutto, con i Quattro Conservatori¹⁰⁵, cioè con gli uffici dello Stato, ovvero con il granduca.

¹⁰² PAOLA BENIGNI, *Oligarchia cittadina e pressione fiscale: il caso di Arezzo nei secoli XVI e XVII*, in *La Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Rome, École Française de Rome, 1980, pp. 51-73:62-63. Sull'andamento della tassa universale per il Cinquecento e il Seicento: G. V. PARIGINO, «Il sangue d'oro di Medusa». *Flussi di risorse da Arezzo a Firenze durante il granducato mediceo*, «Annali aretini», XXIII, 2015, pp. 213-240, in particolare i Grafici 1 e 2.

¹⁰³ «La comunità di Castiglion Fiorentino concede in emfiteusi e livello perpetuo al granduca Ferdinando, per sé e suoi figlioli e descendentí maschi legittimi e naturali in infinito, un tenimento di terre lavorative poste nella corte di Castiglionne in Lama, per scudi 80 l'anno e scudi 80 d'entrata da pagarsi al Monte di Pietà, in estinzione di loro debito e con i patti che contengono nell'istrumento» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 401r, 23 gen 1599). Non è chiaro se il canone fosse effettivamente di 80 scudi l'anno, visto che in altri registi si parla di 100 scudi (ASFi *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, C e F).

¹⁰⁴ «La comunità di Riparbella vende al granduca Cosimo [II] un mulino nel comune di Riparbella, luogo detto Botro, per scudi 520, con alcuni patti a favor della comunità, che furono scontati e compensati con il debito che aveva la comunità con il Monte Pio» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 523v, 29 nov. 1614).

¹⁰⁵ LUCIA BONELLI CONENNA, *Crisi economica e demografia dello Stato senese agli inizi del XVII secolo*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna cit.*, I, pp. 495-534:513; CARLA ZARRILLI, *Quattro Conservatori*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi e C. Zarrilli, Milano, 1990, pp. 65-75.

Il processo di occupazione degli spazi economici da parte dei granduchi investì anche altre istituzioni a gestione collettiva come gli ospedali, i quali, a causa dei loro estesi patrimoni immobiliari, rappresentavano, agli occhi dei Medici, allettanti serbatoi di risorse. Paradigmatico è il caso dell'Ospedale di S. Giacomo di Altopascio che, da istituto di accoglienza per pellegrini e ammalati, fu trasformato in semplice fattoria¹⁰⁶. Sono noti i passaggi che portarono l'ospedale dalle mani dei Capponi a quelle dei Medici: in quanto giuspatroni sin dal 1472, i Capponi avevano il diritto di scegliere il maestro dell'ospedale; Cosimo I, però, esercitò forti pressioni per imporre la nomina di Ugolino Grifoni, un suo fedelissimo, il quale mantenne la carica per quasi 40 anni.

La volontà di Cosimo I di mettere le mani su Altopascio dipendeva principalmente dalla sua precaria posizione al vertice del ducato che gli imponeva la messa in sicurezza del territorio e Altopascio costituiva un punto di confine strategico. Certo, non gli sfuggiva il fatto che l'ospedale possedesse estese proprietà che, organizzate in cinque fattorie, nel 1576 rendevano oltre 6.200 scudi¹⁰⁷. Come è noto, l'ospedale di Altopascio confluí nella Commenda magistrale nel 1587¹⁰⁸, goduta dal Gran Maestro dell'Ordine di S. Stefano, cioè lo stesso granduca. Con un meccanismo simile sono state inglobate in altre commende molte altre proprietà dello stesso tipo¹⁰⁹; in questo modo, esse entrarono a pieno titolo fra i possedimenti medicei e ogni possibile interferenza di soggetti estranei alla famiglia granducale venne eliminata.

Nella *Tabella 2*, che elenca gli enti laici che hanno stipulato un qualche accordo con i Medici, compaiono anche gli ospedali che hanno ceduto una parte del loro patrimonio. La maggioranza di questi atti (25 su 46) fu sotto-

¹⁰⁶ GIUSEPPE DAL CANTO, *Altupascio medicea*, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1974. Un veloce *excursus* su questa proprietà è in FILIPPINA VENUTI, *La fattoria di Altupascio*, in *Monsummano e la Valdinievole nel XVII secolo* cit., pp. 83-88.

¹⁰⁷ G. DAL CANTO, *Altupascio medicea* cit., p. 86. Anche nei nostri registi vi sono tracce della vicenda, come, ad esempio, il passaggio della nomina dal Grifoni al cardinale Giovanni, figlio di Cosimo I (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 241r-v) oppure la cessione di tre commende dell'Ordine di S. Stefano ai Capponi, in cambio del patronato su Altupascio (Ivi, cc. 305r-307r).

¹⁰⁸ G. DAL CANTO, *Altupascio medicea* cit., p. 21. Un sunto sulla Commenda magistrale è in ASFi, *Miscellanea Medicea*, 578, cc. 466r-468v.

¹⁰⁹ G. GRECO, *Chiesa locale e clero secolare a Pisa nell'età della controriforma*, in *Ricerche di Storia Moderna*, III, *La città e il contado di Pisa nello stato dei Medici (XV-XVII sec.)*, a cura di M. Mirri, Pisa, Pacini Editore, 2000, pp. 143-280:240 e ss.

scritta dall'Ospedale Nuovo di Pisa prevalentemente con Eleonora di Toledo durante la sua campagna di acquisti di terre nel Pisano, in particolar modo nella zona di Barbaricina; qui comprò complessivamente circa 10.000 staio-
ra di terreno, che sarebbero poi confluite nella fattoria di Casabianca¹¹⁰. Anche in queste transazioni si ripropongono gli stessi meccanismi che abbiamo già visto, cioè la duchessa si sostituiva ai precedenti livellari in cambio di un pagamento in denaro, mantenendo però, nello stesso tempo, il pagamento del canone all'ospedale; in pratica la duchessa comprava la sola proprietà utile, mentre quella eminente rimaneva all'ospedale, il quale continuava a percepire il canone.

Se l'Ospedale Nuovo di Pisa si distingue per il gran numero di atti stipulati, quello che emerge per il valore degli immobili ceduti è l'Ospedale di Santa Maria Nuova che con 7 atti, 6 sottoscritti da Francesco I (*Tabella 11*) e 1 da Bianca Cappello (*Tabella 16*), trasferì proprietà immobiliari per poco più di 21.000 scudi. Per la maggioranza si trattava di poderi e ampi appezzamenti di bosco posti in zone in cui i Medici avevano già altre terre, ma il grosso della cifra è servita per acquistare la fattoria dell'Olmo, per la quale Francesco spese oltre 11.200 scudi¹¹¹. Il regesto non lo specifica, ma è assai probabile che, come si è visto in altri casi, fosse stata ceduta la sola proprietà utile, visto che la fattoria continuava ad essere computata nei registri dell'ospedale fino all'inizio del Settecento¹¹².

Anche l'altro importante ospedale fiorentino degli Innocenti non si poté sottrarre alla cupidigia dei Medici, i quali con due atti si fecero cedere beni per oltre 7.300 scudi¹¹³.

¹¹⁰ F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale* cit., p. 291.

¹¹¹ «Lo spedalingo di S. Maria Nuova vende al granduca Francesco in proprio numero 16 poderi posti nella podesteria del Borgo S. Lorenzo chiamato la fattoria dell'Olmo con casa per uso del fattore, un'osteria et una casetta rincontro alla detta osteria, per prezzo di scudi 11.274:3:10:- che furono depositati sul Monte [di Pietà]» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 313v, 8 luglio 1587).

¹¹² G. PALLANTI, *Le fattorie dell'ospedale di S. Maria Nuova di Firenze fra il XVI e il XVIII secolo*, in *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX)* cit., pp. 219-246.

¹¹³ Il primo contratto è relativo alla cessione a Francesco da parte dello spedalingo Vincenzo Borghini di alcuni poderi posti nella zona di Pradolino e di alcuni boschi nella zona di Poggio a Caiano dall'estensione complessiva di 509 staio-
ra per 5.155 scudi (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 319r, 10 maggio 1576). Il secondo atto tratta della vendita di una vigna in via della Colonna a Firenze per 2.200 scu-

Il fatto che i granduchi allungassero i loro tentacoli anche nello Stato Nuovo, viene testimoniato dal patto sottoscritto con l'Ospedale della Scala di Siena relativo alla tenuta di Castelluccio Biforchi, composta da più poderi, mulini ed edifici. Con quest'atto si cedeva ad Eleonora di Toledo la tenuta per 12 anni, mentre il pagamento dei 15.000 scudi doveva essere effettuato solo alla scadenza e prevedeva un interesse del 5%¹¹⁴.

Anche alcuni uffici dello 'Stato' furono strumenti particolarmente versatili che i Medici riuscirono ad utilizzare per i loro scopi. Dalle varie magistrature i granduchi inglobarono beni immobili (poderi, case, mulini) per oltre 15.000 scudi (*Tabella 7*), ma è una stima ampiamente per difetto. In particolare, i documenti censiti indicano come il Magistrato dei Pupilli e la Camera e Auditore Fiscale assolsero in modo egregio alla loro funzione di drenaggio di ricchezza. Da segnalare, sia per la spesa che per l'importanza dell'edificio, la vendita del palazzo de' Castellani effettuata dal Magistrato dei Pupilli in favore di Francesco I nel 1568 per 4.300 scudi¹¹⁵. Relativamente alla Camera Fiscale, si ricorda che i granduchi compravano dall'ufficio beni sequestrati ai condannati alla pena capitale per motivi politici o criminali. I beni registrati ammontano a poco più di 5.000 scudi e consistevano in alcuni poderi¹¹⁶, ma il rapporto fra la magistratura e il patrimonio granducale era molto più complesso di quanto appaia da questi pochi dati¹¹⁷.

Infine, segnalo che anche le proprietà delle Compagnie laiche, delle Arti e delle Fabbricerie (*Tabella 7*), furono oggetto di interesse da parte dei Medici.

di, che doveva «servire per l'abitazione della principessa Maria Maddalena [sorella di Cosimo II, morto da pochi mesi]» (Ivi, c. 652r, 28 giugno 1621).

¹¹⁴ Ivi, c. 68r, 15 febr. 1558.

¹¹⁵ «Comprò dall'Offizio de' Pupilli, come beni di Antonio Castellani e Niccolò Castellani, il palazzo de' Castellani in Firenze per scudi 4.300, rogato ser Piero dell'Orafo» (Ivi, c. 354r, 14 ag. 1568).

¹¹⁶ Ivi, cc. 354v, 397r, 398v, 461r.

¹¹⁷ «Si può ben capire l'importanza dell'azienda fiscale, se si pensa alla gran massa di beni mobili e immobili, che pervenivano alla Camera in seguito alle confiscazioni e che contribuivano a formare un'estesa proprietà fondiaria, della quale era alto amministratore l'auditore» fiscale e, aggiungo, per suo tramite il granduca (ANTONIO ANZILLOTTI, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Firenze, Francesco Lumachi Editore, 1910, p. 137). Altre riflessioni in questo senso sono in G. V. PARIGINO, *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa del-*

4. ALCUNE RIFLESSIONI FINALI

L'analisi della quota di beni appartenenti a enti ecclesiastici e laici inglobata nel patrimonio mediceo ha messo in evidenza più di un elemento di un certo interesse che si cercherà di osservare un po' più da vicino. Intanto, s'è vista una sorta di spartizione delle mansioni tra Cosimo I e sua moglie Eleonora. Infatti, sia per gli acquisti che per i livelli, i dati indicano che Cosimo I comprò maggiormente dagli enti ecclesiastici, mentre Eleonora di Toledo da quelli laici (*Tabella 4* e *Tabella 5*). Una ragionevole spiegazione risiede nella diversa autorità e peso politico a cui ognuno poteva ricorrere: se per trattare con i rappresentanti della Chiesa c'era bisogno del più alto potere civile, per procedere agli acquisti di proprietà in mano ad enti laici era sufficiente il prestigio della duchessa. Inoltre, il fatto che la coppia ducale avesse investito meno risorse dei suoi successori nell'acquisizione di beni ecclesiastici, non deve indurre a pensare che il patrimonio della Chiesa, non rientrasse fra le sue mire; a dimostrazione di ciò, fra poco si vedrà come Cosimo I riuscì ad inglobare molte proprietà ecclesiastiche attraverso una serie di norme emanate appositamente, facendo ricorso, cioè, proprio alla sua autorità di principe. Inoltre, va ricordato come per tutti gli anni '40 e quasi tutti gli anni '50 del Cinquecento Cosimo I spese pochissimo per l'ingrandimento patrimoniale¹¹⁸, affidando questo particolare compito alla moglie, che effettivamente si rivelò piuttosto attiva. L'apparente scarso impegno di Cosimo I per l'ingrandimento patrimoniale deriva, perciò, sia dai suoi maneggi che miravano ad inglobare molti beni della Chiesa, sia dalla critica situazione interna al Granducato¹¹⁹.

L'analisi comparata dei contratti di acquisto e di livello, inoltre, fa emergere l'intima connessione tra due importanti elementi: la struttura della proprietà e il paesaggio agrario. Essi caratterizzarono diversamente la parte orientale (con al centro Firenze) e quella occidentale (su cui dominava solitaria Pisa) dello Stato Vecchio. Il *Grafico 5*, in proposito, è piuttosto chiaro e afferma inequivocabilmente che l'espansione del patrimonio mediceo nel Pi-

la prima età moderna (secc. XVI-XVIII), *Annali di storia militare europea*, 4, a cura di D. Maffi, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 153-199.

¹¹⁸ G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe* cit., *Grafico 2* p. 77.

¹¹⁹ GIORGIO SPINI, *Cosimo I e l'indipendenza del principato mediceo*, Firenze, Vallecchi, 1980; ROBERTO CANTAGALLI, *Cosimo I de' Medici granduca di Toscana*, Milano, Mursia, 1985, pp. 39-176; FURIO DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1987, pp. 66-83.

sano avvenne, per lo più, col ricorso al livello, mentre nella parte orientale fu utilizzato in maggior misura l'acquisto.

La prevalenza di una forma di transazione rispetto all'altra dipendeva dalla differente antropizzazione del territorio¹²⁰. La zona orientale dello Stato Vecchio, la Toscana del piano e del colle interno, era caratterizzata dalla proprietà cittadina, non soltanto quella in mano al patriziato, ma anche quella posseduta, ad esempio, dai grandi ospedali o dagli enti religiosi; inoltre, in questa parte del granducato soltanto le comunità più distanti dal centro, come Vinci e Cerreto, erano ancora titolari di importanti patrimoni immobiliari, dato che quelle più vicine ne erano state private, da molto tempo, quasi del tutto.

In quest'area, lo sfruttamento della terra si basava sulla policoltura più o meno intensiva, tipica della mezzadria poderale, come risposta alla più alta densità di popolazione. Il rapporto fra la popolazione e la terra, perciò, determinava sia la 'scarsità' di quest'ultima sia una maggior competizione per il suo possesso. Ciò costringeva ad investire maggiori risorse economiche prevalentemente attraverso i contratti di acquisto della proprietà utile o anche di quella eminente.

La struttura della proprietà della parte occidentale, definita per le sue caratteristiche unitarie «la Toscana del fiume»¹²¹, aveva caratteristiche simili a quella orientale; il Pisano, però, presentava un ambiente complessivamente più sfavorevole, caratterizzato dalla presenza di paludi e acquitrini e, di conseguenza, da una lasca rete di insediamenti umani. Tali elementi influivano anche sull'agricoltura, la quale, ove presente, privilegiava il metodo estensivo. Il contesto, molto diverso da quello orientale, generava una certa abbondanza di terra e non erano necessari grandi investimenti per entrarne in possesso; il contratto di livello, dunque, rappresentò lo strumento più appropriato. Infatti, il livello consentiva, con una spesa minima, di accedere ad estesi possedimenti che venivano considerati, col passare del tempo, sempre più di proprietà esclusiva, tanto che, in molte circostanze, si arrivò persino a 'trascurare' il pagamento del canone.

¹²⁰ La carta del granducato di Toscana preparata da Elena Fasano Guarini per il progetto, purtroppo non concluso, dell'*Atlante storico italiano del CNR*, diretto da M. Berengo, L. Gambi, G. Martini è eloquente e ci dà la misura della differente densità di centri urbani che caratterizzavano le due zone: se il Fiorentino si presentava estremamente fitto di insediamenti, altrettanto non si poteva dire del Pisano.

¹²¹ CARLO PAZZAGLI, *La terra delle città. Le campagne toscane dell'Ottocento*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992.

In sintesi, finché era possibile, si ricorreva al contratto di livello, con cui si conseguiva il miglior rapporto fra la spesa sostenuta e la quantità di terra acquisita; solo quando le condizioni generali non lo consentivano, si ricorreva al contratto di acquisto.

L'analisi dettagliata della documentazione ha posto in evidenza altri elementi interessanti, grazie anche, là dove è stato possibile, all'esame simultaneo della duplice natura della proprietà¹²², quella eminente e quella utile. S'è visto, infatti che, nella maggior parte dei casi in cui si ricorse all'acquisto, i Medici comprarono la sola proprietà utile e ciò consentiva agli enti che detenevano quella eminente di continuare a percepire il canone.

Nel caso degli enti ecclesiastici, la riscossione del livello aveva un'importanza primaria perché il loro principale interesse consisteva proprio «nell'assicurarsi un flusso costante di rendite»¹²³. D'altra parte, il passaggio di mano della proprietà utile conveniva non soltanto ai granduchi che, in questo modo, estendevano i loro possedimenti, ma anche agli enti ecclesiastici, poiché spesso veniva pagato loro un laudemio (o entratura). Per fare qualche esempio, il passaggio delle proprietà che le comunità di S. Alessandro, S. Frediano, Nodica e Avane avevano in feudo, fruttò di laudemio all'arcivescovo di Pisa scudi 127 lire 2, a fronte di un canone annuo complessivo di soli scudi 11:3:12:-¹²⁴.

L'entratura, però, fu pagata anche per la stipula di nuovi livelli, come accadde, ad esempio, per il bosco di S. Rossore, quando fu versato un generoso laudemio di scudi 317:1:- a fronte di un canone annuo di scudi 375¹²⁵, e per l'affitto della zona acquitrinosa di Stagno, a Porto Pisano, con un laudemio di 220 scudi a fronte di un affitto annuale che prevedeva altrettanti scudi e 600 libbre di pesce¹²⁶.

Relativamente alle transazioni con enti ecclesiastici, la distinzione fra proprietà eminente e proprietà utile viene registrata nei registi fino agli ultimi anni del principato di Cosimo I, mentre scompare nei contratti rogati

¹²² PAOLO GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, Editore Scientifico, 2006.

¹²³ G. GRECO, *Chiesa locale e clero secolare a Pisa nell'età della controriforma* cit., p. 189.

¹²⁴ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 321r-v (30 apr. 1576), c. 322r (30 ag. 1576), c. 333v (14 genn. 1580).

¹²⁵ Ivi, c. 95r, 17 giugno 1549; ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, C, stessa data.

¹²⁶ ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, 255v, 16 genn. 1577; ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, L e V, stessa data.

dai suoi successori. Nello stesso tempo, però, si affermò una pratica, prima assente: ovvero il versamento del prezzo del bene ceduto su un conto del Monte di Pietà di Firenze intestato al venditore. Tale consuetudine, che con il governo di Francesco I divenne prassi, nei contratti di livello è del tutto assente, mentre in quelli di acquisto è una costante. Depositare sul Monte di Pietà il prezzo di vendita dell'immobile voleva dire per l'ente ecclesiastico mantenere intatto il valore complessivo del suo patrimonio, da una parte, e percepire contemporaneamente una rendita sicura che variava dal 3% al 7%¹²⁷, dall'altra.

Questi elementi inducono a supporre che, in simili casi, veniva venduta non soltanto la proprietà utile, ma anche quella eminente, perché se il capitale versato su un conto del Monte corrispondeva al valore della proprietà utile, l'interesse maturato rappresentava l'equivalente finanziario del canone percepito dal titolare della proprietà eminente. I registi a questo proposito tacciono, ma è improbabile che dei principi pragmatici e attenti al denaro come i Medici fossero disposti a pagare anche il livello, quando l'interesse generato dal capitale rendeva, nella maggior parte dei casi, decisamente di più.

La prassi di depositare nel Monte di Pietà il ricavato della vendita di un immobile, inoltre, modificò la struttura del patrimonio ecclesiastico che assunse una forte impronta finanziaria. Certo, il grosso della proprietà rimaneva pur sempre di tipo immobiliare¹²⁸ (terre ed edifici), ma gli investimenti nel debito pubblico toscano andarono aumentando soprattutto durante il Seicento, in particolare dopo il 1620, in un periodo, cioè, in cui lo spostamento di capitali dall'economia reale verso quella finanziaria raggiunse l'apice¹²⁹. Infatti,

¹²⁷ Si veda l'Appendice a G. PALLANTI, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado* cit., pp. 89-93.

¹²⁸ Il Pallanti cita un documento in cui viene calcolato, per il 1695, il valore del patrimonio immobiliare ecclesiastico posto a Firenze e nel suo contado, pari a 13.249.500 ducati (G. PALLANTI, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado* cit., Appendice, p. 89).

¹²⁹ Giovanni Arrighi ha evidenziato l'inarrestabile finanziarizzazione dell'economia avvenuta nel corso del Seicento; il fenomeno, secondo lo studioso, emerge periodicamente e determina quella crisi sistemica che prelude allo spostamento del centro egemone all'interno di un'economia-mondo. Nel periodo di cui si discute, infatti, il primato economico e politico si stava trasferendo dalle mani ispanico-genovesi a quelle olandesi (GIOVANNI ARRIGHI, *Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Milano, Il Saggiatore, 2014, pp. 97-174).

stando a quanto riportato dal Pallanti¹³⁰, gli investimenti finanziari degli enti ecclesiastici ammontavano a fine Seicento a poco meno di 6 milioni di scudi, di cui la maggior parte sul Monte di Pietà (62%), mentre il resto fu investito sul Monte Comune (26%) e sul Monte del Sale (12%) (*Grafico 3*).

Se quanto finora illustrato si può configurare come una sorta di collaborazione fra il principe e la Chiesa¹³¹, altri interventi, invece, rivelano una linea di comportamento decisamente più dura, quella cioè generalmente adottata dai Medici quando si trattava di difendere o di allargare la rete dei propri interessi.

Con la trasformazione in senso assolutista dello stato toscano, il principe stabilì una diversa spartizione delle risorse ecclesiastiche, che prevedeva, da una parte, la concentrazione nelle sue mani dei grandi benefici (le mense episcopali, le più importanti prepositure, le grandi abbazie in commenda), dall'altra, la garanzia per i suoi sudditi del godimento dei benefici minori¹³².

¹³⁰ G. PALLANTI, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado* cit., Appendice, pp. 91-93.

¹³¹ Certo, non mancano testimonianze di deboli e sommesse rimozioni che attestano come i principi pagassero canoni esigui o, in alcuni casi, evitassero di farlo del tutto: «Le modalità d'acquisto evidenziano spesso la prevaricazione del principe nei confronti della Chiesa, delle comunità o degli avversari politici, come denunciano più o meno larvatamente anche gli interessati. Ad esempio, i monaci di San Girolamo di Agnano, in un inventario dei loro beni, redatto nel 1589, annotavano che circa 200 ha erano allivellati a Pietro de' Medici (figlio di Cosimo), dietro pagamento di un canone molto basso "con gran lesione della Chiesa". Né mancano esempi di canoni completamente elusi, come quello relativo a circa 100 ha incorporati nella tenuta di Collesalveti, presi a livello nel 1482 dalla Badia di San Savino e per i quali, nella seconda metà del Cinquecento, i Medici non pagavano niente» (A. M. PULT QUAGLIA, *Le fattorie mediche e dell'Ordine di Santo Stefano nel territorio Pisano* cit., p. 83). Anche i documenti consultati confermano la presenza di canoni praticamente simbolici per immobili allivellati ai Medici: uno staio di grano e una libbra di cera per 140 staia di terra nel Pisano (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 86v, 6 maggio 1551), mezza libbra di cera per un pezzo di terra con casa sempre nel Pisano (ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 692, M, 5 genn. 1627), ecc.

¹³² «[...] già con il Duca Alessandro tutti i diritti di patronato della Signoria fiorentina erano diventati di possesso del Duca e dei suoi successori, e Cosimo I perseverò tenacemente nella politica di accaparrare quanti più diritti di patronato pubblico o privato: furono così incamerati una grande quantità di patronati spettanti a famiglie, che avessero uno o più membri ribelli o banditi dalla Toscana (parificando così il giuspatronato a qualsivoglia altra parte del patrimonio del condannato, e quindi soggetto a confisca), e diventò prassi corrente la partecipazione del Duca anche

Certamente, il granduca e il patriziato compiacente non si fecero sfuggire le occasioni che via via si offrivano loro per impadronirsi dell'allettante bottino, approfittando sia dello stato di pesante degrado e di generale disgregazione in cui versavano le istituzioni ecclesiastiche toscane¹³³, sia dei vincoli familiari e delle relazioni di parentela¹³⁴.

Un esempio di questa redistribuzione di risorse, ineguale e forzata, fu quella compiuta da Cosimo I a danno delle grandi congregazioni monastiche fino ai primi anni '60 del Cinquecento, quando furono utilizzate le rendite di «abbazie e priorati per arricchire i propri familiari e i clienti della consorte medica»¹³⁵. Dopo la pubblicazione dei decreti tridentini, però, Cosimo I avrebbe dovuto riconsegnare quelle rendite agli originari proprietari, ma il principe

[...] si mostrò ancora una volta dotato di grande inventiva: nel 1562 fondò un ordine cavalleresco, la Religione dei Cavalieri di Santo Stefano, destinato a combattere gli infedeli che infestavano il Mediterraneo, e così non ebbe alcuna difficoltà ad ottenere da papa Pio IV il permesso di utilizzare i patrimoni di molte fra quelle abbazie in commenda per dotare un'istituzione che si presentava così utile per la difesa della Cristianità. Più di un'abbazia si trasformò così in una commenda cavalleresca di patronato privato: come accadde, per esempio, alla doviziosa abbazia pisana di San Paolo a Ripa d'Arno, inserita stabilmente nel patrimonio familiare dei Grifoni di San Miniato¹³⁶.

a tutte le nomine di rettori compiute dalle Comunità toscane o da Enti Pii (per esempio, le Opere)» (G. GRECO, *Chiesa locale e clero secolare a Pisa nell'età della controriforma* cit., pp. 269-270). Si veda anche ID., *Controriforma e disciplinamento cattolico*, in *Storia della civiltà toscana*, III, *Il principato mediceo*, Firenze, Le Monnier, 2003, p. 269.

¹³³ G. GRECO, *Chiesa locale e clero secolare a Pisa nell'età della controriforma* cit., pp. 143-280. Si veda il caso di Ugolino Grifoni che riuscì a mettere le mani sull'abbazia di S. Paolo a Ripa d'Arno, facendosi nominare commendatario (Ivi, p. 174, n. 73 e le pp. 241-242); evidentemente, il Grifoni servì talmente bene gli interessi dei suoi padroni che fu premiato con il beneficio. Fra i servigi prestati, è da ricordare la carica di maestro dell'ospedale di Altopascio, a lungo ricoperta per conto dei Medici, fino a quando, cioè, Francesco I non permuto con i Capponi il giuspatronato dell'ente con tre commende dell'Ordine di S. Stefano (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, cc. 305r-307r, 30 giugno 1584; G. DAL CANTO, *Altopascio medicea* cit., p. 79).

¹³⁴ F. LANDI, *Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996, pp. 26-27.

¹³⁵ G. GRECO, *Controriforma e disciplinamento cattolico* cit., p. 252.

¹³⁶ Ivi, pp. 252-253.

In ogni caso, se il patrimonio ecclesiastico nel suo complesso è potuto aumentare nel corso del dominio mediceo fu anche grazie al patto, più o meno tacito, fra i principi e la Chiesa, i cui rapporti si basarono, fin dall'origine, sul reciproco vantaggio; un patto, però, che non escludeva mal celati attriti, originati dall'ossessione di entrambi gli antagonisti di assicurarsi la maggior quantità possibile di risorse, in particolare di quelle legate alla terra. Proprio per frenare l'ampliamento della ricchezza immobiliare ecclesiastica, i Medici esaminarono anche la possibilità di intervenire con una norma legislativa, visto il rapporto inversamente proporzionale che esisteva fra l'espansione del patrimonio del clero e le entrate fiscali percepite dal principe.

Nel 1593, infatti, partì dalla segreteria del granduca Ferdinando I la richiesta di «trovar modo legittimo che i beni de' layci non passino nelli non conferenti», cioè a coloro che non erano soggetti alla decima o ad altre imposizioni. Anche se l'auditore fiscale Pietro Cavallo presentò una risoluzione che accoglieva la richiesta del granduca, una volta passata alla Pratica Segreta essa fu bocciata in base al principio che «non si possa far la prohibition che comprenda direttamente o per indiretto i meri ecclesiastici senza il consenso della Sedia Apostolica». La questione si ripresentò qualche tempo dopo con una «rappresentanza» della comunità di Pistoia che chiedeva di poter prendere autonomamente decisioni che potessero contenere la manomorta ecclesiastica. In entrambi i casi, il principe fu costretto a lasciar cadere la pratica, non senza una punta di irritazione¹³⁷.

Indubbiamente, le relazioni tra Stato e Chiesa dipendevano dai reciproci e mutevoli rapporti di forza: a volte, come in questo caso, il principe doveva cedere, altre volte era in una posizione più favorevole, come quando, ad esempio, i vescovi di Massa Marittima cedettero, prima ad Eleonora di Toledo poi a Ferdinando II, grandi estensioni di pascoli con i quali fu organizzata la tenuta della Marsiliana. Con queste transazioni si iniziava a recuperare l'enorme spesa investita per la conquista della Repubblica di Siena¹³⁸ e i tempi sono

¹³⁷ Tutta la questione è nei documenti riportati in ARNALDO D'ADDARIO, *Aspetti della controriforma a Firenze*, Roma, Ministero dell'Interno – Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1972, pp. 534-547.

¹³⁸ In effetti si trattò di un vero e proprio investimento finanziario: se per la guerra furono spesi circa 2,5 milioni di scudi (G. V. PARIGINO, *Il tesoro del principe cit.*, Tabella 17, p. 64) il ritorno economico consisteva in una rendita, a quanto dice il Dallington, di circa 240.000 scudi annui (ROBERT DALLINGTON, *Descrizione dello Stato del granduca di Toscana nell'anno di Nostro Signore 1596*, Firenze, All'Insegna del Giglio,

indicativi: nel 1555 vi fu la capitolazione della città e l'anno dopo Eleonora sottoscrisse il livello della Marsiliana.

La formazione di questa tenuta è paradigmatica per capire l'acuto conflitto esistente fra l'interesse del principe e quello collettivo nel senso più ampio. In particolare, conferma quel metodo di governo, sostanzialmente parassitario, che i Medici adottarono anche nei confronti della Dogana dei Paschi di Siena che, come è noto, amministrava il pascolo collettivo¹³⁹. L'area della Maremma controllata dall'ufficio senese era molto estesa: il Barsanti ha valutato la sua superficie pari a 36.289 moggia, cioè circa 110.000 ha¹⁴⁰, che, nella seconda metà del Cinquecento, rendeva in media quasi 26.500 scudi annui¹⁴¹ (*Grafico 4*).

Il boccone era troppo ghiotto perché i Medici potessero ignorarlo. Per controllare un così copioso gettito, bisognava però mettere mano allo statuto della Dogana dei Paschi. E così un nuovo ordinamento fu approvato da Tommaso de' Medici nel luglio del 1572¹⁴², la cui finalità principale era quella di disporre della più ampia libertà di azione. Con la nuova normativa, «il monopolio statale del pascolo [era] completo[,] esclude[va] qualsiasi figura di appaltatore privato o semi-ufficiale»¹⁴³ e consentiva il governo sia dei pascoli di Dogana sia di quelli di Bandita¹⁴⁴. Dato, però, che lo Stato coincideva col principe, era quest'ultimo, attraverso i suoi uomini, a decidere la politica di una magistratura che non poteva certo ignorare gli interessi del granduca, i quali iniziarono a manifestarsi subito dopo la conquista della Repubblica.

1983, p. 76), ovvero circa il 10% della somma complessivamente spesa; se il dato riportato dal Dallington è realistico, vorrebbe dire che in poco più di un decennio i granduchi riuscirono a ripagare tutti i debiti contratti, interessi compresi.

¹³⁹ ALESSANDRO DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea* cit., pp. 165-264, in cui l'A. presenta un'approfondita e dettagliata analisi dei vari tipi di pascolo gestiti dalla Dogana dei Paschi di Siena.

¹⁴⁰ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana* cit., p. 29 e *Tavola 1* a p. 266.

¹⁴¹ Il calcolo è stato fatto in base ai dati raccolti in Ivi, *Tavola 2* a p. 266 per gli anni compresi fra il 1576 e il 1586.

¹⁴² Ivi, pp. 22-28.

¹⁴³ Ivi, p. 28.

¹⁴⁴ «I pascoli di Dogana sono quelli lasciati in uso promiscuo a tutti i bestiami toscani e di stato estero mercé una tassa costante, detta altrimenti fida; quelli di Bandita sono certe riserve di pascolo doganale sotto speciali vocaboli e confini, parte delle quali si assegnano alle comunità e agli uomini delle rispettive corti e parte appartengono all'Uffizio dei Paschi che annualmente ne vende l'uso all'incanto ai padroni dei bestiami» (*Ibidem*).

Infatti, Eleonora di Toledo, per mezzo del livello perpetuo sottoscritto con la Mensa episcopale di Massa nel 1556, si assicurò un'ampia porzione dei terreni sottoposti alla Dogana dei Paschi che costituì il nucleo della tenuta della Marsiliana. Nei documenti della Miscellanea Medicea non vi sono molti dettagli circa la composizione della tenuta, ma la consultazione di un volume conservato nelle Regie Possessioni¹⁴⁵ rivela che nel 1568 essa era formata da ben 37 bandite che occupavano una superficie complessiva di circa 8.800 ha¹⁴⁶. Tutte queste bandite venivano «vendute per herba», cioè affittate per il pascolo, e rendevano annualmente ben 6.667 scudi, oltre ai terratici che fornivano 120 moggia di grano (circa 550 quintali) e 50 moggia di orzo (circa 200 quintali).

È probabile che le bandite censite nel 1568 fossero ancora soltanto quelle comprese nel fitto che Eleonora di Toledo stipulò con il vescovo di Massa; sappiamo, però, che nel tempo i possedimenti si ampliarono notevolmente. Infatti, Barsanti rileva che l'Ufficio dei Paschi aveva sì il controllo di 41 bandite, ma 21 di queste, «tutte le migliori, [erano state] da tempo accaparrate [...] dalla tenuta granducale della Marsiliana»¹⁴⁷. Ad aggravare la situazione dell'ufficio dei Paschi, poi, contribuì anche la decisione, presa dal granduca nel 1592, di sottrarre il pascolo della Marsiliana alla giurisdizione della Dogana per poter, in questo modo, «pascolare senza spesa alcuna le sue oltre 2.200 bestie grosse e 7.500 minute, maiali esclusi»¹⁴⁸.

¹⁴⁵ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 4114, c. 115r-118r.

¹⁴⁶ Nella descrizione di ogni bandita, soltanto di alcune viene data in modo esplicito l'estensione in moggia. Per la maggior parte, invece, si indica il perimetro in miglia, come nel seguente esempio: «una presa di terra detta la bandita de' Bagniuoli, posta in costa quasi piana con terre parte seluose di cerri et parte cavallini. Gira intorno miglia uno e mezzo in circa, [confini]. Vendesi ogni anno per herba, scudi 200» (Ivi, c. 118r). In questi casi, ho supposto una forma circolare che consente di calcolare, con una buona approssimazione, l'area di ogni bandita.

¹⁴⁷ D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana* cit., p. 34. Naturalmente, i granduchi cedettero parte di questa ricchezza anche ai loro sostenitori: «Delle [20 bandite] rimanenti, quella di Selva Nera a Capalbio, come abbiamo visto, Ferdinando II nel 1621 la conce[sse] al conte d'Elci per una grossa cifra, l'altra di Pian di Palma verso Saturnia nel 1680 [fu] assegnata al marchese Ximenes in conguaglio di 200 scudi che l'Ufficio dei Paschi doveva versargli annualmente per la parte di Dogana racchiusa nel suo feudo. Quella situata a Poggio di Volte verso Montiano [venne] data a linea gratuita a Sisto Aldegardi nel 1651. Resta[rono] così annualmente disponibili per la vendita solo 17 bandite delle 41 originarie» (*Ibidem*).

¹⁴⁸ *Ibidem*.

La continua e costante contrazione del territorio sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio dei Paschi, attuata dai granduchi e dai suoi consorti, non poté avere altro esito che la persistente caduta delle entrate provenienti dalla vendita delle fide e il corrispondente aumento della quota di fide non pagate che rimaneva nelle casse del principe e dei suoi uomini (*Grafico 4*).

Se i granduchi agirono, in alcuni casi, in modo audace nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche, alle quali certo non mancava, almeno in teoria, il peso politico e contrattuale, quando vollero impossessarsi della proprietà di enti laici poterono far valere tutta la loro forza senza trovare particolari ostacoli. Lo si constata, per esempio, con le estese proprietà delle comunità locali che sono state oggetto del desiderio dei Medici sin dal periodo precedente il principato.

Il sistema per farsi cedere vaste proprietà collettive fu argutamente compendiato da una nota di Ceseri Frullani, il quale affermò che bisognava «affogare il can con le lasagne ben grasse ed incaciate, donando e assai promettendo»¹⁴⁹. Come fa opportunamente notare Malvolti¹⁵⁰, promettere molto più di quanto si volesse mantenere faceva parte della strategia elaborata per demolire la radicata convinzione delle popolazioni locali, che vedeva nella cessione dei beni comunali un profondo stravolgimento dell'identità e della vita comunitaria, un'azione inammissibile proprio perché i beni collettivi venivano considerati, nonostante la possente avanzata della proprietà privata, al di fuori del mercato. Tali risorse, perciò, non potevano essere trasferite ad altri soggetti, altrimenti si correva il serio pericolo di non poterne più usufruire, come poi effettivamente avvenne nel corso del regime mediceo, non soltanto a causa della creazione di ostacoli fisici, come il muro di cinta che fu costruito nel primo Seicento intorno al Barco Reale sul Montalbano¹⁵¹, ma anche di barriere immateriali, altrettanto deprimenti, come l'istituzione per legge delle sempre più numerose bandite¹⁵².

¹⁴⁹ CESERI FRULLANI DA CERRETO GUIDI, *Gl'avvenimenti del Lago di Fucecchio e modo del suo governo*, a cura di A. Corsi Prosperi e A. Prosperi, Roma, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 1988, p. 139.

¹⁵⁰ ALBERTO MALVOLTI, *La comunità di Fucecchio nel Medioevo. Boschi, acque, campagne - Ricerche sul territorio fucecchiese tra Medioevo ed Età moderna*, Vicopisano, Alberto Malvolti, 2014, p. 200 (il volume è consultabile alla pagina personale dell'A. su Academia.edu).

¹⁵¹ *Il Barco Reale mediceo: una riserva granducale sul Montalbano. Capraia e Limite, Carmignano, Vinci, Lamporecchio e Quarrata*, a cura di A. Lassi e G. Pisacreta, Vinci, Nuova stampa, [1986].

¹⁵² Su questi temi: ANDREA ZAGLI, *Proprietari, contadini e lavoratori dell'«incolto»*. Aspet-

Il caso della metodica espropriazione subita dalle popolazioni delle Chiane di Arezzo rappresenta il modello archetipico della politica medicea adottata nei confronti delle comunità. Come è noto, le fattorie create nella Chiana aretina furono organizzate intorno ai beni appartenenti alle comunità locali, 'comprati' da Clemente VII e da suo nipote Ippolito¹⁵³. Nonostante i problemi posti dalla palude, che comunque contribuiva al sostentamento delle popolazioni locali, e nonostante le «lasagne ben grasse e incaciate» rappresentate dalla generosa promessa di pagare annualmente uno staio di grano per ogni staio di terreno bonificato, le comunità si mostrarono estremamente riluttanti a cedere le loro risorse. Pur di raggiungere il loro scopo, però, i Medici non esitarono a piegare le istituzioni repubblicane, controllate da Clemente VII, ai loro interessi e fecero emanare una disposizione che costringeva le comunità ad alienare ognuna la propria quota di terreno paludoso¹⁵⁴: Foiano cedette i suoi beni nel 1525, Ca-

ti e problemi dell'accesso alle risorse nell'area del Padule di Fucecchio fra XVII e XIX secolo, in *Il Padule di Fucecchio. La lunga storia di un ambiente «naturale»*, a cura di A. Prosperi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1995, pp. 157-212. Relativamente all'estensione delle bandite: FAUZIA FARNETI, *La legislazione medicea sulle bandite, la caccia e la pesca*, in *La legislazione medicea sull'ambiente*, IV, *Scritti per un commento*, a cura di G. Cascio Prattilli e L. Zangheri, Firenze, Olschki, 1998, pp. 95-118.

¹⁵³ Riporto i punti fondamentali dell'atto stipulato tra la comunità di Foiano e i Medici: «1. Le spese della bonifica dovevano spettare unicamente alla casa Medici; 2. La stessa Casa avrebbe pagato annualmente alla Comunità uno staio di grano per ogni staio di terreno prosciugato; 3. I terreni emersi dalla bonifica potevano essere affittati o dati da lavorare soltanto ad uomini di Foiano; 4. Sui medesimi terreni, una volta "levati via li grani, biade et fieni", doveva essere consentito l'accesso gratuito ai bestiami dei foianesi; eventuali contestazioni per danni subiti potevano essere inoltrate unicamente al podestà di Foiano, e giudicate secondo le norme contenute negli statuti del Comune; 5. Dovevano ritenersi escluse dal contratto tutte quelle terre che, pur trovandosi al momento sommerse dalla palude, potevano comunque vantare dei vincoli di proprietà; esse, una volta liberate dalle acque, sarebbero state restituite "senza spesa alcuna" ai legittimi proprietari, secondo i confini risultanti dal catasto comunale; 6. Non erano ammesse deroghe o privilegi per quel che riguarda le leggi e i dazi comunitativi» (STEFANO BORGHI-ORIANA GOTICARLA NASSINI, *Foiano della Chiana 1525-1861. Bonifiche e trasformazioni del paesaggio agrario e della realtà sociale*, Pisa, Giardini Editori, 1988, p. 22).

¹⁵⁴ Ivi, pp. 21-23 e p. 23, n. 26; si vedano anche GIOVAN BATTISTA DEL CORTO, *Storia della Valdichiana*, Arezzo, Sinatti, 1898 (rist. anastatica: Bologna, Forni, 1971), pp. 122-123; IVO BIAGIANTI, *Agricoltura e bonifiche in Valdichiana (secoli XVI-XIX)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1990.

stigion Fiorentino nel 1532, Montepulciano e Cortona nel 1533. Chiusi capitolò per ultima, nel 1573, proprio perché la sua economia era più strettamente legata alle attività lacustri.

Con l'avvento e il consolidamento del principato, però, le comunità della zona cominciarono a scontare le conseguenze della cessione. Ad esempio, l'opera di accertamento dei confini dei terreni acquistati dai Medici, effettuata nel 1545 da Iacopo Polverini, già distintosi come primo Auditore fiscale di Cosimo I e promotore della famigerata *lex polverina*¹⁵⁵, suscitò «viva ci proteste di alcuni Comuni e di molti possessori particolari, i cui terreni erano stati parzialmente inclusi fra quelli medicei»¹⁵⁶, che sfociarono in inevitabili strascichi legali risolti solo nei primi anni '70 del Cinquecento. Ancora, Francesco I, appellandosi al beneficio delle bonifiche goduto dalle popolazioni, pretendeva di non essere più tenuto al pagamento dello staio di grano; anzi, rincarando la dose, riteneva che le popolazioni che godevano del risanamento erano obbligate a contribuire alle spese necessarie per i lavori, disattendendo così i patti sottoscritti. Nonostante due sentenze sollevassero le comunità chianine dall'obbligo di partecipazione alle spese necessarie, i granduchi continuarono ostinatamente a pretendere il loro contributo, come attestano vari pagamenti effettuati dalle comunità per la costruzione del canale della Chiana. Infine, con Cosimo III si arrivò alla fase conclusiva di questa triste parabola: il granduca, infatti, fece emanare una sentenza piuttosto discutibile che, in sostanza, dichiarava nulli i vecchi patti stabiliti fra le comunità, il papa Clemente VII e il cardinale Ippolito de' Medici¹⁵⁷.

Se l'appropriazione dei vasti patrimoni comunali ed ecclesiastici dà un'idea precisa di come i Medici abbiano spodestato e reso marginali alcuni gruppi sociali, un processo più sottile, relativamente poco studiato, è quello della trasformazione degli enti di assistenza in istituzioni finanziarie, che ne alterò radicalmente la natura originaria. È stato già indagato il caso del Mon-

¹⁵⁵ MARIO SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974; FURIO DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, Utet, 1987, p. 107; MILENA CASO CHIMENTI-LUCIA PAPPINI, *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, Napoli, ESI, 2009, p. 61, consultabile all'indirizzo [02/2017]: <<http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/CollanaSeD/sed-8.htm>>.

¹⁵⁶ S. BORGHIO-O. GOTI-C. NASSINI, *Foiano della Chiana 1525-1861 cit.*, p. 24.

¹⁵⁷ Per tutti questi temi, compreso quello sui divieti di accesso alle risorse del padule, si veda Ivi, pp. 23-28.

te di Pietà, che da ente di beneficenza fu trasformato dai Medici nella principale banca del granducato, da cui la famiglia fiorentina attinse a piene mani¹⁵⁸. Destino simile ebbe anche l'Ospedale degli Innocenti studiato da Gavitt che afferma come per Cosimo I e Francesco I

[...] the patrimony of such institutions as the Ospedale degli Innocenti, the Ospedale di Santa Maria Nuova, and the Monte di Pietà provided a convenient treasury both for military and diplomatic adventures and for the enormous sums spent on artistic patronage and its attendant glorification of the Medici regime. By bringing charity into their personal orbit, the Medici could both tighten their control over the state and gain access to credit without imposing excessive taxes. The ruin of the Innocenti that Borghini and Settimanni described was certainly real enough, but it was hardly attributable to Borghini's alleged incompetence¹⁵⁹.

L'ingordigia dei Medici, però, non si limitava alle grandi istituzioni assistenziali fiorentine, ma guardava ovunque vi fosse una qualche possibilità di razzia. Verso la fine del Cinquecento, con l'assenso di papa Sisto V, i diritti di patronato sugli ospedali delle comunità e di altre istituzioni furono incamerati dal principe e incorporati nel patrimonio dell'Ordine di S. Stefano al fine di erigere commende¹⁶⁰. Certamente, i Medici furono fra i maggiori beneficiari dell'operazione, che consentì loro di impossessarsi anche delle rendite di questi enti. Un esempio è quello del patronato dell'ospedale di S. Bartolomeo di Tizzana (attualmente una frazione di Quarrata, Pistoia) che apparteneva alla comunità omonima; dato che la norma emanata nel 1587 ormai lo autorizzava, nel 1595 il granduca Ferdinando I sottrasse il patrona-

¹⁵⁸ A tal proposito si veda la *Table 12* in C. B. MENNING, *Charity and State in Late Renaissance Italy* cit., pp. 296-305, che elenca i grandi prestiti documentati concessi dall'istituto nel decennio compreso fra il 1564 e il 1574.

¹⁵⁹ PHILIP GAVITT, *Charity and State Building in Cinquecento Florence: Vincenzio Borghini as Administrator of the Ospedale degli Innocenti*, «The Journal of Modern History», LXIX, 2, 1997, pp. 230-270:266.

¹⁶⁰ «Avendo il granduca Francesco ottenuto nell'anno che morì [1587] facultà da Sisto V di poter unire alla religione di S. Stefano li spedali che sono di padronato di comunità o di magistrati all'effetto di fare con l'entrate di essi commende in detta religione, il detto granduca Ferdinando [I] in ordine alla detta grazia eresse 4 commende sopra di essi spedali» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 579, c. 112v). Sulle commende si veda D. BARSANTI, *Le commende dell'Ordine di S. Stefano attraverso la cartografia antica*, Pisa, ETS, 1991.

to alla comunità e lo 'riservò' alla commenda del Gran Maestro dell'Ordine, ovvero a se stesso¹⁶¹.

Le mani dei granduchi, come è noto, si allungarono non soltanto sulle comunità ma anche sui luoghi pii laicali dato che «finirono per perdere non solo l'amministrazione dei loro patrimoni, ma anche la libera disposizione delle pingui rendite correlative, di cui fu imposto talvolta il deposito presso le casse centrali»¹⁶². Quest'ultimo dettaglio è importante perché aggiunge un altro tassello nella comprensione del funzionamento della vorace macchina messa in moto dai Medici che drenava le risorse in 'periferia' per concentrarle e metterle a disposizione esclusiva del 'centro', intendendo per centro la famiglia granducale con la sua corte e per periferia tutto il resto¹⁶³.

Con l'instaurazione del principato, i rapporti di forza mutarono radicalmente a favore dei Medici, i quali non si fecero scrupolo a servirsi della loro posizione di vertice per impadronirsi della maggior quantità possibile di risorse economiche (incrementando, in questo modo, anche il loro potere politico), fra cui un'ampia quota del patrimonio immobiliare appartenente agli enti a gestione collettiva. Un tale processo di concentrazione fu realizzato sia attraverso le singole operazioni di acquisto o di livello, sottoscritte direttamente dai Medici, sia con interventi strutturali. Infatti, uffici come i Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino, nello Stato Vecchio, e i Quattro conservatori, nello Stato Nuovo, furono istituiti proprio con il fine di controllare in profondità la gestione delle comunità e perciò di imbrigliarne sempre più la già scarsa libertà di azione¹⁶⁴. D'altronde, fu proprio la concentrazione della maggior quantità possibile di ricchezza a costituire il pilastro fondamentale del cosiddetto 'Stato moderno'¹⁶⁵, la cui costruzio-

¹⁶¹ «In vigore della facoltà data da Sisto V al granduca Francesco, S. A. [Ferdinando I] erigge in commenda lo spedale di S. Bartolomeo di Tizzana di padronato di detta comunità e riserva il padronato della commenda al Gran Maestro» (ASFi, *Miscellanea Medicea*, 580, c. 456v, 31 ott. 1595).

¹⁶² LUCA MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 274.

¹⁶³ Riprendo la felice definizione di 'centro' e 'periferia', riferita al Granducato di Toscana, contenuta in G. GRECO, *Controriforma e disciplinamento cattolico* cit., p. 269.

¹⁶⁴ A tal proposito si veda L. MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., in particolare le pp. 189-234.

¹⁶⁵ In questa occasione, mi limito a segnalare solo alcuni saggi di una bibliografia molto ampia: FEDERICO CHABOD, *Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecen-*

ne prevedeva, tra l'altro, la trasformazione in proprietà privata (chiusa, escludente e perciò ben avvertibile) di quell'«altro modo di possedere»¹⁶⁶, aperto, diffuso e per questo invisibile.

to, in ID. *Scritti sul Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1967, pp. 630-650; MARINO BERENGO, *Il Cinquecento* e GUIDO QUAZZA, *Dal 1600 al 1784*, entrambi in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Milano, Marzorati, 1973, rispettivamente alle pp. 483-518 e 512-584; ALBERTO TENENTI, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987; *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994; *The origins of the State in Italy. 1300-1600*, edited by J. Kirshner, Chicago, The University of Chicago Press, 1996; ANGELA DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2001; GIAN GIACOMO ORTU, *Lo Stato moderno. Profili storici*, Roma-Bari, Laterza, 2001; WOLFGANG REINHARD, *Storia dello Stato moderno*, Bologna, Il Mulino, 2010.

¹⁶⁶ Secondo una nota definizione contenuta in CARLO CATTANEO, *Su la bonificazione del piano di Magadino*, in ID., *Scritti economici*, a cura di A. Bertolino, III, Le Monnier, Firenze, 1956, p. 187, poi ripresa nel titolo del saggio, ormai classico, di P. GROSSI, 'Un altro modo di possedere'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè Editore, 1977.

5. TABELLE E GRAFICI

Tabella 1. Enti ecclesiastici. Atti sottoscritti con i granduchi

ENTE	N° ATTI
Abbazia dei Tre Magi (Bibbona, LI)	1
Abbazia delle Sante Flora e Lucilla (Arezzo)	2
Abbazia di S. Anastasio all'Acque Salvie [oggi delle Tre Fontane] (Roma)	2
Abbazia di S. Benedetto del Calvello (Sovana, fraz. Sorano, GR)	1
Abbazia di S. Ermete e Michele alla Verruca (Vicopisano, PI)	1
Abbazia di S. Maria dei XII Apostoli (Collesalverto, LI)	2
Abbazia di S. Martino in Campo (Capraia e Limite, FI)	1
Abbazia di S. Michele degli Scalzi (Pisa)	5
Abbazia di S. Savino a Montione (Montione, fraz. Cascina, PI)	2
Abbazia di S. Stefano di Cintoia (Cintoia, fraz. Buti, PI)	2
Abbazia di Vallombrosa (Vallombrosa, fraz. Reggello, FI)	1
Arcivescovado di Firenze	4
Arcivescovado di Pisa	21
Arcivescovado e Cattedrale di Pisa	1
Camera Apostolica (Roma)	4
Cappella di S. Antonio nella Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	1
Cappella di S. Caterina nella Pieve di S. Maria e Giulia (Livorno)	1
Cappella di S. Maria nella Cattedrale di S. Stefano (Prato)	1
Cappelle di S. Gamaliele, Nicodemo e Abibo nel duomo di Pisa	1
Cattedrale di S. Maria (Pisa)	13
Cattedrale di S. Stefano (Prato)	2
Certosa di Firenze	1
Certosa di Pisa	3
Chiesa di S. Agostino (Piombino)	1
Chiesa di S. Andrea e Lucia (Ripoli, fraz. Cascina, PI)	1
Chiesa di S. Angelo a Legnaia (Firenze)	1
Chiesa di S. Felicità (Firenze)	4
Chiesa di S. Frediano in Cestello (Firenze)	1
Chiesa di S. Giovanni Battista (Livorno)	3
Chiesa di S. Giovanni di Gatano (Pisa)	2
Chiesa di S. Giovanni Evangelista (Gello, fraz. S. Giuliano Terme, PI)	1
Chiesa di S. Lorenzo (Firenze)	2
Chiesa di S. Lucia a Luciana (Luciana, fraz. Fauglia, PI)	1
Chiesa di S. Maria a Bonistallo (S. Cristina a Mezzana, fraz. Carmignano, PO)	1
Chiesa di S. Maria a Campiano (Cafaggiolo, fraz. Barberino di Mugello, FI)	1
Chiesa di S. Maria Maddalena a Tavola (Tavola, fraz. Prato)	1
Chiesa di S. Martino ad Orio (Quarrata, PI)	1
Chiesa di S. Michele (San Michelino Visdomini) (Firenze)	1
Chiesa di S. Michele a Castello (Castello, fraz. Firenze, FI)	1
Chiesa di S. Michele Arcangelo a Luciano (Montelupo Fiorentino, FI)	1
Chiesa di S. Pancrazio (Firenze)	1
Chiesa di S. Pietro in Caligarza (Fiesole, FI)	3
Chiesa di S. Pietro in Jerusalem (Impruneta, FI)	1
Chiesa di S. Quirico e Lucia all'Ambrogiana (fraz. Montelupo Fiorentino, FI)	1
Chiesa di S. Sebastiano in Chinzica (Pisa)	1
Chiesa di S. Silvestro (Pisa)	2
Chiesa di S. Simone di Nodica e altre (Nodica, fraz. Vecchiano, PI)	1
Chiesa di S. Sisto (Pisa)	1

→

ENTE	N° ATTI
Chiesa di S. Stefano [alle Busche o a Collerotto] (Carmignano, PO)	2
Chiese di S. Maria in Busseto e S. Andrea di Monteverchio (Montopoli, PI)	2
Convento della Santissima Annunziata (Firenze)	1
Convento delle Terziarie francescane di Sant'Onofrio (Firenze)	1
Convento di Chiarito (Firenze)	2
Convento di S. Antonio Abate in Qualquonia (Pisa)	1
Convento di S. Caterina d'Alessandria (Pisa)	1
Convento di S. Domenico (Pisa)	5
Convento di S. Domenico nel Maglio (Firenze)	1
Convento di S. Francesco (Massa Marittima, GR)	1
Convento di S. Giovanni Decollato (Firenze)	1
Convento di S. Giuseppe (Pisa)	1
Convento di S. Lucia alla Castellina (Quinto Fiorentino, fraz. Sesto Fiorentino, FI)	1
Convento di S. Maria della Neve al Portico (Firenze)	1
Convento di S. Maria di Montedomini (Firenze)	3
Convento di S. Maria Novella (Firenze)	3
Convento di S. Marta (Pisa)	5
Convento di S. Martino in Chinzica (Pisa)	1
Convento di S. Matteo (Pisa)	1
Convento di S. Salvatore a Monte (Firenze)	1
Convento di S. Spirito (Firenze)	3
Eremo di Camaldoli (Camaldoli, fraz. Poppi, AR)	1
Eremo di S. Maria alla Sambuca (Collesalveti, LI)	3
Monastero [poi Ospizio] dei padri eremiti di Camaldoli (Firenze)	2
Monastero dei Santi Lorenzo e Onofrio (Gambassi Terme, FI)	2
Monastero della Santissima Annunziata dei Servi (Lucca)	1
Monastero delle Stabilite nella Carità (Firenze)	1
Monastero di S. Clemente e S. Barnaba (Firenze)	1
Monastero di S. Donato in Polverosa (Firenze)	4
Monastero di S. Girolamo (Agnano, PI)	3
Monastero di S. Lorenzo alla Rivolta (Pisa)	2
Monastero di S. Maria degli Angeli (Firenze)	1
Monastero di S. Maria del Latte (Montevarchi, AR)	1
Monastero di S. Miniato al Monte (Firenze)	4
Monastero di S. Pietro a Monticelli (Monticelli, fraz. Firenze, FI)	1
Pieve di S. Iacopo (Rio nell'Elba, LI)	2
Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	3
Pieve di S. Maria e Giulia (Livorno)	3
Pieve di S. Michele e S. Francesco (Carmignano, PO)	3
Vescovado di Massa Marittima (GR)	2
Vescovado di Pistoia	1
n. s.	1
totale	188

FONTE. ASFi, *Miscellanea medicea*, 580; Id., *Scrittoio delle regie possessioni*, 692. Per evitare inutili ripetizioni, se non diversamente specificato, le fonti delle tabelle e dei grafici rimangono quelle qui indicate.

LEGENDA. n. s. = non specificato/a.

Tabella 2. Enti laici. Atti sottoscritti con i granduchi

ENTE	N° ATTI
Arte del Cambio (Firenze)	1
Arte della Lana (Firenze)	3
Camera e Auditore fiscale di Firenze	4
Casa Pia de' Ceppi (Prato)	3
Commenda di S. Marco (Fano, PU)	1
Compagnia dei Pellegrini d'Oltremare (Firenze)	2
Compagnia del Bigallo o Compagnia Maggiore della Vergine Maria (Firenze)	2
Compagnia della Beatissima Vergine di San Cristofano a Novoli (Firenze)	1
Compagnia della Madonna di Orsanmichele (Firenze)	2
Compagnia dell'Assunta (Pontassieve, FI)	1
Compagnia di S. Domenico detta del Bechella (Firenze)	1
Compagnia di S. Girolamo (Prato)	1
Compagnia di S. Iacopo (Carmignano, PO)	1
Compagnia di S. Lucia dei Ricucchi (Pisa)	1
Compagnia di S. Maria della Quercia a Legnaia (Monticelli, fraz. Firenze)	1
Compagnia di S. Maria delle Carceri (Prato)	1
Compagnia di S. Pietro a Monticelli (fraz. Firenze)	1
Comunità del popolo di S. Maria a Cortenuova (fraz. Empoli, FI)	1
Comunità di Avane (fraz. Vecchiano, PI)	2
Comunità di Bagno di Romagna (FC)	1
Comunità di Bibbona (LI)	1
Comunità di Bientina (PI)	2
Comunità di Buti (PI)	1
Comunità di Campiglia Marittima (LI)	1
Comunità di Castelfranco di Sotto (PI)	1
Comunità di Castiglion Fiorentino (AR)	1
Comunità di Castiglione della Pescaia (GR)	1
Comunità di Cerrero Guidi (FI)	3
Comunità di Chiusi (SI)	1
Comunità di Fauglia (PI)	2
Comunità di Filettole (fraz. Vicopisano, PI)	1
Comunità di Foiano della Chiana (AR)	1
Comunità di Fucecchio (FI)	3
Comunità di Gagliano (fraz. Barberino di Mugello, FI)	1
Comunità di Giuncarico (fraz. Gavorrano, GR)	1
Comunità di Grosseto	1
Comunità di Livorno	2
Comunità di Massa Marittima (GR)	2
Comunità di Montecatini Terme (PT)	1
Comunità di Montioni (fraz. Follonica, GR)	2
Comunità di Montopoli (PI)	1
Comunità di Nodica (fraz. Vecchiano, PI)	2
Comunità di Paganico (fraz. Civitella Paganico, GR)	1
Comunità di Pienza (SI)	1
Comunità di Pitigliano (GR)	1
Comunità di Pratovecchio (AR)	1
Comunità di Quarrata (PT)	2
Comunità di Riparbella (PI)	1
Comunità di S. Alessandro e S. Frediano (fraz. Vecchiano, PI)	2
Comunità di S. Maria a Monte (PI)	1
Comunità di Scansano (GR)	1
Comunità di Sorano (GR)	1

→

ENTE	N° ATTI
Comunità di Tavola (fraz. Prato)	1
Comunità di Tizzana (fraz. Quarrata, PT)	1
Comunità di Torrita di Siena e Ciliano (SI)	1
Comunità di Vecchiano (PI)	5
Comunità di Vinci (FI)	5
Comunità varie (n. s.)	1
Comunità varie nel Pistoiese n. s. (PT)	1
Consorteria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	8
Dogana di Arezzo	1
Fraternita di Arezzo	1
Magistrato dei Pupilli di Firenze	7
Magistrato della Grascia di Firenze	1
Opera della Primaziale (Pisa)	6
Opera di S. Jacopo (cappella nel duomo di Pistoia)	1
Opera di S. Maria delle Carceri (Prato)	2
Opera di S. Maria e Giulia (Livorno)	2
Opera di S. Pietro a Iolo (fraz. Prato)	1
Ospedale degli Innocenti (Firenze)	2
Ospedale del Ceppo (Pistoia)	1
Ospedale della Misericordia (Prato)	1
Ospedale della Misericordia di S. Niccolò (Firenze)	1
Ospedale di Messer Bonifacio (Firenze)	2
Ospedale di S. Antonio (Livorno)	1
Ospedale di S. Lucia (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	1
Ospedale di S. Luigi (o S. Ludovico) di Francia (Roma)	1
Ospedale di S. Maria della Misericordia (Castiglion Fiorentino, AR)	1
Ospedale di S. Maria della Scala (Siena)	1
Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	7
Ospedale di S. Spirito (S. Quirico d'Orcia, SI)	1
Ospedale Nuovo (Pisa)	25
Ospizio dei Trovatelli (Pisa)	1
Provveditore di Porto Ferraio (LI)	1
Ufficio dei Fossi di Pisa (Pisa)	2
Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione (Pisa)	1
totale	170

Tabella 3. Tipi di transazione sottoscritti con enti ecclesiastici e laici

TIPO DI TRANSAZIONE	ENTI				TOTALE	
	ECCLESIASTICI		LAICI		SCUDI	ATTI
	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI		
Acquisti di immobili	55.594	78	104.936	89	160.530	167
Livelli passivi	7.608	89	4.371	55	11.979	144
Permute di beni	-1.340	12	4.942	14	3.602	26
Altre transazioni	10.269	9	4.474	12	14.743	21
totale		188		170		358

Tabella 4. Atti sottoscritti con gli enti ecclesiastici e spesa relativa

PERSONAGGIO	ACQUISTI DI IMMOBILI		LIVELLI PASSIVI		ALTRE TRANSAZIONI		TOTALE ATTI
	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	
Cosimo I	5.319	10	2.780	8		1	19
Eleonora di Toledo	668	12	571	12			24
Francesco I	10.283	21	185	7	9.250	2	30
Ferdinando I	12.088	17	1.149	17	79	8	42
Cosimo II	2.088	3				1	4
Reggenza (Ferdinando II)	300	1					1
Ferdinando II	13.856	7	1.500	9	-400	5	21
Cosimo III			688	13			13
Altri	10.992	7	735	23		4	34
totale	55.594	78	7.608	89	8.929	21	188

Tabella 5. Atti sottoscritti con gli enti laici e spesa relativa

PERSONAGGIO	ACQUISTI DI IMMOBILI		LIVELLI PASSIVI		ALTRE TRANSAZIONI		TOTALE ATTI
	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	
Cosimo I	5.520	16	522	4	114	2	22
Eleonora di Toledo	17.482	15	2.584	18			33
Francesco I	45.570	36	79	6		5	47
Ferdinando I	28.762	14	832	10	1.224	7	31
Cosimo II	520	1		1	850	2	4
Reggenza (Ferdinando II)	4.580	2			4.500	2	4
Ferdinando II			84	4	2.300	6	10
Cosimo III			81	6			6
altri	2.502	5	189	6	428	2	13
totale	104.936	89	4.371	55	9.416	26	170

Tabella 6. Atti sottoscritti con gli enti ecclesiastici e laici e spesa complessiva

PERSONAGGIO	ACQUISTI DI IMMOBILI		LIVELLI PASSIVI		ALTRE TRANSAZIONI		TOTALE ATTI
	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	
Cosimo I	10.839	26	3.302	12	114	3	41
Eleonora di Toledo	18.150	27	3.155	30			57
Francesco I	55.853	57	264	13	9.250	7	77
Ferdinando I	40.850	31	1.981	27	1.303	15	73
Cosimo II	2.608	4		1	850	3	8
Reggenza (Ferdinando II)	4.880	3			4.500	2	5
Ferdinando II	13.856	7	1.584	13	1.900	11	31
Cosimo III			769	19			19
altri	13.494	12	924	29	428	6	47
totale	160.530	167	11.979	144	18.345	47	358

Tabella 7. Numero e valore delle transazioni effettuate con gli enti laici

CATEGORIE	ENTI COINVOLTI		ACQUISTI DI IMMOBILI		LIVELLI PASSIVI		ALTRE TRANSAZIONI		TOTALE	
	N°	%	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	ATTI	%
Ospedali	14	16	52.366	26	63	17	4.828	3	46	27
Comunità	42	49	13.873	18	3.879	24	3.988	21	63	37
Uffici dello Stato	6	7	15.240	12	20	4			16	9
Compagnie o Confraternite	15	17	10.824	14	101	4	600	2	20	12
Società	1	1	7.149	7	249	1			8	5
Arti	2	2	3.480	2	59	2			4	2
Fabbricerie	5	6	2.004	10		2			12	7
Commende	1	1				1			1	1
totale	86	100	104.936	89	4.371	55	9.416	26	170	100

Tabella 8. Tipi di beni ceduti dagli enti ecclesiastici e laici

BENI	ACQUISTI DI IMMOBILI				LIVELLI PASSIVI				ALTRE TRANSAZIONI			
	ENT		ENT		ENT		ENT		ENT		ENT	
	ECCLESIASTICI	LAICI	ECCLESIASTICI	LAICI	ECCLESIASTICI	LAICI	ECCLESIASTICI	LAICI	ECCLESIASTICI	LAICI	ECCLESIASTICI	LAICI
	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI	SCUDI	ATTI
Boschi	3.358	10	2.462	6	1.435	4	184	3			1.100	1
Canali			200	1							500	1
Debito					408	3	17	2				
Borteghe											2.614	4
Edifici	7.065	10	6.861	8	200	1	174	5		2		
Edifici con terra	3.000	3	2.450	2		1	8	2				
Entrate, gabelle o altro							3	1				
Fattorie					214	2	50	1				
Feudi						1			10	2		
Laghi					326	2						
Mulini			7.028	12			249	3			20	1
Ospedali										1		2
Osterie				1								
Pascoli					176	4	962	6				
Poderi	30.873	10	46.422	15	595	8	6	2	1.340	2	328	1
Quadri									1.000	2		
Tenute	375	1	15.000	2	1.021	12	1.452	7				
Terre (generico)	8.671	28	17.704	27	3.094	47	208	16	9	6	214	8
Terre lavorative	482	2				1				2		
Terre paludose e prative	1.175	12	2.149	9		1	4	3	9.250	2		2
Terre sode	70	1	80	1								
Varie				3								
Vigne	525	1	4.580	2	139	2	1.054	4			4.500	5
n. s.											140	1
totale	55.594	78	104.936	89	7.608	89	4.371	55	8.929	21	9.416	26

Tabella 9 (a-b). Eleonora di Toledo. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	23/12/1544	Certosa di Pisa	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre pal. e prat.	6	50 82v
AI	23/12/1544	Arcivescovado di Pisa	»	»	5	65 82v
AI	27/08/1549	Convento di S. Caterina d'Alessandria (Pisa)	»	Terre (n. s.)	9	23 70r
AI	21/04/1550	Convento di S. Domenico (Pisa)	»	Terre pal. e prat.	60	66 84r
AI	02/05/1550	Arcivescovado di Pisa	»	»	214	214 84v
AI	02/05/1550	»	»	»	69	69 84v
AI	16/12/1550	»	»	»	40	63 85r
AI	06/05/1551	Abbazia di S. Michele degli Scalzi (Pisa)	»	»	35	140 86v
AI	22/05/1551	Convento di S. Martino in Chinizza (Pisa)	»	»	60	34 86v
AI	22/05/1551	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	»	»	10	50 87r
AI	11/12/1551	Convento di S. Marta (Pisa)	Pisa	Edifici	110	87v
AI	15/02/1557	Chiesa di S. Felicità (Firenze)	Firenze	Boschi	375	50 67v
LP	17/06/1549	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	S. Rossore, fraz. Pisa	Terre (n. s.)	3	140 95r
LP	22/05/1551	Abbazia di S. Michele degli Scalzi (Pisa)	Barbaricina, fraz. Pisa	»	63	86v
LP	16/12/1551	Arcivescovado di Firenze	»	»	60	M
LP	21/12/1551	Arcivescovado di Pisa	»	»	35	V
LP	06/05/1552	Abbazia di S. Michele degli Scalzi (Pisa)	»	»	3	F
LP	22/05/1552	»	»	»	2	M
LP	22/05/1552	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	»	»	»	C
LP	22/05/1552	»	»	»	»	P
LP	21/12/1554	Arcivescovado di Pisa	»	»	»	M
LP	26/08/1556	Vescovado di Massa Marittima (GR)	Marsiliana, Castello della, fraz. Massa Marittima	Pascoli	150	93r
LP	10/06/1558	Arcivescovado di Pisa	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre (n. s.)	3	70v
LP	10/06/1558	»	»	»	»	70v

LEGENDA (per le tabelle 9-16). AI=acquisti di immobili, APP=appalti, C=carta, CEN=censi, CON=convenzioni, DC=debiti contratti, FE=feudi (acquisizioni, investiture, gestione), GV=grani venduti, LA=livelli attivi, LP=livelli passivi, n. s.=non specificato/a, pal. e prat.=paludoso e prativo, PC=prestiti concessi o crediti pregressi, PER=permuta di beni, s.d.=senza data, SC=scudi, SS=ordine di S. Stefano, ST=staiora, TR=tipo di transazione, VAR=varie, VI=vendite di immobili
 AVVERTENZA. Nella colonna relativa alla CARTA appaiono due sistemi di numerazione, una numerica e l'altra letterale; quella numerica si riferisce al volume della *Miscellanea Medicea* 580, quella letterale al volume dello *Scrittoio delle Regie Possessioni* 692 (cfr. la nota 5).

TABELLA <i>b</i> . ENTITÀ LAICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	s. d.	Magistrato della Grascia di Firenze	Fucecchio	Osterie		95r
AI	06/07/1542	Ospedale Nuovo (Pisa)	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre pal. e prat.	26	40 87v
AI	23/12/1544	Opera della Primaziale (Pisa)	»	»	4	433 82v
AI	23/12/1544	»	»	»	4	60 82v
AI	22/06/1548	Compagnia di S. Lucia dei Rietuechi (Pisa)	»	»	5	34 83v
AI	25/05/1549	Ospedale Nuovo (Pisa)	»	Terre (n. s.)	160	F 83v
AI	31/05/1550	Opera della Primaziale (Pisa)	»	Terre pal. e prat.	700	700 83v
AI	31/05/1550	»	»	»	653	653 85r
AI	20/12/1550	Ospedale Nuovo (Pisa)	»	»	140	240 85v
AI	28/04/1551	»	»	»	185	285 86r
AI	20/12/1551	»	»	Terre (n. s.)	140	L 140
AI	15/06/1552	»	»	»	160	F 160
AI	06/07/1552	»	»	»	198	G 198
AI	11/03/1556	»	»	»	107	B 107
AI	15/02/1558	Ospedale di S. Maria della Scala (Siena)	Castelluccio Biforechi, fraz. Pienza	Tenute	15.000	68r
LP	06/07/1542	Ospedale Nuovo (Pisa)	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre pal. e prat.	40	87v
LP	25/05/1548	»	»	Terre (n. s.)	7	M 7
LP	19/05/1549	Comunità di Livorno	Livorno	Tenute	160	M 160
LP	06/09/1549	Comunità di Bibbona (LI)	Bibbona	Pascoli	246	B 246
LP	31/05/1550	Comunità di Campiglia Marittima (LI)	Campiglia Marittima	Varie	792	67r 792
LP	20/12/1550	Ospedale Nuovo (Pisa)	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre pal. e prat.	2	240 85v
LP	28/04/1551	»	»	»	2	285 86r
LP	15/05/1551	»	»	Edifici con terra	7	474 87r-v
LP	06/07/1551	»	»	Terre (n. s.)	87v	87v
LP	20/12/1551	»	»	»	2	M 2
LP	28/04/1552	»	»	»	2	M 2
LP	30/04/1552	»	»	»	19	M 19
LP	06/07/1552	»	»	»	G	G
LP	11/03/1556	»	»	»	7	M 7
LP	07/06/1559	Comunità di Fauglia (PI)	Fauglia	»	60	71r 60
LP	22/03/1560	Comunità di Massa Marittima (GR)	Massa Marittima	Tenute	1.028	M 1.028
LP	20/09/1561	Comunità di Giuncarico (fraz. Gavorrano, GR)	Giuncarico	Varie	250	68v-69v
LP	13/05/1562	Ospedale Nuovo (Pisa)	Ardenza, fraz. Livorno	Mulini		M

Tabella 10 (a-b). Cosimo I. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	22/02/1546	Abbazia delle Sante Flora e Lucilla (Arezzo)	Foiano della Chiana	Terre pal. e priat.		145r
AI	01/11/1547	Chiesa di S. Stefano [alle Busche o a Colliorotto] (Carmignano, PO)	Carmignano	Poderi		114v
AI	25/02/1549	Monastero di S. Girolamo (Agnano, PI)	Pisa	Edifici con terra	1.200	30 116r
AI	10/07/1559	Convento di S. Matteo (Pisa)	»	Edifici	700	228v
AI	19/01/1564	Convento di S. Marta (Pisa)	»	Terre (n. s.)	340	229r-v
AI	03/06/1568	Convento di S. Maria Novella (Firenze)	Firenze	Vigne	525	12 125v
AI	05/11/1568	Convento di Chiarito (Firenze)	»	Edifici	200	126v
AI	04/02/1569	Cattedrale di S. Stefano (Prato)	Cerreto Guidi	Terre (n. s.)	212	90 128v
AI	15/05/1571	Chiesa di S. Felicità (Firenze)	Firenze	Poderi	1.702	139v
AI	07/05/1573	Convento di S. Maria Novella (Firenze)	»	Edifici	440	131v
LP	03/07/1529	Pieve di S. Iacopo (Rio nell'Elba, LI)	Rio nell'Elba	Terre (n. s.)	4	179r-v
LP	04/03/1543	Arcivescovado di Pisa	Pisa	»	2.600	171r
LP	16/11/1545	Convento di S. Domenico nel Maglio (Firenze)	Firenze	Poderi	27	M
LP	18/10/1551	Pieve di S. Michele e S. Francesco (Carmignano, PO)	Carmignano	Terre (n. s.)		155v
LP	26/09/1553	Abbazia di S. Stefano di Cintioia (fraz. Buti, PI)	Pontedera	Tenute	69 700	164v-165r
LP	10/01/1554	Abbazia di S. Maria dei XII Apostoli (Collesalveti, LI)	Collesalveti	Terre (n. s.)	80 6.000	A
LP	25/01/1569	Abbazia di Vallombrosa (fraz. Reggello, FI)	Magnale, fraz. Pelago	Boschi	20	136v
LP	16/01/1578	Eremo di S. Maria alla Sambuca (Collesalveti, LI)	Collesalveti	Terre (n. s.)		M
Per	24/11/1565	Pieve di S. Maria e Giulita (Livorno)	Livorno	Terre lavorative		135r

TABELLA 6. ENTI LAICI

TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST	C
AI	s. d.	Compagnia di S. Girolamo (Prato)	Firenze città	Edifici	385		121v
AI	s. d.	Consorteria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	»	Mulini	101		125r
AI	01/01/1563	Comunità di Cerreto Guidi (FI)	Cerreto Guidi	Terre (n. s.)	660	173	232v
AI	22/01/1563	Magistrato dei Pupilli di Firenze	Firenze	Edifici	775		232r-v
AI	19/02/1563	»	»	»	400		232v
AI	11/08/1563	Consorteria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	»	Mulini	120		119v
AI	30/04/1566	Comunità di Castiglione della Pescaia (GR)	Castiglione della Pescaia	Varie			234r
AI	22/07/1566	Consorteria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	Firenze	Mulini	115		121r
AI	17/06/1567	Compagnia dei Pellegrini d'Oltrenare (Firenze)	»	Edifici	270		121v
AI	06/04/1568	Arte della Lana (Firenze)	»	Poderi	1.100		124r-v
AI	22/12/1568	Comunità di Vinci (FI)	Cerreto Guidi	Terre (n. s.)	171	69	127r-v
AI	31/03/1569	Consorteria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	Firenze	Mulini	28		129r
AI	08/07/1569	»	»	»	360		129r
AI	06/12/1569	»	»	»	525		130r
AI	28/08/1571	Compagnia di S. Domenico detta del Bechella (Firenze)	»	Edifici	60		131r
AI	15/04/1573	Ospedale della Misericordia di S. Niccolò (Firenze)	S. Regolo, fraz. Fauglia	Edifici con terra	450		142r
LP	18/07/1544	Comunità di Montioni (fraz. Follonica, GR)	Montioni, fraz. Follonica	Pascoli	516		112v
LP	21/02/1545	»	»	»			113v
LP	14/05/1568	Compagnia del Bigallo o Compagnia Maggiore della Vergine Maria (Firenze)	Firenze	Poderi	6		125r
LP	24/11/1568	Opera della Primaziale (Pisa)	Barbaricina, fraz. Pisa	Terre (n. s.)			C
Per	15/07/1563	Comunità di Vinci (FI)	Vinci	»	54	24	122r
Per	05/01/1569	Comunità di Cerreto Guidi (FI)	Cerreto Guidi	»	60	7	127r

Tabella 11 (a-b). Francesco I. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	11/08/1574	Cappella di S. Maria nella Cattedrale di S. Stefano (Prato)	Tavola, fraz. Prato	Boschi	142	50 280v
AI	07/11/1575	Convento delle Terziarie francescane di Sant'Onofrio (Firenze)	Pratolino, fraz. Vaglia	Poderi	2.225	316v 3 318r
AI	04/04/1576	Convento di Chiarito (Firenze)	Iolo S. Pietro, fraz. Prato	Boschi	8	3 319v
AI	11/05/1576	Convento di S. Maria di Montedomini (Firenze)	»	»	10	3 319v
AI	11/08/1576	Convento della Santissima Annunziata (Firenze)	»	»	36	13 321r
AI	16/11/1576	Pieve di S. Maria e Giulia (Livorno)	Montenero, fraz. Livorno	Terre (n. s.)	24	8 328r
AI	16/11/1576	Cappella di S. Caterina nella Pieve di S. Maria e Giulia (Livorno)	»	»	5	2 328r
AI	29/11/1576	Eremo di S. Maria alla Sambuca (Collesalveti, LI)	»	»	91	16 329r
AI	16/02/1577	Arcivescovado di Firenze	Firenze	Edifici	3.000	322v
AI	17/05/1577	Chiesa di S. Stefano [alle Busche o a Colliorotto] (Carmignano, PO)	Gangalandi, fraz. Lastra a Signa	Boschi	468	323r
AI	31/10/1577	Chiesa di S. Giovanni Battista (Livorno)	Montenero, fraz. Livorno	Terre (n. s.)	50	15 331r
AI	31/10/1577	»	»	»	31	10 331r
AI	02/12/1577	»	»	»	57	23 332r
AI	11/04/1578	Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	Artimino, fraz. Carmignano	Boschi	480	325v
AI	23/04/1580	Pieve di S. Maria e Giulia (Livorno)	Livorno	Terre (n. s.)	94	32 334r
AI	26/04/1580	Convento di S. Maria (Pisa)	»	Terre pal. e prat.	76	213 334r
AI	01/06/1580	Convento di S. Maria di Montedomini (Firenze)	S. Giusto al Montalbano, fraz. Carmignano	Poderi	1.740	1.772 292r
AI	23/12/1580	Chiesa di S. Maria Maddalena a Tavola (fraz. Prato)	Tavola, fraz. Prato	Terre lavorative	442	26 295v
AI	27/11/1581	Chiesa di S. Martino ad Orio (Quarrata, PT)	Quarrata	Boschi	14	298r
AI	17/09/1582	Abbazia di S. Martino in Campo (Capraia e Limite, FI)	Montelupo Fiorentino	»	1.200	300r
AI	31/01/1586	Convento di S. Maria Novella (Firenze)	S. Giusto al Montalbano, fraz. Carmignano	Edifici con terra	90	10 310v
App LP	13/11/1577	Camera Apostolica (Roma)	Val di Chiana romana	Terre pal. e prat.	9.250	284r V
LP	s. d.	Archivescovado di Pisa	Vecchiano	Tenute	14	281r-v F
LP	25/11/1574	Monastero di S. Girolamo (Agnano, PI)	S. Regolo, fraz. Fauglia	Terre (n. s.)	14	281r-v F
LP	01/01/1576	Archivescovado di Pisa	Nodica, fraz. Vecchiano	Terre pal. e prat.		
LP	11/09/1577	Chiese di S. Maria in Busseto e S. Andrea di Montevercchio (Montopoli, PI)	Marti, fraz. Montopoli in Valdarno	Terre (n. s.)		324r C
LP	11/09/1577	»	Marti, fraz. Montopoli in Valdarno	»		
LP	06/02/1579	Chiesa di S. Silvestro (Pisa)	Nugola, fraz. Collesalveti	Tenute	107	M
LP	18/10/1585	Cappella di S. Antonio nella Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	Campi Bisenzio	Poderi		
Per	09/02/1575	Chiesa di S. Pietro in Caligarza (Fiesole, FI)	Pratolino, fraz. Vaglia	Terre (n. s.)	64	309r-v 283r

TABELLA 6. ENTI LAICI

TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST	C
AI	14/08/1568	Magistrato dei Pupilli di Firenze (Firenze)	Firenze	Edifici	4.300		354r
AI	16/12/1573	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	Calicarpa, fraz. Vaglia	Boschi	255		336r
AI	29/07/1574	»	Carmignano	Poderi	1.300	1.048	276v
AI	09/11/1574	Casa Pia de' Ceppi (Prato)	Tavola, fraz. Prato	Boschi	101	35	280v
AI	08/02/1575	Compagnia dei Pellegrini d'Oltremare (Firenze)	Firenze	Borteghe	200		282v
AI	31/05/1575	Comunità di Cerreto Guidi (FI)	Cerreto Guidi	Boschi	793	365.000	315r
AI	20/08/1575	Comunità di Quarrata (PT)	Quarrata	Terre (n. s.)	1.320	163	315v
AI	06/09/1575	Comunità di Montopoli (PI)	Montopoli	Mulini	1.280		316r
AI	12/10/1575	Comunità di Castellofranco di Sotto (PI)	Castelfranco di Sotto	»	3.009		316r
AI	21/03/1576	Magistrato dei Pupilli di Firenze	Ponte a Buriano, fraz. Arezzo	»	250		317v
AI	06/04/1576	Compagnia di S. Maria delle Carceri (Prato)	Iolo S. Pietro, fraz. Prato	Boschi	8	3	318v
AI	10/05/1576	Ospedale degli Innocenti (Firenze)	Pratolino, fraz. Vaglia	Poderi	5.155	316	319r
AI	17/11/1576	Opera di S. Maria e Giulia (Livorno)	Montenero, fraz. Livorno	Terre (n. s.)	48	15	328v
AI	01/03/1577	Ospedale di S. Antonio (Livorno)	»	»	75	29	330r
AI	11/03/1577	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	Soffiano - S. Maria, fraz. Firenze	Poderi	3.000		232r
AI	15/04/1577	Comunità di Vecchiano (PI)	Vecchiano	Terre (n. s.)	590	227	330r
AI	15/06/1577	Opera di S. Maria e Giulia (Livorno)	Montenero, fraz. Livorno	»	56	19	330v
AI	09/08/1577	Comunità di Tavola (fraz. Prato)	Tavola, fraz. Prato	»	1.400	200	324r
AI	11/12/1577	Opera di S. Maria delle Carceri (Prato)	Iolo S. Pietro, fraz. Prato	»	245	10	324v
AI	07/02/1578	»	Artimino, fraz. Carmignano	Edifici	170	10	325r
AI	21/03/1578	Ospedale della Misericordia (Prato)	Iolo S. Pietro, fraz. Prato	Terre (n. s.)	771		325v
AI	26/04/1578	Camera e Audire fiscale di Firenze	Bivigliano, fraz. Vaglia	Poderi			354v
AI	28/10/1578	Opera della Primaziale (Pisa)	Montenero, fraz. Livorno	Terre (n. s.)	56	18	333r
AI	03/07/1579	Opera di S. Pietro a Iolo (fraz. Prato)	Iolo S. Pietro, fraz. Prato	Boschi	68	3	285v
AI	03/07/1579	Ospedale Nuovo (Pisa)	Caprona, fraz. Vicipisano	Poderi	200		326r
AI	14/01/1580	Comunità di Vecchiano (PI)	Vecchiano	Terre pal. e prat.	432	166	333v
AI	23/04/1580	Ospedale Nuovo (Pisa)	Montenero, fraz. Livorno	Terre (n. s.)	20	7	333v
AI	30/12/1580	Comunità di Livorno	Livorno	Varie			334v
AI	28/04/1582	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	n. s.	Poderi	4.000		299r
AI	07/06/1584	Ospedale di Messer Bonifacio (Firenze)	Tizzana, fraz. Quarrata	Edifici con terra	2.000		304v
AI	20/09/1585	Ospedale del Ceppo (Pistoia)	Quarrata	Terre (n. s.)	1.237		309r
AI	27/09/1585	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	»	Boschi	1.237		336r
AI	13/03/1586	Comunità varie nel Pistoiese (n. s.)	»	Tenute			311r
AI	23/04/1586	Comunità di Vinci (FI)	Stabbia, fraz. Cerreto Guidi	Mulini	440		312v
AI	23/04/1586	»	Vinci	»	280		312v
AI	08/07/1587	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	Olmo, fraz. Fiesole	Poderi	11.274		313v



TABELLA 6. ENTI LAICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
LP	08/06/1573	Comunità di Chiusi (SI)	Paglieto, fraz. Chiusi	Tenute	28	C
LP	06/11/1581	Comunità di Paganico (fraz. Civitella Paganico, GR)	Paganico d'Ombone, fraz. Civitella Paganico	Fattorie	50	337v
LP	25/09/1582	Comunità di Torrita di Siena e Ciliano (SI)	Torrita di Siena	Tenute		T
LP	16/12/1583	Comunità di Montecatini Terme (PT)	Montecatini Terme	Varie		302v
LP	07/06/1584	Ospedale di Messer Bonifacio (Firenze, FI)	Tizzana, fraz. Quarrata	Edifici con terra	I	304v
LP	04/08/1587	Provveditore di Portoferraio (LI)	Portoferraio	Mulini		313v
Per	30/04/1576	Comunità di S. Alessandro e S. Frediano (fraz. Vecchiano, PI)	S. Alessandro e S. Frediano, fraz. Vecchiano	Varie		321r-v
Per	30/08/1576	Comunità di Nodica (fraz. Vecchiano, PI)	Nodica, fraz. Vecchiano	»		322r
Per	09/08/1578	Comunità di Avane (fraz. Vecchiano, PI)	Avane, fraz. Vecchiano	Terre pal. e prat.		333r
Per	09/08/1578	Comunità di Filetrole (fraz. Vicopisano, PI)	Filetrole, fraz. Vicopisano	»		332v
Per	15/03/1586	Comunità di Vecchiano (PI)	Vecchiano	Varie		311r

Tabella 12 (a-b). Ferdinando I. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA 4. ENTI ECCLESIASTICI					
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC ST C
AI	11/12/1575	Monastero di S. Miniato al Monte (Firenze)	Verghereto, fraz. Carmignano	Poderi	1.500 389v
AI	26/08/1591	Chiesa di S. Michele a Castello (fraz. Firenze)	Castello	Terre lavorative	40 423v
AI	20/02/1596	Chiesa di S. Felicità (Firenze)	Firenze	Terre (n. s.)	150 4 397r
AI	28/05/1597	Convento di S. Spirito (Firenze)	Artimino, fraz. Carmignano	Terre sode	70 12 398v
AI	13/01/1598	Chiesa di S. Quirico e Lucia all'Ambrogiana (fraz. Montelupo Fiorentino, FI)	Montelupo Fiorentino	Terre (n. s.)	101 399v
AI	27/05/1598	Chiesa di S. Giovanni Evangelista (Gello, fraz. S. Giuliano Terme, PI)	Gello e Bottano	Terre pal. e prat.	600 300 430r
AI	06/04/1599	Convento di S. Maria della Neve al Portico (Firenze)	Novoli, fraz. Firenze	Terre (n. s.)	2.700 126 402r
AI	28/04/1599	Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	Artimino	Poderi	2.160 403v
AI	30/07/1601	Convento di S. Spirito (Firenze)	Tavola, fraz. Prato	Terre (n. s.)	750 26 401r
AI	26/09/1602	Monastero di S. Miniato al Monte (Firenze)	Montelupo Fiorentino		30 2 408v
AI	14/07/1603	Pieve di S. Maria e di S. Leonardo (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	Artimino	Boschi	700 410r
AI	14/06/1604	Chiesa di S. Maria a Bonistallo (S. Cristina a Mezzana, fraz. Carmignano, PO)	S. Cristina a Mezzana	Terre (n. s.)	120 25 442r
AI	30/06/1604	Pieve di S. Michele e S. Francesco (Carmignano, PO)	»	»	248 34 442v
AI	15/07/1604	Convento di S. Maria di Montedomini (Firenze)	»	»	49 7 442v
AI	04/11/1606	Chiesa di S. Maria a Campiano (Cafaggiolo, fraz. Barberino di Mugello, FI)	Cafaggiolo, fraz. Barberino di Mugello	»	350 443r
AI	19/04/1607	Pieve di S. Michele e S. Francesco (Carmignano, PO)	Verghereto, fraz. Carmignano	»	810 443v
AI	31/01/1608	Eremito di Camaldoli (fraz. Poppi, AR)	S. Giuliano Terme [ex Bagni di Pisa]	Edifici con terra	1.710 833 439r
Cen	09/06/1588	Camera Apostolica (Roma)	Radiconi	Feudi	10 417r
Cen	17/03/1592	Abbazia di S. Anastasio all'Acque Salvie [oggi delle Tre Fontane] (Roma)	Ansedonia-Cosa, fraz. Orbetello	»	441r
Cen	30/05/1603	Camera Apostolica (Roma)	Roma	Terre (n. s.)	9 410r

→

TABELLA 4. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST
LP	s. d.	Arcivescovado di Pisa	Barbaricina, fraz. Pisa			V
LP	17/12/1574	Chiesa di S. Michele Arcangelo a Luciano (Montelupo Fiorentino, FI)	Lastra a Signa Collesalveti	Boschi Fattorie	60 214	C 390r 390v
LP	11/02/1577	Arcivescovado di Pisa	»	Tenute	»	F
LP	04/06/1578	»	Nugola, fraz. Collesalveti	»	»	F
LP	19/12/1587	»	»	»	»	F
LP	08/01/1588	»	»	»	»	F
LP	09/04/1588	Abbazia di S. Ermete e Michele alla Verruca (Vicopisano, PI)	Fauggia	Pascoli	»	391r
LP	29/04/1589	Monastero di S. Lorenzo alla Rivolta (Pisa)	Porto Pisano, fraz. Livorno	Canali	348	391r
LP	01/07/1590	Arcivescovado di Pisa	Nugola, fraz. Collesalveti	Terre (n. s.)	»	F
LP	14/04/1598	Certosa di Pisa	Montecchio, fraz. Peccioli	Canali	8	17 430v
LP	24/10/1598	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	Nugola, fraz. Collesalveti	Terre (n. s.)	»	60 C
LP	24/10/1598	»	»	»	»	60 431r
LP	30/03/1606	Arcivescovado di Pisa	Barbaricina, fraz. Pisa	»	»	70 437v
LP	23/11/1606	Monastero di S. Donato in Polverosa (Firenze)	Carmignano	Poderi	284	413v
LP	26/11/1606	»	Firenze	»	45	M
LP	16/07/1607	»	Carmignano	»	95	414r
LP	05/09/1607	»	Montelupo Fiorentino	Poderi	95	738 414v
Per	22/02/1601	Chiesa di S. Piero in Caligarza (Fiesole, FI)	Pratolino, fraz. Vaglia	Terre (n. s.)	»	404v
Per	13/02/1603	Convento di S. Marta (Pisa)	Firenze	»	»	409v
Per	23/07/1603	Chiesa di S. Lorenzo (Firenze)	Montelupo Fiorentino	Terre lavorative	»	410r
Per	27/07/1607	»	»	Poderi	60	414v
SS	19/08/1591	Monastero della Santissima Annunziata dei Servi (Lucca)	Altopascio	Varie	»	423r

TABELLA b. ENTI LAICI

TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST	C
AI	28/05/1588	Comunità del popolo di S. Maria a Cortenuova (fraz. Empoli, FI)	Cortenuova, fraz. Empoli	Terre (n. s.)	1.200	243	416v
AI	29/05/1590	Camera e Auditore fiscale di Firenze	Castello, fraz. Firenze	Poderi	1.293		461r
AI	26/10/1594	Casa Pia de' Ceppi (Prato)	Tavola, fraz. Prato	Terre (n. s.)	1.820	87	394v
AI	22/12/1595	Camera e Auditore fiscale di Firenze	Artimino, fraz. Carmignano	Poderi	1.972		397r
AI	24/07/1596	Compagnia di S. Iacopo (Carmignano, PO)	Carmignano	Terre sode	80	48	398r
AI	28/04/1597	Camera e Auditore fiscale di Firenze	Artimino, fraz. Carmignano	Poderi	1.748		398v
AI	28/06/1599	Compagnia della Beatissima Vergine di San Cristofano a Novoli (Firenze)	Novoli, fraz. Firenze	Terre (n. s.)	206	8	402r
AI	23/08/1599	Ospedale di S. Lucia (Artimino, fraz. Carmignano, PO)	Artimino, fraz. Carmignano	»	415		403r
AI	14/08/1601	Consorzeria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	Firenze	Poderi	5.900	288	401v
AI	16/01/1602	Casa Pia de' Ceppi (Prato)	Poggio a Caiano	Terre (n. s.)	2.210	100	407r
AI	22/11/1602	Comunità di Foiano della Chiana (AR)	Foiano della Chiana	»	1.778	150	409r
AI	03/11/1606	Magistrato dei Pupilli di Firenze	Carmignano	Poderi	2.000		447r
AI	07/06/1608	Ospedale Nuovo (Pisa)	Pisa	Terre (n. s.)	2.661	355	439v
AI	05/07/1608	Fraternità di Arezzo	Montecchio Vesponi, fraz. Castiglion Fiorentino	Poderi	5.479		444r
GV	16/06/1590	Comunità di Pratovecchio (AR)	Pratovecchio	Debito	564		421v
GV	10/07/1590	Comunità di Bagno di Romagna (FC)	n. s.	n. s.	140		421v
LA	26/07/1603	Comunità di Vinci (FI)	Vinci	Mulini	20		410v
LP	09/04/1588	Comunità di Fauglia (PI)	Fauglia	Pascoli	200		391r
LP	19/06/1589	Comunità di Bientina (PI)	Bientina	»			441r
LP	20/06/1589	Comunità di Buti (PI)	Buti	»			441r
LP	24/03/1590	Ospedale di S. Spirito (S. Quirico d'Orcia, SI)	S. Quirico d'Orcia	Varie	12		421r
LP	20/08/1594	Comunità di Quarrata (PT)	Quarrata	Edifici	45	F	
LP	25/10/1598	Ospizio dei Trovarelli (Pisa)	Nugola, fraz. Collesalveti	Terre (n. s.)	2		431r
LP	23/01/1599	Comunità di Castiglion Fiorentino (AR)	Castiglion Fiorentino	Tenute	160		401r
LP	19/03/1599	Comunità di Grosseto (GR)	Marrucheto, fraz. Grosseto	Boschi	150		401v
LP	27/10/1600	Comunità di Fucecchio (FI)	Fucecchio	»	14	8.702	446v
LP	17/07/1608	Consorzeria delle Mulina d'Ognissanti (Firenze)	Firenze	Mulini	249		447v
SS	12/09/1587	Comunità varie (n. s.)	Varie	Ospedali			452v
SS	21/12/1590	Comunità di Pienza (SI)	Pienza	Varie			453v
SS	31/10/1595	Comunità di Tizzana (fraz. Quarrata, PT)	Tizzana, fraz. Quarrata	Ospedali			456v
VI	30/07/1603	Compagnia della Madonna di Orsanmichele (Firenze)	Firenze	Borteghe	500		441v

Tabella 13 (a-b). Cosimo II. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	23/03/1610	Monastero di S. Clemente e S. Barnaba (Firenze)	S. Biagio a Petriolo, fraz. Firenze	Edifici	105	546r
AI	05/10/1610	Monastero di S. Miniato al Monte (Firenze)	Verghereto, fraz. Carmignano	Poderi		519r
AI	21/02/1615	Convento di S. Spirito (Firenze)	Badia a Ripoli, fraz. Firenze	Terre (n. s.)	1.983	160 546r
Con	15/10/1610	Abbazia delle Sante Flora e Lucilla (Arezzo)	Foiano della Chiana	Mulini		519r

TABELLA b. ENTI LAICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
AI	29/11/1614	Comunità di Riparbella (PI)	Riparbella	Mulini	520	523v
LP	28/08/1617	Comunità di Massa Marittima (GR)	Massa Marittima	Tenute		529r
PC	14/06/1611	Comunità di Pitigliano (GR)	Pitigliano	Debito	600	521r
PC	20/06/1611	Comunità di Sorano (GR)	Sorano	»	250	521r

Tabella 14 (a-b). Reggenza e Ferdinando II. Beni acquistati da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST
AI	30/05/1628	Certosa di Firenze	Carnignano	Boschi	300	716v
AI	07/10/1634	Chiesa di S. Frediano in Cestello (Firenze)	S. Margherita a Montici, fraz. Firenze	Poderi	11.201	722r
AI	26/02/1637	Chiesa di S. Michele (San Michelino Visdomini) (Firenze)	Firenze	Edifici	200	723r
AI	21/04/1637	Chiesa di S. Felicità (Firenze)	»	»	400	723r
AI	09/06/1637	Convento di S. Salvatore a Monte (Firenze)	Tizzana, fraz. Quarrata	Terre (n. s.)	150	723r
AI	20/07/1638	Monastero delle Stabiltre nella Carità (Firenze)	Firenze	Edifici	1.860	673r
AI	07/11/1642	Monastero di S. Maria del Latte (Montevarchi, AR)	Montevarchi	Terre (n. s.)	20	726v
AI	12/05/1643	Chiesa di S. Pietro in Caligarza (Fiesole, FI)	Pratolino, fraz. Vaglia	»	25	727r
DC	10/11/1633	Monastero dei Santi Lorenzo e Onofrio (Gambassi Terme, FI)	Gambassi Terme	Quadri	1.000	721r
LP	20/06/1634	Chiesa di S. Agostino (Piombino)	Buriano, fraz. Castiglione della Pescaia	Laghi	126	739v
LP	28/07/1634	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	Pisa	Terre (n. s.)	C	
LP	19/03/1636	Abbazia di S. Benedetto del Calvello (Sovana, fraz. Sorano, GR)	Sovana, fraz. Sorano	»	A	
LP	05/01/1638	Convento di S. Francesco (Massa Marittima, GR)	n. s.	»	P	
LP	15/03/1639	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	S. Rossore, fraz. Pisa	Tenute		724r
LP	18/03/1639	»	Ripalfratta, fraz. San Giuliano Terme	»	130	707v
LP	15/09/1644	n. s.	Ponte a Cappiano, fraz. Fucecchio	»	200	F
LP	13/10/1646	Chiesa di S. Sebastiano in Chinzica (Pisa)	Fauglia	Varie	44	708v
LP	13/04/1658	Vescovado di Massa Marittima (GR)	Marsiliana, Castello della, fraz. Massa Marittima	Boschi	1.000	693v
Per	27/11/1629	Convento di S. Lucia alla Castellina (Quinto Fiorentino, fraz. Sesto Fiorentino, FI)	S. Ansano, fraz. Vinci	Poderi	-1.400	773v
Per	26/10/1643	Monastero di S. Miniato al Monte (Firenze)	Ambrogiana, fraz. Montelupo Fiorentino	Terre (n. s.)	66	749v
Per	09/04/1658	Arcivescovado di Firenze	Firenze	»		829r
Var	19/09/1664	Camera Apostolica (Roma)	Val di Chiana toscana	Terre pal. e prat.		701v

TABELLA 6. ENTI LAICI

TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST	C
AI	28/06/1621	Arte della Lana (Firenze)	Firenze	Vigne	2.380		652r
AI	28/06/1621	Ospedale degli Innocenti (Firenze)	»	»	2.200		652r
LP	09/08/1644	Opera di S. Jacopo (cappella nel duomo di Pistoia)	Quarrata	Terre (n. s.)			F
LP	09/11/1648	Ospedale di S. Luigi (o S. Ludovico) di Francia (Roma)	Roma	Edifici			685r
LP	08/02/1651	Comunità di Vecchiano (PI)	Casa Bianca, S. Rossore	Terre (n. s.)	84		690r
LP	30/12/1669	Comunità di Fucecchio (FI)	Fucecchio	Poderi			F
PC	01/07/1642	Comunità di Scansano (GR)	Scansano	Debito	1.200		726r
Per	25/11/1626	Ospedale Nuovo (Pisa)	Pisa	Varie	4.500	244	705r
Per	26/01/1627	Ospedale di S. Maria della Misericordia (Castiglion Fiorentino, AR)	Montecchio Vesponi, fraz. Castiglion Fiorentino	Terre (n. s.)			713v
Per	08/02/1651	Comunità di Vecchiano (PI)	Casa Bianca, S. Rossore	»			689v
Per	08/02/1651	Comunità di Avane (fraz. Vecchiano, PI)	Avane, Filertole	»			689v
Per	08/02/1651	Comunità di S. Alessandro e S. Frediano (fraz. Vecchiano, PI)	S. Alessandro e S. Frediano, fraz. Vecchiano	»			689r
Per	08/02/1651	Comunità di Nodica (fraz. Vecchiano, PI)	Nodica, fraz. Vecchiano	»			689r
VI	13/07/1651	Comunità di Fucecchio (FI)	Fucecchio	Boschi	1.100		811r

Tabella 15 (a-b). Cosimo III. Beni acquisiti da enti ecclesiastici e laici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
LP	13/11/1671	Monastero [poi ospizio] dei padri eremiti di Camaldoli (Firenze)	Nugola, fraz. Collesalvetri	Terre (n. s.)	18	C
LP	10/03/1677	Chiesa di S. Giovanni di Gatano (Pisa)	Pisa		50	C
LP	22/03/1677	Convento di S. Domenico (Pisa)	Nugola, fraz. Collesalvetri	Poderi	50	C
LP	07/12/1683	Chiesa di S. Pancrazio (Firenze)	Firenze	Tenute	375	C
LP	11/10/1684	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	S. Rossore, fraz. Pisa	»	65	C
LP	20/06/1687	Chiesa di S. Andrea e Lucia (Ripoli, fraz. Cascina, PI)	Nugola, fraz. Collesalvetri	Terre (n. s.)	15	C
LP	29/11/1687	Convento di S. Antonio Abate in Qualquonia (Pisa)	Mortaiole, fraz. Collesalvetri	»		C
LP	24/11/1691	Cappelle di S. Ganalele, Nicodemo e Abibo nel duomo di Pisa	Barbaricina, fraz. Pisa	»		C
LP	17/07/1694	Chiesa di S. Sisto (Pisa)	Pisa	»		C
LP	01/03/1696	Abbazia di S. Savino a Montione (fraz. Cascina, PI)	Mortaiole, fraz. Collesalvetri	Tenute	75	M
LP	26/06/1699	Abbazia dei Tre Magi (Bibbione, LI)	Bibbione	Terre (n. s.)	40	A
LP	18/03/1712	Monastero di S. Maria degli Angeli (Firenze)	Pisa	»		C
LP	27/02/1720	Convento di S. Domenico (Pisa)	Mortaiole, fraz. Collesalvetri	»		C

TABELLA b. ENTI LAICI						
TR	DATA	ENTE VENDITORE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC	ST C
LP	13/10/1674	Compagnia della Madonna di Orsanmichele (Firenze)	Montelupo Fiorentino	Terre (n. s.)	25	C
LP	25/09/1690	Arte del Cambio (Firenze)	Castello, fraz. Firenze	Edifici	16	A
LP	21/07/1698	Comunità di Gagliano (fraz. Barberino di Mugello, FI)	Panna, fraz. Barberino di Mugello	Boschi	20	C
LP	26/02/1701	Ufficio dei Fossi di Pisa	Visignano, fraz. Cascina	Canali	3	C
LP	16/05/1704	»	Barbaricina, fraz. Pisa	»	14	C
LP	05/01/1715	Dogana di Arezzo	Bastardo, fraz. Arezzo	Entrate, gabelle o altro	3	B

Tabella 16 (a-b). Beni di enti ecclesiastici e laici acquisiti da altri membri della famiglia Medici

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR.	DATA	ENTE VENDITORE	ACQUIRENTE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC. ST. C.
LP	07/07/1518	Abbazia di S. Stefano di Cintoia (fraz. Buti, PI)	Alfonsina Orsini-Medici	Cintoia, fraz. Buti	Terre (n. s.)	M
LP	07/07/1518	Abbazia di S. Maria dei XII Apostoli (Collesalveti, LI)	»	Buti	»	A
AI	24/09/1601	Vescovado di Pistoia	Antonio di Francesco I	Quarrata	Poderi	45 372v
Per	07/12/1586	Abbazia di S. Savino a Montione (fraz. Cascina, PI)	»	Coltano, fraz. Pisa	Varie	365r
LP	19/03/1632	Monastero di S. Lorenzo alla Rivolta (Pisa)	Carlo di Ferdinando I	Pisa	Canali	52 M
LP	02/05/1638	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	»	Nugola, fraz. Collesalveti	Pascoli	18 792 C
LP	14/07/1466	Abbazia di S. Anastasio all'Acque Salvie [oggi delle Tre Fontane] (Roma)	Comune di Siena	Ansedonia-Cosa, fraz. Orbetello	Feudi	S
AI	03/01/1598	Convento di S. Giuseppe (Pisa)	Cristina di Lorena	Nodica, fraz. Vecchiano	Terre (n. s.)	22 6 490r
AI	05/05/1606	Abbazia di S. Michele degli Scalzi (Pisa)	»	»	»	30 491r
LP	16/09/1630	Chiesa di S. Pietro in Jerusalem (Impruneta, FI)	Giovanni di Cosimo I, nat. Giovanni di Cosimo II	Mezzomonte, fraz. Impruneta	Poderi	C
Per	20/03/1576	Cattedrale di S. Stefano (Prato)	Giovanni di Cosimo I, nat. Giovanni Decollato	Cerreto Guidi	Edifici	266r
LP	03/07/1573	Convento di S. Giovanni Decollato (Firenze)	Isabella di Cosimo I	S. Felice a Ema, fraz. Firenze	Poderi	M
AI	31/08/1610	Arcivescovado di Pisa	Lorenzo di Ferdinando I	Livorno	Tenute	375 561v
LP	04/08/1620	Monastero [poi ospizio] dei padri e remini di Camaldoli (Firenze)	»	Firenze	Edifici	200 M
LP	30/07/1622	Chiesa di S. Simone di Nodica e altre (Nodica, fraz. Vecchiano, PI)	»	Nodica, fraz. Vecchiano	Terre (n. s.)	569r
LP	01/06/1624	Archivescovado di Firenze (Firenze)	»	S. Pietro a Sieve	»	M
LP	05/01/1627	Convento di S. Maria (Pisa)	»	Pisa	Edifici con terra	M
Per	09/07/1626	Certosa di Pisa	»	»	Edifici	571r
LP	26/09/1466	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	Lucrezia del Magnifico	S. Giusto in Cannicci, fraz. Pisa	Terre (n. s.)	154 M

→

TABELLA a. ENTI ECCLESIASTICI						
TR.	DATA	ENTE VENDITORE	ACQUIRENTE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC. ST. C.
AI	11/09/1623	Monastero di S. Petro a Monticelli (fraz. Firenze)	Maria Maddalena d'Austria	Monticelli, fraz. Firenze	Poderi	10.300 548v
DC	10/11/1633	Monastero dei Santi Lorenzo e Onofrio (Gambassi Terme, FI)	»	Gambassi Terme	Quadri	550r
AI	19/05/1579	Chiesa di S. Lucia a Luciana (Luciana, fraz. Fauglia, PI)	Pietro di Cosimo I	S. Regolo, fraz. Fauglia	Terre (n. s.)	220 166 258r
LP	25/11/1574	Monastero di S. Girolamo (Agnano, PI)	»	Bellavista, fraz. Livorno	»	14 M
LP	01/06/1575	Chiesa di S. Giovanni di Gatano (Pisa)	»	Porto Pisano, fraz. Livorno	»	19 254v-255r
LP	16/01/1577	Ereno di S. Maria alla Sambuca (Collesalveti, LI)	»	Villa Limone, fraz. Livorno	»	1.425 255r-v
LP	03/04/1577	Arcivescovado e Cattedrale di Pisa	»	Porto Pisano, fraz. Livorno	Laghi	200 255v
LP	06/02/1578	Chiesa di S. Silvestro (Pisa)	»	Nugola, fraz. Collesalveti	Terre (n. s.)	107 251v
LP	10/02/1578	Convento di S. Domenico (Pisa)	»	»	»	8 252r
LP	14/02/1578	»	»	»	Pascoli	8 250r-v
LP	16/06/1578	Arcivescovado di Pisa	»	Riparbella	Terre (n. s.)	1.000 252r
LP	16/06/1578	»	»	»	Terre lavorative	259r
LP	03/07/1579	Pieve di S. Iacopo (Rio nell'Elba, LI)	»	Rio nell'Elba	Terre (n. s.)	258r
LP	06/12/1768	Cattedrale di S. Maria (Pisa)	Pietro Leopoldo	S. Rossore, fraz. Pisa	Tenute	C

TABELLA b. ENTI LAICI						
TR.	DATA	ENTE VENDITORE	ACQUIRENTE	UBICAZIONE DEL BENE	TIPO DI BENE	SC. ST. C.
LP	06/04/1576	Compagnia del Bigallo o Compagnia Maggiore della Vergine Maria (Firenze)	Bianca Cappello	Carnignano Candeli, fraz. Bagno a Ripoli	Terre (n. s.) Poderi	M 360r
Per	29/08/1573	Ospedale di S. Maria Nuova (Firenze)	»			
LP	21/04/1650	Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione (Pisa)	Carlo di Ferdinando I	Pisa	Edifici	M 70
LP	27/12/1592	Comunità di S. Maria a Monte (S. Maria a Monte, PI)	Cristina di Lorena	S. Maria a Monte Firenze	Tenute Edifici	M 76 43
LP	30/07/1652	Arte della Lana (Firenze)	Giovan Carlo di Cosimo II		Varie	605r 269r
AI	11/04/1595	Comunità di Bientina (PI)	Giovanni di Cosimo I, nat.	Bientina		
AI	22/09/1612	Magistrato dei Pupilli di Firenze	Lorenzo di Ferdinando I	S. Michele a Lezzano, fraz. S. Piero a Sieve Firenze	Poderi Edifici	2.001 501
AI	01/10/1624	»	»			
DC	13/04/1617	Compagnia dell'Assunta (Pontassieve, FI)		S. Michele a Lezzano, fraz. S. Piero a Sieve Quarrata, fraz. Capannoli Fano	Terre (n. s.) » »	584v S 876r
LP	12/01/1619	Ospedale Nuovo (Pisa)	»			
LP	08/11/1669	Comenda di S. Marco di Fano (Fano, PU)	Vittoria della Rovere			

Grafico 1. Atti sottoscritti dai granduchi con gli enti ecclesiastici e laici

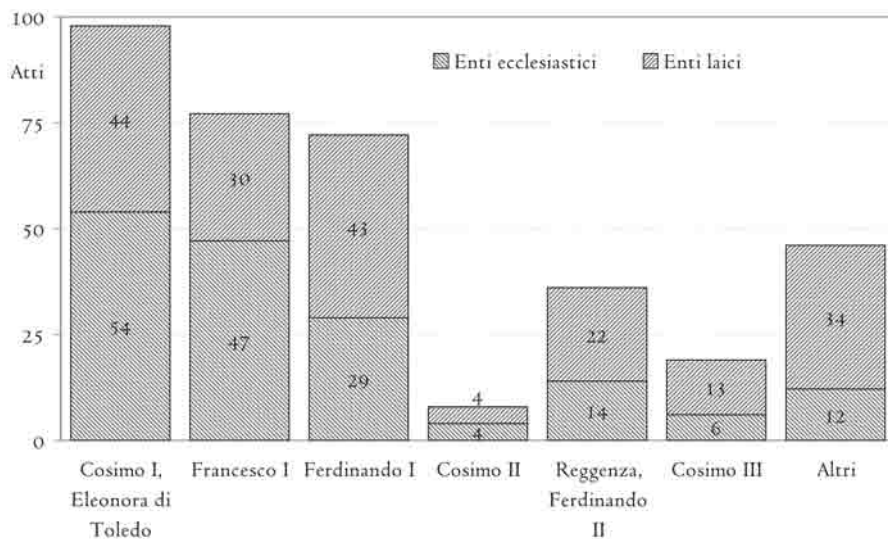
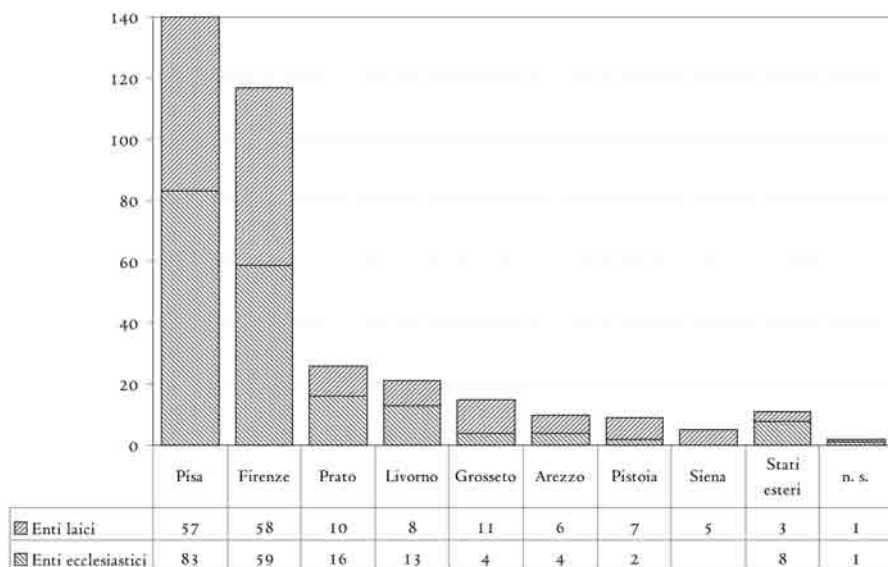
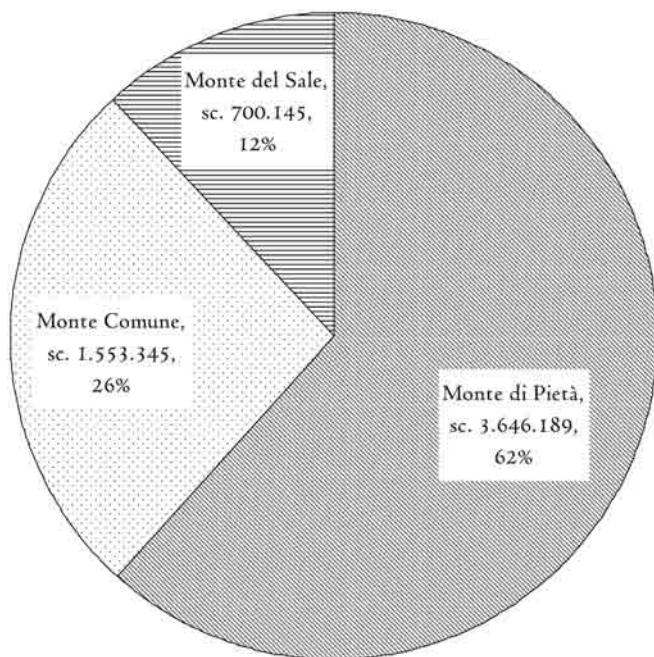


Grafico 2. Localizzazione geografica delle proprietà acquisite dagli enti ecclesiastici e laici (numero di atti)



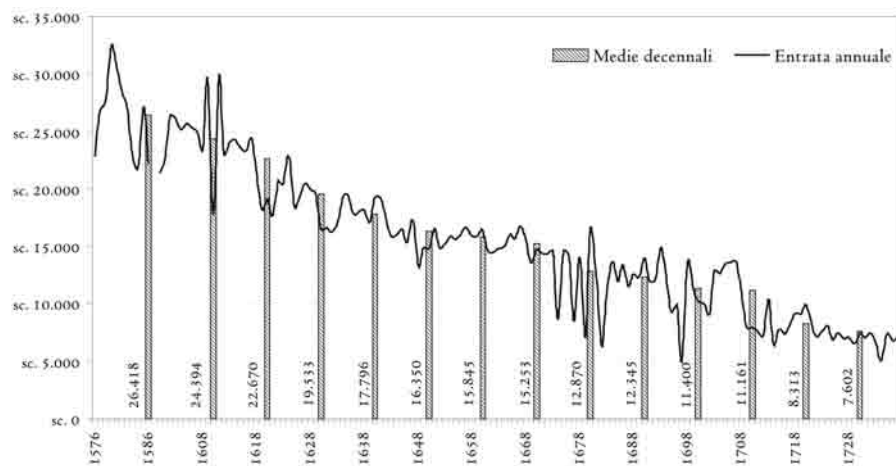
AVVERTENZA. L'assetto territoriale presentato in tabella segue la divisione giurisdizionale attuale.

Grafico 3. Investimenti finanziari degli enti ecclesiastici



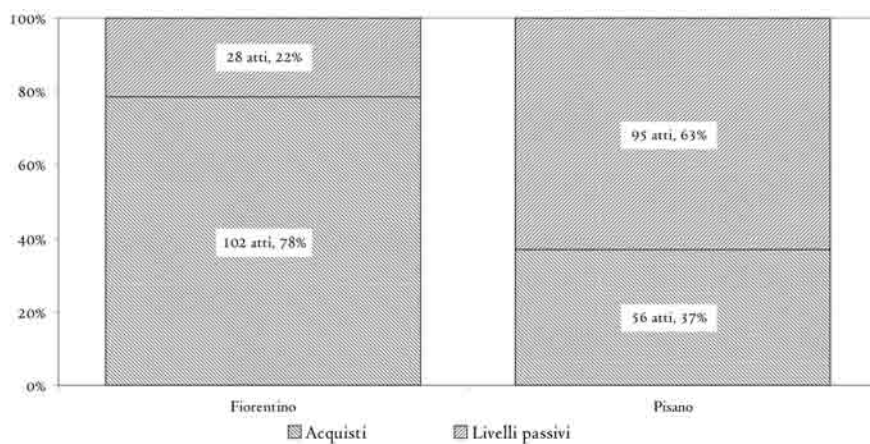
FONTE. G. PALLANTI, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado cit.*, Appendice.

Grafico 4. Andamento delle entrate della Dogana dei Paschi



Fonte: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana* cit., tav. 2 e 3, pp. 266-267.

Grafico 5. Ubicazione dei beni incorporati con gli acquisti e i livelli passivi



AVVERTENZA. Nella costruzione delle macro-aree mi sono regolato come segue: Fiorentino = Firenze, Prato, Pistoia, Romagna granducale; Pisano = Pisa e Livorno.

I BOSCHI COMUNALI NELLA TOSCANA DEI SECOLI XVI-XVIII: IL CASO DELLE CERBAIE DI FUCECCHIO

Andrea Zagli

È doveroso iniziare con una breve premessa. Il tema dedicato alle dinamiche che interessarono la storia dei beni comunali è sicuramente un argomento estremamente complesso, difficile da sintetizzare in un quadro generale di lungo periodo, valido sia dal punto di vista diacronico, sia da quello geografico-regionale. Anche dal punto di vista storiografico, di recente, se ne sono sottolineate la complessità e in qualche modo le molteplici sfaccettature, pur riconoscendo che gli studi hanno fatto alcuni progressi negli ultimi decenni, grazie soprattutto alla prospettiva di storia dell'ambiente¹.

La grande varietà di casi particolari e di situazioni locali (ricordo che lo stato unitario si trovò a gestire sul piano legislativo e giuridico numerosi problemi legati alle proprietà comunali e agli usi civici che in alcune situazioni si sono protratti fino ai giorni nostri)² sembra in effetti privilegiare una pro-

¹ Per una rassegna sugli studi si rimanda ad alcune recenti sintesi storiografiche, cfr. GIACOMO BONAN, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e Presente», XXXIII, 96, 2015, pp. 97-115. Vedi anche RICCARDO RAO, *Stato e proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di due recenti pubblicazioni*, «Reti Medievali Rivista», X, 2009, pp. 1-8. Più di recente in particolare DAVIDE CRISTOFERI, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, «Studi Storici», LVII, 3, 2016, pp. 577-604.

² Gli studi sul problema furono particolarmente numerosi dopo l'unificazione italiana, a testimonianza della notevole difficoltà ad inserire in un quadro giuridico unitario le molteplici forme di possesso (ALBERTO ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960). Cfr. soprattutto i lavori di Giuseppe Curis che in qualche modo chiusero una stagione di intensi studi e di dibattiti politici, in particolare GIUSEPPE CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia*, Napoli, 1917; ID., *Gli usi civici*,

spettiva d'indagine e di ricerca di tipo 'microanalitico', la sola in grado di illustrare caso per caso, particolarità per particolarità, facendo attenzione a dettagli e a cambiamenti spesso minuti, in grado però di rivelare comportamenti e pratiche più generali³. Non limitando lo sguardo alle sole fonti normative o ai carteggi ufficiali ma facendo ricorso, in particolare, alle fonti giudiziarie (atti di polizia, processi, rendiconti etc.) le sole in grado di documentare, nel concreto del suo svolgimento, l'esercizio del potere e il suo grado di effettiva pervasività sul territorio, arricchendo di una prospettiva dal basso, per così dire, ricostruzioni storiche troppo spesso condizionate da un'ottica – di funzionari, giusdicenti, apparati governativi e amministrativi – esclusivamente dall'alto.

In effetti siamo in presenza di un problema – quello dei boschi comunali – che si presta bene, a mio giudizio, per essere approfondito in specifici *case studies*. Di qui la scelta di parlare di un caso molto particolare ma che ritengo interessante per la sua complessità e per la sua evoluzione storica: quello delle Cerbaie di Fucecchio⁴. Certamente comparabile con altre situazioni, ma allo stesso tempo caratterizzato da elementi unici legati al particolare contesto geografico e ambientale del territorio di riferimento.

Una ulteriore premessa, va tuttavia fatta. Parlando di boschi e di uso delle risorse forestali, inevitabilmente è necessario tornare a generalizzare un po'. È abbastanza ovvio ricordare che nei secoli di cui stiamo parlando, l'economia era ancora nella sua fase preindustriale e faceva prevalente uso, sul piano energetico e produttivo, dei materiali organici. Gli storici economici hanno addirittura parlato di una 'civiltà del legname' considerando che il legno era una delle fonti di energia più importanti: era il combustibile per eccellenza per qualsiasi tipo di lavorazione; era fondamentale per il riscaldamento domestico e per la

Roma, 1928. Più di recente v. l'analisi di PAOLO GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.

³ Un'ampia rassegna storiografica su questi temi in GIOVANNI TOCCI, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997. Di particolare importanza – per l'approccio microanalitico a questi temi – anche il volume monografico *Risorse collettive*, a cura di D. Moreno e O. Raggio, «Quaderni Storici», XXVII, 81, 1992. Sull'importanza delle risorse comuni nel contesto delle economie contadine si veda anche la recente sintesi di FRANCO CAZZOLA, *Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650)*, Bologna, Clueb, 2014.

⁴ Il presente testo riprende, in parte, una ricerca più ampia cui rimando, cfr. ANDREA ZAGLI, *Fra boschi e acque. Comunità e risorse nelle Cerbaie in età moderna*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia*, Pisa, Pacini, 2004, pp. 95-128.

cottura dei cibi; costituiva infine la materia prima fondamentale per l'industria delle costruzioni⁵. Da queste considerazioni di base derivano alcune conseguenze importanti: la domanda di legname era dunque molto forte e tendeva a crescere progressivamente in funzione all'aumento dei tassi di urbanizzazione, al più generale incremento demografico e all'allargamento dei mercati.

Quando cresceva il numero degli uomini aumentava la pressione sui boschi e dunque i processi di disboscamento (di cui si hanno testimonianze allarmate fin dall'antichità) alimentati da un crescente fabbisogno di legname soprattutto in conseguenza del processo di urbanizzazione che, come noto, si sviluppò in Europa dopo l'anno Mille (si è parlato, per una città di circa 10 mila abitanti, della necessità dell'ingresso giornaliero di 30-50 carri per il solo trasporto della legna necessaria al fabbisogno energetico)⁶.

Alle radici delle pratiche di disboscamento vi era dunque la convergenza di due tipi di pressione che, nelle fasi di accentuata crescita demografica, di solito tendevano a sovrapporsi: come spazio da liberare dagli alberi, dal sottobosco e dalla macchia per ottenere terreno arabile funzionale alla coltivazione dei cereali, al pascolo del bestiame o all'impianto di colture legnose specializzate (vigneti, oliveti, gli stessi castagneti domestici che offrivano, in alcune aree, surrogati alimentari dei cereali di basilare importanza); oppure come 'giacimento' da cui ricavare il legname essenziale per gli usi più disparati. Ovviamente soltanto laddove la localizzazione dei boschi permettesse qualche forma – più o meno stabile, più o meno redditizia anche a livelli minimi – di coltivazione, oppure dove il taglio del legname fosse economicamente e logisticamente praticabile (grazie alla presenza di infrastrutture viarie, di idrovie etc. che in qualche modo agevolassero un trasporto per sua natura pesante, molto difficoltoso e costoso)⁷.

Pur essendo una forma di capitale riproducibile (gli alberi possono essere piantati, il bosco rinnovato con pratiche silvicolturali che nel tempo eb-

⁵ In generale cfr. PAOLO MALANIMA, *Energia e crescita nell'Europa preindustriale*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1996.

⁶ *Urbanization in History. A process of dynamic interactions*, a cura di A. Van del Woude, A. Hayami, J. De Vries, Oxford, 1990 cit. in PAOLO MALANIMA, *Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 1997, p. 87.

⁷ In generale rimando al mio ANDREA ZAGLI, *Età moderna. L'uso dei boschi e degli incolti*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, II, *Il medioevo e l'età moderna (secoli VI-XVIII)*, a cura di G. Pinto, C. Poni e U. Tucci, Firenze, Accademia dei Georgofili - Edizioni Polistampa, 2002, pp. 321-355.

bero un notevole sviluppo) le aree forestali per la loro importanza subirono attacchi sempre più distruttivi. Come ha ricordato Carlo M. Cipolla la pressione demografica e la crescente domanda di legname improntarono un'azione umana di tipo quasi 'parassitario', uno sfruttamento non dissimile dal puro e semplice prelievo come in una qualsiasi miniera o giacimento⁸.

La riduzione complessiva del patrimonio forestale europeo nei secoli che vanno dal XVI al XVIII (in Italia si è parlato di circa 1/3) è un dato oggettivo: suffragato da numerose ricerche storiche di tipo quantitativo e statistico. Anche se conosciamo meglio i contorni quantitativi di questo processo, assai meno le cause e le modalità: riconosciuta l'importanza dei fattori legati alla crescita demografica, agli equilibri fra popolazione e risorse, alle congiunture economiche, fu l'esigenza di trovare nuovi spazi agricoli da conquistare? O piuttosto la necessità della materia prima legno a determinare quello che si configurò, in definitiva, come un assalto sempre più distruttivo sui boschi? Fu la fame degli uomini, da sfamare con i cereali coltivati fin sulle montagne, oppure la 'fame' di legname per i suoi usi energetici? Perché infatti vi erano sensibili differenze fra sottoporre a coltura un terreno boschivo oppure sfruttare il bosco per ricavarne il legname, soprattutto in considerazione delle conseguenze che tali azioni comportavano e le stesse modalità che regolavano l'intervento umano.

La diradazione e l'esbosco ai fini della coltivazione o del pascolo (di solito utilizzando il fuoco), spesso attuata in territori dalle dubbie capacità e possibilità agronomiche, in breve tempo tendeva a rendere completamente sterile il terreno impedendo, tra l'altro, la ricostituzione della copertura vegetale. Questo per dire che il cambiamento di destinazione produttiva di una determinata superficie forestale, il passaggio da 'incolto' a 'domestico', cioè coltivato, assumeva evidentemente dei contorni traumatici per l'ambiente, presentandosi il più delle volte come una strada di non ritorno. Ed in effetti gli studi sembrano confermare che fu soprattutto l'avanzata dei seminativi nella seconda metà del '500 e durante il '700 a ridurre il patrimonio boschivo, soprattutto in Italia⁹.

Ma come 'attivare' o 'riattivare' una risorsa nel quadro di un'attività che, sostanzialmente, si presentava come di pura e semplice raccolta/prelievo? Più comunemente, infatti, i mestieri del bosco, nella più ampia accezione del ter-

⁸ Cfr. CARLO M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 126.

⁹ BRUNO VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del settecento e dell'età napoleonica*, Torino, Einaudi, 1974.

mine, erano interventi di prelievo sulle risorse naturali senza una ricostituzione delle stesse. Condizione necessaria a garantire nel tempo l'entità del prelievo era dunque quella di mantenere un fragile equilibrio fra le risorse disponibili e coloro che vi potevano accedere, evitando, di conseguenza, interventi umani che sovvertissero eccessivamente il quadro ambientale e limitassero la riproducibilità e la disponibilità della materia prima. L'alternanza di taglio selettivo e 'riposo' cercavano di garantire nel tempo la sussistenza delle risorse forestali.

Sempre generalizzando, quindi le parole chiave nell'uso dei boschi divengono sempre di più (nel corso dei secoli dell'età moderna) il prelievo selettivo e i vincoli¹⁰.

L'esigenza fondamentale era in linea di massima quella di controllare la risorsa ambientale, il che voleva dire controllare il territorio, dunque regolare l'esercizio dei diritti sul medesimo (di accesso, di possesso e di sfruttamento). Siamo in presenza di un tema che ci porterebbe lontano per la sua complessità anche perché legato al concetto di proprietà, che sappiamo essere estremamente complesso e frutto di una sua lunga evoluzione storica¹¹. Soprattutto nel passato, dove noi vediamo sedimentarsi una serie complessa di diritti, di titolarità diverse, di usi (e non di rado abusi) privati e collettivi, in un quadro, tuttavia, che cerca di mantenere un equilibrio (spesso conflittuale, continuamente rinegoziato) fra sfruttamento e riproducibilità della risorsa boschiva, almeno fino alle riforme settecentesche che promossero la liberalizzazione e la privatizzazione nell'uso dei boschi (nel processo di affermazione dell'individualismo agrario con la contrastata eliminazione di pratiche e usi collettivi) per giungere a interventi veri e propri di silvicoltura e di reimpianto dei boschi.

Questi fenomeni generali è possibile analizzarli – anzi forse è preferibile studiarli – in un contesto specifico come suggerivo all'inizio. Che nella fattispecie è quello delle Cerbaie di Fucecchio.

La zona collinare conosciuta, complessivamente, come le Cerbaie era un'area boscosa posta nella Toscana occidentale, prospiciente il bacino fluviale dell'Arno nel suo corso verso Pisa. Costituiva uno spartiacque naturale fra due

¹⁰ Rimando ancora a A. ZAGLI, *L'uso dei boschi cit.*, *passim*.

¹¹ Un'efficace messa a punto in P. GROSSI, *Un altro modo di possedere cit.*; ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, e UGO PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè 1988, pp. 205-272, 491-542.

ampie zone umide come le due depressioni lacustri (e palustri) di Fucecchio e di Bientina; era segnata dalla vicinanza di una tormentata e contesa 'frontiera minore' con la repubblica di Lucca, attraversata da antichissime direttrici stradali di comunicazione nord-sud (come la ben nota via Francigena che da Altopascio, passando per Galleno, scendeva a Fucecchio). Colline e boschi segnati fin dal medioevo dalla presenza significativa dell'uomo. Non a caso in alcuni studi di archeologia forestale dedicati, anni fa, proprio alle formazioni boschive presenti in questa zona – nella quale alcune di esse sono sopravvissute per secoli – se ne rintracciava una natura fortemente 'antropizzata' e quindi 'costruita' nel tempo¹².

Si trattava di un territorio complesso e fortemente conteso, basti pensare alle numerose comunità che vi avevano in qualche modo degli interessi e che potevano vantare, su di esso, fin dalle epoche più remote, dei diritti: Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Montecalvoli, Bientina, Altopascio, Montecarlo. Un mosaico di proprietà, di possessi, di giurisdizioni, che si era sedimentato nel corso dei secoli e che rendeva il quadro amministrativo estremamente complesso. Persino il pragmatismo e l'efficienza dei funzionari napoleonici, all'inizio dell'800, si trovò in difficoltà a ricomporre uno stabile e condiviso quadro amministrativo, senza l'introduzione di un moderno catasto geometrico dei terreni e senza istituire – come fu proposto – una nuova circoscrizione comunale proprio nel cuore delle Cerbaie (nella località di Orentano), che superasse «*les intersections [...] très bizarres*»¹³ che nep-

¹² Cfr. in particolare i lavori di PIETRO PIUSSI, *Utilizzazione del bosco e trasformazione del paesaggio. Il caso di Montefalcone (XVII-XIX secolo)*, in *Boschi: storia e archeologia*, a cura di D. Moreno, P. Piuksi, O. Rackham, «Quaderni storici», XVII, 49, 1982, pp. 84-107; P. PIUSSI - S. STIAVELLI, *Dal documento al terreno. Archeologia del bosco delle Pianora (colline delle Cerbaie, Pisa)*, in *Boschi: storia e archeologia 2*, a cura di D. Moreno, «Quaderni storici», XXI, 62, 1986, pp. 445-466; P. PIUSSI - S. STIAVELLI, *Storia dei boschi delle Cerbaie*, in *Il Padule di Fucecchio: problemi del passato. Scelte del presente*, a cura di A. Prosperi, atti del convegno di Stabbia (22-24 maggio 1992), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1995, pp. 123-136. Infine P. PIUSSI - S. STIAVELLI, *Immagini dei boschi delle Cerbaie*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia* cit., pp. 139-144.

¹³ Una memoria del 28 ottobre 1808 di Giuseppe De Baillou, direttore del *Bureau Géographique*, a margine di un *Tableau* del Prefetto del Mediterraneo indirizzato alla Giunta Straordinaria di Toscana, faceva il punto su come questa complessa situazione si era venuta determinando nel corso della storia: «*Les intersections de Territoire des Communes de Fucecchio, Caste Franco, et Santa Croce dans le cratieres des Lacs de Fucecchio et de Bientina, ou de Sesto sont très bizarres, et on est tres fondé à s'en plaindre. Ils tiennent a de fort anciennes limitations arrêtees entre les Habitans de ces mêmes Communes lorsqu'elles se regissaient*

pure le riforme amministrative del periodo leopoldino erano riuscite, del tutto, ad eliminare: «*On n'a jamais voulu y toucher, et même dans la réforme administrative de Léopold on les laissa subsister comme on les avait trouvées. Ce Prince méditait de corriger peu à peu ces difformités en s'occupant d'un nouveau Cadastre*»¹⁴.

Quanto fosse difficile tale controllo, e come si presentasse quasi sempre in forme conflittuali, ce lo suggerisce anche il carattere multiforme e stratificato della proprietà e dei possessi che caratterizzava in generale tutti i rilievi boscosi delle Cerbaie.

Si tratta di una zona nella quale continuarono, per secoli, a convivere e a coesistere diverse tipologie di proprietà. Accanto ad alcune vaste proprietà private spesso di origine nobiliare (come ad esempio le tenute di Montefalcone, appartenente agli Albizi di Pisa, quella di Poggio Adorno, dei Guerrini- Vettori, quella di Pozzo, prima agli Albizi e poi ai Pucci)¹⁵, oppure pubbliche (come i terreni, le pasture e i boschi delle fattorie granducali di Pia-

en autant de petites Municipalités particulières. En passant sous la domination de l'ancienne République de Florence, ou par la voye de Conquête, ou même de dedition spontanée elles ont conservé leurs Status Municipaux, leur Cadastre, leur Administration Communale, leur division, et delimitation territoriale. On n'a jamais voulu y toucher, et même dans la réforme administrative de Léopold on les laissa subsister comme on les avait trouvées. Ce Prince méditait de corriger peu à peu ces difformités en s'occupant d'un nouveau Cadastre. J'ai du les respecter dans la Circonscription, dont j'ai été chargé, toujours guidé par le motif puissant de ne pas gêner par une rectification de délimitation trop précoce la perception, et le recouvrement des Contributions, qu'on est toujours forcé d'asseoir sur le bases des Cadastres actuels quoique très inégaux, très disproportionné, et très fautifs. Ce n'est qu'à l'époque de la refonte du Cadastre général qu'on pourra faire disparaître du Territoire Toscan ces bigarrures, et ces contresens qui choquent à présent», cfr. Archives Nationales Paris (ANP), F^{1c} 92, Ins. «Département de la Méditerranée», n. 13. Sulle pratiche di annessione della Toscana all'impero napoleonico è fondamentale EDGARDO DONATI, *La Toscana nell'impero napoleonico. L'imposizione del modello e il processo di integrazione (1807-1809)*, 2 Voll., Firenze, Edizioni Polistampa, 2008. Il cav. Giuseppe de Baillou ("persona espertissima nella topografia toscana") ebbe un ruolo rilevante nella circoscrizione della Toscana in 3 dipartimenti e nella fase dell'annessione, cfr. *ivi*, pp. 111-112 e *passim*.

¹⁴ ANP, F^{1c} 92, cit. . Sul tentativo di attivare in Toscana un moderno catasto geometrico durante le riforme di Pietro Leopoldo cfr. l'approfondito lavoro di ANNA GUARDUCCI, *L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo. La questione dell'estimo geometrico-particellare nella seconda metà del Settecento*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2009.

¹⁵ Sulle ville e le proprietà nobiliari nelle Cerbaie cfr. LOREDANA BRANCACCIO, *Le ville e* PATRIZIA MARCHETTI, *La villa di Poggio Adorno: storia della proprietà e dei proprietari*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia* cit., pp. 145-155, 157-165.

nora, di Altopascio e di Ponte a Cappiano; oppure la fattoria di Montecchio, fra Calcinaia e Montecalvoli, di proprietà dei Certosini di Pisa), troviamo una media proprietà in mano ad esponenti dei ceti dirigenti locali oppure ad enti religiosi, mentre risultava molto diffusa una piccola e piccolissima proprietà contadina, spesso di origine enfiteutica. Infine vi erano gli spazi incolti lasciati all'uso comune dei «comunisti», cioè allo sfruttamento degli abitanti dei diversi comuni in una sorta di minuto 'autoconsumo del paesaggio' regolato dagli statuti locali. Su tutto, infine, a partire dal XVI secolo, si sarebbero sovrapposti i diritti e i privilegi riservati al sovrano – in materia di caccia – insieme al diritto di prelazione sul migliore legname da costruzione che avrebbe esercitato, con sempre maggior forza dall'inizio del XVII secolo, l'Arsenale di Pisa.

Dunque un'area di grande diffusione delle proprietà comunali, dove non mancavano pratiche collettive di sfruttamento delle risorse, che si presentavano spesso in forme concorrenziali, oltre a sostenere economie che non erano, necessariamente, di pura sussistenza, ma anzi erano spesso importanti perché costituivano orizzonti alternativi o complementari per altre attività, offrendo risorse importanti che andavano ad integrare il lavoro nel settore agricolo, manifatturiero, oppure in quello dei trasporti e degli scambi commerciali¹⁶.

Come ampiamente noto, a partire dall'espansione fiorentina quattrocentesca in direzione del mare e nella pianura pisana, l'intero asse fluviale che gravitava sul corso dell'Arno conobbe una fase di progressiva crescita economica e demografica. Successivamente il decollo cinquecentesco del porto di Livorno – insieme porto internazionale e terminale marittimo per l'intera economia regionale – determinò una nuova accelerazione nel processo di sviluppo dell'area che tendeva a convergere sul bacino dell'Arno. Così che il territorio che va dalla Valdinievole al Valdarno inferiore divenne, nel suo complesso, uno degli snodi più importanti nel sistema dei traffici e delle comunicazioni, coinvolgendo non solo la capitale e il porto labronico, ma altri importanti centri urbani quali Pisa, Lucca e Pistoia. Questo grazie alla presenza di consolidate direttrici di comunicazione stradale che venivano ad interagire con im-

¹⁶ Sull'economia dell'incolto in questa area cfr. ANDREA ZAGLI, «Oscure economie» di palude nelle aree umide di Bientina e di Fucecchio (secc. XVI-XIX), in *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, a cura di G. Pinto, A. Malvolti, Atti del convegno di studi (Fucecchio, 15 - 16 giugno 2001), Firenze, Olschki, 2003, pp. 159-213.

portanti vie d'acqua che facevano capo al fiume e ai due vasti laghi palustri, creando un sistema integrato di trasporti che sarebbe durato per secoli.

Legato alla crescente importanza economica e strategica che assume l'area in questione, nonché alla rilevante presenza di incolti e di terre comunali, è il fenomeno del penetrare sempre più rilevante della proprietà granducale, già avviato dalla famiglia medicea nel corso del XV secolo, ma che nel '500 trarrà nuovi impulsi, portando alla formazione di un vasto sistema di fattorie e di tenute che circondava completamente il bacino di Fucecchio, dalla Valdinievole al Valdarno, allargandosi poi, superati i rilievi delle Cerbaie, alla pianura sospesa fra il lago di Bientina e il corso dell'Arno. Fra le conseguenze di questo importante processo di concentrazione immobiliare – che porterà spesso i ministri medicei ad occupare posizioni chiave nella gestione degli assetti più complessivi del territorio e che sarà foriero di profonde trasformazioni fondiarie – vi fu anche quella di sottrarre progressivamente ampie fasce di suolo da antichi e consolidati usi della popolazione.

Mi riferisco, nella fattispecie, al processo di creazione delle «Bandite», ovvero di territori riservati al sovrano in cui venivano interdette – pena la comminazione di gravi sanzioni pecuniarie e corporali – le attività di caccia e pesca, il taglio dei boschi, ovvero tutte quelle attività in grado di sovvertire l'assetto e la vocazione 'venatoria' di un determinato spazio ambientale che si cercava di preservare per il divertimento del Principe e della sua corte oppure in funzione di sue specifiche e irrinunciabili utilità¹⁷.

La legislazione offre numerosi esempi di questa prospettiva 'conservativa' che inizia ad essere applicata a questo e ad altri territori di pari passo con

¹⁷ ANDREA ZAGLI, *Un'attività di antiche tradizioni: la caccia in Padule*, in *La caccia in Valdinievole: storia, diritto, tradizioni popolari*, Atti del convegno di Buggiano Castello (30 maggio 2009), Buggiano, Biblioteca Comunale, 2010, pp. 101-144. Per un quadro dell'evoluzione delle bandite di caccia e pesca durante il periodo mediceo cfr. la ricostruzione basata sulle normative promulgate, riportate poi su cartografia (v. le piante dei confini delle bandite nel 1588, 1612, 1622 e 1737), di FAUZIA FARNETI, *La legislazione medicea sulle bandite, la caccia e la pesca*, in *Legislazione medicea sull'ambiente*, a cura di G. Cascio Pratilli e L. Zangheri, IV, *Scritti per un commento*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 95-118. Più in generale sulla storia della caccia in Toscana cfr. DANILO BARSANTI, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da «privativa» signorile sotto i Medici a «oggetto di pubblica economia» sotto i Lorena*, «Rivista di Storia dell'agricoltura», XXVI, 2, 1986, pp. 105-150. Di recente su questi aspetti nell'età lorenese è intervenuto Stefano Calonaci, *Cacce senza sovrano: i Lorena e la pratica venatoria nel Granducato di Toscana (Reggenza-Età leopoldina)*, in *Le cacce reali nell'Europa dei Principi*, a cura di A. Merlotti, Firenze, Olschki, 2017, pp. 275-293.

il consolidarsi del potere mediceo, a cominciare dall'istituzione delle bandite delle Cerbaie e di Cerreto Guidi, nel 1549, di Orentano (istituata nel 1588), proseguendo poi per tutti quei provvedimenti sulle Cerbaie che, fra il XVI e il XVIII secolo, espressero le costanti preoccupazioni del potere politico per conservarne le risorse faunistiche e, insieme, forestali¹⁸.

È opportuno a questo punto sottolineare un altro aspetto non secondario: ovvero la grande diffusione in tutta la zona di quelle proprietà che, di solito, sono annoverate nella categoria dei beni comunali. Le motivazioni sulla presenza alle soglie dell'età moderna di vasti patrimoni immobiliari che, in varie forme, ancora competono alle comunità locali sono, ovviamente, molto complesse e andrebbero analizzate, in profondità, caso per caso. Tuttavia, rimanendo sul piano generale, si possono individuare alcuni fattori che probabilmente ebbero un peso non irrilevante.

Si trattava di proprietà che, di solito, erano molto diffuse fin dalle epoche più remote in tutte quelle aree in cui predominavano gli incolti (e le Cerbaie costituivano uno spartiacque boscoso e collinare fra due vasti bacini umidi) e dove prevaleva la piccola proprietà coltivatrice: la possibilità di accedere alle risorse del patrimonio comune forniva importanti possibilità di integrazione dei redditi colonici e, spesso, garantiva generi di prima necessità, nonché opportunità di lavoro, per la popolazione che viveva agglomerata nei centri urbani o semi-urbani. Vi sono poi, probabilmente, delle motivazioni risalenti alla posizione di confine e in qualche modo periferica che le vicende storiche avevano assegnato a questo territorio, nel quale vengono a convivere un confine di stato assieme a più antiche divisioni risalenti al governo spirituale e alla giurisdizione ecclesiastica, con le frontiere diocesane di almeno quattro importanti sedi come Pisa, Lucca, Pistoia e, successivamente, San Miniato. Infine le modalità di formazione dello stato territoriale fiorentino. Le terre del Valdarno inferiore e della Valdinievole, conquistate nel XIV secolo, rimasero privilegiate ed entrarono a far parte, sul piano amministrativo e fiscale, di quello che si definiva il Distretto Fiorentino¹⁹. Il peso della Dominante e la for-

¹⁸ LUCIA PAPINI, *Le Cerbaie nella legislazione medicea*, «Erba d'Arno», 55, 1994, pp. 34-51. Anche ID., *La legislazione medicea sul legname dei boschi delle Cerbaie*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia* cit., pp. 91-94.

¹⁹ *Il Valdarno inferiore terra di confine nel medioevo (secoli XI-XV)*, a cura di A. Malvolti e G. Pinto, Atti del Convegno (Fucecchio, 30 settembre-2 ottobre 2005), Firenze, Olschki, 2008. Inoltre ALBERTO MALVOLTI, *Le Cerbaie e le comunità del Valdarno nel Medioevo* e ANNA MARIA PULT QUAGLIA, *Le Cerbaie in età moderna: i rapporti tra centro e periferia*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia* cit., pp. 69-76, 87-90.

za di attrazione della proprietà fiorentina risultarono probabilmente meno incisive rispetto alle campagne circostanti la capitale (cioè l'antico Contado di Firenze), per cui anche le forme di proprietà collettiva e comunale sopravvissero – relativamente – più a lungo che altrove.

Parlando di beni delle comunità è opportuno premettere che facciamo riferimento ad una definizione quanto mai ampia e, in qualche misura, indeterminata, vista la complessità di usi, di destinazioni, della stessa titolarità (spesso da distinguere fra una titolarità vera e propria accanto al semplice possesso, come diritto di sfruttamento) cui andavano soggette queste terre.

Vale la pena di semplificare, ai fini del nostro discorso, riferendosi a due grandi categorie.

I beni indivisi lasciati all'uso collettivo degli abitanti del comune, spesso come diritto di sfruttamento dell'incolto, talvolta in forme permanenti, talvolta in maniera parziale, secondo regole di accesso e di fruizione stabilite, spesso, minuziosamente negli statuti locali (con una miriade di norme continuamente aggiornate e rinnovate nel tempo).

Vi erano poi dei beni che venivano ceduti per quanto riguardava il possesso e da cui le comunità potevano trarre delle stabili entrate, monetarie oppure in natura (ad esempio canoni annuali in grano), che entravano a far parte, sotto forma di «Proventi» comunali, e a volte in maniera molto significativa, dei loro bilanci economici. È il caso tipico delle terre concesse con contratti enfiteutici più o meno lunghi, per la coltivazione, per il pascolo oppure per la raccolta di specifiche produzioni vegetali (legname, erbe etc.).

Rimanendo sempre sul piano generale, non c'è dubbio che nel corso del '500 si verificò una consistente riduzione delle proprietà comunali, fenomeno che, ancora una volta, ha una vasta dimensione europea, legandosi, quasi certamente, a motivi congiunturali (la crescita della popolazione, gli alti prezzi dei grani etc.) e al processo di consolidamento, politico ed istituzionale, degli apparati statali. L'appropriazione da parte di privati (secondo dinamiche che molto spesso originarono dall'interno delle comunità stesse) si fece sempre più incalzante e diffuso nella prospettiva di un possibile sfruttamento agricolo. Anche nel territorio che qui ci interessa da vicino, tale processo risulta, per più versi, evidente. Uno dei casi più rilevanti è quello dei Granduchi medicei che, nel 1592, ottennero a livello dalla comunità di S. Maria a Monte – cui rilasciarono una serie di privilegi – le terre della bandita delle Cerbaie su cui organizzeranno poi la fattoria delle Pianora.

Accade, inoltre, soprattutto a partire dalla seconda metà del '500, che in alcune realtà della Valdinievole e del Valdarno inferiore (ma anche altrove!), alcuni beni di uso collettivo, riguardanti prevalentemente gli incolti, vengano-

no distribuiti e divisi fra gli abitanti delle comunità stesse andando a costituire – dietro il pagamento di canoni enfiteutici – delle rendite patrimoniali per il comune, funzionali a sostenere il crescente carico fiscale imposto sui centri locali dalle istituzioni centrali del governo mediceo (con l'istituzione dei Nove Conservatori, con la crescita delle funzioni di controllo dei cancellieri comunitativi)²⁰. È il caso ad esempio di Bientina dove si realizzò nel 1560 una ripartizione dei terreni in Cerbaia assegnandone una quota a ciascun capofamiglia sulla base della consistenza numerica degli aggregati domestici²¹. Altri casi riguardarono – fra Valdarno e Valdinievole – le comunità di Buti, Montopoli Valdarno, Montecatini e Montecarlo²².

Molto diffusa, infine, la pratica di concedere porzioni del patrimonio comunitativo ai privati, sotto forma di contratti enfiteutici di livello, mantenendo dunque distinta la proprietà e il possesso. Proprio l'area delle Cerbaie fu interessata, nel lungo periodo fra XV e XVII secolo, da un intenso processo di colonizzazione agricola e di ripopolamento che riguardò, non a caso, i vasti patrimoni immobiliari che alcune comunità vi possedevano, come, in particolare, quelle di Fucecchio, di Santa Croce, di Castelfranco di Sotto, con il duplice obiettivo di organizzare delle stabili entrate finanziarie per i comuni titolari e di estendere i seminativi in aree precedentemente incolte in una fase di crescita della popolazione²³.

Un altro elemento di fondo da tenere in considerazione era l'uso conflittuale di queste risorse sospese fra acque, boschi, colline che animò delle contese giurisdizionali di lungo periodo fra le comunità vicine. Ad esempio i con-

²⁰ Per questi aspetti rimangono fondamentali i lavori di ELENA FASANO GUARINI adesso riuniti nel volume *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008.

²¹ Si trattò di circa 238 ettari di terreni boschivi (assegnati in 43 partite secondo la regola di 6 stiora [3.150 mq] per ciascuna bocca, cioè contando 756 abitanti raccolti in 150 famiglie), cfr. A. ZAGLI, *Il lago e la comunità. Storia di Bientina un castello di pescatori nella Toscana moderna*, Firenze, Polistampa, 2001, pp. 241-244.

²² ANDREA ZAGLI, *Proprietari, contadini e lavoratori dell'«incolto». Aspetti e problemi dell'accesso alle risorse nell'area del Padule di Fucecchio fra XVII e XIX secolo*, in *Il Padule di Fucecchio* cit., pp. 165-166.

²³ Su questi aspetti cfr. ALBERTO MALVOLTI, *Le Cerbaie di Fucecchio. Appunti per una storia in Fine di una terra. Le Cerbaie e il padule di Fucecchio*, a cura di P. Malvolti, Firenze, Nuovedizioni E. Vallecchi, 1976, pp. 71-109. In forma più specifica cfr. ID., *Le Cerbaie tra crisi e ricolonizzazione (secoli XIV-XVI)* e S. RUGLIONI, *Orentano nei secoli XVI-XVII: il ripopolamento di un territorio*, «Erba d'Arno», 52-53, 1993, pp. 49-60, 61-73.

flitti fra Bientina e S. Croce e Castelfranco di Sotto a proposito delle sponde del lago e le boscaglie nella zona di Orentano (secc. XV-XVIII). Oppure quelli fra Bientina e S. Maria a Monte a proposito del laghetto di Staffoli (sec. XVI-XIX)²⁴. Ma anche il conflitto che si aprì nel secondo '500 fra Fucecchio e Montecarlo per i boschi delle Cerbaie e i rispettivi confini fu particolarmente acceso e vide il comune fucecchiese avviare dalla metà del secolo una politica di concessione a livello dei terreni incolti in prossimità delle zone contese (che vedevano i continui 'saccheggi' dei vicini), indotta, probabilmente, proprio dalla preoccupazione di salvaguardare il patrimonio immobiliare²⁵.

Come si diceva a Fucecchio nel preambolo di una rubrica statutaria della metà del XVI secolo, in cui si cercava di interdire completamente le attività ai «forestieri» dentro le Cerbaie comunali, esse costituivano la vera ricchezza del comune:

Item hauto rispetto alli grandissimi danni si fanno del continuo nella Cerbaia del comune di Fucechio per li forestieri et maxime delle terre et comunità a detta Cerbaia vicine, di modo che detta Cerbaia viene in grandissima declinatione et penuria di legne: Et maxime perché li Montecarlesi ne cavono quantità grande, non solo per lor uso, ma quod prius est, ne portano a vender in quantità a Lucha, chome è cosa notoria et certissima. Et similmente altri convicini ne portano et tagliono in quantità: Et perché quella è lo stato et conservatione di detto commune²⁶.

Si trattava veramente di un vasto patrimonio immobiliare, la cui titolarità pubblica risaliva molto indietro nel tempo, intrecciandosi con le vicende del comune fucecchiese a partire, almeno, dal XII secolo²⁷. Con la formazione dello stato fiorentino e la successiva affermazione del Principato, il territorio delle Cerbaie fucecchiesi subì notevoli trasformazioni.

²⁴ Cfr. ANDREA ZAGLI, *Pratiche e forme d'uso delle risorse collettive in un ambiente palustre: il bacino di Bientina in Toscana*, «Quaderni Storici», XXVII, 81, 1992, pp. 801-852. In forma più ampia in A. ZAGLI, *Il lago e la comunità* cit.

²⁵ A. MALVOLTI, *Le Cerbaie tra crisi e ricolonizzazione* cit., pp. 55-57. Anche A. Zagli, *Fra boschi e acque* cit., p. 101.

²⁶ Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Otto di Pratica del Principato*, 179, Ins. segn. «Negozi degl'Otto di Pratica attenenti a San Miniato, ed altri Comuni del Valdarno di Sotto. 1545 al 1557», cc. nn.

²⁷ La ricostruzione, sul piano del diritto, dell'origine dei diritti comunali di Fucecchio sui boschi delle Cerbaie venne compilata in latino dall'avvocato Agostino Seratti nel 1721, in un testo intitolato «*Phocensis Sylvarum*» (in 59 capitoli), cfr. ASFi, *Nove Conservatori del Do-*

In estrema sintesi, il destino del patrimonio comunale verrà a svolgersi secondo due distinte direzioni: una parte dei terreni in Cerbaia sarà oggetto di concessione enfiteutica a privati sotto forma di contratti livellari, costituendo, dunque, un consistente *corpus* di entrate per il comune; un'altra parte rilevante, quella più fittamente ricoperta di boschi, rimarrà in amministrazione diretta dell'ente, offrendo spazi e momenti regolati di prelievo per gli abitanti, e sulla quale, a partire dagli inizi del '600, verrà ad interagire l'attività dell'Arsenale medico di Pisa.

Nel corso della seconda metà del '500, vi furono nell'area delle Cerbaie di Fucecchio numerose concessioni a livello di terreni spesso caratterizzati da una scarsa e frammentaria sistemazione agronomica (erano per lo più seminativi nudi, sodaglie, pasture, boschi), che vennero in tal modo sottratti all'uso comune e promiscuo, caratterizzando una fase di evidente ripopolamento e colonizzazione del territorio: dietro il pagamento di un canone in natura vi erano infatti alcune agevolazioni e l'obbligo di risiedervi costruendo abitazioni, dalle semplici capanne a case vere e proprie (furono stipulati un centinaio di contratti fra il 1584 e il 1598)²⁸.

La comunità di Fucecchio costruì sulle entrate dei canoni assicurati dalle sue terre concesse a livello la struttura portante del bilancio comunale per alcuni secoli: se nel 1567 il comune ricavava, complessivamente, dalle terre di sua proprietà circa il 32% delle entrate di bilancio²⁹, alla metà del secolo successivo, nel 1647, l'incidenza dei canoni di livello delle terre era enormemente cresciuta; adesso coprivano oltre il 75% delle entrate annuali³⁰. Analoga situazione si registrava ancora, un secolo dopo, nel 1749 quando ancora le entrate dei livelli coprivano il 77% delle entrate³¹. Situazioni analoghe si possono riscontrare anche in altre comunità che possedevano consistenti patrimoni fondiari

minio e della Giurisdizione Fiorentina, 3123, «Filza di Lettere Res. de Mesi di Marzo a Maggio 1763», Allegato n. 6. Una copia del processo anche in Archivio Storico del Comune di Fucecchio (da ora ASCF), *Cancelleria*, 1603. Una copia a stampa in ASFi, *Leggi e Bandi. Appendice*, 77, n. 33.

²⁸ Sui possessi livellari cfr. A. Zagli, *Fra boschi e acque* cit., pp. 105-109.

²⁹ Ivi, pp. 106-107; inoltre ASFi, *Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione*, 3627-3629, «Beni e Proventi delle Comunità».

³⁰ ASFi, *Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione*, 3630, «Entrate di diverse Comunità. 1647», n. 20.

³¹ ASFi, *Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione*, 3624, «Rappresentanze e responsive alla Circolare de 24 settembre 1749 circa i proventi comunitativi. 1749».

nell'area delle Cerbaie: ad esempio nel 1647 tali entrate assicuravano circa l'86% delle entrate alla comunità di Castelfranco di Sotto, l'87% a quella di Santa Croce, il 66,5% a quella di S. Maria a Monte, il 58% a quella di Montecarlo³².

Come conseguenza della grande rilevanza di tali entrate, gran parte di tali comunità – a partire proprio da quella di Fucecchio – non imponevano sull'estimo e dunque non tassavano i proprietari terrieri; ne conseguì che nella seconda metà del '700 – in occasione della grande riforma delle comunità voluta da Pietro Leopoldo in cui la tassa prediale divenne la base impositiva fondamentale – fu estremamente difficoltoso per i cancellieri comunitativi ricostruire la storia di tali concessioni livellarie e il quadro complessivo della proprietà nelle colline delle Cerbaie.

La significativa presenza del bosco nei terreni concessi a livello dal comune di Fucecchio (in cui l'appoderamento rimase assai relativo e tutto sommato scarso)³³ continuò per secoli a convivere e confinare con l'altra parte del patrimonio comunale di boscaglie che rimase invece in amministrazione diretta della comunità.

Dal punto di vista normativo, se nella prima metà del '500 gli statuti locali erano intervenuti a regolare la materia per evitare attività di sfruttamento incontrollate che mettersero a rischio la consistenza delle risorse di legname³⁴, nell'agosto del 1559 tali preoccupazioni di tipo 'conservativo' furono fatte proprie dal governo centrale che le espresse in forma di legge 'ufficiale' che, adesso, all'utilità del Comune di Fucecchio, aggiungeva anche le eventuali necessità di legname di «Sua Altezza» Cosimo I de' Medici, sovrapponendo, così, una 'superiore' utilità pubblica a quella antica del comune³⁵.

³² Oltre ai riferimenti archivistici precedenti, su questi aspetti cfr. ANDREA MENZIONE, *Beni comuni e risorse comunitative nel territorio di Fucecchio e Valdinievole nell'età moderna*, in *Il Padule di Fucecchio* cit., pp. 100-105.

³³ Nel 1763 al momento in cui furono riscontrati e rinnovati 161 contratti livellari, solo 18 si configuravano come poderi veri e propri, mentre sporadiche strutture abitative erano segnalate in un'altra ventina di casi, cfr. ASFi, *Camera delle Comunità e Luoghi Pii 1769-1808*, I 16, «Registro della Rinnovazione di Livelli delle Comunità di Fucecchio, e S. Croce dal 1763 al 1764». Per il quadro completo dei possessi livellari cfr. la tabella riassuntiva pubblicata in A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., Appendice I, pp. 123-126.

³⁴ Malvolti cita uno statuto del 1545, considerato, giustamente, una delle prime leggi 'organiche' redatte localmente per difendere l'ambiente delle Cerbaie, cfr. A. MALVOLI, *Le Cerbaie tra crisi e ricolonizzazione* cit., pp. 57-58.

³⁵ Una copia del Bando «delle Cerbaie ricavato da un Libro di Deliberazioni, e Partiti della Comunità di Fucecchio dall'anno 1556 al 1569 segnato di Lettera N a 78» è presen-

Il Bando poneva forti vincoli sopra il taglio e la commercializzazione del legname, sulla raccolta di altri prodotti del sottobosco così come sul pascolo:

nessuno di qualsivoglia stato, grado, o condizione, così del Comune predetto, come delle Terre convicine, o altri Forestieri, e religiosi, e descritti nelle Ducali Bande, ardisca, o presuma in alcuno modo tagliare, o far tagliare in detta Cerbaia di sorte alcuna legname, e li tagliati cavare di detta Cerbaia, o levare dal luogo per cavare caricarli, o per incendio, o in altro qualsivoglia modo dar danno [...] Et acciocché il frutto di detta Cerbaia resti nel Comune predetto proibirno espressamente a qualunque forestiero, oltre alle predette cose il corre, e raccorre Castagne, e Ghiande, e far Cerretta, levare Stabbati, o altro concime, far Cenere, Carboni, Brace, o altro [...] E che nessuno di detti Forestieri vi possa mettere a pasturare Bestie, che prima non fussino fidate [con la proibizione di concedere fide passato il mese di ottobre].

Il bando passava poi ad elencare, come di consueto, le pene previste per i trasgressori (che in alcuni casi trascendevano verso forme afflittive corporali), vietando inoltre, espressamente, la frequentazione dei boschi con le armi, «non s'intendendo però per armi, pennati, o scure, che gl'uomini solamente di Fucecchio portassino, quando anderanno, o manderanno a far legne».

Infatti le sole attività permesse erano quelle degli abitanti di Fucecchio, che avevano il privilegio di poter tagliare la legna per proprio uso, in un lasso limitato di tempo (5 giorni per il taglio ed il prelievo), con la proibizione, tuttavia, per qualsiasi attività di commercializzazione. La cosa importante è che anche questa attività 'privilegiata', assieme alla concessione delle «fide» per il pascolo del bestiame, passava sotto la competenza ed il controllo del Cancelliere comunale (che doveva rilasciare le opportune licenze scritte e tenerne un registro), ovvero di un ufficiale di nomina centrale il cui ruolo innovativo, nel processo di accentramento politico-istituzionale e di governo economico delle comunità, fu poi reso esplicito con l'istituzione, nel marzo 1560, del nuovo Magistrato dei Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione³⁶.

Appare evidente, in conclusione, come il processo di sovrapposizione dei poteri in materia di gestione dei patrimoni comunali, nella fattispecie dei boschi, avesse iniziato il suo lungo cammino. È indubbio che l'attività normativa promossa

te in ASFi, *Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina*, 3123 cit., Lettere da Fucecchio, Allegato I, Doc. 6.

³⁶ Per questi aspetti si rimanda a E. FASANO GUARINI, *L'Italia moderna e la Toscana dei principi* cit., *passim*.

dall'ente locale iniziò progressivamente a perdere di intensità con il crescere degli interessi che venivano maturando a livello centrale e che abbracciavano l'intera area di pertinenza delle diverse comunità (che riproduceva, grosso modo, i confini della bandita di caccia istituita nel 1549). Di fatto le norme varate dal Comune di Fucecchio sulle Cerbaie, ancora molto frequenti nella seconda metà del '500, diminuirono progressivamente nel periodo successivo.

Questi provvedimenti, tuttavia, mostrano la complessa normativa che la comunità locale cercò di elaborare per difendere, evidentemente, una risorsa messa di continuo a repentaglio da possibili azioni dissipatrici oppure per salvaguardare determinate specie vegetali ritenute di particolare importanza per diversi settori economici.

Ad esempio nel novembre-dicembre 1566 gli statutori fucecchiesi, preoccupati «di conservar la Cerbaia di detto Comune il più che sia possibile, et massime li Castagni che in essa si ritrovano» aggiunsero ai propri statuti una rubrica per la salvaguardia dei castagni: «per l'advenire non sia lecito ad alcuna persona di tagliare, o far tagliare de i Castagni esistenti in detta Cerbaia senza expressa licentia delli antiani di detto Comune per li tempi esistenti et da detti Antiani ottenuta in scrittis et per legitimo partito di mano del Cancellieri di detto comune». Chi fosse stato trovato a tagliare castagni senza questa licenza sarebbe incorso nella pena di lire 10 «per ciascun pie' di castagno applicata tal pena secondo che per la legge sopra detta Cerbaia ordinata si dispone», cioè richiamandosi al bando del 1559. A ciò si aggiungeva – per invogliare, evidentemente, la sorveglianza e le delazioni dei privati – un ritorno economico per coloro che avessero denunciato i malfattori e contribuito alla loro cattura, rinunciando il comune alla riscossione dei diritti giudiziari che gli sarebbero spettati:

Con dichiarazione che la rata contingente al Comune della detta condennatione dei castagni, et di qualunque altra condennatione et preda che si facesse per l'altre legne di detta Cerbaia contro li forestieri per vigore della detta legge, s'intenda esser et sia mediante questo statuto donata alli accusatori, et inventori in tutto et per tutto et questo acciò più volentieri possino andar cercando dei malfattori et far riguardare la detta Cerbaia³⁷.

Nella riforma degli statuti del 1569 gli articoli 5, 7, 8 tornavano ad occuparsi della Cerbaia e della sua conservazione³⁸. Le preoccupazioni principali riguardavano l'eccessiva commercializzazione di legname che usciva dal

³⁷ ASFi, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, 340, «Fucecchio. 1560-1765», c. 109.

³⁸ Ivi, c. 113.

territorio comunale, il grande consumo di legna che alimentava le fornaci da laterizi (indice forse di un incremento dell'attività edilizia?)³⁹, i danni provocati dal pascolo delle capre che spogliavano del fogliame verde gli alberi e la ricrescita delle piante, infine l'eccessiva libertà di portare strumenti da taglio da parte degli allevatori e dei pastori.

Per quanto riguardava il primo aspetto le autorità comunali richiama-
no la necessità di un maggior controllo sulle estrazioni di legname:

advertenti li prefati riformatori alla multitudine et gran copia di legne, che escano del comune di Fucecchio, et che per tal causa la Cerbaia del detto lor comune è di maniera dannificata, che se non ci si ponesse qualche conveniente remedio, in breve si diminuirebbe talmente che il pubblico et il privato ne verrebbe a patire, et invigilando la conservatione d'essa, Prohibiscano che alcuna persona di qualunque grado ancora che fusse della terra di Fucecchio non possa, ne li sia lecito in alcun modo estrarre di detto Comune qualsivoglia sorte di legname, che nascesse, o facesse in detta Cerbaia.

Per questi motivi obbligarono tutti coloro che volevano commercializzare il legname a dimostrare alle autorità del comune «dove l'haranno cavate» e a ricevere una licenza scritta, in mancanza della quale si incorreva *ipso iure* nei rigori della legge. Inoltre si vararono misure per evitare la dissipazione delle ghiande (essenziali per il pascolo dei suini), vietando inoltre «lo (scirpare) in essa querce, ne esse tagliarle per fare aratri, et similmente d'ogni tempo il tagliare castagni pena per qualunque castagno, ò quercia et ciascuna volta di Lire 5». Per quanto riguardava i danni nel sottobosco provocati dal pascolo delle capre si ammoniva:

Et che li guardiani di Capre non possino far pascere a esse Capre fronde verde di castagni, ancorché dicessero haverle trovate tagliate sotto pena di soldi 8 per qualunque capra. Et per rimediare a tale inconveniente prohibireno a essi guardiani, o pastori il tenere in detta Cerbaia scure, o pennato, o qualsivoglia altro ferro atto a tagliare sotto pena di Lire 5 per ciascuno e ciascuna volta⁴⁰.

³⁹ Nella rubrica n. 7 vi era infatti una riforma relativa ai Fornaciai che raddoppiava la tassa comunale annuale da 2 a 4 lire. Il motivo era il gran consumo di legname estratto dalle Cerbaie: «Item parimente considerato [...] alla multitudine de fornaciai, et fornace [...] a hoggi in la terra di Fucechio et suo comune, et la moltitudine delle legne, che giornalmente per cuocere esse fornace si consumano, quali escano di detta lor Cerbaia...», Ivi, c. 114.

⁴⁰ Fu proibito inoltre «per conservatione della Cerbaia il poter tenere in essa capre et pecore per farle pascere nelli abbruciatucci fatti, o da farsi» alla pena di soldi 10 per ciascuna capra, e soldi 5 per ciascuna pecora» (*Ibidem*).

Pochi anni dopo, nell'inverno fra il 1572 e il 1573, gli statutari fucecchiesi ritornarono sulla materia preoccupati, da un lato, dell'eccessiva dissipazione del legname ad opera soprattutto delle fornaci da laterizi, dall'altro, per garantire agli abitanti del comune un'area boscosa dove poter fare la legna per uso domestico. Per quanto riguardava il primo aspetto l'integrazione degli statuti era del seguente tenore:

desiderando li prefati Riformatori che la Boscaglia della Cerbaia di detto Comune di Fucecchio si conservi il più che sia possibile per il comodo e uso de li habitatori di detto Comune, atteso maxime che per il continuo tagliare del legname che in quella si fa, viene in declinatione e che in breve tempo li huomini di detto Comune verrebbero a patire di tale legname, per tanto [...] Deliberorno et Statuirno [...] Che per l'advenire li Fornaciai del Comune di Fucecchio di qualsivoglia sorte di Fornace non possino in modo alcuno abbruciare, ne in qualsivoglia modo valersi per uso di dette loro Fornace di alcuna sorte di legne grosse della Cerbaia sotto pena di lire 5 piccioli per ciascun pezzo che fusse trovato per abbruciare di dette legne a dette loro fornace⁴¹.

Per quanto riguardava, invece, la scelta di un'area boscosa dove fare esercitare i diritti collettivi di legnatico ai soli abitanti di Fucecchio, essa fu individuata nella Valle di San Martino cioè dalle «Spianate e seguitando la strada che va al Galleno per infino al Rio Moro et a confini di Castel Franco». In questa zona

per l'avvenire ciascuna persona del Comune di Fucecchio possa et li sia lecito tagliare ogni sorte di legname per uso e servitio delle loro case [...] senza che di ciò se ne debba domandar licentia ad alcuna persona, non intendendo che li forestieri possino andar a tagliare in detto luogo, ma solo li huomini fucecchiesi quali abitano in detto Comune di Fucecchio⁴².

Le preoccupazioni per la salvaguardia delle risorse forestali del comune continuarono a riproporsi con ripetuta frequenza e giova mettere in evidenza come di solito i provvedimenti normativi venissero emanati all'inizio della stagione più fredda quando la domanda di legname, ovviamente, tendeva a crescere. I tentativi di limitare e di regolare l'accesso, così come lo sfruttamento indiscriminato, tuttavia iniziarono a convivere con prospettive di usi selettivi dei prodotti boschivi, con la finalità di conservare la risorsa e di garantire una fonte di guadagno per l'ente comunale.

⁴¹ Ivi, n. 3, c. 116v.

⁴² Ivi, n. 8, c. 118r.

Questi elementi sono presenti, ad esempio, nelle nuove riforme degli statuti dell'inverno 1575. Da un lato gli statutari istituirono una sorta di 'bandita' comunale dentro i cui confini («cominciando dalla Casa della [Mi o Ma]niera seguitando su per il Poggio insino alla via che vā a Pescia, et seguitando per la detta via per insino alla Marginetta, et voltandosi per la via che vā a Massa et seguitando per detta via per insino alla valle del Albero, et voltandosi in su la mano manca per la strada che va a Salanuova per insino al padule diverso Fucecchio») era assolutamente vietato per tutti il taglio del legname verde, nell'intento, evidentemente, di garantire la rinascita del bosco, a sua volta favorito dalla possibilità di tagliare la «stipa»⁴³, le viti selvatiche, i rovi e di raccogliere il legname morto, insomma tutte quelle operazioni che potremmo catalogare come di 'pulizia' del sottobosco⁴⁴.

In aggiunta a questo, maturò la decisione di creare un «provento» per il comune cedendo all'incanto proprio il diritto di sfruttamento di quei legnami (la 'stipa' e i ceppi delle scope) che servivano a fare il carbone utilizzato dai maniscalchi. Infatti l'uso non regolamentato del sottobosco, soprattutto quando l'area collinare era frequentata dai pastori, era sottoposto al frequente rischio di incendi e risultava dannoso per la conservazione delle boscaglie. Come affermavano gli statutari

trovandosi in detta Cerbaia pure assai stipa, et per essere legname che non produce frutto alcuno et che più presto detta stipa è di danno al detto comune che di utile, questo perché l'anno de pastori cui è dato et appiccato fuoco, et abbrucia et arde il legname piccolo et grande in grave danno delli huomini di detto comune, et considerato che quando si cavassino li Ceppi della detta stipa et scope et farne carboni si farebbe entrata alla detta Comunità et si ampliirebbe la detta Cerbaia.

Fu deciso quindi di costituire un «provento» da concedere in affitto al migliore offerente e il conduttore avrebbe avuto «autorità di fidar Maniscuri forestieri per cavar ceppi di stipa, et scope di detta Cerbaia, et con autorità che li huomini che saranno fidati dal conduttore che possino vender detti carboni da farsi delli Ceppi della detta stipa a chi vorranno purché tali carboni vadino verso la Città di Firenze, et non contrabando in modo alcuno»,

⁴³ Sterpi e legname minuto per fare il fuoco. Da cui 'stipare' con il significato di rimondare i boschi dalla 'stipa'.

⁴⁴ ASFi, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, 340 cit., n. 5, cc. 132v-133r.

limitando lo spazio alla Valle di San Martino fino ai confini con Montecarlo fissati al Rio Moro⁴⁵.

Come si vede, norme sempre più particolari e minuziose che venivano continuamente riviste ed integrate soprattutto in quegli anni in cui appariva più allarmante la penuria di legname, in cui sembravano maggiori i rischi di devastazione delle boscaglie. Per questo venivano aumentate le pene (raddoppiate di notte) per chi fosse incorso nelle trasgressioni tagliando legnami proibiti (legnami verdi e soprattutto i castagni) oppure fuori dagli spazi consentiti⁴⁶; soprattutto fuori dalla Valle di San Martino che rimaneva l'area principale destinata all'esercizio del diritto di legnatico per gli usi familiari e di bottega dei fucecchiesi («gli huomini nativi, et originali del detto Comune») oppure di quei forestieri (fabbri in particolare) che versando al comune una tassa di lire 7 cadauno si mettevano in grado di usufruire dei medesimi diritti degli abitanti locali: «che possin per loro bisogno, et uso delle case loro, legnare, e far legna da fuoco in detta Cerbaia, come li propri originali, et nativi fosichiesi in quelli luoghi, che è permesso alli detti fosichiesi, senza loro pregiudizio, purché non ne vendino»⁴⁷.

Come già detto, questa minuta normativa comunale progressivamente perse di intensità al progredire – come vedremo – del controllo delle istituzioni centrali su tutta l'area delle Cerbaie. Ancora nel 1619 il comune intervenne

⁴⁵ I confini erano così espressi: «in fra questi confini cioè, Nella valle di San Martino a far carboni di stipa, et di ceppi di stipa, et di scope solamente, et non d'altra sorte legnami dentro a questi confini cioè, Incominciando per la via che vâ al Galeno per insino al confino di Castelfranco di sotto, et ricominciando dal ponte del Rio del Galeno secondo che va detto Rio per la via diverso la Lama a Lucha, et seguitando sotto la volta del Durachio, et seguendo via per detta Valle per insino alla strada di Pescia, et arrivando alla via [...] che va in Sereggiara diverso Montecarlo». Aggiungendo poi altre precisazioni interessanti: «Et che tutti li habitatori dal Rio Moro in là diverso il Confino di Montecarlo che non possino cavare, ne far cavare carboni se non dal Rio moro in qua diverso Fucecchio, et che non possino tagliare ne far tagliare alcuna sorte di legnami, riservando però le legne morte et riservando tutti quelli che habitino et habiteranno al Galeno», cfr. Ivi, n. 9, cc. 134v-135v. La figura del Conduttore dei Carboni di stipa venne ulteriormente precisata in una nuova riforma del 1581, cfr. Ivi, n. 11, cc. 152r-153r.

⁴⁶ Le pene nel 1581 vennero portate a lire 50 ogni volta che qualcuno fosse trovato a fare danno e a tagliare legname proibito; lire 25 per ogni soma dello stesso trovata addosso alle bestie da trasporto; lire 25 ogni volta per chi fosse stato trovato a fare carbone nei terreni bruciati da meno di 3 anni. Tutte queste pene erano raddoppiate se i trasgressori erano sorpresi di notte, cfr. Ivi, n. 8, c. 143r.

⁴⁷ Ivi, cc. 153r-v.

a definire i compiti di sorveglianza affinché «le Cerbaie di detto Comune si conservino meglio», decidendo che ogni mese una piccola commissione governativa degli Anziani (2 membri più un «donzello») affiancasse la Guardia comunale per visitare le boscaglie e riferire al Cancelliere della comunità se vi fossero dei danni e per inoltrare, eventualmente, per suo tramite, delle comunicazioni direttamente al Granduca⁴⁸. Mentre nel gennaio del 1650 il comune intervenne, forse per l'ultima volta, a trattare di una particolare qualità di legname decidendo uno specifico indirizzo produttivo nelle Cerbaie: cioè promuovendo la trasformazione dei castagni selvatici in castagneti domestici attraverso apposite pratiche di innestatura e di domesticazione finanziate dal comune. La decisione era maturata perché i castagni selvatici – nonostante i divieti – erano continuamente tagliati soprattutto per gli usi dell'agricoltura («per far pali per le viti particolarmente dà Contadini delle fattorie, in modo che non apportano se non notabile scapito»). Per questo ne fu vietato il taglio, fu deciso di accollare alle casse comunali le spese di trasformazione, riservando al Comune gli utili futuri dell'operazione: «de quali Castagni ridotti che siano al domestico possa il Comune disporre, o per via di Livelli, ò di Colta di Castagne o in altro modo che li paia di maggior utile»⁴⁹.

Rimane da valutare, ovviamente, la forza deterrente di tali normative e la loro reale efficacia legata alla capacità dei poteri pubblici di controllare il territorio e i comportamenti delle popolazioni in materia di prelievo delle risorse⁵⁰. Naturalmente una simile prospettiva comporterebbe un lungo lavoro di approfondimento sistematico, in particolare, nella documentazione di carattere giudiziario. Alcuni segnali, tuttavia, ci inducono a ritenere che lo sfruttamento del bosco assumesse in certe occasioni caratteri di rapina e connotazioni particolarmente distruttive, allarmando fortemente le autorità, nonostante la presenza della legge. La stessa frequenza con cui – in questo periodo di tendenziale crescita della popolazione e di movimenti migratori a livello locale – venivano ripubblica-

⁴⁸ Ivi, 26 maggio 1619, cc. 197r-v.

⁴⁹ Il provvedimento, assieme ad altri, fu dapprima approvato nel generale Consiglio di Fucecchio con 22 voti favorevoli e 1 contrario, successivamente – circa un anno dopo – ricevette l'approvazione della Pratica Segreta (11 febbraio 1650 ab. Inc.), cfr. Ivi, n. 12.

⁵⁰ Una discussione di questi problemi in ANDREA ZAGLI, *Controllo delle acque e controllo delle risorse nella Toscana in età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno (Abbiategrosso, 15-17 settembre 2010), Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2013, pp. 397-442.

te e riformulate le rubriche degli statuti, indurrebbe a non sopravvalutare troppo il timore e la capacità deterrente delle pene previste dalla normativa.

Una testimonianza di pochi anni successivi al bando del 1559 e alla riforma degli statuti comunali del 1569 è estremamente significativa. Nel dicembre 1571 il Podestà di Fucecchio, Antonio Guidi, esternava tutte le sue preoccupazioni al reggente, il principe Francesco de' Medici, futuro granduca. I danni causati dal pascolo del bestiame e l'incendio di porzioni delle boscaglie nelle Cerbaie erano una realtà allarmante nonostante una legge, quella del 1559, voluta da Cosimo I «per servitio della Ferriera del Ponte a Cappiano», in aggiunta alla quale – come abbiamo visto – erano intervenuti anche gli statuti di Fucecchio un decennio più tardi. L'integrità dei boschi delle Cerbaie era a rischio e per questo motivo

desiderando come è mio obligho conservarla in questo mio offitio ho fattovi andar la mia Famiglia et altri di questo luogho quali in fra l'altre ritrovorno il dì 16 di settembre passato che Mariano di Pasquino et Bastiano suo figliolo et Menico di Meo tutti da Vellano che contro li ordini di detta legge tenevano a pasturare in detta Cerbaia et senza alchuna fida, cinquantacinque bestie baccine, et conforme a detta legge furno per me condannati in lire 5 per ciascheduna, in tutto lire 275 delle quali volendo venirne al executione feci carcerar li dannificanti.

Dopo la condanna dei trasgressori, il Podestà aggiungeva altre gravi preoccupazioni:

mi è parso con la presente farne consapevole la Altezza Vostra Serenissima soggiugnendoli che se non si attende con più caldezza alla Conservatione di essa Cerbaia, in pochissimi anni verrà di maniera dannificata che la non se ne potrà servire per quel fine che fu fatta la subdetta legge come a giorni passati intervenne che vi fu dato fuocho, et abruciato per quanto mi è referto circha a 7 o 8 miglia di paese in detta Cerbaia, ne per cio' non obstante ogni diligenza usata si è ritrovato il malfattor et il publico et privato ne viene a patire atteso essere state admesse alli dannificanti ogni pichola excusatione et tutto per adviso alla Altezza Vostra Serenissima⁵¹.

Il rigore nell'applicazione delle pene e una maggiore sorveglianza erano dunque necessari. Ma spesso non erano sufficienti a reprimere un altro grave pro-

⁵¹ Cfr. ASFi, *Medico del Principato*, 568, «Carteggio Universale. Lettere 20 novembre – 28 dicembre 1571», Fucecchio, 8 dicembre 1571, c. 28r.

blema che rimase endemico in questa area: le attività di contrabbando e la commercializzazione illecita del legname fra stato 'fiorentino' e lucchese. Anche perché l'efficacia dei controlli e il presidio da parte delle limitate e sporadiche forze di 'polizia' (famigli dei tribunali, guardie campestri etc.) erano tutt'altro che adeguati per un territorio così vasto, così frammentato dal punto di vista della giurisdizione, così disagiata dal punto di vista meramente ambientale⁵².

Questo problema era già emerso in tutta evidenza in una memoria del 1543 del Podestà di Castelfrancio di Sotto che aveva sottolineato la forte domanda di legname che proveniva soprattutto dal mercato lucchese, facilitata dalla presenza delle idrovie sul lago di Bientina, il quale – a sua volta – costituiva una labile (e contestata) frontiera fra i due stati:

tanti porti in sul quel lagho da potersi levare per li luchi legname et grano, che difficilmente si potrebbe difendere dalle fraude [...] che se non si piglia ordine sopra il legname delle Cerbaie delle 4 Castella che in breve si diserteranno et sarà gran danno perché Lucha non ha legname, et tutta volta perquite là per haverlo a buon prezzo et commodità di vetture rispetto al lago. Et che molti da Castelfranco et Sancta Croce nella Cerbara che hanno a comune, hanno fatto Cataste et venderle à Luchesi, et ch'el medesimo possano fare de grani⁵³.

Nel 1592, in ogni caso, fu bandita una nuova legge organica sui boschi delle Cerbaie che, decisa a livello locale, ebbe poi forza di legge generale per un'area più vasta di quella pertinente a Fucecchio, in seguito all'approvazione e alle modifiche volute dal governo mediceo che, fra l'altro, inserì dei capitoli dedicati a limitare fortemente il disboscamento da parte dei conduttori dei poderi livellari⁵⁴.

Questa base normativa sarà progressivamente integrata e rinnovata negli anni seguenti sempre con l'importante obiettivo, di lungo periodo, di conservare la preziosa risorsa del legname, inserendo capitoli, modifiche, precisazioni, spesso inasprimenti delle pene, inseguendo, magari, le sollecitazioni

⁵² A. ZAGLI, *Controllo delle acque* cit., pp. 425-442.

⁵³ ASFi, *Otto di Pratica del Principato*, 179, cit. in A. ZAGLI, *Il lago e la comunità* cit., p. 165.

⁵⁴ Chi avesse preso un podere nelle Cerbaie era obbligato a tenere, per ogni 100 staiora, 5 staiora a bosco («d'alberi da ghiande o castagne») e 5 a prato, pena, contraffacendo, alla perdita del possesso. I vecchi conduttori potevano adeguarsi entro un anno mentre coloro che disponevano di minori superfici, avrebbero dovuto regolarsi in proporzione. Cfr. sui provvedimenti tardo cinquecenteschi L. PAPINI, *Le Cerbaie* cit., pp. 37-40.

ni e le urgenze del momento; per fare un esempio, sembra che il bando che proibiva il taglio degli alberi da frutto del 1596 (esteso l'anno successivo a tutto lo stato), fosse originato dalla scarsità di ghiande causata, evidentemente, dai grandi disboscamenti di quel periodo, fenomeno cui si attribuiva l'accentuato rincaro del prezzo della carne di porco⁵⁵.

Con gli inizi del XVII secolo, in una fase di accentuata crescita dei prezzi del legname⁵⁶, la materia subì una decisa sistemazione sul piano della normativa e della tutela. Con i provvedimenti del 1606 il legname di tutte le Cerbaie – i cui confini saranno nuovamente espressi con chiarezza, riguardando tutta l'area compresa fra la strada pistoiese-pesciatina a nord, il lago di Bientina a ovest, il corso dell'Arno a sud, la Gusciana e il Padule di Fucecchio a levante – verrà dichiarato «aspettarsi al pubblico servitio dello Stato», decisione che sanzionerà, di fatto, il controllo dell'Arsenale di Pisa e il suo diritto di prelazione sul legname da costruzione necessario per la fabbricazione e il restauro delle galere granducali. Nel 1608 vi sarà un ulteriore provvedimento che, visti i buoni esiti della legislazione precedente, cercherà di favorire in qualche modo anche gli interessi delle comunità interessate: i boschi furono suddivisi in 12 «tagliate di legname» fra le comunità di Fucecchio, S. Croce, Castelfranco di Sotto e S. Maria a Monte, avviando quello che sarà denominato, in seguito, il «taglio comunale»⁵⁷.

Nei testi di legge appena ricordati appaiono in tutta evidenza le preoccupazioni per garantire la rinascita del bosco, cercando di limitare le azioni potenzialmente distruttive (ivi compresi i dissodamenti dei conduttori dei livelli), favorendo, al contempo, una più ordinata 'manutenzione' delle boscaglie attraverso gli interventi di periodica ripulitura della macchia del sottobosco (la

⁵⁵ Ivi, pp. 39-40. La carne di suino era importante non solo per i consumi alimentari (si stima che fra XVI e XVII secolo rappresentasse circa 1/3 del consumo di carne a Firenze) ma anche perché il lardo di maiale era una materia prima fondamentale per altre industrie manifatturiere come, ad esempio, quelle per la fabbricazione del sapone oppure delle candele di sego. Per questi aspetti cfr. in generale ANDREA ZAGLI, *Da «beccai» a macellai nella Firenze dei Medici*, in «Maladetti Beccari». *I macellai fiorentini dal '500 al 2000*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2000, pp. 9-102.

⁵⁶ Cfr. i dati sul prezzo del legname da ardere e della brace, relativi al mercato di Firenze, per il periodo 1520-1620, in GABRIELE PARENTI, *Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze*, Firenze, 1939, Appendice I, pp. 49-54 (rist. anast. in ID., *Studi di storia dei prezzi*, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1981).

⁵⁷ Per questi aspetti cfr. A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., p. 111.

«stipa»), di salvaguardia delle cosiddette «porrine» – intendendo quelle piante che, nella fase della loro crescita e maturazione, mostravano caratteristiche adeguate (di orientamento, consistenza etc.) per trasformarsi in legname da costruzione – sulle quali, ovviamente, continuava ad esercitare il suo controllo e la vigilanza l'arsenale medico. Sul piano del controllo e della sorveglianza locale si suggeriva di aumentare il corpo delle guardie comunali, mentre venivano estesi i poteri dei cancellieri in materia di trasgressioni, imponendo anche ad essi l'obbligo di periodiche visite mensili dei boschi (le competenze giurisdizionali attribuite ai cancellieri di Fucecchio hanno fatto sì che nell'archivio storico del comune vi sia un fondo molto interessante e molto ricco di atti giudiziari relativi alle trasgressioni nei boschi)⁵⁸.

La vigilanza del potere centrale sui boschi delle Cerbaie iniziò ad esprimersi non solo attraverso i provvedimenti di legge o attraverso l'attività dei cancellieri comunitativi ma anche mediante le visite periodiche e le relazioni che figure come i Visitatori generali delle Boscaglie, al servizio dello Scrittoio delle Possessioni granducali, oppure i ministri dell'Arsenale di Pisa, iniziarono ad inviare alla corte. Ne possiamo citare alcuni esempi interessanti relativi alla prima metà del XVII secolo che mostrano l'attenzione che le autorità centrali mantenevano su questa area boscosa, nella quale lo sfruttamento del bosco era certamente agevolato dalla vicinanza dei corsi d'acqua per il trasporto.

Ad esempio il 20 giugno 1628 il Visitatore granducale dei Boschi, Girolamo Vasari, rilevava tre tipi di problemi generali a proposito delle Cerbaie: la necessità di interrompere le concessioni livellarie dei terreni boscati da ridurre a coltivazione nel Comune di Fucecchio operando, inoltre, una più marcata confinazione fra i terreni concessi a livello e quelli rimasti indivisi di pertinenza comunale; la scarsa manutenzione e gli interventi non efficaci nelle pratiche di rinnovo del bosco; il bisogno di aumentare il personale addetto alla sorveglianza (con l'istituzione di una seconda guardia armata alle dipendenze dirette del granduca ma stipendiata dalle comunità interessate)⁵⁹. Per quanto riguardava il primo aspetto proponeva

⁵⁸ ASCF, *Cancelleria*, 1548-1603 bis, «Tribunale delle Cerbaie. 1606-1774» (in particolare i volumi di «Atti», nn. 1548-1581; «Suppliche», nn. 1582-1589; «Licenze», nn. 1590-1594; «Varie», nn. 1595-1603 bis).

⁵⁹ ASFi, *Scrittoio delle Regie Possessioni*, 354I, Ins. 4, «Repertorio delle Visite e Relazioni di Girolamo Vasari Visitator Generale, e Commissario delle Boscaglie di S.A.R. dal 1624 al 1629», cc. 61v-62r.

che per le Cerbaie di Fucecchio li Conduttori a livello continovino a far fosse, o mettere termine stabili dalla parte che confinono con e Beni a Cerbaie della Communità, e questo acciò non si riduchi più boscaglie a Coltura di quello è seguito sino ad ora [...] Che chi ha conseguito sino ad ora dalle Communità terre boschive a livello, quali per ancora, non sieno ridotte a Cultura non possono altrimenti ridurle, non ostante le gratie che di già havessero hauto da Vostra Altezza Serenissima, intendendo solo, dove sono querce, farnie, e cerri grossi, o Cerraccioli da venire perché così si andranno mantenendo dette Cerbaie. Che la detta Communità non dia più a livello di esse Cerbaie in luogo dove sia legname grosso, o da venire non comprendendo però la machia bassa.

Sempre a Fucecchio, rilevava che le pratiche di taglio del bosco, relativamente alle piante vecchie di cerro, andassero migliorate con il duplice scopo di rinnovare il bosco e di costituire un'entrata per la comunità:

Stante che di presente si tagliano in dette Cerbaie Cerri per uso di fuoco, quali hanno circa 40 anni, e vene sono da tagliare ancora per sette o otto anni, sarebbe molto utile della boscaglia, che ogni anno in sino a tanto che non sono finiti detti Cerri Vecchi la Communità ne facessi tagliare per 500 cataste l'anno con esitarle a Firenze, o dove paressi meglio, con mettere il ritratto di esse in sul Monte di Pietà a beneficio della Communità e così si farebbe bene al bosco e alla medesima Communità, poi che questo legname patisce e va in declinatione.

Infine, per quanto riguardava la necessità della sorveglianza, le guardie in servizio dovevano essere portate almeno a due «atteso che la guardia che serve oggi non può resistere a guardare tutte dette Cerbaie», mentre una terza – un certo Matteino – era in servizio alle boscaglie granducali di Pozzo e non poteva essere distolto da quella incombenza («è necessario attenda alla detta Macchia»). Notazione che ci conferma quanto fosse scarso il personale di guardia per un'area così ampia e così difficile da controllare di giorno e, soprattutto, di notte⁶⁰.

Ma come erano questi boschi da un punto di vista qualitativo? Ne abbiamo una descrizione interessante, ad esempio, nel 1634 ad opera di un addetto ai lavori, il veneziano Zorzi (Giorgio) de' Negri (forse di origine tedesca?)⁶¹, allora capomastro dell'Arsenale di Pisa che effettuò un'ampia ricognizione sui

⁶⁰ Ancora A. ZAGLI, *Controllo delle acque* cit., pp. 430-435.

⁶¹ Da alcune notizie frammentarie, questo personaggio, figlio di un certo Giacomo, era indicato nella documentazione veneziana come «intagliatore di pietra» in un contratto del

boschi del granducato, corredando le sue descrizioni con le mappe delle boscaglie, «da i quali disegni Vostra Altezza potrà sapere puntualmente, che legnami hà, a quel che possino servire, et a che tempo si possino tagliare, e poi mettere in opera et la Condotta di essi»⁶².

La visita, iniziata il 2 giugno 1634 partendo da Migliarino nel pisano, arrivò alla fine di settembre nelle colline delle Cerbaie dove il funzionario nell'arco di alcuni giorni visitò le boscaglie di Pozzo e di Pianore (attinenti al patrimonio mediceo) e quelle comunali di S. Maria a Monte, S. Croce, Castelfranco di Sotto e Fucecchio. La superficie forestale interessata si estendeva su un circuito complessivo di circa 23 miglia e mezzo (vedi Appendice I); la relativa vicinanza di alcune vie d'acqua (le aree umide di Bientina e Fucecchio) agevolava lo sfruttamento del bosco e facilitava il trasporto del legname più ingombrante, in particolare di quegli alberi già adatti per essere inviati ai cantieri dell'Arsenale (ad esempio nell'area di Galleno i maestri d'ascia ne avevano contrassegnati circa 400). Oltre a sottolineare le tipiche qualità del legname (cerri, roveri, quercie), la presenza di alberi già pronti per la lavorazione, il funzionario si soffermava a valutare la potenzialità di ciascuna boscaglia, la futura riuscita degli alberi giovani secondo le necessità dell'arsenale, suggerendo semplici regole di silvicoltura per ringiovanire il bosco, lasciando spazi adeguati e aerazione per favorire lo sviluppo degli alberi da costruzione. Ad esempio, nella descrizione del bosco della comunità di Fucecchio, affermava:

Si visitò la Boschaglia della Comunità di Fucecchio quale è di Circuito miglia cinque che miglia tre di Cerri piccoli di venuta, e Miglia dua di Quercie di bella lunghezza e di buona aspettazione e in breve tempo doveranno essere buoni per ogni sorte di servizio, ma per ritrovarsi in detta boschaglia molti legnami vecchi con niuna speranza di cavarne frutto giudicheria bene il tagliarli per dar più aria a quelli che sono di venuta, la condotta del legname al Padule di Fucecchio sarà miglia tre⁶³.

23 luglio 1643 a Venezia, e come «intagiator di legname» in un contratto successivo cfr. *Saggi e memorie di storia dell'arte*, Volume 27, Fondazione Cini, Venezia, Pozza, 2003, p. 237.

⁶² La relazione è conservata in Biblioteca Universitaria di Pisa (BUP), *Manoscritti*, 641, Pisa, 2 giugno 1634, c. Iv. Sul frontespizio intorno allo stemma mediceo, era riportata la seguente dizione: *Relatione e piante delle Boscaglie di S.A.S.* In basso, intorno ad un calendario con le lune, si diceva: *Il modo di tagliare legnami per la fabbricatione d'ogni vassello nelle presente Lune e giorni numerati.* Agosto (19-29); Settembre (18-29); Febbraio (17-28).

⁶³ Ivi, 5 ottobre 1634, c. 17v.

Dalla descrizione del capomastro emergeva un problema strutturale di lungo periodo, quello di riuscire a trovare un equilibrio fra le diverse esigenze che si erano venute a sovrapporre e a convergere sulla stessa copertura vegetale: assicurare nel tempo la sussistenza del «taglio comunale» (e dunque gli usi collettivi locali) con la necessità di garantire la riserva di legname da costruzione per i bisogni dello Stato. Un equilibrio forse impossibile da raggiungere ma che fu perseguito in forme del tutto empiriche e compromissorie, conflittuali, fondamentalmente fragili e continuamente da rinegoziare sul terreno.

Nei primi anni venti del '700 prese l'avvio, su questo punto, una accesa controversia fra la comunità di Fucecchio e l'Arsenale di Pisa: l'oggetto, naturalmente, era quello di fissare i reciproci limiti delle rispettive giurisdizioni sul medesimo territorio e sul legname che vi nasceva. Il comune faceva pressioni sul sovrano per avere l'autorizzazione a vendere alcuni quantitativi di legname di quercia e di cerro, necessari per certe sue esigenze di bilancio; l'arsenale si opponeva, lamentando la troppa frequenza con cui tali licenze venivano concesse che rischiavano di compromettere le capacità produttive del bosco (anche se all'epoca si parlava di circa 20.000 querce già contrassegnate dai ministri dell'Arsenale). A sua volta il comune contestava il diritto di prelazione esercitato dall'Arsenale che tendeva ad allargarsi su tutto il legname delle boscaglie e non solo su quello da costruzione, condizionando inevitabilmente l'intero sfruttamento boschivo⁶⁴. Il primo risultato della controversia fu la ripubblicazione nel 1730 della legge sulle Cerbaie emanata all'inizio del secolo precedente e che riconfermava le prerogative dell'Arsenale. In realtà il contenzioso non si chiuse affatto e durò per alcuni decenni, tanto che nel 1763 era ancora in corso e riguardava una materia che si era fatta sempre più complicata.

La questione controversa, ancora una volta, riguardava il bosco ceduo su cui la comunità esercitava i propri diritti: una parte di esso veniva «venduta in piedi» attraverso delle aste pubbliche che assicuravano alla comunità delle discrete entrate monetarie; un'altra parte costituiva il già nominato «taglio comunale», ovvero quella porzione che, oltre a fornire il legname («cataste di legna di Cerro») offerto dal comune ogni anno a diversi soggetti pubblici in seguito ad obblighi di vario genere, offriva lo spazio su cui esercitavano i propri diritti, in un periodo di tempo limitato (di solito bandito pubblicamente il 6 dicembre di ciascun anno), gli abitanti del paese che potevano raccogliere una soma di legna da riscaldamento per famiglia (si trattava

⁶⁴ Per questi aspetti, in maniera più approfondita, rimando a A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., pp. 112-113. Copia del processo in ASCE, *Cancelleria*, 1603 cit.

di circa 500 libbre, ovvero quasi 170 kg), mentre i contadini locali vi potevano accedere per prelevare la palatura necessaria ai loro terreni o per la costruzione delle treggie (6 piante di cerro). Nel 1776 si stimava che fossero circa 300 le famiglie povere che usufruivano di questo diritto, mentre i contadini erano oltre 180⁶⁵. Questo intreccio di usi riguardava, alternativamente ogni anno, le varie porzioni dei boschi comunali (i boschi cedui erano tagliati in media ogni venti anni)⁶⁶.

I boschi infatti – connotati da una precisa toponomastica – erano divisi fra di loro in alcune decine di tagli (secondo alcuni dati del 1776 se ne contavano 66), «vi sono li Stradelli, Borri, e Rij, che dividono i medesimi», ed erano perfettamente conosciuti, per dovere del suo ufficio, dalla guardia comunale che di volta in volta, interpellato dal governo comunale, proponeva quali fossero maturi per essere tagliati oppure fossero da diradare. In effetti, nei bilanci comunali, le entrate assicurate dalle attività di esbosco si componevano di almeno cinque voci distinte: il ritratto della vendita di 100 querce che ogni anno l'Arsenale cedeva alla comunità di Fucecchio per antica consuetudine; la vendita a privati di alcune attività: la diradazione delle «porrine», il taglio di porzioni del bosco ceduo, le «calocchie» di castagno e i pini selvatici (non tutti gli anni). Complessivamente gli introiti garantiti dalla vendita del legname, nella seconda metà del '700, fruttavano alla comunità cifre ragguardevoli ogni anno, comprese, mediamente, fra i 500 e i 700 scudi.

Il problema era che le querce e le farnie da costruzione nascevano mescolate negli stessi boschi, per cui nel corso del tempo si era affermata la consuetudine che i ministri dell'Arsenale avevano esteso la loro competenza anche sul taglio del ceduo, vista la necessità di una loro visita preventiva prima che i boschi di cerri venissero «venduti in piedi» dalla comunità e tagliati. Ma è importante sottolineare che tale regola valeva anche per gli altri proprietari o possessori di terreni in Cerbaia, sebbene poi, nella realtà, esistessero diversi distinguo. Infatti vi erano alcuni grandi proprietari nobili – come i proprietari delle vaste tenute di Montefalcone, Pozzo e Pog-

⁶⁵ ASFi, *Camera di Soprintendenza comunitativa del Compartimento Fiorentino*, Serie: *Rescritti*, 85, «Rescritti al tempo del Cavalier Soprassindaco Gio. Batista Clemente de Nelli, del Mese di Maggio 1777», cc. 196r-200 (il volume contiene i dettagliati conti economici delle rendite della superficie boschiva comunale).

⁶⁶ A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., pp. 113-114. La documentazione è prevalentemente contenuta in ASFi, *Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina*, 3123 cit.

gio Adorno – che potevano godere di ampi privilegi personali e avevano «la libertà del taglio dei Boschi compresi nelle Cerbaie di Fucecchio senza licenza alcuna»⁶⁷.

La situazione iniziò a cambiare drasticamente con il progressivo smantellamento delle strutture vincolistiche dello stato granducale promosso dalle riforme di Pietro Leopoldo, un cambiamento che, per quanto riguardava i boschi, significò passare, nel giro di pochi decenni, da un regime di sfruttamento di tipo vincolistico ad uno pienamente liberista (con la legge del 1780 e con l'abolizione della «Direzione dei Boschi» nel 1781)⁶⁸, in cui i proprietari privati dei suoli e le regole del mercato (attraverso la logica dei prezzi) erano i soli garanti di un equilibrio tra le disponibilità delle risorse forestali e le necessità del consumo.

Già a partire dagli anni '70 tutte le normative statutarie che impedivano la libera commercializzazione del legname si erano progressivamente svuotate di significato di fronte alla liberalizzazione del commercio perseguita dal Sovrano. In secondo luogo le differenze fra proprietà e possesso, le stratificazioni di usi civici e privati che sopravvivevano nei patrimoni comunali erano avvertiti ormai – nel pensiero di economisti e uomini di governo – come un antiquato retaggio del passato, un ostacolo alla piena affermazione del progresso economico legato all'iniziativa dei proprietari privati che potevano disporre, senza più vincoli, delle risorse del suolo posseduto; anche e soprattutto in materia di boschi. Naturalmente anche il declino dei cantieri navali dell'Arsenale di Pisa e più in generale della marina toscana nella seconda metà del XVIII secolo, aveva progressivamente tolto dalla scena un fattore – come abbiamo visto – di forte condizionamento. Dall'altro lato, la pressione sui terreni boschivi da parte dei proprietari terrieri e i malumori sulle regole antiquate di sfruttamento che impedivano un'estensione dei terreni arabili sempre più appetibili (in una fase di aumento dei prezzi dei ce-

⁶⁷ A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., pp. 114-115.

⁶⁸ Cfr. i lavori di ANGELO NESTI, in particolare *I boschi toscani nella seconda metà del XVIII secolo*, «Società e Storia», 96, 2002, pp. 241-278; anche ID., *Gli alberi utili. Lo sfruttamento dei boschi nella pubblicistica Toscana tra settecento e ottocento*, «Annali dell'Accademia di Scienze Forestali», XLVIII, 1999, pp. 113-140. Anche FRANCO ANGIOLINI, *Leggi e boschi nella Toscana granducale fra Sette e Ottocento*, in *Disboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di A. Lazzarini, Milano, F. Angeli, 2002, pp. 17-36. Più in generale sul dibattito settecentesco, che spesso individuava nelle forme di possesso collettivo dei boschi una delle cause principali della decadenza economica e della non produttività dei beni comunali, cfr. B. VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento* cit., passim.

reali e della popolazione) erano cominciati a crescere già nei primi anni di regno di Pietro Leopoldo, con numerosi esempi anche nell'area collinare delle Cerbaie⁶⁹.

La privatizzazione dei patrimoni pubblici e la promozione del ceto dei possidenti terrieri stavano assumendo un ruolo sempre più importante anche in questa area segnata dai boschi, dagli incolti e dai beni comunali. Verso la fine del suo regno, il granduca Pietro Leopoldo redasse una sorta di breve bilancio che sintetizzava in poche righe gli esiti, e lo spirito, della sua politica su questo territorio. L'uso promiscuo era ormai avvertito come sinonimo di 'devastazione', come assenza di regole e contrario ad un ben regolato sfruttamento del suolo:

Le comunità di Fucecchio, S. Croce e Castelfranco possiedono molti boschi e macchie nei terreni detti delle Cerbaie; queste prima erano comunali, o sia libere per il taglio e per uso di chiunque, ed in conseguenza devastate. In conseguenza dei regolamenti comunitativi, furono eseguite le alienazioni ed allivellazioni a piccole porzioni, il che produsse che si stabilirono diverse famiglie di livellari che le hanno coltivate⁷⁰.

In realtà, perlomeno a Fucecchio, l'operazione fu assai più complessa e tutt'altro che facile, e non mancarono pure notevoli resistenze. Già nel 1773 alcuni esponenti locali redassero una memoria in difesa dei boschi delle Cerbaie contro l'ipotesi della privatizzazione. La salvaguardia dei diritti comunali sulle circa 16.000 stiora di terreni boschivi era promossa non solo per la grande rilevanza economica che aveva lo sfruttamento del bosco, ma anche – e soprattutto – per la notevole valenza sociale che aveva l'accesso al patrimonio comune (per i ceti più poveri, per i piccoli coltivatori, per i contadini etc.).

Con l'emanazione dei nuovi regolamenti comunali che prevedevano l'alienazione e allivellazione dei beni delle comunità, l'operazione tuttavia prese avvio a partire dal 1776 ma durò per circa 6 anni (1782), sia per la complessità delle stime dei terreni (che furono più volte rifatti), sia per la difficile gestio-

⁶⁹ A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., pp. 115-117.

⁷⁰ PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, II, Firenze, Olschki, 1970, p. 25. In una precedente visita del 1773, quando si recò in Valdinievole, il sovrano trovò degli aspetti positivi nelle Cerbaie di Montecarlo dove notò la diffusione di piccoli possessi livellari che mostravano, a suo dire, «quanto sia utile alle comunità che nelle medesime non vi sieno dei possessori vasti, e quanto bene faccia alla popolazione ed alla coltivazione il sistema dei livelli divisibili all'infinito», mentre per quanto riguardava le Cerbaie di Fucecchio ricavò invece un'impressione negativa delle boscaglie comunali: «le macchie e le cerbaie di Fucecchio che si videro tagliate male e non a regola d'arte», cfr. Ivi, pp. 250-51, 256.

ne di un affare che comunque fu accompagnato da resistenze, malumori, intenti speculativi, incertezze da parte degli stessi funzionari. La scelta definitiva fu quella di cedere i terreni a porzioni distinte, rifiutando le offerte di acquisto in blocco. Il risultato finale fu la concessione di 57 partite, per una superficie di 12.421 stiora e 1.530 pertiche di terreni boschivi (quasi 900 ettari, per un valore del legname stimato circa 20 mila scudi). Prevalsero le concessioni livellarie ma non mancarono acquisti in vendita. In ogni caso il risultato economico per la comunità fu soddisfacente: oltre 900 scudi l'anno in canoni di livello; circa 6.500 scudi ricavati dagli appezzamenti venduti direttamente⁷¹.

Approfittarono dell'occasione personaggi già attivi da anni nel commercio e nella lavorazione del legname; molti confinanti che colsero l'opportunità per ingrandire le rispettive proprietà terriere; benestanti vecchi e nuovi che trovarono nella liberalizzazione del mercato fondiario l'opportunità di investire cospicue somme di denaro. Con un denominatore comune: la provenienza dalla società locale della comunità di Fucecchio e dei suoi dintorni.

Il cambiamento fu evidente e di ampia portata. Le vicende successive dei boschi delle Cerbaie riguardarono ormai i proprietari privati e i fenomeni più generali che interessarono il mercato fondiario. In generale possiamo dire che nonostante alcuni processi di estensione delle coltivazioni (che sono testimoniati, ad esempio, nelle relazioni dei vicari ottocenteschi), una migliore cura dei boschi da parte dei maggiori proprietari, il grado di appoderamento rimase ancora piuttosto labile e frammentario, la copertura forestale continuò a segnare uno spazio che continuava ad apparire non del tutto rassicurante e 'domesticato'. E, soprattutto, nel quale continuarono a sopravvivere a lungo – soprattutto nelle congiunture più difficili di miseria sociale – accessi e prelievi delle risorse boschive difficilissimi da estirpare negli usi e nelle consuetudini delle popolazioni locali.

⁷¹ Per tutto l'affare e per gli esiti dell'operazione rimando in maniera più ampia e dettagliata a A. ZAGLI, *Fra boschi e acque* cit., pp. 117-121, Appendice 2, pp. 127-128.

APPENDICE I

La visita delle boscaglie nelle Cerbaie di Zorzi de Negri (1634)

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PISA (BUP), *Manoscritti*, 641

[c. 1v]

Serenissimo Granduca

Essendomi io trasferito con il Sig. Cavaliere Mutio dell'Agli Provveditore Generale dell'Arsenale di Pisa, a visitare le Boscaglie, per obbedire alli ordini, che mi sono stati dati; Ho fatto un Disegno di quella di Migliarino, con la maggior diligenza che hò saputo, e con pensiero, d'andare continovando nel medesimo libro di mano in mano gli istessi disegni, quando visiterò altri Boschi. Da i quali disegni Vostra Altezza potrà sapere puntualmente, che legnami hà, a quel che possino servire, et a che tempo si possino tagliare, e poi mettere in opera et la Condotta di essi. Io reverentemente dedico a Vostra Altezza questa mia fatica, la quale dovendo essere censurata dalle oppenioni d'altri che servono Vostra Altezza, e che forse ne sanno più di me; Piglio ardire di assegnarli per Nocchiero il Serenissimo Nome di Vostra Altezza alla quale humilissimamente mi Inchino. Di Pisa li 2 di Giugno 1634

Di Vostra Altezza Serenissima

Humilissimo Servitore

Zorzi de Negri Proto⁷²

(Giorgio di Negri Proto dell'Arsenale)

[c. 2r]

Nel frontespizio, intorno allo stemma mediceo, era riportata la seguente dizione:
Relatione e piante delle Boscaglie di S.A.S.

In basso, intorno ad un calendario con le lune, si diceva:

Il modo di tagliare legnami per la fabbricatione d'ogni vassello nelle presente Lune e giorni numerati.

Agosto (19-29)

Settembre (18-29)

Febbraio (17-28)

[...]

[c. 15v]

Adì 28 di Settembre 1634

Si visitò la Boschaglia di Pozzo di Sua Altezza Serenissima da noi Proto Giorgio de Negri, Gio. Francesco Graffigna Provisionato da Sua Altezza Serenissima per la fabbricazione. Detta Boschaglia è di Roveri Comoda all'Acqua di condotta mi-

⁷² «Proto», cioè Capomastro.

glia uno e mezzo, e per essere si comoda mi vien detto che vi si taglia continuamente per l'Arsenale, et adesso vi è rimasto molti Alberi Vecchi pocho buoni quali danneggiano quelli che sono di venuta che è necessario il levarli, si come anchora quelli giovani di venuta diradarli per essere troppi folti ma che sia fatto da maestro d'Ascia praticho, e che intenda il servizio. Si ritrova al presente in detta Boschaglia la 1/5 (quinta) parte del legname buono al presente per stortami, e da filo per fabbricare Galere; e se detta Boschaglia non verrà diradata si de legnami vecchi come de Giovani non verrà mai in buona perfezione e tra pocho tempo sene caverà pochissimo utile. Detto Boscho circonda miglia Cinque in circha, e confina dalla banda di mezzo Giorno con il Sig. Cammillo del gl'Albizi, e dall'altra banda con la Signora Maria pure del gl'Albizi, e si finì di vedere il dì 29 detto.

Adì 30 detto

La Boschaglia della Comunità di Santa Maria in Monte chiamata la Sassa al Sole. Detta Boschaglia è di buona aspettazione di Quercie Giovane, e molto folte, che è necessario anche esso diradarlo da maestro praticho, e l'Arsenale in detto Boscho non vi ha mai tagliato per non vi essere legname Grosso ma si bene di bellissima venuta. La Condotta all'Acqua è miglia uno cioè al Padule di Bientina. Vicino alla suddetta boschaglia vi è uno altro pezzo di Boscho chiamato la Valle al Bruno pure della medesima Comunità quale è di Bellissima aspettazione come la suddetta, et ha la medesima condotta, et tutte circondano miglia dua e mezzo in Circha.

[c. 16r] [FIG. 1]

[c. 16v]

Adì 30 di Settembre 1634

La Boschaglia di Cerrelte pure della Comunità di Santa Maria in Monte, Confina con la boschaglia di Pozzo, è di circuito Miglia dua, e si ritrova pochissimi legnami grossi per essere stati tagliati dall'Arsenale, ma si bene venè di giovani gran somma che in breve tempo saranno buoni per il servizio, ma è necessario il diradarli acciò venghino con più vigore. Vi si ritrova ancora molti Cerri piccoli di venuta quali saria bene il tagliarli per dar largura alle quercie giovane che venghono d'ottima qualità e si finì detta visita il dì primo di Ottobre.

Adì 2 d'Ottobre 1634

Si visitò la Boschaglia delle Pianole del Sig. Prencipe don Lorenzo, la quale è di Circuito miglia quattro in circha, e confina con quella della Comunità di Santa Maria in Monte, e Pozzo, et è boschaglia da pervenire in breve tempo mentre però saranno levati molti legnami vecchi che vi sono quali danneggiano grandemente quelli che sono di venuta. Del legname buono al presente per fabbricare Galere non sene ritrova ma si bene in brevissimo tempo vene sarà.

Adì 3 detto

La Boschaglia della Comunità di Santa Croce chiamata la boschaglia d'Orentano è di circuito Miglia uno e mezzo vi è legname di bracciatura in giù, e quelli che sono di bracciatura saranno circha a numero 400, et il restante sono Quercette piccole, con Cerri quali non hanno vigore di crescere per essere il terreno non troppo buono per restare in padule. La condotta di detto Boscho all'Acqua di Bientina sarà circha ha [sic!] mezzo miglio.

[c. 17r] [FIG. 2]

[c. 17v]

Addì 3 d'Ottobre 1634

La Macchia del Galleno di Valerio Galleni fittuario della Comunità di Fucecchio, vi si trova legname buono al presente, e da pervenire quali sono stati bollati una parte di essi da Maestri dell'Arsenale, et adesso al presente senè contati da numero 440 in circha tutte quercie bellissime per ogni sorte di servizio, dove giudicheria bene che detto legname stessi ad istanza dell'Arsenale. Detta Macchia circonda miglia dua in circha, et ha di Condotta al Padule di Bientina miglia 3.

Addì 4 detto

La Macchia della Comunità di Castel francho chiamata la valle della Torre et è di Circuito miglia uno e mezzo, e si ritrova quercie da filo la maggior [p]arte le quali sono Giovane, e di bellissima venuta, e per essere troppo folte saria di gran giovamento il diradarle acciò venghino con più forza e presto. Detta Macchia confina con i beni della Signora Maria degl'Albizi e Comunità di Fucecchio, et è vicina all'Acqua del Padule di Bientina Miglia uno.

Adì 5 detto

Si visitò la Boschaglia della Comunità di Fucecchio quale è di Circuito miglia cinque che miglia tre di Cerri piccoli di venuta, e Miglia dua di Quercie di bella lunghezza e di buona aspettazione e in breve tempo doveranno essere buoni per ogni sorte di servizio, ma per ritrovarsi in detta boschaglia molti legnami vecchi con niuna speranza di cavarne frutto giudicheria bene il tagliarli per dar più aria a quelli che sono di venuta, la condotta del legname al Padule di Fucecchio sarà miglia tre.

[c. 18r] [FIG. 3]

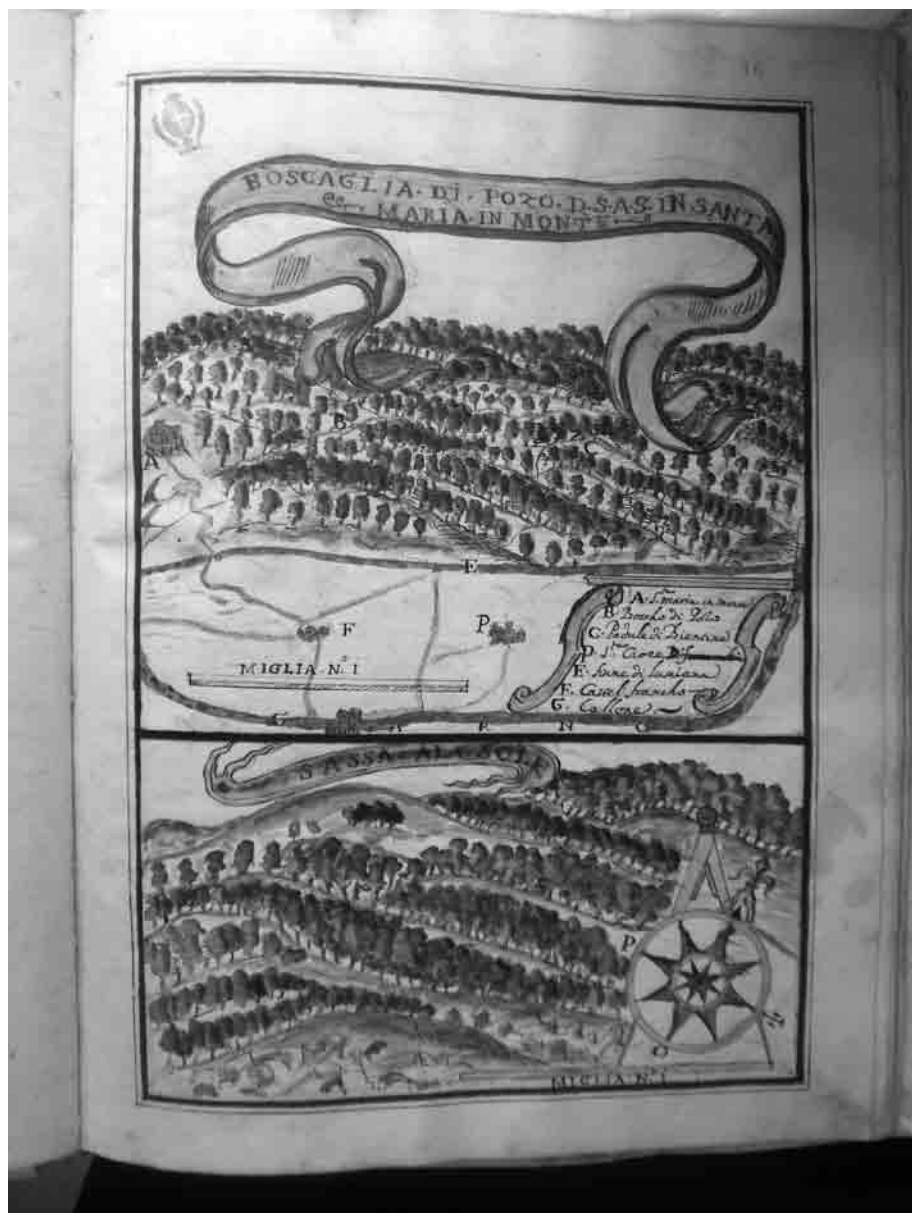


Figura 1. Boscaglie di Pozzo e di Sassa al Sole (S. Maria a Monte) (c. 16r)



Figura 2. Le boscaglie di Cerrelte e Pianore (S. Maria a Monte) e di Orentano (S. Croce) (c. 17r)



Figura 3. I boschi di Galleno e Fucecchio (Fucecchio) e quello di Valle della Torre (Castelfranco di Sotto) (c. 18r)

APPENDICE 2

Alcune informazioni dei Cancellieri di Fucecchio sopra le Cerbaie (XVIII secolo)

Archivio Storico del Comune di Fucecchio (ASCF), *Cancelleria*, 1782, «Relazione sulle Cerbaie» (1740), Cancelliere Iacopo Franchi.

[cc. 635r-v, 652r-v]

«Informazione sopra le Cerbaie, e Boscaglie di Fucecchio, e di S. Croce.

Delle Cerbaie della Comunità di Fucecchio vi è la Pianta fatta dal Perito a foggia di Carta Geografica.

Vi sono in questa Comunità più Poderi allivellati, ne quali vi è oltre il Terreno Lavorativo, qualche parte però boscata di querce, cerri, e castagni a palina, che tutto serve per uso di detti Livellari, che pagano alla detta Comunità l'annuo rispettivo Canone, e con questo vien supplito alle Spese comunitative de Salariati.

Le Boscaglie non allivellate di detta Comunità non hanno una ferma, e fissa Entrata, poichè è costume, che ogn'anno per Deliberazione de Rappresentanti si conceda il taglio Comunale, e per i Popoli della medesima Comunità di tagliarsi gratis, et a beneficio pubblico una soma di legne di cerro per ciascuna famiglia, ed a tale effetto il Comune destina il taglio d'un buon tratto di Bosco, che dovendosi considerare la valuta di tali Legne, ascenderà a Scudi 150.

E da alcuni anni in qua è solita vendere circa cento Cataste di legne, e facendole fare a sue spese queste detratte, ne ricava Scudi 140.

E alcune volte colle debite partecipazioni la Comunità in qualche anno vende da cento venti querce al pubblico Incanto, e detratte le spese ritrarrà circa Scudi 100.

La Comunità dà a livellari, ò Persone particolari, ed a qualche Luogo Pio ogn'anno qualche tenue quantità di querce di dette Boscaglie, ma gratis, e sua spesa, e colla dovuta Grazia di Sua Altezza Reale per via di Memoriale.

Ed il suddetto Taglio Comunale di Cerri consiste, ed ha origine dalli Statuti, e Consuetudine del Luogo, ed è amministrato da Rappresentanti colla Guardia, risguardo il Camarlingo la valuta de Legnami. Le vendite poi delle Querce non seguono ogn'anno, ma alle volte si sta più anni.

E tali Entrate servono per le Spese comunitative in acconciamenti di strade, e salariati et altro, che per detta Comunità possa occorrere.

Vi sono delle Boscaglie contigue a quelle di questa Comunità, che possiede la Fattoria di Altopascio di Sua Altezza Reale, ma non sono affittate, solo che detta Fattoria paga un'annua prestazione di Lire 10. Queste sono in buona quantità di Stiora, consistenti in Cerri, e qualche querce, e non si può sapere l'annua rendita del legname, se non da quella Fattoria.

E se talvolta la Comunità allivella a Persone particolari qualche pezzo di Bosco, ne suol ritrarre ogn'anno mentre sia cerrado, St. 12 Grano ogni cento stiora, il che segue di rado.

E quanto alla Comunità di S. Croce di questa Giurisdizione, per le Cerbaie anche di questa vi è la Carta Geografica in pianta delle medesime, ma dalle Boscaglie non

ritrae annualmente cosa alcuna, solo che bisognando fare spese per acconciarmi di Strade, o per altre occorrenze comunitative, è solita vendere alle volte qualche pezzo di Bosaglia composta di querce, e cerri, colle debite partecipazioni per dette spese in tenue somma, e non vendendosi, si tagliano, come sopra, a beneficio pubblico».

ASCF, *Cancelleria*, 1783, «Relazione sulle Cerbaie (1744). Cancelliere Giovanni Pandolfini»⁷³.

[cc. 999r-v]

Norma di quello devesi osservare nel formare la relazione delle Boscaglie

1. Se vi siano Boschi, e Selve attenenti a Sua Altezza Reale.
2. Quelli che appartengano alle Comunità, e Università, si secolari, che religiose.
3. Quelli che sono de i Privati, qualunque ancorché privilegiati, Ecclesiastici, Regolari, Feudatari, et altri per qualsivoglia titolo, consuetudine, e Leggi esenti dall'ordinaria Giurisdizione de Magistrati.
4. Si debba distinguere in ciascheduna delle tre Classi suddette i Boschi, o parte di loro, che sono in qualche maniera destinati all'occorrenza degl'Arsenali, delle Fortezze, ed Artiglierie.
5. Chi presiede al Governo di dette Boscaglie, che emolumento, e che officio abbia.
6. Se vi siano Guardie, che paga ne risquotino, si di certo, che incerto, e se non vi siano, si dica se si stimi proprio il porvele, ed essendovene, se siano superflue.
7. Se vi siano piante, o Descrizioni di dette Boscaglie si richiedino per farne una copia simile, e rimandarla.
8. Delle qualità specifiche de legnami, e che utile ne ricevino, si il Gran Duca, che Comunità, ed altri.
9. Se vi siano inconvenienti, e di che genere.
10. Se i Particolari prendano licenza dal Magistrato della Parte per il taglio d'Alberi da frutto, e da Edifizii, o da chi.
11. Per facilitare la relazione de Boschi de Particolari, si secolari, che religiosi, puol farsi a Villa per Villa, e per formarne un corpo, con descrivere in circa la loro estensione; avvertendo però il farne a parte la descrizione se fossevi qualche grossa tenuta di Boschi particolari.

⁷³ La relazione e la copia della Pianta (accompagnate da una lettera datata 26 aprile 1744) fu ricevuta dal Soprintendente Generale Giovanni Sansedoni il 6 maggio 1744 (con un ulteriore riscontro il successivo 16 maggio 1744). Cfr. ASCF, *Cancelleria*, 1783, cc. 971r, 972r. Il Sansedoni, nominato dalla Reggenza Commissario dei Boschi del Dipartimento di Firenze (la istituzione dei Dipartimenti era stata comunicata dai Nove ai cancellieri il 2 gennaio 1744), Ivi, c. 963r, aveva sollecitato la relazione del Cancelliere di Fucecchio con una lettera del 28 marzo 1744 (Ivi, c. 964r). Il 15 aprile i Nove tornavano a sollecitare i cancellieri con una nuova lettera circolare a stampa (Ivi, c. 965). Infine il 28 aprile il Sansedoni aveva scritto nuovamente al cancelliere di Fucecchio sollecitando l'invio della relazione (Ivi, c. 966). Sulla istituzione della Direzione Generale dei Boschi in Toscana, cfr. ancora A. NESTI, *I boschi toscani nella seconda metà del XVIII secolo* cit.

12. De Feudi, se ne prenda notizia per mezzo di Persone pratiche e con ogni segretezza, e non s'entri a far visita veruna per entro a medesimi.

13. De Boschi, e Selve de Padri di Camaldoli, de Padri di Vallombrosa, e dell'Opera di Santa Maria del Fiore, non se ne richiede alcuna notizia, essendone a pieno informati, basta solo che accennino sotto che Distretto sono.

14. Per ultimo richiedesi un esatta informazione di quei Boschi che sono più a portata di Commercio, sia per il frutto, sia per il legname, che vi si può tagliare ad estrarne comodamente, si fuori di Stato, che nei Paesi circonvicini, con aggiungervi l'innaccessibilità, o impraticabilità di strade, se sia necessario l'opportuno risarcimento, e se vi abbisognino seghe a acqua, o altri bonificamenti con notare sempre del tutto la spesa, e se sia maggiore o minore l'utile, che sene può ritrarre.

[cc. 967r-970v, 993r-995r]

Informazione

Nella Giurisdizione della Cancelleria di Fucecchio vi esistono molte Boscaglie, le quali tutte si chiamano Cerbaie; queste Boscaglie chiamate Cerbaie passano nella sua estensione i termini della Giurisdizione di detta Cancelleria; di maniera tale che, quantunque si dichino le Cerbaie di Fucecchio, non esistono tutte nella giurisdizione di detta Cancelleria, a riserva del gius, che ci averebbe il Cancelliere suddetto a tenore della Legge del 1606 rinnovata nel 1729, come sotto si dirà.

1. Sua Altezza Reale nostro Clementissimo Sovrano ve ne possiede una tenuta, che sarà da Stiora mille, quale però non vi ha selve d'alcuna sorte.

2. La Comunità di Fucecchio ve ne possiede una tenuta considerabile, che dovrebbe ascendere a Trenta mila stiora; Ed inoltre ne ha dell'allivellate a più, e diverse persone una quantità da quattro mila stiora che sono aggiunte ai Poderi che tengono a Livello da questa Comunità, ai quali Poderi vi sono aggiunte ancora da Stiora 300 di Selve di castagni fruttiferi.

3. Il Sig. Francesco Guerrini vi possiede in proprio Boscaglie una tenuta, che sarà da 1850 Stiora, Boscaglie sotto nome della Sammartina, della Logora, e della Casa Bianca. / Il Sig. Francesco Gatteschi vi possiede in proprio altra tenuta, che si considera da Stiora 400 / Il Sig. Balì Roffi vi possiede in proprio una tenuta che si considera da Stiora 120. / Il Sig. Marchese Albizi vi possiede una tenuta in proprio, che si considera da Stiora 300 / Altre particolari persone vi posseggono in diverse tenute una quantità di Boschi, che si considera in tutto da Stiora 1700.

4. Nelle suddette Boscaglie, e tenute non vi sono corpi a parte destinati per gl'Arsenali, per le Fortezze, e per l'Artiglieria. Ben'è vero, che in tutte dette Boscaglie, e tenute a tenore della suddetta Legge l'Arsenale di Pisa vi può tagliare tutte quelle Querce che gl'abbisognano per Fabbbrica delle Galere, ed altri Bastimenti per servizio di Sua Altezza Reale Nostro Signore per le quali a questa Comunità non paga cos'alcuna e neppure dovrebbe pagare cos'alcuna tagliando, nelle tenute dei Particolari detti.

5. Il Cancelliere pro tempore di questa Comunità presiede al governo di dette Boscaglie, cioè egli è giudice delegato da Sua Altezza Reale di tutte le trasgressioni, che seguono in dette Boscaglie, ed in quelle ancora, che passano sotto nome di Cerbaie circoscritte dalla suddetta Legge del 1606. Non ritira alcun emolumento

a riserva di qualche rigaglia, che pagano quelli, che restano Processati, ed Accusati. L'Ufficio del medesimo consiste in fare le Processure, in ricevere l'Accuse, ed in sentenziare le dette trasgressioni. Ben' è vero, che trattandosi di tagli di Legnami atti per il servizio di detto Arsenale non risolve in quanto alla sentenza liberamente da se, ma partecipa la Processura fatta al Magistrato Illustrissimo de Signori Nove, col suo parere, e secondo la loro risoluzione, dà la sentenza. Egli visita ancora da per se, o per mezzo del suo Aiuto con due di questi Rappresentanti le dette Boscaglie una volta ogni due Mesi per vedere in che grado si ritrovino. Per quello poi riguarda il maneggio dell'interesse di dette Boscaglie viene governato per quelle libere di questa Comunità dai Rappresentanti le medesime, e per quelle degl'altri dai rispettivi Padroni, e possessori dell'istesse.

6. Questa Comunità vi mantiene una Guardia per riguardare le sue Boscaglie, a cui paga annualmente scudi 60 di salario, e scudi 3 per varie assistenze, che in tutto il certo sono scudi 63; gli dà l'Abitazione, e possiede ancora un pezzo d'Effetto liberamente d'essa Comunità. Egli si può valere d'incerti da scudi 20 annualmente. L'aggravio che egli ha consiste in far sei Desinari l'anno al Cancelliere, a due Rappresentanti, e Donzello, allor che vanno a visitare come sopra ho detto dette Boscaglie, per il quale dicono che egli possieda il suddetto pezzo d'Effetto [cancellato: *e ne ritira il frutto*], in oltre vi hà l'aggravio della solita ritenzione, ed approvazione del suo Partito, che si fa da detto Magistrato de Signori Nove [cancellato: *La qual Guardia è necessario tenervela, non intendendo però dire, che sia necessario di tenervi quella, che vi è di presente*].

S.A.R. nella sua tenuta vi tiene ancora una Guardia, a cui la Fattoria dell'Altopascio per le Notizie avute li passa di Salario scudi 18, Barili 6 vino, e staia 6 Segalato, ed i Contadini di detta Fattoria gli pagano ancora loro una quota, il quale però tiene altre incumbenze per detta Fattoria. Il Sig. Guerrini pure vi tiene per la sua tenuta una Guardia, che resta stipendiata dal medesimo.

7. Questa Comunità ha la Pianta di detta sua tenuta, della quale ne ho fatta fare la Copia dall'Agrimensore Biagi per tal effetto, che gli si manda; l'altre suddette persone per le notizie prese non anno Pianta di dette loro rispettive Boscaglie.

8. Tutte le suddette Boscaglie sono composte di Querce grosse, di Porrine, di Farnie, o siano Querce venienti, di Cerri cedui, di Paline di Castagno, di Scope, e vi sono ancora in alcuni luoghi dei Pinarelli Salvatici.

S.A.R. nella sua tenuta per le Notizie avute, ricaverà da scudi 100 l'anno, giacché vi faranno da Cataste 60 di Legna, e molti cerchi annualmente, delle quali dicano che se ne servono per la detta Fattoria; dall'altre suddette Boscaglie Io non trovo che S.A.R. ne ritiri annualmente cosa alcuna, a riserva di potersi servire de suddetti legnami, che gl'abbisognano per i Bastimenti per detto Arsenale.

Questa Comunità ne ritira quasi annualmente da scudi 400, che se ne serve per i bisogni Comunitativi, e talvolta ne ritira più secondo i bisogni, e secondo i tagli, che fa fare. Il Sig. Guerrini pure ne ritira da Scudi 400; il Sig. Gatteschi da scudi 100; il Sig. Marchese Albizzi da scudi 30. Gl'altri poi particolari per essere tenute di non grand'estensione, o se ne servono per loro consumo, o gli si potrebbe considerandoli tutti assieme, considerare un' Entrata annuale di scudi 100.

I Livellari parimente di questa Comunità a considerargli tutti assieme ne potrebbero ricavare da scudi 150 l'anno, e se ne servono di detti Boschi per uso proprio per quan-

to dicono. In tutti i suddetti Boschi ciascuno vi manda a pascere i sua Bestiami. La Comunità suddetta non ritira canone a parte da suddetti Livellari perché lo pagano unitamente alle terre lavorate dei loro Poderi. Ben è vero che la quantità del terreno Boscato non sta sempre fissa giacché tal volta ne disfano per coltivare. Questa Comunità oltre al ritirare da scudi 400 l'anno permette il ius lignandi a tutti della medesima delle sole legna morte, scopa, e cose simili ed in oltre permette un taglio a tutti di detta Comunità regolatamente del mese di Dicembre, il quale importerà da scudi 300 annualmente [cancellato: *il qual taglio è di Cerri cedui e vi pascolano ancora le Bestie fidatevi*].

9. Gl'inconvenienti che si trovano nella tenuta di S.A.R., ed in quella di questa Comunità consistono in molti danni, cioè in tagli di Cerro, in rami di querce, e qualche volta in taglio di querce [cancellato: *venienti, e nello scherzare le Ceppe di esse piante, quantunque non siano ancora secche affatto. Questi danni per quello si sente non vengono tutti alla luce, e quelli che vengono cadono in persone che non curano le condanne per essere miserabili, o per essere assuefatti...*], le quali trasgressioni le commettono o persone miserabili o persone assuefatti a danneggiare e che non curano le condanne; i Famigli di Samminiato, Vico Pisano, e Pescia, che dovrebbero invigilare a tenore di detta Legge al Mantenimento di dette Boscaglie, ed alle Trasgressioni vi usano poca diligenza [cancellato: *o punta attenzione, giacché non si vedano mai catture, ne riferiti delli stessi, intorno ai quali inconvenienti, ed ad altre cose simili meglio averò l'onore di discorrerla a voce con Vostra Illustrissima*].

10. Di due sorte tagli si fanno nelle suddette Boscaglie: uno di Cerri cedui, e di Palina di Castagno. Per questi tagli la licenza la levano dalla Cancelleria; E regolatamente per tutti i tagli che si fanno nella giurisdizione di essa Cancelleria tutte le licenze si fanno dalla medesima, ed il Magistrato della Parte non vi ha alcuna giurisdizione; E se tal volta egli ha fatto delle Licenze gli sono state controverse dal Cancelliere pro tempore.

Il secondo taglio si fa di Legnami proibiti, cioè querce, Farnie, pini etc. Per far questo taglio necessario è far supplica a S.A.R., il quale si degna chiederne informazione a questo Cancelliere. Avuta detta Informazione la chiede ancora dal Provveditore dell'Arsenale di Pisa [cancellato: *e se l'informazioni dell'uno e dell'altro sono favorevoli*], ed in appresso la Reale Consulta risolve quel più stia proprio; la grazia non si eseguisce, se prima non è fatta la visita del legname da tagliarsi dal Ministro del suddetto Arsenale, il quale, trovando il legname non buono per detto Arsenale, riferisce a questa Cancelleria di potersi permettere detto taglio, la qual visita si fa ancora quando la Comunità Padrona diretta di detta tenuta [cancellato: *e delle querce non buone per detto Arsenale, allorché vuol tagliare delle medesime, gli sono consegnate da detto Ministro d'Arsenale per far costare che non sono buone per detto Arsenale*], vuol tagliare per se di esse querce non buone per detto Arsenale; Ben è vero, che li suddetti Signori Guerrieri, Gatteschi, e Balj Rossi tagliano i loro legnami senz'alcuna licenza, non sapendo di dove abbia origine questo loro privilegio.

11. La suddetta descrizione delle suddette Boscaglie si è fatta non a Villa per Villa, giacché tutte si comprendono sotto nome di Cerbaie, e sono tutte quasi unite.

12. Qui non vi sono Boscaglie sottoposte a Feudi di sorte alcuna.

13. Neppure Selve, ne Boschi dei Padri di Camaldoli, ne di S. Maria del Fiore qui esistono.

14. I Legnami, che si tagliano in dette Boscaglie sono tutti a portata di Commercio; giacché da una parte vi esiste il Padule con il beneficio del quale si caricano in un Navicello, e con questo si portano in Arno, di dove possono andare da per tutto, e dallo stesso Padule potrebbero andare ancora nel Lucchese; le strade delle quali Boscaglie sono tutte praticabili, e non vi è necessità di farvi risarcimenti a riserva di quelli, che gli cagionano tal volta le Pioggie.

Fuori di dette Cerbaie vi si trovano altri pezzetti di Boschi di varie particolari persone della suddetta qualità, che in tutto non ascenderanno a Stiora 100.

S. Croce

1. Nella Comunità di S. Croce sottoposta pure a questa Cancelleria S.A.R. non vi possiede Boscaglie.

2. Vi possiede la detta Comunità una tenuta di Boscaglie in Orentano, che sono da Seimila stiora.

3. Possiede detta Comunità in detto luogo altra tenuta di Boscaglie di stiora in circa 3300, che l'ha allivellate a più, e diverse persone, le quali sono annesse ai Poderi, che tengono a Livello dalla stessa, e vi sono annesse ancora da 250 stiora di selve di Castagni fruttiferi, che sono parimente di detta Comunità.

Più e diversi Particolari in Staffoli altra tenuta di Boscaglie, che sarà da stiora 2400 che le tiene allivellate a più e diverse persone, le quali Boscaglie sono unite ai Poderi condotti a livello da detta Comunità, ne quali Poderi vi si trova annesso da Stiora 70 di Selve di Castagni fruttiferi.

La Chiesa di Orentano possiede in proprio da stiora 50 in detto luogo di Bosco, e quella di Staffoli in detto luogo ne possiede da stiora 100.

4. Tutte le suddette Boscaglie passano sotto nome di Cerbaie, nelle quali non vi sono Corpi riservati per l'Arsenale; Non ostante l'Arsenale di Pisa tal volta vi ha tagliato delle querce per servizio dei Bastimenti.

5. Vi presiede alle medesime il Cancelliere pro tempore di Fucecchio, e si osservano l'istesse cose, che si è detto di quelle della Comunità di Fucecchio.

6. La detta Comunità vi mantiene una Guardia a cui passa di Salario scudi 20, e con gl'incerti arriverà in tutto a scudi 25.

7. La predetta Comunità di dette Boscaglie non ha piante di sorte alcuna giacché in quell'Archivio non vi si sono trovate.

8. Le suddette Boscaglie sono composte dell'istesse qualità di Legnami di quelle di Fucecchio. Ben'è vero che in queste le querce non vi vengono della portata, che vengono in quelle di Fucecchio, siccome gl'altri legnami che vi sono, non fanno la prova, che fanno in quelle di Fucecchio, potendo cio' derivare dall'esser quel terreno più sterile.

La Comunità suddetta della tenuta non allivellata si può considerare che ne ritiri annualmente da Scudi 80, giacché quasi ogn'anno vende un taglio di Cerri ce-
dui, che regolarmente anno per anno li si può considerare detta somma.

Quello poi ne ricavano i particolari, non si può sapere, giacché per trattarsi di pezzi separati di non gran somma, se ne servono per uso proprio, e ne possono ricavare poco annualmente, da scudi 100 l'anno.

La detta Comunità nella tenuta non allivellata permette il gius lignandi, come lo permette quella di Fucecchio, ed a beneficio publico concede quasi ogn'anno per

un giorno, o due il taglio gratis, che ammonterà da scudi 40 l'anno, consistente detto taglio in Cerri cedui.

9. In quanto ai Danni ve ne succedono meno di quelli che succedono in quelle di Fucecchio giacché i maggiori danni si ricevono dai Lucchesi, che furtivamente vi scappano a fare qualche taglio di Cerri.

10. Le licenze del tagliare si fanno dai Cancellieri nel modo che si è detto nella Comunità di Fucecchio.

Agl'altri quesiti si può rispondere quasi nell'istessa guisa si è risposto nel descrivere le Boscaglie di Fucecchio. [aggiunto: *Alli 11. 12. 13. 14. quesito si può rispondere quasi nell'istessa guisa che si è risposto a quei di Fucecchio a riserva che il trasporto per acqua non è tanto facile come quello di Fucecchio*]

In ultimo è da osservarsi che tutte le suddette notizie, e specialmente quelle dell'entità, qualità e circonferenze si sono in tal guisa riportate, dalle informazioni prese; Ed è da osservarsi che la Pianta, che si trasmette di presente non corrisponderà, giacché ne sono stati fatti altri Livelli, e sono stati diboscati dei Terreni. Ed è anco da osservare, che non si è posto il Canone che pagano i livelli, perché lo pagano per tutto il Podere che posseggono, e non per i pezzetti di Bosco che vi [h]anno annesso, benché si sia considerato l'utile, che di presente possono dare detti Boschi.

Ristretto

I Boschi e boscaglie

Comunità di Fucecchio in proprio da 30 mila stiora le quali si giudicano circa a 12 miglia di circuito.

Quelle del nostro Reale Sovrano, d'altri particolari, e dei suddetti livellari, che si giudicano da 9370 stiora averanno un circuito di circa a miglia sei.

Le Selve sono circa a stiora 300, che fa un piccolo circuito.

Comunità di S. Croce possiede da circa 6 mila stiora di Boscaglie, si considera un circuito di circa sei miglia.

Le Boscaglie allivellate si considerano circa a stiora 5850, le quali si giudicano di un circuito di circa miglia 6.

Le Selve sono circa a 320 stiora che fa un piccolo circuito

Tabella 1. Nota dei tagli della comunità di Fucecchio con gl'anni della sua maturità (1776)

N°	DENOMINAZIONE	ANNI DI MATURITÀ
1	Il Taglio della Valle del Gamberaio d'anni	15
2	Il Taglio della Valletta	1
3	Il Taglio della Valle della Troiola	3
4	Il Taglio della Bella in Campo	4
5	Il Taglio della Valle della Cascinaccia	8
6	Il Taglio della Sponda di detta Cascinaccia	9
7	Il Taglio delle Buche de Tassi	10
8	Il Taglio dei Vallini delle Prataccia	11
9	Il Taglio del Vallino di Donato	14
10	Il Taglio della Valle di Samichela	11
11	Altro Taglio in detta Valle	12
12	Il Taglio dei Vallini delle Caraste	14
13	Il Taglio del Poggio di Puntoni	20
14	Il Taglio del Poggio di Simonetto	3
15	Il Taglio della Valle di Vergucci	4
16	Il Taglio del Vallino del Morto	3
17	Il Taglio della Valle del Capannone	18
18	Il Taglio del Poggio di Simoncione	10
19	Il Taglio di Val di Cavallo	14
20	Il Taglio del Poggio della Fornace	21
21	Il Taglio della Val di Gufi	19
22	Il Taglio del Vallino della Menchona	20
23	Il Taglio della Valle della Diacciaia	19
24	Il Taglio della Val di Rota	18
25	Il Taglio del Poggio del Vedovino	16
26	Il Taglio del Poggio del Comune	6
27	Il Taglio della Valle della Mignattaia	20
28	Il Taglio del Poggio del Laghettino	19
29	Il Taglio della Valle del Laghetto grande	1
30	Il Taglio della Valle dell'Ondolone	3
31	Il Taglio della Via delle Tortole	22
32	Il Taglio del Vallino del Sassaio	16
33	Il Taglio della Val di Braccio	4
34	Il Taglio del Vallino del Fornello	6
35	Il Taglio del Poggio dell'Ontaneto	10
36	Il Taglio del Vallino de Pungitopi	12
37	Il Taglio della Val di Pannocchino	16
38	Il Taglio del Poggio di Terra Rossa	12
39	Il Taglio della Sponda della Valletta	8
40	Il Taglio dei Vallini delle Susinelle	14
41	Il Taglio del Poggio della Querciola	1
42	Il Taglio della Val Grande	15
43	Altro Taglio in detta Valle	17
44	Il Taglio del Poggio del Castellare	16
45	Il Taglio della Valle della Fornace	9
46	Il Taglio del Poggio della Primavera	20
47	Altro Taglio in detta Primavera	15
48	Il Taglio del Poggio della Suggestina	16
49	Altro Taglio in detta Suggestina	15

→

N°	DENOMINAZIONE	ANNI DI MATURITÀ
50	Il Taglio del Poggio degl'Agrifogli	18
51	Altro Taglio in detti Agrifogli	17
52	Il Taglio del Poggio del Landuccio	19
53	Il Taglio della Valle del Rimoro	15
54	Altro Taglio in detto Rimoro	14
55	Il Taglio del Vallino del Gorpone	16
56	Il Taglio del Poggio della Vetriceia	1
57	Il Taglio del Poggio dei Fontini	1
58	Il Taglio della Valle del Mandriale	18
59	Altro Taglio in detto Mandriale	17
60	Il Taglio del Poggio de Campacci	15
61	Il Taglio del Vallino del Lupo	7
62	Il Taglio del Poggio al Pino	10
63	Il Taglio della Valle della Dolce	7
64	Il Taglio della Valle della Sambucha	15
65	Il Taglio del Poggio del Zibalo	8
66	Il Taglio del Vallino della Salicherta	10

In tutto Tagli N. 66

«Il Legname in essere dei suddetti tagli da potersi tagliare nel presente anno 1776 ascende al valore di Scudi 5000.

Io Giovanni Ulivieri Guardia mano propria».

Fonte: ASFi, *Camera di Soprintendenza comunitativa del Compartimento Fiorentino*, Serie: *Rescritti*, 85, «Rescritti al tempo del Cavalier Soprasindaco Gio. Batista Clemente de Nelli, del Mese di Maggio 1777», cc. 172r-173r.

Tabella 2. Nota dei boschi della comunità di Fucecchio distribuita in tagli venti (1776)

		SCUDI
1	Taglio logo detto la Valle Grande di più pezzi di bosco stimato con la Palina, e rilasciato le querce pervenute Scudi	1200
2	Taglio logo d.º il Rimoro di più pezzi di bosco compresi i Pini, e rilasciato le querce pervenute stimato	1250
3	Taglio logo d.º il Mandriale di più pezzi di bosco compresi i Pini come sopra e rilasciato le querce pervenute stimato	1300
4	Taglio logo d.º Val di Rota di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1250
5	Taglio logo d.º Val di Cavallo di più pezzi di bosco rilasciato le querce pervenute stimato con la Val di Gufr	1100
6	Taglio logo d.º la Valle della Fontana compresi la Palina di più pezzi di bosco e rilasciato le querce pervenute stimato	1300
7	Taglio logo d.º la Val dell'Ondolone di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1050
8	Taglio logo d.º la Val del Capannone di più pezzi di bosco e Vergucci compresi la Palina, e rilasciato le querce pervenute stimato	2100
9	Taglio logo d.º Puntoni di più pezzi di bosco compresi la Palina, e rilasciato le querce pervenute stimato	1200
10	Taglio logo d.º i Vallini delle Cataste di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1290
11	Taglio logo d.º la Samichela di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1260
12	Taglio logo d.º i Vallini delle Prataccia di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1300
13	Taglio logo d.º la Cascinaccia di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1180
14	Taglio logo d.º la Bella in Campo di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1240
15	Taglio logo d.º la Troiola di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1300
16	Taglio logo d.º la Valletta di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1090
17	Taglio logo d.º il Gamberaio di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1260
18	Taglio logo d.º il Vallino di Donato di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1130
19	Taglio logo d.º il Vallino di Fornello e Sassaio di più pezzi di bosco compresi la Palina e rilasciato le querce pervenute stimato	1130
20	Taglio logo d.º l'Agrifogli di più pezzi di bosco e logo d. Landuccio stimato	1050
	Somma in tutto Scudi	24980

Fonte: ASFi, Camera di Soprintendenza comunitativa del Compartimento Fiorentino, Serie: Rescritti, 85, «Rescritti al tempo del Cavalier Soprassindaco Gio. Batista de Nelli, del Mese di Maggio 1777», cc. 174r-175r.

«MA PIACQUE A' COMUNISTI...»
GLI USI CIVICI NELLE CAUSE TRA FEUDATARI
E COMUNITÀ DELLA TOSCANA MODERNA
(SECC. XVI-XVIII)

Stefano Calonaci

La legge n. 27 del maggio 2014, con cui la Regione Toscana si è dotata del più recente e organico impianto normativo in merito agli usi civici, materia «dominata dall'incertezza interpretativa delle norme statali», è stata considerata un traguardo prescrittivo importante e sofferto, sottolineato da un convegno tenutosi agli Uffici nel dicembre di quello stesso anno. Nell'occasione si ricordò come la riflessione e l'elaborazione della legge regionale fossero il prodotto di un'opera di revisione legislativa iniziata già nel 2012. La relativa brevità dell'iter redazionale fu decisamente sottolineata, anche per rimarcare la capacità di cogliere e anticipare le necessità normative del momento. Ancor oggi gli elenchi topografici della Regione Toscana registrano l'esistenza di usi civici pressoché in tutte le province¹. Quella di uso civico rappresenta quindi una situazione giuridica inerente i beni ancora ben viva nella giuri-

¹ Nel dettaglio: in due comuni della provincia di Firenze, in diciassette di quella di Grosseto; in cinque comuni della provincia di Livorno, di cui quattro comuni elbani. Per il resto del territorio, la provincia di Lucca ospita diciassette comuni dove sono presenti beni di uso civico, mentre altri dieci comuni si trovano nella provincia di Massa e Carrara, e cinque infine in quella di Pisa; cfr. *Carta degli Usi Civici e dei demani collettivi* situazione al primo marzo 1992, Regione Toscana, 1992, nonché l'Allegato G, [02/2017]: <<http://www.regione.toscana.it>>. Sull'importanza storica dei diritti collettivi nel Centro Italia, sulla loro cartografia ed elenco, cfr. ANGELO BENEDETTI, *Usi civici. Ricerca storica documentale riguardo i comuni di competenza del Commissariato Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria con inediti inventari di provvedimenti adottati nella materia*, Roma, Artemide, 2014.

sprudenza contemporanea, dove si eredita una forma legale antica e capace per le sue diverse implicazioni di definire in maniera significativa il quadro economico della società rurale toscana d'antico regime, ma non solo quello della Toscana, in certi casi assai più dei sistemi di conduzione agricola che hanno catalizzato l'attenzione storiografica nei decenni precedenti².

Ricondotta nella prospettiva eminentemente storica, la questione degli usi civici come bene comune merita almeno alcune precisazioni e cenni introduttivi. In primo luogo gli usi collettivi (*ius utendi*, diritti di uso) costituiscono quei «diritti di godimento che tutti gli abitanti di un comune o di una Frazione, *uti cives*, hanno sopra determinate terre appartenenti al Comune, alla Frazione, ai privati»³. Il diritto di sfruttamento collettivo appare quindi un cardine di libertà economica della comunità nell'accesso condiviso alle risorse che non poteva sfuggire a letture e ricostruzioni più ambiziose. Anche nella visione del Medioevo precorritore del Risorgimento, peculiare del processo di costruzione dell'identità nazionale tratteggiata nell'Ottocento dal Cattaneo, trova spazio l'argomento del recupero degli usi civici da parte dei cittadini, si badi bene, a danno dei signori feudali: riappropriazione che avrebbe costituito uno degli strumenti del riscatto italiano dal servaggio feudale e imperiale⁴.

All'interno di una lettura più focalizzata e meno ideologica del fenomeno, nel granducato una decisa pressione verso l'abolizione di tali «demani civici» (Ugo Petronio), così come delle antitetiche ma speculari privative feudali, venne perseguita da Pietro Leopoldo. Tra il 1774 e il 1776 l'abolizione degli usi civici precedette, attraverso una serie di disposizioni focalizzate sui luoghi e sulla tipologia dei diritti di uso, quella dei feudi. Quest'ultimi, com'è noto, erano stati solo limitati nelle prerogative dalla legge del 1749, e successivamente in parte incamerati previa verifica della validità dei titoli di possesso. In realtà il regime istituzionale di questi diritti fu oggetto di una

² GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nella storia dell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XII a oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 240-241, per un breve riferimento agli usi civici.

³ G. De Curis sub voce *Usi civici* nel *Nuovo Digesto Italiano*, a cura di M. D'Amelio, XII, 2, Torino, UTET, 1940, p. 743, citato in MARCO DEL GRATTA, *Gli Usi Civici di Sasseta nel contesto istituzionale toscano*, Firenze, Phasar Edizioni, 2008, p. 41; cfr. anche la più recente voce *Usi civici*, a cura di U. Petronio, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 930-952.

⁴ «La riappropriazione da parte dei ceti più umili dei diritti usurpati dai feudatari su campagne, boschi e montagne» è ricordata da DUCCIO BALESTRACCI, *Medioevo e Risorgimento. L'invenzione dell'identità italiana nell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 43.

norma abrogativa soltanto col decreto Dauchy dell'aprile 1808, durante il governo francese della Toscana⁵.

Nelle pagine che seguono si riflette proprio sul rapporto tra diritti civici e giurisdizione feudale, con particolare riferimento al momento giudiziario inescato dall'attrito di queste due dimensioni. L'indagine è qui necessariamente limitata ad alcune realtà signorili della Toscana medicea e lorenese, che proiettano le questioni inerenti i beni comuni e gli usi civici nella piena età moderna. In particolare, l'area territoriale su cui questi feudi, con le rispettive dinamiche, s'inseriscono non è del tutto omogenea: si va dal litorale livornese (contea di Castagneto, Bolgheri, Donoratico e Segalari dei Della Gherardesca), alla zona dell'Amiata (contea di S. Fiora, giurisdizione degli Sforza Cesarini), fino a comprendere ancora più a sud alcune aree rurali della Provincia inferiore senese (Saturnia, marchesato degli Ximenes), anticipando con una definizione impropria per il Cinque-Seicento la successiva partizione amministrativa leopoldina. La scelta del contesto giurisdizionale non è neutra: nei feudi, con più forza poteva verificarsi la frizione tra giurisdizione signorile, autonoma a vari livelli da quella sovrana se non indipendente, e rivendicazioni dei sudditi. L'istituzione dei domini signorili su comunità rurali e montane, molto spesso vincolate a un'economia di raccolta o di allevamento in un delicatissimo equilibrio nell'accesso alle risorse, enfatizza quasi necessariamente l'importanza del godimento degli usi comunitari. Tali prerogative appaiono connesse a un sistema economico pastorale piuttosto che agricolo, in linea con l'economia generale di questi feudi, dove l'essenza del rapporto di dominio viene a concentrarsi più sull'aspetto giurisdizionale che non su quello economico. Nel granducato infatti il dominio economico signorile su uomini e terre non è più fondato, come nell'età medievale, sull'apporto della società contadina ma sull'economia pastorale e di raccolta, mentre l'esercizio della giurisdizione diventa l'aspetto essenziale del potere feudale in età moderna⁶. Nel governo del feudo, lo sfruttamento e la pertinenza dei diritti comunitari si configurano quindi come

⁵ M. DEL GRATTA, *Gli Usi Civici di Sassetta* cit., pp. 43-49; *Leggi toscane abolitive della servitù di pascolo legnatico e altre*, Siena, Torrini, 1908; sulle leggi limitative della feudalità del periodo lorenese, cfr. ancora FURIO DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988, pp. 148-156; MARCELLA AGLIETTI, *La legge del 1750 e gli affetti sulle nobiltà del Granducato di Toscana*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci, A. Savelli, «Ricerche Storiche», XLIV, 2-3, 2014, pp. 307-322.

⁶ Sul ruolo dei contadini come base del sistema feudale europeo dell'età medievale, cfr. WERNER RÖSENER, *I contadini nella storia d'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2008 (1^a ed. 1993), pp. 32-33.

le questioni centrali su cui misurare i rapporti tra comunità e signore. Tali problematiche sono avvertite dai sudditi come più urgenti della stessa giurisdizione civile e criminale, di fatto accettata, rispettata e spesso invocata dal corpo vassallatico. Gli usi civici che riguardano le contese tra feudatari e le comunità, intese sia come soggetto depositario di diritti collettivi che come insieme dei diritti individuali dei loro uomini, sono in genere di triplice natura: il diritto di pascolo, quello di fida dei bestiami (vendita del diritto di pascolo), e quello di legnatico, risorse che si configurano come fondamentali nell'economia delle comunità. Scivolano invece sullo sfondo i diritti di caccia e pesca, e quello di sfruttamento delle l'acque, su cui almeno nelle situazioni poste in primo piano da questa ricerca non sembra si sviluppi contenzioso, o almeno non pare che questo approdi al giudizio di tribunali esterni al feudo.

Nella sua evoluzione, il quadro legislativo toscano sugli usi collettivi così come si definisce nell'età lorenese si dimostra particolarmente attento e limitativo anche in confronto ad altre realtà statuali preunitarie: in Piemonte, Lombardia e Veneto non furono varate norme eversive. A complicare il quadro occorre dire che gli stessi feudatari potevano godere a proprio vantaggio, al pari delle comunità, dei diritti di pascolo, fida e legnatico (*ius pascendi, fidandi e ius legnandi*). All'interno di un orizzonte piuttosto diversificato di situazioni legislative degli antichi Stati italiani, nello Stato pontificio, dove pure nel luglio 1816 Pio VII abolì i diritti feudali, venne ad esempio preservato agli ex feudatari proprio il diritto di pascere e far legna, assieme a altri diritti il cui godimento era considerato comune e «indipendente dalla qualità baronale». Solo con la repubblica romana nel febbraio del 1849 si decise la liquidazione dei diritti di pascolo, legnatico e di varie servitù che competevano il territorio⁷. Quello degli usi comunitari si offre quindi come un mondo composito sia in merito alle risposte legislative varate nel quadro delle riforme legislative dei governi del pieno Settecento, sia in relazione alla loro persistenza nel tessuto economico dei luoghi. Si tratta tuttavia di un congegno estremamente intricato anche se si considera, ad esempio, la pertinenza di specifici diritti, incapsulati in territori di uso civico, goduti da altri e di-

⁷ U. PETRONIO, *Usi civici* cit., p. 933. Per il territorio laziale l'importanza storica della questione degli usi civici e della loro abolizione tra Sette e Ottocento è stata approfondita da M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982. Il progetto di legge del duca Odescalchi del 1802 non prevedeva l'abolizione completa e universale della servitù di uso civico, risparmiata anche dalla successiva legislazione napoleonica (ivi, pp. 34-25, 59-62).

versi soggetti⁸. Una topografia di diritti che va considerata non solo nella dimensione estensiva ma anche in quella per così dire volumetrica: diritti riservati che ne conservavano altri, appannaggio di terzi. Quasi sempre estremamente complessa, riformata e semplificata nel Settecento soprattutto con l'affermazione del pensiero fisiocratico teso all'ottimizzazione capitalistica dell'agricoltura, la materia degli usi civici trascende il groviglio stesso dei diritti collettivi in una sedimentazione spessa di garanzie giuridiche, effettive o pretese, che fascia stretti uomini e cose⁹.

Un esempio significativo, ma non isolato, di tale intrico di prerogative è offerto dalla terra di Saturnia, nella provincia inferiore senese. Il luogo fu concesso in signoria ai portoghesi Ximenes con diploma del 3 ottobre 1593 come forma di compenso istituzionale per l'erezione del priorato di Romagna nell'ordine di S. Stefano¹⁰.

Gli usi di pascolo rappresentano a Saturnia l'oggetto privilegiato di contenzioso, espressione indiretta del capitale sociale a disposizione anche di comunità piccole e periferiche, quali erano quelle feudali, che mobilitavano questo tesoro di relazioni e risorse materiali in battaglie legali lunghe e impegnative¹¹. Tale diritto in realtà poteva declinarsi secondo vari tipi di legati a problematiche diverse: uso di pascolo, di bandita di pascolo, uso di pascolo di dogana. Se il pascolo di dogana spettava all'autorità superiore a quella comunale, al granduca in sostanza, che lo cedeva in cambio di fide a pastori variamente privilegiati (fidati), la bandita di pascolo poteva essere co-

⁸ Cfr. ALESSANDRO DANI, *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 254-275.

⁹ L'espressione è mutuata dal titolo del volume di LUCA GIANA, *Topografie dei diritti. Istituzioni e territorio nella Repubblica di Genova*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011. M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri* cit., p. 17.

¹⁰ Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Panciatichi Ximenes*, 317/8, cc. nn. Saturnia fu uno dei pochi feudi creati a fine Cinquecento da Ferdinando I; GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, *Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione territoriale e promozione sociale*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 209-232:224.

¹¹ Sul concetto di capitale sociale, oggetto di lunga riflessione di storici e sociologi, ritorna per contesti comunitari diversi da quelli qui ricordati MATTEO DI TULLIO, *Una comunità imprenditrice? Azioni pubbliche per lo sviluppo economico nella "quasi città" di Caravaggio (secc. XV-XVI)*, in *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)*, a cura di F. Amatori, A. Colli, Società italiana degli storici economici, Atti del Convegno (Milano 14-15 novembre 2008), Milano, Egea, 2009, pp. 1437-1456:1444 e ss.

munale o feudale. La bandita comunale, in genere affittata a privati, era appaltata dalla comunità solo per determinati periodi, e finito il tempo di godimento privato tornava a essere di «pascolo universale». Ma nei momenti in cui il bene era affittato, i paesani potevano comunque preservarsi il diritto di esercitare altre prerogative, quali il legnatico o il diritto di ghianda (per cui il bestiame suino appartenente a privati poteva cibarsi appunto delle ghiande prodotte da lecci e sughere). Un quadro di sfruttamento complesso e complementare, che è stato lucidamente enucleato e focalizzato, soprattutto nel suo cotè giuridico ma non solo, sull'orizzonte delle terre senesi¹². Ora l'investitura del feudo da parte dell'autorità sovrana era lontana da semplificare la gerarchia dei diritti attivi sul territorio. Dal feudo di Saturnia, o meglio dai beni di pertinenza della comunità prima dell'investitura, era stata enucleata la bandita di Pian di Palma, passata sotto la giurisdizione dei Paschi di Siena. La perdita era stata compensata con quella della comunità di Murci, su cui vantavano dei diritti i monaci della Badia Fiorentina. Tali diritti verranno poi duramente contestati non dalla comunità, ma dagli Ximenes nella loro veste di affittuari delle entrate generali della comunità piuttosto che di feudatari¹³. In un primo momento, con rescritto del gran duca Ferdinando I, si era deciso di compensare i signori col pagamento di 200 scudi annui (18 dicembre 1593). A sua volta per l'affitto di Pian di Palma il feudatario pagava un canone all'ufficio dei Paschi, da cui appunto veniva defalcato il donativo concesso graziosamente da Ferdinando I, specificato di nuovo nel giugno del 1638, per il passo e la dimora delle vergherie che in teoria, secondo i Paschi, sarebbe stato da contabilizzare a entrata dell'Ufficio. Infatti il territorio di Saturnia, come quello di Bolgheri e Castagneto e molti dei luoghi litoranei maremmani, era interessato dalla presenza e attività dei vergari, i capi pastore delle comunità transumanti che svernavano in quei pascoli per due terzi dell'anno e che finivano per accedere allo sfruttamento delle ricchezze territoriali in precario equilibrio coi diritti dei residenti¹⁴.

¹² A. DANI, *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli* cit., pp. 262-266.

¹³ Così nel 1639, ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/4. Nel 1661 gli Ximenes risultavano ancora affittuari di Pian d'Alma dai Paschi di Siena; cfr. memoria di Girolamo della Ciaia, 15 ottobre 1661; ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/8, cc. nn.

¹⁴ Si veda il bilancio fatto da Persio Pa[ci]ni *bilanciere* il 28 giugno 1638, nell'epoca di governo del signor Raffaello Ximenes mentre era camerlengo dei Paschi Niccolò [Orsini]; ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/4. Sulla questione della transumanza in Toscana ci limitiamo qui a rimandare DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana. Pastori, bestiami e pascoli XV-XIX*, Firenze, Edizioni Medicea, 1987.

I conflitti in merito alle strutture e allo sfruttamento dei beni comuni, a cui qui si fa riferimento, ci consentono di considerare questi istituti, ancora pienamente in essere per tutta la prospettiva storica dell'antico regime, all'interno di contesti cronologicamente distanti. Ciò rende immediatamente palese come l'uso civico, inteso come forma di bene comune, sia stato non solo uno degli strumenti fondamentali di sfruttamento del suolo e di redistribuzione delle risorse ambientali, ma abbia rappresentato allo stesso tempo una manifestazione forte del potere delle comunità e della loro personalità giuridica sulla lunga durata¹⁵.

Occorre aggiungere, per una resa verosimile della complessità del quadro, che le rivendicazioni in merito agli usi collettivi non furono espressione dell'antinomia esclusiva e monolitica tra comunità e feudatari: i conflitti potevano riguardare i singoli *homines* della comunità, nell'accezione e distinzione su cui ha sufficientemente insistito Alessandro Dani, ma anche comunità diverse (Saturnia e Piancastagnaio), comunità e altri feudi (Sassetta e feudo di Castagneto), commende e comunità, diocesi o vari patrimoni ecclesiastici e comunità. Il tutto inserito nell'intricata dinamica di usi contestati all'interno di pratiche più generali accettate dalle parti. Si pensa qui all'uso dell'affitto generale del feudo fatto dagli Ximenes a un appaltatore privato per la gestione del marchesato di Saturnia, che loro stessi tenevano in affitto dai Quattro Conservatori di Siena, e altri casi simili di ulteriori incapsulamenti. Il diritto di pascolo, a sua volta, se rappresentava la pretesa comunitaria più importante e di più frequente contestazione, non era tuttavia l'unica: non mancano controversie sul diritto di caccia, l'istituzione, pertinenza e sfruttamento di bandite, la raccolta di ghiande anche in spazi riservati, il diritto di ruspo, cioè la possibilità di raccogliere le castagne residue rimaste sul terreno dopo la raccolta effettuata dai proprietari¹⁶.

Importanti conflitti su usi civici sono registrati per la contea di Bolgheri, Castagneto e Donoratico, comprensiva dei minori nuclei rurali di Pietra Rossa, Berceto e Segalari. Si tratta di un'antica signoria rurale dominata fin dal tardo Duecento dalla famiglia dei Della Gherardesca, depositari di un po-

¹⁵ Nel ducato di Castro, feudo dei Farnese, proprio la disputa tra il vescovo castrense Francesco Cittadini e la comunità su alcune terre di uso civico avrebbe alimentato le accuse di un rapporto di intimità del presule con la badessa del locale convento, L. ROSCIONI, *La badessa di Castro. Storia di uno scandalo*, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 38-39.

¹⁶ FRANCESCA MONACI, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, Arcidosso (GR), Effigi, 2009, p. 48.

tere giurisdizionale *de facto*, sostenuto prima dalla forza della tradizione, poi dall'accomandigia offerta alla Repubblica di Firenze e in seguito ai Medici.

«I Conti della Gherardesca da tempo immemorabile signoreggiarono un lungo tratto del litorale toscano». Con questa perentoria affermazione si apre la voluminosa e tenace difesa del dottor Migliorotto Maccioni, l'avvocato dei Della Gherardesca nella causa, poi persa, contro il Regio fisco in merito all'indipendenza della contea dal granducato lorenese e la sua non assimilabilità alla legislazione feudale del 1749¹⁷. Senz'altro, nella sua perentoria indeterminazione, l'asserzione introduttiva esprime le sostanziali ragioni del potere della famiglia su quei territori. Nella lunga storia della loro signoria, i Della Gherardesca si appoggiarono alle due grandi realtà statuali della regione, Pisa prima e in seguito Firenze repubblicana e medicea, surrogando anche in maniera inconsapevole un'evanescente legittimazione giuridica imperiale sui territori¹⁸. Non interessa, in questa sede, tornare su una disputa giurisdizionale e istituzionale che a metà Settecento produsse un'importante massa documentaria, insufficiente a evitare l'incameramento della contea. Non vi è neppure il proposito di seguire l'azione di difesa legale sostenuta con forza e sfortuna dal Maccioni, che, per aver fatte sue le pretese dei conti, venne privato dal governo Lorenese del suo posto di docente universitario a Pisa¹⁹. Occorre, semmai, sottolineare come la giurisdizione dei Della Gherardesca fino al 1716 non era do-

¹⁷ Questa la sintesi della voluminosa difesa, svolta sulla base dell'appello a una ponderosa letteratura giurisprudenziale in materia feudale, italiana e straniera; M. MACCIONI, *Difesa del dominio dei conti della Gherardesca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, Castagneto & C. raccomandata alla protezione della Real Corona di Toscana*, Lucca, Presso Giovanni Riccomini, pp. VIII-IX.

¹⁸ Questi alcuni punti della capitolazione: «5. Anchora che detti Conti Vicarii predetti et e loro figliuoli et descendenti predetti con detti castelli et luoghi sieno et essere s'intendino sotto la protectione del detto Magnifico Comune di Firenze et come sua vicarii come di sopra et detto ghodino el beneficio della protectione del detto Comune loro signore et protectore; 6. Anchora che detti conti vicarij predetti et loro figliuoli.. sieno tenuti et debbino per qualunque anno in perpetuo per uno loro procuratore o familiare chi vorranno a cavallo fare offerire nella città di Firenze alla Chiesa di Sancto Giovanni Baptista nel dì della festa di Sancto Giovanni predetto nel mese di giugno un palio di seta come parrà a lloro honore convenire di extimatione almeno di fiorini dieci d'oro; 7. Anchora sieno tenuti et debbino per el Comune di Firenze fare exercito et chavalchate et mandare fanti et tenergli in exercitio di detto comune secondo la loro possibilità quante volte sarà loro comandato per dicto Comune o vero per sua offitiali»; ASFi, *Auditore delle Riformagioni*, 153. Sulle prerogative giurisdizionali del feudo della Gherardesca cfr. STEFANO CALONACI, *Giurisdizione e fedeltà: poteri feudali nello Stato mediceo*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 179-208.

tata dello *ius gladii* e del massimo giudizio criminale. Per quanto la *potestas* giurisdizionale fosse avocata (usurpata, secondo i conti) fino a livelli di più bassa giustizia dal capitano di Campiglia²⁰, i feudatari restavano comunque in una condizione di favorevole tutela in molti altri aspetti del loro governo e delle pretese occorrenti. I Della Gherardesca beneficiarono infatti del costante favore dei granduchi che, pressoché sistematicamente, si fecero tutori delle loro richieste a danno di quelle dei tribunali statali competenti per territorio.

In primo luogo, i conti si videro riconosciuti dai loro accomandatari Medici i diritti sulle navi che facevano naufragio sulle coste di Donoratico, a fronte delle rivendicazioni avanzate dai Ministri delle Galere di Pisa o da altri ufficiali e magistrature (Capitano di Rosignano, 1639). Questo avvenne per tutta la durata della dinastia granducale, senza interruzioni. In secondo luogo, si videro esentati dalle imposizioni ordinarie ed ebbero diritti di riscuoterne di proprie (1551, 1557)²¹. I Della Gherardesca ebbero anche diritto alle gabelle di passo dalle loro due contee (Bolgheri e Castagneto, 1635). Furono inoltre esentati dalla tassa delle bestie dal pie' tondo (1654); gli venne riconosciuto il diritto di legiferare sopra il danno dato e che le loro disposizioni avrebbero goduto della protezione granducale (1661); ricevettero il diritto ancora nel 1700 di vietare l'installazione di nuovi mulini nei loro territori, a legittimazione del loro rigido monopolio sulle attività di trasformazione e macina del grano²².

Accanto all'antica contea dei Della Gherardesca, nel campione di vertenze rintracciate, anche la signoria di Sassetta figura spesso al centro di contese su usi civici, sebbene si tratti di un feudo di tutt'altra natura e storia, e di assai più recente istituzione. Quello ubicato sulle colline livornesi fu infatti il primo feudo di creazione medicea, istituito da Cosimo I e concesso prima al capitano Matteo Gentili da Fabriano nel marzo del 1539, poi al segretario Pirro Musefilo marzo 1542. Nell'ottobre del 1563 Sassetta passò infine ad Antonio di Montalvo, un nobile spagnolo giunto nel ducato al seguito di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I. Territorialmente i domini di Sassetta e Castagneto erano in parte confinanti tra loro, nonché con il granducato di Toscana e con lo Stato Appiani di Piombino.

¹⁹ IVAN TOGNARINI, *Toscana in Età moderna tra Medici e Lorena*, Firenze, Polistampa, 2012, pp. 160-161.

²⁰ ASFi, *Della Gherardesca*, 68, n. 2, p. 300. Sulla tarda concessione dello *ius gladii* da parte di Cosimo III ai Della Gherardesca, cfr. *ivi*, p. 303.

²¹ *Ivi*, pp. 238-239.

²² *Ivi*, pp. 281, 283, 187, 297.

Entrambi questi feudi, Sassetta e Castagneto, si trovavano nella Maremma settentrionale, oggi definita come livornese e pisana, e insistevano prevalentemente su aree boscate e alto collinari, con la marcata eccezione della fascia litoranea di Donoratico. Un territorio quindi in gran parte caratterizzato, come l'alto Casentino, da un'economia di raccolta dei frutti del bosco e dalla pastorizia, più che dall'agricoltura.

Nel feudo dei Della Gherardesca le cause sullo *ius pascendi* e *fidandi*, ma anche con minor frequenza su altri tipi di diritti comuni, costituiscono la cifra dominante dei rapporti tra conti e sudditi. Ciò si verifica soprattutto in due delle tre comunità del dominio signorile, cioè Castagneto e Bolgheri, laddove la località costiera di Donoratico è attraversata da problematiche diverse. Nella contea, la vertenza sullo *ius pascendi* si sviluppò agli inizi del XVI secolo e senza spingersi mai del tutto, continuava ancora nel 1777. Erano anni in cui Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena aveva fortemente limitato l'autonomia giurisdizionale della contea, riconducendo quel dominio sotto la sovranità granducale²³.

La documentazione presenta quindi un susseguirsi bisecolare di vertenze, con momenti di particolare frizione nel 1567-1568, e nel 1664-1665, quando la causa arriva a coinvolgere le più alte magistrature granducali. Occorre dire che le sentenze, recuperabili in diversi registri del fondo Della Gherardesca, testimoniano di un continuo favore dei tribunali granducali verso i conti. Tale disposizione che privilegiava le istanze comitali su quelle dei vassalli continuò anche con i sovrani lorenese e con lo stesso Piero Leopoldo, anche se in maniera più sfumata. Ciò avvenne sullo sfondo della lotta fiscale (e giurisdizionale) che ridimensionò l'autonomia della contea tra il 1761 e il 1775, quando il feudo fu riconosciuto dipendente dalla Corona di Toscana e di conseguenza sottoposto al regio Fisco. Da parte sua, Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, come autorità sovrana la reinvestì al conte Cammillo, che divenne un feudatario sottoposto all'alto dominio dell'autorità granducale, con motuproprio del 17 aprile 1775. A conclusione di questo processo di ridefinizione giurisdizionale vi fu la trasformazione amministrativa della contea nella nuova Comunità Della Gherardesca, avvenuta il 17 giugno 1776²⁴. Una no-

²³ EMANUELE REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, presso l'Autore Editore, 1833, sub voce *Castagneto della Gherardesca*; ma anche ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162.

²⁴ La datazione del diploma in ASFi, *Della Gherardesca*, 120 (registro DXXIII, n. 1), p. 496, all'interno dell'atto istitutivo della Comunità della Gherardesca, comprensiva dell'antico feudo; ASFi, *Della Gherardesca*, 119 (DXXVI, n. 1). Il motuproprio con l'investitura a

tificazione della Camera Granducale lorenese del 17 gennaio 1777 sembrava riconoscere al conte pieno diritto non solo sugli usi civici di taglio delle macchie, di fide dei bestiami e pascoli, ma anche sui mulini, la cavatura del marmo e di qualsiasi altro fossile: poteri ricapitolati al punto terzo, quarto e quinto del documento²⁵. Ovviamente la decisione della magistratura centrale sarebbe di lì a poco stata contraddetta da una sentenza dell'Ufficio dei Fossi di Pisa, esplicitamente inibitoria del vicario del conte Cammillo, il quale impugnò da parte sua subito la sentenza, verosimilmente davanti alla Ruota.

Le liti ancora vive in pieno XVIII secolo sembrano affondare le loro radici in contenziosi aperti a fine Quattrocento, divenuti costanti a partire dall'agosto del 1529, senza cioè che venga a determinarsi una soluzione di continuità nel passaggio dalla Repubblica al Principato. La disputa particolare che verte sui diritti di uso su alcune pasture coinvolge il conte Simone Della Gherardesca e alcuni privati di Bolgheri, in particolare i figli di tale Nencio da Querceto, che rimangono in causa per tutto l'anno successivo. L'esito della vertenza non è chiaro, ma sembra di intuire che sia stato ancora una volta favorevole ai conti²⁶. In quello stesso 1529 anche le donne suddite dei Della Gherardesca sembrano muoversi in maniera individuale e autonoma contro i conti per far valere i loro diritti, come nel caso di Ortensia Bernabò, erede delle ragioni del padre, il pastore Antonio²⁷. Tuttavia tre anni dopo, nel 1532,

Cammillo della Gherardesca, più volte citato nella documentazione lorenese e comitale, non è stato, al momento, reperito all'interno della Raccolte di Leggi e Bandi della Toscana. Ma vari riferimenti al documento si leggono in ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162, cc. nn.: Minuta di Pompeo Neri al Capitano di Campiglia Giovan Battista Vivarelli, Firenze 5 maggio 1775; *Exequatur* del Motuproprio del 17 aprile 1775 consegnato dal segretario Seratti alla Pratica Segreta, 17 maggio 1775; supplica del conte Giuseppe della Gherardesca al Granduca che richiede l'investitura in ordine al medesimo motuproprio, dove si prevedeva l'assegnazione qualora i della Gherardesca l'avessero richiesta «con il dovuto ossequio».

²⁵ «Il taglio dei boschi che ad essa spettano, e che da essa sono posseduti da regolarsi sempre secondo gli ordini e leggi veglianti in tal materia, ed a forma delle sentenze della Ruota dei 31 luglio 1568, dei 31 marzo e dei 15 aprile 1577 le quali dovranno osservarsi anco rispetto alle fide dei bestiami e dei pascoli»; ASFi, *Della Gherardesca*, 119 (DXXXVI, n. 1), pp. 503-504. Ma l'interpretazione che di queste sentenze dava un funzionario lorenese (il Luogotenente fiscale Sigismondo Landini) incaricato di rivedere la Relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776 era più favorevole ai diritti dei Castagnetani (ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162, cc. nn., «Osservazioni di fatto sulla relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776...»).

²⁶ ASFi, *Della Gherardesca*, 24, fasc. 1.

²⁷ Ivi, fasc. 4 1/2.

è la volta dell'intera «comunità e uomini di Bolgheri» che, sostituendosi ai soggetti individuali e ai loro diritti, muove causa al medesimo conte Simone. Si inaugura da allora una teoria di vertenze collettive che si protrarrà ininterrotta fino agli inizi del XVIII secolo, nonostante gli esiti processuali sembrino, almeno da quanto risulta dalla documentazione conservata dalla parte comitale, costantemente sfavorevoli ai comunisti²⁸.

A metà del XVI secolo la forza ostativa della comunità di Bolgheri sembra però esaurirsi. Nel 1566 l'azione processuale degli uomini di Bolgheri viene affiancata dalle rivendicazioni della comunità di Castagneto, che da quel momento si sostituisce all'altra collettività come protagonista nelle vertenze con i signori sugli usi civici. Muta anche la materia della disputa: i diritti vengono contestati non solo nella forma più semplice dello *ius legnandi* e *pascendi*, come era stato fino ad allora, ma anche in quella dei diritti comuni sul macello, gabelle, mulino, affitto dell'osteria, forse in virtù di una maggiore articolazione della struttura economica di Castagneto e di una più forte spinta intrusiva dell'amministrazione comitale nel tessuto comunitario²⁹. Da parte dei Della Gherardesca si descrivevano in toni critici e drammatici queste rivendicazioni dei vassalli, definite come violente³⁰. Oltre a molteplici ragioni inerenti principi legali e privilegi, documentati da diritti e consuetudini riconosciuti, i feudatari lamentavano che l'uso estensivo dell'uso civico sarebbe stato esiziale sia per la conservazione dei terreni che per la loro capacità produttiva³¹. Su questo intricato e articolato contenzioso, il giudizio spettava alla magistratura cittadina dei Sei Giudici di Quartiere di S. Spirito, e

²⁸ Ivi, fasc. 2.

²⁹ ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 153, cc. 98 e ss. Le locazioni dei siti dei macelli e delle osterie era a metà con la comunità di Castagneto, ma non quelle di Bolgheri e Donoratico di cui i conti erano padroni assoluti; ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162, cc. nn.

³⁰ «Nel 1567 [...] incamminandosi all'eccesso la voracità dei comunisti, il conte Francesco ebbe ricorso alla superiore potenza dei Nostri Principi. E facendo argine alle violenze ottenne dal Giudice di Quartiere di S. Spirito una sentenza, in cui fu dichiarato che i comunisti non avevano alcun diritto sopra i boschi dei conti»; ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI n. 2. Il registro consiste di una difesa distribuita in venti articoli degli interessi comitali a fronte delle pretese dei comunisti Cappellini, Casabianchi, Bracciali, Bianchi e Minuti, che facevano seguito alla Regia notificazione del 7 gennaio 1777, fatta dalla Camera Granducale, a sua volta innescata dalle suppliche dei medesimi comunisti.

³¹ ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI n. 1, p. 21.

poi in seconda istanza alla Ruota, che nel 1568³² e nel 1577³³, si espressero in senso solo parzialmente favorevole ai conti, o meglio al conte Francesco di Gherardo Della Gherardesca. Il contenzioso, che sembra risolversi nel 1568, ha i suoi antecedenti due anni prima. Allora era stato il conte Francesco Del-

³² La sentenza del 31 luglio del 1568, data in prima istanza dal giudice di quartiere Aurelio Mani, e confermata in seconda dai sei giudici della Ruota Fiorentina, si esprimeva in questi termini: «Pronunciamus, sententiamus, decernimus e declaramus, reformantes secundum infrascriptam sententiam D. Iudicis a quo Illustri Comiti Francisco competisse Ius pascendi et affidandi congruis temporibus animalia doma, et brada de quibus in processu, et pensiones percepiendi in universo territorio Castagneti, Dicte vero Comunitati, et hominibus comuni dicti Castri, et qui dicuntur de Comune, cometisse et competere ius pascendi cum eorum animalibus domis et biadis ut de quibus in processu in quo iure pascendi a dicto domino Comite Francisco non possint impediri ita tamen ut iure predicto pascendi dictum Comune et homines predicti utantur et fruuntur maxime quoad numerum animalium arbitrio boni viri et non aliter» (ASFi, *Della Gherardesca*, 68), «Motivi nella causa infra i Conti della Gherardesca e la Comunità di Castagneto sopra l'*Ius Pascendi* 1567, 1568» (Arm. B Cartone XIX, n. 22). La sentenza per quanto favorevole ai conti lasciava tuttavia dei margini a favore degli uomini della comunità. Può essere un indizio di questo relativo favore alla parte comunitaria che nel «Sommario dei Documenti nella causa Gherardesca e ricorrenti di Castagneto» (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 3), la sentenza del 1568, seppur segnalata nell'indice e posposta a ragioni discorsive che motivavano la lite, è forse surrettiziamente omessa.

³³ Proferita da Bernardo Fazio, Francesco Fanucci e Cammillo Lepido, la sentenza del 1577 (della Ruota?) impediva ai conti di tagliare liberamente il legname nei loro boschi, che sarebbe stata di danno al pascolo della comunità. Anche in questo caso essa viene interpretata dai conti come loro pienamente favorevole. Nella difficoltà di suffragare le loro pretese i conti portavano addirittura un antico, pieno e completo possesso, «a guisa delle cose» anche delle persone dei sudditi: «E doveva necessariamente esser così, poiché i Conti non solo possedevano intieramente il territorio, ma non molto innanzi a guisa delle cose avevano ancor posseduto li uomini ivi piantati. Ognun sa che avanti la nuova compilazione delli Statuti fiorentini del 1414 i meschini abitatori delle piccole signorie delle campagne erano per la barbarie di quei tempi oppressi dal giogo della servitù personale, e secondo l'uso a cui venivano destinati chiamavansi Coloni, Pensionari, Fedeli, Censiti, Ascrittizi, Reddenti, Manenti, [la sottolineatura è nel ms.] e con altri nomi indicanti la specie della loro schiavitù. Questi non avendo libertà civile, niente possedevano, e se avevano un peculio e qualche possesso era affatto precario perché non potevano disporne né alienarlo [...] Tra le altre antiche memorie della famiglia trovasi un contratto fatto dalla contessa Maria di Castagneto, la quale vendé tutti i suoi fedeli, coloni, e pensionari [sommario n. 7 lettera G] di Castagneto. La stessa specialità ritrovasi in altra vendita fatta dalla contessa Preziosa e molto più lo stesso conoscessi da un codice dei possessi del conte Niccolò [sommario n. 11 lettera G] ove sono per fino notati i nomi di tali abitanti [...] Trovasi presso i signori conti una donazione fatta agli abitanti di Donoratico nel 1407, ove essi concedono il diritto di prevalersi liberamente dell'acqua dei fiumi e delle fonti»; (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, pp. 42-44).

la Gherardesca, nipote del conte Fazio, a ricorrere al principe, in particolare inviando un suo procuratore davanti al giudici del quartiere di S. Spirito e S. Croce, protestando che gli uomini di Castagneto «ritirassero le loro bestie brave e dome dal territorio di Castagneto», come appare dalla sentenza della Ruota del 15 aprile 1567. I Castagnatani impugnarono il giudizio e ottennero che i Sei giudici delle Appellazioni esaminassero la sentenza, producendo due giudizi di appello diversi: quello del 1568 testé ricordato, firmato da Aurelio Manni, Francesco Mazzarri e Flavio Floriani, e un secondo, proferito dagli altri tre giudici rimanenti (Pietro Monaldeschi, Ferdinando Mendez e Gaspero Arsillo). L'esito di questa seconda sentenza era ancora più interlocutorio della precedente, giacché vi si stabiliva che il conte Francesco non aveva sufficientemente provato i propri diritti e che pertanto la questione restava irrisolta; questo nonostante la parte comitale ascrivesse a proprio vantaggio i due giudizi³⁴. Ancora due secoli dopo, nel contenzioso fiscale che opponeva stavolta i conti al Regio fisco, l'interpretazione delle stesse sentenze non mancava di essere impugnata dagli ufficiali lorenese. Anche allora i conti escludono tassativamente che la comunità avesse la servitù del pascolo e del taglio, «perché i conti poterono sempre alienare liberamente i loro beni, farne locazioni, fitti, livelli e ogni altro genere di contratti»³⁵.

Sul momento, dopo le sentenze del 1568 e 1577, le velleità dei vassalli sembrano spengersi per oltre un secolo. Nel 1664 però le antiche rivendicazioni riprendono vita, e inaugurano una nuova fase processuale che vede gli interessi dei Castagnetani (altrimenti detti «conteisti») tutelati da un avvocato di fiducia, messer Guerrino Doni, cui si opponeva per i conti il giurisperito Benedetto Gori. Questo scontro, per il personale coinvolto, la durata, la ricchezza

³⁴ ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, pp. 16-21. I documenti sono citati e riportati in regesto in un commento degli avvocati comitali alla Regia Ordinazione della Camera Granducale del 7 gennaio 1777.

³⁵ Le rivendicazioni dei diritti esclusivi dei conti sono invece ricapitolate dall'art. 7 alle suddette Osservazioni: «Non appartiene ai Comunisti la servitù del Pascolo e del Taglio, perché i conti poterono sempre alienare liberamente i loro beni, farne locazioni, fitti e livelli e ogni altro genere di contratti» (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, p. 105). Una diversa interpretazione di queste sentenze era data da un funzionario lorenese (forse il Luogotenente fiscale Sigismondo Landini) incaricato di rivedere la Relazione della Camera Granducale del 17 settembre 1776. Nelle note a margine a una *Relazione della Camera Granducale* egli leggeva in quelle stesse sentenze un'interpretazione più favorevole ai diritti dei Castagnetani (ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162, cc. nn., «Osservazioni di fatto sulla relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776...»).

e articolazione della documentazione prodotta, si configura come un vero e proprio *bellum diplomaticum* delle campagne feudali toscane, dove stavolta sono i comunisti gli attori della causa che porta i signori davanti alla Ruota fiorentina. Stavolta la contesa si sposta dal diritto di pascolo e di legnatico alla titolarità delle fide del bestiame. A dare forza alle pretese dei comitatini sono alcuni accordi stabiliti a inizio Seicento tra i conti e la comunità diretti a gestire secondo rispettivi e mutui diritti l'esazione delle fide del bestiame.

Il *Processo degl'Ill.mi SS. Conti della Gherardesca Contro la Comunità e Huomini di Castagneto* che riporta la data di apertura del 1664, si estende a livello documentario fino al 1667 e si riferisce, nei temi e nelle questioni, a legislazioni e vicende del primo Seicento quando non del primo Cinquecento. Fin dal suo inizio, la controversia aperta dalle comunità di Castagneto, che si presenta come attore giudiziario contro i propri signori, può essere chiaramente decifrata come espressione di autonomia e vitalità, ma anche di un equilibrio di governo che lascia spazio agli attori predetti di rivendicare i propri diritti, indipendentemente dai rapporti di subordinazione che legano sudditi e signori. Chiaramente, essa può essere indizio di debolezze strutturali dell'autorità, laddove il potere signorile lascia spazi d'incertezza o appare spogliato di alcune sue prerogative. Ma non è specchio di questo soltanto. I conti sono quindi la parte contestata, e quella di cui si dispone della documentazione che qui viene citata, per la quale le pretese dei comunisti sono ovviamente calunniose. Le carte prodotte dalla burocrazia comitale sono dotate di «effetti iurisdittionali» nella forma di pubblici strumenti, *res iudicata* e capitolazioni fatte dai feudatari col comune di Firenze³⁶.

Nella scelta di prospettiva imposta dalle carte, i Della Gherardesca fanno leva su due precitati strumenti del 1610 e 1639. Si tratta, nel primo caso, di una transazione datata 29 maggio 1610 fra il conte Francesco e gli uomini del comune, e nel secondo di una analoga operazione del 1639, il cui testo è stato stralciato dal fascicolo³⁷. La documentazione dell'archivio familiare non è del tutto sbilanciata, e offre alcuni antidoti all'interpretazione comitale, riportando i documenti prodotti dai sudditi, le allegazioni dei loro avvocati, e le carte delle magistrature statali (Rota, Magistrato Supremo) che ricapitolano le ragioni dell'una e dell'altra parte³⁸. L'accordo del 1610 era stato fat-

³⁶ ASFi, *Della Gherardesca*, 25, c. 42r.

³⁷ Avrebbe dovuto occupare le cc. 57-66, ora mancanti in Ivi.

³⁸ Ivi, cc. 68-69.

to tra gli uomini di Castagneto e il conte Francesco della Gherardesca e prevedeva, in realtà, la riserva di un pacchetto di diritti specifici piuttosto articolato, anziché un generico diritto di pascolo nei confini della contea. Ai comitatini spettava, in primo luogo, il riconoscimento di uno statuto che separava nettamente la loro attività da quella dei pastori transumanti, soggetti alle fide, alle tasse di pascolo del bestiame nei tenimenti dei conti, anche nel senso di alcuni limiti nei modi di sfruttamento consentiti e non solo riguardo alle prerogative positive. Nell'accordo stipulato nel 1610 col conte Francesco, autentica carta regolatrice dei meccanismi e delle risorse fondamentali dell'economia comitale, i vassalli venivano autorizzati a tenere le bestie da lavoro vacche libere dal pagamento della fida annuale, oltre a un numero fissato di suini. Nel patto, una netta distinzione emergeva tra bestiame da lavoro e bestiame pascolante, che marcava la distanza tra agricoltura e, appunto, la pastorizia esclusiva, cioè praticata dai sudditi, che presupponeva la certificazione di bestiame domato e bestiame brado³⁹.

³⁹ «Prima. Che agl' uomini (sic!) che legitimamente sono e saranno del Commune di Castagneto e descritti per uomini del Commune e loro heredi e descendenti maschi legittimi e naturali possino tenere nel territorio di Castagneto le bestie lor proprie dome da aratro solamente franche di fida per l'avvenire e non altrimenti con che non possino andare a lavorare colle dette bestie fuori del territorio di Castagneto e che per ogni paio di bestie dome possin tenere due paia di bestie brade per servizio di loro aratri senza pagamento di alcuna fida. Item che da detti uomini possin tenere in detto territorio sino a 15 troie, e non più per ciascuna famiglia di uomini del Comune con pagamento di fida al signor conte lire 3 soldi 10 per ciascuna troia, e li porchetti sien franchi per un anno solo, con dichiarazione che se si facessero maialetti da vendersi, devin pagare lire 3 soldi 10 per ciascuno mettendone tre per paio e passato l'anno paghino lire 3 soldi 10 per bestia per ciascun anno, e fidandosi fuori del territorio bestie porcine paghino la metà della fida. Item che detti uomini di tutte le bestie grosse, non intendendo delle dome per l'aratro, sieno tenuti pagare lire 3 soldi 10 per ciascuna che averà passato l'anno; con che per ogni bestia doma possin tenere due delle brade senza pagamento di fida, lassando franco il toro e il campano. Item che detti uomini non possin pigliare a soccita bestie per condurle nel territorio senza licenza del signor Conte e in caso di licenza quanto al pagamento di fida si reputino come forastieri. Item che sien tenuti pagare per ciascun cento di pecore che terranno in detto territorio scudi 4 l'anno e scudi due per ciascun cento di capre. Item che detti huomini possin tagliare per uso delle lor case, Capanne et Edifizii esistenti in detto territorio legnami di qualsivoglia sorte senz'alcun pagamento, dichiarando che li detti uomini sieno obligati guardare le bandite solite cioè quella di ghianda almeno sino alli 20 di ottobre, non si rompendo prima per gli altri, dichiarando che le bestie dome non sien tenute guardar bandita»; 29 maggio 1610, transazione fra gli uomini del Comune di Castagneto ed il conte Francesco del conte Gherardo Della Gherardesca (ASFi, *Della Gherardesca*, 25, cc. 56-57).

Entrando nel merito, una differenza sostanziale, nell'ottica dei conflitti dei beni comuni accesi tra gli organi comunitari e i signori territoriali, è costituita dalla presenza o meno di corpi statutari cui le comunità possono fare riferimento: gli statuti sono appannaggio delle collettività sociali della contea di S. Fiora, anche per le sue cellule comunitarie di Castell'Azzara e Selvena; di Sassetta, Saturnia, Bolgheri, Donoratico e Castagneto. Lo statuto, come ben mostrano gli studi di Dani, è uno strumento giuridico istituzionale fondamentale, che sostiene e governa l'esistenza anche delle comunità infeudate. Occorre, tuttavia, evitare di considerare i corpi statutari come garanzie dell'autonomia amministrativa del comune rurale in antitesi alla produzione legislativa del vicario feudale e del suo signore. Infatti, spesso si deve al feudatario la spinta alla formalizzazione di codici normativi per quelle comunità che ne erano prive, e gli stessi conti fanno positivo riferimento, negli atti che li riguardano, alle norme comunitarie così come ai bandi prodotti da loro stessi o dal governo dei loro antenati⁴⁰. Non si sono tuttavia reperite cause in quei feudi in cui il potere feudale lasciava scarsi o nulli spazi al contraddittorio, e si pensi alla piccola baronia della Trappola, priva di statuti e governata a partire dal secondo Cinquecento con mano ferrea dai Ricasoli non sulla base di diplomi ma di una lunga ancorché discontinua tradizione familiare.

Una delle più importanti liti sui beni comuni rinvenuta è quella appunto che a metà Seicento durante il governo di Ferdinando II de' Medici, coinvolge i sudditi di Castagneto e i conti della Gherardesca e che riguarda lo *ius pasendi, fidandi, lignandi, venandi* sui terreni della contea limitatamente alla area comunitaria di Castagneto. Si tratta di un complesso di diritti ricordato in maniera generica e cumulativa nella causa mossa, si badi bene, dai sudditi contro i conti, ma di fatto riguarda soprattutto i diritti di pascolo e di fida, una sorta di tassa doganale che interessava specificamente il passaggio del bestiame, da cui i Castegnatani pretendevano di essere esclusi.

A monte di queste rivendicazioni piuttosto generiche emergono tuttavia concreti punti di contrasto negli anni appena precedenti l'inizio della causa. In contenzioso riguardava, in particolare, due strutture che erano al tempo stesso anche due prerogative giurisdizionali: la *mandria* e l'*osteria*. La *mandria*, oltre che un luogo fisico di raccolta degli armenti, rappresenta il diritto di ritirare e confiscare il bestiame trovato a far danno sui beni altrui, e questi potevano essere i

⁴⁰ S. CALONACI, *Feudi e giurisdizioni nell'Italia di mezzo: Legazioni dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana*, in *Feudalesimi nel Mediterraneo Moderno*, a cura di A. Musi, R. Cancila, II, Palermo, Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche, 27, 2015, pp. 381-414.

luoghi del signore come le terre del Capitanato di Campiglia, confinante con il feudo. Colui al quale il bestiame era stato confiscato poteva riscattarlo pagando il dovuto all'oste. *Osteria*, nel contesto preso in esame, si configurava pertanto anche come uno specifico diritto di dogana. Il giudicante dello Stato territoriale mediceo, il terzo soggetto giuridico implicato nella questione, aveva dotato l'oste di un quaderno in cui questi avrebbe dovuto annotare i bestiami sequestrati. Un documento senza data dell'archivio dell'Auditore fiscale, ma verosimilmente del 1665 o di poco successivo, c'informa che la titolarità dell'*Osteria* in realtà spettava alla Comunità e che la stessa ne aveva affittato ai conti l'esercizio.

La comunità di Castagneto più anni sono dette in affitto alli Signori Conti della Gheradesca la metà del sito dell'*Osteria*, le gabelle, il mulino, il macello, et altri beni ad essa spettanti per annua prestanza di scudi 50 come apparisce dal libro di detti signori conti segnato A bianco a c. 130⁴¹.

La contesa nasceva dal fatto che le bestie trovate a danneggiare i beni altrui erano sempre invariabilmente quelle delle comunità, e i comunisti, questo il termine che ricorre nelle carte, lamentavano come verosimile che anche gli animali dei conti, ben presenti nell'attività di pascolo, avrebbero potuto sconfinare e danneggiare le altre proprietà. Avevano a questo proposito edificato e avviato una seconda osteria di loro esclusiva proprietà, che anche in questo caso contemplava il controllo del Capitano di Campiglia e riproduceva la registrazione delle mandrie identica alla prima, però a carico dei conti di Castagneto e Bolgheri.

La comunità protestava innanzitutto, sulla base allo statuto del 1575, che le pene dei danni dati spettavano per la terza parte al comune, e che perciò la collettività risultava essere padrona del pascolo a comune con i conti. Ma l'interpretazione di questa norma statutaria era stata evidentemente resa vana anche dall'uso che i conti avevano fatto dello sfruttamento dell'*osteria*:

In questo sito d'*osteria* dal tempo della concessione in affitto fino al mese d'ottobre prossimo passato si è fatta la mandria (che è il luogo dove si conducono i bestiami trovati a far danno nei beni) havendo il signor Capitano di Giustizia di Campiglia concesso all'oste il quadernuccio per notarvi gl'animali condottivi dalle guardie e fatto le licenze della restituzione de i medesimi, come consta da gl'atti che si presentono//. Vedendo gl'huomini di detta comunità che de i loro soli bestiami si faceva la causa del danno dato da-

⁴¹ ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 153, cc. 98 e ss.

vanti al signor Capitano di Giustizia stimano opportuno (acciò la giustizia fusse distributiva anco per gl'animali di qualunque altra Persona con i quali si faceva maggior danno) d'aprire nuova Osteria e Mandria per potere in tal modo rimediare a i loro danni, e ricevere per quelli gl'emolumenti concessali dalli Statuti onde il Signor Capitano fece il solito quadernuccio all'oste, e doppo alcuni [...] essendosi trovati i bestiami de i signori conti a far danno furono condotti in questa nuova mandria, e pretesa dalla guardia la condennazione secondo li statuti⁴².

Per inquadrare la complessità e apprezzare le contraddizioni apparenti di questa lite, occorre ricordare che sul piano giurisdizionale ai conti della Gherardesca spettava la nomina dei consiglieri della comunità, ma questo non sembra incidere all'apparenza sulla autonomia della stessa nelle rivendicazioni di questioni sostanziali alla sopravvivenza, come erano appunto quelle dei beni comuni. La nomina dei consiglieri era una prassi consueta nella formazione del consiglio anche in altri feudi, a Santa Fiora, alla Trappola, o nella contea appenninica di Porretta nel contado bolognese, e soppiantava il sistema di un consigliere per fuoco sottolineato anche in questo caso da Dani.

La causa quindi viene portata davanti ai giudici del Quartier di Santa Croce e di Santo Spirito il 22 dicembre 1664, e questa è un'informazione interessante, considerato che sulla magistratura dei Giudici di Quartiere, evidentemente subalterna alla Ruota fiorentina, e sulla sua attività e funzionamento le informazioni sono, almeno a quanto mi risulta, scarsissime. La causa tuttavia si complica e rallenta il suo iter, dimostrandosi troppo complessa per trovare una rapida soluzione a questo livello di giudizio. Essa viene avocata due anni dopo il 5 febbraio del 1664/5 dalla Pratica Segreta, dopo esser stata valutata in questo periodo intermedio anche dai giudici della Ruota fiorentina. Si tenga presente che alla fine degli anni Ottanta del Seicento, quando abbiamo ancora l'opportunità di seguire la controversia in maniera diretta, la lite tra i Castagnetani e i della Gherardesca non sembra ancora aver trovato una soluzione definitiva. Al di là della schermaglia processuale e del linguaggio formale, risulta illuminante uno squarcio di corrispondenza familiare intercorsa nel 1688 tra Tommaso della Gherardesca, che segue da vicino la causa, e il padre:

La causa de li Castagnetani non è così smaltita a favor nostro come io mi credevo, perché non havevo visto tutte le sentenze, e tutti i motivi che furono dati dalla ruota che si divise nella causa fra essi e il conte Francesco, ma poi-

⁴² *Ibidem*.

ché nel primo processo di Castagneto ho ritrovato esser due le sentenze e due li motivi della medesima Ruota mi par che non si possa più dir che noi haviamo la rejudicata, o almeno che sia così chiara che in quella buttiamo il nostro fondamento perché se bene la prima e la seconda confermano in questa parte la sentenza del giudice del Quartiere che c'aggiudica lo *ius pascendi* nella seconda cioè in quella data a passi delli tre giudici Manni, Marzani e Floriano si legge aggiudicato anche alli Castagnetani benché con la rescrittiva de li bestiami [...]. Onde non mi pare che si possa dire che i predetti Giudici non habbino inteso darli questa facoltà con il pagamento di fida perché altrimenti sarebbe lor giovato poco l'havere ancor eglino sul territorio di Castagneto la facoltà di pascolare⁴³.

Anche la vicina Sassetta fu interessata dall'esistenza di controversie tra la comunità e i signori, e anche in questo caso il capitano di Campiglia finisce per essere il referente di prima istanza delle rivendicazioni dei vassalli. Qui la vertenza nasce in un periodo piuttosto tardo della storia feudale di Sassetta, che vede la comunità fortemente aggressiva verso i Ramirez, certo in linea con l'atteggiamento generale del secondo governo lorenese, quello leopoldino. Negli anni della reggenza, era stata promulgata nell'aprile del 1749 la legge sui feudi, che riservava nei punti XIV e XIX ampio spazio alle pertinenze degli usi civici, in senso favorevole alle comunità. Nel primo caso si concedeva ai feudatari la privativa della caccia e della pesca «nell'estensione del feudo, purché queste non siano in frutto né della comunità né del privato e che non fossero riservate a noi medesimi». Il capo diciannovesimo era invece estremamente tutorio nei confronti delle comunità: «e giacché tutte le comunità hanno le proprie entrate dipendenti da beni Comuni, da diversi diritti e Collette reali, e personali, che si esigono da particolari, destinate a sostenere le spese e i pesi pubblici comunali, e gli universali dello Stato; perciò proibischiamo espressamente a Feudatarj d'ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto nell'amministrazione di esse».

Pietro Leopoldo poi, come risulta evidente fin dalla lettura dalle sue notissime relazioni, non vedeva di buon occhio la presenza di queste isole giurisdizionali, anche se non arrivò mai a varare un atto abrogativo delle stesse. Preferì semmai procedere al loro scioglimento attraverso la revisione specifica dei diritti vantati, cancellando i vecchi feudi nel nuovo assetto determinato dalla riforma delle comunità iniziata nel 1772. Anche l'archivio familiare dei Ramirez conserva un'ampia documentazione che la famiglia aveva dovuto presentare

⁴³ ASFi, *Della Gherardesca*, 25, cc. nn.

alla Real Consulta per difendersi dai Sassetani, e dalla loro pretesa assoluta che i pascoli e i boschi del feudo appartenessero in toto alla comunità. Questo al solito innesca tutta una revisione di titoli, atti e sentenze pregresse, che si rivela preziosissimo per fissare gli snodi della questione.

Il 30 novembre del 1779 il gonfaloniere della Sassetta e i priori della comunità si recano a Firenze, accompagnati da uno stanziamento di 25 scudi, per sperimentare alcune ragioni in ordine ai pascoli e ai beni andati sotto giudizio il 5 settembre 1779. I Ramirez oppongono ai comunisti l'azione dell'agente Luca Novelli, probabilmente appartenente alla stessa importante famiglia di notai impegnata a rogare per le principali famiglie del patriziato fiorentino da oltre un secolo⁴⁴. La difesa dei Ramirez de Montalvo, condotta davanti al tribunale della Real Consulta che assorbe competenze e incartamenti della Pratica Segreta, assume in questo torno di anni toni molto diversi da quella dei Della Gherardesca. Siamo infatti ormai a ridosso della riforma della comunità e nell'ultima fase della lunga vita del feudo sassetano, che venne assimilato alle circoscrizioni statali nel 1808. Infatti, i signori Ramirez, chiamati in causa dai sudditi, sottolineano che le leggi osservate nella signoria non sono normative di natura feudale ma le stesse leggi vigenti negli altri territori liberi del granducato. Un atteggiamento accorto e sulla difensiva, quello dei Ramirez, disposti a interagire più con i magistrati statali che non con la controparte. Proprio le proteste dell'osservanza della legislazione statale si sostituiscono alla confutazione delle istanze comunitarie.

I feudatari non mancano tuttavia di ricorrere al tradizionale meccanismo dei diritti acquisiti, allorché specificano che le due bandite, su cui i sudditi pretendono il pascolo, spettano ai dominanti fin dal 1549; i Sassetani, da parte loro, rispondevano esibendo l'atto di investitura Orlandi, che proibiva al signore di imporre «nova vectigalia, datia, pedagia aut alias gravedines cuisvis generis ex quavis causae»⁴⁵. Si faceva ricorso non soltanto alle prerogative strutturali elencate nei diplomi d'investitura, ormai vecchi di oltre due secoli, ma s'impugnavano le stesse suppliche della comunità, in particolare una del 10 maggio 1629 riguardante il ruspo. A monte di queste rivendicazioni, si colloca il terzo diploma di concessione concesso da Cosimo I a Antonio de Montalvo, che gli assegnava «beni immobili, paschi, boschi, acque, mulini, frutti, proventi e rendite» «e così [i Ramirez] lo hanno sempre ritenuto come lo ritengono quietamente salve le modificazioni

⁴⁴ ASFi, *Ramirez de Montalvo*, busta 21, ins. 12, cc. nn.

⁴⁵ *Ibidem*.

ordinate dalla legge dei feudi». Il parere della consulta sembra orientato a riconoscere la piena proprietà ai Ramirez di quei beni che erano di proprietà degli Orlandi, ma, nello stesso tempo, a vietare ai signori l'imposizione di nuovi balzelli. Anzi, resta dubbia la registrazione all'estimo dei beni del feudatario. In questa nuova prospettiva i diritti sui beni comuni sono recepiti non come esercizio materiale di attività e sfruttamento delle risorse ma cartolarizzati come vere proprie tasse. Lo testimonia quanto contenuto in una memoria terza, cioè prodotta dagli uffici granducali e non dall'una o dall'altra delle parti interessate:

Il medesimo dubbio per quanto a me pare dipende dalla vera intelligenza e valore della natura e qualità del pasco e pastura giacché inteso legalmente, e secondo il fatto e la pratica è certo che può significare principalmente le gravanze che ogni comune deve corrispondere col titolo di estimo al sovrano, in secondo luogo quelle che debbono corrispondere i terreni tutti e l'abitanti per le comunitative occorrenze⁴⁶.

Il parere rimesso alla Real Consulta, che potrebbe esser stato redatto da un autorevole funzionario lorenese, non escluso lo stesso Angelo Tavanti, assegna alla magistratura l'autorità ultima di decidere sulla base di un ventaglio d'informazioni di vario tenore. Esso consiglia di lasciare al feudatario tutto il pascolo dei terreni incolti, che però potrebbe esser superiore alla metà a lui in teoria spettante, introducendo solo alla fine del lungo carteggio un elemento essenziale: la divisione a metà degli usi civici tra feudatario e comunità che doveva avere un riflesso nella realtà pratica, probabilmente attraverso una contrattazione tra le parti.

L'ultimo caso di vertenze sugli usi civici che qui viene sottolineato riguarda il feudo di Santa Fiora. Si tratta di un feudo montano piuttosto esteso, e comprensivo di quattro nuclei insediativi distinti: Selvena, La Selva, Santa Fiora e Castell'Azzara. Il feudo, di antica investitura imperiale, era governato dalla famiglia romana degli Sforza, poi Sforza Cesarini. Per l'investitura la contea era quindi estranea all'alta sovranità medicea, e la stessa collocazione territoriale, per quanto all'interno dell'area meridionale del granducato, la proiettava verso lo Stato della Chiesa anche in virtù dei confini stabiliti con i feudi Orsini di Pitigliano, Sorano e Castellottieri, quest'ultima località passata

⁴⁶ *Ibidem*, parere legale non datato né firmato, ma post 1781.

nel feudo Orsini dall'antico dominio dei senesi Ottieri⁴⁷. Gli Sforza erano, inoltre, in stretti rapporti politici e familiari con i Farnese, e nel corso del Cinque e nel primo Seicento si distinsero per tenere aperto un tavolo di fedeltà plurime che coinvolgeva necessariamente anche i Medici, i quali acquisirono dagli Sforza il feudo, riconcedendolo nella persona del conte Mario nel 1633⁴⁸.

Anche in questa circostanza siamo di fronte all'emergere di una vertenza settecentesca che ha un respiro giurisdizionale molto ampio, e viene innescata non da una specifica vertenza sugli usi civici ma da una pratica generale di governo comitale considerata dalla comunità come vessatoria. Santa Fiora era appunto un antico feudo imperiale che Mario Sforza, duca di Segni e di Civitanova, vendette a Ferdinando II il 9 dicembre 1633 per 466.000 scudi, da decurtarsi per varie ragioni prima fra tutti il saldo di certi debiti dello Sforza con i banchieri Pallavicini. Lo stesso giorno però lo Sforza ricevette di nuovo in feudo la contea al prezzo di 218.000 scudi, da sottrarre anche in questo caso alla cifra iniziale⁴⁹. Nel 1746 si verificano alcuni episodi di aperta violenza del duca Giuseppe contro alcuni appaltatori, su cui non indugio, che portarono all'invio di un esperto legale senese Domenico Lodovico Armaleoni, autore di un'importante relazione, conservata in sedi documentarie diverse, e su cui si è ampiamente soffermato Silvio Pucci⁵⁰.

Al duca Giuseppe Sforza si contesta quindi la prevaricazione delle regole condivise di governo, tra cui l'assenza di un auditore per le seconde cause da molti anni peraltro stipendiato dalla comunità: salario di cui il feudatario ha preteso il pagamento senza assoldare mai il funzionario. Allo Sfor-

⁴⁷ La situazione dei feudi confinari della Toscana meridionale è cartografata in LUCA MANNORI, *Lo Stato del granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 14.

⁴⁸ L'operazione di acquisizione e concessione venne conclusa nella stessa giornata il 9 dicembre 1633; ASFi, *Auditore delle Riformazioni*, 291, cc. nn. Sull'ampio raggio delle strategie politiche degli Sforza cfr. MASSIMO CARLO GIANNINI, *Le molte fedeltà degli Sforza di Santa Fiora. Una famiglia romana, tra Santa Sede, monarchia cattolica e Francia nel XVII secolo*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini, R. Musso, Roma, Bulzoni - Istituto Internazionale di Studi Liguri, 2010, pp. 485-511.

⁴⁹ ASFi, *Auditore Riformazioni*, 291, cc. nn.

⁵⁰ SILVIO PUCCI, *Il feudo in Toscana nell'età lorenese. Profilo giuridico-istituzionale*, Tesi di dottorato di Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica, medievale, moderna e contemporanea, Ciclo VIII, Università degli Studi di Siena, 1997, rel. prof. M. Ascheri, s. e., pp. 177-200.

za si attribuisce inoltre la sostituzione del cancelliere comunitario con un camarlengo di nomina feudale che avrebbe amministrato le entrate della comunità. Gli si addebita in più punti l'instaurazione di un regime economico strettamente vincolistico sul commercio, le attività artigianali e i beni prodotti nel feudo. Tra le rivendicazioni opposte dal duca spicca ancora l'accusa rivolta ai contadini su «il pascolo d'inverno sulla banditella di Monte Labbro, che abusivamente si gode dalla comunità». A questo la comunità controbatteva sostenendo che il duca aveva tenuto la bandita del ruspo per sette anni con regime vantaggioso di 100 scudi quando ne vale 138, e su 7 anni ha pagato solo 44 scudi, meno della metà della quota annuale. Oggetto del contendere era in questo caso anche la privativa sulla pesca nel fiume Fiora⁵¹.

Iniziata nel 1746, la vertenza era ancora aperta nel 1778, quando il conte Giuseppe era morto e gli era succeduto il pupillo Francesco Sforza Cesarini, coadiuvato dal procuratore Tommaso Luciani. La controversia tra i conti e la comunità segue vie legali rette da sofisticati argomenti, tanto che sostegno delle rispettive tesi vengono chiamate in causa le voci di geografi dell'antichità classica e del presente, italiani e stranieri. Nel Quattrocento i duchi, nella persona di Federico Sforza, avevano ad esempio concesso la libertà di pescare in un fiume detto Armino, che sarebbe stato diverso da quello che adesso si chiama Fiora, annullando le pretese della comunità. Occorre dire che anche Emanuele Repetti, affrontando tutt'altre questioni, nel suo celebre ritratto geografico della Toscana indirettamente contraddice le pretese avanzate dai conti.

Pur nella specificità delle situazioni, le profonde trasformazioni promosse dai sovrani lorenese, fanno sì che queste cause assumano dimensioni ancora più evidenti, inglobando le istanze sugli usi civici all'interno di una problematica giurisdizionale complessiva, alimentata da una politica di amministrazione territoriale che tendeva ad avocare a sé i privilegi giurisdizionali e feudali, sfruttando le rivendicazioni comunitarie. La pertinenza istituzionale dell'uso civico rimane tuttavia sempre un punto nodale delle richieste avanzate dalla comunità, a cui non fanno ombra neppure le vessazioni giudiziarie e il malgoverno finanziario esercitato dai feudatari o dai loro fiduciari.

Com'è stato notato alcuni anni fa da Giovanni Tocci, lo svolgimento della dimensione conflittuale, e quindi processuale, produce l'effetto di proiet-

⁵¹ ASFi, *Auditore delle Riformagioni*, 291, Memoria del Commissario Baldassarini deputato agli affari di Santa Fiora, 26 maggio 1779, cc. nn.

tare con grande velocità le problematiche della comunità, nella fattispecie gli usi comunitari, apparentemente così distanti dalle giunture strutturali del potere, al centro del sistema, in questo caso ponendole all'attenzione dei tribunali fiorentini e delle più alte magistrature dello Stato⁵². Sul piano storiografico una simile saldatura ha tra le sue conseguenze quella di ricongiungere le problematiche microstoriche, nella loro accezione più complessa e meditata, alla storia di più ampio respiro. Il rilancio dei problemi e delle vicende delle comunità nel contesto urbano, in assenza di una composizione in sede locale, ha l'effetto ulteriore di produrre un nuovo deposito documentario che si aggiunge a quelli delle collettività e dell'archivio gentilizio, costituito dalle carte create o recepite dalle magistrature di governo competenti, nel nostro caso l'Auditore delle Riformagioni, la Pratica Segreta e la Consulta.

⁵² Così scrive, a proposito del saggio di Angelo Torre su faide fazioni e partiti nei feudi delle Langhe e di altri saggi, GIOVANNI TOCCI, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, Carocci, 1998, pp. 111-113.

LA LETTURA GIURISPRUDENZIALE DEI 'BENI COMUNI' IN UNA DECISIONE DELLA ROTA FIORENTINA DEL 1742*

Alessandro Dani

I. PREMESSA

La decisione della Rota fiorentina che ci apprestiamo a seguire nei suoi passi salienti presenta vari motivi di interesse: testimonia in primo luogo una realtà diffusissima nel Medioevo e in Età moderna, quella della scomposizione dei beni in funzione delle utilità che potevano offrire all'uomo. La *res* non è vista come un oggetto monolitico in balia assoluta della volontà di un proprietario (pubblico o privato che sia), ma la sua identità si scompone, come la luce in un prisma, nei vari modi di utilizzo che consente. Le situazioni giuridiche potevano essere diverse: coesistenza di *dominia* (come in questo caso), ma anche diritti reali di godimento *in re aliena*, fino ad usi e facoltà di vario tipo. Il dato significativo è la possibilità che un bene possa essere fruito, in base alle sue caratteristiche, e spesso in virtù di radicate consuetudini e aspettative della popolazione, da una pluralità di soggetti.

La decisione attesta poi un altro elemento degno di nota: la possibilità del dominio di un bene (o di un altro e più limitato diritto reale) in capo ad una comunità di utenti senza la formalizzazione di questa in persona giuridica.

* Questo scritto trae spunto da una lezione tenuta presso l'Università di Trieste il 28 ottobre 2014, nell'ambito degli incontri dedicati a *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica* ed è pubblicato, con qualche differenza e senza l'edizione della decisione, anche negli Atti di quegli incontri. Cfr. *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 15-35.

Un *dominio comunitario* dunque, diverso dalla proprietà comunale, diverso dal condominio romanistico per quote, diverso dalla situazione delle *res communes omnium*¹. Si tratta di qualcosa di assimilabile – ma non del tutto, e vedremo perché – ai demani civici attuali: un tipo di ‘beni comuni’ – comunitari da non confondere con quelle risorse (come l’acqua potabile, l’aria, la salubrità dell’ambiente ecc.) riferibili alla collettività più ampia, o con i *new commons* del tipo di Internet o delle tecnologie informatiche di accesso libero.

Un ulteriore aspetto degno di nota è la funzione di *tutela* ordinariamente assegnata al potere superiore: il sovrano è titolare di un alto dominio (*quoad iurisdictionem et protectionem*) sul territorio soggetto (fondamento stesso di tale potere tutorio) e può sottrarre egli solo, in casi particolari, tali beni alla fruizione collettiva.

Prima di esaminare questi tre motivi di interesse, in tutta la loro distanza dalle certezze giuridiche moderne, occorre però dire qualcosa sulla decisione e sui fatti che la solleccitarono.

2. LA SENTENZA E LE SUE CIRCOSTANZE

La decisione *Senensis iuris colligendi castaneas sylvestres* reca la data del 24 settembre 1742, la relazione a sentenza fu opera dei giudici rotali Alessandro Luci e Rinaldo degli Albizzi ed occupa 71 pagine del tomo decimo, curato da Celso Marzucchi, della grande raccolta delle decisioni della Rota fiorentina edita nella città gigliata nel corso dell’Ottocento². Si deve a Luca Mannori di aver per primo colto l’interesse di essa e di averne indicato i tratti giuridici salienti³. La parte iniziale di taglio teorico generale (Articolo I, *Si premettono alcune cose generali*), di 11 pagine, fu inserita dagli estensori per pro-

¹ Per quest’ultimo profilo si vedano le condivisibili osservazioni di MARIO FIORENTINI, *L’acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo*, «Analisi giuridica dell’economia», I, 2010, pp. 39-78.

² *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina dal 1700 al 1808*, a cura di C. Marzucchi, X, Firenze, presso la Vedova Marchini, 1852, dec. 852, pp. 558-629.

³ Cfr. LUCA MANNORI, *L’amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi fra antico regime e riforme*, Firenze, Tipografia Capponi, 1988, pp. 40-41; ID., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 218-222.

⁴ *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina cit.*, X, p. 569.

cedere «con maggior chiarezza, e con maggiore ordine»⁴. Essi ritennero di dover premettere «alcune cose generali necessarie all'intelligenza di quanto si dirà nel secondo, e terzo articolo, dove s'addurranno le ragioni più particolari»⁵, e dunque questa parte, pur occasionata da una situazione specifica, si presenta come un contributo propriamente dogmatico di più ampia portata.

La dottrina richiamata è, soprattutto, quella del tardo diritto comune specialista sui temi toccati: il libro *De servitutibus* del *Theatrum* di Giovanni Battista De Luca⁶, i celebri trattati, sul medesimo argomento, di Bartolomeo Cipolla e di Francesco Maria Pecchi⁷, il trattato sui pascoli dello spagnolo Fernandez De Otero, con le annotazioni di Vincenzo Bondeni⁸, i trattati sui frutti del Lagunez, del Barbato e del Gallo⁹, le opere enciclopediche di Domenico Toschi e di Marc'Antonio Savelli¹⁰, i trattati di materia processuale di Giuseppe Mascardi e di Giacomo Menochio¹¹, le raccolte di *consilia* di Natta, Sordi, della Valle, Ruini¹² ed altri. Ma compaiono anche varie decisioni della Rota Fiorentina e della Rota Romana, qualche commentario trecentesco, la Magna

⁵ *Ibidem*.

⁶ GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, IV: *De servitutibus*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1716 [I ed. Romae 1669], disc. 35-44, pp. 54-68.

⁷ BARTOLOMEO CIPOLLA, *Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum*, Lugduni, sumptibus Guillimin, 1688 (I ed. Romae 1473-1474); FRANCESCO MARIA PECCHI, *Tractatus de servitutibus*, Ticini Regii, apud Ioannem Ghidinum, 1689-1694.

⁸ ANTONIO FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis, et de iure pascendi, cum notis Comitis Vincentii Bondeni*, Parmae, ex typographia Alberti Pazzoni et Pauli Monti, 1698 (I ed. Lugduni 1687).

⁹ MATHIAS LAGUNEZ, *Tractatus de fructibus*, Lugduni, sumptibus Anisson et Ioannis Posuel, 1702; ORAZIO BARBATO, *De divisione fructuum inter plures illosque diversos*, Neapoli, typis Iacobi Gaffari, 1638; FRANCESCO GALLO, *Tractatus de fructibus*, Genevae, sumptibus Samuelis de Tournes, 1692.

¹⁰ DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris ... tomus primus ... septimus*, Romae, ex typographia Iacobi Mascardi, 1605-1608; MARCO ANTONIO SAVELLI, *Summa diversorum tractatum*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1748.

¹¹ GIUSEPPE MASCARDI, *De probationibus*, III, Lugduni, apud Gulielmum Rouillium, 1589; GIACOMO MENOCHIO, *De praesumptionibus, conjecturis, signis et indicij commentaria*, III, Venetiis, apud haeredem Damiani Zenarij, 1617.

¹² MARCO ANTONIO NATTA, *Consilia sive responsa*, I, Venetiis, apud Signum Concordiae, 1584; GIOVANNI PIETRO SORDI, *Consilia sive responsa*, I, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1584; ROLANDO DELLA VALLE, *Consiliorum sive mavis responsorum tomus tertius*, Augustae Taurinorum, sumptibus Io. Baptistae Ratterij, 1579; CARLO RUINI, *Responsorum sive consiliorum tomus primus ... quintus*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam et socios, Lugduni 1571.

glossa, ovviamente il *Corpus iuris* giustiniano. Immane in ogni controversia in Toscana sui beni comuni, vi è poi il richiamo agli statuti del luogo¹³, nonché alla relazione di visita dell'uditore Bartolomeo Gherardini del 1676-1677¹⁴.

La causa riguardava la Comunità di Tocchi, presso Monticiano (nell'antico territorio senese infeudato ai Medici a metà Cinquecento), i cui 'comunisti' reclamavano il diritto di raccogliere castagne selvatiche in un bosco comunale *allivelato* (cioè concesso in enfiteusi perpetua) alla ricca famiglia senese dei Borghesi.

I Borghesi si presentavano in giudizio in litisconsorzio con il Comune di Tocchi, di cui peraltro da tempo controllavano le cariche e di cui avevano ricevuto in appalto la riscossione delle entrate un secolo prima, nel 1641. Infatti l'uditore Gherardini nel 1676 informa che, in quel tempo, l'organizzazione descritta dagli statuti del 1575 non esisteva più¹⁵. La Comunità, di cui non si menziona neppure la presenza di un Consiglio, era rappresentata dalla carica di due Priori e un Camerlengo di fiducia del Borghesi livellario delle entrate, che conservava presso di sé anche gli statuti. Ciò spiega bene come la lite vedesse schierati in giudizio gli «uomini di Tocchi» contro il Comune e i Borghesi.

I 'comunisti' ritenevano che la concessione riguardasse solo il pascolo delle ghiande e non le castagne selvatiche, ma subirono nel 1740 (1741 nel computo corrente) una pronuncia sfavorevole da parte del Magistrato dei Quattro Conservatori dello Stato di Siena, competente in materia in via ordinaria. Allora essi ricorsero al Granduca ed ottennero un'istanza ulteriore con il 'voto decisivo' della Rota, che dette loro ragione.

3. I PUNTI GIURIDICI SALIENTI

a) *La coesistenza di domini*

La Rota interpretò il diritto dei comunisti come un dominio coesistente con quello dell'enfiteuta (titolare di un dominio utile del bosco ghiandife-

¹³ In questo caso quelli del Comune di Tocchi del 1575, editi in ALESSANDRO DANI, *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa: un'espressione di vitalità comunale poco duratura*, in Monticiano e il suo territorio, a cura di M. Ascheri, M. Borracelli, Siena, Cantagalli, 1997, pp. 206-215.

¹⁴ BARTOLOMEO GHERARDINI, *Visita fatta nell'anno 1676 alle città, terre, castelli, comuni e comunelli dello Stato della città di Siena*, in Archivio di Stato di Siena, MS D 85, 13-16. I passi riguardanti i beni comunali di Tocchi sono trascritti in ALESSANDRO DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Prefazione di D. Quagliani, Bologna, Monduzzi, 2003, p. 545.

¹⁵ B. GHERARDINI, *Visita*, cit., p. 15.

ro). Gli estensori ricordano come il dominio potesse scomporsi non solo in diretto e utile, ma anche in più domini utili in funzione del tipo di frutti e delle utilità rese all'uomo: tipicamente il dominio di ciò che produceva frutti naturali (spontanei) poteva appartenere agli uomini del posto ed il dominio di ciò che produceva frutti industriali (ottenuti con il lavoro dell'uomo) a soggetti privati¹⁶. E ciò non solo era possibile, ma anche vantaggioso per le popolazioni rurali:

Nei fondi inculti e salvatichi che producono i loro frutti senza alcuna industria umana [...] come sono i boschi e i prati, la comunione non solo può con facilità sussistere fra gli uomini della campagna, ma ella è inoltre di molto loro comodo e di molto vantaggio. Questo chiaramente apparisce sì se si consideri, che in tal forma tutti gli uomini della campagna per mezzo di queste terre di uso comune, e promiscuo vengono ad avere e legna, e pastura, e frutti salvatichi, cose tanto necessarie per il loro sostentamento, e del loro bestiame, e senza le quali sarebbero costretti a menare una vita infelice, privi di tutti quegli aiuti, dei quali hanno estremo bisogno; sì se si consideri esser certo, che una tale comunione si pratica in tutti i paesi a noi più conosciuti, cioè non solo nelle nostre campagne, e per tutta l'Italia, ma anche in quasi tutta l'Europa¹⁷.

Non siamo di fronte, per la Rota, né a servitù, né ad altro diritto reale limitato: vi sono «dentro gl'istessi confini due fondi, dei quali ciascuno appartiene al padrone del detto frutto»¹⁸. Ed anche diversi tipi di frutti spontanei – ghiande o castagne – possono appartenere a diversi proprietari: per questo nell'individuazione del bene era importante, come di solito avveniva, specificarne l'utilità (selva ghiandifera, cedua, castagneto ecc.) oltre ad i confini.

Se il fondo si denoti con un nome, che appelli immediatamente, ed espressamente ad un frutto determinato e. g. se si dica bandita da ghianda, o bosco da taglio in questi termini, quando noi siamo nel dubbio, né vi sia alcuno indizio di volontà in contrario, si deve attendere alla proprietà delle parole, e si deve dire, che il frutto espressamente nominato sia il sol frutto del fondo ad esclusione di ogni altro. Perciò sotto il nome di bandita da ghianda viene la bandita solo in quanto si considera, come un fondo, che produce la ghianda, e sotto il nome di bosco da taglio viene il bosco solo, in quan-

¹⁶ *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina cit.*, X, pp. 570-572, 575-576, 578-579, 606-607.

¹⁷ *Ivi*, pp. 570-571.

¹⁸ *Ivi*, p. 588.

to si considera, come un fondo, il cui frutto consiste nel taglio degli alberi, cioè di quegli alberi, che secondo la destinazione, e l'uso, di chi n'è padrone si sogliono ogni tanto tempo tagliare, perché questi alberi, che in tal forma si tagliano si considerano, come il frutto del fondo. Onde è che sotto questi nomi non s'intende indicato tutto il terreno, che è dentro ai confini della bandita, o del bosco. E così se in questo terreno vi siano alberi, che non producano ghianda, o non siano da taglio essi non restano compresi in tali fondi, ed il loro frutto in conseguenza non si può considerare come una parte, o come un accessorio del frutto di questi medesimi fondi, cioè, o della bandita da ghianda, o del bosco da taglio¹⁹.

Persino dunque nel momento stesso dell'individuazione del bene si nascondono insidie per lo storico, abituato a pensare in termine di appezzamenti di terreno di volta in volta caratterizzati da boschi, pascoli, coltivazioni etc., come suggerisce il principio di accessione introdotto, su basi romanistiche, nei codici civili moderni.

Questo aspetto già è stato ben colto ed illustrato da Ugo Petronio²⁰. Per l'Autore le fonti documentarie «inducono a ritenere che quando si nominavano i pascoli, i prati, le montagne, le selve, ci si riferiva soprattutto, o esclusivamente, alle *communitates territorii* delle quali scrisse il Capobianco, non al suolo che le produceva»²¹. Al contrario dell'astratto territorio, avevano dunque rilievo giuridico i diversi tipi di utilizzo che esso concretamente consentiva (pascolare, seminare, coltivare alberi da frutto, fare legna etc.)²².

¹⁹ Ivi, pp. 589-590.

²⁰ UGO PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985, a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 518-521.

²¹ U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 519. Inoltre «prende anche corpo il sospetto che il bene, nel senso giuridico di oggetto del diritto, fosse rappresentato soprattutto dalle diverse *utilitates* del suolo e che quest'ultimo, invece, restasse prevalentemente una cosa, necessaria alla esistenza del bene, ma non identificabile compiutamente con esso» (Ivi, p. 520).

²² Già Francesco Ferrara osservava molto puntualmente, in una nota a sentenza del 1929, come «la proprietà si scinde in un complesso di facoltà e poteri di utilizzazione vari della cosa, e ciascuno di questi poteri, nei diversi aspetti della cosa, è una proprietà a sé, coesistente con tutte le altre [...]. Così era possibile sullo stesso fondo la scissione della proprietà del suolo, dal diritto di pascolo, dal diritto di semina, dal diritto di servirsi dell'acqua, dal diritto di ritrarre certi frutti ed utilità, in un miscuglio proteiforme e complicato, a cui la nostra mente abituata ai concetti romani si ribella e che perfino stenta a concepire!». Cfr. FRANCESCO FERRARA, *Diritto di macchiatico e superficie*, «Il Foro italiano», LIV. I, 1929, p. 1042.

Per inciso si può osservare, da una sentenza della Rota fiorentina del 1773 riguardante il taglio degli alberi a Montieri e Boccheggiano, che alla vigilia delle riforme leopoldine molta strada già era stata percorsa in questo senso: dopo aver distinto gli alberi del bosco ceduo (da considerarsi frutto) dagli alberi da pascolo (da considerarsi parte del fondo), si affermava che entrambi i tipi di alberi, finché erano uniti al suolo, facevano parte indistinta di esso²³. Ma appena trent'anni prima, nel caso di Tocchi, si prospetta un quadro diverso.

La lettura del diritto dei comunisti come un diritto reale non dominativo sarebbe stata certo meno loro favorevole ma non impossibile, visto che al tempo non esisteva un numero predefinito di diritti reali, posto dal codificatore moderno a tutela della posizione del pieno ed unico proprietario. Ma la categoria del *dominium utile* era altrettanto indefinita e capace di comprendere casi molto diversi, dal feudo alla superficie alla locazione a lungo termine²⁴.

Per la Rota non c'è comunque dubbio che si trattasse di dominio, pur coesistente con altri domini. E v'è di più. Anche nel caso delle bandite che il Comune dà in concessione a privati per una parte dell'anno permane un dominio in capo ai 'comunisti': dunque un'ulteriore scomposizione del dominio in base al periodo dell'anno, preventivamente stabilito in via pattizia con l'affittuario.

Questi ed altri simili diritti, che i Comunisti hanno nelle bandite, ed in altri fondi, che si dicono proprj delle Comunità avuto riguardo a certi tempi dell'anno ed al loro frutto più principale, non possono loro appartenere se non per ragion di dominio; perché si deve dire, che i Comunisti fin da principio, che seguì una tale alienazione, non hanno mai trasferito nella Comunità il dominio delle bandite, o d'altri fondi, rispetto a tutti i frutti, che si raccolgono in tutto l'anno dentro i confini di queste bandite, o di questi fondi; ma si deve dire, che abbiano trasferito il dominio di questi fondi, e di que-

²³ *Raccolta delle decisioni della Ruota Fiorentina dal 1700 al 1808*, a cura di C. Marzocchi, VIII, Firenze, tipografia della Vedova Marchini, 1861, dec. 398, *Montisaerei et Boccheggiani incisionis arborum*, 29-9-1773, pp. 246-247, n. 1: «Tutti gli alberi, in qualunque specie di selva, o cedua o pascua essi siano, finché sono al fondo coerenti, indistintamente sono un corpo medesimo col suolo a cui sono attaccati, sono parte di esso suolo, e con il suolo stesso si reputano una cosa immobile. *L. Quintus Mutius, ff. de act. empt. [Dig. 19.1.40]*. La diversità nasce dopo che sono stati recisi». Cioè quelli della selva cedua diventano frutto spettante a chi ha il dominio utile del fondo, quelli del bosco a pastura continuano a considerarsi parte del fondo (Ivi, n. 3, pp. 247-248).

²⁴ PAOLO GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 247.

ste bandite solo rispetto a certi tempi dell'anno, e rispetto al frutto principale, non già rispetto agli altri tempi, e rispetto ai frutti meno principali, circa i quali si deve dire, circa i quali si deve dire, che si sieno riservati, e ritenuti lo stesso dominio, che prima v'avevano²⁵.

b) *Il concetto di una proprietà collettiva-comunitaria distinta da quella comunale*

E, venendo al secondo punto, il dominio dei comunisti non è da confondere con quello del Comune-persona giuridica. La Rota lesse il bene di uso civico come una proprietà indivisa degli utenti distinta dalla proprietà comunale²⁶.

Questi fondi dunque incolti e salvatici, attesa la loro natura appartengono pro indiviso a tutti i Comunisti di un medesimo luogo, considerato in particolare ciascuno, o secondo il modo di parlare dei nostri Dottori appartengono *ad omnes uti singulos, non uti universos* perché quantunque tutti sieno a godere di questi fondi, e ne percepiscano i frutti, nulladimeno questo si fa da ciascuno in particolare, e immediatamente da sé *Oter. de pascuis cap. 2, n. 7, 8 e il Bonden. n. 1, 2²⁷; De Luc. de servit. disc. 43, n. 7²⁸*, di qui è, che tali fondi, ed i loro frutti, in un certo senso solamente si posson dire della Comunità, cioè quando la voce Comunità si prenda nella sua significazione naturale, e più larga, cioè in quanto non altro significa, che il complesso di tutti gli uomini della Comunità, o vogliam dire i Comunisti presi insieme, essendo lo stesso in tal caso il dire, che una tal cosa è di tutti gli uomini di una Comunità, o di tutti i Comunisti, e il dire che ella è della Comunità. Ma quando questa voce si pigli, come più ordinariamente si fa nel senso civile, e più stretto, cioè quando per Comunità si prendono non semplicemente tutti gli uomini che sono nella Comunità, ma in quanto tutti presi insieme questi uomini costituiscono una sola persona civile, o vogliam dire un corpo collegiale [...], se in questo senso si prenda la voce Comunità (siccome in tal caso altro è comunità, altro son gli uomini della comunità) tali fondi non sono, né si possono dire degli uomini della medesima²⁹.

Più avanti si traggono nitide conclusioni: «Dalle cose dette fin qui è manifesto che i fondi che producono il loro frutto naturalmente senza bisogno di coltura, ed industria, attesa la lor natura, e l'origine appartengono a tutti gli uomini in particolare di quella Comunità, nel cui territorio sono posti»³⁰.

²⁵ *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina cit.*, X, pp. 575-576.

²⁶ *Ivi*, p. 578.

²⁷ A. FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis cit.*, cap. 2, nn. 7-8, p. 4.

²⁸ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV, disc. 43, n. 7, p. 66.

²⁹ *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina cit.*, X, pp. 571-572.

³⁰ *Ivi*, p. 574.

In riguardo possiamo proporre qualche considerazione. La Rota probabilmente giudicò equamente la causa, distinguendo tra Comune e insieme dei comunisti, che a Tocchi si presentavano anche formalmente come parti contrapposte. Occorre però rilevare che ci troviamo di fronte ad un caso-limite: uno pseudo-Comune (diremmo un Comune-‘fantoccio’) controllato in tutto da un soggetto esterno.

Ma l’assunto di una netta separazione tra insieme di utenti e Comune appare, a mio avviso, piuttosto il portato di un’epoca tarda nella plurisecolare vita delle istituzioni comunali (e di quelle piccole in particolare). Acquisterà poi, nell’Ottocento, una nuova valenza e nuove ragioni d’essere con la concezione del Comune come ente derivato dallo Stato, svuotato di effettive istanze di partecipazione popolare: non è certo un caso che su una proprietà collettiva del tutto distinta da quella comunale si insisterà soprattutto dal secondo Ottocento, sia a livello di interesse scientifico che di riforme legislative (come quelle del 1888 e del 1894 per le ex-province pontificie)³¹.

Nei Comuni medievali e di Antico regime è dato osservare la presenza di beni destinati all’uso collettivo dei propri membri e beni gestiti in modo privatistico-patrimoniale per trarne un reddito per far fronte alle varie esigenze. Ma un discrimine netto in realtà non esisteva, sia per il passaggio da una categoria all’altra, sia per lo stesso possibile alternarsi di periodi di utilizzo collettivo e di concessione onerosa a privati. Ciò avveniva, esemplarmente, per le bandite di pascolo, affittate una parte dell’anno e lasciate all’uso comune nel restante periodo.

Non a caso una parte della storiografia giuridica ha espresso l’opinione che il concetto di proprietà collettiva fosse rimasto estraneo alla dottrina di diritto comune, che avrebbe invece costantemente letto le situazioni dei beni di uso collettivo come proprietà di *universitates* (per es. Comuni persone giuridiche) o di privati gravate semmai da diritti, usi, destinazioni peculiari a favore degli abitanti utenti. Senz’altro in molti casi i giuristi lessero i beni di utilizzo collettivo come beni – pubblici e privati – gravati da servitù (pur *sui generis, innominatae*, perché a voler restar fedeli alla grammatica giuridica romanistica non potevano intendersi né servitù prediali, né personali). Oppure vi scorsero una proprietà dell’*universitas* in cui la titolarità dominicale si scindeva dal godimento delle varie *utilitates* che il bene consentiva. I giuristi del

³¹ Cfr. *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894), a cura di P. G. Falaschi, Camerino, s. n., 1991.

tardo diritto comune presentavano spesso i beni di uso civico come appartenenti al Comune *quoad proprietatem*, e ai singoli suoi membri *quoad usum, quoad utilitatem, quoad effectum*. Fu questo probabilmente l'indirizzo prevalente nell'età del diritto comune complessivamente considerata, che poteva lasciare margini di incertezza sulla natura del diritto dei comunisti, interpretabile sia come dominio utile³², sia come situazione di più modesta pregnanza.

Nel nostro caso però il diritto dei 'comunisti' è letto chiaramente dalla Rota come dominio ed ebbe probabilmente un peso l'opinione di Giovanni Battista De Luca³³, l'insigne giurista lucano che nel secolo precedente si era più volte occupato, in una decina di pareri poi raccolti del suo *Theatrum*, dei beni di uso civico (sembra anche che si debba a lui il primo utilizzo di questo termine, poi divenuto corrente)³⁴. De Luca conosceva bene la tradizione feudistica meridionale nonché le prassi in uso presso le popolazioni rurali che risentivano, ancora in età moderna, di retaggi germanici e specialmente longobardi. E l'in-

³² Peraltro l'*utilitas*, l'*usus* fu variamente intesa: secondo Paolo Grossi per Baldo degli Ubaldi rappresentava l'effetto di un dominio utile *ex iure gentium*, conferendo prevalente rilievo al concreto potere di godimento. Cfr. P. GROSSI, *Il dominio e le cose cit.*, p. 28.

³³ Sul tema debbo rinviare al mio articolo *Frutti naturali e domini comunitari nell'esperienza giuridica di Antico regime*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», I, 2006, pp. 113-128. De Luca, in un parere a favore della comunità di Toscanella, in lite contro i Doganieri del Patrimonio, aveva scritto: «Cum etenim non implicitum ejusdem rei dominium esset penes duos insolidum diversis respectibus, uno scilicet ratione domini directi, altero utilis; seu quod res sit in dominio unius quoad certum genus fructuum, puta industrialium, et in dominio alterius quoad aliud genus, puta naturalium [...]. Idcirco dicebam posse simul stare, quod particulares, potius jure cujusdam perpetuae coloniae essent huiusmodi terrarum et praediorum domini pro sola cultura, sive solis fructibus industrialibus, reliquum vero dominium pro herba tanquam fructu naturali esset ipsius Communitatis originariae et directae dominae [...]. Et comprobatur praxis plurium locorum Status Ecclesiastici, in quibus dominium directum universi territorii est domini loci ac etiam utile quoad herbas et pascua, dominium vero particularium fundos et praedia in eodem territorio possidentium restringitur ad quamdam speciem coloniae pro solis fructibus industrialibus» (G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV, disc. 35, nn. 4-8, 55). L'opinione fu accolta dal lodo arbitrale rimesso al giudice rotale cardinale Ottoboni. Il principio fu poi ripreso da De Luca nella *Summa* al libro sulle servitù (III, n. 74), dove definì il diritto dei comunisti come «dominium vel usus, omnibus civibus et incolis [...] commune» (Ivi, p. 173).

³⁴ Lo ha rilevato STEFANO BARBACETTO, *Servitù di pascolo, civicus usus e beni comuni nell'opera di Giovanni Battista De Luca († 1683)*, in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*, Atti del Convegno (Trento, 14-15 novembre 2002), a cura di P. Nervi, Padova, Cedam, 2003, pp. 278-281.

flusso longobardo fu forte al sud, nel vasto Ducato di Benevento, come in Toscana, dove si radicarono consuetudini che esulavano del tutto dai principi romanistici, recepite talvolta anche negli statuti comunali³⁵.

La consuetudine dei territori toscani, a ben vedere, è la fonte che i giudici rotali tengono prioritariamente presente, nonostante i ricorrenti richiami al diritto giustiniano ed alla dottrina relativa. E non si trattava affatto di una forzatura giacché per opinione comune si riteneva che lo *ius proprium* (scritto o non in statuti) potesse derogare al diritto romano³⁶. Di qui la necessaria attenzione a forme di appartenenza nate nel cuore del Medioevo ignare della dogmatica romanistica, verso cui semmai furono poi i giuristi, a partire dai Glossatori, a tentare di ricondurle, con mediazioni – e forzature – significative.

Ma i giuristi più accorti ed esperti del mondo della prassi, con il suo intreccio complesso di fonti, avvertivano che il diritto locale dovesse prevalere su quello comune. Per De Luca «similes quaestiones, in ista pascuorum materia cadentes, a locorum legibus vel moribus normam seu praxim recipiunt, ideoque certam ac uniformem non de facili recipiunt regulam, vel iuris theoricam, sed pro facti qualitate diversas recipiunt decisiones»³⁷.

Ciò determinava, comprensibilmente, una varietà di situazioni ed insieme incertezze, ambiguità, confusioni riguardo la situazione giuridica dei beni comuni.

Il punto però, a me sembra, è di capire se veramente e fino a che punto si considerasse il Comune-persona giuridica come qualcosa di effettivamente e nettamente distinto dalla comunità di cui era espressione.

Nel *Tractatus de iure universitatum* di Nicolò Losa, di primo Seicento, in cui si condensano, senza pretese di originalità e innovazione, le *communes opiniones* dei secoli precedenti, l'*universitas* si mostra in stretta relazione con la collettività di cui è espressione: da un punto di vista, è una *persona ficta* distinta dai suoi membri, ma, da un altro punto di vista, è anche la mera *congregatio* delle persone fisiche che la compongono. Per Losa, seguendo la lettura trecentesca di Baldo degli Ubaldi, l'*universitas* si può considerare in due modi, uno astratto (e si ha l'ente) ed uno concreto (e si ha l'insieme degli individui)³⁸.

³⁵ In proposito devo rinviare al mio ultimo lavoro *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015.

³⁶ Sul tema cfr. il mio *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna, Monduzzi, 2008, pp. 97-167.

³⁷ G. B. DE LUCA, *Theatrum* cit., IV: *De servitutibus, Summa sive compendium*, § III, n. 85, p. 173.

³⁸ NICOLÒ LOSA, *Tractatus de iure universitatum*, Lugduni, sumptibus Antonii Chard, 1627, pars I, cap. I, n. 10, 14-15.

Le regole che presiedevano al funzionamento di molte *universitates* cittadine, e soprattutto castrensi e rurali, suggeriscono che esse non fossero soltanto e semplicemente intese alla stregua di Enti territoriali-persone giuridiche di diritto pubblico, come oggi, perché la persona giuridica si mostrava sotto vari aspetti indissolubilmente legata alla collettività che esprimeva e per questo si prevedevano non di rado anche intensi momenti partecipativi – che poi andranno perduti proprio con lo Stato liberale ottocentesco.

Moltissimi statuti ed un'abbondante documentazione comunale, sia di centri minori che di grandi città, non a caso assegnano ad assemblee amplissime la trattazione delle questioni più importanti per la comunità, come l'approvazione o la riforma di statuti, i rapporti con l'esterno e la disposizione dei beni di interesse collettivo³⁹. Nei Comuni rurali frequenti erano le assemblee dei capifamiglia (o di uno per casa), di regola si prevedeva un rapido avvicendamento dei cittadini nelle cariche comunali ed una rilevante partecipazione collettiva tanto nella gestione comunitaria (e dei beni comuni) quanto sotto il profilo operativo, della concreta collaborazione alle attività di interesse comune che si rendevano di volta in volta necessarie.

Ma non esisteva un modello unico di Comune: la libertà di auto-organizzazione e la potestà normativa di cui le comunità godevano produssero una vasta tipologia di esperienze istituzionali locali, con organi e cariche diverse, con diverso grado di partecipazione. E ciò rende molto difficile un'analisi di tipo teorico. Autonomia (per usare un termine forse non del tutto appropriato) significava anche diversificazione, regole e prassi difformi da luogo a luogo.

Ciò complica il compito dello storico di oggi, come complicava quello dei giuristi di un tempo, che nondimeno elaborarono alcuni principi di base. Ad esempio, la dottrina in età moderna concordemente riteneva che la competenza per gestire i beni comunali di uso civico, quelli che in sostanza possono definirsi come 'beni comuni', spettasse necessariamente all'assemblea dei capifamiglia (*per capita domorum*). Ed alla materia dei beni comuni doveva applicarsi il principio *quod omnes tangit ab omnibus debet adprobari*, cioè del consenso unanime, che i giuristi estrapolarono dal diritto romano (ma applicato a tutt'altri casi, come la tutela congiunta di minori: C. 5.59.5). Appare verosimile che il principio del *quod omnes tangit* applicato alla gestione dei beni comuni sia da leg-

³⁹ Per la Toscana senese cfr. ALESSANDRO DANI, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena, Cantagalli, 1998.

gere come un avallo autorevole a prassi diffuse presso le popolazioni rurali e cittadine che, in realtà, non avevano molto a che vedere con il diritto romano⁴⁰.

Questo principio credo che si possa leggere anche come una conferma che la comunità percepiva questi beni come propri, al di là della mediazione dell'istituzione comunale formalizzata in persona giuridica. In altre parole, ritengo che la comunità percepisce effettivamente questi come 'beni comuni', richiedenti modalità di gestione diverse dai beni comunali patrimoniali. È l'altra faccia, più arcaica e collettivista, del Comune: l'insieme degli *homines* che lo compongono, che viene in rilievo e che mostra, a mio avviso, l'inadeguatezza dell'equiparazione *tout court* ai beni comunali del diritto vigente.

c) *La paterna tutela del Principe sui beni comuni*

Di questi beni collettivi il Comune-persona giuridica avrebbe potuto disporre soltanto con autorizzazione del Principe. Leggiamo nella decisione: «Ma a volere che questi fondi mutino natura, e che d'appartenenti a tutti i Comunisti, ed a ciascuno di loro in particolare divengano proprj della Comunità vi è necessaria l'autorità pubblica, o vogliamo dire la potestà suprema civile»⁴¹. Ciò perché «il gius d'imporre collette si numera fra quei dritti che appartengono alla suprema potestà»⁴². Esclusi i casi di conversioni risalenti a tempo immemorabile o previste in statuti approvati dall'autorità superiore, negli altri casi occorre una manifestazione di volontà sovrana – assimilabile all'esproprio per pubblica utilità – nella forma di un rescritto con la clausola *non obstante*.

Siamo dunque entro quella funzione tutoria che il Principe – e le sue dirette emanazioni giurisdizionali – andarono, se non creando *ex-novo* (visto che le radici sono medievali), perfezionando in età moderna: in Toscana soprattutto dal 1560, con la creazione delle magistrature dei Quattro Conservatori a Siena e dei Nove Conservatori a Firenze, volte appunto in primo luogo alla conservazione dei beni delle comunità soggette⁴³.

⁴⁰ Cfr. ALESSANDRO DANI, *Tra 'pubblico' e 'privato': i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un "consilium" cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3. *Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliioni, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 599-638.

⁴¹ *Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina cit.*, X, p. 573.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Doveroso è il rinvio, in proposito, all'approfondito studio di L. MANNORI, *Il sovrano tutore cit.*

Le comunità mantennero la propria identità istituzionale, la piena personalità e capacità giuridica, potendo essere titolari di beni e diritti; continuarono anche a gestire questi ultimi con le procedure consuete, ma ora con limiti precisi. Vennero infatti assimilate alle persone fisiche incapaci di agire e bisognose dell'intervento di un tutore per compiere gli atti dispositivi più importanti. Fu quindi introdotta la necessità di autorizzazione superiore per alienare beni immobiliari o per concederli a terzi per lunghi periodi, per assumere impegni straordinari di spesa. In età moderna, un po' ovunque nei vari Stati italiani, le comunità non potevano ormai disporre né dei beni 'patrimoniali', né di quelli destinati alla fruizione collettiva senza l'autorizzazione delle magistrature 'tutorie'. Accanto all'elemento oggettivo di perdita di libertà per i Comuni, di spossessamento della piena capacità gestionale, si ebbe nondimeno – e il caso di Tocchi lo comprova – anche un'effettiva azione di tutela e conservazione dei beni collettivi. Non di rado all'interno delle comunità si verificavano prevaricazioni e soprusi ai danni di componenti deboli, che non riuscivano ad ottenere il rispetto dei propri diritti in sede locale. Sovente nascevano contrasti e liti interminabili tra comunità limitrofe per l'utilizzo di beni comuni *promiscui* o per questioni di confini. Altrettanto spesso – è il nostro caso – si avevano nei confronti delle comunità ingerenze e pressioni di segno diremmo oggi liberista (volte alla privatizzazione di beni comuni) da parte di potenti soggetti estranei come ricchi cittadini nobili e borghesi, grandi enti e così via, i quali spesso spaccavano la coesione della comunità. In questi casi la comunità non riusciva più a tutelare il proprio equilibrio istituzionale ed il proprio patrimonio e non poteva essere da altri soccorsa se non dal sovrano, ovvero da magistrature da questi appositamente create allo scopo di 'conservare' i beni comunali e di garantire il 'buon governo' degli stessi.

4. LA DECISIONE COME 'CANTO DEL CIGNO' DI UNA CONCEZIONE PRE-MODERNA DEI BENI COMUNI

La nostra decisione può essere considerata probabilmente una delle più importanti pronunce giudiziali dell'età del diritto comune a favore dei beni comuni, sia per la nettezza dei principi affermati che per l'autorevolezza del tribunale. Essa rispecchiò una, pur fluttuante e mutevole, duratura linea giurisprudenziale volta alla loro tutela, prevalente nel granducato mediceo, che mirava a non stravolgere situazioni giuridiche consolidate nel tempo nel segno della mediazione di interessi diversi. La stessa Dogana dei Paschi, che permetteva in Maremma introiti pubblici considerevoli, presupponeva la co-

esistenza di domini, la non recinzione delle proprietà, l'intreccio – pur non sempre facile – di diritti doganali e di uso civico.

Ma si trattò quasi di un 'canto del cigno'. Di lì a poco le riforme di Pietro Leopoldo negli anni Settanta del Settecento, ispirate dalle idee fisiocratiche e dalle nuove dottrine liberiste, avrebbero impresso una svolta decisiva verso la piena proprietà fondiaria da un lato e verso la privatizzazione dei beni comunali dall'altro. La finalità era la creazione di una proprietà *piena ed assoluta*: una linea politica destinata a grandi fortune nell'Ottocento e già disegnata con estrema chiarezza dal Granduca lorenese. Ad esempio, nell'editto dell'11 aprile 1778 che sopprime la Dogana dei Paschi si legge:

Volendo Noi rimuovere nel nostro Stato di Siena i perniciosi effetti, che ovunque produce la separazione del diritto del pascolo dal dominio del suolo, siamo venuti nella determinazione di riunire generalmente nel detto Stato di Siena, e di consolidare nel padrone del suolo il dominio pieno ed assoluto del terreno colla percezione di tutti i suoi frutti⁴⁴.

Diritti come quelli degli uomini di Tocchi non furono più intesi come domini comunitari, con le tutele che ciò comportava, ma come *servitù*, vincoli odiosi retaggio del Medioevo, e dunque da abolire al più presto. Il Comune, controllato dai maggiori proprietari *in loco*, assorbì ogni autonoma rilevanza giuridica della collettività degli utenti, tra numerose proteste delle popolazioni rurali interessate. Queste ultime costrinsero il Granduca ad una esasperata diversificazione dei provvedimenti da Provincia a Provincia, da Comune a Comune: la Soprintendenza delle Comunità accordò con rescritto le deroghe richieste dai Comuni più risoluti e combattivi, non fiaccati da divisioni interne. Solo in limitati casi vi furono evidenti benefici della privatizzazione, come quando essa fu seguita dalla bonifica del territorio⁴⁵.

⁴⁴ PIETRO FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma, Buffetti, 1995, p. 1700.

⁴⁵ Cfr. MARIO MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, «Movimento Operaio», II, 1955, pp. 173-229; LUIGI TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, «Studi Storici», II, 1961, pp. 223-266; GIORGIO GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, «Studi Storici», VII, 2, 1966, pp. 245-290; VII, 3, 1966, pp. 516-584; MARIO MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in *La proprietà e le proprietà*, cit., ora in *Giustizia in contado*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 155-168; ALESSANDRO DANI, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, «Archivio storico italiano», DLXXX, 2, 1999, pp. 285-326.

La via abolizionista fu poi percorsa con maggiore decisione nel periodo francese – non avevano del resto i rivoluzionari proclamato il carattere sacro e inviolabile della proprietà privata? – e nel corso dell'Ottocento, con il ben noto prevalere ovunque dell'ideale proprietario borghese. Come ha osservato Paolo Grossi, «impostata sulla tutela a oltranza dell'individuo proprietario, la modernità giuridica è dominata da una concezione esasperatamente soggettiva della proprietà privata», divenendo, molto più di un insieme di poteri, un aspetto della intangibile sfera morale dell'individuo⁴⁶.

In quest'ottica un forte sospetto, quando non un netto rifiuto, si volse verso tutto ciò che sapeva di vecchio comunitarismo medievale: dai beni comuni del mondo rurale alle corporazioni di mestiere agli ordini monastici. Occorrerà attendere, com'è noto, la fine dell'Ottocento per vedere incrinarsi le certezze giuridiche borghesi, anche grazie a dure lotte sociali ed al diffondersi di critiche radicali all'ordine capitalista.

5. QUALCHE MOTIVO DI ATTUALITÀ DELLA DECISIONE ROTALE FIORENTINA

Oggi nell'ottica di certe linee di riforma, come ad esempio in quella della Commissione Rodotà, il concetto di beni comuni deve essere sgomberato da un necessario riferimento alla titolarità della proprietà. I beni comuni possono articolarsi in una varia gamma di situazioni di appartenenza piena e non piena, di fruizione tutelata, con uno spostamento di attenzione dall'appartenenza formale dei beni comuni, ovvero della loro titolarità (eventualmente anche pubblica e privata), alla tutela dei diritti collettivi fondamentali soddisfatti dalle utilità rese⁴⁷. Accesso e proprietà, dunque, come categorie distinte, in modo da rendere possibile il godimento delle utilità di un bene anche al non proprietario. Una proprietà non più 'esclusiva', ma 'inclusiva'. Come ha scritto Rodotà, «l'astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza collegando i diritti fondamentali ai beni indispensabili per la loro soddisfazione»⁴⁸.

⁴⁶ P. GROSSI, *I beni cit.*, p. 1062.

⁴⁷ Cfr. ALBERTO LUCARELLI, *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, Viareggio, Dissensi, 2011, pp. 25 e 38-39, dove si osserva: «Più che il titolo di proprietà (pubblico o privato), dunque, rileva la funzione e l'individuazione dei diritti; rileva la situazione di fatto, piuttosto che il titolo formale, risulta più importante, appunto, per la tutela effettiva del diritto, il momento possessorio e la fase gestionale, che il titolo di proprietà del bene».

⁴⁸ STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 109.

In questi casi, ha osservato Lucarelli, la natura giuridica del *diritto* dovrebbe prevalere su quella del *bene*⁴⁹. Ciò comporta quindi il primato della funzione sul titolo e delle istanze sociali su quelle individuali⁵⁰. La fruizione collettiva si porrebbe dunque come limite e condizione alla proprietà pubblica e privata quando si tratta di beni qualificati come *comuni*. La titolarità della proprietà non potrebbe in questi casi impedire l'accesso alle risorse naturali, alla stregua di quanto accadeva spesso nel mondo pre-moderno non solo con il dominio diretto, ma anche con il dominio utile quando ne coesistevano più d'uno sullo stesso bene o quando vi erano pesanti di diritti di godimento in capo a terzi. In altri termini, la proprietà in queste peculiari situazioni perderebbe i suoi caratteri di pienezza ed esclusività, usualmente riconosciuti-
le a partire dalla rivoluzioni borghesi.

Non è forse fuori luogo ritenere, allora, che il patrimonio giuridico del passato possa ancora offrire qualche utile indicazione, anche con un recupero di complessità, di equilibrio, di antichi principi di giustizia distributiva da far rivivere in soluzioni adatte ai nostri tempi.

⁴⁹ Cfr. A. LUCARELLI, *Beni comuni* cit., pp. 42-44.

⁵⁰ Ivi, p. 53.

APPENDICE

Decisione della Rota Fiorentina

Senensis juris colligendi castaneas sylvestres coram Luci e Albizzi

24 settembre 1742

[*Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina dal 1700 al 1808*, a cura di C. Marzocchi, X, Firenze, presso la Vedova Marchini, 1852, dec. 852, pp. 558-629]

[...]

[565] I. La Comunità di Tocchi amministrava già da per sé, o vogliamo dire per mezzo de' suoi Rappresentanti le sue entrate, destinate a supplire alle spese, che alla medesima Comunità appartengono. I Signori Baldassarre, e Gio. Battista Borghesi nell'anno 1640 porsero preci a S.A.S. [566] dopo aver detto di sapere esser mente della medesima A.S.S. di vendere l'entrate della Comunità di Tocchi, s'offerse- ro essi pronti a comprarle a loro linea mascolina, e femminina per quel prezzo, e con quei capitoli, che avessero convenuto col Magistrato dei Sigg. Conservatori, al qual Magistrato queste preci furono poi trasmesse per informazione per benigno Rescritto di S.A.S. del 5 Febbraio 1640.

II. Il Magistrato dei Sigg. Conservatori avanti di fare la comandata informazione fece proporre questa domanda dei Signori Borghesi supplicanti nel Consiglio del Comune di Tocchi, dove tutti quelli, che intervennero, come Terrieri di quel luogo, deliberarono di voto concorde doversi fare una tal concessione, o vogliam dire livello, purché questo seguisse con alcuni patti, e capitoli, che si leggono nel Consiglio, che fu da essi messo in carta, e trasmesso ai Signori Conservatori. In questo Consiglio, omessi qui gli altri capitoli, che non riguardano la causa della quale si parla, i Comunisti di Tocchi pongono in primo luogo, quasi come articolo fondamentale, e preliminare "*primo, che gli uomini di nostra Comunità rimanghino nelle loro ragioni nelle quali sono stati, e si ritrovano di presente*" e fatta una tal premessa generale venendo poi al particolare delle castagne selvatiche così s'espressero al § VI. "*che gli sia lecito cor- re le castagne per la bandita, e per gli usi, come hanno fatto per il passato*".

III. Inteso, che ebbe il Magistrato dei Sigg. Conservatori per mezzo di questo consiglio, qual era il sentimento dei Terrieri di Tocchi, o vogliam dire di tutti i rap- presentanti quella Comunità, sentì pure, com'era dovere, quello, che dalla parte loro domandavano i Signori Borghesi, ed in tal forma, sentita l'una parte, e l'altra, fece il dì 20 Maggio 1641 la sua informazione, o vogliam dire partecipazione a S.A.S. in cui son riferite in particolare le domande scambievoli d'ambo le parti. I Sigg. Borghesi, omesse ora l'altre loro domande, che sono fuora della presente ispezione, ancorché ammettessero in generale, che gli uomini di Tocchi dovessero rimanere nelle ragioni, nelle quali erano stati fino a quel tempo, nulladimeno venendo poi al particolare delle castagne selvatiche della bandita non consentivano, che queste si dovessero cogliere dagli uomini di Tocchi, allegando che questo sarebbe stato di troppo loro pregiudizio. Tutto questo chiaramente apparisce dalle parole della parteci- pazione in quella parte dove s'espongono i patti, e capitoli, coi quali, e non altri-

menti [567] i Terrieri di Tocchi avevano deliberato nel loro Consiglio che si facesse la concessione, perché ivi al § I. si legge *“primo, che gli uomini di detto Comune restino nelle ragioni, nelle quali sono stati, e sono di presente, ed a questo non contradicono i Supplicanti, e a noi par giusto”* e al § VI. *“che gli sia lecito corre le castagne per la bandita, e per gli usi, come hanno fatto per il passato, per la bandita i Supplicanti non consentono, che gli sarebbe di troppo pregiudizio, ma per gli usi non se gli può negare”*.

IV. Si deve di più osservare, che in questa partecipazione fu rappresentato a S.A.S. il calcolo di tutte l'entrate della Comunità di Tocchi individuato in particolare ciascun capo d'entrata, e d'uscita. La somma di tutta l'annua entrata fu trovata ascendere a lire 244, e la somma dell'uscita a lire 253, alla quale poi si dice doversi aggiungere alcune spese straordinarie. Ed in sequela di questo calcolo fu proposto, che si dovessero l'entrate della Comunità concedere ai Sigg. Borghesi per Scudi 35, o vogliam dire lire 245 di canone a linea mascolina però solamente non già a linea mascolina e femminina, come essi avevano supplicato.

V. Donde si vede chiaro, che rispetto all'entrate non vi fu vantaggio alcuno considerabile della Comunità, perché fissato il canone in lire 245 l'annua entrata, che fu considerata, come abbiamo detto di lire 244 non restò aumentata, che d'una sola lira. E quantunque si dica nella partecipazione dai Sigg. Conservatori che *“dandosi l'entrate a' Supplicanti per li Scudi 35 l'anno di lire 7 l'uno la cassa (s'intende la cassa dei Sigg. Conservatori) conseguirà di sicuro le sue lire 57 e soldi 10 e non dovrà con suo scapito, come ha fatto finora pagare ogni anno la biccherna, e opera, che importa lire 61 e soldi 17”* egli è però vero, che questo vantaggio non può, né si fa dipendere nella partecipazione dall'aumento dell'annua entrata, ma si fa unicamente dipendere dalla riforma d'alcune spese, che si considerano potersi risparmiare, e levare dall'uscita non essendo più necessarie, date che fussero a livello l'entrate della Comunità di Signori Borghesi, come chiaramente si vede dalle parole, che seguono immediatamente dopo le riferite qui sopra *“è vero, che detti Scudi 35 non bastano per la detta uscita massime, che bisogna aggiungerli la spesa straordinaria delli scrittori dei vini, che importerà lire 35 il meno, e qualche altra spesa di saldo dei conti, o lettere necessarie, che si fa conto, che in tutto possa mancare lire 50 ma si potrebbero [568] levare dall'uscita l'infrascritte cioè lire 16 che si danno al Camarlingo, che non sarà più necessario tenerlo, lire 20, per il sindacato del Camarlingo, e notaio, lire 8 per la carta, cera, e inchiostro, lire 2 per i contatori, che dovrebbero bastare se li scrittori non vi stessero le tre giornate intiere [...] Lire 46.*

VI. Questa partecipazione apparisce sottoscritta del 23 Maggio 1641 e pochi giorni dopo, cioè nel dì 7 Giugno 1641 emanò sotto di essa da S.A.S. benigno Rescritto del seguente tenore *“approvasi, e facciasi come si propone”* in virtù ed esecuzione di questo Rescritto i Signori Conservatori sotto il dì 30 Agosto 1641 stipularono il contratto di concessione livellaria coi Signori Borghesi, come per pubblico istrumento apparisce. In quest'istrumento al § VII. parlandosi in generale si dice *“che gli uomini del Comune di Tocchi siano nelle ragioni, nelle quali sono stati, e sono di presente”* ma poi al § XIII. parlandosi in particolare delle castagne selvatiche abbiamo quant'appresso *“che li detti uomini possino corre le castagne, come hanno fatto per il passato, ma non già per la bandita”* non vi è però alcuna prova di fatto, che l'istrumento in questa parte sia stato mai eseguito, o vogliam dire, che gli uomini di Tocchi ancor dopo la celebrazione di esso si siano mai astenuti dal cogliere le castagne selvatiche della bandita.

VII. Queste sono le notizie di fatto le più principali, riguardo al merito di questa causa. Passando ora a ciò che diede occasione al litigio è da sapersi, come non ostante tutto quello, che in contrario fosse convenuto nell'istrumento, trovandosi tuttavia gli uomini, o vogliam dire i Comunisti di Tocchi in possesso di cogliere le castagne non solo degli usi, come anche della bandita fino a tutto il mese di Ottobre, o vogliamo dire fino alla festività d'ogni Santi, fu il dì 16 Novembre 1739 ad istanza del Sig. Gio. Battista Borghesi, che allora era, ed è anche al presente livellario, e per esso del Sig. Niccolò suo figliuolo, fatto decreto dal Magistrato dei Signori Conservatori, che per pubblico bando si notificasse in Tocchi, che gli uomini di quel Comune non potevano a forma dell'istrumento fare diverse cose, che facevano, ed in specie corre le castagne salvatiche della bandita.

VIII. Ma non avendo questo bando avuto effetto veruno, almeno rispetto alle castagne salvatiche, fu poi ad istanza dei Signori Borghesi il dì 12 Novembre 1740 fatto precetto ad alcuni Comunisti di Tocchi [569] specialmente nominati acciò desistessero dalle medesime cose, ed in specie dal cogliere le castagne salvatiche della bandita, alle quali nel progresso della causa fu poi ridotta tutta la disputa. Si deve anche osservare, che nel progresso di questa causa sotto il dì 29 Novembre 1740 comparve il Sig. Dott. Stefano Montorselli non tanto in nome dei detti Sigg. Borghesi, quanto anche in nome della Comunità di Tocchi, e che atteso il modo d'agitare dell'una parte, e dell'altra, fu cumolato il possessorio col petitorio. Finalmente sotto il dì 10 Gennaio 1740 in 41 emanò sentenza dal Magistrato dei Signori Conservatori coll'intervento del Signor Assessore, dove fu detto, atteso l'istrumento del 30 Agosto 1641 non esser lecito agli uomini di Tocchi cogliere le castagne della bandita, e fu confermato il precetto già fatto contro alcuni Comunisti di Tocchi.

IX. Sentendosi gli uomini di Tocchi gravati da questa pronunzia ricorsero a S.A.R. per la revisione, la quale ottennero con benigno Rescritto del dì 29 Maggio 1741 avanti il medesimo Magistrato dei Signori Conservatori col voto decisivo di questa Ruota, avanti la quale essendosi disputata la causa con molta diligenza, e calore, dopo lunga, e seria discussione il dì 24 Settembre noi due fummo di sentimento esser lecito agli uomini di Tocchi corre le castagne salvatiche della bandita fino al dì primo Novembre di ciascun'anno, e perciò doversi i medesimi mantenere in un tal possesso, revocando in tal guisa la precedente sentenza, non ostante il dissenso del Signor Auditore Incontri di sempre lodevole memoria altro nostro Collega, che credé doverla confermare in tutte le sue parti.

ARTICOLO I

Si premettono alcune cose generali.

X. Dovendo io presentemente esporre i motivi, che c'indussero a decidere in questa forma, affin di procedere con maggior chiarezza, e con maggiore ordine, ho creduto in questo primo articolo dover premettere alcune cose generali necessarie all'intelligenza di quanto si dirà nel secondo, e terzo articolo, dove s'addurranno le

ragioni più particolari su le quali è appoggiata la nostra sentenza, e si rimoveranno gli obietti, che si possono fare in contrario. [570]

XI. S'osserva generalmente nelle campagne, che oltre i fondi la cui proprietà, e godimento de' frutti appartiene in particolare a ciascuno ad esclusione d'ogni altro, vi sono altri fondi comuni, o vogliam dire, che per indiviso appartengono a quelli, che sono d'una medesima Comunità, o che abitano in un medesimo luogo, i quali tutti promiscuamente si servono dei loro frutti senza che l'uno all'altro possa impedirlo. Questi fondi sogliono esser quelli, che producono naturalmente il frutto, come sono le foreste, le boscaglie, e le praterie che senza bisogno della cultura, e industria umana producono ghiande, castagne, erba, ed altri simili frutti, che sono d'uso comune, e promiscuo di tutti gli uomini di quella Comunità, nel cui territorio tali fondi son posti *De Luc. de servit. in summa num. 73*⁵¹ et in *Oter. de pascuis cap. 3.4. ed ivi il Bondeno*⁵², *De Luca de servit. disc. 37. num. 5.8*⁵³, et *de feudis disc. 65. num. 9. disc. 40. n. 5 disc. 42. num 2*⁵⁴, et seq. *Rota Romana coram Molines dec. 774. num. 9.10. et decis. 833. num. 8. et seq. et decis. 917. num. 8. et seq.*⁵⁵, *Larrea alleg. 120. per tot. et maxime n. 8. et seq.*⁵⁶, *Barbat. de divisione fructuum part. 1. cap. 1 n. 9*⁵⁷, e si aggiunga il *Calvino nel Lessico verb. campascuus ager*⁵⁸, ed il *Tolosano in syntagmate iuris lib. 3. cap. 15. n. 14.15*⁵⁹, dai quali a questo proposito si riferiscono alcuni passi d'antichi scrittori latini.

XII. È certo la comunione fra gli uomini non può se non con somma difficoltà sussistere circa quei fondi, che si dicono ridotti a cultura, i quali hanno principalmente bisogno dell'industria umana nella produzione dei loro frutti, quali sono il grano, il vino, l'olio e simili, che perciò si chiamano dai nostri Dottori frutti indu-

⁵¹ GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, IV: *De servitutibus*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1716 [I ed. Romae 1669], *Summa*, § 73, p. 173.

⁵² ANTONIO FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis, et jure pascendi, cum notis et additionibus Vincentii Bondeni*, Venetiis, typis Modesti Fentii, 1753 [I ed. Lugduni 1687], cap. 3-4, pp. 3-9.

⁵³ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV: *De servitutibus*, disc. 37, nn. 5, 8, p. 59.

⁵⁴ Ivi, I: *De feudis*, disc. 65, n. 9; disc. 40, n. 5, disc. 42, n. e ss.

⁵⁵ *Sacrae Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. Josepho Molines*, Romae, ex typographia Francisci Zinghi, 1728, dec. 774, nn. 9-10; dec. 833, n. 8; dec. 917, n. 8.

⁵⁶ JUAN BAUTISTA LARREA, *Allegationes fiscales*, Lugduni, sumptus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1699, alleg. 120, n. 8 e ss.

⁵⁷ ORAZIO BARBATO, *De divisione fructuum inter plures illosque diversos*, Neapoli, typis Iacobi Gaffari, 1638, pars I, cap. 1, n. 9, p. 4 e ss.

⁵⁸ JOHANN KAHL (CALVINUS), *Lexicon magnum iuris*, Genevae, sumptibus Iohannis Antonii Chouet, 1689, s.v. *Compascuus ager*.

⁵⁹ PIERRE GRÉGOIRE (TOLOSANUS), *Syntagma iuris universi*, Genevae, excudebat Matthaeus Berjon, 1623, lib. III, cap. 15, nn. 14-15.

striali *Menochius de arbitrariis cas.* 210. per tot.⁶⁰, *Tuscius litt. F. concl.* 485⁶¹, *Gallus de fructib. disp.* 2. artic. 1. num. 9. et seq.⁶², perché invano una tale industria si può sperare in quelle cose, che in comune appartengono a molti. Ma nei fondi inculti e salvatichi che producono i loro frutti senza alcuna industria umana quali perciò da questi istessi Dottori si chiamano frutti naturali, in questi fondi dico, come sono i boschi e i prati, la comunione non solo può con facilità sussistere fra gli uomini della campagna, ma ella è inoltre di molto loro comodo e di molto vantaggio. Questo chiaramente apparisce sì se si consideri, che in tal forma tutti gli uomini della campagna per mezzo di queste terre di uso comune, e promiscuo vengono ad avere e legna, e pastura, e frutti salvatichi, cose tanto necessarie per il loro [571] sostentamento, e del loro bestiame, e senza le quali sarebbero costretti a menare una vita infelice, privi di tutti quegli aiuti, dei quali hanno estremo bisogno; sì se si consideri esser certo, che una tale comunione si pratica in tutti i paesi a noi più conosciuti, cioè non solo nelle nostre campagne, e per tutta l'Italia, ma anche in quasi tutta l'Europa, come si può vedere dalle autorità allegate nell'antecedente §, perché un costume così universale ed esteso non pare, che possa avere altra cagione, né altra origine, se non che gli uomini, stante una lunga ed universale esperienza lo abbiano riconosciuto per molto comodo, vantaggioso e ragionevole. Anzi questi istessi Dottori, mentre affermano, che questi boschi, questi frutti salvatichi, e questi pascoli appartengono in comune agli uomini della campagna, che sono della medesima Comunità, e d'un medesimo luogo, non già per gius di servitù, gius odioso e contrario alle regole generali di ragione, ma bensì per gius Civico e naturale, null'altro hanno voluto dire, se non che la ragione naturale ha persuaso universalmente, che tali cose siano lasciate indivise ad uso comune e promiscuo, perché così richiede il vantaggio ed il bene della civile società riguardata negli uomini della campagna.

XIII. Ed è tanto vero, che questa comunione nei frutti naturali è molto adattata alla maniera di vivere degli uomini della campagna, che ella ha luogo in diversi paesi stante la sua facilità, ed un vantaggio universale e scambievolmente anche nei fondi e nelle terre, che sono per quello, che riguarda i frutti industriali di diritto privato per il costume, che vi è, che fatta la messe del grano e delle biade dai padroni privati, la paglia, e l'erba rimane comune a tutti quelli, che sono della medesima Comunità, o dei medesimi luoghi, ed in tal forma le stesse terre, che rispetto ai frutti industriali sono di dominio privato, rispetto ai frutti naturali, sono di uso comune

⁶⁰ GIACOMO MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, I, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1613, causa 210.

⁶¹ DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris ... tomus quartus*, Romae, ex typographia Iacobi Mascardi, 1608, litt. F, concl. 485.

⁶² FRANCESCO GALLO, *Tractatus de fructibus*, Genevae, sumptibus Samuelis de Tournes, 1692, disput. II, art. I, pp. 8-12.

⁶³ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, III: *De iurisdictione et foro competenti*, disc. 66, nn. 9-10, p. 156; disc. 37-39, pp. 108-111.

⁶⁴ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV: *De servitutibus*, Summa, nn. 73, 74, 81, p. 173.

e promiscuo, come si può vedere *De Luc. de juris. disc.* 66. n. 9.10, *disc.* 37.38.39. *et passim* altrove tit. 1⁶³, *de Servit. et in summa* n. 73.74. *et* 81⁶⁴, *Bondin. ad Oter. de pascuis d. cap.* 3. n. 3⁶⁵, *Rot. Rom. coram Molines dec.* 774. num. 26⁶⁶, *Capic. Latr. consult.* 83. n. 9.10⁶⁷, *Lagunez. de fructib. part.1 cap.* 7. *per tot. et maxime* num. 67. *et* 102⁶⁸.

XIV. Questi fondi dunque incolti e salvatici, attesa la loro natura appartengono pro indiviso a tutti i Comunisti di un medesimo luogo, considerato in particolare ciascuno, o secondo il modo di parlare dei [572] nostri Dottori appartengono *ad omnes uti singulos, non uti universos* perché quantunque tutti sieno a godere di questi fondi, e ne percepiscano i frutti, nulladimeno questo si fa da ciascuno in particolare, e immediatamente da sé, *Oter. de pascuis cap.* 2. n. 7.8. *e il Bonden. n.* 1.2⁶⁹, *De Luc. de servit. disc.* 43. n. 7⁷⁰, di qui è, che tali fondi, ed i loro frutti in un certo senso solamente si posson dire della Comunità, cioè quando la voce Comunità si prenda nella sua significazione naturale, e più larga, cioè in quanto non altro significa, che il complesso di tutti gli uomini della Comunità, o vogliam dire i Comunisti presi insieme, essendo lo stesso in tal caso il dire, che una tal cosa è di tutti gli uomini di una Comunità, o di tutti i Comunisti, e il dire che ella è della Comunità. Ma quando questa voce si pigli, come più ordinariamente si fa nel senso civile, e più stretto, cioè quando per Comunità si prendono non semplicemente tutti gli uomini che sono nella Comunità, ma in quanto tutti presi insieme questi uomini costituiscono una sola persona civile, o vogliam dire un corpo collegiale, in cui si considerano tutti congregati nel medesimo luogo, in cui si considera la pluralità dei voti, come la totalità, pregiudicando in tal forma la maggior parte alla minore, in cui vi sono alcune persone, che la rappresentano, e ne amministrano i beni, e l'entrate, e in molte occasioni hanno la medesima autorità, che tutti gli uomini della Comunità presi insieme; se in questo senso si prenda la voce Comunità (siccome in tal caso altro è comunità, altro son gli uomini della comunità) tali fondi non sono, né si possono dire della Comunità, ma solamente sono, e si possono dire degli uomini della medesima, si veda il *Gabbriel. Commun. conclus. tit. quod cuiusque universitatis nomine conclus. 1. n.* 5⁷¹, *Eugen. cons.* 41. n. 74⁷², il *Tusch. nella L. ult. conclus.* 255⁷³, e nelle seg.

⁶⁵ A. FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis* cit., cap. 3, n. 3, p. 4.

⁶⁶ Sacrae Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. Josepho Molines cit., dec. 774, n. 26.

⁶⁷ ETTORE CAPECELATRO, *Consultationum iuris selectiorum liber secundus*, Genevae, sumptibus Leonardi Chovet et socii, 1687 (I ed. Neapoli 1643), consult. 83, n. 10, p. 44.

⁶⁸ MATHIAS LAGUNEZ, *Tractatus de fructibus*, Lugduni, sumptibus Anisson et Ioannis Poesuel, 1702 (I ed. Matriti 1686), pars I, cap. 7, nn. 9-35, pp. 51-53.

⁶⁹ A. FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis* cit., cap. 2, nn. 7-8, p. 4.

⁷⁰ G. B. DE LUCA, *Theatrum* cit., IV: *De servitutibus*, disc. 37, n. 7, p. 59.

⁷¹ ANTONIO GABRIELI, *Communes conclusiones*, Francofurti, typis Iohanni Bringeri, 1616, lib. VI, concl. in tit. *Quod cuiusque universitatis nomine*, p. 652.

⁷² MARCO ANTONIO EUGENI, *Consiliorum seu responsorum liber primus*, Perusiae, apud Petrum Paulum Orlandium, 1588, cons. 41, n. 74, p. 120.

⁷³ D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris ... tomus quintus* cit., litt. L, concl. 255, pp. 157-158.

XV. Da questo discorso è chiaro altresì quali siano quei fondi, e quell'entrate, che sono, e si possono dire della Comunità, presa questa voce nel suo significato civile, cioè nel più usitato, e più proprio. Questi non possono essere se non quei fondi, che siano ad intiera disposizione della Comunità, in quanto ella è un corpo collegiale ed in specie in quanto s'intende rappresentata da alcune persone, che sole coll'autorità, ed a nome di tutti gli altri ne amministrano l'entrate. Tali dunque sono i beni che si chiamano comunitativi, o vogliamo dire proprj della Comunità, dei quali si dice dai nostri Dottori, che appartengono a tutti gli [573] uomini della Comunità, *omnibus non uti singulis, sed uti universis*, cioè appartengono a tutti considerati, come costituenti insieme un sol corpo universale, e collegiale, non già a tutti considerato in particolare ciascuno; perché gli uomini della Comunità in particolare non ne godono, e non ne percipono il frutto immediatamente da sé, ma ne vengono a godere, e tirarne vantaggio mediatamente in quanto essi sono membri di un corpo universale a beneficio del quale questi beni devono essere amministrati e impiegati, e il cui vantaggio deve sempre ridondare in vantaggio di tutti i suoi membri.

XVI. Ma qui bisogna avvertire, che spesso accade, che i fondi inculti e salvatichi, che di loro natura appartengono a tutti i Comunisti, e a ciascuno in particolare, divengono comunitativi, o vogliamo dire proprj della Comunità; e questo succede per le spese, che convengono farsi nella Comunità, cui tutti i Comunisti devono contribuire. Perché in tali casi invece di collettare i Comunisti spesso si è praticato di togliere loro in parte di questi fondi il gius, che vi avevano dell'uso comune e promiscuo; perché in tal forma col vendersi a qualche privata persona quei frutti, che non sono più ad uso comune, si viene a fare alla Comunità un capo di entrata, col quale si può supplire ai bisogni e alle spese, a cui tutti i Comunisti devono contribuire, e si ottiene quello stesso, che si sarebbe ottenuto colla colletta, come dopo il *De Franchis decis. 197*⁷⁴, ferma il *De Luc. disc. 37. n. 7. in fin., disc. 39. n. 31. et disc. 43. n. 3.4. de Servit*⁷⁵, et *disc. 66. n. 5. de iurisdictione*⁷⁶, è certo una tal restrizione del dritto dei Comunisti si può considerare a tutti gli effetti, come una colletta, sì perché ella si posa egualmente su tutti i Comunisti, sì perché per mezzo di essa si supplisce alle spese, alle quali tutti egualmente i Comunisti sono obbligati.

XVII. Ma a volere che questi fondi mutino natura, e che d'appartenenti a tutti i Comunisti, ed a ciascuno di loro in particolare divengono proprj della Comunità vi è necessaria l'autorità pubblica, o vogliamo dire la potestà suprema civile. Perché siccome il gius d'imporre collette si numera fra quei diritti che appartengono alla suprema potestà, o vogliamo dire al Principe ad esclusione di ogni altro *Balmaseda de collectis quaest. 5. n.1. et seq.*⁷⁷, *Valeron. de transact. tit. 4. quaest. 3. n. 62. et seq.*⁷⁸, così alla suprema potestà, ed al Principe solamente appartiene il fare una tal mutazione, perché

⁷⁴ VINCENZO DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, I, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1747, decis. 197, pp. 387-390.

⁷⁵ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV: *De servitutibus*, disc. 37, n. 7, p. 59; disc. 39, pp. 61-63; disc. 43, nn. 3-4, p. 66.

⁷⁶ Ivi, III: *De iurisdictione et foro competenti*, disc. 66, n. 5, p. 156.

questa, come abbiamo veduto null'altro [574] importa, che una vera e propria collettata. Di qui è, che se si parli d'una Comunità che si governa da sé a forma di repubblica libera ed indipendente, siccome ella ha la potestà suprema civile, così ella nello stesso modo, che può imporre collette può anche fare una tal mutazione, e render comunitativi quei fondi, che prima a tutti i Comunisti in particolare appartenevano. Ma se si parli di una Comunità che sia soggetta a un Principe, siccome questa non ha il dritto di collettare, che alla suprema potestà del Principe solamente appartiene, così la Comunità in questo caso non può fare una tal mutazione senza consenso ed approvazione del suo Principe, ottimamente il *Larrea alleg. fiscal.* 100⁷⁹, bene è vero, che quando si tratta di fondi, che sono sempre stati considerati proprj della Comunità fino da tempi antichissimi, senza che vi sia memoria in contrario, non si deve in tal caso cercare d'onde precisamente apparisca il consenso e l'approvazione del Principe, sì perché questa talvolta apparisce dalli Statuti medesimi della Comunità confermati dal Principe, dove si dispone di questi fondi (come ne abbiamo l'esempio nelli Statuti di Tocchi, dove come più sotto si vedrà, espressamente si parla della bandita) sì perché prescindendo anche dall'espressa disposizione delli Statuti, il solo possesso antichissimo ed immemorabile per le note conclusioni di ragione, supplisce a qualunque difetto di rescritto, o beneplacito, ed induce ogni miglior titolo, e più necessario.

XVIII. Dalle cose dette fin qui è manifesto che i fondi che producono il loro frutto naturalmente senza bisogno di cultura, ed industria, attesa la lor natura, e l'origine appartengono a tutti gli uomini in particolare di quella Comunità, nel cui territorio sono posti, come poi alcuni di essi per supplire alle spese ed ai bisogni delle Comunità divengono proprj delle Comunità, o vogliamo dire comunitativi nella maniera, che abbiamo accennato. Tra questi fondi si devono principalmente considerar quelli, che in questo Stato di Siena si chiamano bandite, quasi che sia stato per pubblico bando proibito ai Comunisti di non più percepire il frutto di essi per uso loro particolare, o di entrarvi a pascolare col loro bestiame, dandosi il nome di usi agli altri fondi che rimangono nel loro stato naturale ed antico, cioè di uso comune e promiscuo.

XIX. Ma qui bisogna osservare, che anche queste bandite, e generalmente gli altri simili fondi se si riguardino in tutta la loro estenzione naturale, non divengono proprj della Comunità in tutte le loro parti, e [575] rispetto a tutti gli effetti, ma sogliono sempre ritenere in qualche parte, e rispetto a certi effetti, l'antica loro natura. Questo chiaramente apparisce, se si consideri, che le terre ed i boschi, che quando si riguarda solamente ai loro confini in un certo senso naturale e più largo si chiamano bandite, non son bandite propriamente parlando, ed agli effetti civili per tutti i tempi dell'anno, ma solo per alcuni tempi, cioè in quelli, in cui si raccoglie, e si può vendere il loro frutto più considerabile, come è la ghianda che matura, e cade nell'autunno, e nell'inverno, che negli altri tempi dell'anno queste istesse terre, e que-

⁷⁷ DIEGO BALMASEDA, *Tractatus de collectis et tributis*, Lugduni, sumptibus Anisson et Posuel, 1725, quest. 5, n. 1, p. 24.

⁷⁸ MANUEL ROMAN VALERON, *Tractatus de transactionibus*, Mediolani, ex typographia Carolus Andreas Remenulphus, 1676, tit. 4, quaest. 3, n. 62, p. 165.

⁷⁹ J. B. LARREA, *Allegationes fiscales* cit., alleg. 100.

st'istessi boschi tornano ad esser di uso comune e promiscuo di tutti i Comunisti, e del loro bestiame, come abbiamo dal *Cassaneo ad consuet. Burgun. rubr. 13. §. num. 4. et seq.*⁸⁰, *Tbholanus in Syntagm. Juris lib. 3. cap. 15. num. 10*⁸¹, *Oter. de Pascuis cap. 1. n. 23.24*⁸², *Lagunez. de fructib. part. 1. cap. 4. n. 16*⁸³, *Capiblan. de Baron. prag. 11. n. 122*⁸⁴, *Barbat. de division fructuum part. 1. cap. 6. n. 32*⁸⁵, e come nella bandita di Tocchi osservò l'Audit. Gherardini nella sua visita⁸⁶, dove parlandosi di essa si dice "questa è bandita da ghianda, e si riguarda dal 22 Settembre a tutto carnevale, e dopo diventa comune per i bestiami del paese che pagano le fide, che da basso si dirà, e posson goderla anche con gli altri beni della Comunità" s'aggiunga, che in alcuni luoghi il taglio de' Polloneti è una dell'entrate comunitative, e non ostante le castagne salvatiche di questi Polloneti appartengono ai Comunisti in particolare, come si può vedere dalla decisione di questa nostra Ruota riportata dal *Sig. Audit. Bonfin. ad Bann. gener. dict. eccl. tom. 2. cap. 72. n. 89. et seq.*⁸⁷, e come è anco manifesto, né si poteva controvertere tra le parti nel caso nostro rispetto ai Polloneti, che sono negli usi di Tocchi. Perché in questi casi è cosa chiarissima, che i Polloneti ancorché rispetto alle loro piante siano divenuti proprj della Comunità, pure rispetto alle castagne salvatiche hanno ritenuto lo stato lor naturale, ed antico.

XX. Questi ed altri simili diritti, che i Comunisti hanno nelle bandite, ed in altri fondi, che si dicono proprj delle Comunità avuto riguardo a certi tempi dell'anno ed al loro frutto più principale, non possono loro appartenere se non per ragion di dominio; perché si deve dire, che i Comunisti fin da principio, che seguì una tale alienazione, non hanno mai trasferito nella Comunità il dominio delle bandite, o d'altri fondi, rispetto a tutti i frutti, che si raccolgono in tutto l'anno dentro i confini [576] di queste bandite, o di questi fondi; ma si deve dire, che abbino trasferito il dominio di questi fondi, e di queste bandite solo rispetto a certi tempi dell'anno, e rispetto al frutto principale, non già rispetto agli altri tempi, e rispetto ai frutti meno principali, circa i quali si deve dire, che si sieno riservati, e ritenuti lo stesso dominio, che prima v'avevano. È certo chiunque vende, o in qualsivoglia altra forma aliena un fondo, e ne trasferisce in altri il dominio può fare qualche eccezione all'alie-

⁸⁰ BARTHELEMY DE CHASSENEUZ, *Consuetudines Ducatus Burgundiae*, Francofurti, ex officina Martini Lechleri, 1590, rubr. 13, n. 4.

⁸¹ P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi cit.*, lib. III, cap. 15, n. 10.

⁸² A. FERNANDEZ DE OTERO, *Tractatus de pascuis cit.*, cap. 1, nn. 23-24, p. 2.

⁸³ M. LAGUNEZ, *Tractatus de fructibus cit.*, pars I, cap. 4, n. 16.

⁸⁴ GIOVANNI FRANCESCO CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et officio Baronum erga vasallos burgenses*, Neapoli, ex typographia haeredum Tarquinij Longi 1622, ad prag. 11, p. 363.

⁸⁵ ORAZIO BARBATO, *De divisione fructuum inter plures illosque diversos*, Neapoli, typis Iacobi Gaffari, 1638, pars I, cap. 6, n. 32.

⁸⁶ BARTOLOMEO GHERARDINI, *Visita fatta nell'anno 1676 alle città, terre, castelli, comuni e comunelli dello Stato della città di Siena*, in Archivio di Stato di Siena, MS D 85, pp. 13-16.

⁸⁷ SILVESTRO BONFINI, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae*, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1741, tom. II, cap. 72, n. 89.

nazione, e riservarsi il dominio rispetto a qualche parte, o a qualche specie di frutto, che sia nei confini del medesimo fondo, come ne abbiamo l'esempio in chi venduto il fondo ne eccettua l'edificio, le cave di pietra, i frutti buoni a mangiarsi, o qualche altra cosa di simile, nella *Leg. Si fundum sub conditione* 83. §. *qui fundum ff. de leg[at]is et fideicommissis*.⁸⁸ *L. In lege fundi* 77. ff. *de contrahenda emptione*⁸⁹, et *leg. Qui fundum §. fundi et §. cum fundum L. cum manu sata ff. eodem*⁹⁰, *L. Qui fundum* 205. ff. *de verb[orum] et rerum* significat[i]one⁹¹ et ibi *Alciat[us]*, *Rebuff[us]*, *Cuiacius*, *Pecchius de servit. cap. 9. quaest. 64. n. 21. et seq.*⁹², *Bald. vol. 5. cons. 134. col. 2*⁹³, *Tuscius litt. A. conclus. 480. n. 1*⁹⁴, ed in questi casi seguita che è una tal compra, e vendita, due, cioè così il compratore, come il venditore vengono ad avere il dominio, ed esser padroni del medesimo fondo senza alcuna repugnanza, ed assurdo avuto riguardo alle differenti sue parti, e alla qualità diversa dei frutti nella forma, che si è accennato di sopra al §. XIII e come osserva il *Tusc. litt. D. concl. 609. n. 9*⁹⁵, *Socc. regul. 24. litt. D. vers. tertio fallit*⁹⁶.

XXI. Questo tanto più si deve dire nelle riserve delle quali presentemente si parla essendo esse molto universali, e frequenti, il che è un gran segno, che gli uomini della campagna le hanno universalmente conosciute coll'esperienza per molto comode, vantaggiose, e ragionevoli. Ed in fatti, considerandosi per frutti proprj della Comunità, non già tutti i frutti, che si possono avere dalle bandite, e da certi fondi, ma solo alcuni, cioè quelli, che sono sufficienti, avuto riguardo al loro valore, a supplire alle spese della Comunità, e rimanendo gli altri ad uso comune, e promiscuo, si viene in tal guisa a gravare i Comunisti a misura del bisogno, come in questi casi, e generalmente in tutte le collette si deve osservare, non già nulla di più; come certo in più verrebbero ad esser gravati i Comunisti, se si levasse loro generalmente l'uso di questi fondi rispetto a tutti i tempi dell'anno, ed a tutti i frutti. S'aggiunga, che in tal guisa quei frutti solamente vengono in proprio ad appartenere alla Comunità, [577] dei quali si può facilmente far ritratto in denaro per supplire alle spese occorrenti col venderli, come è la ghianda nei tempi d'inverno la quale mediante le fide, che si fanno nelle bandite da ghianda in questa stagione, si trova sempre chi voglia comprare, come è anche il taglio de' Polloneti, donde s'ha, e pali, e cerchi, ed altro di facile, e frequente contrattazione, rimangon poi ad uso particolare dei Comunisti quelle cose in cui la contrattazione, e la vendita è meno frequente, e più difficile, come sono rispetto alle bandite le foglie, ed altro, che v'è di

⁸⁸ *Dig. 30.1.83.*

⁸⁹ *Dig. 18.1.77.*

⁹⁰ *Dig. 18.1.75; Dig. 18.1.80.*

⁹¹ *Dig. 50.16.205.*

⁹² F. M. PECCHI, *Tractatus de servitutibus rusticis* cit., cap. 9, quaest. 64, n. 21, p. 167.

⁹³ BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive reponsorum volumen quintum*, Venetiis, apud Hieronymum Polum, 1575, cons. 134, f. 34v.

⁹⁴ D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris ... tomus primus* cit., litt. A, concl. 480, n. 1, p. 248.

⁹⁵ Ivi, *tomus secundus* cit., litt. D, concl. 609, n. 9.

⁹⁶ BARTOLOMEO SOCINI, *Tabula regularum cum fallentiis*, Venetiis, Benalius, 1514, regula 24.

pastura fuori dei tempi d'inverno, e rispetto a' Polloneti, le castagne salvatiche, cose tutte, delle quali a volerle vendere non si potrebbe cavare, che nulla, o molto poco, che non lascian però d'esser di molta soddisfazione, e di molto comodo alla povera gente della campagna, quando sono a loro uso particolare, e promiscuo.

XXII. Da quanto s'è detto nei due antecedenti §§ chiaramente apparisce che il dominio è il titolo a cui si posson riferire i dritti, che i Comunisti si ritengono nelle bandite, e in altri simili fondi, titolo che, o si parli generalmente, o in particolare rispetto a questi diritti, non ha nulla d'odioso, o di repugnante alle regole generali di ragione, massime atteso l'uso, e le circostanze, in cui si trovano gli uomini della campagna. Resta ora a mostrare che a questo sol titolo si devono riferire tali dritti, non già a titolo di servitù. Questo per più ragioni è manifesto sì perché la disposizione di ragione porta, che in dubbio si presuma più tosto dominio, che servitù *Cepolla de servit. urban. praedior, cap. 40. num. 17. in fin.*⁹⁷, *Pecchius de servit. cap. 8. quaest. 7. num. 6*⁹⁸, *Surd. cons. 126. num. 28 et seq.*⁹⁹, sì perché costando, che questi dritti in origine, e di loro natura appartenevano a tutti i Comunisti pro indiviso per ragion di dominio, come che essi si devon considerar compresi nel dominio, che i Comunisti a principio avanti, che fosse fatta l'alienazione nella Comunità avevano pro indiviso in questi fondi inculti, e salvatici generalmente rispetto a tutte le loro parti, e rispetto a tutti i loro frutti: di qui è che il titolo precedente, di cui costa, essendo il dominio, questo secondo i noti principj *Leg. Post dotem ff. soluto matrimon[io quemadmodum dos petatur]*¹⁰⁰, *Menochius lib. 3. praesumpt. 1 n. 8. et praesumpt. 143. num. 8. 30. et 143*¹⁰¹, si deve presumere continuato, ed a questo si deve riferire il possesso, in cui si trovano i Comunisti di simili dritti, non già a titolo di servitù, che in alcun modo non apparisce; sì perché questi dritti non avendo, come abbiamo detto nulla d'odioso [578] o d'irregolare, repugna, che si riferiscano al gius di servitù, o qualunque altro gius, che sia odioso, e contrario alla general disposizione di ragione.

XXIII. Ma passando più oltre, e considerando la natura stessa di questi dritti si vedrà chiaro, che quanto si adatta al dominio altrettanto ella repugna alla servitù. Si consideri dunque in primo luogo, che tutti gli uomini d'una Comunità per mezzo di questi dritti godono nelle bandite, e in altri simili fondi interamente de' frutti rispetto a certi tempi dell'anno, e rispetto a certi generi ad esclusione di ogni altro. La Comunità poi presa questa voce nel suo proprio significato, è civile in quanto ella è un corpo collegiale, che a senso di chi volesse riferire questi dritti a titolo di servitù è la padrona, ed ha il dominio di questi fondi in tutte le loro parti, e rispetto a tutti i loro frutti, la Comunità dico, né per mezzo de' suoi rappresentanti, né per mezzo dei suoi livellari, o concessionarij per qualunque altro titolo, non gode, né può godere in alcun modo della bandita, e de' suoi frutti fuori di certi tempi determinati, perché come abbiamo

⁹⁷ BARTOLOMEO CIPOLLA, *Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum*, Lugduni, sumptibus Guillimin, 1688, cap. 40, n. 17.

⁹⁸ F. M. PECCHI, *Tractatus de servitutibus rusticis* cit., cap. 8, quest. 7, n. 6.

⁹⁹ GIOVANNI PIETRO SORDI, *Consilia sive responsa*, I, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1584, cons. 126, n. 28 e ss.

¹⁰⁰ *Dig. 24.3.41.*

osservato le bandite fuori di questi tempi non son bandite propriamente parlando, e nel senso civile, ma sono d'uso comune, e promiscuo di tutti i Comunisti. Similmente ne' luoghi, in cui le castagne salvatiche appartengono a' Comunisti, anche nei Pollo-neti, de' quali il taglio è una dell'entrate comunitative, queste castagne sono interamente ad uso particolare dei Comunisti senza che la Comunità ne partecipi in verun modo. Si consideri in secondo luogo, che questi, ed altri simili dritti appartengono a tutti gli uomini, che sono, e saranno d'una Comunità in perpetuo.

XXIV. Or dunque non possono tali dritti esser servitù nel senso più proprio, e più stretto, o vogliam dire servitù reali, come talvolta si dice il gius pascendi, cioè quando abbiamo facoltà di far pascolare ne' fondi alieni il nostro bestiame, e che esso si può considerare o come un istrumento del nostro fondo, o come la parte principale del medesimo, perché nel bestiame principalmente consiste il frutto del fondo *secondo i Testi nella L. Item 3. et Pecoris 4. ff. de servit[ibus] rustic[orum]*¹⁰², *Pecb. de servit. cap. 9. quaest. 50. n. 22*¹⁰³, et *passim i DD.*, perché stante la nostra prima considerazione l'uso di questi dritti appartenendo interamente ai Comunisti ad esclusione della medesima Comunità, che a senso dell'obietto si dovrebbe dire la padrona, e che avesse il dominio di questi fondi, ciò manifestamente repugna alla natura di questa servitù del gius pascendi, e [579] di qualunque altra servitù, che sia un gius reale, o vogliam dire un gius, che per ragion del nostro fondo, a cui è dovuta la servitù, abbiamo nel fondo alieno, che soffre la servitù perché è di natura di questa servitù, che il padrone del fondo che serve non resti escluso dal poter esso godere del suo fondo rispetto a qualunque sua comodità, e qualunque suo frutto. È certo siccome il padrone del fondo serviente ancorché altri in questo fondo abbia il gius di servitù, cioè il padron del fondo dominante, esso solo però vi ritiene il dominio anche in quella parte precisamente, che serve il *Test. nella Leg. loci corpus 4. ff. si servitus [vindictetur vel ad alium pertinere negetur]*¹⁰⁴, et ivi la *Glossa*, di qui è, che egli medesimo può in tutto, e anche in questa parte goderlo, e servirsene, ma solo è tenuto a prestar pazienza, e soffrire, che se ne serva anche il padrone del fondo dominante secondo l'indigenza di questo fondo *Puffend. lib. 4. cap. 8. §. 18 in fin.*¹⁰⁵, *De Luc. de servit. disc. 25. n. 15*¹⁰⁶, che se talvolta accade, che l'uso dell'uno non sia comparabile col l'uso dell'altro, come certo può accadere massime nelle servitù, che consistono nel pascolo, o nell'acqua. E. G. quando il pascolo, e l'acqua non sia sufficiente all'uso del padrone del fondo, e del suo bestiame e insieme all'uso del padron del fondo, a cui è dovuta la servitù, e del suo bestiame: in questi casi il padrone, che ha nel suo fondo il gius di dominio va preferito a chi v'ha il gius di servitù. Onde è, che le servitù, che consistono nel pascolo, e nell'acqua, ed altre simili vengono a cessare, quando l'uso d'esse impedisce l'uso del padrone del fondo, e del suo bestiame, secondo i *Testi nella L. Venditor §. si constat ff. communia*

¹⁰¹ GIACOMO MENOCHIO, *De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis commentaria*, III, Venetiis, apud haeredem Damiani Zenarij, 1617, praes. 1, n. 8 e praes. 143, nn. 8, 30.

¹⁰² *Dig. 8.3.3 e Dig. 8.3.4.*

¹⁰³ F. M. PECCHI, *Tractatus de servitutibus rusticis* cit., cap. 9, quaest. 50, n. 22.

¹⁰⁴ *Dig. 8.5.4.*

¹⁰⁵ SAMUEL VON PUFENDORF, *De iure naturae et gentium libri octo*, Londini Scanorum, sumptibus Adami Junghans, 1672, lib. IV, cap. 8.

*praediorum [tam urbanorum quam rusticorum]*¹⁰⁷ e nella *Leg. Praeses 6. Cod. de servit[utibus] et aqua*¹⁰⁸ et ibi Bruneman¹⁰⁹, *Pecchius de servit. cap. 9. quaest. 55. per tot.*¹¹⁰, *Surd. dec. 236. n. 21*¹¹¹.

XXV. La natura dunque di questi dritti universalmente parlando, e la natura delle servitù reali, ed in specie del gius pascendi son fra loro molto differenti, e contrarie. Ma venendo al particolare delle castagne salvatiche per un'altra ragione ancora è chiarissimo, che elle non possono appartenere agli uomini d'una Comunità a titolo di servitù, perché le castagne salvatiche non si può dire, che servano a' fondi dei Comunisti per pascolo de' loro bestiami, ma si colgono da' Comunisti medesimi, che se ne servono per una specie di cibo, e così per uso proprio della loro persona.

XXVI. Non si può nondimeno, né il dritto di cogliere le castagne salvatiche, né generalmente gli altri dritti, che i Comunisti si ritengono [580] nelle bandite, e in altri simili fondi, considerare, come servitù personali o vogliam dire come una specie d'usufrutto ristretto, o alle castagne salvatiche, o a qualche altro genere particolare di frutti, o a qualche tempo determinato dell'anno; perché essi appartengono a tutti gli uomini d'una Comunità, che sono, e saranno in perpetuo, come in secondo luogo abbiamo osservato al §. XXIII. E l'usufrutto al contrario deve necessariamente essere ristretto alla vita di qualche persona, ed a un certo tempo determinato, che se si voglia estendere senza alcuna limitazione in perpetuo viene a perdere la sua natura, e diventa proprietà, e dominio, non potendo l'usufrutto star diviso in perpetuo dalla proprietà, e dal dominio. E certo le proprietà, e i dominj rimarrebbero inutili cioè parole senza sostanza se si potessero considerare, come separate per sempre dall'usufrutto il *Test. nel § 1. in[terest] usufruct[um]*¹¹² e nella *Leg. Antiquitatis Cod. de usufruct[u] et habitatione et ministerio servorum*¹¹³, *L. Si usufructus municipibus ff. [De usu et] de usufructu legato*¹¹⁴, *Leg. An usufructus ff. de usufructu [et quemadmodum quis utatur fruatur]*¹¹⁵, il Menochio lib. 3. consil. 201. n. 26¹¹⁶, *Castil. de usufructu cap. 61*¹¹⁷, per tot. et maxime al n. 4.19. et seq.

¹⁰⁶ G. B. DE LUCA, *Theatrum cit.*, IV: *De servitutibus*, disc. 25 [sed 35], nn. 15-16, p. 56.

¹⁰⁷ *Dig.* 8.4.13.

¹⁰⁸ *Cod.* 3.34.6.

¹⁰⁹ JOHANN BRUNNEMANN, *In quinquaginta libros Pandectarum opus theoretico-practicum*, Lugduni, apud Johannem Thenet, 1714.

¹¹⁰ F. M. PECCHI, *Tractatus de servitutibus rusticis cit.*, cap. 9, quaest. 55.

¹¹¹ GIOVANNI PIETRO SORDI, *Decisiones S. Mantuani Senatus*, Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1597, decis. 236, n. 21.

¹¹² *Cod.* 3.33.6.

¹¹³ *Cod.* 3.33.14.

¹¹⁴ *Dig.* 33.2.6.

¹¹⁵ *Dig.* 7.1.62.

¹¹⁶ GIACOMO MENOCHIO, *Consiliorum sive responsorum liber tertius*, Venetiis, apud Joannem Baptistam Somaschum, 1575, cons. 201, n. 26.

¹¹⁷ JUAN DEL CASTILLO Y SOTOMAYOR, *Tractatus de usufructu*, Francoforti, ex officina typographica Wolffgangi Richteti, 1604, cap. 61.

USI CIVICI E BENI COMUNALI NELLA TOSCANA DEL SETTECENTO

Francesco Mineccia

A partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo XVIII le campagne del Granducato furono interessate da una serie di provvedimenti governativi, sia di ordine economico-sociale che amministrativo, che avrebbero finito per mutarne profondamente il tradizionale assetto, risalente all'inizio del principato mediceo nella seconda metà del secolo XVI. Uno degli interventi più 'rivoluzionari', della pur intensa attività riformatrice leopoldina, fu quello relativo all'abolizione degli usi civici e all'alienazione dei beni comunali, intervento che nel giro di un paio di decenni sancì l'affermazione dell'individualismo agrario a prezzo di gravi turbamenti sociali, le cui ripercussioni si sarebbero protratte a lungo.

La liquidazione delle servitù collettive obbediva alle esigenze di riorganizzazione economica e sociale nelle campagne, manifestate con sempre maggiore insistenza da funzionari pubblici e grandi proprietari, uniti da un comune interesse per la crescita della produzione e per lo sviluppo di un mercato interno unificato: generale era la richiesta di privatizzazione dei terreni comunali e di recinzione di quelli privati, di mobilitazione del mercato terriero tramite l'abolizione di manomorte e fidecommessi. Il pensiero fisiocratico rappresentava l'orientamento teorico e culturale comune e prevalente in seno al governo toscano, almeno fino alla scomparsa nel 1781 di Angelo Tavanti, principale sostenitore della grande coltura¹. Dopo quella data

¹ Sulla composizione e la fisionomia del 'partito' fisiocratico toscano si vedano in particolare MARIO MIRRI, *Per una ricerca sui rapporti fra "economisti" e riformatori toscani: l'abate Niccoli a Parigi*, «Annali dell'Ist. G. G. Feltrinelli», II, 1959; e ID., *La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980; inoltre VIE-

sarebbe stata la linea Gianni (favorevole alla piccola coltura) a prevalere, anche se in realtà, a ben vedere, le due correnti appaiono assai meno antitetiche nella realtà dei fatti di quanto la vivacità del dibattito teorico potrebbe far credere².

La soppressione dei diritti collettivi sui fondi privati e la privatizzazione dei beni comunali (assieme alla contemporanea alienazione, mediante il sistema dei livelli, del patrimonio della Corona e dei conventi soppressi) dovevano contribuire anche a creare un ceto nuovo di piccoli e medi possidenti capace di rinsaldare il potere assoluto nelle campagne e condurre con più ampio consenso il piano di modernizzazione dello Stato³, tenendo contemporaneamente a freno la nobiltà, sempre riottosa, e soprattutto il clero, la cui totale dipendenza dalla 'Corte di Roma' preoccupava non poco il sovrano. Dal punto di vista economico questa riforma doveva servire a creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia in generale. L'abolizione degli usi civici e la privatizzazione dei beni comunali rientrava inoltre nel più vasto programma di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo e finanziario locale che va sotto il nome di riforma comunitativa⁴.

RI BECAGLI, *Il "Salomon du midi" e l'"Ami des Hommes". Le riforme leopoldine in alcune lettere del marchese di Mirabeau al conte di Scheffer*, «Ricerche Storiche», VII, 1, 1977.

² Tutti gli storici, quasi senza eccezione, hanno prestato assai più attenzione al dibattito teorico, talora molto aspro, che non alla realizzazione pratica delle riforme, frutto il più delle volte di compromessi tra le varie istanze antagoniste. Questa tendenza è particolarmente presente in FURIO DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966.

³ Una costante questa del riformismo asburgico, ma che sta alla base anche di altre politiche riformistiche come ad esempio quella condotta in Spagna, con le grandi vendite dei beni ecclesiastici realizzate tra il 1798 e il 1808 (RICHARD HERR, *La redistribution de la terre par la vente des propriétés de mainmorte en Espagne, 1798-1808*, «Annales E.S.C.», XXIX, 1, 1974, pp. 215-216).

⁴ Cfr. ANTONIO ANZILOTTI, *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo*, Firenze, Lumachi, 1910. I testi della legge figurano in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, 1747-1789, vol. VI, n. CXLI (comunità del contado fiorentino, 23-5-1774); vol. VII, n. CXXXI (comunità della provincia pisana, 17-6-1776); vol. VIII, n. LXV (comunità della provincia superiore dello Stato di Siena, 2-6-1777); vol. XI, n. CXXX (comunità della provincia inferiore dello Stato di Siena, 17-3-1783). Si vedano inoltre: BERNARDO SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991; ID., *Modelli di riforma istituzionale nella Toscana leopoldina*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, II, Atti del Convegno

La riforma delle comunità, compiuta in poco meno di un decennio, dal 1774 al 1783, è importantissima e costituisce il più concreto tentativo di applicare alla realtà il principio illuministico della *raison*, il tentativo cioè di mutare dall'alto, razionalizzandole e ammodernandole, le strutture dello Stato⁵. Essa poggiava sui seguenti punti:

1. Riassetto dell'ordinamento amministrativo locale. La nuova magistratura comunitativa doveva essere costituita dai proprietari in possesso di una rendita non inferiore a un fiorino di decima, un deciso passaggio dalla comunità degli abitanti alla comunità dei possessori. Il Consiglio generale doveva invece essere formato dai capi-famiglia dell'intera comunità, estratti a sorte da speciali borse ove erano inclusi anche rappresentanti di enti laici ed ecclesiastici⁶.

2. Riorganizzazione delle figure e delle funzioni dei giurisdicenti locali (gonfalonieri, priori, ecc.). In realtà l'autonomia delle magistrature locali era più apparente che reale e serviva soprattutto a soddisfare e a placare gelosie e rivalità locali e personali, ma nel concreto gli organismi delle amministrazioni comunitative diventano al massimo, organi esecutivi del potere centrale, nel quadro di quel processo di 'decentramento burocratico', presente anche nel corso successivo della storia italiana, in particolare nel passaggio dallo Stato sabaudo-piemontese al Regno d'Italia.

3. Nuova ripartizione territoriale con criteri uniformi, accompagnata ad un più omogeneo sistema di tassazione. Le comunità vennero liberate dalle

(Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp. 590-609; LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *L'età delle riforme*, in FURIO DIAZ-LUIGI MASCILLI MIGLIORINI-CARLO MANGIO, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, Utet, 1997, pp. 303 sgg.; EMMANUELLE CHAPRON, *L'État des Habsbourg-Lorraine (1737-1799)*, in *Florence et la Toscane XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, sous la direction de J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 115-118.

⁵ LUCA MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 450-462; ID., *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini Editore, 2015, pp. 164-167, 179-187.

⁶ L'articolo VIII della legge recitava: «Nelle suddette borse vogliamo che sieno rispettivamente imborsati con tutti gli altri possessori anche i Luoghi pii o Corpi laicali, le Comunità ed altre aziende Comunitative possidenti beni stabili, anche il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, il nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i patrimoni Ecclesiastici, purché i loro beni sieno descritti o da descriversi al Decimino colla massa suddetta di lire una almeno».

numerose e gravi imposizioni annue fino ad allora dovute al magistrato centrale. Al loro posto fu istituito un unico tributo, la 'tassa di redenzione' che si rivelò un elemento notevole di unificazione amministrativa ed economica. L'imposta, applicata a tutta la popolazione, era fissa, unica ed immutabile, e per questo, secondo i pareri di allora, salvaguardava i contadini, i piccoli proprietari e gli artigiani dagli arbitri e dalle facili speculazioni, come si era spesso verificato in passato.

4. Formazione di una moderna burocrazia, capace di legare il disegno riformatore a quella esigenza di controllo dall'alto che rimaneva pur sempre la caratteristica del dispotismo legale⁷: a tal fine nuove funzioni e più ampi poteri vengono conferiti a vicari e cancellieri comunitativi. Un processo di razionalizzazione che si accompagnava ad un controllo sensibilmente maggiore, non più esercitato dall'organo centrale di governo ma, appunto, dai suoi delegati provinciali, in particolare i cancellieri comunitativi. Infatti, sia le imborsazioni che le tratte dei rappresentanti e degli impiegati delle nuove magistrature, compresi i gonfalonieri e i priori, non avrebbero avuto più bisogno dell'approvazione della Camera delle Comunità o di qualunque altro ufficio della Dominante, con evidente accrescimento del potere dei cancellieri stessi, sulla linea di quel 'decentramento burocratico' richiamato sopra.

Occorre sottolineare quanto la riforma comunitativa fosse strettamente connessa, tra l'altro, ad uno dei nodi fondamentali del processo riformatore, il tentativo cioè di rifondare il sistema fiscale, non solo nel senso di un suo adeguamento ai nuovi modelli di sviluppo economico attuabili, ma anche come elemento della costruzione di un mercato interno unificato (e qui basterà ricordare la riforma doganale e la libertà di commercio interno)⁸. È dunque in questo piano di razionalizzazione e svecchiamento delle strutture economiche e amministrative che si inseriscono l'abolizione delle servitù collettive e la privatizzazione dei beni comunali, condannati da agronomi e economisti quali ostacoli allo sviluppo e al progresso agrario, come detto, ma anche perché

⁷ Il modello di società della teoria fisiocratica si basava sul dispotismo legale, come giustificazione dell'ordine esistente, e sulla proprietà come diritto di natura. Significativa la dura polemica contro la fisiocrazia di G. Bonnot de Mably, in particolare nei *Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*, pubblicato nel 1768.

⁸ Sulla prima si veda soprattutto V. BECAGLI, *Un unico territorio gabellabile. La riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico 1767-1781*, Firenze, Università degli studi-Istituto di storia-Facoltà di lettere e filosofia, 1983; sulla libertà di commercio M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle "riforme annonarie"*, Pisa, Pacini Editore, 1972.

ritenuti tra i principali responsabili dell'ozio e dell'indolenza dei contadini. Giovan Battista Clemente Nelli, soprintendente alla Camera delle Comunità (magistratura che nel 1769 aveva sostituito il soppresso magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino)⁹, sosteneva che le servitù collettive provocavano l'abbruttimento sociale e morale delle popolazioni rurali, giungendo a paragonare «il danno arrecato alla produttività delle campagne dagli usi civici e comunali, al male altrettanto grave che causavano nelle città gli istituti di assistenza pubblica, come i Ceppi di Prato e la Fraternità di Arezzo: istituti che garantendo un misero ma sicuro sostentamento alle plebi cittadine, le riducevano in quella medesima oziosa inattività, in cui cadevano le popolazioni rurali, che vivevano 'arrangiandosi' con gli usi comunali»¹⁰. Condanne che, in realtà, erano dettate dal generale assillo per la produzione agraria, che in quel periodo voleva dire ancora, quasi esclusivamente, espansione dei seminativi. Vi era naturalmente anche chi difendeva i diritti promiscui: soprattutto, funzionari e amministratori locali ed ecclesiastici, più a contatto con i problemi quotidiani delle popolazioni rurali. Basti ricordare la *Lettera parenetica* del vescovo Ippoliti del 1772 sui doveri dei padroni nei confronti dei contadini, non direttamente legata alla questione ma significativa per l'atteggiamento più o meno coerente sui temi economici e sociali della Chiesa toscana¹¹. Intorno agli usi civici e ai beni comuni nel Granducato si svolge comunque uno scontro impari, tra i sostenitori del liberismo appoggiati dal potere centrale e qualche intellettuale legato soprattutto alla Chiesa, principale baluardo della 'ragione tradizionale'.

⁹ Per quanto riguarda il controllo esercitato dal Magistrato dei Nove sulle comunità toscane prima del 1769 cfr. in particolare un anonimo *Discorso istorico sulla Camera delle Comunità: Magistrato ed Ufficio dei Nove*, in Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Segreteria di gabinetto*, f. 109. L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca 1530-1859*, cit., pp. 174-176.

¹⁰ LORENZO TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, «Studi storici», II, 2, aprile-giugno 1961, pp. 243-244. Dupuy Demportes sosteneva la inderogabile necessità di abolire le servitù collettive che egli riteneva non solo fonti di ozio e di abbruttimento per i contadini ma anche di cattiva e povera agricoltura (*Le Gentilhomme cultivateur, ou cours complet d'agriculture. Traduit de l'Anglois de M. Hal, & tiré des Auteurs qui ont le mieux écrit sur cet Art. Par Monsieur Dupuy Demportes, de l'Académie de Florence*, Paris, 1761, t. II, p. 31).

¹¹ GIUSEPPE IPPOLITI, *Lettera parenetica, morale, economica di un parroco della Val di Chiana a tutti i possidenti o comodi, o ricchi, scritta dell'anno MDCCLXXII. Concernente i doveri loro rispetto ai contadini*, In Firenze, Per Gio. Batista Stecchi e Anton Giuseppe Pagani, 1772. Sulla lettera del vescovo e sulla discussione che innesco si veda MARIA RAFFAELLA CAROSELLI, *Critica alla mezzadria di un vescovo del '700*, Milano, Giuffrè, 1963.

La soppressione dei diritti promiscui e dei beni comunali affidata, per l'appunto, proprio al Nelli procedette nel complesso assai speditamente, di pari passo con la riforma comunitativa, alla quale, come detto, era strettamente collegata¹², nonostante le dure, e in taluni casi anche violente, opposizioni incontrate e immediatamente soffocate, fino alla quasi completa estinzione di quelli che erano considerati residui del passato feudale¹³. Le proteste dei 'comunisti' furono particolarmente violente nella Montagna pistoiese, nel Casentino, nel Pontremolese, nel Volterrano, dove si verificarono vere e proprie sommosse e conseguenti dure azioni repressive.

Nel 1771 i 'comunisti' di Montemurlo costringono il conte Luigi de Bardi di Vernio a chiedere lo scioglimento del contratto di allivellazione della

¹² *Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino*, 23 maggio 1774, in *Bandi e ordini*, cit. L'articolo XXXV della legge 23 maggio 1774, per esempio, imponeva alle comunità di vendere o allivellare tutti i loro beni al «maggior o migliore offerente».

¹³ Sulle origini e il significato degli usi civici e delle terre comuni: usufruttuari, contrasti tra originari e non originari, metodi e regole di sfruttamento, differenza tra beni comunali e beni comunitativi e via dicendo si vedano GIACOMO VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Camerino, Savini, 1888; EMILE DE LAVELEYE, *De la propriété et ses formes primitives*, Paris, 1890; GHINO VALENTI, *Cooperazione e proprietà collettiva*, Roma, 1891; ID., *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, Roma, Loescher, 1893; ANTONIO RINALDI, *Le terre pubbliche e la questione sociale*, Roma, L. Pasqualucci, 1896; ETTORE CIOLFI, *I demani popolari e le leggi agrarie*, Roma, Tip. Dell'Unione Cooperativa, 1906; G. CORRETO, *Privilegi di famiglie e di classi nei domini collettivi*, Macerata, 1912; C. LEONI, *Usi civici ed agricoltura*, Macerata, 1914; GIOVANNI RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, Milano, Società Editrice Libreria, 1915; GIOVANNI CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia*, Napoli, Jovene, 1917; ALBERTO CENCELLI PERTI, *La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzzi. La ricostituzione. I demani collettivi per i contadini. Appendice: Relazione e progetto di legge su gli usi civici*, Milano, Hoepli, 1920 (II ediz. accresciuta del saggio del 1890); G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, Libreria del Littorio, 1928; FELICE VENANZONI, *Gli usi civici nell'economia montana*, Macerata, 1951; *L'abolition du régime féodal dans le monde occidental*, «Annales historiques de la Révolution Française», 196, 1969. Inoltre si vedano i lavori di PAOLO GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1, 1972; ID., *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè editore, 1977; ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 205-272. Per un aggiornamento storiografico su questi temi si vedano GABRIELLA CORONA, *Declino dei "commons" ed equilibri ambientali. Il caso italiano tra Otto e Novecento*, «Società e storia», 104, 2004 e la recente rassegna di DAVIDE CRISTOFERI, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, «Studi storici», 3, 2016, pp. 577-604.

Selva Forcana. Il Nelli interviene con forza per stroncare la resistenza dei 'comunisti'¹⁴. Nel 1772 le proteste avevano interessato un gran numero di altre località e intere province: nel capitanato di Pietrasanta erano degenerate in violenti tumulti e saccheggi¹⁵; altrettanto si verificava nel vicariato di Firenzuola e successivamente nella podesteria di Verghereto e poi via via nelle comunità di Badia Tedalda, Cortona, Montepulciano, Bientina, Fucecchio, Reggello, ecc.¹⁶ Nel 1778 le Cinque Ville di Valdantena (comunità di Pontremoli) insorgono, con alla testa il loro parroco, contro le alienazioni decise dal magistrato comunitativo. Il giorno dell'asta si assiste ad un «generale tumulto popolare». Nell'anno seguente la protesta si aggravava e si estendeva di fronte all'irrigidimento delle autorità governative che non esitavano ad inviare i gendarmi per ristabilire l'ordine¹⁷. Dove non si ricorre a forme violente di protesta si tenta di percorrere le vie legali, come vedremo più avanti.

La grande importanza della proprietà collettiva e dello sfruttamento promiscuo della terra è rilevabile in quel periodo, e anche più tardi nel corso dell'Ottocento, in molti paesi europei e in gran parte degli Stati italiani: la tendenza all'individualismo agrario fu generalmente favorita mediante appositi interventi legislativi, particolarmente efficaci in Inghilterra¹⁸; più contrastati in Francia dove l'intendente delle finanze, marchese d'Ormesson, ebbe il suo daffare per imporre ai parlamenti e alle comunità riottose gli editti contro le servitù collettive¹⁹. In Francia, dunque, lo scontro sociale fu ancora più

¹⁴ ASFi, *Soprintendenza alla Camera delle Comunità, Rescritti Nelli*, ff. 86, 96, 106, 111, 115, 119, e L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine cit.*, pp. 243 e 251. V. la nota n. 27.

¹⁵ ASFi, *Soprintendenza alla Camera delle Comunità, Rescritti Nelli*, ff. 31-61. Cfr. inoltre MARIA GRAZIA BIAGI, *Aspetti della riforma Leopoldina nel territorio di Pietrasanta*, 2) *L'allivellazione del litorale pietrasantese*, «Bollettino storico pisano», XLIII, 1974, p. 241.

¹⁶ ASFi, *Soprintendenza alla Camera delle Comunità, Rescritti Nelli*, ff. 54, 60, 64-66, 71, 75, 77.

¹⁷ Ivi, ff. 111, 130, 138; L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine cit.*, pp. 245-248.

¹⁸ Cfr. JONATHAN DAVID CHAMBERS - GORDON EDMUND MINGAY, *The Agricultural Revolution 1750-1880*, London, B. T. Batsford, 1966, p. 75; ERIC J. HOBBSBAWM, GEORGE RUDÉ, *Rivoluzione industriale e rivolta nelle campagne*, Roma, Editori Riuniti, 1973; ALAN STEELE MILWARD, SAMUEL BERRICK SAUL, *Storia economica dell'Europa*, I, 1780-1870, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 319 sgg.; S. B. SAUL, *Industrializzazione: il caso britannico*, in *La rivoluzione industriale tra il Settecento e l'Ottocento*, a cura di L. Segreto, Milano, Mondadori, 1984, pp. 23-46; EDWARD P. THOMPSON, *Società patrizia e cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Torino, Einaudi, 1981.

¹⁹ MARC BLOCH, *La lutte pour l'individualisme agraire dans la France XVIII^e siècle*, «Annales d'histoire économique et sociale», 1930 (trad. it. Milano, Jaca Book, 1979) e ID., *Les caractè-*

duro e la lotta attorno alle terre aperte e ai beni comunali, come ha scritto Nicole Castan, si pose al centro della questione agraria²⁰.

In Lombardia l'editto reale del 1779 ordinava il passaggio ai privati del consistente patrimonio delle comunità, sollevando un coro di veementi proteste trasformatesi ben presto in tumulti popolari contro la legge²¹. Nel Veneto, dopo le grandi vendite dei beni comunali effettuate tra il 1646 e il 1727, alla fine del Settecento ne rimanevano ancora per circa mezzo milione di ettari (grosso modo un quinto di tutte le terre censite del Veneto) che consentivano la sussistenza a un gran numero di contadini, pastori, artigiani; al punto che i decreti di alienazione del 1806 sarebbero rimasti praticamente lettera morta a causa della durissima opposizione dei 'comunisti', appoggiati dai giurisdicenti locali, e soprattutto dai loro parroci²². La dissoluzione del regime comunitario procedette a fatica anche nel Ducato di Modena, nello Stato Pontificio, in Sardegna e nel Regno di Napoli²³.

res originaux de l'histoire rurale française, Oslo, 1931 (trad. it. Torino, Einaudi, 1973, in particolare i capp. V e VI).

²⁰ NICOLE CASTAN, *Justice et répression en Languedoc à l'époque des lumières*, Paris, Flammarion, 1980, p. 67; cfr. anche EAD., *Les criminels de Languedoc. Les exigences d'ordre et les voies du ressentiment dans une société pré-révolutionnaire (1750-1790)*, Toulouse, Association des Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1980, pp. 66 sgg. Un aggiornamento bibliografico per la Francia e l'Inghilterra è in JEAN-MARC MORICEAU, *La Terre et les Paysans aux XVII^e et XVIII^e siècles. France et Grande-Bretagne. Guide d'histoire agraire*, Association d'Histoire des Sociétés Rurales, Presses Universitaires de Rennes, 1999, in particolare le pp. 136-141 (*Biens communaux et droits d'usage*).

²¹ Cfr. ROSALBA CANETTA, *Questioni agricole milanesi in alcuni scritti inediti di Cesare Beccaria*, in *Aspetti di vita agricola lombarda. Secoli XVI-XIX*, a cura di M. Romani, I, Milano, 1973, p. 14; cfr. inoltre FRANCO CATALANO, *Aspetti della vita economico-sociale della Lombardia nel secolo XVIII*, «Nuova rivista storica», 38, 1954, pp. 27-36, LUIGI TREZZI, *L'azione dei governanti a favore dell'agricoltura dello Stato di Milano nella seconda metà del '700*, in *Questioni di storia agricola lombarda nei secoli XVIII e XIX*, a cura di S. Zaninelli, Milano, Vita e Pensiero, 1979, e la recente raccolta di studi *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani e R. Rao, Milano, FrancoAngeli, 2011, in particolare il saggio di Maurizio Romano.

²² Si veda MARINO BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963, pp. 4, 130, 134 e 136.

²³ Cfr. CARLO PONI, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese dall'età delle riforme alla fine della restaurazione*, «Collezione storica del Risorgimento e dell'Unità d'Italia», IX, s. IV, Modena, 1962, poi in ID., *Fossi e cavedagne benedicon le campagne*, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 235-238; GIOVANNI CURIS, *L'abolizione degli usi civici nelle ex-province pontificie*, Roma, 1907; ID., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle province ex-pontificie*, Roma, 1908; DONATELLA FIORETTI, *La proprietà collettiva nel maceratese nel XIX secolo*, in *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, a cura

Tornando al caso della Toscana, è da sottolineare come i beni comunali (e le terre soggette ai diritti collettivi) rappresentassero una massa ingente anche se difficilmente quantificabile. È evidente, data la loro particolare natura, che fossero distribuiti in modo ineguale a seconda delle varie zone del Granducato: interessando per lo più boschi, prati, paludi o acquitrini²⁴, incolti e solo in minima misura terre coltivate, essi erano concentrati soprattutto nella montagna e nell'alta collina (Garfagnana, Lunigiana, Appennino Tosco-Romagnolo, Casentino) e in quelle colturalmente più arretrate e semidegradate come le Chiane, tutta la fascia litoranea, dalla Versilia al Monte Argentario e soprattutto la Maremma. Zone, come si vede, che costituiscono nel complesso una buona parte del territorio granducale (privo allora della Repubblica di Lucca, del Principato di Massa, e dello Stato dei Presidi, Piombino, isola d'Elba e Talamone). Nel Capitanato di Pietrasanta, ad esempio, viene allivellata tra il 1774 e il 1781 una macchia comunitativa di 623,4 ettari (disboscata e suddivisa in 22 poderi) e negli anni successivi saranno allivellati altri 166 ettari di terre semipaludose e boschive²⁵. A Fucecchio, nelle colline delle Cerbaie, nonostante le forti resistenze, fra il 1776 e il 1782 viene alienata una tenuta comunale di boschi di oltre 12.500 stiora (quasi 900 ettari) divisa in 57 partite, parte concesse a livello e parte in vendita²⁶. A Mon-

di R. Paci, Padova, Antenore, 1982; ILARIONE PETITTI DI RORETO, *Dell'abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna*, Torino, 1846; SEBASTIANO POLA, *I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802*, Sassari, 1923; UGO GUIDO MONDOLFO, *L'abolizione del feudalesimo in Sardegna*, «Archivio Storico Sardo», 1906, poi in *Il feudalesimo in Sardegna*, a cura di A. Boscolo, Cagliari, Editrice Sarda Fossataro, 1967; PASQUALE VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1973², pp. 203 sgg.; ID., *Signoria rurale, feudalità, capitalismo nelle campagne*, «Quaderni Storici», 19, 1972; ROSARIO VILLARI, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Bari, Laterza, 1977², pp. 57 sgg.; FRANCO CATALANO, *Il problema delle affittanze nella seconda metà del Settecento in un'inchiesta piemontese del 1793*, «Annali dell'Ist. G. G. Feltrinelli», II, 1959, pp. 431-433, 437.

²⁴ Un caso particolare studiato in maniera approfondita è quello degli estesi terreni palustri del lago di Bientina, appartenenti alla omonima comunità e base dell'organizzazione economica e sociale della stessa per un lungo arco di secoli. Una situazione così particolare che le resistenze dei 'comunisti' riuscirono ad impedire la privatizzazione fino alla bonifica ottocentesca del lago, cfr. ANDREA ZAGLI, *Il lago e la comunità. Storia di Bientina un "castello" di pescatori nella Toscana moderna*, Firenze, Polistampa, 2001.

²⁵ Cfr. M. G. BIAGI, *Aspetti della riforma leopoldina nel territorio di Pietrasanta*, 2) *L'allivellazione del litorale pietrasantese cit.*, pp. 223-288, in particolare pp. 242, 257-262, 267.

²⁶ Cfr. A. ZAGLI *Fra boschi e acque. Comunità e risorse nelle Cerbaie in età moderna*, in *Le Cerbaie la Natura e la Storia*, Pisa, Pacini, 2004, pp. 117-121, 127-128. Vedi anche ID., *I boschi comunali nella Toscana dei secoli XVI-XVIII: il caso delle Cerbaie di Fucecchio* in questo stesso volume.

temurlo, nella valle dell'Ombrone pistoiese, nel 1777 il Nelli (dopo il primo tentativo fallito nel 1771) fa allivellare di nuovo la selva Forcana (tre miglia di circonferenza) al marchese Tempi e incarica il vicario di Pistoia di ristabilire l'ordine pubblico: tra il 1777 e il 1779 si hanno così numerosi arresti e processi per direttissima contro tutti coloro che avevano assalito gli agrimensori e i periti incaricati delle misurazioni e delle stime. Vengono comminate numerose pene che vanno dalle semplici multe pecuniarie ad alcuni tratti di fune, alla prigione²⁷.

Nel territorio comunitativo di Sovana vengono alienati tra il 1781 e il 1783, quindi in appena due anni, ben 3.640 ettari appartenenti alla comunità²⁸. Singolare il caso di Gerfalco (comunità di Chiusdino, poi dal 1806 comunità di Montieri) nel cui territorio viene venduta, nel 1782, una quantità di beni comunali, compresa la Bandita del Pavone di oltre 1.500 ettari, a una società di privati. Tale alienazione subito contestata divenne oggetto di un lungo contenzioso giuridico (ancora aperto nel 1984) tra i precedenti usufruttuari (i 'comunisti' di Gerfalco), la società degli acquirenti e la comunità²⁹.

Come già si può intuire da questi pochi esempi, e se ne potrebbero fare molti altri, si tratta di un processo di vaste dimensioni che produsse effetti profondi nel tessuto sociale e nell'insieme dell'economia granducale. Tali effetti possono essere schematicamente elencati nel modo seguente:

1. Rottura del secolare equilibrio dell'economia montana fondata in gran parte sul pascolo e l'allevamento brado, sul legname dei boschi e sul piccolo artigianato; all'opposto, ristrutturazione (mediante bonifiche e successivo appoderamento) dell'agricoltura maremmana, che nello specifico rappresenta un caso a parte.

2. Impoverimento di ampi strati di popolazione a cui l'uso promiscuo di pascoli, boschi, paludi, consentiva di condurre una sia pur misera esistenza. La soppressione delle servitù collettive arrecò danni, spesso irreparabili, anche alle piccole 'industrie' locali, come le tintorie del Casentino, il piccolo artigianato di Cortona, le fornaci di Fucecchio, ecc.

3. Espulsione dalle zone montane e alto-collinari di un gran numero di abitanti che si riversano nelle pianure in cerca di lavoro: ricerca peraltro non facile, dato appunto il forte ridimensionamento delle attività di tipo 'indu-

²⁷ ASFi, *Carte Gianni*, f. 10, ms. 175. V. sopra nota n. 14.

²⁸ Cfr. A. BIONDI, *Vendite e allivellazioni di fine '700 nel territorio comunitativo di Sovana* cit., pp. 40 e 43-45.

striale' nelle città toscane, con conseguente incremento del fenomeno del pauperismo e del vagabondaggio.

4. Accelerazione del processo di differenziazione sociale nelle campagne. Mentre infatti per molti la fine del comunismo agrario significò non di rado una subitanea caduta del livello di vita, per altri essa offrì ampie possibilità di arricchimento e di allargamento dei propri possessi, in qualche caso anche tra i contadini stessi, soprattutto mezzadri, come avviene, per fare un solo esempio, nella comunità di Bagno a Ripoli³⁰.

5. Il repentino mutamento del concetto di proprietà, che gran parte della popolazione rurale stentava a comprendere e soprattutto ad accettare, provocò, come è facile immaginare, un altrettanto brusco ed immediato aumento dei reati nelle campagne (furti, danni dati, ecc.) particolarmente intenso laddove i braccianti disoccupati si riversavano in cerca di lavoro, e che dava luogo ad aspri scontri sociali sia con il ceto dei possidenti sia con i mezzadri³¹. È proprio a partire da questo periodo (inizio degli anni ottanta) che il furto campestre diviene una vera e propria piaga³² e come tale sempre più spes-

²⁹ La società era formata dagli esponenti delle 16 famiglie 'prevalenti' della comunità. La popolazione della comunità agì in giudizio per rivendicare la tenuta, impugnando di nullità la vendita. Per alcuni aspetti di questa complessa vicenda (che sarà oggetto di un mio prossimo lavoro) si vedano Comune di Montieri, *Gli usi civici di Gerfalco. Relazione del Commissario Prefettizio* Avv. G. B. Cappelli, 20-12-1950; *Gli usi civici di Gerfalco. II^a Relazione aggiuntiva del Commissario Prefettizio* Avv. G.B. Cappelli, 20-11-1951; Usi civici di Gerfalco, Avv. G. B. Cappelli, *Controsservazioni alla perizia Felli. Allegati documentali e grafici*, Montieri 1956. Lettera dell'avv. Guido Cervati al Commissario per gli Usi civici di Roma per conto della comunità di Gerfalco, 13-11-1984.

³⁰ Cfr. GIAN BRUNO RAVENNI, *Per lo studio della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, venticinque anni di vita amministrativa in una comunità del suburbio fiorentino: Bagno a Ripoli*, «Ricerche Storiche», IX, 1, 1979, p. 60.

³¹ Su questo aspetto si veda soprattutto KARL MARX, *Discussioni alla Sesta Dieta renana secondo un renano. Dibattiti sulla legge contro i furti di legna*, in ID., *Scritti politici giovanili*, a cura di L. Firpo, Torino, Einaudi, 1950. Si verificava cioè quello che il *Black Act* (1723) aveva sancito in Inghilterra: «ciò che prima era riconosciuto come diritto d'uso, consuetudine, veniva ora ridefinito come crimine» (EDOARDO GRENDI, *Introduzione*, in E. P. THOMPSON, *Società patrizia e cultura plebea*, cit., p. XXI). Sullo scontro apertosi all'interno della popolazione rurale sul problema degli usi civici si veda soprattutto ALBERTO CARACCILO, *Linee di ricerca sui ceti emarginati nello sviluppo della società italiana*, in «Annali dell'Ist. A. Cervi», 2, 1980, pp. 21-22.

³² Per una definizione del furto campestre v. FEDERICO BOZZINI, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa nel veronese e nel Veneto durante la seconda metà dell'800*, Bari, Edizioni De-

so era denunciato nei rapporti che i magistrati locali inviavano periodicamente a Firenze e percepito a livello centrale dove si cominciavano a elaborare progetti per trovare rimedio alla situazione.

Il Gianni in particolare, siamo nel 1778, sosteneva la necessità di trasformare, mediante piccole concessioni livellarie, il maggior numero possibile di questi disoccupati in piccoli coltivatori diretti, cercando cioè di far nascere in essi il senso 'borghese' della proprietà. Così facendo, sosteneva il ministro, questa gente poteva sperare di vivere, «in parte sulla piccola raccolta del terreno livellare, e nel resto sulla sicurezza di avere sempre occasione di guadagnare il prezzo dell'opera, al servizio della faccenda di tanti livellari, che purtuttavia ne avranno sempre di bisogno, come segue a tutti i contadini, in ogni parte della Toscana, dove si caparrano in certi tempi, e si pagano a caro prezzo l'opera preziosa di quelle medesime braccia, che in altri tempi si detestano, come ladri e dannatori»³³.

Una piaga che ad onta di tutti gli sforzi avrebbe assunto proporzioni sempre più ampie e preoccupanti, di pari passo con il progressivo affermarsi del nuovo concetto di proprietà che vedrà il suo completo e definitivo trionfo nel periodo napoleonico³⁴. La gravità del problema all'inizio dell'Ottocento è facilmente percepibile scorrendo le relazioni periodiche dei vicari. Nel 1826, ad esempio, il vicario di Pontedera scriveva nella sua relazione triennale che

quelle campagne vanno soggette al ladronaggio il più continuato, ed a frequenti risse, o fra la guardia, o i lavoratori, o gli scarpatori che vi abbondano. Ha

dalo, 1977; MARIO SBRICCOLI, *Il furto campestre nell'Italia mezzadrile. Un'interpretazione*, «Annali dell'Ist. A. Cervi», 2, 1980 (assai critico nei confronti del lavoro di Bozzini, in particolare p. 376) e PAOLO SORCINELLI, *Per una ricerca su furto campestre e criminalità rurale quotidiana nel pesarese, 1867-1880*, «Annali dell'Ist. A. Cervi», 2, 1980. Alberto Caracciolo sottolinea, nel saggio sopra citato, l'utilità di ricerche sul furto campestre (p. 23) al fine, tra l'altro, di chiarire meglio i rapporti tra i mezzadri e i contadini senza terra (braccianti, pigionali, ecc.). A questo proposito Sbriccoli ha osservato che «nelle zone mezzadrili, in realtà, il furto campestre è una delle maniere in cui si combatte la guerra tra i poveri: i lavoratori agricoli rubano ai mezzadri e i mezzadri agli altri mezzadri; dove non c'è altro che mezzadria non c'è altra scelta» (*Il furto campestre nell'Italia mezzadrile* cit., p. 376).

³³ FRANCESCO MARIA GIANNI, *Ricordi per V.A.R. circa l'allivellazione del Colle Salvetti*, memoria manoscritta in ASFi, *Segreteria di Finanze ant.* al 1788, f. 315, ins. 1778.

³⁴ Si veda a questo proposito CARLO ZAGHI, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, «Annuario dell'Ist. storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV, 1971-72, Roma, 1975 e CARLO CAPRA, *Nobili, notabili, élites: dal modello francese al caso italiano*, «Quaderni Storici», 37, 1978, passim, in particolare p. 20.

domandato replicatamente quel Magistrato Comunitativo un picchetto di cacciatori a piedi addetti alla polizia [...], ma per disgraziate combinazioni non hanno [le autorità centrali, ndr] mai favorevolmente risolte le loro preci, che dietro al grido universale sono state avanzate alle autorità superiori per reprimere la classe di coloro, che vivono a danno di quei possidenti, all'industria dei quali fa un potente ostacolo il ladroneggio, che si commette sopra quei prodotti che vedonsi carpir di mano alla raccolta³⁵.

6. La privatizzazione dei comunali provocò, infine, gravissimi danni al patrimonio boschivo e forestale toscano: la dissennata estensione dei seminativi anche sui terreni marginali (si verificò una vera e propria corsa al grano) fu all'origine di un intenso e indiscriminato disboscamento con gravi conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio nel lungo periodo³⁶.

Siamo insomma di fronte ad un caso abbastanza anomalo, se si vuole, rispetto ad altre realtà tanto italiane che europee: mentre infatti per alcune aree del centro-nord della penisola, ad esempio, gli storici sono concordi nell'affermare che la causa principale del crescente processo di proletarianizzazione di larghi strati di lavoratori agricoli nelle campagne sia da individuare negli effetti congiunti di un forte incremento demografico e della progressiva e graduale modificazione in senso capitalistico dei rapporti di produzione³⁷; in To-

³⁵ ASFi, *Regia Consulta*, f. 2738, ins. *Notizie compendiate della storia fisica, e politica di Ponte d'Era*. 30 ottobre 1826 di A. Barbacciani Fedeli, cap. *Agricoltura del piano di Cascina*.

³⁶ Cfr. BRUNO VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 91 sgg.; A. ZAGLI, *L'uso del bosco e degli incolti*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, II, *Il Medioevo e l'età moderna*, a cura di G. Pinto, C. Poni, U. Tucci, Firenze, Edizioni Polistampa, 2002, pp. 321-355. «Vi è però un tal'ramo di rurale economia – scriveva nel 1818 l'auditor di Pisa, Giuseppe Maria Pazienza, in una sua relazione – stato già molto in pregio agli antichi, oggi negletto, e forse incautamente distrutto, di cui se ne prevedo già, ma si riconoscono adesso, e si risentono le conseguenze. Intendo di indicare i boschi; non quelli che per mancanza di braccia erano cresciuti in terreni fertili, ma gli altri, che si conservavano in terreni montuosi, sassosi, incapaci di ricever sementa. Una avidità malissima intesa di guadagno momentaneo gli ha quasi tutti atterrati, per cui non si ha più né bosco, né suolo; il piano e il letto dei fiumi si rialza, e si riempie di pietre con estremo danno; manca il legname da ardere e per gli altri usi; e si è perduto quel riparo ai venti nocivi, con pregiudizio ancora alla salubrità dell'aria. Questo sbaglio è avvenuto come per tutto altrove, anche nel territorio pisano» (ASFi, *Regia Consulta*, f. 2738, ins. «Pisa. Aud. Giuseppe M.a Pazienza. Triennale. Anno 1818», cap. 6, *Agricoltura*, par. 9).

³⁷ Cfr. C. PONI, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese* cit., pp. 227 sgg. e soprattutto ID., *Carlo Berti Pichat e i problemi economici e sociali della campagna bolognese dal 1840 al 1848*, «Bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna», 1960, ora in ID., *Fossi e cavedagne* cit., pp. 267 sgg.

scana assistiamo, è vero, ad un altrettanta consistente crescita demografica (più accentuata nelle campagne con l'unica eccezione, tra le città, di Livorno)³⁸ ma non si può sostenere che si sia verificato un analogo processo di erosione del sistema mezzadrile, sostituito gradualmente da aziende condotte a economia, come avveniva ad esempio in Lombardia, nel Bolognese e in altre parti dell'Emilia e della Romagna, con la conseguente espulsione da quelle campagne di un gran numero di famiglie contadine, divenute superflue nelle nuove condizioni produttive³⁹.

È innegabile che, già dopo la crisi del 1764-67, si sia venuta gradualmente accentuando una trasformazione all'interno della stessa *societas* mezzadrile toscana, tendente a ridurre il ruolo e l'autonomia colonica e a orientare l'ordinamento produttivo sempre più decisamente verso il mercato, sotto lo stimolo dei prezzi crescenti e della libertà commerciale⁴⁰. Su questo punto però occorre anche sottolineare come fosse venuto consolidandosi una sorta di tacito accordo tra mezzadri da un lato e padroni dall'altro per dilatare al massimo la produzione cerealicola (grano essenzialmente destinato al mercato, e mais essenzialmente destinato all'autoconsumo). Al di là di queste considerazioni, è altrettanto innegabile che il sistema mezzadrile in Toscana non soltanto non conobbe alcun ridimensionamento ma avrebbe anzi continuato ad espandersi ininterrottamente, in seguito al grandioso programma di bo-

³⁸ LORENZO DEL PANTA, *Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII*, Firenze, Dipartimento statistico matematico, Università degli Studi di Firenze, 1974, pp. 77-82. Cfr. inoltre ID., *Pour connaitre la population de la Toscane aux XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles*, a cura di C. Corsini, Firenze, Dipartimento statistico matematico, Università degli Studi di Firenze, 1974. Per il contado pisano MARCO DELLA PINA, *La popolazione delle campagne pisane nel secolo XVIII*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, Bologna, Clueb, 1980. Sulla popolazione di Livorno si vedano GIUSEPPE PARDI, *Disegno della storia demografica di Livorno*, «Archivio storico italiano», LXXVI, 1918 e PIERFRANCESCO BANDETTINI, *La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959*, Firenze, Camera di commercio, industria e agricoltura, Scuola di statistica della Università, 1961, pp. 167-192.

³⁹ Cfr. C. PONI, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese* cit. e Carlo Berti Pichat, cit. Per la Lombardia LUCIANO CAFAGNA, *La "rivoluzione agraria" in Lombardia*, «Annali dell'Ist. G. G. Feltrinelli», II, 1959, pp. 367-428.

⁴⁰ La pressione padronale sui contadini si era delineata già all'inizio del secolo, sia con il tentativo di sottrarre loro la maggior quantità possibile di prodotti, sia cercando di aumentare al massimo le prestazioni di lavoro che essi dovevano fornire gratuitamente. Su questo aspetto mi permetto di rimandare al mio *Note sulle fattorie granducali del Pisano occidentale nell'età moderna*, in *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX)*, Milano, FrancoAngeli, 1983, p. 303.

nifiche condotto parallelamente all'altrettanto massiccio processo di alienazione delle terre di manomorta laica ed ecclesiastica, anche là dove essa non esisteva quasi (Maremma), o era scarsamente presente (fascia litoranea, Appennino, alta collina). Nel contempo si intensificava nell'area interna appoderata un ulteriore infittimento della maglia poderale, rispondente ad esigenze sia di ordine economico con un più intensivo sfruttamento dei fondi premendo al massimo sul fattore lavoro, sia di ordine sociale fissando sulla terra la maggior quantità possibile di famiglie contadine legate al padrone da un patto societario, solo formalmente *inter pares*⁴¹.

⁴¹ Nella prima metà dell'Ottocento il numero dei poderi toscani, secondo una stima del proposto Ignazio Malenotti, era passato da 80.000 a 100.000 unità (ZEFFIRO CIUFFOLETTI, *Spunti per un'analisi interna della società rurale toscana*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, II, *Dall'età moderna all'età contemporanea*, Firenze, Olschki, 1981, p. 303).

LE TERRE COMUNI DELL'ALPE DI CATENAIA: IL CASO DI FALCIANO

Ivo Biagianti, Marina Marengo

I. QUESTIONI DI BENI COMUNI E DI USI CIVICI

Negli ultimi lustri si è affermata, in Italia come nella maggior parte dei Paesi occidentali, una tendenza alla (ri)scoperta e valorizzazione di risorse radicate nei territori locali. Si tratta in generale di progettualità e scelte politiche legate a processi di patrimonializzazione, intendendo per patrimonio sia i beni materiali che immateriali di un luogo¹. Tale tendenza si è sviluppata di pari passo con la necessità, se non anche l'urgenza, di tutelare patrimoni territoriali spesso abbandonati o non più mantenuti con regolarità a causa, in particolare, della desertificazione demografica e funzionale degli spazi rurali e montani marginali.

Accanto a tali necessità, emerse spesso con urgenze ambientali, si è nel contempo sviluppata una mentalità incentrata sulla sostenibilità, declinata nell'insieme delle sue componenti ma, in particolare, quella ambientale².

L'insieme di questi avvenimenti ha fatto sì che non solo gli studiosi, ma anche decisori ed abitanti cominciassero ad interessarsi ai beni comuni 'storici',

¹ *Labellisation et mise en marque des territoires*, a cura di M. Fournier, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, Collection Ceramac, 2015, n. 34.

² *La dimensione locale. Esperienze multidisciplinari di ricerca e questioni metodologiche*, a cura di M. Marengo, Roma, Aracne, 2006, pp. 168; *Il cambiamento glocale: una sfida per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio quale strumento per (ri)definire una società locale*, a cura di M. Marengo e P. Lacrimini, Roma, Aracne, 2006, pp. 120; MARINA MARENGO, 'Visioni territoriali': la progettazione del territorio nei discorsi degli attori locali. Il caso dei comuni di Subbiano e Capolona (Ar), in *Cartografie Immagini Metafore*, a cura di C. Copeta, Ravenna, Longo Editore, 2009, pp. 93-106.

talvolta quale riscoperta legata alle nuove tendenze dei *commons* contemporanei³. Usualmente conosciuti come usi civici, essi hanno generalmente

[...] preso la loro origine dal collettivismo agrario romano e germanico, ma il loro massimo sviluppo lo ebbero nel “feudo” [...] Nel periodo dei comuni, sottentrati questi nei diritti dei feudatari, si costituiscono i *demani comunali*, sui quali gli abitanti esercitano diritto di godimento collettivo che, spettando ad essi per la loro qualità di cittadini del Comune, sono stati denominati usi civici⁴.

Sempre continuando ad aiutarci con le riflessioni di Alessandro Crosetti, dobbiamo sottolineare che i diritti di uso civico presentano

[...] una comune caratteristica sotto il profilo giuridico, che appartengono non in proprietà individuale a persone, fisiche o giuridiche o a enti pubblici, ma in proprietà collettiva ad una comunità di abitanti: cioè sono oggetto di diritti reali parziari (di godimento d'uso) imputati alla comunità di abitanti medesima [...] la collettività di abitanti [...] spesso coincide con l'intera comunità residenziale del comune amministrativo, a volte con collettività infra-comunali diverse dalla frazione (le c.d. associazioni agrarie)⁵.

2. LA CATEGORIA *USO CIVICO*: QUALCHE RIFERIMENTO NORMATIVO E CONCETTUALE

Da un punto di vista regolativo, la categoria di ‘uso civico’ è stata introdotta nella normativa italiana dalla legge n. 1766 del 1927⁶. Grazie ad essa fu possibile definire

[...] ogni forma di diritto d'uso spettante ad una collettività su beni propri, o di un ente pubblico quale il Comune, o di terzi [...] Con il termine di terre di uso civico o demani civici si indicano quindi tutti quei beni de-

³ PIERRE COUTURIER, *Propriété collective et pratiques communautaires dans les montagnes d'Europe occidentale*, in *Les montagnes*, Paris, 2002, p. 117-128.

⁴ ALESSANDRO CROSETTI, *Gli ‘usi civici’ tra passato e presente in una dimensione europea*, «Quaderni regionali. Rivista quadrimestrale», 4, 2006, pp. 365-379, pp. 365-366.

⁵ Ivi, p. 367-368.

⁶ Legislazione nazionale vigente in materia a livello nazionale: L. 16 giugno 1927 n. 1766; R.D. 26 febbraio 1928 n. 322; Dpr. 15 gennaio 1972 n. 11; Dpr. 24 luglio 1977 n. 616.

stinati all'esercizio degli usi civici, siano essi posseduti sin da antica data dalle collettività utenti o pervenuti dalla soppressione di diritti su terre aliene⁷.

Gabriele Ciampi specifica meglio che essi sono distinti

[...] dai beni demaniali dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali solo in quanto imputati a titolo dominicale ad un soggetto non individuale, ma collettivo (le cosiddette comunità residenziali, cioè collettività indifferenziate di persone legate da un vincolo di incolato), i demani civici ne condividono, secondo una dottrina e una giurisprudenza consolidate, il regime giuridico pubblicistico e, in particolare, i correlativi vincoli di incommerciabilità e di imprescrittibilità dei diritti spettanti, su di essi, ai soggetti titolari, *uti singuli, uti universi*⁸.

Le normative esistenti non sono tuttavia sempre state in grado di tutelare gli usi civici, anche perché per definire queste terre e questi diritti, è spesso stato utilizzato l'aggettivo 'collettivo' che dà adito ad interpretazioni diverse a seconda delle epoche e delle culture. Numerosi studiosi sostengono in effetti che la scelta di tale attributo «[...] n'est pas neutre. Il traduit la difficulté à cerner ce qui est en jeu dans cette approche»⁹. Non bisogna inoltre dimenticare che, se le terre comuni contemporanee possono essere definite in maniera relativamente precisa, per quelle più antiche la questione si complica, poiché: «Les notions de commun et de collectifs ne recouvrent pas le concept actuel de public. Il serait donc anachronique d'opposer propriété publique et privée»¹⁰.

Le ambiguità rilevate sopra, hanno lasciato ampi margini di manovra a chi, nel tempo, si è appropriato di tali beni. Questo è successo perché le terre comuni sono progressivamente divenute marginali sia spazialmente sia in funzione del degrado e della successiva scomparsa dei sistemi agro-pastorali tradizionali, incentrati per lo più sulla sussistenza. L'apertura all'agricoltura di

⁷ ELENA MARANGONI, *Le terre comuni nella montagna piemontese: prospettive di valorizzazione e contributo della geografia storica*, in *Etnostorie. Piemonte e Valle d'Aosta*, a cura di R. Comba e G. Coccoluto, Cuneo, Soc. Studi Storici di Cuneo, 2005, pp. 143-156, p. 143.

⁸ GABRIELE CIAMPI, *Demani civici e ambiente*, «Rivista Geografica Italiana», LXXXVI, 1989, pp. 739-745, p. 739.

⁹ *Espaces collectifs et d'utilisation collective dans les campagnes: nouvelles approches*, in *Les espaces collectifs dans les campagnes. XI^e-XXI^e siècles*, a cura di P. Charbonnier, P. Couturier, A. Follain, P. Fournier, Clermont-Fd, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2007, pp. 10-38, p. 14.

¹⁰ *Ibidem*.

mercato e speculativa ha portato all'alienazione di molti beni comuni da parte degli aventi diritto. A questo fenomeno si sono aggiunti

Usurpations, appropriations légales ou illicites mais entérinées de fait, font partie de l'histoire de la terre commune soumise à la pression de ceux qui disposaient traditionnellement des moyens de la mettre en valeur. Tant qu'ils restaient indispensables au fonctionnement des systèmes agraires et à la reproduction sociale, terres communes et usages collectifs étaient toutefois assurés d'une certaine pérennité¹¹.

Il venir meno dei legami comunitari secolari così come dei principali usi delle terre collettive già dalla seconda metà del XIX secolo, ha trasformato i beni comuni in «[...] obstacle à la valorisation de ressources foncières dans le cadre d'une économie marchande»¹².

3. LE TERRE COMUNI DI FALCIANO: ALLE ORIGINI DELL'USO CIVICO DI CATENAIA

Il caso degli usi civici di Falciano-Catenaia, riproduce con la sua storia e le sue vicissitudini parte di quanto visto prima a livello europeo. Il conferimento dell'uso civico sui beni dell'Alpe di Catenaia alla comunità locale risale all'età moderna, alla seconda metà del Seicento. La documentazione storica sull'origine dell'«uso civico» di Catenaia è lacunosa e solo in parte basata su documenti di prima mano. Secondo la ricostruzione fattane dall'avvocato Enrico Gabrielli nel 1912, all'origine degli «usi civici» di Falciano c'è l'atto notarile del 25 settembre 1660, rogato Ralli, con il quale

[...] i signori Capitani della Parte di Firenze concessero in locazione perpetua(!) al Comune, agli uomini e alle persone del Comune di Catenaia tutte le Alpi e le pasture del Comune stesso [...] La locazione enfiteutica (così l'atto si esprime) era fatta per il canone annuo di trenta staia di grano e 11 boccali (da servire per le spese di amministrazione) ed era sottoposta a numerosi divieti di non arare terre sode, o sarchiarle, o piantarle, ecc. [...] si concedeva inoltre agli uomini e alle persone di Catenaia (popolazione essenzialmente agricola) il diritto di tagliar legne per i loro usi e necessità¹³.

¹¹ Ivi, pp. 34-35.

¹² *Ibidem*.

¹³ EMILIO GABRIELLI, *La verità sulla Bandita di Catenaia*, Arezzo, Cooperativa Tipografica, 1912, p. 4.

Evidentemente i beni dell'Alpe di Catenaia erano pervenuti nel possesso dei Capitani di parte da tempo, in ragione della loro originaria funzione di vigilanza contro il partito ghibellino e di confisca dei beni dei ribelli; ed in quest'area avevano avuto vasti possedimenti potenti casate ghibelline, dagli Ubertini, ai Tarlati, agli Alberti. Persa ormai la funzione politica originaria, l'amministrazione di questi beni lontani da Firenze era gestita attraverso la concessione a livello, con tutti i rischi di insolvenza che ciò comportava. L'introito dei livelli di Catenaia avrebbe dovuto essere riscosso dal capitano della fortezza di Arezzo per conto dei Capitani di Parte.

In seguito alla sospensione del pagamento del canone di enfiteusi «[...] senza opposizione dei Signori Capitani della Parte, o di chi per essi, [gli abitanti di Catenaia] continuarono, per lunghissimo tempo, a godere pacificamente ed esclusivamente del bosco della Bandita, soddisfacendo così gli innumerevoli loro bisogni agricoli e domestici [...]»¹⁴.

Secondo le argomentazioni dell'avvocato Gabrielli, che nel 1912 si interessò alla questione:

La concessione, ad ogni modo, sotto forma di enfiteusi è stata fatta alla generalità degli abitanti di Catenaia, *hominibus ac personis communis Catenariae*, il canone annuo non è stato più pagato già da tempo immemorabile e si è verificata perciò la prescrizione estintiva. Scomparso dunque questo unico segno di dominio il rapporto di enfiteusi si è estinto per trasformarsi in un vero diritto di proprietà piena e intera (*usucapio libertatis*), in favore della generalità degli abitanti. Ci troviamo dunque di fronte a un diritto di condominio collettivo, che fa di quella terra un 'demanio comunale'¹⁵.

La documentazione presente nell'archivio storico del Comune di Subbiano ci consente di accertare che dopo la Riforma comunitativa introdotta nel corso degli anni Settanta del Settecento dal granduca Pietro Leopoldo in tutto il suo Stato e la riunificazione dei piccoli comunelli alle comunità vicine più grandi, il comune di Catenaia dal 1776 fu «riunito in un sol corpo economico», annesso a quello di Subbiano¹⁶, e gli usi civici goduti fino ad allo-

¹⁴ Ivi, pp. 4-5.

¹⁵ Ivi, p. 7.

¹⁶ Regolamento per la Comunità del distretto di Subbiano, 26 agosto 1776, in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal 1º luglio 1766 al 31 dicembre 1777*, Firenze, Stamperia granducale, 1778. Il capo III del Regolamento prevedeva: «[...] ordiniamo che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente o che in avvenire acquistassero i tredici pre-

ra dagli abitanti di Catenaia furono considerati dal Magistrato comunitativo di Subbiano come beni della comunità e perciò dati in affitto per ricavarne entrate per le casse comunali, in mezzo alle proteste dei vecchi 'comunisti'.

Fu così che il nuovo Comune di Subbiano, avendo incamerato il territorio di quello piccolo, era convinto di aver incamerato anche il pieno dominio degli utili derivanti dalla vendita del bosco e dell'affitto dei pascoli della bandita e, visto che non si dovevano più trasferire gli introiti degli affitti alle casse regie di Firenze, era certo di poter riscuotere gli stessi direttamente e disporne a piacimento per rimpinguare le magre casse comunali¹⁷.

Secondo la memoria *In difesa dei comunisti di Catenaia* di Enrico Gabrielli, e basata anche su documenti oggi non più reperibili¹⁸,

[...] modificata la circoscrizione amministrativa, e riunito l'antico comune di Catenaia a quello di Subbiano, questo non rispettò gli antichi usi e gli antichi diritti e cominciò con l'imporre una tassa per il pascolo. Non solo, ma il Comune di Subbiano dette poi in affitto la Bandita, dando la facoltà ai locatari di cedere il pascolo anche a pastori forestieri [...] Infine come se questo non bastasse, il Comune di Subbiano, per richiudere le falle del proprio bilancio [...], decise il taglio e la vendita del bosco, che, essendo destinato alla soddisfazione dei bisogni di quella popolazione, non era di proprietà del Comune di Subbiano¹⁹.

Infatti fin dall'anno 1790 troviamo nella documentazione dell'Archivio comunale di Subbiano i bandi per l'appalto del provento del pascolo di Catenaia, che viene ceduto di anno in anno ad un appaltatore dietro un corrispettivo alle casse comunali²⁰. D'ora in poi gli abitanti di Catenaia e del pic-

detti comuni destinati a costituire la nuova Comunità di Subbiano debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unicamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi e bisogni della Comunità di Subbiano, circoscritta, e riunita come sopra, e che all'incontro ogni mancanza d'assegnamento, che potesse risultare annualmente a formarne la somma necessaria agli obblighi, e bisogni suddetti, si debba con perfetta uguaglianza, e con un'istessa proporzione posare, e ripartire sopra tutti i possessori di beni stabili [...].».

¹⁷ LUCIANO MAESTRINI, LIA RUBECHI, *Catenaia e i Catenaioi. Storia di un Paese e del suo bosco: "La bandita dell'Alpe"*, Arezzo, Selecta Editrice, 2013, p. 231.

¹⁸ E. GABRIELLI, *La verità sulla Bandita di Catenaia* cit., p. 5.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Archivio pre-unitario del Comune di Subbiano (da ora APCS), *Libro dei partiti della Comunità di Subbiano*, n. 104, c. 30v, riunione del 19 giugno 1790.

colo borgo di Falciano, che per oltre un secolo hanno goduto degli usi civici, sono costretti a pagare una fida per pascolare le loro greggi nell'Alpe di Catenaia; ne scaturisce un secolare contenzioso con il comune di Subbiano, che si sviluppa a fasi alterne, rimanendo a lungo dormiente.

Nello stesso anno 1790, «Popolani, e Stanziati nel Comunello di Catenaja» presero l'iniziativa di rivolgere una supplica al Comune di Subbiano²¹ per ottenere la concessione enfiteutica della macchia di Catenaia «[...] con farsene tante porzioni, quante saranno le famiglie postulanti ivi stanziare, e che lavorano da per loro i terreni». La proposta degli abitanti di Catenaia prevedeva un canone annuo del 3 per cento sul valore stimato del fondo (che era una valutazione corrente nella determinazione dei canoni enfiteutici) ed una riduzione del 25%, evidentemente in considerazione del fatto che in precedenza avevano goduto di quei beni in regime collettivo e a lungo tempo senza corrispondere alcun canone. In pratica la comunità degli uomini di Catenaia invoca l'applicazione di un trattamento simile a quello molto diffuso che era stato alla base delle riforme leopoldine, cioè la concessione di beni a livello, miranti a formare una comunità di piccoli proprietari o di livellari perpetui, legati all'agricoltura o allo sfruttamento delle risorse del suolo, in questo caso soprattutto pascoli e boschi.

Il magistrato comunitativo di Subbiano nella riunione del 19 giugno 1790 rinviò ogni decisione in merito alla richiesta²²; nella successiva riunione del 10 luglio prese in considerazione la proposta, accettandola all'unanimità, prevedendo che il bosco fosse diviso in 75 appezzamenti, quante erano le famiglie della comunità di Catenaia²³. Fu nominata una Commissione di estimatori per frazionare il bosco in altrettante particelle: ogni famiglia avrebbe avuto diritto ad un solo appezzamento; se qualche famiglia avesse rinunciato al livello assegnato, il bene rimasto vacante avrebbe potuto essere concesso ad altri richiedenti tramite asta pubblica. Il 31 maggio dell'anno successivo la Commissione presentò agli amministratori del Comune di Subbiano la relazione sui lavori svolti ed alcune osservazioni sulle difficoltà che si sarebbero incontrate. Gli amministratori del comune decisero di sottoporre la questione al Soprasindaco della Camera delle comunità, al quale inviarono la relazione della Commissione.

²¹ Sulle vicende del Comune di Subbiano in questi anni cfr. MASSIMO CAPACCIOLI, *La comunità di Subbiano da Ferdinando III d'Asburgo-Lorena al Regno d'Etruria (1790-1801)*, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e filosofia, Arezzo, 2003-2004, pp. 212 sgg.

²² APCS, *Libro dei Partiti*, cit., c. 32r e sgg., riunione del 19 giugno 1790.

²³ Ivi, cc. 35v-37r.

Nel frattempo era pervenuta agli amministratori anche una richiesta in senso contrario, nella quale «[...] altri Possidenti nel Popolo di Catenaja [...] [chiedono] che non siano alienate le Alpi di detto Popolo». Di fronte a richieste contrapposte e ad interessi evidentemente in conflitto fra gruppi diversi, gli amministratori conclusero «[...] che il loro sentimento era, che le dette Alpi di Catenaja non dovessero alienarsi per i motivi addotti nella detta supplica, e nelle Operazioni presentate dai Periti Pietro Montecchi, e Giovan Battista Moretti, e tutto fermarono con loro Partito di voti favorevoli quattro, nessuno contrario»²⁴. La documentazione rimasta non consente di conoscere esplicitamente i «motivi addotti», ma la filologia su termini usati dal cancelliere ci può dare qualche aiuto: vediamo che la richiesta di concedere le terre a livello è avanzata da «popolani, e stanziati nel Comunello di Catenaja», mentre coloro che si oppongono sono qualificati come «possidenti nel Popolo di Catenaja»: è facile supporre che qui come altrove si sia innescato un conflitto di interessi fra gruppi sociali contrapposti²⁵.

Il granduca Ferdinando III confermò la decisione degli amministratori di Subbiano, con un rescritto del 30 giugno 1791²⁶, e il magistrato comunitativo ne prese atto il 23 luglio successivo, interrompendo il processo di allivellazione appena avviato. E così un tentativo di compromesso per risolvere il contenzioso naufragò sul nascere. Ci vorranno due secoli prima che la questione venga risolta definitivamente, con soddisfazione generale.

Durante l'annessione della Toscana all'impero napoleonico, la questione degli usi civici di Catenaja viene liquidata come un residuo del passato e il Maire di Subbiano, Francesco Lapini – nel rispondere al questionario inviato del sotto-prefetto di Arezzo a tutti i sindaci del circondario per conoscere le condizioni locali – ricorda con toni di apprezzamento l'opera di affrancazione nei confronti dei beni comunitativi dell'Alpe di Catenaja, scrivendo che Pietro Leopoldo «[...] finalmente con suo motuproprio de' 30 novembre 1782 gli condonò, e cedette a questa Comunità di Subbiano, la quale anche al presente esige gli annui livelli dai diversi conduttori»²⁷.

²⁴ Ivi, cc. 50v-51r, riunione del 31 maggio 1791.

²⁵ Sulla questione si rinvia al saggio, molto datato, ma sempre utile di LORENZO TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, «Studi storici», II, 2, 1961.

²⁶ Il Rescritto è citato in APCS, *Libro dei Partiti* cit., c. 52r-v, riunione della magistratura del 23 luglio 1791.

²⁷ Biblioteca Città di Arezzo, Manoscritto 99: *Statistica di tutte le Comunità componenti il Circondario della Sotto Prefettura di Arezzo richiesta nell'anno 1809 dal Governo francese*, c. 109r.

Il contenzioso proseguì anche dopo l'unità d'Italia e per tutto l'Ottocento, con scambi di accuse reciproche fra gli amministratori del comune di Subbiano e i 'comunisti' di Catenaia, come documentano ampiamente le filze dell'archivio storico del comune di Subbiano²⁸. Gli amministratori del comune cercarono di tacitare gli abitanti della comunità di Falciano-Catenaia, accordando alcune agevolazioni per il pascolo delle loro greggi nei boschi della bandita, senza tuttavia riconoscere un diritto reale alle popolazioni della comunità.

Gli attuali abitanti di Falciano, per il tramite della presidente dell'ASBUC²⁹, sottolineano che: «Noi come Comitato ci sentiamo un po' speciali perché tutti insieme a Falciano abbiamo una cosa che non ha solo un valore economico, è anche la testimonianza delle nostre tradizioni: è un bene piccolo, piccolissimo, 118 ettari di bosco in cima alla montagna con un prato bellissimo»³⁰. E l'ASBUC, nata nel 1985, «[...] ha la rappresentanza *ex-lege* della comunità di abitanti ad essa corrispondente ed esercita nell'interesse di essa una serie di poteri e di facoltà. La titolarità dei beni (la titolarità del dominio ovvero dei diritti di godimento e d'uso) spetta sempre alla comunità di abitanti in quanto tale»³¹.

4. LA CONTESA PLURISECOLARE CON IL COMUNE DI SUBBIANO

Come Pierre Charbonnier e gli altri studiosi francesi hanno ben sottolineato, le alienazioni volontarie ma, e soprattutto, le usurpazioni e le appropriazioni hanno reso le terre comuni sempre più fragili e difficoltose da tutelare nel tempo.

La materia degli 'usi civici' dal punto di vista giuridico è intricata per il sovrapporsi di disposizioni diverse, che a volte contrastano con le tradizioni secolari locali. Inoltre dopo l'unificazione nazionale era ancora necessa-

²⁸ Cfr. L. MAESTRINI, L. RUBECHI, *Catenaia e i Catenaioi*, cit., pp. 231 sgg.

²⁹ Cioè l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico. Le leggi che regolano le ASBUC sono le seguenti: Legge 16/06/1927, n. 1766; R. D. 26/02/1928, n. 332: approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16/06/1927 n. 1766; Legge 17/04/1957, n. 278: costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici ([04/2017]: <<http://www.demaniocivico.it/public/public/article/953/ASBUC%202.0.pdf>>).

³⁰ Intervento di Donella Daveri, presidente dell'ASBUC di Falciano-Catenaia, durante il seminario didattico internazionale *Gli usi civici: punti di vista ... vicini e lontani*, Arezzo, Dsfuci, 10 giugno 2016.

³¹ A. CROSETTI, *Gli 'usi civici' tra passato e presente* cit., p. 368.

rio richiamarsi alla normativa preunitaria dei diversi stati italiani per dirimere un contenzioso che a livello generale riguardava grandi estensioni di beni legati agli usi civici sia nelle Alpi che nelle regioni montuose dell'interno, con un quadro normativo eterogeneo, conflittuale, incerto. Per questo nel 1924 fu adottato il Regio Decreto n. 751 (convertito il 16 giugno 1927 nella legge n. 1766, ancora parzialmente vigente) riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno e l'istituzione di un Commissariato per l'accertamento dell'esistenza degli usi civici³².

A questo punto un Comitato di abitanti della frazione di Falciano prese l'iniziativa di richiedere il riconoscimento dell'uso civico relativo alla banda o (bosco) di Catenaia, aprendo un contenzioso rimasto a lungo dormiente, ma ripreso a metà degli anni Cinquanta del Novecento, che ha portato come vedremo al riconoscimento dell'uso civico e all'istituzione dell'ASBUC di Falciano.

La contesa fra Comune di Subbiano e comunità degli uomini di Catenaia si è perpetuata nel tempo. Gli abitanti di Catenaia-Falciano si erano battuti già dalla fine del XIX secolo e, con maggiore determinazione, a partire dal secondo dopoguerra:

Abbiamo rischiato di perdere il nostro bosco e questo lo dimostrano le carte che abbiamo con il comune di Subbiano. E in questo noi lo abbiamo difeso, i nostri genitori lo avrebbero difeso con ogni mezzo. Il paese all'epoca era abbastanza povero: si tassarono per pagarsi l'avvocato [...] Difesero questo bene collettivo, magari loro non ci andavano nemmeno. Magari non ne avevano bisogno, però era una cosa molto molto importante. Allora noi stiamo cercando di ritrovare le tradizioni, di ritrovare le storie. Ci manca la documentazione³³.

Le usurpazioni del comune di Subbiano, nella memoria degli abitanti di Falciano, hanno tuttavia origini storiche più lontane. Essi ritengono infatti che il loro bene comune fosse molto più esteso poiché

Sembra inoltre che i famosi poderi dell'Alpe quassù, uno per esempio dove c'è la casa del Taverni [...] Ci sono tracce storiche che questo fosse bene co-

³² Con l'istituzione dell'Ente Regione, la materia relativa agli usi civici è in parte demandata ai nuovi organismi per una regolamentazione specifica, cfr. DPGR Toscana 21/04/2015, n. 52/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

³³ Intervento di Donella Daveri cit.

mune. Sennonché dopo che c'è stato questo problema di Napoleone e anche con l'ultima guerra, quando cominciò la ricerca per vedere quelli che erano gli usi comuni, il messo o l'incaricato che andava a fare le requisizioni, gli fu sparato da questi qui. E quindi li lasciarono perdere. E va a capire quanto era grande, però si è persa la memoria, la documentazione e tutta la storia³⁴.

È tuttavia negli anni Cinquanta che il comune di Subbiano ha abbondantemente approfittato del bene collettivo che riteneva di sua proprietà:

[...] negli anni '50, quando il comune di Subbiano pensava di avere la sua proprietà sull'uso civico, dette vita a un taglio incredibile di legna. La gente di Catenaia vedeva passare i carri, i muli pieni di legna. Il comune diceva, asseriva, poi non abbiamo mai trovato la documentazione, anch'io l'ho personalmente richiesta, anche tramite il difensore civico. Non abbiamo mai trovato documentazione di dove fosse andato il ricavato della vendita di questa legna. Ci è stato sempre detto che sono state costruite le scuole. Sono state costruite le scuole anche in altre frazioni, e va bene. Al momento in cui però le scuole non sono state più frequentate, il comune ha deciso di venderle. La Comunità di Catenaia rivendicava la proprietà di queste scuole, senza avere una documentazione probante, per cui non le abbiamo avute³⁵.

L'unico modo individuato dalla Comunità di Catenaia per riappropriarsi del loro bene comune, e anche per tutelarlo dal rischio di totale depauperazione, fu intentare causa. Il vecchio presidente dell'ASBUC ne parla con chiarezza e molto orgoglio:

Gli usi civici è toccato poi, per essere rappresentati da qualcuno, nel 1957, con un professore di Roma, professor Pertica Tito, aveva dei poteri qui. È successo, aveva detto se voi mi date un quantitativo di soldi che io possa mettere un avvocato qualche cosa riusciamo a farla. E infatti si è messo 1.000 lire per famiglia. E lui con queste mille lire, è riuscito a vincere la causa. Hanno condannato il Comune ma nonostante tutto il Comune non ha passato al popolo il bosco³⁶.

Malgrado la mancata retrocessione del Comune alla Comunità di Catenaia, non vi furono né rimostranze né altri atti legali:

³⁴ Intervista a Beppe Narducci e Donella Daveri del 9 aprile 2016 a Falciano. Intervento di Donella Daveri.

³⁵ Intervento di Donella Daveri, cit.

³⁶ Intervista a Beppe Narducci e Donella Daveri del 9 aprile 2016 a Falciano. Intervento di Beppe Narducci.

Ascolti, la gente si è contentata in quel modo. D'aver vinto la causa. Perché questi signori del Comune, anche i pascoli li vendevano alla transumanza e non potevamo far pascolare noi. C'era quello anche come pericolo. Perché venivano su la transumanza con le pecore [...] Appartenevano anche a noi ma, il fatto è che quando erano venduti poi riprenderli diventava difficile. Un pezzo di pascolo dove c'erano state le pecore, la bestia bianca non ci sta troppo volentieri. Ha capito. Se ne va per altri usi³⁷.

La difficoltà maggiore da parte degli abitanti di Falciano a far riconoscere il loro bene collettivo è data dalla mancanza di documentazione, compresa quella originale della cessione dei Capitani fiorentini nel Seicento.

Qui c'era un sacerdote che era di Pisa. Molto serio Don Gaspero. Quello che è aveva come aiutante, un pretino nato qui a Subbiano, avrebbe preso praticamente in mano la situazione. E che prese anche i documenti dei lasciari del bosco, che appartenevano ai quattro Capitani di Firenze. Tutti scritti in latino. Però questo pretino l'ha dati e non glieli hanno riconsegnati. E infatti qualcuno o lui se ne è approfittato³⁸.

Secondo la testimonianza di Beppe Narducci: «[...] poi nel 1985 è venuto fuori l'ASBUC» e, successivamente, il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Toscana. Questi sono due fatti fondamentali per mettere effettivamente fine alla secolare contesa tra comune di Subbiano e Comunità di Catenaia:

Il 5 luglio 1996, la Giunta regionale della Toscana inviò al Presidente ASBUC di Falciano il seguente attestato: SI ATTESTA che il territorio denominato Bosco Comune, sito nel Comune di Subbiano e individuato catastalmente [...] è DEMANIO CIVICO DELLA POPOLAZIONE DI FALCIANO, CATENAIA, gestito autonomamente dall'ASBUC il cui Comitato di gestione è eletto regolarmente ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278³⁹.

L'accettazione definitiva da parte di Subbiano è individuabile nell'attuale regolamento del comune stesso dove, all'articolo 5, punto K, si dichiara che è compito del comune «[...] la salvaguardia delle istituzioni esistenti ed in particolare [...] dell'Associazione Separata Beni e Usi Civici di Falciano (ASBUC)»⁴⁰.

³⁷ Ivi, intervento di Beppe Narducci.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ L. MAESTRINI, LIA RUBECHI, *Catenaia e i Catenaioi* cit., p. 248.

⁴⁰ Regolamento approvato con delibera consiglio comunale n. 2 del 26.1.2010. *Articolo 5, Finalità politiche e sociali dell'attività comunale* ([04/2017] <http://www.comune.subbiano.ar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10>).

5. L'ASBUC DI FALCIANO: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE CONTEMPORANEE

Cercando di tirare le fila di quanto analizzato in questo breve saggio, appare chiaramente che la volontà, da parte dei 'comunisti dell'antica Bandita di Catenaia', almeno dal secondo dopoguerra in poi, non è solo di recuperare il loro bene – almeno quella parte recuperata dalla causa intentata negli anni Cinquanta –, ma anche di tutelarlo e mantenerlo per poterlo trasmettere ai loro discendenti.

L'allevamento, prima bovino e poi equino, ha avuto un ruolo importante nell'economia della comunità fino a tutta la seconda metà del Novecento:

Il vaccaio c'è stato fino a tardi. Fino a che non si è smesso. Praticamente si è smesso con l'arrivo delle ASBUC. Invece dei bovini sono entrati i cavalli [...] Nell'85 e avanti con i cavalli. E sa il cavallo si sistema da sé. Cavalli da carne. Se poi una bestia veniva stabilito che poteva essere da tiro, non veniva mica sacrificata ai macelli⁴¹.

L'importanza dell'allevamento è testimoniata dall'esistenza nel bosco comune, in prossimità del grande prato adibito a pascolo, di

[...] una casetta, non c'è né acqua corrente né energia elettrica, dove nel periodo in cui il comune concesse di poter pascolare gratuitamente i propri animali lì, nel nostro uso civico, gli abitanti decisero di pagare un vaccaio. Che stava lì. Infatti si chiama la casetta del vaccaio. È bellissima. Il vaccaio tornava in paese ogni quindici giorni, prendeva una bella sbronza, lo caricavano sulla mula che era intelligente e conosceva la strada e che lo riportava ubriaco alla casetta⁴².

I consiglieri dell'ASBUC, ove possibile, hanno mantenuto la tradizione della festa annuale, per non perdere la memoria nonché ravvivare l'interesse degli attuali abitanti della frazione di Falciano per il bene comune che appartiene a tutti loro. Infatti tutta la comunità va

[...] a «far visita al bosco» una volta l'anno. Non ci «andiamo», «andiamo a far visita al bosco». Perché questa è la vecchia denominazione dell'annuale pranzo che si fa nel bosco. Quindi noi a metà luglio di ogni anno, tutta la po-

⁴¹ Intervista a Beppe Narducci e ... cit., Intervento di Beppe Narducci.

⁴² Intervento di Donella Daveri cit. La casetta è stata visitata durante il percorso nel bosco organizzato dall'ASBUC nel pomeriggio del 10 giugno 2016.

popolazione prepara e si ritrova, si preparano i tavoli e tutto il necessario e si mangia insieme. Passiamo una giornata lassù. In questa giornata ci sentiamo tutti Catenaioli. Dopo ce lo dimentichiamo e questa particolarità va rinverdata ogni tanto⁴³.

Oltre al mantenimento della memoria con la ricorrenza annuale, l'ASBUC porta avanti altre iniziative legate al mantenimento presente e futuro del bene comune:

[...] l'ASBUC ha scelto sempre di fare delle iniziative a favore della popolazione, perché tutto ciò che l'uso civico produce deve essere reinvestito in loco. Ora 'in loco' è anche manutenzione. Manteniamo i prati falciati ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto fare da una ditta specializzata un piano dei tagli decennale, in maniera che il bosco possa essere tagliato secondo le regole e quindi mantenuto. E rispondere così ad uno degli imperativi morali che un uso civico si impone che è di mantenere il bene e trasmetterlo, lasciarlo alle generazioni future intatto, conservato, pulito⁴⁴.

A queste iniziative, compito esclusivo dell'ASBUC, se ne aggiungono altre che sono incentrate sul principio della ripartizione del ricavato del bene comune ai frazionisti. L'obiettivo è sempre quello di rendere gli abitanti coscienti della proprietà indivisa di cui sono responsabili:

E poi facciamo anche delle iniziative un pochino più propagandiste, nel senso di fare conoscere l'uso civico agli abitanti di Falciano. Per esempio l'anno scorso abbiamo contribuito al trasporto scolastico dei bambini e degli adolescenti perché da noi non c'è una scuola, non c'è una scuola dell'obbligo, niente. Per cui tutti si devono spostare con il pulmino. Poi abbiamo anche fatto omaggio ai nostri morti, a chi ci ha preceduto: abbiamo pagato le luci cimiteriali di tutti coloro che sono sepolti nel cimitero di Falciano. Ovviamente tutti, se uno è di un altro paese è uguale, non fa differenza. Sono state fatte delle opere di miglioria; abbiamo risistemato vecchi lavatoi. Abbiamo intenzione, se il comune ci aiuta, di fare un altro intervento più grosso. E quest'anno abbiamo regalato al paese, regalato al paesino un piccolo parco pubblico. Il paesino non ha nulla. Abbiamo preso in concessione dalla forestale un pezzetto di terra, l'abbiamo dovuto ripulire, recintare, comprato i giochi e abbiamo inaugurato quindici giorni fa il parco⁴⁵.

⁴³ Ivi.

⁴⁴ Ivi.

⁴⁵ Ivi.

La gestione dell'ASBUC non è così complessa poiché il bene comune non è molto esteso. Esistono però degli introiti che permettono di finanziare le iniziative sopra citate e ancora altre che verranno decise in futuro:

Noi non siamo un uso civico ricco, però abbiamo degli introiti. Abbiamo avuto qualche anno fa dei finanziamenti per la trasformazione del nostro bosco in bosco d'altro fusto. Ci capisco poco, è quello che so. Poi, purtroppo avevano messo proprio in cima all'Alpe dei ripetitori, abusivamente. Abbiamo fatto causa e abbiamo avuto un risarcimento e possiamo contare su di un affitto. Quindi noi ci manteniamo, siamo un piccolissimo ASBUC anche con delle risorse economiche. Questo ci dà la possibilità di intervenire nel paese con lo scopo di abbracciare la comunità⁴⁶.

A guisa di conclusione, le considerazioni dell'attuale sindaco di Subbiano, che riconosce non solo l'ASBUC, ma anche il ruolo fondamentale svolto da quello di Falciano-Catenaia nella manutenzione e gestione del territorio comunale: «È una grande fortuna che i beni siano restati all'ASBUC e che siano oggi in questa maniera. Perché se l'aveva in mano il comune era tutt'altra cosa. Anche perché vedo quello che ha in proprietà il comune, gli altri terreni e i boschi, dove purtroppo i comuni non ce la fanno a gestire il tutto»⁴⁷.

⁴⁶ Ivi.

⁴⁷ Intervento di Ilario Maggini, sindaco del comune di Subbiano, durante il seminario didattico internazionale *Gli usi civici: punti di vista ... vicini e lontani* cit.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
presso Digital Book srl - Città di Castello (Perugia)